

*Giornale di*  
**Storia**  
**costituzionale**

PERIODICO DEL LABORATORIO DI STORIA COSTITUZIONALE "ANTOINE BARNAVE" n. 7 / I semestre 2004



**Contributi di**

Pietro Costa, Gabriella Santoncini, Pascal Mbongo,  
Simonetta Scandellari, Horst Dippel, Alessandro Macrì,  
Ronald Car, Paolo Pastori, Francesco Di Donato,  
Paolo Marchetti, Sandrine Baume, Olivier Beaud,  
Michele Surdi, Barbara Carnevali,  
Monica Stronati, Santino De Luca



*Giornale di*  
**Storia**  
**costituzionale**

n. 7 / I semestre 2004



Giornale di Storia costituzionale  
Periodico del "Laboratorio Antoine Barnave"  
n. 7 / I semestre 2004

*Direzione*

Giuseppe G. Floridia, Luigi Lacchè, Roberto Martucci

*Comitato scientifico*

Bronislaw Baczo (Ginevra), Giovanni Busino (Losanna), Francis  
Delperée (Lovanio), Alfred Dufour (Ginevra), Lucien Jaume (Parigi),  
Michel Pertué (Orléans), Joaquín Varela Suanzes (Oviedo)

*Comitato di redazione*

Paolo Colombo, Federico Lucarini, Giovanni Ruocco, Luca Scuccimarra

*Segreteria di redazione*

Ronald Car, Roberta Ciaralli, Gerri Ferrara, Simona Gregori, Ales-  
sandro Macrì, Paola Persano, Gianluca Piergiacomì, Monica Stronati,  
Maria Valvidares

*Direzione e redazione*

Laboratorio di storia costituzionale "A. Barnave"

Università di Macerata

piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata,

tel. +39 0733 258724; 258775; 258365

fax. +39 0733 258777

e-mail: barnave@unimc.it

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno  
inviati alla Segreteria di redazione.

La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i  
dattiloscritti inviati.

*Direttore responsabile*

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata

n. 463 dell'11.07.2001

*Edizione e distribuzione/Publisher and Distributor*

Quodlibet edizioni

via padre Matteo Ricci, 108

62100 Macerata

tel. +39 0733 264965

fax +39 0733 267358

e-mail: ordini@quodlibet.it

ISBN 88-7462-027-6

ISSN 1593-0793

*Progetto grafico*

Augusto Wirbel

*Tipografia*

Litografica Com. Capodarco di Fermo (AP)

La rivista è pubblicata con un finanziamento dell'Università di Mace-  
rata e con un contributo del Dipartimento di diritto pubblico e teo-  
ria del governo.



*In copertina: L'arresto di Robespierre, acquaforte di Cousin, 1840*

Finito di stampare nel mese di settembre 2004

*Prezzo di un fascicolo*

euro 22;

arretrati, euro 26;

*Abbonamento annuo (due fascicoli)/ Subscription rates (two issues)*

Italia, euro 25,82; Unione europea, euro 36,15; U.S.A. e altri Stati,  
euro 55;

*Pagamento:*

A mezzo conto corrente postale n. 14574628 intestato a

Tempi provinciali soc. coop. a.r.l.,

via p. Matteo Ricci, 108 - 62100 Macerata;

Con assegno bancario, con la stessa intestazione;

Tramite bonifico bancario: Banca delle Marche cc. 13004

ABI 6055 CAB 13401

con Carta Visa, inviando, tramite fax o e-mail, i propri dati,

numero della Carta e le ultime quattro cifre della data di scadenza.

*Payments:*

By bank transfer: Banca delle Marche cc. 13004 ABI 6055 CAB 13401

Swift BAMA IT 3A001

By Credit Card (Visa): please send by fax or e-mail the Credit Card  
number and the last four digits of expiration date.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rin-  
novati per l'anno successivo.

# Sommario

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 7 / I semestre 2003

- 5 Presentazione.  
Di fronte allo «Stato totalitario»  
LUIGI LACCHÈ

## Lezioni

- 9 Diritti individuali e governo dei soggetti: un quadro tipologico  
PIETRO COSTA
- 33 La persistenza dell'antico regime nella *Old Europe* di Arno J. Mayer  
GABRIELLA SANTONCINI

## Ricerche

- 51 *L'Analyse raisonnée* di Clermont-Tonnerre: Un modèle de constitutionnalisme libéral sous la Révolution française  
PASCAL MBONGO
- 67 Il conte di Toreno e il costituzionalismo spagnolo del secolo XIX  
SIMONETTA SCANDELLARI
- 85 Die Bedeutung der Verfassung der Römischen Republik in der; Geschichte des modernen Konstitutionalismus  
HORST DIPPEL

- 91 Il «sigillo dell'esperienza». Mutamento e continuità nell'amministrazione del Granducato di Toscana durante la Restaurazione  
ALESSANDRO MACRÌ

- 115 Tra *Pacta* e *Charte*. Per una visione unitaria del costituzionalismo tedesco della Restaurazione  
RONALD CAR

- 137 Società civile e politica in Francia dai *philosophes* alla Restaurazione  
PAOLO PASTORI

- 147 Il giudizio di costituzionalità nella Francia d'*Ancien régime*: una storia politico-istituzionale. Parte prima. *Fondamenti teorico-pratici*  
FRANCESCO DI DONATO

## Itinerari

- Esperienze e riflessioni costituzionali tra le due guerre
- 169 Stato e sindacati nella giuspubblicistica italiana tra "biennio rosso" e corporativismo fascista  
PAOLO MARCHETTI

191 Entre «État total» et «totalitarisme»,  
une filiation controversée. La pensée  
politique de Carl Schmitt en discussion  
SANDRINE BAUME

203 Les premières années du régime natio-  
nal-socialiste (1933-1938) vues par un  
observateur perspicace, René Capitant  
OLIVIER BEAUD

233 All'origine della giustizia. Una nota su Carl  
Schmitt a Norimberga  
MICHELE SURDI

### Testi & pretesti

243 Il fascino discreto dell'aristocrazia in un  
episodio della *Recherche*  
BARBARA CARNEVALI

### Cronache italiane

259 Il più bel gioiello della Corona. La grazia  
nella tradizione costituzionale italiana  
MONICA STRONATI

### Camere con vista

281 Il tiranno involontario. L'immagine di  
Robespierre e la sua evoluzione nella let-  
teratura e nel cinema  
SANTINO DE LUCA

### Librido

299 Primo piano: Jacques Guilhaumou

303 Quarantasei proposte di lettura

# Presentazione

## Di fronte allo «Stato totalitario»

LUIGI LACCHÈ

Messo in archivio il corposo numero monografico su «Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo», il *Giornale* riprende il suo cammino "ordinario" fatto di numeri miscelanei costruiti attorno alla più consueta trama di saggi e di rubriche, quasi a voler testimoniare, ancora una volta, la ricchezza dei punti di vista e degli sguardi che si affacciano sul vasto dominio della storia costituzionale.

La fisionomia del numero 7/I semestre 2004 è data però anche da una piccola sezione monografica dedicata a «Esperienze e riflessioni costituzionali tra le due guerre». Si tratta, come è noto, di un periodo straordinariamente importante e drammatico della storia europea e mondiale che sancisce da un lato la crisi definitiva della democrazia liberale prebellica di fronte all'avanzata dei regimi dittatoriali e autoritari e dall'altro suggerisce sperimentazioni, tentativi e forme rinnovate di cultura democratica destinati a pesare in maniera decisiva sulla configurazione dei

regimi politici dopo la fine della seconda guerra mondiale. Guerra e politica: è il binomio che domina in varie forme e con esiti terribili il periodo in esame, tra eclissi della ragione e crisi della modernità. I decenni della "politica assoluta" sembrano poter mettere in un angolo le eredità del costituzionalismo o distruggerne addirittura la memoria e il significato.

La categoria dello «Stato totalitario», e quindi la cultura politica che ne accompagna la formazione e lo sviluppo, rappresenta il filo rosso che lega assieme teorie controverse ed esperienze di difficile classificazione. Il *Giornale*, attraverso alcune significative esemplificazioni, segue un percorso che in vent'anni di drammatica intensità cambia completamente i paradigmi e i modi di pensare lo Stato e la sua costituzione. L'Italia del primo dopoguerra si interroga sulla crisi dello Stato liberale e dei suoi dogmi ottocenteschi; il sindacalismo acquista un valore primario nella lettura delle ragioni della crisi e segnala da vari punti di vista il superamento di quella

visione semplificante dei rapporti Stato/società/individuo che aveva caratterizzato la fondazione moderna dello Stato liberale di diritto (Marchetti, prima parte del suo ampio contributo). Negli anni Venti Carl Schmitt, riflettendo sulle tradizioni e sui caratteri del liberalismo borghese, individua nella politicità e nello «Stato totale» i tratti ambigui di una trasformazione che sembra annunciare un modo nuovo di organizzare la società e la comunità politica (Baume). Meno note sono invece le riflessioni che un maestro del diritto pubblico francese, René Capitant, si trova a fare nel corso degli anni Trenta sull'ideologia nazional-socialista. Capitant muove da Weimar e dal regime politico del *Reich* per arrivare al fallimento della democrazia in Germania. Un soggiorno di studio oltre il Reno tra il 1933 e il 1934 gli consente di seguire *in presa diretta* l'avvento del nazismo e di cogliere i primi rapidi passi della politica nazional-socialista. La crisi della democrazia parlamentare è vista attraverso gli occhi di un giurista della Terza repubblica che insegna in quella marca di confine che è Strasburgo e sa bene quanto l'indebolimento degli anticorpi del regime democratico parlamentare possa pro-

durre, senza interventi correttivi, effetti pericolosi nella stessa Francia repubblicana. Capitant ha sempre una visione "realistica" del regime hitleriano e non si limita, come altri, ad osservarlo "da lontano" e asetticamente (Beaud). La politica di nazificazione dell'Università e l'avvio dell'epurazione antiebraica pongono da subito il problema del ruolo dei giuristi dinanzi al nuovo regime. Il Carl Schmitt della *Verfassungslehre* e degli altri scritti degli anni Venti che Capitant aveva letto e meditato lo ritroviamo – dopo il crollo del regime hitleriano – a Norimberga, processato come prigioniero di guerra e come uno dei principali teorici dello Stato totalitario. L'origine della giustizia diveniva allora il tema dominante (Surdi). Nel 1943 Capitant – all'amministrazione scolastica del governo di Vichy che chiedeva al figlio di dichiarare se in famiglia vi fossero nonni di razza o religione ebraica – rispose con questa annotazione: «Non esiste la razza ebraica. Se proprio volete imitare Hitler, datevi almeno la pena di leggerlo. Scoprirete che anche il capo dell'antisemitismo riconosce che non esiste la razza ebraica. Ma all'intolleranza voi aggiungete l'ignoranza».





# Diritti individuali e governo dei soggetti: un quadro tipologico

PIETRO COSTA

## 1. *Cenni introduttivi*

Tutti ricordiamo un felice titolo di Bobbio: l'età dei diritti. E nessuno ha difficoltà, credo, nel riconoscere nella modernità un'età dei diritti. Le prove a sostegno di questo assunto sono numerose ed evidenti: è nell'età moderna che con la nascita di un unitario soggetto giuridico, con il superamento delle differenze cetuali, il mondo dei privilegi, delle differenziate condizioni soggettive, si trasforma nel mondo dei diritti "eguali"; è nell'età moderna che, pur nel mutare delle culture e dei contesti, il tema dei diritti (dal giu-snaturalismo alle rivoluzioni americana e francese, ai liberalismi ottocenteschi, fino alle democrazie costituzionali del secondo dopoguerra) si pone al centro del discorso pubblico, quasi ininterrotto filo conduttore di una storia pur complessa e contraddittoria.

Non è mia intenzione mettere in discussione questo schema: lo considero al contrario, nella sua generalità, plausibile. Vorrei soltanto tentare di guardarlo in controluce per coglierne tutto lo spessore e per evitare

semplificazioni e scorciatoie. Assumere acriticamente l'idea del trionfo dei diritti in età moderna genera infatti rischi non trascurabili: il rischio di una periodizzazione ingenua o troppo netta, di una troppo perentoria cesura fra medioevo e modernità; il rischio di una visione unidimensionale e trionfalistica, che faccia della vicenda moderna dei diritti un percorso ascensionale illuminato dalla crescente affermazione del soggetto, un progresso unilineare privo di tensioni, contraddizioni, conflitti.

Metterò subito le carte in tavola ed enuncerò, in termini generali e astratti, le tesi che vorrei circostanziare e discutere nel corso dei nostri incontri: la prima tesi è che il discorso dei diritti indubbiamente tematizza e valorizza il soggetto, ma al contempo (e salvo eccezioni) evoca l'ordine, pensa il soggetto non contro ma entro un ordine di cui i diritti stessi sono uno snodo essenziale; la seconda tesi, complementare, è che il discorso dei diritti, se è un fedele specchio del moderno protagonismo del soggetto, non esaurisce lo spettro del rapporto fra il sog-

getto e l'ordine. La rappresentazione moderna del rapporto fra l'individuo e l'ordine (ciò che io chiamo il "discorso della cittadinanza") mette in scena i soggetti ricorrendo non a una ma a più retoriche: non solo alla retorica del soggetto trionfante, ma anche alla retorica del soggetto sofferente; non solo alla retorica dell'autoaffermazione, ma anche alla retorica della dipendenza; non solo alla retorica dei diritti dell'individuo, ma anche alla retorica del governo dei soggetti.

Se il discorso dei diritti è una costante della modernità, altrettanto persistente è il rapporto, insieme di tensione e di complementarità, che esso intrattiene con la messa a punto di strategie di governo che garantiscano la tenuta dell'ordine. Proprio per questo è interessante studiare il discorso dei diritti non già come tale, ma come momento di quel rapporto fra individuo e ordine che costituisce il tema specifico del "discorso della cittadinanza".

## 2. *La libertà fra autodisciplina e disciplinamento*

Soggetto-diritti-ordine come uno dei temi-chiave della modernità: dobbiamo però pensare non all'improvviso erompere di un'inedita costellazione concettuale, ma a un processo di lento assestamento grazie al quale temi diversi entrano fra loro in rapporto e divengono il perno di una nuova e unitaria visione.

Come e dove si sviluppa una concezione proto-moderna (o, se si preferisce, post-medievale) del soggetto e dell'ordine lo hanno da tempo efficacemente spiegato Schnur e Koselleck richiamando l'attenzione su un momento di crisi epocale: la fine della cri-

stianità medievale, le guerre di religione, le prime, terribili guerre civili europee. È una crisi radicale che fa saltare i tradizionali parametri di riferimento e lascia l'individuo disorientato e inerme, esposto al rischio, bisognoso di protezione: l'individuo, strappato dai suoi tradizionali involucri protettivi, emerge in piena luce; l'attenzione si sposta dalle appartenenze, dalle gerarchie e dai corpi all'individuo, alla sua drammatica fragilità e alle possibili strategie di difesa. E la più credibile difesa sembra offerta da un sovrano di cui proprio in quel periodo si cominciano a ridefinire (si pensi alla *République* bodiniana) le caratteristiche e la funzione.

Dai libertini francesi a Montaigne, a Charron, a Lipsius, due temi si intrecciano strettamente: un'inedita attenzione all'individuo nella sua nudità di *singulus* e la convinzione che il suo unico scudo protettivo gli sia offerto dalla forza assoluta e indiscutibile del sovrano. Si profila, come risposta al collasso dell'ordine medievale, un'alleanza fra l'individuo e il sovrano destinata a segnare in profondità il Seicento e il Settecento e a condizionare il dibattito politico ancora negli anni della Rivoluzione francese. Come aveva lucidamente preconizzato Bodin, è l'individuo-suddito il nuovo cittadino, che dal sovrano riceve, in cambio di obbedienza, la protezione di cui ha bisogno.

Certo, non basta proclamare il legame privilegiato e diretto fra l'individuo e il sovrano per disporre di un nucleo tematico capace di generare da solo una nuova visione dell'ordine. Occorre lavorare a fondo per delineare, sulle macerie della cristianità medievale, una nuova immagine di ordine. Non tutti sono disposti a scommettere su questa possibilità: Montaigne sceglie la strada opposta, prende partito per la contingenza radicale, per la valorizzazione della mera fattualità.

Non è questa però la strada più frequentata. Sembra più suggestiva e promettente una prospettiva diversa: il tentativo di trovare una connessione forte e intima, non estrinseca e contingente, fra l'individuo e l'ordine; ed è la strada battuta dal neostoicismo di Lipsius.

L'individuo messo alla prova dalla guerra e dall'insicurezza deve trovare in se stesso la forza di reagire; la risposta alla crisi non è una fuga impossibile, ma è un prender possesso di sé, una rinnovata capacità di resistenza e di autocontrollo: l'individuo si salva rafforzando la sua padronanza di sé. La padronanza di sé è un tema antico, che Lipsius accoglie filtrato soprattutto dall'eredità stoica. L'impiego che Lipsius propone di questo tema non ha però niente di impolitico: la padronanza di sé non resta per Lipsius un motivo interno dell'individuo; è piuttosto un centro di irradiazione che si riverbera sulla realtà esterna e contribuisce ad ordinarla. L'ordine del sé e l'ordine del mondo sociale e politico sono realtà contigue e continue: nella misura in cui l'individuo ordina se stesso egli si fa anche misura e tramite dell'ordine civile. L'alleanza fra l'individuo e il sovrano non è un contingente scambio di obbedienza e protezione: è iscritta piuttosto in una strategia unitaria, che vede impegnato l'individuo non meno che il sovrano e trova la sua più efficace espressione nel termine "disciplina".

L'ordine del sé, l'ordine di una città, l'ordine dell'esercito presuppongono un analogo sforzo disciplinante: l'ordine non è già dato; è costruito in stretta connessione con la costruzione del sé cui ciascun soggetto è tenuto. La ragione che tiene a freno e disciplina le passioni individuali diviene, nelle mani di un comandante militare o del sovrano, lo strumento che coordina e ordina una molteplicità di soggetti.

Emerge con chiarezza in Lipsius il tema

della disciplina, un tema di cui Weber e Oestreich, e poi in Italia Schiera e Prodi, hanno dimostrato tutta la rilevanza. Il rapporto fra l'individuo e il sovrano non è un rapporto meramente estrinseco, che si esaurisce nel comando del superiore all'inferiore. Lo sdoppiamento fra comando e obbedienza è innanzitutto interno al soggetto: l'individuo controlla, domina, governa le sue passioni come il sovrano governa i sudditi; fra auto-disciplina ed etero-disciplinamento si ha però non un rapporto di analogia, ma un ben più stretto rapporto di complementarità. L'ordine complessivo è la risultante di una rete di azioni auto ed etero-disciplinanti che trova nel soggetto il suo punto di origine.

In Lipsius il lessico è impressionato dall'antico stoicismo, ma il nesso fra il soggetto, l'autodisciplina e l'ordine è destinato a svilupparsi variamente anche in contesti culturali ormai lontani dalle matrici neostoiche. Ce ne offrono un esempio eloquente le riflessioni di Leibniz e di Wolff, che dispongono di risorse concettuali e lessicali assai più efficaci per delineare una visione complessiva e sistematica dell'ordine.

Per Wolff l'ordine si rende comprensibile a partire dal dovere originario, dalla *obligatio connata* del soggetto, da cui dipende strettamente il diritto. L'obbligo innato del soggetto è una continua e operosa ricerca della perfezione; questa ricerca si precisa nell'adempimento dei doveri verso se stesso, verso gli altri e verso Dio e si concretizza in una minuta precettistica tesa a regolamentare e a disciplinare ogni aspetto della vita quotidiana del soggetto: dal cibo alle bevande, dalla postura all'organizzazione della vita domestica, tutto deve essere funzionale a quell'ideale di perfezione cui la vita di ognuno deve tendere e che è la condizione della felicità individuale e collettiva.

Il soggetto, ogni soggetto (dal momento che, da questo punto di vista, tutti gli individui sono essenzialmente eguali) è tenuto a impegnarsi in un processo di perfezionamento di cui anche il sovrano è parte: parte eccellente, tramite indispensabile, ma pur sempre momento di esso, vertice di un potere tanto pieno quanto vincolato rispetto al fine. Il raggiungimento della *sufficiencia vitae*, della *tranquillitas*, della *securitas* sono obiettivi che il sovrano non può non proporsi, ma al contempo sono fini per il raggiungimento dei quali ogni cittadino deve attivamente collaborare. Non è quindi sufficiente il precetto negativo del *neminem laedere*: occorre che ciascuno eroghi anche un'azione positiva per spingere se stesso e gli altri nella via verso la perfezione. L'ordine collettivo si regge su una fitta rete di auto e di etero-disciplinamenti e di questa rete il sovrano è l'espressione e il custode supremo. Proprio per questo il sovrano non deve limitarsi a compiti "negativi": deve governare i soggetti, disciplinarli, sorreggerli, soccorrere i bisognosi, costringere i riottosi e gli oziosi erigendo apposite *Arbeit-Häuser*. Il disciplinamento si traduce in esplicita coazione, il cui fondamento di legittimità è, di nuovo, interno alla rete dei rapporti disciplinanti culminanti nel sovrano.

Wolff non è una voce isolata e tanto meno un dottrinario privo di seguito: al suo insegnamento fa capo una tradizione che resterà a lungo influente nella riflessione politico-giuridica di lingua tedesca. Assumiamolo dunque come appoggio testuale per qualche ipotesi di carattere più generale. Con Wolff siamo di fronte ad una rappresentazione del rapporto fra individuo e comunità politica centrata sull'idea di disciplina: l'ordine complessivo è concepibile come una coerente unità solo perché sospeso con mil-

le fili ad un unico appiglio, a quel dovere di perfezionamento che vale per tutti e per ciascuno, per il sovrano come per l'ultimo *subiectus*. È attraverso il filtro del dovere che anche il potere del sovrano, un potere pieno e indiscutibile ma anche vincolato nel fine, deve essere rappresentato e legittimato.

Autodisciplina e disciplinamento, governo di sé e governo degli altri sono momenti distinti ma connessi di un medesimo, universale processo ordinante. Di qui il ruolo strategico attribuito alla famiglia, alla "casa" come luogo in qualche modo originario ed emblematico di un governo dei soggetti che si ripropone, in forme sempre diverse ma intimamente analoghe, nelle varie articolazioni dell'ordine complessivo.

Siamo dunque di fronte a una rappresentazione del rapporto individuo-ordine fondata sulla necessaria complementarità fra governo di sé e governo degli altri, fra autodisciplina ed etero-disciplinamento. La centralità della disciplina non esclude però affatto la tematizzazione dei diritti. Al generale dovere di perfezionamento e agli specifici doveri che lo concretizzano (i doveri di ciascuno verso se stesso, verso gli altri e verso Dio) corrispondono altrettanti diritti. I diritti esistono però solo come ombra del dovere. Il discorso dei diritti non è omissso, ma compare come una figura interna del discorso dei doveri, come un effetto della strategia di disciplinamento. Allo stesso modo, l'adozione del lessico giusnaturalistico non cancella la rappresentazione delle differenze e delle gerarchie: l'eguaglianza è solo un profilo generale e astratto dei soggetti, mentre le loro concrete forme di vita si strutturano secondo precise differenze di *status*.

In questa prospettiva, pensare il rapporto fra l'individuo e l'ordine è far leva sull'idea di disciplina, sul nesso governo di sé-

governo degli altri, riconducendo i diritti a momento interno di questo universale processo ordinante-disciplinante. Si tratta di un modello riferibile alla cultura "assolutistica" dei paesi di lingua tedesca; lo si può forse applicare per analogia ad altre zone dell'Europa continentale. Certo è però che almeno una zona d'Europa, l'Inghilterra, dà luogo ad una cultura politico-giuridica non riconducibile al modello ora descritto. È appena il caso di ricordare la peculiarità della situazione inglese: la drammatica tensione fra monarchia e Parlamento, l'inaugurazione di una monarchia costituzionale e l'avvio del parlamentarismo e infine una graduale ma profonda trasformazione economico-sociale che permetterà alla Gran Bretagna di divenire, fra Sette e Ottocento, la prima nazione industriale del mondo. In questo contesto, anche le strategie discorsive e i modelli culturali tendono comprensibilmente a distaccarsi dagli schemi prevalenti sul continente (con la sola eccezione dell'Olanda).

Il giusnaturalismo in Inghilterra nasce con Hobbes, nel bel mezzo della guerra civile; ma la guerra per Hobbes non è una situazione contingente, bensì un dramma che rende visibile la struttura dell'esistenza individuale e collettiva e suscita un problema radicale, destinato a divenire il problema di fondo della modernità politica: il problema del rapporto fra l'individuo e l'ordine. Questo problema, che non poteva emergere entro la tradizione aristotelico-tomistica, convinta della spontanea vocazione civica, politica, dell'essere umano, si impone come corollario dell'originale antropologia hobbesiana: per la quale l'individuo è essenzialmente indisciplinato, teso all'immediata soddisfazione dei bisogni, quindi condannato all'inesauribile ricerca del potere e al conflitto. Proprio perché l'individuo, lascia-

to a se stesso, non è capace di regolarsi, di controllarsi, di disciplinarsi, l'ordine della convivenza non è dato ma è costruito, inventato, deciso e infine imposto coattivamente ai soggetti.

Anche per Locke l'ordine è un problema, ma è un problema che ha in se stesso le condizioni della soluzione: anche per Locke l'antropologia è l'orizzonte entro il quale collocare il problema dell'ordine, ma è appunto una visione del soggetto diversa da quella prospettata da Hobbes, è una diversa antropologia (oltre che una diversa teologia) a permettere a Locke di delineare una nuova e originale immagine dell'ordine.

Anche per Locke l'uomo è un soggetto di bisogni, impegnato a conservare se stesso. Cambiano però, rispetto a Hobbes, i presupposti e le modalità dell'autoconservazione. In primo luogo, infatti, l'autoconservazione è un dovere, prima che un diritto; in secondo luogo, l'azione autoconservativa non è l'azione sregolata di un soggetto che oppone il suo assoluto diritto-potere all'altrettanto assoluto diritto-potere altrui. L'individuo, ogni individuo (tutti in stato di natura sono liberi ed eguali) organizza la sua esistenza intorno ad un principio fondamentale: la proprietà.

La proprietà indica in primo luogo la sfera caratteristica del soggetto, il suo *proprium* (per usare un termine groziano): *property* e *liberty*, in questo senso, si coniugano strettamente. In secondo luogo, la proprietà è una determinazione essenziale del soggetto, è la relazione che ciascuno intrattiene con se stesso: ciascuno è proprietario del suo corpo e proprio per questo il *labour*, l'energia grazie alla quale un individuo si appropria dei beni per soddisfare i suoi bisogni, è l'espansione del soggetto nel mondo e, simmetricamente, l'annessione del mondo esterno nel-

la sfera personalissima del *proprium*. La proprietà è quindi, insieme, una determinazione del soggetto, un suo diritto inviolabile e la forma legittima della sua azione.

Si dà dunque, prima della costituzione di un ordine civile, una regola di azione – il principio della proprietà – seguendo la quale ciascun individuo conserva se stesso senza scatenare il distruttivo conflitto hobbesiano. Anche prima dell'intervento coattivo del potere politico e indipendentemente da esso è dunque pensabile un'azione che trova in se stessa le proprie regole.

Si scorge in filigrana, in questo passaggio argomentativo lockiano, un tema destinato ad una grande fortuna: l'idea di un ordine che trova nell'azione e nell'interazione dei soggetti la propria condizione di possibilità; l'idea di un ordine fornito di una sua priorità logica e ontologica nei confronti del potere politico; e quindi anche l'idea di una nuova legittimità, la convinzione che il potere politico è legittimo solo in quanto funzionalmente vincolato alla tutela e al rafforzamento dell'ordine preesistente.

Si delinea una visione dell'ordine complessivo che troverà continue conferme nel corso del Sette-Ottocento, ben oltre il mantenimento di quel paradigma giusnaturalistico in cui Locke si riconosce: una visione dualistica, una concezione secondo la quale l'ordine complessivo si fonda sulla congiunzione-disgiunzione di due sottosistemi, di cui il primo, la società, fonda, legittima, detta le funzioni del secondo, lo Stato.

Emerge in Locke l'idea di un ordine pre-statale che trova nei diritti – nell'endiadi libertà-proprietà – la propria trama costitutiva (così come, corrispettivamente, si delinea una concezione che vede nei diritti non solo attribuzioni del soggetto ma anche strutture portanti dell'ordine). Certo, l'ordine

pre-statale non è un ordine compiuto e perfetto, dal momento che, pur esistendo le regole, non si possono escludere le violazioni (e proprio per questo il potere politico interviene per arbitrare le contese e costringere alla ragione i riottosi, funzionando quindi come valvola di chiusura del sistema); ciò non toglie comunque che la regola – il principio della proprietà-libertà – esista prima dell'intervento dello Stato e sia tendenzialmente rispettata.

Occorre però fare un passo indietro e chiedersi perché sia ipotizzabile per Locke un tendenziale, spontaneo rispetto della regola di proprietà. Locke in realtà ragiona sulla base di un assunto iscritto nella sua visione etico-antropologica: l'associazione fra proprietà e padronanza di sé. È un'associazione che raggiunge Locke per molteplici strade: è l'idea greca, anche aristotelica, del dominio della ragione sulle passioni; è la riformulazione cinque-seicentesca di questo antico tema, nell'approccio neostoico di Lipsius ma anche nell'originale neotomismo della Seconda Scolastica, attenta ad attrarre in un unitario campo semantico *dominium*, *potestas* e *libertas*, proprietà, potere, padronanza di sé. Sono queste antiche e recenti associazioni che Locke accoglie e ricrea originariamente entro un contesto socio-culturale nel quale l'antico *favor* per la *paupertas* si sta trasformando (con il contributo dell'etica calvinistica) in un'aperta condanna della condizione "non proprietaria".

La proprietà allora non è soltanto un diritto o una regola: è una determinazione ontologica ed etica del soggetto. La proprietà è l'espressione e la conferma dell'eticità del soggetto ed è su questo retroterra etico-antropologico che risiede la condizione di possibilità dell'ordine prepolitico. Il proprietario è per definizione incompatibile con

l'individuo indisciplinato di Hobbes: non sarebbe proprietario se non avesse provveduto alla sua autoconservazione prendendo le distanze da se stesso, se non avesse opposto la lungimiranza della ragione all'impulso cieco, il differimento della soddisfazione al godimento immediato, incurante dei diritti altrui e al contempo incapace di trasformarsi nella stabile gratificazione assicurata dalla proprietà.

È il diritto di proprietà che rende possibile l'ordine, ma è l'autodisciplina del soggetto che rende possibile il rispetto della regola di proprietà. In Locke emerge con chiarezza l'idea di un "ordine dei diritti", di un ordine che trova nei diritti degli individui – la libertà e la proprietà – la propria struttura portante; questo ordine, però, lungi dal cancellare l'etica dell'autodisciplina, la presuppone come condizione del proprio funzionamento. Ordine dei diritti e autogoverno del soggetto si implicano a vicenda.

Non si pensi peraltro che il nesso fra il discorso dei diritti e il tema dell'autodisciplina si esaurisca nel momento inaugurale della modernità, prigioniero di un discorso lockiano ancora legato all'idea del fondamento teologico dell'obbligazione. Al contrario, il nesso diritti-autodisciplina continua ad essere proposto nel corso dell'Ottocento, divenendo un momento caratteristico dell'ethos liberale. La tesi della valenza etica della proprietà, l'associazione fra proprietà, razionalità, previdenza e autocontrollo, circola largamente nel discorso pubblico ottocentesco, tanto nelle sue manifestazioni più raffinate ed elitarie quanto nelle sue espressioni popolari e di massa. Si pensi alla letteratura del *self help*, diffusa in Inghilterra ma anche in Italia, che esalta con zelo missionario le straordinarie possibilità di un individuo padrone di sé, capace di superare le difficoltà

economiche e i rovesci di fortuna facendo leva sulle proprie energie, sull'autodisciplina, sulla forza interiore, sul sacrificio e sul lavoro. Ma si pensi anche, sul versante alto dell'elaborazione culturale, alla riflessione di Spencer, certo immune dall'investimento religioso cui di regola il tema dell'autodisciplina è sensibile, ma convinto comunque (insieme a tutta la cultura vittoriana) dell'importanza del "carattere" per il successo del singolo e per la diffusione della civiltà.

Certo, il fondamento dell'obbligazione e dell'autodisciplina non sarà necessariamente teologico, come è ancora in Locke. Proprio in Inghilterra, luogo di precoce formazione di una moderna opinione pubblica, il fondamento dell'autodisciplina cesserà di essere teologico per divenire sociologico: cesserà di rinviare alla volontà di Dio e sarà ricercato nella dinamica stessa dei rapporti sociali. Si pensi a Mandeville e alla sua idea delle passioni socializzanti: il controllo delle passioni – la sessualità, l'avidità – non dipende da una scelta etica disinteressata del singolo, ma è un effetto provocato da altre passioni, legate ai rapporti intersoggettivi, quali il desiderio di essere approvati e il timore di essere biasimati. Si pensi ancora a Hume o alla teoria smithiana dei sentimenti morali: si profila l'idea di un'interazione sociale che non si limita a porre regole esterne all'azione del soggetto, ma lo plasma internamente; il soggetto si percepisce riflesso nello specchio dell'altro e attraverso l'altro guarda e giudica se stesso.

È l'interazione sociale che ora sorregge e determina l'autocoscienza individuale, ma il ruolo dell'autodisciplina, lungi dall'attenuarsi, si rafforza, si precisa, diviene un elemento indispensabile al funzionamento di quell'ordine che peraltro continua ad indicare nei diritti il suo punto di gravitazione.

Mutano dunque, nel corso del Settecento e dell'Ottocento, i parametri culturali e gli schemi teorici impiegati per rappresentare il rapporto fra l'individuo e l'ordine, ma torna con insistenza il circolo virtuoso fra diritti e autodisciplina.

Occorre però introdurre una complicazione del quadro. Nel lento processo di edificazione della civiltà liberale in Europa, la proprietà svolge un ruolo chiave. Sono la proprietà e la libertà – i due concetti continuano ad essere strettamente apparentati – i diritti intorno al quale si viene costituendo un ordine che si accredita come l'espressione più alta e riuscita della storia umana. In questo processo di costruzione e di celebrazione della civiltà liberale la proprietà è stata il criterio guida per il riconoscimento di quei soggetti che nell'edificazione dell'ordine hanno svolto un ruolo antagonista. La proprietà però, assunta come criterio di riconoscimento dei soggetti, produce un risultato inevitabilmente doppio: mette in luce alcuni soggetti e getta nell'ombra altri soggetti; nel momento in cui agisce come strumento di inclusione e di riconoscimento di una classe di soggetti, produce effetti di disconoscimento e di esclusione per una diversa classe di soggetti.

Non si pensi ad un'operazione meramente logico-classificatoria. La proprietà, proprio perché non ha una dimensione soltanto giuridica ed economica, ma ha anche un preciso radicamento antropologico e una forte valenza etica, introduce una differenza qualitativa fra i soggetti: se la proprietà è l'espressione e la conferma della razionalità, indipendenza, compiutezza di un essere umano, se il proprietario è l'individuo umanamente eccellente perché razionale e autodisciplinato, il non proprietario è un individuo tendenzialmente indisciplinato e

pericoloso, irrazionale e inaffidabile, membro di classi giustamente definite come *dangereuses*.

È a questo punto che la rappresentazione dell'ordine complessivo, nei liberalismi pre-quarantotteschi, si mostra in tutta la sua complessità. Essa si fonda sul rapporto di congiunzione-disgiunzione fra società e Stato. La società si presenta come tendenzialmente ordinata per virtù propria: sono i diritti il perno dell'ordine, mentre lo Stato interviene come garante dall'esterno del rispetto delle regole del gioco. In realtà, come sappiamo, l'ordine dei diritti non esclude ma postula l'autodisciplina dei soggetti: l'ordine della società è l'ordine della proprietà-libertà, ma la proprietà non è solo una struttura oggettiva; è anche l'espressione di un soggetto che si è dimostrato e si dimostra capace di governare se stesso e proprio per questo è socialmente e politicamente affidabile. La valenza ordinante della proprietà riposa sulle capacità auto-ordinanti del suo titolare.

La rappresentazione dell'ordine della proprietà non esaurisce però la rappresentazione dell'ordine complessivo: se i proprietari sono, entro il paradigma classicamente liberale, i protagonisti del dramma, entrano pur sempre in scena accanto, o dietro di essi, le comparse, i non proprietari. Questi però sono caratterizzati da una mancanza, da un vuoto, dal fatto di essere sprovvisti di entrambi quegli elementi – la proprietà e l'autocontrollo – che, operando in sinergia fra loro, rendono possibile l'ordine. Le comparse, i non proprietari, non sono spontaneamente produttivi di ordine: sono disordinati e disordinanti, quindi bisognosi di un intervento che dall'esterno riconduca gli indisciplinati alla disciplina. All'autonomia e all'autodisciplina dei proprietari fa

riscontro l'eteronomia e il disciplinamento dei non proprietari. Sono questi i soggetti per i quali occorre prevedere un intervento governante; un intervento diffuso e spontaneo, affidato all'*élite* sociale – si pensi al successo della filantropia, concepita non già come moto del cuore e cieca elargizione, ma come atto di assistenza selettiva, in ragione della personalità dell'assistito, e di oculata educazione – ma soprattutto un intervento esplicito e programmatico, di cui deve farsi carico lo Stato.

È un lucido testimone di questa prospettiva Bentham (ma non è nella sostanza troppo diversa la strategia raccomandata in Francia da Gérando). Anche Bentham presuppone una netta dicotomia sociale che si sviluppa sul crinale della proprietà. È la proprietà che divide i soggetti in due classi assegnando a esse caratteristiche e ruoli diversi: se il proprietario, in quanto individuo razionale, capace di autocontrollo e di calcolo, proiettato verso il futuro, deve poter agire libero da qualsiasi intromissione statale, il non proprietario, irrazionale, indisciplinato, legato all'immediatezza del bisogno, deve essere assistito nelle sue necessità vitali e al contempo deve essere controllato, disciplinato, governato (di qui il *Panopticon* come forma generale di un governo autoritario dei soggetti).

Comprendiamo allora, attraverso il riferimento (emblematico) a Bentham, la complessità della rappresentazione dell'ordine anche quando essa fa leva, come avviene in tanti liberalismi pre-quarantotteschi, sul ruolo portante dei diritti. In questa prospettiva i diritti sono effettivamente il perno dell'ordine, ma il processo ordinante nel suo complesso coinvolge momenti, al contempo, incompatibili con il discorso dei diritti e ad esso complementari: la compresenza degli

opposti è resa possibile dal fatto che entrano volta a volta in scena soggetti diversi e che si postula, per alcuni di essi, la spontaneità dell'autocontrollo e, per altri, l'eteronomia della pressione governamentale. I primi sono padroni del corpo e del bisogno, i secondi sono governati attraverso il corpo e il bisogno. I primi sono *ab origine* soggetti, i secondi sono "costituiti" come soggetti, sono riconosciuti come soggetti solo in quanto presi in carico, disciplinati, governati dal potere; è il potere che li sottrae al cono d'ombra che la proprietà getta su di essi e li rende visibili e socialmente rilevanti nella misura in cui interviene per sostenerli, controllarli, governarli.

Diverse retoriche si intrecciano dunque in un tipo di rappresentazione dell'ordine che, a partire da Locke, si sviluppa prima nell'Inghilterra settecentesca e poi si afferma, nel corso dell'Ottocento, tanto in Inghilterra quanto sul continente europeo, soprattutto in Francia. La retorica dei diritti occupa un ruolo primario, ma non esclusivo, e non galleggia comunque sul vuoto, bensì presuppone una precisa antropologia: presuppone la visione di un soggetto di cui celebra, insieme, l'autonomia e l'autocontrollo, la libertà e la proprietà. La libertà-proprietà è a sua volta un nucleo composito, dove la difesa del *proprium* del soggetto, della sua personale intangibilità e *immunitas*, della sua (diremmo oggi) libertà "negativa", si cumula con la valorizzazione di una libertà "positiva", che si concretizza nell'affermazione di sé, nell'appropriazione e nella moltiplicazione dei beni, nella conquista del mondo.

La celebrazione dei diritti e dell'autonomia del soggetto non ha però niente di anarchicamente individualistico: i diritti del soggetto sono al contempo i pilastri dell'ordine, così come la sua autonomia si estrinseca nel-

la padronanza di sé, nell'autocontrollo, in un'accurata, razionale programmazione delle sue azioni e della sua esistenza. La retorica dei diritti è al contempo una strategia d'ordine: la libertà-proprietà è insieme il perno dell'ordine e l'espressione di un soggetto compiutamente autonomo, libero in quanto capace di trovare in se stesso la regola della sua azione.

La retorica dei diritti, dell'autonomia e dell'autogoverno non esaurisce però la rappresentazione del rapporto fra gli individui e l'ordine: essa infatti, in quanto centrata sulla proprietà come strumento di riconoscimento dei soggetti, postula una dicotomia radicale – la differenza fra proprietari e non proprietari – e svolge di conseguenza un ruolo, sì, primario, ma non universale: descrive il nesso individuo-proprietà-diritti-ordine e si interrompe quando viene meno il primo anello della catena, l'individuo-proprietario. Cambiano allora l'antropologia e la conseguente strategia d'ordine: la soddisfazione del bisogno si separa dal soggetto, che si mostra incapace di conseguirlo autonomamente; il soggetto non soddisfa i bisogni governando se stesso, ma è governato attraverso i bisogni e per questa via ricondotto ad un ordine che egli non è in grado di produrre spontaneamente.

L'esigenza di governare i soggetti non è dunque una caratteristica esclusiva del modello wolffiano, legato da mille fili alla tradizione *ancienne*, al mondo delle differenze, degli *status*, delle gerarchie, ma emerge come una esplicita e rilevante strategia anche negli schemi centrati sulla valorizzazione della libertà individuale. Ciò non significa però azzerare nello stagno di un'uniforme governamentalità le differenze storiche e concettuali che separano i liberalismi ottocenteschi dall'assolutismo illumi-

nato della monarchia prussiana o asburgica. Al contrario, siamo di fronte a contesti storici e a modelli teorici profondamente diversi: nel primo caso è dominante il nesso governo di sé-governo degli altri, mentre il discorso dei diritti si sviluppa alla sua ombra; nel secondo caso la retorica dei diritti svolge un ruolo centrale, mentre l'intervento governante serve a impedire le deviazioni e le trasgressioni di soggetti (se non quantitativamente, qualitativamente) marginali, riconducendoli al rispetto forzato delle regole e dell'*ethos* proprietario.

Emerge inoltre nelle strategie discorsive condivise dai liberalismi ottocenteschi un profilo che merita di essere approfondito. È vero che in essi il discorso dei diritti coesiste e si intreccia con le retoriche governamentali, ma è anche vero che in questo intreccio le due componenti restano nettamente distinte e anzi sostanzialmente incompatibili: il loro punto di congiunzione è il fine perseguito – entrambi sono strategie funzionali alla tenuta dell'ordine – ma è opposta la visione del soggetto da essa veicolata: autonomo o etero-diretto, padrone di sé o sottoposto al potere altrui.

È immanente al discorso dei diritti un assunto antropologico, una visione che assume il soggetto come momento di autonomia e di affermazione. Pensare un soggetto come soggetto di diritti è attribuirgli comunque un ruolo attivo e protagonista, incompatibile con una condizione di passività e di eteronomia, con una condizione di mero destinatario di interventi "esterni".

Questa valenza è immanente al discorso dei diritti sviluppatosi a partire dal paradigma giusnaturalistico, ma si realizza in forme e con intensità molto diverse a seconda dei contesti e delle strategie argomentative adottate. Si tratta di un profilo essenziale e in

qualche modo originario del discorso dei diritti, che nasce come momento di quella tematizzazione del soggetto come tale con la quale il giusnaturalismo si accredita come il paradigma inaugurale della modernità. Valorizzare il protagonismo del soggetto non è però una scelta priva di conseguenze: nel momento in cui si muove dal presupposto dell'originaria autonomia e incoercibilità del soggetto, le condizioni di possibilità dell'ordine divengono altamente problematiche, come Hobbes aveva lucidamente mostrato.

È fra questi estremi che il moderno discorso dei diritti deve cercare una difficile mediazione: fra la valorizzazione dei soggetti e della loro autonomia e la messa a punto di strategie di disciplinamento che garantiscano, con la differenziazione potestativa dei soggetti, il mantenimento dell'ordine.

### 3. *La lotta per i diritti e il governo dei soggetti*

I liberalismi ottocenteschi tentano di rendere compatibile la valorizzazione dei soggetti con la tenuta dell'ordine giocando su più tavoli: per un verso presentano i diritti (libertà e proprietà) come il perno dell'ordine e valorizzano l'autonomia e il protagonismo di un individuo che trova nei diritti la sua principale espressione; per un altro verso, insistono sul retroterra etico-antropologico del discorso dei diritti e fanno conto su un soggetto razionale, autodisciplinato, proprietario; per un altro verso, infine, invocano un intervento governante e disciplinante per i soggetti non proprietari in ragione della loro costitutiva pericolosità e lo affidano allo Stato, che però vogliono rigorosamente astensionista quando sono in gioco i soggetti autonomi e responsabili.

Una siffatta strategia "classicamente" liberale ha una lunga gestazione sei-settecentesca, in Inghilterra, e conosce una notevole espansione e affermazione, in Inghilterra come sul continente, nel corso dell'Ottocento. Occorre però tener presente una peculiare manifestazione del discorso dei diritti che condivide aspetti caratteristici della strategia prima ricordata, ma presenta anche un'originale tessitura retorica. È un discorso dei diritti che si annuncia nel "Settecento riformatore" (e in qualche misura anche nel Seicento inglese, durante la guerra civile), trionfa con la Rivoluzione francese e continua a svilupparsi, anche se con premesse e prospettive diverse, nel corso dell'Ottocento e del Novecento; è un discorso legato ad una strategia che vorrei chiamare (trasformando *ad hoc* un'espressione jehringhiana) la "lotta per i diritti".

Ad uno sguardo frettoloso, il discorso dei diritti coltivato nella Francia o nell'Inghilterra del primo Ottocento non appare molto diverso dal discorso dei diritti circolante nelle pagine dei filosofi illuminati del secolo precedente: i valori di riferimento sono i medesimi e non è diversa l'enfasi con la quale si indicano nei diritti (la libertà e la proprietà) il caposaldo dell'ordine. La radicale differenza del contesto storico-politico, però, non resta priva di conseguenze sulla concreta orchestrazione delle rispettive retoriche e le colloca in orizzonti di senso profondamente diversi.

Quando i riformatori settecenteschi parlano dei diritti del soggetto, compiono un'operazione piuttosto complessa: per un verso, definiscono le caratteristiche essenziali dell'essere umano e delineano un quadro dei suoi diritti fondamentali; per un altro verso commisurano l'ideale e il reale, l'essenza e l'esistenza e svolgono una critica serrata del pre-

sente assetto politico-sociale; per un altro verso, infine, invocano l'una o l'altra riforma, immaginano tipi di ordine entro i quali il drammatico iato fra l'essenza e l'esistenza, fra il dover essere e l'essere, si riduca o scompaia.

In questo contesto il discorso dei diritti presenta due caratteristiche: in primo luogo, ha un forte afflato progettuale, è iscritto nell'orizzonte del futuro; in secondo luogo e di conseguenza si presenta come un'alternativa ai regimi esistenti, inclini al governo dei soggetti e refrattari al riconoscimento della loro autonomia e dei loro diritti. Mai come in questo caso i diritti individuali e il governo dei soggetti appaiono così incompatibili: il discorso dei diritti sprigiona una forte valenza critica, se con Foucault intendiamo per "critica" l'arte di «non essere governati in questo modo, in nome di questi principi, in vista di tali obiettivi e attraverso tali procedimenti».

Ciò non implica però che la tensione progettuale del discorso dei diritti e la sua oggettiva incompatibilità con le preoccupazioni e le pratiche governanti si traducano in un'indifferenza al problema dell'ordine o nella sottolineatura di un'anarchistica incompatibilità fra libertà e norma. Al contrario, sono i diritti che, per i riformatori settecenteschi, devono presiedere all'edificazione dell'ordine nuovo. Non viene quindi smentita la valenza ordinante propria del discorso dei diritti: con la differenza però che il suo luogo di senso non è il presente ma è il futuro. Il discorso dei diritti, quando è uno strumento di lotta, un'arma usata per delegittimare il vigente assetto di potere, si declina al futuro, trae senso dalla contrapposizione fra realtà e possibilità ed è in questo quadro che l'idea di un governo dei soggetti deperisce, mentre si rafforza l'idea di un ordine identificato con la trama dei diritti fondamentali.

Anche l'ordine annunciato dalla Dichiarazione del 1789 è un ordine dei diritti: è un ordine, fondato sulla libertà e sulla proprietà, cui i protagonisti della Rivoluzione si accingono a dare esistenza innescando quel processo costituente preconizzato da Sieyès alla vigilia della Rivoluzione; non è un ordine già compiuto e consolidato; è un ordine che proietta nel futuro la sua completa realizzazione. L'intero processo rivoluzionario è inseparabile dall'orizzonte del futuro: la Rivoluzione introduce una nuova scansione della temporalità e intende se stessa situandosi in un presente sospeso fra un passato dal quale distaccarsi e un futuro verso il quale protendersi.

È in questo inedito orizzonte che il discorso dei diritti si sviluppa negli anni della rivoluzione. È un discorso che continua a declinarsi al futuro, a proporsi non tanto come rappresentazione di un assetto ormai compiuto, quanto come progettazione di un ordine a venire; ed è un discorso il cui motore retorico è un principio di formidabile suggestione e capacità espansiva: il principio di eguaglianza. In nome dell'eguaglianza il discorso rivoluzionario dei diritti si spinge oltre la soglia dei diritti civili per indicare nei diritti politici il prossimo, necessario traguardo. Si inaugura, nel cuore del processo rivoluzionario, una parabola che continuerà a svolgersi nell'Ottocento e in parte del Novecento e che coincide con il lungo e contrastato processo di instaurazione della democrazia politica in Europa.

L'eguaglianza sospinge il discorso dei diritti a superare la soglia dei diritti civili perché è l'eguaglianza che induce a dichiarare guerra alle differenze: se non alla differenza proprietaria come tale, certo alla differenziazione politica fra i cittadini, all'idea degli effetti politicamente abilitanti della

proprietà, all'idea che si dessero, come dicevano Sieyès e Kant, una cittadinanza attiva ed una passiva, un differenziato regime di appartenenza alla *civitas*.

L'eguaglianza induce a moltiplicare i diritti e proprio per questo impone di rivedere la concezione dei soggetti. Si conferma, nel successivo sviluppo del discorso dei diritti, un nesso che lo caratterizzava fin dalle origini: il nesso fra l'enunciazione dei diritti e la rappresentazione del soggetto. La lotta per i diritti attacca in nome dell'eguaglianza le differenze e colpisce un'idea storicamente consolidata di soggetto: l'idea di un soggetto proprietario, maschio e quindi (grazie alla sinergia di entrambe queste qualità) padrone di sé, razionale, politicamente affidabile. È questo soggetto che la lotta per i diritti politici mette in discussione e, con esso, il tradizionale rapporto fra l'individuo e la comunità politica.

Non è più il proprietario il protagonista e non è più la sua capacità di autocontrollo la garanzia di una convivenza non conflittuale: è il soggetto come tale il protagonista del nuovo ordine auspicato e progettato, il soggetto nella sua anonima condizione di cittadino "eguale" ad ogni altro. È un soggetto "eguale" il soggetto che la lotta per i diritti politici evoca ed è proprio questo soggetto eguale ad apparire per lungo tempo, alla maggioranza dell'opinione pubblica, un soggetto inaffidabile, irresponsabile, privo di quelle qualità che permettano un oculato governo della cosa pubblica ed evitino la tirannia della maggioranza. È questo soggetto che Tocqueville vede all'opera in America e riesce a descrivere senza demonizzarne la distruttività: sostenendo (con buona pace di Guizot e dei *doctrinaires*) che anche il soggetto come tale, il soggetto privo di qualità, può essere produttivo di ordine; a patto però

che esistano antidoti all'assolutezza della sua volontà; a patto che egli risponda al richiamo della comunità politica, della comunità locale innanzitutto, e poi della comunità nazionale. È insomma la virtù civica, l'impegno del soggetto nei confronti della comunità, la sua disponibilità oblativa, il collante che rende possibile l'ordine quando viene meno il nesso fra proprietà, autocontrollo e diritto di voto.

Impiegato come arma nella lotta per la democrazia, il discorso dei diritti assume dunque una forma particolare: vive sospeso fra il presente e il futuro, funzionando come strumento di delegittimazione degli assetti esistenti e come progetto di un ordine alternativo; continua a valorizzare il nesso fra diritti e soggetto, ma strappa il soggetto ai suoi tradizionali parametri identitari (la proprietà e il genere); continua a pensare i diritti in funzione dell'ordine, sia pure alternativo, ma presenta come condizione dell'ordine non più l'autocontrollo del soggetto maschio e proprietario ma l'eguale dedizione di tutti alla *respublica*.

La lotta per i diritti politici modifica l'assetto tradizionale e consolidato del discorso dei diritti ma contribuisce anche a mantenerlo vivo e vitale nel corso dell'Otto e del Novecento, almeno entro quei movimenti ed orientamenti ideologico-politici interessati al trionfo della democrazia politica. Se però guardiamo al discorso pubblico nel suo complesso, occorre prendere atto che nel secondo Ottocento il discorso dei diritti subisce i contraccolpi del forte mutamento cui va incontro la rappresentazione del rapporto fra l'individuo e l'ordine.

Il discorso dei diritti, dalla sua gestazione giusnaturalistica alla Rivoluzione e ai primi liberalismi ottocenteschi, aveva mantenuto, pur con tutte le diversità legate ai con-

testi e ai parametri culturali, un forte legame con il protagonismo del soggetto: certo, esso non si era limitato a celebrare l'autonomia individuale; aveva espresso anche una sua precisa idea di ordine, era sceso a patti con la teoria e la pratica governamentale, ma aveva continuato comunque a pensare l'ordine come un ordine di soggetti.

Ora, è appunto questo assunto che diviene il principale bersaglio polemico di orientamenti ideologici diversi, ma convergenti nel prendere le distanze da un modello condannato in quanto "individualistico": l'illuminismo e la Rivoluzione appaiono i campioni di un individualismo distruttivo, negativo, insofferente di legami, insensibile nei confronti del momento unitivo e solidale del vivere politico. È invece sul ruolo centrale dell'ente collettivo e sull'appartenenza dei singoli ad esso che ora si vuol far leva liberandosi dell'ingombrante retaggio della Rivoluzione francese.

Certo, le linee lungo le quali avviene il distacco dal presunto individualismo illuministico sono profondamente diverse a seconda della cultura nazionale, degli idiomi filosofici, delle prospettive politiche e sono diverse volta a volta le rappresentazioni dei soggetti e dell'ente collettivo. Per la cultura tedesca di ispirazione storicistica l'ente collettivo si incarna nel popolo, in un popolo storicamente determinato che si realizza organicamente nello Stato e si contrappone alla contrattualistica ed individualistica nazione del "modello francese". In Francia, la comtiana "fisica sociale", destinata a influenzare a fondo la cultura della Terza Repubblica, pone la società al centro e attacca l'individualismo illuministico in nome della natura sociale dell'essere umano. Siamo dunque di fronte a orientamenti culturali profondamente diversi: l'organicismo e lo

storicismo romantico non hanno molto a che vedere con la sociologia e con il solidarismo positivistici. E tuttavia in entrambi i casi è forte l'esigenza di prendere le distanze dalla tradizione illuministico-rivoluzionaria: distruttiva perché legata alla celebrazione del soggetto come tale, di contro alla visione di un ordine dove il soggetto è parte integrante di un'entità collettiva e i diritti sono un'ombra del dovere, il riflesso di una funzione sociale.

Cambiano i parametri che presiedono alla rappresentazione dell'individuo e dell'ordine e cambia quindi la concezione dei diritti individuali e del governo dei soggetti. Non si tratta di un mutamento gratuito e immotivato: cambiano le coordinate politico-culturali perché le principali nazioni europee si trovano ad affrontare un problema riassumibile con un termine ampiamente usato all'epoca: la "questione sociale", che Stein giudicava il dilemma decisivo della sua epoca.

Questo problema si impone come conseguenza di quella rivoluzione industriale che, cominciata in Inghilterra a fine Settecento, si era poi diffusa nel corso dell'Ottocento in tutta l'Europa occidentale; una vera rivoluzione, che aveva radicalmente mutato il modo di produrre (si era passati da una società agricola e artigiana ad una società industriale), aveva introdotto nuove classi sociali (la borghesia imprenditoriale, il proletariato di fabbrica), aveva generato massicci fenomeni di inurbamento, aveva insomma modificato l'intera società e, con essa, la forma e la natura del conflitto sociale: il conflitto non ha ormai più niente in comune con le antiche rivolte contadine della società pre-industriale, ma è condotto dal proletariato urbano e da formazioni politiche sempre più organizzate e inclini a mettere in questione l'assetto politico esistente.

Al centro del dibattito viene ora posta la sfera dei bisogni vitali dei soggetti. Certo, la definizione del soggetto attraverso i suoi bisogni, la spinta autoconservativa dell'individuo faceva parte di quella visione hobbesiana e poi lockiana del soggetto che può essere assunta come uno dei momenti fondativi della modernità. È intorno al concetto di bisogno e di soddisfazione del bisogno che si era venuto costituendo un nuovo sapere, l'economia politica, capace di dare un preciso contenuto all'immagine di un ordine basato sulla spontanea dinamica dei soggetti. L'ordine dei diritti teorizzato dai liberalismi ottocenteschi è anche un ordine dei bisogni; e diritti e bisogni congiuntamente rinviano ad un soggetto la cui autonomia si esplica proprio nella capacità di conservare se stesso nel rispetto delle regole.

Non è quindi la centralità del bisogno come tale la novità dirompente imposta dalla rivoluzione industriale: nuova è l'ipotesi, che prende ad essere insistentemente prospettata, che fra il soggetto e la sfera dei suoi bisogni vitali non si dia sempre e comunque quella sorta di armonia prestabilita predicata dall'ottimismo lockiano e smithiano; nuova è l'impressione che la soddisfazione dei bisogni vitali non sia un processo socialmente automatico e indolore e che l'elemento di disturbo, la pietra dello scandalo, sia la proprietà. Quel diritto di proprietà, che si era proposto, a partire da Locke, come la struttura portante dell'ordine e l'espressione della compiutezza del soggetto, come la regola grazie alla quale l'interesse del singolo poteva comporsi con l'interesse della collettività, viene ora chiamato in causa come responsabile di una drammatica frattura sociale: da un lato i proprietari e dall'altro lato i non proprietari; e se per questi la soddisfazione dei biso-

gni vitali non sembra aver niente di automatico e garantito, ma è sempre più esposta ai rovesci delle ricorrenti crisi e allo spettro della disoccupazione, si pone con inusitata urgenza una domanda che coinvolge l'ordine politico-sociale nel suo complesso: che genere di soccorso il cittadino in difficoltà può legittimamente pretendere dalla comunità politica?

Non si tratta di un problema inedito. È un problema in qualche modo presente in ogni comunità politica, nella città medievale come nelle monarchie sei-settecentesche, ed è un problema che era stato affrontato anche negli anni della Rivoluzione francese: Sieyès aveva parlato di un diritto al soccorso, affermando che, se il cittadino era tenuto a sacrificare la vita per la nazione, questa a sua volta doveva sostenere i suoi membri più sfortunati nella soddisfazione dei bisogni vitali; e la costituzione giacobina del '93 aveva attribuito alla nazione un «debito sacro» nei confronti dei cittadini poveri o disoccupati.

Se il problema è antico, nuovi sono il suo modo di proporsi e la sua portata entro una società profondamente trasformata dalla rivoluzione industriale. È in questo contesto radicalmente diverso dal passato che le classi dirigenti devono approntare una qualche soluzione alla "questione sociale".

Continua ad aver fortuna la strategia classicamente liberale, che trova in Spencer il difensore più rigoroso e agguerrito: l'individuo è artefice e responsabile della sua fortuna e non può chiedere alla comunità politica, allo Stato, un intervento a sostegno dei suoi bisogni vitali. La sopravvivenza e l'affermazione di ciascuno sono affidate all'iniziativa individuale e alle regole del mercato, al gioco della domanda e dell'offerta, mentre lo Stato ha il solo compito di tutelare la

libertà individuale e di garantire il rispetto delle regole del gioco.

Si tratta di una risposta nitida e per molto tempo maggioritaria, ma in ultima analisi insoddisfacente di fronte a un conflitto tanto esteso e profondo da far apparire insufficiente il mero intervento repressivo dello Stato. Prende allora a diffondersi una strategia diversa, che continua a vedere nei diritti civili, nella libertà-proprietà, il fulcro dell'ordine e della civiltà (contro la "espropriazione degli espropriatori" minacciata dai vari socialismi e comunismi), ma attribuisce allo Stato compiti nuovi e impegnativi: il compito di mediare il conflitto, di intervenire a sostegno dei soggetti deboli, di agire come un potente fattore di integrazione delle classi subalterne; di quelle classi che, se tenute troppo ai margini della società, se lasciate prive di qualsiasi assistenza e sostegno, rischiano di innescare conflitti pericolosi per la stabilità dell'intero sistema.

È una strategia che, al contempo, presuppone e stimola una revisione della concezione tradizionalmente liberale dell'individuo e dell'ordine. La critica dell'individualismo, un luogo retorico onnipresente nel discorso pubblico del secondo Ottocento, è un punto di attacco privilegiato per prendere le distanze dal passato e ripensare l'ordine complessivo proprio perché antropologia, discorso dei diritti e visione dell'ordine costituivano, nella visione classicamente liberale, un plesso unitario e inscindibile. Attaccare la metafisica dell'individuo significa valorizzare, con Comte e con il solidarismo tardo-ottocentesco che ad esso si collega, i legami sociali, la dipendenza del soggetto dall'entità collettiva, il primato della società, facendo dell'individuo una cellula dell'organismo sociale. Prendere le distanze dal protagonismo dell'io significa

introdurre un diverso concetto di responsabilità: a dominare la scena non è più il soggetto proprietario, autonomo e autodisciplinato e proprio per questo interamente padrone di sé e del proprio destino, responsabile dei suoi successi e dei suoi fallimenti; al suo posto emerge un soggetto definito dagli innumerevoli rapporti che lo stringono alla società tutta: un soggetto debitore (come suggerisce la fortunata metafora di Bourgeois), un soggetto la cui posizione sociale è il frutto spesso inconsapevole e involontario degli innumerevoli rapporti che egli da sempre intrattiene con gli altri membri della società.

Se ogni soggetto è debitore e creditore nei confronti di ogni altro per tutto ciò che egli è e fa, il centro di imputazione della responsabilità deve essere non più il singolo ma la società: è la società che si farà carico dei rovesci di fortuna che colpiscono i suoi membri distribuendone il peso fra la collettività tutta. Prendono forma, sulla base di questa mutata visione del nesso individuo-società, quei meccanismi assicurativi che stanno alla base di quello Stato sociale che comincia a svilupparsi in Europa fra Otto e Novecento.

Su questo sfondo il tradizionale rapporto fra il discorso dei diritti e il governo dei soggetti cambia in modo significativo. Quale sia la direzione del mutamento è in qualche modo scontato e già scritto nelle premesse: il discorso dei diritti vede diminuita la sua incidenza e la sua presa retorica a fronte del fascino crescente esercitato dall'intervento governamentale del potere. Conviene però guardare più da vicino alle modalità e al senso di questo mutamento.

Certo, l'insistenza sull'intervento governante del potere non costituisce di per sé una novità radicale. Ha ragione Foucault nell'in-

sistere sulla lunga durata del momento "governamentale" e nell'evocare al proposito l'assolutismo illuminato. Né i liberalismi pre-quarantotteschi espungono in nome dei diritti il momento governamentale, che costituisce anche per essi un momento indispensabile nel processo di costituzione dell'ordine. Se i diritti sono la faccia visibile della luna, la governamentalità ne è la faccia nascosta, ma non meno importante. Anche nel modello liberale classico, dunque, retorica dei diritti e governamentalità coesistono e si integrano a vicenda. Ciò non toglie però che nel nuovo scenario compaiano non trascurabili elementi di novità.

In primo luogo, non sono più i diritti del soggetto a costituire l'asse portante nella rappresentazione dell'ordine; al centro ora si collocano non tanto una solida trama di principi quanto un viluppo di problemi: il problema della sfera vitale dei soggetti e il conflitto che intorno ad essa divampa. L'ordine si afferma se e nella misura in cui si riesce a venire a capo dell'uno e dell'altro problema, nella convinzione che solo la soluzione del primo – il problema dei bisogni – riesca a disinnescare la mina vagante costituita dall'intensificazione del conflitto.

In secondo luogo e di conseguenza, si rovescia l'ordine di visibilità dei soggetti: nel modello liberale sono i proprietari autodisciplinati i protagonisti della scena, mentre i non proprietari occupano un posto in qualche modo residuale, ricavato per sottrazione o negazione del precedente. Nei solidarismi tardo-ottocenteschi la centralità del bisogno, la distinzione fra bisogno e diritto, mette in scena (al centro della scena e non più ai suoi margini) una folla di "soggetti di bisogni" che occorre integrare, includere in un organismo unitario strappandoli alla deriva del conflitto e alla sua spinta centrifuga. Cer-

to, in entrambi i casi è l'intervento governante che conferisce ai soggetti sui quali si esercita una visibilità socio-politica di cui altrimenti sarebbero rimasti privi. Si attenua però fortemente nel secondo modello (almeno sul terreno simbolico e retorico) la portata della dicotomia proprietari/non proprietari; la distinzione resta, ma tanto i proprietari quanto i non proprietari traggono la loro identità dal nesso di appartenenza all'ente collettivo.

L'ente collettivo è ora concentrato sul suo compito primario – il superamento del conflitto e la realizzazione dell'integrazione – e questo compito può essere assolto solo attribuendo allo Stato un ruolo attivo e interventista. Anche lo Stato liberale non si limitava a contemplare e a sorvegliare dall'esterno il libero gioco degli scambi contrattuali: si asteneva da qualsiasi ingerenza di fronte all'azione e all'interazione degli individui proprietari e responsabili, ma interveniva come forza governante per disciplinare i soggetti pericolosi. L'intervento statale reclamato dalla strategia solidaristica è però quantitativamente e qualitativamente diverso: non solo si estende e si approfondisce, come mostra la crescita esponenziale della macchina burocratica, ma si colloca al centro del processo ordinante.

L'intervento governante dello Stato (nella monarchia assoluta come nei liberalismi o nei solidarismi) è una miscela dove il soccorso ai soggetti deboli si unisce con una forte pressione disciplinante, senza escludere peraltro il ricorso ad una aperta azione coattiva e repressiva. Se questa è la miscela, cambia però il dosaggio dei componenti e quindi il colore e il sapore della miscela stessa. Se nei liberalismi il non proprietario evoca immagini di ozio, di indisciplina e di generico disadattamento sociale, l'intervento

governante mirerà soprattutto ad introdurre dall'esterno quella disciplina cui i non proprietari non sanno attingere autonomamente: di qui l'aspetto, al contempo, coattivo ed efficientistico del *Panopticon*, che peraltro non può essere separato da una lunga tradizione di coazione al lavoro per i renitenti e per gli oziosi, quella tradizione delle *workhouses* cui anche Locke e Wolff guardavano con favore. Al contrario, il problema delle strategie solidaristiche tardo-ottocentesche non è costringere al lavoro gli oziosi, ma distogliere i lavoratori dal conflitto. Acquista un'importanza decisiva un intervento nella sfera vitale dei soggetti volto a favorire la soddisfazione dei loro bisogni primari. L'ipotesi di intervento governante coltivata dalle strategie solidaristiche si avvicina allora, più che al duro e oppressivo *Panopticon*, all'immagine di quel potere benevolo e tutorio delineata (ed esecrata) da Tocqueville: un potere che disciplina i soggetti in quanto li sostiene nella soddisfazione dei bisogni vitali e per questa via dà loro il senso di una comune appartenenza, di una piena inclusione in un'unità socio-politica che le differenziazioni economiche non bastano a spezzare.

Il governo dei soggetti acquista dunque un'inedita centralità divenendo l'asse portante dell'ordine. È la nuova importanza attribuita al ruolo dello Stato nel governo dei soggetti che stimola una revisione dell'antropologia politica liberale, e, simmetricamente, è la nuova visione solidaristica e organicistica del soggetto e dell'ordine che facilita la tematizzazione della governamentalità. Solo un soggetto assunto come momento interno di un'entità collettiva, come cellula di un organismo, come snodo di un sistema "oggettivo", è un soggetto compiutamente governabile e, viceversa, è la concreta, quotidiana azione di governo, la

capillare intromissione nella sfera vitale dei soggetti che dà il senso della necessaria inclusione del soggetto nella totalità.

*Omnes et singulatim*, come recita un titolo di Foucault: l'intervento governante guarda ad una intera classe di soggetti ma al contempo, nel momento in cui si piega sulla sfera dei bisogni vitali, non può ignorare il piano delle differenze e delle singolarità. Governare i soggetti è quindi un'azione che per un verso tematizza le differenze, ma per un altro verso le ricomponne sottolineando la loro dipendenza dall'ente collettivo che le include e le amministra.

Intervenire nella sfera vitale del singolo non significa però abbandonare il punto di vista della collettività e porsi dal punto di vista del soggetto: resta, al fondo della governamentalità, una caratteristica costante, che la pone in contrasto con l'idea di un individuo autonomo e padrone di sé. Governamentalità e diritti restano quindi, anche nel nuovo scenario solidaristico, dimensioni incompatibili nella sostanza, anche se complementari nella concreta orchestrazione dell'ordine complessivo.

Certo, i diritti non scompaiono nel quadro dei solidarismi ed organicismi tardo-ottocenteschi. La strategia da essi perseguita vuol essere, come dicevo, una strategia mediana: diversa dall'intransigente astensionismo spenceriano, ma anche avversa all'ipotesi di una radicale sovversione degli equilibri socio-economici esistenti. La libertà e la proprietà appaiono ancora componenti indispensabili di un ordine che si presenta come il culmine della storia e della civiltà; esse appaiono però ora una condizione necessaria ma non sufficiente dell'ordine, che trova il suo punto di equilibrio e la sua fonte di legittimazione nella capacità di governare i soggetti e

di superare il conflitto in nome dell'integrazione.

Resta quindi in piedi il discorso dei diritti, continua ad essere riconosciuta l'importanza dei diritti civili, della libertà e della proprietà; ma il discorso dei diritti svolge ora un ruolo, più che fondativo, difensivo: serve a impedire che l'intervento governante dell'amministrazione, pur necessariamente incisivo, superi la soglia di guardia e comprometta la libertà-proprietà dei soggetti. È in questa prospettiva che si affermano, proprio negli anni in cui si intensifica l'interventismo dell'amministrazione, la teoria e la pratica dello Stato di diritto, l'idea di un'amministrazione *sub lege*, di un'amministrazione che agisce entro binari giuridicamente determinati e controllabili.

Nelle strategie solidaristiche tardo-ottocentesche, dunque, discorso dei diritti e governamentalità continuano a intrecciarsi: entrambi appaiono necessari per il funzionamento dell'ordine, anche se muta, rispetto ai modelli liberali, il loro rispettivo peso specifico. Discorso dei diritti e governamentalità continuano ad essere elementi fra loro complementari e tuttavia al contempo le loro retoriche si confermano come reciprocamente incompatibili, dal momento che il discorso dei diritti evoca l'immagine di un soggetto autonomo e attivo, laddove la governamentalità postula un soggetto etero-diretto, condotto per mano (aiutato, controllato, disciplinato) da altri che se ne assumono in qualche modo la responsabilità. Certo, occorre evitare di guardare alla governamentalità tardo-ottocentesca attraverso il filtro dei drammi novecenteschi, commettendo l'errore prospettico di imputare allo Stato amministrativo tardo-ottocentesco una forza di penetrazione nella sfera individuale che esso non voleva avere e non ha avuto, se non

altro per il suo ruolo dichiaratamente suppletivo. Ciò non toglie però che, in questa aurora tardo-ottocentesca dello Stato sociale, diritti e bisogni, autonomia individuale e governo dei soggetti restano elementi, insieme, complementari e incompatibili.

Le strategie solidaristiche e organicistiche tardo-ottocentesche hanno fatto leva dunque su un regime di precise distinzioni e connessioni fra diritti e bisogni, fra autonomia e eteronomia, fra libertà e governo dei soggetti. In questa precisa concertazione delle rispettive competenze, comunque, la sfera dei bisogni vitali tendeva a rinviare al momento della governamentalità, mentre la retorica dei diritti continuava ad evocare l'autonomia del soggetto. Non sono mancati però, nel corso dell'Ottocento, tentativi di gettare un ponte fra il discorso dei diritti e la sfera dei bisogni vitali dei soggetti. Un esempio particolarmente precoce e indicativo è offerto dal dibattito svoltosi in Francia nell'assemblea costituente del 1848, quando una parte dei costituenti reclama l'introduzione del "diritto al lavoro": il diritto di ogni cittadino ad ottenere dallo Stato, in caso di forzata disoccupazione, un nuovo posto di lavoro. Un siffatto diritto – sostiene la maggioranza dell'assemblea – è un diritto nuovo e incompatibile con i vecchi diritti, con i diritti civili, con la libertà e con la proprietà: questi infatti postulano una semplice astensione da parte dello Stato, mentre il diritto al lavoro esige un intervento attivo da parte dello Stato stesso, minaccioso dell'autonomia e della proprietà individuale.

Può sembrare strana questa forte ostilità, che continua nell'Ottocento e in parte del Novecento, a introdurre un tipo di diritti – quei diritti che il Novecento chiamerà "sociali" – di cui i costituenti del 1848 denunciano la (pericolosa) novità; può sem-

brare strano il rifiuto di annettere al discorso dei diritti la sfera dei bisogni vitali dei soggetti, dal momento che di questi bisogni lo Stato si è costantemente anche se variamente occupato, tanto nel Settecento quanto nell'Ottocento: come sappiamo, discorso dei diritti e governamentalità hanno scandito la rappresentazione dell'ordine lungo la parabola della modernità. Il punto è però che il discorso dei diritti evoca l'autonomia e l'attivismo dei soggetti, mentre nello specchio della governamentalità i soggetti emergono come destinatari di un intervento *ex alto*, piuttosto che come titolari di pretese non dilazionabili. È appunto questo consolidato gioco delle parti che l'introduzione dei diritti sociali verrebbe a scalfire: riconoscere i diritti sociali significherebbe attribuire ai soggetti un ruolo attivo nei confronti dello Stato; sarebbero i soggetti a vincolare lo Stato alla soddisfazione dei loro bisogni essenziali e a sottrarre la loro sfera vitale alla gestione autoritaria dello Stato governante.

I diritti sociali traggono, dal discorso dei diritti, la caratteristica di appellarsi all'autonomia e alla capacità decisionale del soggetto, ma al contempo inseguono la governamentalità sul suo stesso terreno, sul terreno della sfera vitale dei soggetti, entrando inevitabilmente in rotta di collisione con questa. I diritti sociali sembrano minacciare, per un verso, i diritti civili, e, per un altro verso, l'attività governante dello Stato. Ed è appunto questa loro aura sovversiva a renderli un'arma ideale per i partiti socialisti europei, dalla socialdemocrazia tedesca al partito socialista italiano. È attraverso i loro programmi e le loro iniziative politiche che la lotta per i diritti include un capitolo nuovo e impegnativo, che investe direttamente la sfera vitale dei soggetti; ed è proprio il riferimento ai diritti a differenziare i program-

mi dei vari partiti socialisti dal riformismo di impronta "social-cattedratica" e autoritaria (un riformismo che in Germania godeva dell'avallo di Bismarck).

A complicare il quadro interviene però il peculiare, contraddittorio atteggiamento assunto nei confronti del diritto e dei diritti dalla socialdemocrazia: per un verso, disposta a fare della rivendicazione dei diritti politici e sociali uno strumento di lotta quotidiana (il programma del partito socialista italiano, ad esempio, includeva un nutrito e interessante catalogo di diritti sociali), per un altro verso ancora condizionata dal liquidatorio giudizio di Marx sul diritto e sui diritti (sulle «fandonie giuridiche», per usare una sua espressione) e incline a usare la lotta per i diritti più come strumento di delegittimazione dell'assetto esistente che come momento di progettazione di un ordine alternativo.

Emerge quindi, fra le pieghe dei programmi della socialdemocrazia e sull'onda di una lotta che attraverso i diritti mira alla realizzazione del "salto" oltre la società e l'economia capitalistica, l'ipotesi di una radicale incompatibilità fra diritti e governamentalità. In realtà, è soltanto nel corso del Novecento che la forzata coesistenza di diritti e governamentalità, che si era sempre riproposta nel corso del Settecento e dell'Ottocento, sembra interrompersi bruscamente. L'interruzione avviene però entro tipi di ordini opposti: da un lato con il totalitarismo fascista e nazionalsocialista, dall'altro con il nuovo costituzionalismo, anticipato da Weimar e fiorito nel secondo dopoguerra.

Guardando al fascismo e soprattutto al nazionalsocialismo, molto più radicale nel tagliare i ponti con le tradizioni ottocentesche, il quadro d'insieme sembra molto chiaro: il discorso dei diritti si interrompe bru-

scamente, travolto dalla critica radicale della libertà e dell'eguaglianza. Non mancano rivendicazioni di continuità e artificiali "rinascite" di autori ottocenteschi, da Fichte a Gierke, all'insegna del germanismo, della critica romantica alla Rivoluzione francese, dell'anti-individualismo. Si tratta però dell'abile impiego di una tradizione, utile per assicurare l'opinione pubblica conservatrice e per dare risonanza e radici nazionali ad una visione dell'individuo e dell'ordine sostanzialmente discontinua rispetto al passato: una visione che definisce il popolo come comunità di sangue, rifiuta l'idea di un'eguaglianza essenziale degli esseri umani, attacca l'ipotesi di una capacità giuridica attribuibile al soggetto come tale e su questa base scatena una vera e propria "lotta contro i diritti": contro il diritto soggettivo, contro l'eguaglianza giuridica, contro le garanzie formali.

Scompaiono i diritti individuali e potremmo quindi concludere, sulla base della coppia opposizionale finora analizzata, che domina incontrastato il governo dei soggetti: finisce quindi, a esclusivo vantaggio della governamentalità, il doppio binario "diritti individuali-governo dei soggetti" caratteristico del recente e del meno recente passato. Si tratta di un'affermazione che ha una sua plausibilità. Sarebbe però frettoloso affermare che la novità coincide con l'eliminazione del discorso dei diritti, mentre sul fronte del governo dei soggetti regna una sostanziale continuità con i precedenti ottocenteschi.

In primo luogo, l'espunzione del discorso dei diritti muta drasticamente la rappresentazione complessiva dell'ordine e attribuisce di conseguenza modalità e peso diversi al governo dei soggetti. Nei solidarismi ottocenteschi il governo dei soggetti svolgeva un ruolo centrale, ma pur sempre funzionale ad un obiettivo specifico: superare il

conflitto, attenuare gli effetti della dicotomia proprietari/non proprietari e rendere possibile l'integrazione delle varie parti sociali. Nella Germania nazionalsocialista l'ordine coincide senza residui con il governo dei soggetti e l'obiettivo dell'azione governante è globale e onnipervasivo, in più sensi: riguarda tutti i soggetti (e non soltanto le ottocentesche "classi pericolose" o i soggetti deboli); coinvolge ogni singolo aspetto della vita del soggetto (e non soltanto la sfera dei bisogni vitali); si estende a ogni possibile fine dell'azione individuale e collettiva (e non mira soltanto al controllo del conflitto e alla realizzazione dell'integrazione); è condotta non solo dagli organi amministrativi dello Stato, ma dall'intero apparato dello Stato-partito.

Cambiano drasticamente, di conseguenza, gli strumenti e le modalità dell'azione governante. Se nei solidarismi ottocenteschi il governo dei soggetti si affidava prevalentemente a un'azione soccorrevole e tutoria confidando nei suoi effetti stabilizzanti e disciplinanti, nel totalitarismo nazionalsocialista si continua a intervenire sul terreno della sfera vitale dei soggetti ma, al contempo, per un verso si impiega, priva di limiti e freni giuridici, la pura forza coattiva del potere, per un altro verso si ricorre ai più moderni mezzi della comunicazione di massa per conseguire non soltanto l'obbedienza passiva, ma il coinvolgimento attivo e incondizionato dei soggetti.

Il governo nazionalsocialista dei soggetti non è dunque una "semplice" prosecuzione della vecchia governamentalità ottocentesca, in assenza dell'ormai sepolto discorso dei diritti, ma si inquadra in una nuova e originale visione dell'ordine e del soggetto. È vero però anche che gli elementi, pur prevalenti, di discontinuità non devono indurci a

trascurare l'esistenza di qualche sotterranea continuità. Il primo elemento di continuità è il carattere gerarchico che inevitabilmente assume, in entrambi i tipi di ordine, l'intervento governante: un intervento che "costituisce" i soggetti come *subiecti*, come destinatari quiescenti e remissivi di un'azione *ex alto*. Il secondo elemento di continuità è dato dal fatto che in entrambi i casi l'azione governante si concentra sulla sfera vitale dei soggetti: la soddisfazione dei bisogni primari, la produzione e la riproduzione della vita cessano di essere un problema "esclusivo" del soggetto per divenire l'ambito di intervento di una precisa politica. È in questo orizzonte che tanto il nazionalsocialismo quanto il fascismo non interrompono, ma in parte modificano e in parte proseguono, la costruzione otto-novecentesca di uno Stato socialmente interventista.

La sfera vitale dei soggetti è dunque un terreno di elezione per l'intervento governante dello Stato, tanto nei solidarismi ottocenteschi quanto nei totalitarismi novecenteschi. Non si dimentichi al proposito la nascita otto-novecentesca dell'eugenetica: che è attenzione al benessere della popolazione, lotta contro le malattie sociali, diffusione dell'igiene; ma è anche, in nome della lotta contro le malattie ereditarie e la degenerazione della popolazione, politica matrimoniale, divieto di procreazione per i soggetti "tarati", senza escludere la possibilità di interventi coattivi sul corpo dei "degeneri".

È (anche) su questo terreno che si esercita l'azione governante dei totalitarismi; e tuttavia anche su questo terreno, pur familiare al discorso pubblico otto-novecentesco antecedente al nazionalsocialismo, compaiono differenze significative. Interviene, in primo luogo, un elemento determinante per la caratterizzazione del nazionalsociali-

simo e del fascismo: la politica di potenza. È un obiettivo che qualifica, ad esempio, tutta la politica demografica del fascismo: dall'esaltazione della famiglia cattolica e gerarchica alla condanna del controllo delle nascite (dell'individualismo malthusiano), dalla penalizzazione dei celibi alla politica di sostegno delle famiglie numerose, tutto serve per combattere lo spettro del regresso delle nascite e assicurare la potenza della nazione, nella convinzione di una proporzione diretta fra la quantità della popolazione e la forza economica e militare del paese.

In secondo luogo, il ruolo della razza, fondamentale soprattutto per il nazionalsocialismo, il carattere razziale del *Volk*, fa sì che la sfera vitale dei soggetti, la produzione e riproduzione della vita, venga posta al centro dell'attenzione (fin dal programma delineato nel *Mein Kampf*) perché da essa dipendono l'identità razziale e l'integrità del *Volk*. È al conseguimento di questo fine decisivo che si indirizza l'eugenetica coltivata dal nazionalsocialismo, a partire dalle leggi di Norimberga del 1935, dal divieto di matrimoni fra ariani ed ebrei fino alla "soluzione finale" per gli individui tarati e degeneri.

In questa prospettiva l'ingerenza nella sfera vitale dei soggetti si trasforma agevolmente in una politica di morte. Il passaggio dal potere di vita al potere di morte non era però già iscritto nella pratica governamentale fin dalla sua origine: perché quel passaggio venga effettivamente compiuto occorre far intervenire una visione complessiva del soggetto e dell'ordine; una visione che cancelli l'autonomo valore del soggetto come tale e lo assuma come una realtà liberamente manipolabile, come la pedina di una massa di manovra perennemente mobilitata. Il sottile ma decisivo crinale che separa una politica di vita da una politica di morte postula

dunque un atto di fede in una dimensione del soggetto indisponibile a qualsiasi intervento governante: per l'appunto quell'atto di fede nell'autonomia del soggetto di cui il discorso dei diritti era stato per lungo tempo una precisa espressione.

Se questo è vero, è comprensibile come, nel variegato fronte "anti-totalitario" che si viene sviluppando in Europa negli anni Trenta e poi negli anni della guerra, la progettazione di un ordine nuovo, successivo alla sconfitta dei totalitarismi, giochi tutte le sue carte, per un verso, sulla centralità del soggetto, e, per un altro verso, sulla moltiplicazioni dei diritti.

Si pensi al *Grundgesetz* tedesco oppure alla costituzione dell'Italia repubblicana: una costituzione che (rovesciando l'ordine di priorità del modello weimariano) dedica la sua prima parte ai diritti e costruisce il nuovo edificio scegliendo i diritti come la sua pietra angolare. E quali siano questi diritti sembra, a La Pira e a Moro come a Basso e a Togliatti, in qualche modo acquisito: sono tutti i diritti (dai diritti civili ai diritti politici, ai diritti sociali) che si erano venuti faticosamente proponendo nel lungo arco della modernità e ora appaiono, tutti congiuntamente, come un momento indispensabile dell'appartenenza dell'individuo alla comunità politica. La sfera dei bisogni vitali dei soggetti esce dal binario dell'ottocentesca governamentalità per essere attratta nell'orbita di un discorso dei diritti che vuole improntare di sé l'intero ordine costituzionale.

Si apre uno scenario discontinuo con i modelli ottocenteschi e in qualche misura destinato a prolungarsi fino al nostro presente. Mi manca il tempo e la competenza per parlarne diffusamente. Mi limito a richiamare alcune caratteristiche singolari e

a formulare, a guisa di conclusione, alcune domande non retoriche.

In primo luogo, nella cornice delle costituzioni del secondo dopoguerra, sembrano coesistere due profili tradizionalmente diversi del discorso dei diritti: il discorso dei diritti riferito a un ordine positivamente esistente e il discorso dei diritti proiettato nell'orizzonte del futuro, momento di una lotta che aspira ad un ordine alternativo al presente. La costituzione repubblicana si presenta come una sintesi o compresenza dei due elementi: l'ordine retto dalla costituzione è un ordine positivo, un ordine che viene ad esistere nel momento stesso in cui l'Assemblea costituente lo promuove, ma è al contempo un ordine, se mi si passa l'ossimoro, progettuale, un ordine che affida al futuro (a futuri interventi legislativi) la sua concreta attuazione. La conseguenza è che la lotta per i diritti prende a svolgersi non più fuori e contro l'ordine positivamente esistente, ma entro di esso e sulla base delle regole da esso stesso dettate: la lotta per i diritti si traduce in una lotta per l'attuazione di diritti costituzionalmente previsti; non si lotta contro l'ordine esistente, si lotta, per usare l'espressione di Calamandrei, contro la mancata attuazione della costituzione.

La lotta per i diritti entro la cornice della costituzione è però anche lotta *intorno* ai diritti: è una lotta che si sviluppa entro le maglie di quella fitta rete di diritti che il costituente assume come unitaria e omogenea, tramite di un coerente e completo sviluppo della persona, ma che in realtà si presenta come un campo di tensioni destinate a lasciare il segno nel conflitto politico-parlamentare così come nel processo di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della costituzione stessa. Nel momento in cui la lotta per i diritti si svolge nella cornice di un

ordine positivo costituzionalmente fondato, il conflitto politico assume la forma, piuttosto nuova, di lotta attraverso i diritti.

Il discorso dei diritti sembra dunque porsi al centro della rappresentazione dell'ordine relegando ai margini l'antica strategia della governamentalità e del disciplinamento. Potrebbe però essere interessante chiedersi se quella strategia sia stata semplicemente cancellata oppure se essa, respinta dal centro dell'ordine, saldamento istituito sulla roccaforte dei diritti, sprofondi come una corrente carsica nei meandri della società e torni a produrre qualche effetto dove meno ci si aspetta: ad esempio nella celebrazione di un mercato globale che, insofferente di vincoli normativi, riconduce alla ragione i riottosi agitando lo spettro della disoccupazione e dell'incertezza.

## Bibliografia

### Sul disciplinamento

- Alessi (G.), *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in «Storica», II, 4, 1996, pp. 7-37;
- Oestreich (G.), *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, a cura di P. Schiera, Napoli, Bibliopolis, 1989;
- Schiera (P.), *Disciplina, Stato moderno, disciplinamento: considerazioni a cavallo fra la sociologia del potere e la storia costituzionale*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1993;
- Schiera (P.), *Specchi della politica: disciplina, melanconia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna, Il Mulino, 1999;

### Sulla "governamentalità"

- Burchell (G.), Gordon (C.), Miller (P.) (a cura di), *Studies in Governamentalitity, with two lectures by and an interview with Michel Foucault*, London, Harvester Wheatsheaf, 1991;
- Foucault (M.), *La 'governamentalità'*, in «Aut Aut», 167-168, 1978, pp. 12-29;
- Foucault (M.), *Biopolitica e liberalismo*, a cura di O. Marzocca, Milano, Medusa, 2001;

### Sui diritti

- Baccelli (L.), *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Roma, Carocci, 1999;
- Bobbio (N.), *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1992;
- Bourgeois (B.), *Philosophie et droits de l'homme de Kant à Marx*, Paris, Puf, 1990;
- Ferrajoli (L.), *Diritti fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Ferry (L.), Renaut (A.), *Philosophie politique, 3, Des droits de l'homme à l'idée républicaine*, Paris, Puf, 1992;
- Oestreich (G.), *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di G. Gozzi, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Tuck (R.), *Natural Rights Theories. Their Origin and Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981;
- Villey (M.), *Le droit et les droits de l'homme*, Paris, Puf, 1983;
- Waldron (J.) (a cura di), *Theories of rights*, Oxford, Oxford University Press, 1984;

### Sui liberalismi francese e inglese

- Barberis (M.), *Sette studi sul liberalismo rivoluzionario. Con un'introduzione metodologica e un'appendice bibliografica*, Torino, Giappichelli, 1989;
- Bellamy (R.), *Liberalism and Modern Society. An Historical Argument*, Oxford, Polity Press, 1992;
- Jaume (L.), *L'individu effacé, ou le paradoxe du libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997;
- *La liberté et la loi: les origines philosophiques du libéralisme*, Paris, Fayard, 2000;

### Sul solidarismo

- Borgetto (M.), *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, Paris, Lib. Générale de droit et de jurisprudence, 1993;
- Donzelot (J.), *L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques*, Paris, Fayard, 1984;
- Ewald (F.), *L'Etat providence*, Paris, Grasset, 1986;
- Gozzi (G.), *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- Procacci (G.), *Governare la povertà*, Bologna, Il Mulino, 1998;

### Sui "totalitarismi"

- Bongiovanni (B.), *Revisionismo e totalitarismo. Storie e significati*, in «Teoria politica», XIII, 1997, pp. 23-54;
- Del Boca (A.), Legnani (M.), Rossi (M.G.) (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Bari, Laterza, 1995;
- «Filosofia politica», XI, 1997, pp. 5-79;
- Flores (M.) (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo*, Milano, B. Mondadori, 1998.
- La Torre (M.), *La 'lotta contro il diritto soggettivo'. Karl Larenz e la dottrina giuridica nazionalsocialista*, Giuffrè, Milano, 1988;
- Ruocco (G.), Scuccimarra (L.), *Il concetto di totalitarismo e la ricerca storica*, in «Storica», II, 1996, pp. 120-59.

# La persistenza dell'Antico regime nella *Old Europe* di Arno J. Mayer\*

GABRIELLA SANTONCINI

## 1. Cronistoria di un successo editoriale

Tra il 1981 e il 1982 l'editore Laterza acquistò dalla Pantheon Books, casa editrice "di nicchia" americana, ora assorbita dal gigante editoriale statunitense Random House, i diritti editoriali dell'opera di Arno J. Mayer, *The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War*, pubblicata nel 1981. La traduzione dell'opera, affidata a Giovanni Ferrara, viene edita, con il titolo *Il potere dell'Antico Regime fino alla prima guerra mondiale*, per la prima volta nel 1982 e successivamente nel 1983 fino all'ultima edizione del 1999.

Se il successo editoriale appare evidente dalle ristampe e, ora, dall'inserimento del volume nella prestigiosa Biblioteca Storica Laterza, meno chiara appare la valutazione dell'impatto di questa opera di Mayer nell'ambito della storiografia italiana.

A ridosso della sua traduzione, infatti, le maggiori riviste storiche italiane tralasciano di segnalarla o di recensirla (lo spoglio delle riviste ha riguardato gli anni 1983-1990; analoghi sono i dati forniti dall'ufficio stam-

pa dell'editore). Malgrado ciò il libro di Mayer è stato acquistato e letto.

Un contributo importante alla comprensione dell'"innesto" nella storiografia italiana di Mayer sarebbe potuto venire dall'editore. La scomparsa, però, di Vito Laterza che decideva con pochi collaboratori la politica culturale complessiva della casa editrice e la formazione di un vero e proprio archivio al quale affidare la documentazione storica di tutta l'attività dell'editore comprendente anche gli anni Ottanta impediscono, oggi, di avere notizie circostanziate sulla scelta della traduzione del volume di Mayer. Autore ed editore ci sollecitano molte idee in proposito: ma la rilevanza del secondo e l'originali-

\* L'opera di Arno Mayer alla quale sono dedicate le pagine che seguono è stata uno dei riferimenti bibliografici di una lezione da me tenuta all'interno delle attività del dottorato di *Storia, costituzioni, amministrazioni dell'Italia contemporanea XIX e XX secolo* (ora *Istituzioni, idee, movimenti politici nell'Europa contemporanea*) con sede a Pavia. Essendo difficilmente riproducibili in un breve intervento i contenuti di quella lezione (*Comunità e Stato tra antichi e nuovi regimi*) si è preferito, con l'accordo della Redazione della Rivista, circoscrivere l'attenzione al libro di Mayer.

tà del primo ci invitano ad essere prudenti e a stare ai fatti.

A cominciare dalla genesi dell'opera.

## 2 Autobiografia di un libro "marxista"

Ce la narra Arno Mayer (*Prefazione*, 1983<sup>2</sup>) che è nato in Lussemburgo, si è laureato a Yale e ha insegnato in diverse università statunitensi come quella di Columbia, Brandeis, Harvard e Princeton dove, fino al 2003, è stato professore emerito di Storia. (Si rammenta che la seconda opera di Mayer, *Why Did the Heavens Not Darken?: The Final Solution in History*, Pantheon Books, 1988 è stata tradotta nel 1990 dalla casa editrice Mondadori con il titolo *Soluzione finale*. Non si hanno notizie della traduzione del suo ultimo volume, *The Furies: Violence and Terror in The French and Russian Revolutions*, Princeton University Press, 2000).

Il nucleo originario dell'opera era costituito da una ricerca sulle ragioni interne agli Stati europei che avevano originato i conflitti armati dopo il 1870. Ma nelle lezioni tenute nel 1977 presso la Cornell University l'intento originario viene modificato, per suggerimento di Walter La Faber e per "ripensamenti" di Mayer. Il quale aveva discusso, un anno prima, la sua tesi «tra il risorgente conservatorismo e la guerra del secolo scorso» a Parigi (*École des Hautes Études en Sciences Sociales*), a Ginevra (*Institut Universitaire de Hautes Études Internationales*), nelle Università di Bielefeld, Bochum, Dusseldorf, Gerusalemme e Leida e al *Lehrmann Institute* di New York ricevendo unanimi rilievi sul fatto di aver affermato, senza dimostrarlo, la persistenza del vecchio ordine in Europa fino al Novecento. Scrive Mayer che

col tempo, questa critica acquistò una tale forza, che alla fine decisi di utilizzare le Becker Lectures (sintesi delle lezioni tenute presso la Cornell University) per avviare un esame della persistenza dell'*Ancien régime* nei sei maggiori paesi europei coinvolti nella prima guerra mondiale. Tutto preso da questo problema di inerzia storica, dedicai i due anni successivi ad esplorarlo, a scapito della mia indagine sulla guerra.

[*Prefazione*, p. VII]

Nasce, in questo modo, *The Persistence of the Old Regime*. E se ci chiediamo quali fossero gli obiettivi finali del libro, è ancora Mayer a soddisfare la nostra curiosità.

Lo storico scrive che il risultato del suo libro deve essere visto come un lavoro di mera interpretazione di fonti secondarie, le quali sono state compulsate al solo fine di dimostrare la sua tesi:

Ho saccheggiato senza scrupolo. La mia ricerca era divenuta talmente maniacale, che qualsiasi cosa leggessi veniva utilizzata ai suoi fini. [...] Il mio scopo [è] di sviluppare un nuovo angolo visuale ed un nuovo schema analitico.

[*Introduzione*, pp. VII-VIII]

Il nuovo schema analitico è «una storia marxista a prospettiva rovesciata, focalizzata cioè sulle classi superiori anziché su quelle inferiori», anche se l'opera si apre con un capitolo dedicato ai rapporti di produzione, alla struttura cioè della società europea (I. *Le economie il perdurare della terra, dell'agricoltura, della manifattura*).

In buona sostanza, dunque, il libro di Mayer nasce come una sfida. Non ai suoi illustri primi lettori tra i quali Perry Anderson, né a François Furet il quale «s'è sempre sottoposto con pazienza ai miei stringenti interrogatori sull'*Ancien régime* e sulla reazione aristocratica nella Francia sette-ottocentesca» (*Introduzione*, p. IX) e nemmeno a tutti coloro con i quali Mayer scrive di aver dis-

cusso parti del libro. La sfida consiste, invece, nella convinzione che un libro storico debba contenere un'idea forte, unificante e debba, per questo, essere ideologicamente orientato e sostenuto e non sottoposto alle infinite flessibilità delle fonti e della storiografia.

Privo di reticenze egli ammette, infatti,

di aver lavorato con categorie di grana grossa, e di aver puntato a costruire, anziché scegliere la via della puntualizzazione minuziosa e dell'analisi demolitrice. Mi dichiaro d'accordo con Jacob Burckhard quando afferma che nessuna visione storica d'insieme è possibile senza generalizzazioni e principi capaci di organizzarla.

[Introduzione, p. VIII]

E se una tale visione non ha nulla di definitivo rispetto al tema trattato, ha, però, il vantaggio di creare un prodotto storiografico solidamente ancorato a convinzioni preordinate e precise.

In un tornante di anni che vede l'affermazione del nuovo corso promosso dalla rivista francese «Annales. Economies. Sociétés. Civilisations» diretta dal 1956 da Fernand Braudel (Burke, *Una rivoluzione*), una graduale emancipazione dall'egemonia che la teoria economica e la storia economica esercitavano sulle scienze sociali e sulla storiografia, un generale decadimento della storiografia positivista, una graduale rinascita di quella politica e istituzionale (Macry, *La società contemporanea*) e l'inizio di un perdurante "revisionismo" storiografico, Mayer afferma l'estrema soggettività dell'interprete declinata sul piano ideologico. Lo storico marxista non può che esaltare il rigore delle sue categorie fondamentali per il rapporto che il marxismo, come concezione del mondo, della vita associata e della politica ha con la strategia politica concretamente esercita-

ta, come vedremo in occasione dell'ultimo intervento dello storico sulla guerra in Iraq.

Le pagine che seguono terranno conto dell'*esprit* del libro di Mayer per il rispetto dovuto alle idee dello storico americano e per alcune ragioni insite nella struttura dell'opera.

I contenuti del terzo capitolo (*Società politica e classi di governo il perno del vecchio regime*), ad esempio, si predispongono o ad una sintesi acritica o a qualche correzione critica difficilmente contenibile sia per la limitatezza del mio intervento che per il sistema con il quale Mayer ha utilizzato le fonti. Egli procede, infatti, accostando (talvolta molto efficacemente per una lettura ingenua) eventi, episodi, riforme di ogni Stato preso in considerazione fornendo al lettore una visione "impressionistica" efficace ma che mal sopporta ogni e pur minima considerazione divergente.

È il caso, narrato nella parte dedicata ai rituali auto celebrativi e rappresentativi della dominanza nobiliare, del funerale di Edoardo VII d'Inghilterra, avvenuto nel maggio del 1910, alla cui descrizione Mayer dedica due pagine per simbolizzare la larghissima forza d'attrazione delle monarchie europee. Orbene è noto che anche oggi il funerale di un regnante inglese avverrebbe nelle stesse forme, ancorché non avesse al seguito della salma un corteo così numeroso di teste coronate. Le due pagine di Mayer sono, però, così efficaci e la rappresentazione ivi contenuta così penetrante da renderle insostituibili, perché l'episodio "trasuda" di tali significati da trasformarsi nel *clou* di un'epoca.

Il quarto capitolo (*Alte culture ufficiali e avanguardie*), ispirato, incoraggiato e diretto" da Carl Schorske è, malgrado gli intenti dell'autore, sia un colto *divertissement* sulla cultura architettonica, pittorica, statuaria,

musicale e, perfino, pedagogica tra l'Ottocento e il Novecento che un forzato confronto tra struttura e sovrastruttura. Sul quale ultimo è mia opinione che il delicato rapporto tra valori culturali e valori sociali debba sempre essere individuato nella capacità creatrice dell'artista, operando troppo spesso i valori sociali ad un vero e proprio fraintendimento dell'opera originaria per mezzo di un adattamento forzoso ai tempi.

Si prenda, ad esempio, il caso dell'impressionismo che, per Mayer, inaugura le correnti pittoriche modernistiche.

Ma, come sempre avviene, i contemporanei esagerarono la radicalità della rottura con i canoni regnanti e le culture ufficiali (quello che noi chiamiamo valori sociali). [...] In effetti, gli impressionisti furono radicali soltanto nella misura in cui si levarono contro le fossilizzate convenzioni accademiche (quelli che noi chiamiamo valori culturali), abbandonando la sterile imitazione e riproduzione del passato per una rappresentazione vigorosa della vita moderna. [Ma] benché contemporanei di Zola e del naturalismo, mostrarono la tendenza, (con l'eccezione di Degas), a registrare una realtà tranquilla. Giudicando dal contenuto piuttosto che dalla concezione, dalla tecnica e dal colore delle loro tele, si è portati a concludere che l'occhio degli impressionisti trascurò buona parte del mondo moderno. Con tutta la sua eterea atmosfera, la squisita *Care Saint-Lazare* di Monet era un'opera non tipica; e di lì a poco anch'egli si trasferì sugli argini e sugli affluenti della Senna per fissare sulla tela quei paesaggi inondati di sole che divennero un emblema peculiare dell'Impressionismo.

[IV. *Alte culture ufficiali e avanguardie*, pp. 189-190]

### 3. *Tra Ottocento e Novecento: un secolo europeo sconvolto dalla violenza delle élites nobiliari.*

La convinzione di Mayer, probabilmente ripresa dall'impianto originario dell'opera, è che la *causa causans* del cataclisma che ha

sconvolto l'Europa fra Ottocento e Novecento (due guerre mondiali, la Rivoluzione russa, l'olocausto e, perfino, Hiroshima) è legata ad un ordine politico interno agli Stati europei ancora saldamente in mano agli *Anciens régimes* (*Introduzione*, p.1).

Intanto, perché la seconda guerra mondiale (1939-1945) è "ombelicamente" legata alla prima guerra mondiale (1914-1918), rappresentando i due conflitti la Guerra dei Trent'anni della crisi generale del Novecento. Più specificatamente, perché la Grande Guerra «fu il portato di una rimobilitazione, avvenuta di fresco, degli *ancien régime* europei»; le forze del vecchio ordine, perdendo terreno rispetto al capitalismo, provano a rallentarlo facendo ricorso alla violenza. Pur scosso dagli eventi, con l'eccezione della Russia, il vecchio ordine si riprende procurando il fascismo e portando l'Europa alla seconda guerra mondiale.

E se ci chiediamo quali erano le caratteristiche del vecchio ordine, Mayer ci risponde seccamente che esse erano da un capo all'altro dell'Europa preindustriale e preborghese (*Introduzione*, p. 2). Malgrado ciò le forze che li animavano e li sostenevano «non erano residui fragili in dissoluzione di un passato quasi completamente svanito, ma l'essenza stessa delle società politiche e civili d'Europa». Certamente esistevano forze modernizzanti, ma la loro capacità di innovazione era limitata dalla cornice inerziale degli antichi regimi. I quali mostrano per Mayer una enorme capacità di resistenza perché si fondavano su sistemi sociali, economici e culturali, cioè su poteri, tradizioni, convenzioni e costumi che possedevano due caratteristiche: erano compatti ed integrati e, contemporaneamente, elastici (*Introduzione*, pp. 3-4).

Per comprendere non solo il lessico tran-

*chant* e fungibile (vecchio ordine, *Ancien régime*) di Mayer ma, soprattutto, il rapporto strutturato, almeno sul piano teorico, tra Antico regime complessivamente inteso e formazione di un ceto, la nobiltà, che resisterà alla Rivoluzione francese, trionferà per tutto l'Ottocento fino al termine della Seconda Guerra mondiale guidando l'Europa alla catastrofe bellica del Novecento e relegando la borghesia ad un ruolo ancillare e subalterno vale, ancora una volta, seguire il ragionamento dello storico.

#### 4. *Le ragioni del potere incontrastato dei nobili...*

Il lungo Antico regime che domina l'opera di Arno Mayer ha, a ben vedere, alcune partizioni all'interno delle quali la posizione economica politica e sociale della nobiltà risulta, però, sempre egemone. Massimamente nella società feudale che determina le caratteristiche di fondo del futuro nobile, in modo molto rilevante dopo la formazione dello Stato territoriale moderno e lungo tutto l'Ottocento e il Novecento. Questa capacità "trasformista" della nobiltà poggia su di un dato strutturale che Mayer ritiene incontestabile e uniforme in tutta l'Europa: una società rurale, cioè, all'interno della quale i proprietari terrieri assurgono al ruolo di ceto politico e sociale dominante. Ad essi si affianca quello svolto dalla Chiesa: perché l'alto clero proveniva quasi esclusivamente dalla nobiltà, esercitava una vasta influenza, godeva di privilegi fiscali e giuridici, deteneva il monopolio dell'istruzione e dei servizi sociali e controllava, quasi esclusivamente, nascita, matrimonio e morte (*Introduzione*, pp. 4-5).

Rigettata la lezione di Marc Bloch sulla non predominanza del sistema feudale in nessuna "regione" europea (Bloch, *La società feudale*, 1<sup>a</sup> ed. 1939-40), Mayer ritiene che il feudo (e la società feudale che esso organizza e modella) rappresenti un tipo di potere che travalica i secoli della sua, diciamo noi, diffusione. Perché esso serve ad organizzare uno Stato centrale che è frazionato, perché è un sistema che vincola beni e persone, perché mette a disposizione una forza armata (dal momento che i vassalli hanno l'onorevole obbligo di portare le armi), perché il tipo di proprietà è fonte di diritti, perché, insomma, è un sistema di produzione che poggia sulla soggezione giuridica, sullo sfruttamento di una enorme classe inferiore ed è fonte di una serie di istituzioni politiche e sociali.

Con un salto storico che solo la vocazione teorizzante di Mayer può giustificare, la "rinascita" dello Stato territoriale moderno, l'idea di sovranità in esso insita e l'autorità monarchica pongono fine al feudalesimo politico e militare. (Si tenga presente che l'unica data indicata che periodizza tale passaggio è l'abolizione del feudo francese del 1789). Da un lato il sovrano dispone di una sua autonomia fiscale che gli consente un apparato burocratico centrale, un esercito e quella più generale capacità coercitiva affidata prima ai feudatari. Dall'altro, diremmo oggi, si assiste alla dissoluzione del ceto feudale, nel senso che l'intreccio tra potere politico, giuridico, militare e proprietà viene sciolto a vantaggio di quest'ultima.

Questo passaggio trasforma i feudatari in grandi proprietari terrieri che, conservando i valori dell'antico *status*, li condividono con i monarchi e li rendono disponibili a prestare servizio nei nuovi eserciti o a far parte dell'alta burocrazia per mantenere la loro posizione privilegiata all'interno delle classi di

governo dei nuovi Stati territoriali (*Introduzione*, pp. 5-6).

#### 4.1. ... e della sconfitta della borghesia

Al contempo, mentre «le economie europee fornivano il supporto materiale di questa perdurante supremazia delle nobiltà terriere e di servizio [e] la terra restò fino al 1914 la forma principale di ricchezza e di reddito delle classi dominanti e di governo», nasce in Germania, in Inghilterra e, in misura minore, in Francia una industria manifatturiera che supera la produzione di beni capitali nella ricchezza nazionale, nel prodotto globale e nell'occupazione (*Introduzione*, p. 7). Al di là dei casi di specie, in tutta Europa la produzione manifatturiera e commerciale "delle economie nazionali" è caratterizzata da imprese di piccole e medie dimensioni a gestione familiare, alle quali spetta il merito di aver creato pregi e difetti della nuova borghesia.

Scrivono Mayer che

questo capitalismo imprenditoriale generò una borghesia che era, nel caso migliore, proto nazionale. In quanto classe, tale borghesia aveva interessi economici comuni, ma la sua coesione sociale e politica era limitata. Questa borghesia manifatturiera e mercantile non poteva gareggiare con la nobiltà terriera quanto a identità di classe, status o potere.

[*ibidem*]

Le ragioni della scarsa competitività sul piano politico della nascente borghesia sono suggerite a Mayer dall'opera, forse, più ideologica di Joseph Schumpeter (1977), il quale sostiene che lo "Stato esattore" consente la crescita dei redditi nazionali, mentre le leve di comando restano ancora saldamente in mano ad una classe dirigente feudale che agisce in modi pre-

capitalistici. Anzi, gli elementi feudali che controllano il «motore d'acciaio» o il «motore politico» dell'Antico regime, non solo dettano le condizioni per l'impianto del capitalismo manifatturiero e industriale, ma ne flettono gli obiettivi ai propri interessi.

Secondo una struttura dialettica di cui è permeata l'opera di Mayer, lo storico non esita, però, a sostenere che il capitalismo industriale «distorse e alterò» le preesistenti strutture sociali e ideologiche, ma non fino al punto di vanificarle perché caratteristiche già individuate della vecchia classe di governo erano l'elasticità e la flessibilità. Le quali vennero applicate su più terreni: quello di garantire gli interessi economici della nascente borghesia attraverso appalti governativi, tariffe protettive e uffici coloniali, quello di adattarsi ai nuovi tempi attraverso l'assorbimento, selezionato e controllato, degli «ambiziosi rampolli» dei ceti imprenditoriali e delle professioni liberali, quello di assumere un abito esteriore conforme ai principi del capitalismo e della politica degli interessi, senza però rinunciare mai alla loro visione del mondo aristocratica (*Introduzione*, p. 9).

Mutante ed assorbente, questo processo continuo di adattamento è stato visto come una forma d'imborghesimento delle classi di governo. Ma, insiste Mayer

c'è un altro modo, di guardare a questo accomodamento. Come l'industrializzazione s'innestò sulle strutture sociali e politiche precostituite, così gli elementi feudali conciliarono il loro razionalizzato comportamento burocratico ed economico con la loro prassi sociale e culturale [...]. In altre parole, le vecchie *élites* eccelsero nell'assorbire selettivamente, nell'adattare e nell'assimilare le nuove idee e pratiche senza compromettere seriamente il loro *status*, il loro temperamento e la loro mentalità tradizionali. La nobiltà subì sicuramente

## Santoncini

te un processo di diluizione e di rimpicciolimento, ma in maniera graduale e benigna.

[Introduzione, p. 10]

La borghesia di Mayer entra, dunque, nello scenario europeo economicamente dotata e pronta a dare ai «gestori dello Stato» tutte le risorse di cui hanno bisogno, ma politicamente incapace, *lame duck* dominata dalle *élites* dei nobili. Questo spiega la frenesia della borghesia di essere cooptata e di nobilitarsi: se la nobiltà si adatta, la borghesia emula.

Fra Ottocento e Novecento i grandi borghesi rinnegano, pertanto, la loro identità di classe e ogni propensione in essa insita a dar vita ad una società autenticamente liberale e democratica o a creare espressioni artistiche proprie. Prediligono, invece, gli stili di vita dei nobili, dall'acquisto delle tenute e dimore di campagna alla scelta di studi elitari per i propri figli e ambiscono ai matrimoni con aristocratici, all'introduzione nei loro circoli, alle decorazioni e alle patenti di nobiltà. E la nobilitazione è l'anello di congiunzione tra la duttilità della nobiltà e la mancata emancipazione politica e culturale della borghesia, rappresentando l'«attiva simbiosi dei due strati sociali».

Meccanismo chiuso ed aperto, la nobilitazione è, però, nelle mani dei nobili. Il borghese attende ed i nobili scelgono di cooperare quelli tra di loro che hanno alcune caratteristiche consone al nuovo *status* e che dimostrino la vitalità del vecchio ceto: ricchezza di talento, alte qualità culturali (II. *Le classi dominanti. La borghesia si ritrae*, pp. 76-77).

Il processo della nobilitazione contiene, però, i germi della progressiva modificazione della nobiltà e della borghesia. Intanto la nobiltà, che progressivamente «diluiva la



*Monsieur Jourdain, personaggio de Il borghese gentiluomo di Molière, Mezière, 1792*

propria purezza, e sollecitava la permutazione dal basso». Essa si allunga e, in tal modo, si gerarchizza. Al vertice ci sono le famiglie reali che possono creare nobili ma non aristocratici: queste due ultime categorie sono, però, attraversate da ulteriori gradazioni dovute allo *status*, all'influenza, alla nascita, alla ricchezza e via dicendo. Sono, però, le categorie che nobilitano i borghesi e quell'insieme di detentori della ricchezza mobiliare e degli alti uffici della pubblica amministrazione che compongono il notabilato. Lo scambio maggiore avviene, però, tra nobili e notabili.

La borghesia, inoltre, sospinta verso l'irresistibile titolo, «si dimostrò singolarmente impressionabile e flaccida». Essa si scompone, cioè, in tanti individui e, come Mayer altre volte ha sostenuto, non riesce a compattarsi; sottolinea infatti lo storico che

il borghese, servilmente remissivo, e perciò dedicato alla scalata sociale e anelante alla nobilitazione,

fu impaziente di negare sé medesimo. La sua ambizione suprema non era già di stringere d'assedio o rovesciare l'establishment signorile, ma d'inserirvisi.

[II. *Le classi dominanti. La borghesia si ritrae*, p. 78]

Nobiltà duttile e trionfante, borghesia divisa e ambiziosa sono le caratteristiche di fondo e permanenti dei sei paesi europei presi in considerazione nel loro sviluppo economico, politico ed istituzionale tra seconda metà dell'Ottocento e prima metà del Novecento: Inghilterra, Germania, Francia, Italia, Austria e Russia. E Arno Mayer declina questo schema interpretativo in ognuno di loro traendo le stesse conclusioni, pur con qualche non irrilevante differenza secondo il mio parere. Si vedano, ad esempio, i casi dell'Inghilterra da un lato e della Russia dall'altro (II. *Le classi dominanti. La borghesia si ritrae*, pp. 82-88 e 110-114; III. *Società politica e classi di governo il perno del vecchio regime, passim* rispetto alle partiture interne al capitolo). Non meno indicativo, però, è quello dell'Italia della quale sto per parlare.

##### 5. *L'amalgama italiano. Nobiltà e borghesia, Corona e nobiltà*

È mia opinione che l'Italia sia stata oggetto dell'attenzione di Mayer non solo perché è uno dei paesi coinvolti nei due conflitti mondiali del Novecento, ma perché la nobiltà italiana era la più antica e vasta d'Europa. Eppure Mayer denuncia che essa e il meccanismo della nobilitazione ottocentesca sono ancora, ovviamente nel momento in cui scrive, largamente inesplorati. Più in generale, la storiografia italiana occupa, al termine di ogni capitolo del libro, un posto assoluta-

mente irrilevante rispetto a quella inglese, francese e tedesca. E se si presta attenzione alle letture dichiarate, si può notare che una parte è attinta dalla *Storia d'Italia Einaudi* che in quegli anni veniva ripubblicando i suoi ponderosi volumi (è il caso del saggio di Valerio Castronovo, *La storia economica*, Vol. IV. *Dall'Unità a oggi*, Tomo I, 1979<sup>4</sup> e di Alberto Asor Rosa, *La Cultura*, Vol. IV. *Dall'unità a oggi*, Tomo II, Torino, 1977<sup>3</sup>), e un'altra poggia su due gruppi di letture estremamente interessanti: da un lato i maggiori esponenti dell'elitismo italiano e europeo (Mosca, Pareto, Michels) e dall'altro Antonio Gramsci che Mayer apprende nella traduzione inglese di parti dei *Quaderni del carcere*. (*Selections from the Prison Notebooks*, New York, 1971. Si tenga presente che l'edizione critica dei *Quaderni*, curata da Valentino Gerratana, verrà pubblicata da Einaudi nel 1975).

Quanto al primo appare difficile dimostrare come Mayer abbia saputo introdurre l'apporto dei teorici della dominanza delle élites chiuse nella organizzazione sociale, politica ed economica europea all'interno dell'impianto teorico di cui abbiamo dato conto; è però indubitabile che esso, in un qualche modo, vi sia stato filtrato. Antonio Gramsci risulta, invece, più visibile come uno dei riferimenti teorici della "sconfitta" della borghesia e della «rivoluzione agraria mancata». O, forse, come l'acuto osservatore della storicità del rapporto tra Nord e Sud dell'Italia, rapporto comparato a quello di una grande città e una grande campagna, senza che la seconda risulti periferia della prima: due vasti territori, insomma, che accentueranno gli aspetti e gli elementi di un vero e proprio conflitto di nazionalità. Comparare, pertanto, le riflessioni gramsciane al sommario abbozzo della borghesia (e del

borghese) europei di Mayer appare, dunque, un compito arduo, reso, paradossalmente, ancora più difficile dalla prospettazione che lo storico americano offre della persistenza dell'Antico regime italiano, della dominanza, cioè, della nobiltà della quale ci avviamo a trattare.

L'opinione di Mayer è che la nobiltà italiana, disomogenea, divisa per aree geografiche e, talvolta, di dubbia origine, costituisca il *trait d'union* tra fase pre-risorgimentale e post-risorgimento, costituendo un tutt'uno con la classe dominante italiana. Tanto che

i capi del Risorgimento, essi stessi timorosi delle classi inferiori, avevano accuratamente evitato di alienarsi la nobiltà terriera, che consideravano (seguiti in ciò dai loro successori) un'essenziale forza d'ordine in una società massicciamente rurale e agraria come quella italiana.

[II. *Le classi dominanti. La borghesia si ritrae*, p. 114.]

A differenza degli altri paesi presi in esame, in Italia il processo di osmosi tra nobiltà e aristocrazia e detentori della ricchezza agraria e mercantile inizia fin dal Trecento, con una caratteristica, però, che Mayer chiama amalgama e cioè che mentre i secondi mostrano la loro "naturale" propensione ad acquistare titoli, i primi allargano la loro attività ai piccoli e grandi traffici commerciali. Perfino il conte Camillo Benso di Cavour si riallaccia a questa atavica tradizione quando, senza minimamente tradire le proprie origini, costruisce la sua fortuna sia nell'agricoltura che nella finanza.

Priva di un solido ancoraggio nazionale e, per ciò, poco visibile nell'arena politica pubblica o in quella militare come quella inglese o gli *Junker* tedeschi essa risulterà, però, operativa sul terreno locale nell'attività di controllo politico e sociale delle grandi

masse agrarie. Perfino l'*Almanacco di Gotha* contribuisce a renderla ancora più invisibile, essendo presenti nei suoi elenchi soltanto le famiglie di origine principesca e confondendosi, al di fuori di esso, molti cognomi con quelli dei plebei.

Locale (cittadina) o, al massimo, regionale (interna agli Stati preunitari), essa presenta *silhouette* diverse a seconda che operi a Roma, al Sud o al Nord e una generale disposizione a non controllare il "mercato" dei titoli conferiti. È, insomma, complice e oggetto di truffe di ogni genere, di usurpazioni di titoli, ma anche protagonista di abusi che essa commette nel conferirli. Tanto che nel 1889 la Corona crea la Consulta Araldica del Regno e, poco dopo, ordina al ministro dell'Interno (è Antonio di Rudinì, che sarà anche presidente del Consiglio dei Ministri fino al 1898) di disciplinare con una legge l'uso dei titoli, ivi compresa la rilevanza penale dell'usurpazione del titolo; Giolitti, nel 1903, dà, addirittura, disposizioni precise ai prefetti di applicare la legge del 1896 e di denunciare i trasgressori all'autorità giudiziaria.

Dispersa e divisa, dunque, essa non trova, nel momento dell'unificazione nazionale, la sua unità né nella Corona, rappresentata dalla Casa Savoia, né in una Camera alta. A Roma, infatti, la nobiltà più antica, la "nera" (i Barberini, gli Orsini, i Colonna, i Chigi, i Borghese) resterà sempre accanto alla Chiesa e al papa nella sua contesa con il laico Regno d'Italia, mentre quella "bianca", patriota, si raccoglierà intorno alla Corona, ingrossando, indifferenziata, le fila della conservazione della società politica e civile. Numerosissima a Sud, il «numero sterminato di marchesi e baroni» che popola gli ex Regni di Napoli e di Sicilia è caratterizzato da uno stile di vita fastoso, da un vasto potere

d'influenza a livello locale, al quale si giustappone un diffuso "assenteismo". Sono, insomma, «agrari infingardi, che disprezzavano ogni altro impegno professionale», quasi geneticamente differenti dai loro omologhi del Nord i quali, in costante contatto con la borghesia agraria padana, estremamente agguerrita sul piano economico e dell'innovazione produttiva, competono con essa nell'unico vero mercato a livello nazionale sul piano dell'efficienza, dello spirito d'iniziativa, della progettualità dello sviluppo economico. Questo spiega a Mayer la loro preminenza sociale in città come Bologna, la capitale dell'agricoltura capitalistica del Nord ed in altre del Piemonte e della Toscana.

Quanto al meccanismo della nobilitazione, dell'autonobilitazione e del conferimento di titoli onorifici minori e di onorificenze, Mayer sostiene che, pur in assenza di ricerche specifiche in merito, esso fosse operante, ovvero che i protagonisti delle attività economiche e professionali dell'Italia unita non fossero diversi dal resto d'Europa (II. *Le classi dominanti. La borghesia si ritrae*, pp. 114 ss.).

Il problema di fondo della realtà politica italiana resta, comunque, la scarsa coesione della nobiltà da un lato e dall'altro del ruolo giocato dalla Corona. La quale è giudicata dallo storico americano, all'interno di un ragionamento non perfettamente lineare e non privo di qualche contraddizione, sia come una mera rappresentazione scenica (III. *Società politica e classi di governo il perno del vecchio regime*, pp. 124 e 133-134), sia come un potere limitato costituzionalmente (*ibidem*), sia come un arbitro di un sistema politico frazionato ed instabile (III. *Società politica e classi di governo il perno del vecchio regime*, pp. 137-138), sia come un freno all'innovazione politica ed istituzionale (III. *Società politica e classi di governo il perno del*

*vecchio regime*, pp. 148 e 157-158). E giocando, volta per volta, tutti questi ruoli, la Corona e la Casa regnante aumentano la loro forza attrattiva e agevolano la coesione della multiforme nobiltà italiana.

Vale la pena, dunque, citare un lungo passo che può offrire al lettore il senso complessivo delle considerazioni di Mayer.

Giudicando dalla lettera dello Statuto, il trono italiano era stato originariamente modellato su quello inglese. Ma dopo il 1870 lo spirito di fazione e l'instabilità dei governi, che le zuffe tra i partiti – in un gioco politico dominato dalle clientele – ad un tempo esprimevano ed aggravavano, lasciarono al re d'Italia un margine di manovra molto più ampio di quello di cui godeva il suo omologo inglese. Con coalizioni governative che si sfasciavano e si ricomponavano con grande frequenza, la corona poté largamente avvantaggiarsi della propria prerogativa di designare i nuovi presidenti del Consiglio e di convocare nuove elezioni. Benché il Vaticano e la Chiesa mantenesse la loro riserva politica, e l'aristocrazia "nera" restasse schierata con la corte pontificia, buona parte dell'establishment cattolico si raccolse, tacitamente, ma fermamente, attorno al Quirinale, raggiungendo l'aristocrazia "bianca", i maggiorenti delle città ed i notabili dell'amministrazione. E ciò perché giudicò la monarchia indispensabile alla sopravvivenza di un ordine sociale stabile in un regime politico su cui aleggiava lo spettro del repubblicanesimo mazziniano. Di conseguenza, Umberto I (1878-1900) e specialmente Vittorio Emanuele III (1900-1946) di Savoia – la più vecchia famiglia regnante d'Europa – poterono contare su vasti appoggi alle manovre da loro condotte negli interstizi di un sistema costituzionale fragile per consolidare ed allargare la prerogativa regia. Intorno alla svolta del secolo, persino elementi "liberali" conservatori come Sidney Sonnino giunsero ad invocare un rafforzamento dei poteri della Corona – nonché del Senato di contro alla Camera allo scopo di promuovere la stabilità governativa e di tenere a freno il movimento per le riforme sociali.

[III. *Società politica e classi di governo il perno del vecchio regime*, pp. 137-138]

E la borghesia, nobilitata o meno, a questo progetto aderì.

#### 6. *Brevi considerazioni in margine*

Il brano appena citato testimonia, come ho sottolineato all'inizio, come e quanto sia difficile dialettizzare con i contenuti specifici dell'opera di Mayer nell'ambito di un intervento breve e senza annotazioni, come quello che sto svolgendo. Confutare, inoltre, l'impianto teorico che ho rigorosamente sintetizzato è opera che appartiene ad una temperie culturale storiograficamente lontana.

Il libro di Mayer presenta, pur tuttavia, una sua intrinseca originalità proprio nel suo tema di fondo e cioè la persistenza di una sola organizzazione e manifestazione del potere politico europeo dal medioevo, grosso modo, fino alla fine della Seconda Guerra mondiale che ha come modello originario l'organizzazione economica, politica e sociale del feudo. Per meglio dire la sopravvivenza, dopo la Rivoluzione francese, che Mayer sembra tenere in maggiore conto di quella inglese, di forme di legittimazione del potere politico che contrastano enormemente con tutto ciò che esse posero in essere, pur tra contraddizioni e difficoltà: Stato, costituzioni, istituzioni rappresentative. E, soprattutto, con l'immagine che, ad esempio, la pubblicistica ottocentesca offrì, in Italia e altrove, del potere costituito come legale e garantista: insomma, liberale.

Le ragioni della durata di tale sistema non risiedono, a ben leggere, soltanto nell'incapacità della borghesia europea (*rectius* delle infinite e difformi borghesie europee) di giustapporre un altro, quanto, piuttosto, nella forza di un ceto d'Antico regime, la

nobiltà nel caso di specie, espletata nella sua doppia capacità di essere referente politico e sociale delle monarchie costituzionali europee e di esercitare una forte attività di disciplinamento rispetto ai detentori del potere economico emergente tra Ottocento e Novecento.

Da questo punto di vista, l'imputazione, implicita, dello storico americano alla borghesia europea di non essere stata in grado d'impedire le catastrofi del Novecento e di averle lasciate maturare negli intenti e nei progetti folli delle forze del vecchio ordine, può essere letta anche come un *j'accuse* a quegli aspetti meramente formalistici per mezzo dei quali il progetto politico rivoluzionario pubblicizzò i suoi intenti nell'attacco frontale rivolto all'Antico regime e sepe, poi, maldestramente realizzarli o controllarne gli effetti. Pensiamo alla costituzionalizzazione dei diritti ed alla ideazione del potere costituente che attribuiva alla nazione o al popolo la capacità di creare una costituzione.

Si osservi, però, il caso italiano. La costituzionalizzazione del potere monarchico, avvenuta per auto riforma della monarchia in modo da allontanare lo spettro della costituente, conserva ampie e ben delineate prerogative regie che sono in grado, già nella lettera dello Statuto albertino, di offuscare il principio della divisione dei poteri e quello della rappresentatività. Come, del resto, l'insieme dei diritti borghesi sono costituzionalmente enunciati ma, al contempo, affidati alla loro definizione legislativa, in ottemperanza al principio del gradualismo liberale come si dirà immediatamente, ma di fatto per controllarne, in ogni "congiuntura" storico-politica, il loro effettivo esercizio.

Ecco, allora, che anche l'approdo del percorso politico moderato, teso a prevenire e

scongiurare una Costituente di stampo radicale, appare consistere nell'enunciazione di un "programma" per regolare i diritti, per organizzare l'insieme dei pubblici poteri e per configurare una forma di governo, programma il cui alto contenuto politico postula tempi molto lunghi di realizzazione e, anche, variazioni impreviste.

Ciò che si vuole, insomma, sottolineare è che una Carta costituzionale, espressione del modello radicale e giacobino o di quello liberale, non muta immediatamente la realtà politica e sociale, rappresentando in entrambi i casi un percorso, pur differente, ma "arginato" da compiere.

È a tutti nota la lezione del compianto Norberto Bobbio il quale, giudicando riduttiva la ricerca degli scrittori illuministi sulla natura e lo sviluppo di un popolo compiuta soltanto nella individuazione dello spirito delle loro leggi, attribuiva ad essa la successiva convinzione che per mutare la società bisognava mutarne il diritto (Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, p.44). Come, del resto, sono altrettanto note le acute considerazioni con le quali Alexis de Tocqueville introduceva il suo studio sull'America: la comparazione tra l'eguaglianza delle condizioni di quel paese, la quale «esercita un'influenza straordinaria sul cammino della società, dà un certo indirizzo allo spirito pubblico e una certa linea alle leggi, suggerisce nuove massime ai governanti e particolari abitudini ai governati» e il doppio percorso francese, l'uno plurisecolare, l'altro rivoluzionario, nel perseguimento dell'obiettivo di quella eguaglianza (Tocqueville, *La democrazia in America*, pp. 19-29).

Se, dunque, la società ottocentesca europea non mutò immediatamente *per vim legis constituionalis* e trovò, a differenza dell'America, più arduo per ragioni storiche il per-

corso verso la democrazia, va da sé che la sua organizzazione politica e la tessitura sociale sottostante possano apparire non molto dissimili da quelle dell'Antico regime europeo. Una monarchia dotata ancora di ampi poteri, una Corte centro delle decisioni politiche, sede dell'alta burocrazia, ma anche luogo scenografico dei rituali e dell'etichetta, Camere rappresentative affollate di nobili o devolute, in parte, esclusivamente ad essi e, soprattutto un ceto, come quello nobiliare, che mantiene l'identità e i caratteri coesivi di un corpo d'Antico regime sul quale ogni monarchia europea può contare per disporre di *élites* militarmente fedeli e utilizzabili per controllare e contrastare la difficile avanzata della borghesia o gestire, come nel caso italiano, il delicato rapporto tra centro e periferia, soprattutto nei primi decenni dell'unificazione nazionale.

Dalla percezione di Mayer delle vistose differenze tra nobiltà meridionale e settentrionale, si può dedurre che esse furono utilizzate, come accadde, per governare due aree del paese diseguali per la storia politica, istituzionale ed economica progressa: al Sud per controllare i piccoli centri rurali e al Nord per controllare la borghesia urbana e il suo modo di concepire il governo delle città o di sperimentare, per il suo tramite, forme di amministrazione del territorio che in molti casi furono più avanzate di quelle dello Stato centrale, se non, addirittura, trascurate da esso.

Mayer, in questo modo, intuisce ciò che un'accreditata storiografia italiana ha progressivamente indagato e approfondito e cioè che la vita politica e civile italiana ruotò, ben oltre l'unificazione nazionale, intorno alla fattiva presenza amministrativa delle città e al rilievo politico che esse seppero mantenere nella storia nazionale. Ottenuti, entrambi, anche per la presenza di un notabilato (nobi-

li per *status*, notabili per funzioni svolte) che, nella sua declinazione locale, permarrà più a lungo nel governo delle città meridionali che in quelle settentrionali della penisola.

Corpo territoriale d'Antico regime solidissimo, esso si caratterizza fin dall'età moderna per la sua collocazione geografica: nel Centro-Nord della penisola o nel Sud dove la sua visibilità è oscurata dalla presenza dei grandi feudi all'interno dei quali esse sono collocate. Tra Quattrocento e Settecento la caratteristica quasi comune delle comunità inserite nell'area centrosettentrionale fu quella di essere le deuteragoniste di un rapporto di potere giocato dentro e fuori le loro mura cittadine contro le signorie locali e poi contro il sovrano per contenere e pattuire ogni forma di controllo che gli uni e l'altro ambiranno sempre ad avere su di loro.

Queste considerazioni possono sembrare troppo essenziali, per la loro brevità, a descrivere il lungo e complesso percorso politico e istituzionale delle comunità. Esse possono, pur tuttavia, contribuire a abbozzare un quadro nel quale nobili e possidenti, in seguito alla stretta oligarchica sei-settecentesca, condividono il governo delle città, apprendendo in questo modo non solo l'arte di far politica *intra muros*, ma anche quella di amministrare e di destreggiarsi con un sempre più agguerrito e pervasivo potere sovrano.

Sarà questo microcosmo istituzionale locale, appellato come "patria" dopo la Restaurazione, a dar vita a quello che è stato definito "costituzionalismo municipale", espressione reazionaria, nel senso etimologico dell'aggettivo, o, più semplicemente, moderata di un costituzionalismo antagonista a quello di matrice francese, i cui rizomi vanno cercati nell'esperienza reciproca che comunità e sovrano avevano consolidato nei due secoli precedenti la Rivoluzione francese.

Saranno ancora i comuni dell'Italia unificata, pur astretti dentro una cornice normativa generale e specifica che prescrive ad essi l'amministrazione di alcune materie e vigila sulla loro espletazione per il tramite dei prefetti e degli organi di controllo da essi presieduti (Deputazione provinciale, Giunta provinciale amministrativa), a dare vita tra Ottocento e Novecento, nelle cosiddette attribuzioni «volontarie», alla disciplina di istituti giuridici e ad iniziative sociali così importanti da anticipare e, perfino, superare la legislazione statale successiva, dando vita a un vero e proprio «diritto municipale» (Giannini, *Corso di diritto amministrativo*, pp. 33-36).

Non stupisce, allora, che Mayer rinvenga alla fine dell'Ottocento i conti Malvezzi, Cavazza, Isolani, Mazzacorati e Salina ancora potenti nella città di Bologna e soltanto due nobili alla guida della presidenza del Consiglio tra il 1870 e il 1914: il marchese Antonio di Rudinì e il barone Sidney Sonnino. Come non stupisce che la sottovalutazione della borghesia europea abbia impedito a Mayer di comprendere ciò che, come si è detto, quella italiana contribuì a compiere nello spazio politico che ad essa consentiva una migliore agibilità e cioè il comune.

Le suggestioni che la lettura dell'opera dello storico americano producono sono ancora molte e tutte degne di attente considerazioni. È, però, il tema di fondo dell'opera di Mayer ad offrirci ancora un suggerimento conclusivo.

Tra Ottocento e Novecento possono essere rinvenute nell'Europa continentale e in Inghilterra, persistenze dell'Antico regime di vario genere. L'aver concepito, però, il feudo e il sistema feudale come modello per le forme successive di organizzazione e di legittimazione del potere impedisce a Mayer,

come si è visto, di “leggere” per intero ciò che effettivamente il potere nell’Antico regime europeo, pur con i dovuti distinguo per aree territoriali, fu e realizzò non solo con i detentori dei feudi ma anche con gli altri corpi che componevano la società in ogni luogo dell’Europa. E, dunque, dove e come sopravvisse o cosa condivise con il “lungo Ottocento” e con parte del Novecento.

Non è mia intenzione contrapporre alle opinioni di Mayer sull’Antico regime “feudale” quello che, invece, autorevoli interventi storiografici hanno accertato, negli ultimi trent’anni, sulla natura e configurazione del potere europeo fino alla Rivoluzione francese. Si può, pur tuttavia, osservare che l’aver trascurato caratteristiche non marginali dell’Antico regime europeo, quali l’esistenza di un sistema di coesistenza di stampo pattizio tra prerogative sovrane e “libertà” della società corporata e l’inconsistenza dello Stato come soggetto giuridico unitario e unificante, abbiano ostruito allo storico americano l’effettiva conoscenza di due regimi e di ciò che, effettivamente, sopravvisse del più antico, dopo la rottura rivoluzionaria. La quale ci fu, pur operando i suoi effetti in fasi diverse e in tempi molto lunghi.

Da questo punto di vista, come si è già compreso, l’impianto ideologico gioca a sfavore dell’acutezza dello storico americano e trasforma la sua ricerca storica in un *livre de combat*.

#### 7. Per concludere. Uno storico militante

In un recente articolo (*Beyond the Drumbeat: Iraq, Preventive War, 'Old Europe'*) apparso nella «Monthly Review» del marzo 2003,

Arno Mayer espone le sue idee sui preparativi della «uncharted hybrid warfare» in Iraq e sul ruolo delle *élites* della *Old Europe* per il contenimento del conflitto e delle sue conseguenze. L’idea di fondo di Mayer è che la vecchia Europa è oggi divisa nel rapporto con l’America e con i paesi coinvolti a diverso titolo nel conflitto che sta per aprirsi, ma, al contempo, è profondamente legata a Washington per averla salvata dal nazismo e dal comunismo.

Da un lato, infatti, gli Stati Uniti stanno creando un nuovo blocco, integrato e conservatore, con l’Inghilterra di Blair che esclude gli altri paesi europei giudicati come “nemici”; dall’altro l’Europa potrebbe rispondere al blocco con un accordo franco-tedesco come accadde per la Jugoslavia inserita nel Patto di Varsavia ma con larga autonomia; dall’altro, ancora, la “vecchia nuova Europa”, segnatamente Polonia, Ungheria, Romania, Italia, non fa nulla per avviare una soluzione del conflitto israeliano-palestinese perché, di fatto, si è schierata ciecamente accanto ad Israele come forma espiativa del suo nefando ruolo svolto nello sterminio degli ebrei. Essa deve dunque ritrovare l’unità delle sue *élites* strategiche per combattere il terrorismo internazionale con armi politiche e processi culturali.

In questa circostanza storica, però, le *élites* della vecchia Europa ritornano nella tesi argomentativa di Mayer sia come le uniche in grado di agire politicamente nei confronti degli Stati Uniti, sia come le loro alleate naturali, sia come le alleate eternamente gabbate, sia come le gestatrici dell’attuale situazione in Medio Oriente. E pur con imputazioni di responsabilità nella situazione che sta precipitando in Iraq rivolte un po’ a tutti, agli Stati Uniti, all’ONU, a Saddam Hussein e all’Europa, spetta, infine, solo alle

*élites* della vecchia nuova Europa trovare una soluzione per l'intera area medio-orientale.

L'articolo è, ovviamente, più complicato del significato che offriamo al lettore. E se lo abbiamo richiamato a conclusione del nostro intervento è per due ragioni.

L'Europa che Mayer tiene tuttora in considerazione è, ancora, quella delle *élites* che, anche se non vengono qualificate, potrebbero voler significare quelle predominanti nell'Unione europea. Il ruolo svolto nella crisi irachena dai Parlamenti, dai Governi, dall'opinione pubblica dei singoli paesi europei e, perfino, dalla Chiesa cattolica è assolutamente irrilevante nella visione dello storico americano. Come la vecchia Europa, la "vecchia nuova Europa" produce solo *élites*, da esse è guidata e condizionata, dialoga ed è visibile solo per il loro tramite. Come può, dunque, operare politicamente e culturalmente nella crisi irachena una Europa ancora divisa o che trova la sua unità fittizia soltanto in generiche *élites*?

La dottrina della guerra preventiva non è recente, sottolinea Mayer. Essa è stata applicata sia nella Prima che nella Seconda Guerra mondiale: Verdun, Stalingrado, Auschwitz, Dresda e Hiroshima sono là a dimostrare le enormi conseguenze impreviste. Se, però, le *élites* "guerrafondaie" europee, pur divise, sono ancora vitali, se gli Stati Uniti hanno mutuato, ormai, dall'esperienza europea la dottrina della guerra preventiva e se la guerra preventiva può trasformarsi in un tragico errore nel caso iracheno, chi mai fronteggerà il terrorismo internazionale che ha scelto, l'11 settembre 2001, le due torri del *World Trade Center* come simbolo del «globalizing capitalism» da colpire?

Ben comprendiamo la volontà di Mayer di militare contro coloro che "producono" la guerra, testimoniando la profonda avversità nei riguardi della sua ineluttabilità anche per mezzo della sua produzione storiografica. Uno storico, allenato peraltro nell'osservazione dell'Antico regime, non dovrebbe, però, stupirsi se politica e guerra hanno camminato per molti secoli insieme, l'una prosecuzione dell'altra. Ma politica e guerra mutano nel tempo e le due guerre mondiali furono ben altra cosa dalla Guerra dei Trent'anni. Diverse furono le ragioni politiche che le scatenarono e gli effetti politici delle paci che le conclusero. E che, alla lunga, le riaprirono e le stanno riaprendo.

### Bibliografia

- Bloch (M.), *La società feudale*, Torino, Einaudi, 1981<sup>o</sup>;  
Bobbio (N.), *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, Edizioni di Comunità, 1977;  
Burke (P.), *Una rivoluzione storiografica*, Roma-Bari, Laterza, 1992;  
Giannini (M.S.), *Corso di diritto amministrativo*, 3 vol., Milano, Giuffrè, 1967;  
Gramsci (A.), *Quaderni dal carcere*, Voll. 4., Torino, Einaudi, 1975;  
Macy (P.), *La società contemporanea. Una introduzione storica*, Bologna, Il Mulino, 1992;  
Mayer (A.J.), *Il potere dell'antico regime fino alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 1983<sup>2</sup>, (tit. orig. *The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War*, 1981);  
– *Beyond the Drumbeat: Iraq, Preventive War, 'Old Europe'*, in «Monthly Review», marzo 2003;  
Schumpeter (J.), *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, Etas, 1977;  
Tocqueville (A.) de, *La democrazia in America*, Milano, Rizzoli, 1999.







# L'Analyse raisonnée de Clermont-Tonnerre: Un modèle de constitutionnalisme libéral sous la Révolution française<sup>1</sup>

PASCAL MBONGO

Des oeuvres des Monarchiens (cfr. Egret, *La Révolution*; Griffiths, *Le Centre perdu*), l'on connaît davantage celles de Jean-Joseph Mounier (cfr. de Laborie, *Jean-Joseph Mounier*) dont l'autorité doit autant à la qualité de chef du parti monarchien de l'intéressé qu'à une prétention doctrinale qui est loin d'être empruntée. Qu'en revanche l'*Analyse raisonnée de la Constitution* produite en 1791 par Stanislas de Clermont-Tonnerre n'ait pas été sanctionnée par une très grande postérité dans les études relatives à la formation du constitutionnalisme français et, spécialement, dans celles ayant pour objet la constitution du 3 septembre 1791, ne devrait pas plus surprendre si l'on ne prend en considération que le peu de cas dont les contemporains de Clermont-Tonnerre ont apparemment fait à ce texte:

Cette analyse rigoureuse, écrite sans déclamations, sans verbiage, sans emportement, où l'on trouve souvent de la profondeur et toujours une grande dialectique, écrivait le *Mercur de France*, est beaucoup moins connue que le libelle le plus misérable. Les journalistes se sont accordés à lui donner

les honneurs du silence: les uns haïssent l'auteur [...], ils ne le liront point parce qu'il s'appelle Clermont-Tonnerre; les autres craindraient de compromettre la Constitution et leur conscience [...]. Nous ferons à M. de Clermont-Tonnerre le reproche d'avoir attendu si tard [...] et d'avoir combattu si faiblement à la tribune quelques-uns des paradoxes pernicieux contre lesquels il s'élève aujourd'hui...

[*Mercur de France*, 15 octobre 1791]

En admettant cependant avec le même *Mercur de France* que le texte de Clermont-Tonnerre est «la censure la plus méthodique, la plus serrée, la plus philosophique de l'acte constitutionnel [...]» (*Mercur de France*, 15 octobre 1791; cf. Rials, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, p. 309), alors faudrait-il s'étonner de ce que ce texte ne soit pas plus connu, contrairement d'ailleurs à ce que laisseraient supposer, et la biographie de son auteur, et certaines caractéristiques de l'*Analyse raisonnée de la Constitution*.

La carrière parlementaire de Clermont-Tonnerre fait en effet apparaître celui-ci comme un des acteurs importants du débat

constitutionnel et politique de l'année 1789. Bien qu'élu aux États généraux le 13 mai 1789 par la noblesse de la ville de Paris, Clermont-Tonnerre s'est vite désolidarisé de son corps puisque, en effet, le 25 juin 1789, «il [fait] son entrée dans la salle des Menus-Plaisirs à la tête de quarante-sept députés nobles, achevant par ce ralliement spectaculaire la révolution du 17 juin et le triomphe du Tiers état» (Furet-Halévi, *Orateurs de la Révolution française*, p. 1258). Et, c'est d'ailleurs Clermont-Tonnerre qui fit la synthèse devant la Constituante des cahiers de doléances. Outre sa présence au *Comité de distribution* chargé de préparer le travail constitutionnel de la toute nouvelle Assemblée Nationale, puis au premier *Comité de Constitution* formé le 14 juillet 1789, Clermont-Tonnerre exerce les charges de secrétaire de l'Assemblée (3 juillet 1789) puis, et à deux reprises, celles de président<sup>2</sup>. Les «quelques heures de gloire» (Furet-Halévi, *Orateurs de la Révolution française*, p. 1256) de Clermont-Tonnerre s'écoulaient ainsi entre le mois de juin et d'octobre 1789, cette période étant aussi celle pendant laquelle les Monarchiens échouèrent à imposer leurs vues au *Parti patriote*.

Avec Clermont-Tonnerre, le *parti monarchien* (cf. Griffiths, *Le Centre perdu*, p. 11) était représenté au premier *Comité de constitution* par Lally-Tollendal, Bergasse, Champion de Cicé et, surtout, par Mounier, président du Comité (cf. Rudelle, *Le premier comité de Constitution ou l'échec du projet monarchien, in 1791*, pp. 87 et ss.).

C'est pour s'être sabordé le 12 septembre 1789 avec le départ des Monarchiens – Clermont-Tonnerre compris – que le premier *Comité de Constitution* laissa place à un deuxième Comité du même nom élu le 15 septembre 1789 et dont furent absents les Monarchiens. D'une certaine manière, c'est

cette première défaite des Monarchiens qui fut entérinée lors des journées d'octobre 1789. Or le creuset du projet qui échoue définitivement à l'automne 1789 n'était rien moins que la conviction partagée par les Monarchiens que «la Révolution [étant] faite», il convenait alors d'«en modérer les passions, [de] la concilier avec la monarchie, [de] la fixer dans une constitution, [de] la régler» (Halévi, *Les monarchiens*, pp. 397-398).

Outre cette filiation de Clermont-Tonnerre à une culture politique qui manque de s'imposer sous la Révolution, les caractéristiques mêmes de l'*Analyse raisonnée de la Constitution* incitent elles aussi à la redécouverte de ce texte. Ainsi, et s'agissant tout d'abord du contexte de sa production, l'on a peine à croire que la rédaction du commentaire de Clermont-Tonnerre a commencé seulement le 3 septembre 1791, date à laquelle prend fin à l'Assemblée le débat sur la constitution<sup>3</sup>. Surtout, il est remarquable que l'*Analyse raisonnée de la Constitution* ait été écrite sans considération de la pratique institutionnelle de la première monarchie constitutionnelle française, pour le peu d'ailleurs que Clermont-Tonnerre a pu en connaître<sup>4</sup>. Enfin, pour être tout à fait en rapport avec la densité formelle de la constitution de 1791 – soit 228 articles compris dans sept titres – la longueur de ce commentaire paraît contribuer elle aussi à l'unité du projet de son auteur.

Ce projet est précisément exposé dans l'avant-propos de l'*Analyse raisonnée de la Constitution*:

C'est un service à rendre à la patrie que d'examiner avec sévérité la constitution qui lui est offerte [...]. Il faut n'apporter à cet examen aucune prévention, aucun esprit de parti; il faut s'efforcer d'amener sa raison à ce point de désintéressement et

## Mbongo

de calme où rien ne l'empêche de se rapprocher de la raison éternelle [...]. En vain l'enthousiasme aura défié notre nouvelle constitution, en vain l'aura-t-on environnée de serments, ou de sentiments patriotiques, elle ne durera telle qu'elle est que dans le cas où elle sera bonne ou du moins exécutable. Si au contraire elle renferme des principes faux, si elle contient des germes de despotisme(s) ou d'anarchie, il importe qu'ils soient promptement connus; il importe qu'ils soient promptement dénoncés à l'opinion publique: c'est par ce moyen que les changements utiles seront préparés, et que sans convulsions, la France, perfectionnant ses lois, verra succéder un ordre stable et la véritable liberté à l'ordre imparfait qu'une erreur lui aurait fait adopter d'abord. C'est dans cette espérance seule que j'entreprends l'analyse de la constitution française.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, pp. 117-118]

La rigueur "épistémologique" que Clermont-Tonnerre revendique ainsi pour son entreprise est cependant rendue, pour une large part, purement formelle par le radicalisme de la condamnation par l'*Analyse raisonnée de la Constitution*, et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (I) et de la dissolution par la Constitution française de 1791 de tous les pouvoirs dans la puissance parlementaire (II).

### I.

#### *Une condamnation définitive de la Déclaration des droits de l'homme*

Comme lignes directrices de son commentaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Clermont-Tonnerre identifie quatre questions pertinentes se rapportant respectivement au fait de savoir: si les Constituants étaient fondés à placer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tête de la Constitution

(Dubois, *Déclaration des droits de l'homme et dispositions fondamentales*, in 1791, p. 43); «si ce frontispice honore l'édifice que l'assemblée nationale a élevé» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 122); si la déclaration «doit servir à resserrer ou à relâcher le lien social» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 122); et si «la Constitution sera raffermie ou ébranlée par la promulgation des principes que l'on y déclare» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 122).

À la vérité, les réponses que Clermont-Tonnerre apporte à ces questions ne permettent pas de déterminer avec certitude sa position sur cette autre question qu'il écartait en la jugeant anachronique, celle de l'opportunité même de proclamer et de consigner en 1789 des droits de l'homme dans une Déclaration.

#### 1. *La permanence des ambiguïtés monarchiennes sur le principe d'une Déclaration des droits*

Au nombre des questions qui se sont posées à l'Assemblée constituante dès sa formation, il y avait d'abord celle de la nécessité d'une Déclaration des droits de l'homme. «Cette question», écrit Stéphane Rials, «tient sans doute au cœur d'un certain nombre de députés puisque quelques-uns, qui ont peut-être sur eux des projets tout prêts, voudraient d'emblée proposer des motions sur la déclaration» (Rials, *La Déclaration des droits*, p. 119). Or quelques-uns des Monarchiens ne conçurent de s'associer à cette entreprise qu'au prix de quelques préventions (cf. Egret, *La Révolution des notables*, pp. 113-117).

Ainsi de Mounier, dans son rapport du 9 juillet au nom du *Comité de distribution*:

Le Comité a cru qu'il serait convenable, pour rappeler le but de notre Constitution, de la faire précéder par une Déclaration des droits des hommes, mais de la placer, en forme de préambule, au-dessus des articles constitutionnels, et non de la faire paraître séparément. Le Comité a pensé que ce dernier parti présenterait peu d'utilité, et pourrait avoir des inconvénients; que des idées abstraites et philosophiques, si elles n'étaient accompagnées des conséquences, permettraient d'en supposer d'autres que celles qui seront admises par l'Assemblée; qu'en n'arrêtant pas définitivement la Déclaration jusqu'au moment où l'on aura achevé l'examen de tous les articles de la Constitution, on aurait l'avantage de combiner plus exactement tout ce qui doit entrer dans l'exposé des principes, et être accepté comme conséquence. Cette Déclaration devrait être courte, simple et précise. [Archives parlementaires, t. VIII, p. 216]

Et, lorsque Lafayette soumet le 11 juillet 1789 à la discussion de l'Assemblée une motion tendant à inscrire la Déclaration des droits de l'homme «à la tête de la constitution», c'est faute d'avoir pu annihiler les réticences d'une «minorité» à l'idée de cette déclaration et d'avoir voulu trancher entre les partisans d'une Déclaration servant d'épître à la constitution et ceux d'une Déclaration placée à la fin du texte constitutionnel que l'Assemblée se contenta d'affirmer que «la constitution [contiendrait] une déclaration des droits de l'homme» (Archives parlementaires, t. VIII, p. 216) sans d'ailleurs mettre un terme au débat sur l'opportunité de cette Déclaration<sup>5</sup>. Enfin, lorsque le 27 août 1789 l'Assemblée ajourne la discussion de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est avec la promesse que ce travail serait repris au terme de la rédaction de la constitution.

Précisément, que cette dernière promesse n'ait pas été tenue et que le Comité chargé de faire la synthèse du travail constitutionnel des deux années écoulées (le *Comité*

*de révision*) n'ait pas cru devoir revenir en 1791 sur la rédaction et le contenu même de la Déclaration des droits de l'homme affligea pour le moins Clermont-Tonnerre. «Il eût été sage», écrit-il, «d'examiner en 1791 la déclaration de 1789; il eût été grand d'oser s'en avouer les défauts et de [la] supprimer entièrement, si elle se trouvait contenir des principes incompatibles avec tout gouvernement» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 125). Il faut voir ce qu'il y a, dans ce dernier propos, d'inclination de l'ancien monarchien pour une absence de Déclaration des droits. Encore Clermont-Tonnerre avait-il conscience de ce qu'il était aussi impossible qu'il n'y eût pas de Déclaration qu'il n'était pas envisageable de modifier le texte de 1789. «Le comité de révision», écrit-il, «n'a pas osé le proposer et l'assemblée nationale s'y fût inmanquablement refusée» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 125). C'est qu'en effet, la mission dont étaient investis les comités de constitution et de révision était «bornée à trier et à réunir ceux [des] décrets [de l'Assemblée] qui [étaient] essentiellement constitutionnels» (Thouret, *Rapport*, p. 262).

Cette surdité de l'Assemblée lui paraissait d'autant plus regrettable que le précédent américain aurait pu inspirer les Constituants, les Déclarations des droits des treize colonies anglaises d'Amérique devenues indépendantes n'ayant pas été reprises ou synthétisées par la nouvelle Constitution américaine.

Ils ont écrit des lois et non des maximes – dit Clermont-Tonnerre de la Constitution américaine de 1787 – ils ont placé dans l'ensemble de ces lois, dans l'ensemble de leur système de mœurs publiques, la base de leur liberté, et ils ont rejeté parmi les abstractions philosophiques les articles de ces déclarations, nécessaires dans le principe.

## Mbongo

[non] dans leur contenu, mais devenus sans objet, comme les dessins de l'architecte dont le bâtiment est achevé.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 124].

La compréhension de cette invocation par Clermont-Tonnerre de l'Amérique demande que soit rappelée l'importance de l'exemple américain dans le débat constitutionnel de 1789. Comme l'a écrit Marcel Gauchet:

non seulement le modèle américain est dans toutes les têtes, mais c'est explicitement ou implicitement par rapport à lui que les Constituants français se posent et pensent. Il leur offre pour commencer le moyen de satisfaire une des ambitions primordiales des plus avancés d'entre eux: contourner l'exemple de la constitution anglaise et de sa sédimentation «gothique». Mais cela ne signifie pas qu'ils soient asservis à la lettre de ces documents qu'ils ont dans l'esprit et sous les yeux. Ils ont le sentiment enfin de l'écart des situations. C'est à l'aune des nécessités de leur tâche qu'ils en jugent. Ils ont une constitution à donner à la France.

[Gauchet, *Droits de l'homme*, pp. 686-687]

Or sous la plume de Clermont-Tonnerre, l'éloge de l'Amérique sur cette question de la proclamation des droits peut sembler paradoxal en 1791 rapporté d'abord au fait qu'au moment où l'*Analyse raisonnée de la constitution* s'écrit, les Américains sont précisément sur le point d'adopter les dix premiers amendements à leur Constitution de 1787, qui formeront leur Déclaration des droits (*Bill of Rights*). Cet éloge de l'Amérique n'est pas moins curieux rapporté à cette hypothèse voulant que les Monarchiens aient été, en 1789, d'une grande circonspection à l'égard d'une imitation de ce qui s'était fait outre-Atlantique dans les années 1776. Lally-Tollendal qui, à la connaissance en juillet 1789 du projet de Déclaration des droits de

Lafayette – que Jefferson passe pour avoir influencé – abjurait l'Assemblée de «songer encore combien la différence est énorme, d'un peuple naissant qui s'annonce à l'Univers, d'un peuple colonial qui rompt les liens d'un gouvernement éloigné, à un peuple antique, immense, l'un des premiers du monde, qui depuis quatorze cents ans s'est donné une forme de gouvernement» (Archives parlementaires, t. VIII, p. 222).

La contradiction entre la référence américaine de Clermont-Tonnerre de 1791 sur cette question de la Déclaration des droits et la position des Monarchiens en 1789 est cependant loin d'être évidente: d'abord parce que l'abstraction prêtée par Clermont-Tonnerre aux Déclarations des Colonies anglaises libérées d'Amérique est aussi vérifiable que le retentissement de ces textes sur la Déclaration française, par suite de l'«effet d'imitation» qui lie le second texte aux premiers (Cf. Lacorne *L'invention de la république*, p. 191). D'autre part, Clermont-Tonnerre aurait pu faire remarquer que les Américains, suivant une «méthode inductive» méconnue par les Français, avaient choisi de proclamer leurs droits seulement après l'élaboration de leur constitution; encore Clermont-Tonnerre aurait-il pu faire valoir que le *Bill of Rights* était partie intégrante de cette constitution et, qu'enfin, la Déclaration américaine était faite des conséquences des *maximes philosophiques* et non – ce qui fut le cas en France – de ces maximes elles-mêmes (cf. Dubois, *Stanislas de Clermont-Tonnerre*, p. 44; Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, pp. 10-11; Lacorne, *L'invention de la république*, pp. 196 et ss.). Or les trois dernières observations rejoignent, somme toute, les volontés monarchiennes de 1789.

C'est dire que le positivisme manifesté par Clermont-Tonnerre en 1791 est validé

par l'expérience américaine plus que celle-ci ne le contredit, et que, par ailleurs, ce positivisme rejoint celui au nom duquel les Monarchiens s'étaient montrés circonspects en 1789 devant une imitation servile de l'Amérique et plus encore devant la volonté de certains Constituants – dont Siéyès – de se porter «au-delà des limites où les Américains se sont arrêtés» (Gauchet, *Droits de l'homme*, p. 687). L'on comprendra mieux cette continuité en relisant ce que disait par ailleurs Lally-Tollendal dans le même discours prononcé à la Constituante le 11 juillet 1789 en réponse à Lafayette:

Si, avec l'intention la plus pure, nous mettions en avant, dans un acte déclaratoire, les droits naturels, sans les joindre immédiatement aux droits positifs, songez quelles armes nous donnerions à nos calomniateurs [...]. Remontons sans doute au droit naturel, puisqu'il est le principe de tous les autres, mais parcourons rapidement la chaîne des intermédiaires, et hâtons-nous de redescendre au droit positif.

[Archives parlementaires, t. VIII, p. 222]

En tout cas, si comme le suggère Lally-Tollendal, la Déclaration aurait dû remplir seulement une fonction libératrice, l'on voit mal comment Clermont-Tonnerre pouvait s'accommoder en 1789 d'un texte qu'il estimera plus tard contenir des principes "faux" et dont il se disait convaincu en 1791 qu'il nourrirait «une multitude de maux que la politique [devra] prévenir» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 125). Faute pour des principes hypothétiquement "vrais" en 1789 de pouvoir se muer en "faux principes" en l'espace de deux années, il faut donc admettre que ce qui pouvait avoir changé c'est la conscience et la connaissance de leur "fausseté" originelle. C'est paradoxalement encore ce dont conviendra à la fin Clermont-Tonnerre dans une réponse par anticipation à

ceux qui se seraient avisés de lui demander les raisons pour lesquelles les scories impu-tées à la Déclaration ne lui sont pas apparues comme telles en 1789.

Ma réponse, écrit-il, sera simple et franche: aucune éducation ne m'avait préparé à cette auguste fonction de rédiger les lois, fonction pour laquelle Rousseau voulait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes et n'en éprouvât aucune; je me trompais de bonne foi, mais je me trompais, et il me manquait deux grands maîtres, deux maîtres dont les leçons sont quelquefois bien chères, le temps et la connaissance des hommes.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 183]

Ajoutera-t-on cependant que plus d'un membre de l'Assemblée constituante aurait pu, rétrospectivement, revendiquer pour lui-même cette justification.

## 2. La contestation du contenu de la Déclaration de 1789

Une Déclaration des droits, explique Clermont-Tonnerre, doit être «une suite de maximes que le législateur s'impose la loi de ne jamais transgresser. [...] Ou cette définition est la seule vraie, ou une déclaration des droits est un ouvrage inutile» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 126).

L'on notera d'abord que cette définition "positiviste" est quelque peu en contradiction avec la prétention de Clermont-Tonnerre de démontrer la fausseté des principes contenus dans la Déclaration. Toujours est-il que si Clermont-Tonnerre doute de l'exigibilité pratique de la Déclaration, c'est que l'application du texte lui paraît enfermée dans un nœud de contradictions insolubles.

De ce que la Déclaration ne contient que des *principes*, explique-t-il, sa mise en œu-

vre ne peut pas ne pas souffrir de l'irréductible écart entre les principes et leur application<sup>6</sup>. Ceci d'autant plus que, compte tenu du caractère quelque peu absolu à ses yeux des affirmations de la Déclaration, ou bien aurait-on convenu de l'impossibilité de «suivre à la rigueur» certains de ces principes, alors eût-il fallu définir des exceptions, ou bien alors aurait-on défini ces exceptions et, «comme le principe et l'exception sont séparés, il arrivera que le plus fort invoquera alternativement et avec succès l'exception et le principe, et que le plus faible sera constamment victime du principe et de l'exception» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, pp. 128-129).

Cette aporie, prévient Clermont-Tonnerre, ne peut qu'être accusée par la multiplicité des scories dont il dit la Déclaration affectée, qu'il s'agisse de ses inexactitudes et de ses erreurs logiques, de l'absence de «portée normative» qu'il croit caractériser nombre de ses énoncés (cf. Troper, *La déclaration des droits de l'homme*, p. 23) ou de ses contradictions internes. A lui seul, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune» – rassemble ces différents défauts aux yeux de Clermont-Tonnerre. L'axiome en est faux car:

c'est au contraire parce que les hommes naissent ou deviennent inégaux, que la société doit tendre à corriger les inégalités naturelles: les droits ne datent que des conventions; avant les conventions, les hommes n'ont évidemment que des besoins et des facultés, et ces facultés sont inégales.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 134]

Quant à la garantie, elle n'en est pas assurée:

L'assemblée nationale, en déclarant un droit, a voulu interdire au pouvoir législatif la faculté d'y déroger; mais faute d'avoir établi un juge, ni un moyen de réprimer les dérogations, elle a rendu sa déclaration illusoire ou dangereuse. Elle est illusoire si le corps législatif reste seul arbitre de ses propres décrets et de leur plus ou moins de conformité avec le principe: elle est dangereuse, si ce jugement appartient au peuple à qui la constitution interdit tout autre moyen que celui d'une inutile pétition, ou d'une insurrection subversive.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 134]

Enfin, rien n'oblige le droit positif à respecter les termes de cet article premier. En fait, et de ce que le mot qui revient le plus souvent sous la plume de Clermont-Tonnerre est celui de «dangereux», il faut tirer cette conclusion que tout son commentaire de la Déclaration des droits de l'homme est soutenu par une crainte de l'alternative dans laquelle il croit voir la mise en oeuvre du texte de 1789 condamnée: ou bien la gestation d'une *tyrannie* par la voie du légicentrisme caractéristique de la Déclaration; ou bien une dissolution du lien social, l'anarchie – pour reprendre un terme qui revient également de manière constante dans son propos.

Ainsi, chacune des dispositions de la Déclaration qui fait du législateur le juge des bornes ou des limitations aux droits et aux libertés donne la possibilité à la loi de définir ces limitations de manière si extensive que l'affirmation des droits et des libertés en serait rendue vaine.

En effet, écrit-il, dire que *les bornes de la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi*, après avoir dit que la loi doit assurer la liberté, c'est retomber dans un cercle vicieux, c'est donner à la loi la faculté de rapprocher ou de reculer à son gré des bornes qu'elle ne doit pas franchir.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 150]

S'il est vrai – admet l'auteur – que ce

risque aurait pu être évité par une définition de la loi «telle que par la nature des choses, la confrontation de la loi fût garantie de tous les inconvénients» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 150), force était cependant à Clermont-Tonnerre de constater que cette définition “phénoménologique” de la loi manquait à l’article 6 de la Déclaration:

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

C’est pour cette raison encore que cet article 6 lui paraissait être une source d’anarchie (cf. *Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 153).

Du reste, quand bien même y aurait-il eu cette définition de la loi que la Déclaration n’eût pas moins été “dangereuse” pour le lien social, compte tenu de la prétention affichée par son préambule de rendre chaque citoyen juge de la conformité de l’action des gouvernants à ses prescriptions.

Dire que l’on publie les droits inaliénables de l’homme, afin que les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, c’est cumuler dans une phrase tous les germes d’anarchie [...]. Il n’est pas vrai que la facilité de comparer à chaque instant les actes des autorités avec une déclaration des droits, tend à les faire respecter. Il est au contraire certain que cette comparaison faite à chaque instant, doit leur enlever toute espèce de respect, doit entraver à chaque instant la marche des pouvoirs constitués. [*Analyse raisonnée de la Constitution*, pp. 131-132 et pp. 140-143]

Et, la circonstance que le Titre Premier de la constitution – les *Dispositions fondamentales garanties par la Constitution* – ait consisté en une «seconde déclaration des droits» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 202) ne changea rien à l’analyse par Clermont-Tonnerre de la “première” Déclaration des droits. Elle en était même plutôt une validation (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 201).

Outre cette nécessité d’apporter une garantie formelle aux droits reconnus par la Déclaration, le Titre Premier de la constitution s’était cependant aussi justifié par «l’avantage de perfectionner quelques dispositions de la déclaration, qui pouvaient paraître, les unes insuffisantes, les autres équivoques, et dont on [avait] déjà cherché à abuser» (Thouret, *Rapport*, p. 262). Aussi le titre premier de la constitution ne reprenait-il pas à son compte le droit de résistance à l’oppression, le droit pour chaque citoyen de concourir directement ou par ses représentants à la formation de la loi, le droit pour les citoyens de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique puis de la consentir librement. Autant de renoncements caractéristiques d’une «sorte d’aveu de l’impossibilité où le corps social [était] de garantir ces droits» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 202).

Mais si Clermont-Tonnerre n’est pas aussi proluxe sur le Titre Premier de la constitution qu’il l’a été sur la Déclaration des droits, c’est qu’aussi bien les droits de 1789 confirmés par ce Titre Premier<sup>7</sup> que ceux nouvellement consacrés et garantis en 1791<sup>8</sup> n’échappaient nullement aux griefs formés par l’auteur contre la Déclaration: aussi bien le fait que la constitution en ait par ailleurs limité la portée que le fait que le législateur, investi de la compétence souveraine pour les

mettre en oeuvre, puisse précisément les mettre en cause.

Tous vices qui font conclure Clermont-Tonnerre<sup>9</sup> à l'inexistence de cette garantie des droits sans laquelle il n'y a pas – selon les termes de l'article 16 de la Déclaration des droits – de constitution. Et ce n'est pas un hasard si Clermont-Tonnerre voit précisément dans cet article l'épigraphe à son analyse de la constitution – c'est-à-dire à sa condamnation formelle de celle-ci. Du rapprochement entre cet article 16 de la Déclaration – «Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution» – et la constitution de 1791 elle-même, il établit, en effet, qu'en n'organisant pas véritablement la séparation des pouvoirs recommandée par l'un, l'autre n'a fondamentalement pas institué la garantie des droits que la Déclaration des droits et le titre premier de la constitution appelaient pourtant de leurs vœux.

## II.

### *Un refus de la dissolution des pouvoirs constitués dans la puissance parlementaire*

«La constitution», fait valoir Clermont-Tonnerre au terme de son analyse, «qui devait assurer la liberté et la paix, ne nous donne ni la paix, ni la liberté» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 412). Pour cause:

Les pouvoirs constitués se résolvent tous en un seul. Ce pouvoir est une aristocratie dont les membres peuvent se perpétuer moyennant un court intervalle, qu'ils peuvent encore passer dans des fonctions administratives. Ce pouvoir est organisé de manière à absorber à son gré toutes les parties d'autorité qui sont éparses autour de lui. Ce

pouvoir commande au roi dont il est le juge et au peuple qu'il a réduit au silence. Ce pouvoir a dans la constitution même le droit exclusif de la changer à son avantage. Enfin, pour comble de maux, ce pouvoir si redoutable peut être attaqué par la corruption et transporter à un ministre adroit et despote tout le poids de sa puissance. Voilà, ajoute Clermont-Tonnerre, ce qu'offre la constitution aux espérances du peuple Français; voilà ce qu'elle est, analysée même indépendamment des circonstances.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, pp. 412-413]

S'il est vrai, comme l'ont fait observer François Furet et Ran Halévi (*La monarchie républicaine*, p. 247), que l'aboutissement du travail constitutionnel de l'Assemblée que décrit et dénonce Clermont-Tonnerre avait été imaginé dès 1789 en dehors même des rangs monarchiens<sup>10</sup>, la rigueur et la sévérité de l'*Analyse raisonnée de la constitution* ne sont pas moins remarquables rapportées notamment au fait que l'auteur tient apparemment pour insignifiante «la correction de trajectoire tentée par les Feuillants dans l'été 1791» (Furet-Halévi, *La monarchie républicaine*, p. 247)<sup>11</sup>. Sans doute était-ce parce qu'aux yeux de Clermont-Tonnerre, dans leur volonté de «ménager le pouvoir royal, tout en prévenant les éventuels dérapages populaires» (Morabito-Bourmaud, *Histoire constitutionnelle*, p. 55), les ralliés seulement en 1791 à la *doxa* des monarchiens (*Triumvirs* et Feuillants) n'ont pas été jusqu'à mettre en cause l'essentiel, à savoir la confiscation de la souveraineté nationale par la représentation et la vacuité du gouvernement monarchique.

A la décharge des Barnave, Duport, Lameth, l'on doit cependant faire observer que leur projet était de «procéder en deux temps» en commençant par «les réformes restreintes qui peuvent être introduites par le biais de la révision» et, «plus tard, s'ils réussissent, si le courant est remonté», de

«[tenter] des réformes plus importantes, telles que celle des deux chambres» (Chevallier-Conac, *Histoire des institutions*, p. 44).

1. *La mise en cause de l'usurpation de la souveraineté nationale par la représentation*

Ce que se propose de démontrer Clermont-Tonnerre c'est l'incommunicabilité entre la théorie de la souveraineté nationale développée par les articles 1<sup>er</sup> et 2 du préambule du Titre III de la constitution et ce que pré-suppose logiquement pour les Monarchiens l'idée de représentation, à savoir la pluralité et la délégation des pouvoirs (Furet-Halévi, *La monarchie républicaine*, p. 245). D'où cette conséquence que la Constituante n'aura dépassé cette contradiction qu'en formant une «philosophie exclusiviste de la représentation» (Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, p. 91) qui annihile paradoxalement l'idée même de souveraineté de la nation.

Je conviens – écrit Clermont-Tonnerre – à propos des principes de l'unité et de l'indivisibilité de la souveraineté, que dans une société de cent individus, la volonté de la majorité des membres est souveraine, qu'aucune section de la société ne peut mettre sa volonté à la place de cette volonté; et alors il est faux que cette société souveraine ne puisse exercer ses pouvoirs qu'en les confiant.

Mais dans une société de vingt-cinq millions d'hommes; dans la société Française dont il est question ici, comme toute délibération de vingt-cinq millions d'hommes est matériellement impossible, et que la nation ne peut jamais avoir ni former une volonté une et indivisible, il est certain que si elle n'a de souveraineté qu'une souveraineté qui soit une et indivisible, elle n'a véritablement pas de souveraineté.

Il est certain, au contraire, que cette nation se divisera en sections, et que ces sections s'attribueront l'exercice de la seule souveraineté qu'elle puisse avoir. Ces sections nommeront des représentants,

ces représentants délégueront des pouvoirs, et alors il sera vrai que les sections se seront attribué le droit d'élection qui appartient à la nation, et est une fonction de la souveraineté; il sera vrai que les pouvoirs émaneront des sections, et non de la nation, une et indivisible dans sa souveraineté; il sera vrai que cette souveraineté, une et indivisible, ne sera véritablement nulle part dans un état d'unité et de non-division; au contraire, du moment où cette nation existera, sa souveraineté sera composée de la réunion, de l'action combinée, complexe, de ses sections et de ses pouvoirs politiques. Les sections éliront, ses pouvoirs voudront et agiront, et les élections ainsi faites, et les volontés ainsi énoncées, et les actes consommés ainsi, sont revêtus d'un caractère de souveraineté nationale. [Analyse raisonnée de la Constitution, pp. 225-227]

Si donc la caractérisation de la souveraineté faite par l'article 1<sup>er</sup> du préambule du Titre III de la constitution – «La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation; aucune section du Peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice» – est «la plus absurde des chimères» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p.225), la délégation par laquelle cette souveraineté est supposée s'exercer en vertu de l'article 2 du même préambule du titre III n'est, logiquement et consécutivement, qu'une coquille vide. De même, cette déduction de l'article 2 du préambule du titre III selon laquelle «la Constitution française est représentative» n'a pas plus de sens pour Clermont-Tonnerre ou, devrait-on dire, la portée que lui ont attaché les Constituants n'est pas celle qui eût reçu ses faveurs.

En effet, la substitution de la volonté des représentants à celle de la nation opérée par la Constituante apparaît à Clermont-Tonnerre affectée du vice originel consistant en ce qu'elle n'a pas été consentie par la nation elle-même: «Cette constitution représentative», demande-t-il, «descend-elle du ciel chez un peuple, ou bien doit-elle être

adoptée par un acte immédiat et réel de la volonté du peuple?» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 234). Et que cette question n'ait «jamais été agitée» parmi les constituants ne le surprend cependant pas puisque, soutient-il, elle aurait immanquablement conduit l'Assemblée à s'interroger sur la légitimité de son dépassement du mandat qui lui avait été donné par les cahiers de doléances (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 234). Or autant l'analyse par Clermont-Tonnerre de la rationalité des premiers articles du préambule du Titre III de la constitution de 1791 ne manque pas de rigueur, autant son interprétation "psychanalytique" de l'adhésion de l'Assemblée à une conception qu'il estime funeste de la souveraineté nationale et de la représentation paraît approximative.

Clermont-Tonnerre dit en effet avoir trouvé la source et l'explication de ce dévoiement intellectuel de l'Assemblée dans le fait pour sa majorité d'avoir vu dans la conception de la souveraineté nationale et de la représentation qu'elle a promue un moyen d'effacement et de légitimation *a posteriori* de la forfaiture commise par l'Assemblée contre les cahiers de doléances. Or cette thèse paraît affectée d'un anachronisme car s'il est vrai que c'est à Siéyès que s'en prend Clermont-Tonnerre – il le paraphrase ironiquement mais ne le nomme pas – et, pour autant que l'on admet que peu ou prou ce sont les idées de Siéyès sur la souveraineté de la nation et la représentation qui ont triomphé en 1791, alors devrait-on objecter à Clermont-Tonnerre que la pensée de Siéyès sur ces questions était, dans une large mesure, fixée avant même le "coup d'Etat" du Tiers Etat du 17 juin 1789. Le grand oeuvre de l'abbé Siéyès, *Qu'est-ce que le Tiers Etat?*, paraît, en effet, en janvier 1789.

En fait, l'accusation de forfaiture dirigée par Clermont-Tonnerre contre la Constituante trahit une pointe de mauvaise foi de la part du monarchien. Ayant rapporté au nom du Comité de Constitution le contenu des cahiers de doléances, Clermont-Tonnerre était le mieux placé pour savoir qu'en allant à Versailles, les députés aux Etats généraux n'étaient nullement fixés sur leur mandat.

Nos commettants, rapportait-il en effet le 27 juillet 1789 à l'Assemblée, veulent la régénération de l'Etat, mais les uns l'ont attendue de la simple réforme des abus et du rétablissement d'une constitution existant depuis quatorze siècles [...]. D'autres ont regardé le régime social existant comme tellement vicié, qu'ils ont demandé une constitution nouvelle, et qu'à l'exception du gouvernement et des formes monarchiques [...], ils nous ont donné tous les pouvoirs nécessaires pour créer une constitution.

Or après avoir été durablement partagés entre les deux termes de cette alternative, les députés ne se sont véritablement – mais implicitement – prononcés en faveur de la formation d'une constitution nouvelle qu'au terme de la discussion sur le veto royal dont les monarchiens sont sortis perdants le 11 septembre 1789 (cf. Baker, *Constitution*, p. 543). Ainsi voit-on que la prétendue forfaiture de l'Assemblée n'est rien moins que le fait pour sa majorité d'avoir choisi celui des termes de l'alternative ouverte par les cahiers de doléances qui n'avait pas la préférence de Clermont-Tonnerre et, au-delà, des Monarchiens. Fait observer Keith Michael Baker:

A leurs yeux, l'idée selon laquelle l'Assemblée avait été chargée, en tant que convention nationale d'exercer le droit du peuple français à décider de sa constitution *de novo* était un pur non-sens: elle supposait la conception absurde d'une société existant avant le gouvernement, avant les lois, avant les magistrats. Rien ne leur était plus étran-

ger que l'idée de la révolution comme moment fondateur dans lequel toutes les institutions existantes se trouvaient suspendues devant la volonté générale; ils ne pouvaient non plus l'imaginer comme le moment zéro du temps dans lequel la société existait antérieurement à sa forme de gouvernement et indépendamment d'elle [...].

[Cf. Baker, *Constitution*, p. 544]

## 2. *La vacuité du gouvernement monarchique*

La conception de la souveraineté de la nation et de la représentation que Clermont-Tonnerre eût aimé voir la Constituante retenir (cf. Bacot, *Les monarchiens et la Constitution anglaise*, p. 709) ne se trouve pas dans le commentaire des articles du préambule du Titre III de la constitution. L'important n'était en effet plus pour lui d'exposer cette conception à ce stade de son commentaire tant elle lui paraissait consignée de manière évidente dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont la rédaction revient à Mounier, que de faire apparaître la discontinuité entre cet article et la constitution elle-même.

En voulant et en obtenant de l'Assemblée en 1789 qu'il soit dit dans la Déclaration des droits de l'homme que «le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation» et que «nul corps, nul individu» ne pouvait exercer d'autorité qui n'en émanât expressément, les Monarchiens avaient en effet voulu faire apparaître d'une part que l'exercice de cette souveraineté pouvait – et même devait être délégué, sans pour autant – et c'était là leur second objectif – qu'il puisse y avoir aliénation de la volonté générale par les représentants. Or autant le premier objectif était obéré aux yeux de Clermont-Tonnerre par le fait que la Constitution avait pour sa part posé que c'est la souveraineté

elle-même qui résidait dans la nation – ce qui enlevait au régime représentatif un fondement viable<sup>12</sup> – autant le second objectif était annihilé par la mécanique à l'œuvre dans le préambule du titre III, avec cette seule nuance que la confiscation de la souveraineté et de la volonté générale ne s'opérait certes pas au profit d'un individu ou d'un corps, mais d'un pouvoir législatif unitaire.

Il convient cependant d'ajouter que loin d'avoir été le seul fait des Monarchiens, cette mise en cause de la puissance parlementaire aura trouvé d'autres porte-voix à l'Assemblée au cours du débat d'août 1791; Marcel Gauchet a assez montré qu'elle aura été autant le fait de Feuillants que de Jacobins (cf. Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, pp. 91-96). Toutefois, ce qui a éloigné les uns des autres c'est la direction dans laquelle chacun recherchait le dépassement de cette puissance parlementaire. Partageant avec Brissot notamment la volonté de trouver à l'intérieur même du système représentatif (cf. Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, pp. 98-100) la solution au problème posé par la puissance parlementaire, les monarchiens n'ont pas moins vu dans son projet de *Conventions nationales*<sup>13</sup> de «périlleux appels à la remise en cause des institutions» (Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, p. 96). Leur préférence allait plutôt à un système de poids et de contrepoids à l'anglaise, le gouvernement monarchique étant ainsi synonyme d'équilibre et de balance des pouvoirs:

Si [la nation] balance tellement les pouvoirs qu'aucun d'eux n'absorbe les autres, sa vie constitutionnelle étant composée de leur juste combinaison, est aussi pure, aussi libre, aussi bien ordonnée que possible.

[Analyse raisonnée de la Constitution, p. 245].

Une vue synthétique et institutionnelle

de la définition monarchienne du gouvernement monarchique a, tardivement, été développée par Malouet dans son intervention à l'Assemblée le 8 août 1791 (Archives parlementaires, t. VIII, pp. 276 et s.).

Or le gouvernement institué en 1791 n'est pas monarchique au sens que les Monarchiens donnent à cette expression tant il est vrai que la constitution a placé l'administration, l'armée, la justice, voire le roi, dans la dépendance du Corps législatif.

Le gouvernement est monarchique. Cela signifie-t-il qu'il y a dans le gouvernement un homme qui s'appelle monarque? Je serais tenté de le croire en examinant la constitution; mais alors cette phrase est puérile. Cela signifie-t-il que le gouvernement, c'est-à-dire toute l'action publique est confiée à un monarque? Alors je rapproche les faits de ce principe et je vois qu'il est d'une inexactitude choquante.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 236]

Ce constat de dépendance, Clermont-Tonnerre l'éprouvera principalement dans l'étude de la disposition de la constitution instituant le monocamérisme – article premier du chapitre premier du Titre III.

Le fondement de la balance des pouvoirs, explique-t-il, est dans la séparation du pouvoir d'agir et du pouvoir de vouloir (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 245), le premier étant confié à l'exécutif et le second au Parlement. Mais pour que cette balance soit effective, il importe que la constitution organise la séparation et l'indépendance des pouvoirs de telle manière que «le pouvoir législatif ne puisse jamais produire une action, et [...] que le pouvoir exécutif ne puisse jamais produire une volonté» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 246). La défiance de Clermont-Tonnerre à l'égard de la puissance parlementaire est cependant

telle qu'il ne s'intéresse guère à l'hypothèse voulant que la confrontation entre un exécutif unitaire et un législatif également unitaire puisse tourner à l'avantage du premier. Comme il est plus vraisemblable à ses yeux que la chambre unique sorte victorieuse, c'est donc aux moyens d'empêcher la substitution du pouvoir de vouloir au pouvoir d'agir que Clermont-Tonnerre consacre sa réflexion.

Il faut d'abord, explique-t-il, «prescrire au législateur de faire des lois», c'est-à-dire caractériser juridiquement son pouvoir de vouloir, d'où cette définition par Clermont-Tonnerre de la loi comme consistant en une volonté «antérieure aux circonstances et aux événements» dont connaît le législateur et caractérisée par son impersonnalité (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 247). Il faut cependant encore, ajoute Clermont-Tonnerre, consigner le Corps législatif dans l'activité législative, faire en sorte qu'il «ne fasse jamais que des lois (dans le sens où nous entendons ce mot)» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 247). C'est dans cette seconde intention que la création d'une seconde Chambre était nécessaire tant il est dans la nature des choses qu'une Chambre unique veuille «toujours agir» et que les pressions des détenteurs des pouvoirs sociaux la portent à vouloir «produire des volontés sur les hommes et sur les circonstances, ce qui répugne au but et à l'institution du pouvoir législatif» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 248).

Au surplus, le bicamérisme apparaît à Clermont-Tonnerre comme le seul moyen d'assurer l'effectivité et la sincérité de la responsabilité devant le pouvoir législatif des agents du pouvoir exécutif. Or avec la constitution de 1791, cette responsabilité est enfermée dans une funeste alternative: ou

bien «tout ministre accusé [par la Chambre], sera accablé par son ascendant, quelque injuste que soit l'accusation», ou bien «tout ministre coalisé avec la majorité de l'assemblée unique, sera dégagé par cela même de toute responsabilité» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 254).

Eu égard à la longueur et à la subtilité des développements consacrés par Clermont-Tonnerre au bicamérisme, son laconisme (voire son mutisme) sur le veto suspensif du roi devrait étonner, tout juste fait-il remarquer que la participation du roi à la fonction législative est d'autant plus formelle que son veto est «illusoire» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 332); sauf à se dire que dans la mesure où pour le monarchien le pouvoir législatif devait, comme en Angleterre, être composé de trois institutions – les deux Chambres et le roi<sup>14</sup> –, Clermont-Tonnerre pouvait avoir pensé que l'absence de Chambre haute rendait d'autant plus illusoire le veto suspensif du roi adopté par l'Assemblée constituante. Assez curieusement, Guillaume Bacot (*Les monarchiens et la Constitution anglaise*, p. 719) voit plutôt dans ce laconisme de Clermont-Tonnerre une manifestation de son évolution, l'intéressé étant passé, selon lui, d'une disposition au compromis sur la question du veto absolu (1789) à une fermeté sur la même question (1791), cette évolution étant due à l'influence de Necker et à la conscience qu'avait ce dernier de «la désuétude dans laquelle était tombé le veto britannique» (Bacot, *Les monarchiens et la Constitution anglaise*, p. 719). L'on supposera encore que la désolation de Clermont-Tonnerre devant cette absence de seconde chambre explique son indifférence pour la disposition de l'article 2 du préambule du Titre III qui, ajoutée au dernier moment à la

constitution, voulait pourtant que «les représentants [soient] le corps législatif et le roi» et qui, conjuguée avec le veto suspensif, devait dans l'esprit de ses promoteurs, permettre au roi de «vouloir» lui aussi pour la nation. François Furet et Ran Halévi expliquent pour leur part l'indifférence de Clermont-Tonnerre pour cet ultime amendement à la constitution par le spectacle de la puissance parlementaire à l'œuvre sous ses yeux depuis 1789 (Furet-Halévi, *La monarchie républicaine*, p. 249).

Or il n'y avait pour Clermont-Tonnerre que la reconnaissance au roi du droit de dissolution qui pouvait rendre «moins intolérable le vice d'une chambre unique» (*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 257).

\*\*\*

«L'essence même du monarchisme – écrit Robert H. Griffiths – était le postulat selon lequel le roi devait rester le détenteur de la souveraineté nationale» (Griffiths, *Le Centre perdu*, p. 16). *L'Analyse raisonnée de la Constitution* ne semble cependant pas venir à l'appui d'une telle interprétation. Le texte de Clermont-Tonnerre confirme même plutôt cette idée que l'interprétation de Griffiths, comme l'a fait observer Guillaume Bacot, procédait d'une confusion entre «l'unité de l'action gouvernementale [que défendent les Monarchiens] et une unité de la puissance législative dont justement ils ne veulent pas» (Bacot, *Les monarchiens et la Constitution anglaise*, p. 736).

En revanche la nature même de l'exercice auquel s'est livré Clermont-Tonnerre, le commentaire et la dénonciation des choix de l'Assemblée, ne permettent pas de

répondre avec certitude à la question de savoir si les idées politiques et constitutionnelles de l'intéressé n'ont pas varié entre 1789 et 1792 ou si, comme le soutient Stéphane Rials, l'*Analyse raisonnée de la Constitution* fut l'aboutissement d'une pensée s'étant progressivement éloignée de la gauche de l'Assemblée (Rials, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, p. 308).

Ce qu'il faut encore faire observer c'est qu'en regard à la sévérité avec laquelle Clermont-Tonnerre dénonce la vanité de la Constituante, compte tenu également de la certitude qu'il affiche à la lecture des dispositions du titre VII quant à l'impossibilité de réviser la Constitution, il n'eût pas été surprenant de le voir prophétiser, au terme de son réquisitoire, quelque nouvelle révolution ou quelque coup d'Etat contre le Corps législatif. Or c'est plutôt à un hypothétique éveil des consciences qu'il s'en remet :

Le corps législatif menace votre liberté par sa puissance excessive: eh bien ! une surveillance exacte, la résistance raisonnée de l'esprit public, la pureté des choix, pourraient arrêter son invasion et le forcer à abjurer lui-même sa toute puissance qui menace notre liberté.

[*Analyse raisonnée de la Constitution*, p. 414]

Vraisemblablement cette résignation tenait-elle à ce qu'une nouvelle révolution – synonyme de cette *anarchie* qui lui répugnait tant – ne lui agréait pas plus qu'un coup de force de l'exécutif qui eût peut-être compromis définitivement le projet d'une organisation des pouvoirs équilibrée, telle du moins qu'il la souhaitait.

## Bibliographie

- Bacot (M. Guillaume), *Les monarchiens et la Constitution anglaise*, in «Revue de la recherche juridique», 1993, n° 3, pp. 709 et ss.
- Baker (Keith Michael), *Constitution*, in *Dictionnaire critique de la Révolution française*, (sous la direction de François Furet et Mona Ozouf), Paris, Puf, 1988;
- Chevallier (Jean-Jacques) et Conac (Gérard), *Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours*, Dalloz, 1991<sup>8</sup>;
- Clermont-Tonnerre (Stanislas) de, *Analyse raisonnée de la Constitution française décrétée par l'Assemblée nationale; Des années 1789, 1790 et 1791* (éd. orig. Paris Migneret, 1791), in *Oeuvres complètes de Stanislas de Clermont-Tonnerre; Contenant ses opinions sur la Révolution française, et sur plusieurs gouvernements de l'Europe*, tome IV, Paris, Letellier, an III;
- Du Bus (Charles), *Stanislas de Clermont-Tonnerre et l'échec de la révolution monarchique (1757-1792)*, Paris, Librairie Félix Alcan, 1931;
- Dubois (Jean-Pierre), *Déclaration des droits de l'homme et dispositions fondamentales*, in 1791. *La première Constitution française* (Actes du colloque de Dijon, 26-27 septembre 1991), Paris, Economica, 1993;
- Egret (Jean), *La Révolution des notables. Mounier et les monarchiens*, Paris, Armand Colin, 1950;
- Furet (François) et Halévi (Ran), *Orateurs de la Révolution française*, in *Les Constituants*, vol. I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1989;
- et Halévi (Ran), *La monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996;
- Gauchet (Marcel), *Droits de l'homme*, in *Dictionnaire critique de la Révolution française*, cité;
- *La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation. 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1995;
- Griffiths (Robert Howell), *Le Centre perdu: Malouet et les «monarchiens» dans la Révolution française*, Presses universitaires de Grenoble, 1988;
- Halévi (Ran), *Les monarchiens*, in *Dictionnaire critique de la Révolution française*, cité;
- Laborie (Lanzac de), *Jean-Joseph Mounier. Sa vie politique et ses écrits*, Paris, Librairie Plon, 1887;
- Lacorne (Denis), *L'invention de la république. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991;
- Lemay (Edna Hindie), *Dictionnaire des constituants. 1789-1791*, Paris, Universitas, 1991;
- Morabito (Marcel) et Bourmaud (Daniel), *Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 1996;
- Rials (Stéphane), *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Paris, Hachette, 1988;
- Rudelle (P. Y.), *Le premier comité de Constitution ou l'échec du projet monarchien*, in 1791. *La première constitution française*, cité;

Thouret (Jacques-Guillaume), "Rapport du 8 août 1791 présenté au nom des comités de Constitution et de révision sur le projet de Constitution française", *Archives parlementaires*, t. XXIX;

Troper (Michel), *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789*, in *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence*, Paris, Puf, 1989.

<sup>1</sup> Une première version de cette étude a été publiée en France aux *Petites Affiches* (1998).

<sup>2</sup> Du 17 au 31 août 1789 et du 14 septembre au 28 septembre 1789, date à laquelle Mounier lui succède à cette fonction. A quoi il faut ajouter sa qualité de président par intérim de l'Assemblée du 10 au 14 août 1789, après la démission de l'évêque de Langres, César-Guillaume de La Luzerne.

<sup>3</sup> La date du 11 septembre 1791 lisible à la fin du texte n'est probablement que celle de son impression.

<sup>4</sup> Clermont-Tonnerre meurt en effet le 10 août 1792 – soit en même temps que la royauté –, assassiné par la foule qui lui reprochait d'avoir conspiré avec Molleville, Lally-Tollendal et Malouet dans le but de sauver le roi (cf. Du Bus, *Stanislas de Clermont-Tonnerre et l'échec de la révolution monarchique*, pp. 477 et ss. et Lemay, *Dictionnaire des constituants*, p. 223).

<sup>5</sup> Voir notamment le discours en faveur d'une Déclaration des droits prononcé le 1<sup>er</sup> août 1789 par le député Jean-Baptiste Crénière (*Archives parlementaires*, t. VIII, pp. 317-320) et celui, hostile, prononcé par Malouet le

même jour (*Archives parlementaires*, t. VIII, pp. 322-323).

<sup>6</sup> La défiance du monarchien pour le principe même d'une Déclaration de droits se laisse encore entrevoir à cette précision que l'obstacle tenant à cet écart entre les principes et les exceptions «condamne peut-être toute déclaration des droits à être incomplète ou dangereuse» (p. 128).

<sup>7</sup> Le droit à la sûreté, l'égalité admissibilité aux places et emplois publics, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté religieuse, l'égalité devant l'impôt, l'égalité devant la loi pénale.

<sup>8</sup> La liberté de réunion, le droit de pétition individuel, l'organisation d'un établissement général de secours publics, l'organisation d'une instruction publique.

<sup>9</sup> Marcel Gauchet a bien montré qu'il s'était même trouvé des Jacobins en 1791 pour formuler la même critique. «C'est Buzot par exemple», écrit-il, «le fidèle compagnon de Robespierre, qui souligne le 8 août, l'absence de procédure effectuant que le redoublement de la Déclaration des droits par un titre de garantie

se bornait à faire ressortir sans y remédier» (Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, p. 95).

<sup>10</sup> Voir à ce propos le discours sur le veto royal prononcé par Mirabeau devant la Constituante le 1<sup>er</sup> septembre 1789 (*Archives parlementaires*, t. VIII, pp. 537-542). Cf. Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, p. 17.

<sup>11</sup> «Il est même significatif», écrivent ces deux auteurs, «que cette correction ne suscite de sa part aucun commentaire, ne serait-ce que pour en nier la portée» (Furet-Halévi, *La monarchie républicaine*, p. 247).

<sup>12</sup> Voir dans le même sens l'intervention de Malouet à l'Assemblée le 8 août 1791 (*Archives parlementaires*, t. VIII, pp. 275-276).

<sup>13</sup> Voir de Brissot son Discours sur les conventions nationales prononcé à la Société des Jacobins le 7 août 1791.

<sup>14</sup> Voir à ce propos, le discours de Lally-Tollendal sur l'organisation du pouvoir législatif et la sanction royale prononcé le 31 août 1789 (*Archives parlementaires*, t. VIII, pp. 514-527 et Furet-Halévi, *La monarchie républicaine*, pp. 345-364).

# Il conte di Toreno e il costituzionalismo spagnolo del secolo XIX

SIMONETTA SCANDELLARI

## 1. *Un liberale alle Cortes di Cadice*

Ripensare la storia del costituzionalismo diviene una priorità necessaria nel momento in cui si discute della formazione di una comunità europea che non dimentichi il proprio passato, ma anzi lo consideri come una imprescindibile esperienza culturale, valevole anche per il futuro sviluppo.

In questa ottica, quindi, si possono analizzare non solo gli avvenimenti rivoluzionari che trasformarono la vita di molte nazioni a partire dal secolo XVII e, in special modo nel secolo successivo, ma anche le correnti filosofiche e politiche che, insieme a quei principi costituzionali influirono su tali processi e ne decretarono il progressivo svolgimento. Se è vero che la storia costituzionale europea ha le sue non remote origini nell'età medievale, è altrettanto vero che la sua affermazione consapevole e più matura si può collocare nel Sei-Settecento. Ancora oggi, infatti, siamo debitori dei pensatori che in quei secoli fissarono le loro riflessioni a proposito delle "leggi fondamentali" di uno

Stato e su quei diritti e libertà basilari per un corretto rapporto politico e civile tra i cittadini.

Di conseguenza, ogni studio che possa aiutare a colmare delle lacune sia a livello documentale, sia a livello teorico, riveste una grande importanza non solo per gli specialisti della storia del diritto costituzionale ma anche per coloro i quali sono interessati alla storia delle idee in senso lato.

Una occasione di riflessione sul recente passato dell'Europa è data dalla pubblicazione di un testo che, partendo dalla biografia politica del conte di Toreno, uno dei principali esponenti di quella storia costituzionale spagnola del secolo XIX, ci consente di ripercorrere sia la storia della Spagna della prima metà dell'Ottocento, sia quella europea alla quale è strettamente collegata.

Mi riferisco al recente libro curato da Joaquín Varela e dedicato alla figura di Toreno: *Conde de Toreno, Discursos Parlamentarios*, Estudio preliminar: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Oviedo, Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, 2003.

Lo *Studio Preliminare* di Joaquín Varela riassume e commenta le tormentate vicende politiche e costituzionali spagnole svoltesi nella prima metà del secolo XIX, iniziando dagli anni immediatamente precedenti alla costituzione di Cadice sino alla presidenza del generale Espartero. Come è facile immaginare, il testo comprende un periodo ricco di rapidi e complessi mutamenti politici che ebbero necessariamente anche conseguenze istituzionali di grande rilievo e, spesso, di segno contrapposto e che non permisero al paese di godere di quella stabilità auspicata dai deputati gaditani impegnati a portare a termine il loro compito.

Attraverso la traiettoria biografica e politica di José María Queipo de Llano, VII conte di Toreno (1786-1843) si può così riassumere buona parte delle vicende politiche e costituzionali della Spagna a partire da quelle giornate del 17-19 marzo del 1808 durante le quali, ad Aranjuez, la sollevazione popolare contro Manuel Godoy, provocò l'abdicazione di Carlo IV. Questo fu solo l'antecedente di avvenimenti più gravi che si susseguirono in modo repentino: la sollevazione popolare della città di Madrid contro i francesi, scoppiata il 2 di maggio del 1808; la duplice abdicazione fatta a Bayona da Carlo IV e Fernando VII a favore di Napoleone; la nomina a re di Spagna di Giuseppe Bonaparte; la costituzione di Bayona e, infine, la Guerra di Indipendenza che si combatterà su due fronti: quello militare e quello politico-costituzionale il cui frutto sarà il documento gaditano del 1812.

Durante questi anni (1808-1812) decisi vi per la Spagna, il conte di Toreno, benché giovanissimo, partecipò attivamente alle vicende del suo Paese, essendo stato nominato membro della *Junta General del Principado de Asturias*, un antico organismo che in

quei momenti di crisi si rivitalizzò costituendo un centro di resistenza nei confronti dei francesi e che prese il nome di *Junta Suprema de Gobierno de Asturias*.

Successivamente si trasferì a Siviglia, dove si era insediata dal dicembre del 1808 la *Suprema Junta Central*, una istituzione creata appositamente per dirigere il governo della nazione e soprattutto per far fronte militarmente alla invasione francese, in cui distacca la figura e l'attività di Jovellanos (cfr. S.M. Coronas, *El pensamiento constitucional*).

Da questo momento il giovane politico darà, insieme al conterraneo Agustín de Argüelles, un determinante contributo ai dibattiti per l'elaborazione della costituzione, compito che venne affidato alle *Cortes Generales y Extraordinarias*, le quali si riunirono in Cadice nel settembre del 1810. Toreno siederà come deputato in questa assemblea a partire dal gennaio del 1811.

Tra le opere più interessanti che hanno trattato delle vicende storiche della guerra di Indipendenza, possiamo menzionare la *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España* (iniziata a scrivere nel 1827 e tra varie interruzioni e riprese, pubblicata a Parigi nel 1835-38) dove lo stesso autore narra, in una alternanza di avvenimenti che delineano il nuovo assetto della Spagna, le vicende politiche e militari di cui fu testimone. Rappresentano, perciò, un indispensabile documento per valutare sia la sua personale traiettoria politica, sia le sue considerazioni sulla storia del suo paese.

A quest'opera, si devono aggiungere i *Discorsi Parlamentari* – di cui troviamo una accurata selezione nell'edizione ad opera di Joaquín Varela centrata in special modo a sottolineare lo svolgimento del pensiero costituzionale del liberale spagnolo. Questo studioso, attraverso l'analisi degli interventi pro-

nunciati da Toreno in seno all'Assemblea e degli altri suoi scritti, ha potuto formulare un giudizio sulla complessa personalità del deputato asturiano e, soprattutto, presentare una approfondita riflessione sulle tendenze del primo liberalismo spagnolo e sulle trasformazioni che questo subì successivamente, ponendo in luce anche le varie interpretazioni di cui è stato oggetto nella più recente storiografia.

Infatti, sulla scia degli accadimenti storici, nello *Studio Preliminare*, viene evidenziato il mutamento ideologico e politico che subì il pensiero di Toreno. Esso prese le mosse da un iniziale "liberalismo rivoluzionario", legato al primo periodo della sua partecipazione politica in cui furono determinanti nella sua formazione gli entusiasmi giovanili, soprattutto nei confronti dei principi della Rivoluzione francese e del giusnaturalismo di stampo illuminista, per giungere poi ad un secondo periodo in cui il suo liberalismo si connota di tendenze conservatrici e che corrisponde al periodo della maturità.

Questo processo, che si potrebbe intendere come una sorta di sedimentazione del pensiero liberale, non appartenne solo al deputato spagnolo, ma si può ritrovare in altri esponenti dell'epoca che accolsero, in un primo momento, con entusiasmo la caduta dell'Antico regime e che videro nella Rivoluzione un processo rigeneratore di ampia portata, ma che poi si trovarono a tornare sulle proprie idee a causa della delusione che comportò l'ascesa di Napoleone e l'abbandono se non proprio il fallimento dei principi dell'Ottantanove.

L'interprete più acuto e critico di questo disagio, che però non significava affatto una rinuncia a quei principi, fu Alexis de Tocqueville il quale ripercorse gli anni della Rivoluzione fino ad indicare le cause del-

l'apparente insuccesso, sottolineando al tempo stesso l'incapacità e miopia dei governi (non solo di quello francese) di comprendere ciò che si stava preparando alla fine del secolo XVIII. Una sintesi di quanto detto la possiamo trovare nelle sue stesse considerazioni:

Ma quando la vigorosa generazione che aveva cominciato la Rivoluzione fu distrutta o indebolita, come capita ordinariamente a qualsiasi generazione che inizi tali imprese; quando, seguendo il corso naturale dei fatti di questa specie, l'amore della libertà si fu scoraggiato e illanguidito in mezzo all'anarchia e alla dittatura popolare e la nazione smarrita cominciò a cercare quasi a tastoni un padrone, il governo assoluto trovò per rinascere e mettere base facilità prodigiose, scoperte dal genio di colui che sarebbe stato nello stesso tempo il continuatore della Rivoluzione e il suo distruttore.

[Tocqueville, *L'antico regime*, p. 257]

La situazione politica della Spagna all'inizio del secolo XIX si trovava a dover fare i conti con l'espansione napoleonica e, quindi, viveva di riflesso quel momento così ben delineato nella sintesi di Tocqueville.

A seguito, dunque, della decisione di opporre resistenza all'esercito francese e con la convinzione di difendere Fernando VII, il re in esilio, di cui non riconoscevano l'abdicazione<sup>1</sup>, ma anche per riaffermare una serie di principi fondamentali che costituivano l'essenza della propria storia, la Nazione si riunì per elaborare un documento costituzionale nel quale riconoscersi. Il processo fu lungo e accidentato, ma permise di costituire una sorta di "laboratorio" costituzionale nel quale dibattere sulla vigenza o meno delle "leggi fondamentali" del paese e sulla loro tradizione secolare, ma soprattutto su quali principi la nazione volesse governarsi nel futuro<sup>2</sup>.



La famiglia di Carlo IV, Goya, 1800

Appare evidente che il fulcro di questo dibattito furono le *Cortes* al cui interno si trovavano gruppi di deputati rappresentanti varie tendenze ideologiche (Cfr. Varela, *La teoría del Estado*, pp. 320 ss.) si può però affermare che anche i più "liberali", ossia coloro che maggiormente erano stati influenzati dalle idee francesi, non manifestarono mai l'intenzione di chiudere con il passato, come era avvenuto in alcune fasi della Rivoluzione francese.

In realtà, però, anche in Spagna si procedette ad una trasformazione dell'impianto sociale attraverso decisioni politiche ed istituzionali profondamente innovative per quanto si riferiva alla struttura costituzionale dello Stato: dall'idea che la sovranità apparteneva alla nazione e non più, come avrebbero voluto i realisti, condivisa tra il re e il «reino representado en Cortes» (Varela, *Estudio*, p. LXIX), alla divisione dei poteri.

Lo stesso Toreno nella *Historia* conferma che le *Cortes* si limitarono a dichiarare che il governo della Spagna era monarchico e che la potestà legislativa apparteneva alle *Cortes* e al re, l'esecutivo solo al re e il giudiziario ai

tribunali (Toreno, *Historia*, p. 385). Inoltre, furono approvati dei decreti di grande rilevanza politica, sociale ed istituzionale ad un tempo, e cioè: l'eguaglianza dei diritti degli spagnoli e degli ispano-americani (15 ottobre 1810); il riconoscimento della libertà di stampa (10 novembre 1810), sostenuta da Toreno con queste parole: «La libertad sin la imprenta libre, aunque sea el sueño del hombre honrado, será siempre un sueño...» (Toreno, *Historia*, p. 302), l'abolizione dei "señoríos jurisdiccionales", mentre quelli territoriali erano convertiti in proprietà privata (6 agosto 1811) e l'abolizione della tortura (2 aprile 1811).

Si deve però rilevare che né in queste *Cortes*, né in quello del Triennio, fu risolto il problema dell'abolizione della schiavitù e del traffico degli schiavi che avrebbe visto la sua soluzione solo alla fine del secolo. Questo problema andò a confluire con un altro di fondamentale importanza e cioè chi dovesse essere considerato "cittadino", condizione necessaria per il godimento dei diritti politici. Il conflitto riguardava in special modo «los originarios de África... decendientes de esclavos» (Toreno, *Historia*, p. 385). Il decreto del 15 ottobre del 1810 non aveva esteso l'eguaglianza dei diritti anche agli americani di origine africana, tenendo conto degli interessi economici dei deputati americani.

Nella *Historia*, Toreno racconta che nel 1812, durante la lettura del testo costituzionale, per l'approvazione, nel titolo che stabiliva chi dovesse essere considerato "cittadino", si discusse a lungo se allargare tale diritto anche ai discendenti degli schiavi africani. Alcuni deputati furono contrari, altri diedero parere favorevole, mentre altri ancora ne chiedevano solo il diritto attivo di voto, con la speranza inespressa di aumentare il numero dei deputati americani.

Il deputato Espiga intervenne autorevolmente, richiamando l'attenzione sull'esempio degli Stati Uniti che avevano escluso gli originari dell'Africa dai diritti di cittadinanza, affermando che: «Los principios abstractos no pueden tener una aplicación rigurosa en la política» (Toreno, *Historia*, p. 386).

## 2. Il periodo costituzionale: 1811-1813

I primi dodici dei venticinque discorsi selezionati da Joaquín Varela riguardano, appunto come si è detto, il periodo gaditano e rivelano il pensiero costituzionale del deputato asturiano che, come fa notare il curatore, solo ebbe occasione di partecipare alle Corti costituenti di Cadice (Varela, *Estudio*, pp. 3-5).

Nel primo discorso pronunciato il 7 giugno 1811 riguardante l'abolizione dei feudi, si comincia già a delineare la posizione politica e ideologica di Toreno. Egli, infatti, considera il "señorío" una servitù che deve essere eliminata poiché: «teniendo los españoles en adelante por autoridades, no señores, sino conciudadanos» (Toreno, *Discursos*, p. 12) e non potranno avere altro sovrano se non la legge. La medesima posizione, ma ancora più articolata, sarà tenuta nel discorso del 12 ottobre 1812 relativo all'abolizione del privilegio denominato "voto di Santiago".

Il secondo discorso riguarda l'abolizione della prova di nobiltà per poter accedere a collegi, accademie, corpi militari.

Come anticipato, da questi primi interventi si manifesta uno dei cardini del pensiero del deputato: l'uguaglianza dei cittadini e la sottomissione ad una legge uguale per tutti che ovviamente comporta l'abolizione dei ceti all'interno della società. Questi temi saranno oggetto di altri interventi, fatti nel-

le Cortes, che entrano nel vivo del suo pensiero costituzionale di questo primo periodo, cioè, del suo "liberalismo rivoluzionario".

Nel discorso del 28 agosto del 1811 vi è anche una chiara esposizione della differenza che corre tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, derivanti rispettivamente, da un potere costituente e da un potere legislativo procedente dal primo:

Diferencia hay de unas Cortes Constitucionales a unas ordinarias; éstas son árbitras de hacer variar el Código civil, el criminal, etc., y sólo aquellas les es lícito tocar las leyes fundamentales...

[Toreno, *Discursos*, p. 22]

È facile sentire l'eco delle parole di Sieyès: «In ogni sua parte la Costituzione non è opera del potere costituito, ma del potere costituente» (Sieyès, *Che cos'è il Terzo Stato*, p. 96). L'altro concetto che chiarisce in questo intervento riguarda la differenza tra governo e costituzione.

Questo aspetto viene ulteriormente sviluppato nel discorso del 17 gennaio 1812 a proposito della riforma costituzionale in cui entra nel merito del problema e dove si manifesta ancora più chiaramente la filiazione dalla dottrina di Sieyès: «Las Cortes ordinarias gozan de una autoridad delegada que se deriva de la Nación...» (Toreno, *Discursos*, p. 61) la quale è l'origine dei tre poteri e concede esclusivamente alle Cortes ordinarie le facoltà prescritte nella costituzione.

Nell'intervento del 28 agosto 1811, Toreno definisce anche il significato del termine-concetto "sovranità" (cfr. Varela, *Estudio*, pp. LXIX ss.), che risiede nella nazione<sup>3</sup> e non viene condivisa con il re come alcuni deputati avrebbero voluto. Tale concetto risente in gran parte della influenza di Rousseau, come si può rilevare dalle seguenti parole:

el conjunto de individuos reunidos en sociedad, no mudando por eso su forma física y moral, preciso es que en unión sean impelidos a buscar su felicidad y mirar por su conservación como lo son separadamente y en particular.

[Toreno, *Discursos*, p. 23]

A questo proposito, in un altro lavoro, Joaquín Varela precisava che:

la Nación española para los diputados liberales de la metrópoli no se identificaba tampoco... con la suma de los españoles de ambos emisferios, ni la soberanía, por tanto, recaería en todos éstos o en cada uno de ellos *ut singuli* considerados<sup>4</sup>.

[Varela, *La teoría del Estado*, pp. 249-250]

In un successivo discorso collegato strettamente al precedente e pronunciato il 3 settembre 1811, Toreno si oppone al veto reale per vari motivi che, come sempre, elenca in modo chiaro e preciso, ma che si possono riassumere principalmente nel timore di una ricaduta nel dispotismo. Il veto, dunque, rappresentava, ai suoi occhi, il pericolo di dividere i rappresentanti della nazione e il sovrano, pericolo che si può tradurre nel conflitto della volontà dei molti contro quella di uno solo.

In questo intervento, forse uno dei più illuminanti per quanto riguarda la posizione costituzionale e ideologica del conte di Toreno di questa prima fase della sua vita politica riprende molti dei temi che erano stati dibattuti nel secolo dei lumi. Abbiamo qui un riferimento alla separazione dei poteri come garanzia di libertà, sulla scia dell'influenza di Locke e di Montesquieu, per quanto riguarda un possibile modello di monarchia costituzionale che doveva delineare il ruolo istituzionale del monarca nel nuovo assetto; mentre rimane ferma la concezione rousseauiana (filtrata anche attraverso l'elaborazione di Sieyès) per

quanto invece riguardava il concetto di sovranità.

In relazione a quest'ultimo concetto, la finalità più volte dichiarata dal nostro autore è quella di garantire la "felicità" della nazione, ossia un governo efficace e duraturo. Questo fine, a suo parere, lo si sarebbe potuto conseguire solo separando nettamente la volontà della nazione – depositaria della sovranità espressa nel Legislativo e quindi bodinariamente detentrici della vera essenza della sovranità, ossia del potere di fare e abrogare le leggi – dall'esecutivo.

Da questo insieme di osservazioni, nasce come conseguenza un'altra ragione per rigettare il veto reale: la nazione non può spogliarsi della propria volontà né correre il rischio che il veto posto ad una legge possa in un secondo momento modificare la stessa costituzione. Come si può vedere, un'altra delle preoccupazioni ricorrenti in Toreno è la difesa della costituzione che deve essere fatta per durare a lungo, anche se in alcuni momenti riconosce che ogni legge è perfezionabile.

Nel discorso, poi, dedicato alla riforma costituzionale, manifesta l'idea che una costituzione deve durare a lungo nel tempo, ricordando come questa finalità fosse presente anche presso gli antichi legislatori (Toreno, *Discursos*, p. 64).

È chiaro che gli scritti di Toreno qui esaminati non hanno un carattere sistematico, ma appunto è nella loro stessa natura l'immediatezza e la ricerca di una dialettica capace di convincere, troviamo però ugualmente una uniformità di principi che si possono riassumere nella ricerca dell'unità del Paese, come si vedrà nella posizione assunta a proposito dell'unicameralismo piuttosto che del bicameralismo sostenuto anche da Jovellanos, sull'esempio dell'Inghilterra.

Per Toreno, in questo momento, il bicameralismo non avrebbe portato alcun vantaggio, in quanto la Camera alta invece di offrire delle garanzie contro il dispotismo, sarebbe divenuta l'alleata naturale del sovrano. Oltre a ciò, la seconda ragione per cui rigetta tale ipotesi si poggia su dei motivi di ordine psicologico e sociologico: nessuno, infatti, vorrebbe far parte della Camera bassa (*plebeya*, la definisce in questo discorso), che sarebbe lasciata alla mercé della parte meno colta della popolazione, con la fatale conseguenza di dividerla.

Il fatto poi che si volesse introdurre il bicameralismo sull'esempio inglese non trova, secondo il deputato asturiano, una giustificazione razionale (cfr. il discorso del 13 settembre 1811, dedicato alla rappresentanza nazionale), infatti, rispondendo ai deputati che avevano con frequenza citato Montesquieu, ritiene non sia possibile applicare quella teoria alla pratica.

In effetti, ricorda che all'epoca in cui venne scritto lo *Spirito delle Leggi*, l'Europa si trovava in una situazione di arretratezza tale per cui il suo modello di riferimento non poteva che essere quello inglese e il vantato equilibrio delle sue istituzioni: «...aquella balanza y contrapeso que sólo existe en los libros...» (Toreno, *Discursos*, p. 38), così lontana dalla situazione reale che egli conosceva per diretta esperienza e che, comunque non poteva essere "trasferita" ad altre realtà storiche, in specie, a quella spagnola. Il riferimento alla "costituzione inglese" e all'impossibilità di imitarne alcuni istituti era stato fatto anche nel precedente intervento sul veto reale per sottolineare la differenza tra una costituzione formatasi nel procedere dei secoli che aveva creato "un espíritu público" che evidentemente non poteva essere introdotto

in società che avevano avuto un differente sviluppo.

Su questo argomento, Joaquín Varela, in uno scritto dedicato al costituzionalismo inglese ed alla sua influenza in Spagna, scrive che:

El constitucionalismo británico nacido de la revolución de 1688 se convirtió en un punto de referencia fundamental para el debate constitucional que se produjo en España a partir de la invasión napoleónica de 1808, sobre todo en las Cortes de Cádiz, aunque en estas Cortes triunfase el constitucionalismo francés de 1789-1791.

[Varela, *El constitucionalismo*, pp. 91-92]

È però interessante confrontare quanto Toreno scrisse, parecchi anni dopo, nella *Historia del Levantamiento* a proposito di questo tema:

En medio de tan encontrados dictámenes, hablando con la imparcialidad que nos es propia y con la experiencia ahora adquirida, perécenos que hubo error en ambos extremos.

[Toreno, *Historia*, p. 387]

Egli si riferisce sia a quelli che erano favorevoli al ripristino degli antichi bracci, teoria che non poteva essere accolta a causa della varietà e incertezza della loro formazione, sia a coloro che sostenendo una sola Camera, non si soffermarono a pensare nella possibilità di costituire una seconda.

Attraverso una riflessione maturata nel tempo, arriva a concludere che il problema doveva essere considerato in due differenti momenti: il primo in cui le Corti Straordinarie erano tenute a dare leggi fondamentali a un paese; il secondo, quello in cui le Corti Ordinarie invece dovevano governarlo. In quest'ultimo caso appariva più consono per l'equilibrio e la stabilità, poter contare su una seconda Camera.

Appare evidente, ancora una volta come in realtà il pensiero di Toreno conosca due fasi successive: una costituente e rivoluzionaria nel senso di introdurre precetti e principi necessari per «el buen orden y felicidad pública» (Toreno, *Historia*, p. 387), e un'altra più moderata che corrisponde al governo e quindi ha come scopo la necessità di un equilibrio e collaborazione tra i vari poteri.

Infatti, in un discorso pronunciato durante il *Trienio Liberal*, a proposito del sistema di governo parlamentare (3 marzo 1821) precisa come sia necessario per il buon funzionamento del governo, che l'esecutivo e il legislativo lavorino di concerto, «pues sería imposible llevar a efecto las providencias» (Toreno, *Historia*, p.142). Infatti, l'esperienza aveva evidenziato come una divisione troppo rigida tra il Legislativo e l'esecutivo, prevista nella costituzione del 1812, in base ai principi enunciati da Montesquieu, avesse reso difficile l'azione del governo (cfr. Varela, *La Monarquía*, pp. 654 ss.).

Detto questo, va anche specificato come in un intervento pronunciato il 21 novembre del 1811, a proposito del *Tribunal Supremo* aveva affermato, con tutta forza, la necessità dell'indipendenza del potere giudiziario, dal momento che i principi fondamentali «que deben regir para la división de potestades, estriban particularmente en su independencia recíproca para obrar con desahogo en sus respectivas atribuciones, y en la imposibilidad de entrometerse cada una en la otra, y de quebrantar impunemente las leyes» (Toreno, *Discursos*, p. 57).

Infatti, dato che il potere giudiziario rappresenta una parte delicatissima dell'amministrazione e chi lo esercita entra nella vita privata dei cittadini e giudica delle loro azioni, proprietà, passioni è necessario che

la magistratura operi in piena correttezza e giustizia.

Il problema era ancora più delicato in quanto via via che la Spagna veniva liberata «se mandaba cesasen todos los empleados nombrados ó consentidos por el gobierno intruso» (Toreno, *Historia*, p. 437). Come appare evidente, il problema verteva sulla responsabilità dei giudici e sulla composizione dell'organismo che avrebbe dovuto giudicare l'operato dei magistrati. Toreno parla contro la proposta dell'istituzione di un organismo formato da giudici scelti da altri tribunali e nominati dall'esecutivo in quanto intravede la possibilità che lo spirito di corpo possa determinare le risoluzioni, per cui propone che siano le *Cortes* a nominare i membri di un tribunale che si occupi della responsabilità dei magistrati.

Questo tema verrà ripreso ancora il 15 marzo 1811 in un intervento sulla responsabilità dei giudici in cui ritroviamo parte delle osservazioni già svolte nella precedente discussione soprattutto per la diffidenza che egli dimostra nei riguardi del ceto dei giudici. Ancora riformula la sua preoccupazione che lo spirito di corpo sia tanto forte da prevalere nei confronti di chi accusi altri giudici di scorrettezza, cosa tanto più possibile dal momento che: «En España se había llegado a hacer un mercado de la toga» (Toreno, *Discursos*, p.69).

La soluzione indicata dal deputato asturiano è drastica: allontanare dall'esercizio della giustizia coloro che non vogliono abbandonare opinioni contrarie ai dettati costituzionali, espressione della volontà della nazione, e che definiscono un "oltraggio" le decisioni prese dalla maggioranza. Inoltre osserva che gli impiegati pubblici, e i funzionari in genere, devono rispettare le leggi e amare i principi in esse contenuti (anche

Montesquieu aveva parlato di «amore per la patria e per le leggi»).

Il pensiero di Toreno però a questo proposito è piuttosto ambiguo; a coloro che lo accusano di andare contro la costituzione violandone i principi che stabiliscono la difesa della libertà e della proprietà, risponde che egli non viola né l'una né l'altra, a meno che non si consideri l'incarico di giudice come una proprietà. E ancora fa presente che questo "allontanamento" avverrebbe per mezzo di una legge e, quindi, in forma legale; e che, inoltre, la costituzione non è ancora stata pubblicata (il discorso è del 15 di marzo) e perciò non in vigore, concludendo che «...el bien de la Nación así lo pide...» (Toreno, *Discursos*, p. 72).

La posizione qui assunta può essere giustificabile sul piano della convenienza politica, come egli stesso riconosce – dice infatti che il provvedimento deve essere inteso sotto un aspetto politico e non legale (Toreno, *Discursos*, p. 72) – per difendere una costituzione ancora debole e sottoposta agli attacchi degli avversari, ma certo era indifendibile sul piano ideale e contrario a quegli stessi diritti che aveva difeso nel corso del dibattito. Si può però affermare che i momenti sono diversi: infatti, altro è sostenere principi di libertà da inserire nella carta costituzionale, dall'urgenza di salvare l'esistenza della carta stessa.

Un atteggiamento simile lo ritroviamo a proposito della posizione assunta dal vescovo di Orense, deputato anch'egli nelle *Cortes*, che resisteva a riconoscere la costituzione. Come ricorda Miguel Artola, la reazione delle *Cortes* non si fece attendere e il vescovo venne dichiarato indegno «de la consideración de español» (Artola Gallego, *Los orígenes*, pp. 440 ss.), venne privato degli onori e delle prebende procedenti dal potere civile e

condannato all'esilio. Toreno sostiene la tesi che si debba procedere con fermezza nei confronti del vescovo con argomentazioni che ricordano la teoria di Rousseau a proposito della volontà generale. Infatti, egli fa presente come gli uomini, all'entrare in società abbiano costituito dei patti alla cui osservanza si sono liberamente obbligati. Colui che a tali patti non si conforma «ha de ser excludo de la comunidad» (Toreno, *Discursos*, p. 76) perché nessuna volontà particolare può prevalere sulla generale.

Mi pare che proprio tali considerazioni facciano comprendere come l'idea di una "costituzione storica" fosse lontana dal pensiero di Toreno. Nei suoi discorsi, infatti, egli si riallaccia continuamente alle recenti esperienze francesi (di cui valuta pregi e difetti) e a quelle inglesi, per discuterle e confrontare le une e le altre con il passato del proprio paese.

La relazione di Toreno con il passato storico si può qui riassumere nell'atteggiamento, spesso critico, della storia istituzionale della Spagna che ripropone come esempio a cui guardare, per riconoscere, nel passato nazionale, quegli elementi di "aggregazione" che caratterizzano un paese, mentre non ritiene opportuno adeguarsi a usi e costumi, nei casi in cui i risultati fossero stati negativi, cioè quando avessero prodotto disegualianza e dispotismo.

Quanto, in generale, si evince dalla lettura degli interventi del deputato asturiano è la preoccupazione di evitare divisioni e fratture all'interno del Paese, consapevole anche del fatto che la Guerra di Indipendenza aveva visto divisi i suoi conterranei, per cui la finalità primaria era quella di affermare l'egualianza e dimostrare che «no hay diferencia entre nosotros, que todos somos españoles, todos hermanos» (Toreno, *Discursos*, p. 44).

Come mette in evidenza Joaquín Varela, trattando della questione relativa alla tolleranza religiosa, non a caso da lui definita "vidriosa", e dell'inserimento nella costituzione dell'articolo che stabiliva la religione cattolica come la sola riconosciuta e protetta dallo Stato, proibendo l'esercizio di qualsiasi altro culto, egli sottolinea come questa decisione sia stata accettata dai deputati liberali come «dolorosa concesión... a los realistas» (Varela, *Estudio*, pp. LXXXIII-LXXXIV). In fondo, lo stesso Toreno nella *Historia* dà una giustificazione per non aver voluto insistere su un principio che probabilmente avrebbe significato una rottura insanabile sia tra i deputati sia nello stesso Paese, rimandando il problema ad un tempo successivo, in cui «creciendo la ilustración y naciendo intereses nuevos, hubiéranse propagado ideas más moderadas en la materia...» (Toreno, *Historia*, p. 385).

L'ultimo discorso di Toreno, tra quelli compresi nel "periodo liberale rivoluzionario" riguarda un importante decreto: l'abolizione del Tribunale dell'Inquisizione e fu pronunciato l'11 di gennaio del 1813. Il racconto di quanto avvenuto nei giorni del dibattito lo troviamo anche nella *Historia del Levantamiento* in cui si fece riferimento ai lunghi interventi eruditi in cui si trattò dell'antica legislazione spagnola in cui si intrecciavano gli argomenti di fede con la storia e le ragioni di convenienza per cui tale istituzione era stata stabilita nel novembre del 1478, con bolla di Sisto IV.

Nella relazione di Toreno si pone in luce come le *Cortes* non avessero mai autorizzato l'introduzione del Santo Uffizio nel regno (cfr. Toreno, *Historia*, pp. 44,2 ss.). Alla fine dell'*excursus* storico, la Commissione di costituzione dichiarava incompatibile la presenza dell'Inquisizione con la nuova

costituzione, proponendone quindi l'abolizione che venne approvata il 22 gennaio del 1813.

Il discorso di Toreno, in difesa dell'abolizione del Tribunale, è uno dei più lunghi (cfr. Toreno, *Discursos*, pp. 93-119) ed articolati ed è in realtà una difesa della separazione dell'ambito civile da quello religioso, ribadendo così la necessità di una secolarizzazione dello Stato; inoltre, ricorda come tutte le concessioni fatte al clero in materia civile derivassero dalla volontà dei sovrani.

Tra i vari punti in cui svolge la difesa della sua posizione, i più rilevanti riguardano l'incompatibilità della Inquisizione e dei suoi metodi (l'infamia, il tormento, l'anonimato dell'accusatore, la segretezza, etc.) con il dettato della costituzione, contrario a tutto quanto elencato. Infatti, questo Tribunale fu sempre in antitesi alla diffusione dei lumi e nemico della libertà.

### 3. Il periodo del liberalismo conservatore: 1820-1840.

Si bien la libertad echó raíces, que al cabo es de esperar den fruto; aquella ley, aunque planteada entonces en todo el reino, y restablecida años después con general aplauso, derribada siempre, parece destinada a pasar, como decia un antiguo de la vida, á manera de *sueño de sombra*.

[Toreno, *Historia*, p. 399]

Con queste parole, Toreno, nella *Historia del Levantamiento*, riassume la breve stagione costituzionale di Cadice e le speranze che un lungo periodo di pace e sviluppo aveva prodotto.

María Cruz Seoane, affrontando l'argomento dell'oratoria parlamentare del secolo XIX, a cominciare dalle *Cortes* gaditane ana-

lizza anche quella del deputato asturiano dai primi interventi del 1811 sino agli ultimi del 1840. La studiosa osserva come non solo il suo stile si fosse andato raffinando, ma come, in definitiva, le sue idee e parole si accompagnassero meglio ad un ideale politico più moderato: «Sin duda cuadraba mejor a su temperamento el análisis frío, lógico y metódico de las cuestiones prácticas que las apasionadas declaraciones sobre principios...» (Seoane, *Oratoria*, p. 94).

Il periodo che va dal 1812-13 fu, ancora una volta, ricco di avvenimenti determinanti per la Spagna, anche sulla scia dei fatti europei: le *Cortes Ordinarias* si insediarono solennemente in Cadice nell'ottobre del 1813 e, quindi, nel gennaio dell'anno seguente iniziarono i loro lavori a Madrid. Un decreto del maggio 1813, convocando le Corti Ordinarie, proibiva l'elezione dei deputati che avevano fatto parte di quelle Straordinarie, ragion per cui Toreno non vi poté partecipare.

Nelle pagine della *Historia* in cui Toreno rivive, nel ricordo, gli avvenimenti del primo periodo costituzionale, farà alcune considerazioni a proposito di questa decisione e di quella relativa al divieto di rielezione per due legislature successive. Tale disposizione, in definitiva, toglieva la possibilità al Paese di servirsi dell'esperienza già acquisita da coloro che avevano partecipato alle *Cortes* e questo, secondo Toreno, era ancora più pericoloso in una nazione che iniziava il proprio cammino verso un governo rappresentativo e che, per di più, non si poteva valere dell'esperienza di una seconda Camera o Senato (Toreno, *Historia*, p. 388).

In ogni caso, l'avventura costituzionale gaditana terminava il suo breve cammino il 4 maggio del 1814, data in cui veniva pubblicato un decreto di Fernando VII, rientrato

dal suo esilio francese, in cui veniva revocata la costituzione e tutto quanto approvato nei lavori delle *Cortes*; si veniva così a cancellare la parentesi costituzionale per ristabilire l'ordine precedente. Joaquín Varela fa presente come lo scritto più rappresentativo del liberalismo di questo periodo sia stato la *Representación a S.M.C. el Señor don Fernando VII en defensa de las Cortes* scritta da Álvaro Flórez Estrada e pubblicata a Londra nel 1818 (Varela, *La teoría constitucional*, p. 423) e nella quale si rispondeva punto per punto alle accuse rivolte al comportamento dei deputati delle *Cortes*.

Nel decreto pubblicato a Valencia il 4 maggio del 1814 veniva ribadito che il sovrano aveva inviato al *Consejo de Castilla* una ordinanza in data 5 maggio 1808 che disgraziatamente non era stata resa nota, «para que se convocasen las Cortes, las cuales unicamente se habían de ocupar por de pronto en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender á la defensa del reino...» (Toreno, *Historia*, p. 522) accusandole sostanzialmente di illegalità. Inoltre, nello stesso documento, accusava le *Cortes* per averlo spogliato della sovranità, «atribuyéndola nominalmente á la nación» (Toreno, *Historia*, p. 522).

In tale circostanza, mentre alcuni liberali furono chiusi in carcere (come Agustín de Argüelles), Toreno prese la via dell'esilio, prima a Londra, poi a Parigi dove rimase sino al 1820.

Nello studio di Joaquín Varela dedicato allo sviluppo del pensiero costituzionale del deputato asturiano, viene evidenziata l'influenza che su di lui ebbe l'esperienza dell'esilio che gli permise di conoscere meglio le istituzioni di quei due Paesi e di venire a contatto con una serie di pensatori e politici che ripensando la Rivoluzione francese,

ne diedero anche una valutazione critica. Il riferimento è soprattutto a quel «iusnaturalismo racionalista aplicado a la Constitución» (Varela, *Estudio*, p. XCVI) che aveva solo portato ad una quasi ininterrotta serie di costituzioni dentro e fuori della Francia.

Per cui, di nuovo, si guardò all'Inghilterra, ponendo al centro non la sovranità nazionale, ma la sovranità del Parlamento, ossia di un Parlamento che legiferasse insieme al re e controllasse l'operato del governo e, secondariamente, al bicameralismo (Varela, *Estudio*, pp. XCVI-XCVII).

Con questa nuova visione costituzionale, maturata nell'esilio, Toreno tornò in Spagna a seguito della sollevazione del colonnello Rafael Riego, avvenuta in Cabezas de San Juan il 1° gennaio del 1820, e al successivo ripristino della costituzione del 1812. Di nuovo si convocarono le *Cortes* e Toreno fu nominato deputato per le Asturie. Gil Novales, nel suo saggio dedicato al *Trienio liberal* è piuttosto critico per quanto si riferisce all'operato dei ministri del primo governo liberale che giudica debole, in quanto: «...dispuestos a continuar la obra iniciada en Cádiz, pero no a secundar los movimientos populares» (Gil Novales, *El Trienio*, pp. 9-10).

Varela focalizza specialmente due aspetti del pensiero di Toreno di questo secondo periodo della sua attività politica che va, grosso modo, dal 1820 al 1822: la forma di governo dello Stato e l'estensione e tutela delle libertà politiche (Varela, *Estudio*, p. CVII).

La posizione del politico asturiano si andò indirizzando verso la preferenza del sistema parlamentare di governo. Nello studio preliminare, Joaquín Varela dedica un lungo commento al discorso pronunciato da Toreno il 3 marzo 1821 (a cui si è fatto cenno in precedenza) in quanto testimonia, a suo avviso, uno sviluppo del pensiero del depu-

tato asturiano verso una maggiore maturità in cui, tra l'altro, si rivela la sua reale preoccupazione nei riguardi del funzionamento del governo (Varela, *Estudio*, pp. CXII-CXVI; Salustiano de Dios, *Los poderes*, pp. 407-448) e non tanto la necessità di applicare una rigida separazione di poteri che solo ne potevano intralciare il lavoro.

Gli esempi europei, infatti, lo avevano portato a riflettere anche a proposito della libertà e della sua regolamentazione: libertà all'interno di un ordine costituito, come si evince da alcuni discorsi presenti nella rassegna. Non è un caso che alla fine della *Historia*, nell'ultimo capitolo scritto verso il 1837, ripercorrendo gli avvenimenti occorsi in Spagna dopo il ritorno di Fernando VII e le improvvise decisioni prese anche a seguito di consigli irresponsabili che fecero scontare al paese errori irreparabili, citi le parole di Aristofane a proposito degli ateniesi: «Desórden y torbellino los gobierna: expulsada ha sido toda providencia conservadora» (Toreno, *Historia*, p. 525).

Significativo di questo suo cambiamento è il discorso del 4 settembre del 1820 relativo alla legalizzazione delle Società Patriottiche, che ha come concetto cardine la distinzione dei mezzi attraverso i quali si conquista la libertà da quelli attraverso i quali si mantiene. Questi ultimi hanno necessità della tolleranza, prodotto dal «gran progreso en la civilización» (Toreno, *Discursos*, p. 126). Alcune di queste Società avevano dato prova di estremismo proprio nella difesa di quei valori che volevano proteggere e ciò aveva portato alla discussione sulla opportunità o meno di riconoscerle.

La loro funzione, indubbiamente, era stata di grande utilità nella propaganda delle idee che richiedeva libertà di opinione e di associazione. Gil Novales ne sintetizza lo

scopo: «Su característica general es el ser órganos de propaganda liberal y requerir por ello ...la presencia del pueblo (artesanos, labradores) en el local de sesiones» (Gil Novales, *Las Sociedades*, p. 11). Il loro ruolo, dunque, fu soprattutto quello di contribuire alla formazione di una pubblica opinione attraverso la lettura, il commento, il dibattito delle notizie.

Il timore dei liberali moderati fu, come scrive Josep Fontana riportando le parole del marchese di Miraflores, che: «la hez de la sociedad quisiera tomar la iniciativa de las reformas» (Fontana, *La crisis*, p. 35).

Il discorso di Toreno è centrato sul ruolo della legge e sulla sua osservanza, unica garanzia di libertà la quale non si è mai potuta godere senza un freno e una misura (Toreno, *Discursos*, pp. 127 e 130). Inoltre, mette in risalto come proprio una eccessiva libertà, in una Nazione che non aveva ancora raggiunto una piena consapevolezza e maturità, ossia non possedeva quello "spirito pubblico" che si riscontra nelle popolazioni libere, finisse con l'essere ancora più pericolosa se non regolamentata. Di diversa opinione si era dimostrato un altro liberale, Álvaro Flórez Estrada, che il 14 febbraio 1820, con argomenti più vicini alle dottrine giusnaturalistiche, ne difendeva il diritto di esistere (cfr. Flórez Estrada, *Discurso*, pp. 413-419).

Toreno, in occasione della discussione relativa alla concessione o meno del perdono a coloro che avevano collaborato con «el gobierno intruso» di Giuseppe Bonaparte, invece, prende posizione a favore del perdono per gli afrancesados. Anche Romero Alpuente, *liberal exaltado*, chiese che venisse loro concessa la piena cittadinanza con i conseguenti diritti.

Nel discorso sulla libertà di stampa (4 febbraio 1822) la sua opinione è più restrit-

tiva, sostiene infatti come questo diritto non sia affatto inerente alla natura dell'uomo, ma piuttosto sia un prodotto della civiltà (Toreno, *Discursos*, p. 152) ed essenziale «a los gobiernos representativos de la Europa moderna» (Toreno, *Discursos*, p. 153). Ancora una volta indica che è necessario entrare nel merito del problema, considerando anche le esperienze europee, in particolar modo dell'Inghilterra e della Francia, dove, rispettivamente, proprio i puritani da un lato, i giacobini dall'altro, praticarono una politica repressiva.

La finalità che muove il deputato a pronunciare questo intervento è, dunque, la repressione degli abusi che un eccesso di libertà (Varela, *Estudio*, pp. CXX ss.) può procurare, ragion per cui al governo devono essere concessi i mezzi opportuni per mantenere l'ordine e la tranquillità che sono tra i compiti assegnatigli dalla costituzione e dalle leggi (Toreno, *Discursos*, p. 156).

Il principio che viene sostenuto e difeso è quello del bene generale, quindi, non un attacco ai principi, quanto piuttosto una regolamentazione del diritto di libertà di stampa (cfr. Bermejo Cabrero, *La junta de protección*, pp. 11-44); pare qui evidente l'applicazione di quel principio generale, secondo il quale la libertà di un individuo finisce dove inizia quella di un altro. Il discorso di Toreno è finalizzato anche a mostrare l'opportunità dell'inserimento di una serie di norme che possano aiutare i componenti del *Jurado*, istituto recente che non aveva una tradizione consolidata in Spagna e il cui compito sarebbe stato quello di giudicare questo delicato argomento.

In sintesi, quindi, il timore di Toreno è che proprio un eccesso di libertà possa distruggerla in quanto porterebbe come conseguenza dei disordini i quali, a loro vol-

ta, potrebbero far cadere il Paese nella tirannia.

Il 1823 vide la fine del Triennio costituzionale e di nuovo Toreno, insieme a molti altri liberali spagnoli, prese la via dell'esilio ma, ancora una volta, fu proprio la permanenza in altri paesi europei che permise agli esiliati di confrontarsi con le idee politiche e costituzionali che si erano andate sviluppando anche davanti alla necessità di trovare nuove soluzioni. L'esempio britannico e la «responsabilidad de los Ministros ante el Parlamento y la centralidad del gabinete» (Varela, *Estudio*, p. CXXXI) interessò particolarmente gli esiliati spagnoli o, per lo meno, buona parte di essi.

Il nuovo orientamento si allontanava sempre più dai principi che l'Illuminismo aveva diffuso in Europa e sui quali si erano fondati i movimenti rivoluzionari di fine settecento, per dirigersi verso più pragmatiche soluzioni che permettessero al governo di non essere intralciato nelle proprie funzioni, come invece avveniva con una troppo rigida separazione tra Legislativo ed esecutivo.

In tale situazione, anche le teorie che avevano informato la costituzione gaditana cominciarono ad essere considerate superate non solo dagli avvenimenti occorsi, ma proprio dalla concreta esperienza costituzionale. Ciò soprattutto tenendo conto anche della Carta francese del 1830 e della costituzione belga dell'anno seguente che ridisegnarono la relazione tra i poteri ridefinendo il ruolo del monarca in maniera più netta e precisa (Cfr. Lacchè, *La libertà che guida il popolo*).

A causa di tutte queste considerazioni, Varela ritiene che: «...había...un acuerdo casi general en el seno del liberalismo acerca de la invalidez del modelo doceañista para edificar el nuevo Estado liberal...» (Varela, *Estudio*, p. CLIII).

Si ripresenta così, ancora una volta, la valutazione del significato della costituzione di Cadice che contiene un duplice aspetto: ideale per un verso, di effettivo funzionamento dall'altro.

Essa, infatti, rappresenta il momento "eroico" della presa d'atto della Nazione che si riunisce per reagire contro l'invasione francese e ridisegna le basi su cui fondare i nuovi rapporti politici e sociali. Infatti Jaime Balmes, in un articolo in cui prende in esame le rivoluzioni inglese e francese confrontandole con quella spagnola, evidenzia nella sollevazione del 1808 l'unico momento determinante per la vita della Spagna in quanto, allora, fu l'intera Nazione che si unì e «se levantó como un solo hombre» (Balmes, *La esterilidad*, p.117).

Da ciò emana la carica ideologica del testo gaditano che, pur tuttavia, rimane relegato ad un preciso momento del passato, ad una ideologia sia filosofica che costituzionale impossibile da far rivivere negli anni successivi al 1812, e che non ebbe un grande seguito nella popolazione, come dimostrò la reazione popolare quando, al rientro a Madrid di Fernando VII, nel maggio del 1814, distrusse i simboli della costituzione liberale:

Soltáronse en la mañana del 11 los diques a la licencia de la plebe más baja, arrancando ésta brutalmente la lápida de la Constitución que arrastró por las calles [...]. Lanzaban también los amotinados gritos de venganza y muerte contra los liberales... [Toreno, *Historia*, p. 252]

Una costituzione che riaffiora nei momenti di crisi, ma che non riuscì mai a rimanere in vigore il tempo sufficiente per poterne valutare gli effetti: ripresa nel Triennio e ancora proclamata nel 1836, finisce con l'essere solo un simbolo, un punto di riferimento ideale.

Come scrive Joaquín Varela a proposito dello scontento dei progressisti nei riguardi dello Statuto Reale, rifiutato perché non elaborato dalla Nazione e mancante di una Dichiarazione dei diritti, la richiesta di ripristino della costituzione di Cadice significava ottemperare a quei due principi, ma allo stesso tempo, essi erano ben consapevoli della necessità di una sua revisione, per renderla maggiormente conforme al mutamento dei tempi (Varela, *Estudio*, p. CXCIV).

Non è un caso che Toreno, ripensando agli anni costituenti, parli spesso di "inesperienza", di teorie astratte mentre, pragmaticamente, in un discorso del 10 marzo 1835, porrà in evidenza la necessità del governo di avere strumenti e mezzi efficaci:

Lo más difícil en el arte de gobernar consiste en la práctica, en la aplicación de estos principios generales, y en saber si esas teorías que parecen tan halagüeñas y justas son positivas y ciertas cuando se trata de ponerlas en obr.

[Toreno, *Discursos*, p. 194]

Ancora, secondo il deputato asturiano, fu a causa dell'inesperienza politica delle Cortes che queste ultime non reagirono alla dissoluzione ordinata da Fernando VII: «y en las Cortes, de inexperiencia y de buena fe que reinaba entonces entre los reformadores» (Toreno, *Historia*, p. 524).

Egli insiste, poi, sul fatto che anche le costituzioni vanno adeguati ai tempi, riconosce che le Cortes del 1812 gettarono le basi di quelle leggi che allora parvero convenienti, ma che oramai erano state superate dai tempi. Le Cortes precedenti avevano saputo prendere grandi decisioni, «pero muchas fueron hijas de los tiempos» (Toreno, *Discursos*, p. 195). Perciò a coloro che suggerivano di riandare ai principi stabiliti in quei documenti, risponde che le stesse persone

che parteciparono – «animados del patriotismo más puro; pero escasos todavía de experiencia» (Toreno, *Discursos*, p.196) – presero certi provvedimenti che probabilmente oggi non avrebbero adottati e, comunque – e questo è il centro del suo ragionamento – quei provvedimenti non sarebbero serviti a risolvere i problemi del momento.

La situazione politica a cui fa riferimento Toreno è di nuovo attraversata da una crisi interna dovuta alla successione al trono. Alla morte di Fernando VII si iniziò una guerra civile tra il partito carlista, sostenitore dei diritti di don Carlos, fratello del sovrano defunto, e il partito isabellino, sostenitore dei diritti di Isabella, la giovanissima figlia del re che, nel 1833, alla morte di suo padre, aveva solo tre anni.

I liberali, ancora una volta, ritornarono dall'esilio, grazie ad una amnistia concessa dalla regina reggente Maria Cristina, con un decreto del 15 ottobre 1832. Di nuovo, si elaborò un testo costituzionale in cui si tennero presenti sia il modello inglese che quello francese, ne derivò lo Statuto Reale del 10 aprile 1834 che, come scrive Joaquín Varela, aveva perduto «todo atisbo iusracionalista» (Varela, *Estudio*, p. CLVII) sul quale, invece, come si è sottolineato, riposava la costituzione del 1812. Nello Statuto Reale, il cui compito fondamentale fu quello di procedere alla convocazione di nuove Cortes, rispuntava una sorta di "storicismo tradizionalista" insieme alla dottrina della "soberanía compartida" tra il re e le Cortes, si restituiva al monarca il potere di sciogliere le Camere, insieme al veto (Varela, *Estudio*, p. CLVII).

In questa epoca, Toreno ricoprì l'incarico di ministro delle Finanze nel governo presieduto da Martínez de la Rosa e successivamente divenne capo del governo anche se

per un periodo relativamente breve: dal 13 giugno al 14 settembre 1835.

In quest'ultima tappa della sua vita pubblica, Toreno matura definitivamente il suo pensiero politico di liberale moderato in cui appare la ricerca di "un giusto mezzo": né tirannide, né anarchia. Il suo modello è Benjamin Constant, che aveva cercato di procedere sempre evitando di cadere in un eccesso o nell'altro.

Giusto mezzo ed equilibrio sono le ricette necessarie a conseguire il bene del Paese, come raccomanda in un lungo intervento del 10 marzo del 1835, in cui afferma che «no conviniendo [al governo] escuchar apresuradamente la voz de las pasiones del día, sino las de la razón o imparcialidad. Necesita el Gobierno colocarse en lo alto, dominando la situación actual y viéndola por todos sus aspectos» (Toreno, *Discursos*, p. 219) rispondendo al conte de las Navas che lo accusava di avere nominato due impiegati che non dividevano le idee del governo.

In questo stesso discorso teorizza e propone la possibilità di una "fusione" di tutti coloro che sostenevano il partito di Isabella II e che quindi si sarebbero potuti riconoscere nei principi sostenuti nello Statuto Reale (Toreno, *Discursos*, p. 212). Nel momento di crisi, una delle priorità veniva ad essere quella di terminare la guerra civile, come affermerà qualche anno dopo, in un discorso pronunciato il 10 gennaio del 1838, dopo aver conosciuto ancora un altro periodo di esilio, a seguito della sollevazione avvenuta a *La Granja* nel 1836 in cui si era di nuovo proceduto ad imporre la costituzione del 1812, poi riformata e trasformata nel testo costituzionale del 1837, approvato dalla Reggente il 17 luglio. Anche in questa costituzione si manteneva la sovranità nazionale, ma si introduceva il bicameralismo, una forma di

governo ispirato al sistema parlamentare, secondo le suggestioni dei testi francese e belga. Egli osserva come «las guerras civiles nunca se concluyen por el exterminio de un partido respecto de otro» (Toreno, *Discursos*, p. 291).

In un intervento del dicembre del 1834 aveva difeso la sua idea che le rivoluzioni non possono portare alla felicità delle nazioni che «podrán hacerse felices para mejoras progresivas; pero no por el de revueltas, ni de repente» (Toreno, *Discursos*, p. 180), sostenendo, nei fatti, la necessità di un equilibrio che altro non era se non una mediazione politica.

La partecipazione alla vita pubblica di Toreno proseguì sino agli anni Quaranta circa, attraverso anche momenti di amarezze e difficoltà personali, senza però venire mai meno al proprio impegno politico.

In questo brevissimo *excursus* sulla figura del conte di Toreno, suggerita dalla lettura dei suoi Discorsi, nei quali le suggestioni sono molteplici, si è cercato di evidenziare alcuni punti fra i molti toccati nei suoi interventi, privilegiando quello della evoluzione del suo pensiero teorico.

In realtà, credo che la maggiore differenza che si può notare nello sviluppo della sua azione pubblica e sulla quale lo stesso autore insiste a varie riprese, è quella tra la politica ideale, ossia la teoria, e la pratica di governo. Col tempo e con i problemi con i quali le *Cortes* si dovettero confrontare, il giovane deputato di Cadice si rese conto che quello che era necessario per governare era l'esperienza e da qui derivò la sua concezione della politica come mediazione dei conflitti interni ed esterni che egli espresse con la teoria del giusto mezzo.

Non bisogna dimenticare che solo dando prova di un certo pragmatismo (sicuramen-

te accentuato dalle letture e dalle circostanze che lo posero in contatto con personaggi come Bentham, Constant, Guizot) era possibile destreggiarsi nei convulsi periodi che l'Europa e, di conseguenza, anche la Spagna, vissero nella prima metà del secolo XIX.

In Spagna, poi, tutto ciò veniva aggravato ulteriormente da problemi economici trascinati da tempo e ai quali non si era mai data una soluzione radicale e che la timidezza della riforme dei vari governi non aveva migliorato.

Ritorna sulla stessa idea al termine della *Historia* ricordando gli avvenimenti del 1814: «Otro rumbo hubiera convenido tomase el Rey a su vuelta a España, desoyendo dictámenes apasionados, y adoptando un justo medio entr opiniones extremas» (Toreno, *Historia*, p. 525).

Inoltre, l'esperienza francese dell'Ottantanove, anche se esaltante nell'ambito ideologico, aveva prodotto, come conseguenza, proprio quel dispotismo tirannico che aveva combattuto. Toreno dirigerà perciò la sua azione per scongiurare tale pericolo e questa sarà una costante delle sue scelte politiche proprio per il timore che il Paese possa ricadere nella tirannide di cui Tocqueville aveva descritto la genesi. A questo si poteva giungere sia attraverso una eccessiva repressione delle libertà ma anche attraverso un incontrollato esercizio delle stesse. Probabilmente questa fu la spinta che lo portò a rivedere molti di quei principi esaltanti che la Rivoluzione francese dei primi anni aveva diffuso in tutta Europa, ma dai quali erano state prodotte deleterie conseguenze quando, nella pratica, non erano stati rispettati i limiti.

L'azione politica di Toreno deve dunque essere valutata non solo attraverso gli scritti che ne sono la testimonianza più diretta, ma

anche e soprattutto attraverso le vicende che lo coinvolsero, costringendolo ad allontanarsi varie volte dal suo paese ma che gli consentirono, al tempo stesso, di vivere esperienze diverse con le quali confrontarsi e che determinarono lo svolgimento del suo pensiero.

### Bibliografia

- Artola Gallego (M.), *Los orígenes de la España contemporánea*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959;
- Balmes (J.), *La esterilidad de la revolución española*, in «Política y Constitución», Madrid, CEC, 1988;
- Bermejo Cabrero (J.L.), *La Junta de protección de la libertad de Imprenta en el Trienio Liberal*, in AHDE, LXVII (1998);
- Carpegna (O.), *Historia del levantamiento, Guerra, y Revolución de España*, Madrid, BAE, 1953;
- Coronas González (S.M.), *El pensamiento constitucional de Jovellanos*, in «Revista Electrónica de Historia Constitucional», 1 (2000);
- *Las Leyes fundamentales del Antiguo Regimen (Notas sobre la Constitución Histórica Española)*, in ADHE, LXV (1995), pp. 127-212.
- Flírez Estrada (Á), *Discurso en defensa de las Sociedades Patrióticas pronunciado en la sesión extraordinaria de las Cortes del 14 de febrero de 1820*, in BAE, Madrid, 1958;
- Fontana (J.), *La crisis de Antiguo régimen*, Barcelona, Crítica, 1979;
- *Estudio Preliminar a: Conde de Toreno, Discursos Parlamentarios*, Oviedo, Clásicos del Pensamiento Político, 2003;
- Gil Novales (A.), *El Trienio Liberal*, Madrid, Siglo XXI, 1989;
- *Las Sociedades Patrióticas (1820-1823). Las libertades de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos*, Madrid, Tecnos, 1975;
- Lacchè (L.), *La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le "Chartes" nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002;
- Miraflores (Marqués de), *Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolución de España desde el año 1820 hasta 1823*, Londres, 1834;
- Salustiano de Dios, *Los poderes de los diputados*, in AHDE, LXV (1995);
- Seoane (M.C.), *Oratoria e perioridismo en la España del siglo XIX*, Madrid, Fundación Juan March/Castalia, 1977;
- Sieyès (E.-J.), *Che cos'è il Terzo Stato?*, Roma, Editori Riuniti, 1972;
- Tocqueville (A.) de, *L'antico regime e la rivoluzione*, Milano, Rizzoli, 1989;

Toreno (conde de), *Discursos Parlamentarios*, Estudio Preliminar: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (O.), Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, 2003;

Varela Suanzes-Carpegna (J.), *El constitucionalismo británico entre dos revoluciones: 1688-1789*, in «Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», 2 (2000);

– *La Monarquía imposible: la Constitución de Cádiz durante el Trienio*, in AHDE, LXVI (1996);

– *La teoría constitucional en los primeros años del reinado de Fernando VII: el "Manifiesto de los Persas" y la "Representación" de Álvaro Flórez Estrada*, in «Estudios Dieciochistas en Homenaje al Profesor José Miguel Caso González», Oviedo, Instituto Feijoo del Siglo XVIII, 1995, vol. II°;

– *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz)*, Madrid, CEC, 1983.

<sup>1</sup> Cfr. a tale proposito: Toreno, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España*, Madrid, BAE, 1953, dove riprende il testo del decreto che su proposta di Capmany, Borrul e altri deputati intervenuti venne presentato da Pérez de Castro e approvato il 1° gennaio 1811 in cui si ribadiva il decreto del 24 di settembre in cui veniva dichiarata nulla l'abdicazione del re Fernando VII, perché non si trovava in stato di libertà e

perché l'abdicazione non venne fatta con il consenso della nazione. Cfr. *op. cit.*, pp. 308 ss.

<sup>2</sup> Cfr. S.M. Coronas González, *Las Leyes fundamentales del Antiguo Régimen (Notas sobre la Constitución Histórica Española)*, in AHDE, t. LXV, 1995, pp. 127-212;

<sup>3</sup> Cfr. J. Varela Suanzes, *La teoría del Estado*, *cit.*, p. 297: «Los diputados liberales se escudaron también en la distinción entre titularidad y ejercicio de la soberanía

con la conveniente división de su ejercicio».

<sup>4</sup> Cfr. anche quanto dice a proposito della sovranità: J. González Casanova, *La cuestión de la soberanía en la historia del constitucionalismo español*, in «Fundamentos. Cuadernos monográficos de la Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», n. 1, 1998, pp. 295-326, v. specialmente le pp. 295-303.

# Die Bedeutung der Verfassung der Römischen Republik in der; Geschichte des modernen Konstitutionalismus

HORST DIPPEL

Die Verfassung der Römischen Republik vom 1. Juli 1849 beginnt bekanntermaßen mit der Feststellung: «La sovranità è per diritto eterno nel Popolo»<sup>1</sup>. Neben dem für die Verfassung zentralen Bekenntnis der Volkssouveränität findet sich in diesem ersten Artikel ebenfalls bereits der Rekurs auf universelle Prinzipien, der in der Verfassung noch an weiteren Stellen zum Ausdruck kommt, so in der Formulierung des Art. 4: «La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli». Es folgen die Erklärung der Menschenrechte, die Gewaltentrennung (Art. 15), die Verankerung der Repräsentativverfassung (Tit. III) und endet mit der Bestimmung der Verfassung als oberstem Gesetz (Art. 68). Art. 5 erklärt, dass Regierung und Verwaltung über begrenzte Befugnisse verfügen, während laut Art. 43 die Exekutive verantwortlich und die Judikative gemäß Art. 49-50 unabhängig ist und das Volk entsprechend Tit. VIII das Recht hat, die Verfassung zu ändern.

Aus heutiger Sicht erscheint diese Aufzählung weder sonderlich bemerkenswert

noch als mehr als eine Ansammlung vielfältig vertrauter Bestimmungen. Aber gilt dies auch für die Mitte des 19. Jahrhunderts? Schließlich kamen diese Verfassungsprinzipien mehrheitlich weder im *Statuto albertino* noch in den übrigen italienischen Verfassungen der beiden Revolutionsjahre vor, eine Situation, die nicht zuletzt dazu beigetragen hat, von dem «carattere illusorio» der Verfassung der Römischen Republik zu sprechen (Ghisalberti, *Storia costituzionale*, p. 33) bzw. sie als reine Kopie des französischen Republikanismus oder aber aus entgegengesetzter Warte sie als den italienischen Höhepunkt der europäischen revolutionären Bewegung zu bezeichnen (Galasso, *La costituzione romana*, pp. 233-234).

In der Tat ist die Verfassung der Römischen Republik nicht nur unter den italienischen Verfassungen der Jahre 1848/49 ohne Beispiel. Die Verfassung der Französischen Republik vom 4. November 1848 hatte lediglich die Hälfte jener zehn Prinzipien anerkannt, zu denen sich im folgenden Jahr die römische Verfassung bekennen sollte. Auch

die übrigen europäischen Verfassungen der Revolutionsjahre boten kaum mehr Anknüpfungspunkte. Wo aber fanden sich dann die Vorbilder oder Orientierungsquellen für die römischen Verfassungsgeber? (Vgl. Manzi die von «un modello autoctono, distante dall'archetipo francese» spricht, *La Repubblica romana*, S. 139). Die vergleichende Verfassungsgeschichte hält kaum Antworten auf diese Frage bereit. Eine konkrete Verfassung, die den Revolutionären in Rom als direktes Vorbild hätte dienen können, gibt es nicht. Selbst wenn sich der eine oder andere unter ihnen von der Französischen Revolution von 1789 beflügelt fühlen mochte, ist die Verfassung der Römischen Republik keine Kopie der jakobinischen Verfassung von 1793.

Eine neue Zugangsweise ist daher gefordert, um das Werk der verfassungsgebenden Versammlung in Rom 1849 zu einzuordnen. Diese bietet der moderne Konstitutionalismus und seine Geschichte. Maurizio Fioravanti und viele andere haben wiederholt darauf hingewiesen, dass der moderne Konstitutionalismus mit der amerikanischen und der Französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts ins Leben getreten ist (Fioravanti, *Costituzione*, S. 102). Aber ungeachtet dieses wissenschaftlichen Konsens ist die Geschichte des modernen Konstitutionalismus selbst in der Fachwelt unverändert *terra incognita*. Sie ist bis heute weder geschrieben, noch scheinen seine Prinzipien allgemein bekannt (Dippel, *Modern Constitutionalism*).

Dabei hatte Carl von Rotteck bereits vor 170 Jahren diesen modernen Konstitutionalismus und seine Prinzipien als das «constitutionelle System "begriffen", so wie es sich seit dem Anbeginn der nord-

amerikanischen und – für Europa unmittelbar wirksam – der französischen Revolution ausgebildet hat, [und] – in der Theorie vollständig, in der Praxis wenigstens annähernd – übereinstimmend [ist] mit dem System eines rein vernünftigen Staatsrechtes»<sup>2</sup>.

Dieser moderne Konstitutionalismus hatte auf der mittelalterlichen Idee der *potestas temperata* der Monarchie aufgebaut, die in England mit der *Glorious Revolution* von 1688/89 zur Erhebung des Prinzips der *limited monarchy* als offizieller Verfassungsdoktrin geführt hatte und in der amerikanischen Revolution in dem Streben nach einem zuverlässigeren Schutz der Rechte des Einzelnen zum Grundsatz des *limited government* weiter entwickelt worden war. Damit war neben den traditionellen Gedanken der Machtbegrenzung erstmals gleichberechtigt die positive Bewehrung des Bürgers mit statuierten, doch ihrem Ursprung nach natürlichen Rechten getreten, deren Schutz er notfalls gegen die Institutionen staatlicher Macht einklagen konnte (Fioravanti, *Costituzione*, S. 71). Diese Verfassung, die nach Auffassung des modernen Konstitutionalismus in Fortführung des Vertragsgedankens des jüngeren Naturrechts die Quelle ihrer Legitimation nicht in einer vermeintlichen göttlichen Ordnung, sondern allein im Volk finden konnte<sup>3</sup>, war, wie es Thomas Paine eindringlich formuliert hatte, nicht das Werk einer Regierung, sondern ging dieser notwendigerweise voraus (*Rights*, S. 93, 207). Aus diesen Kerngedanken folgten zwangsläufig als essentielle Prinzipien des modernen Konstitutionalismus<sup>4</sup> die Volkssouveränität, die Verankerung der Verfassung auf universellen Prinzipien (Fukase, Higuchi, *Le Constitutionnalisme* S. 22) die Erklärung der Menschenrechte<sup>5</sup>, die Machtbegrenzung

(Maddox, *A Note*, S. 805-809) und die Verfassung als oberstes Gesetz (Tena Ramírez, *Derecho*, S. 12-14; Henkin, *Elements*, S. 11-22).

Diese fünf Grundprinzipien haben wiederum fünf weitere zu ihrer Bedingung, um die Verfassung entsprechend den Zielen des modernen Konstitutionalismus funktionsfähig zu gestalten: eine repräsentative Regierungsform, um eine breite Legitimationsbasis zu erreichen und Cliquenherrschaft und Korruption zu vermeiden<sup>6</sup>; Gewaltentrennung, um getreu der Lehre Montesquieus unkontrollierbare Machtkonzentration zu verhindern (Vile, *Constitutionalism*; Casper, *Separating*, S. 7) die Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der Regierenden zur Machtkontrolle; die Unabhängigkeit der Justiz zur Durchsetzung von Recht und Gesetz unabhängig von Macht und Ansehen; und ein geordnetes Verfahren zur Anpassung der Verfassung an veränderte Zeitumstände oder um Fehler oder Versäumnisse zu beheben unter Einbeziehung des Volkes oder seiner Vertreter und unter Beachtung eines besonderen Verfahrens zum Schutz der Verfassung vor willkürlichen Veränderungen<sup>7</sup>.

Die hier genannten zehn Prinzipien des modernen Konstitutionalismus<sup>8</sup> tauchten erstmals komplett in der Menschenrechtserklärung von Virginia vom 12. Juni 1776 auf (Vgl. den Originaltext der *Virginia Declaration of Rights* vom 12. Juni 1776, hrg. v. Horst Dippel, in [www.modern-constitutions.de](http://www.modern-constitutions.de)), ohne dass damit angedeutet werden soll, die römischen Verfassungsgeber hätten Virginias Erklärung der Rechte von 1776 abgeschrieben. Möglicherweise haben sie sie nicht einmal im einzelnen gekannt. Denn dass diese zehn Prinzipien der Erklärung der Rechte von Virginia von 1776 die Grund-

prinzipien des modernen Konstitutionalismus wurden, wie sie heute zumal der Theorie, wenn auch nicht der Praxis nach überall in der Welt akzeptiert sind, wurde nicht in Amerika entschieden. In Frankreich wurde am 26. August 1789 die Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers angenommen, das europäische Gegenstück zu den amerikanischen Rechteerklärungen. Erneut tauchten hier die bereits aus Virginia bekannten Prinzipien auf: Repräsentativverfassung, Menschenrechte, universelle Prinzipien und das, was man als die Volkssouveränität bezeichnen könnte. Herausragte jedoch der Art. 16: «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution» (Godechot, *Les Constitutions*, S. 35). Selbst wenn die Liste der Prinzipien unter Einbeziehung der Verfassung von 1791 als der gemeinsamen verfassungsrechtlichen Quintessenz der Anfangsphase der Französischen Revolution damit nicht vollständig war, wurde erstmals in einem Verfassungsdokument die theoretische Begründung geliefert: Im Kontext des modernen Konstitutionalismus können wir erst dann von Verfassung sprechen, wenn diese auf bestimmten, für den modernen Konstitutionalismus essentiellen Prinzipien beruht. Mit anderen Worten, eine Verfassung im Sinne des modernen Konstitutionalismus muss auf bestimmten Grundprinzipien fußen, zu denen die Menschenrechte und die Gewaltentrennung gehören. Das war die zentrale Aussage des Art. 16 der französischen Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, und erst damit war, was vormals als amerikanische Besonderheit gewertet werden konnte, zu einer universellen Theorie geworden, deren weltweite Auswirkungen bis heute spürbar sind.

Die nachfolgende Verfassungsgeschichte Frankreichs ist hinreichend bekannt. Die Revolutionsverfassungen von 1793 und 1795 machten sich die Mehrzahl der in Virginia zuerst verkündeten Prinzipien zueigen. Doch mit der Machtübernahme Napoleon Bonapartes, d.h. mit der Verfassung des Jahres VIII, wurden die Prinzipien des modernen Konstitutionalismus wieder kassiert, jedoch nur, um mit dem Ende des napoleonischen Reiches erneut aufzuleben. In den Verfassungsprojekten des Senats vom 6. April 1814 und des Repräsentantenhauses vom 29. Juni 1815 sowie in der Erklärung der Rechte der Franzosen vom 5. Juli 1815 findet man erneut die Volkssouveränität, universelle Prinzipien, Menschenrechte, Repräsentativverfassung, Gewaltentrennung und selbst die richterliche Unabhängigkeit.

Die unmittelbare Zukunft gehörte jedoch bekanntlich der Restauration der Bourbonen und mit ihnen der Charte von 1814, jenem Leitbild innerhalb wie außerhalb Frankreichs all jener, die den Gedanken einer Verfassung mehr oder weniger akzeptierten, aber den modernen Konstitutionalismus als Resultat der Revolution verabscheuten. Dennoch blieben die Ideen – und wichtiger noch die Prinzipien – des modernen Konstitutionalismus in Europa lebendig. In Cadix hatten die Liberalen 1812 eine Verfassung proklamiert, die auf den Prinzipien der Volkssouveränität, des Repräsentativsystems, der Gewaltentrennung, der richterlichen Unabhängigkeit, der Verfassung als oberstem Gesetz und der Revidierbarkeit der Verfassung beruhten. Sie wurde zum Leitbild des liberalen Europa der 1820er Jahre und darüber hinaus, die unter anderem in Neapel und Piemont kopiert wurde, wie ebenso zum Schreckbil-

der Restauration und ihres *spiritus rector* Metternich.

Während die Cadix-Verfassung schließlich verblasste, war eine andere Verfassung von Erfolg gekrönt: die belgische Verfassung von 1831. Sie war dank einer deutlich anderen europäischen Mächtekonstellation der Jahre 1830/31 als 1820/23 ein Meisterwerk der konstitutionellen Camouflage, und während ihr ihre Gegner vorhalten konnten, dass sie alle Prinzipien des modernen Konstitutionalismus enthielt, konnten ihre Anhänger behaupten, dass sie diese aber doch nirgendwo direkt aussprach. Und was das liberale Europa an der belgischen Verfassung schätzte, hatten wenige Wochen zuvor die Liberalen in Deutschland an der Verfassung von Hessen-Kassel bejubelt (Dippel, *Die kurhessische Verfassung*).

Auf dem Wege der schrittweisen Durchsetzung der Prinzipien des modernen Konstitutionalismus stellte nach der Revolutionszeit von 1830 jene von 1848 die nächste wesentliche Etappe dar. Wie schon 1830 war es 1848 erneut nicht in Frankreich, wo die entscheidenden Durchbrüche gelangen, sondern in der Schweiz, in Deutschland mit dem kleinen Fürstentum von Anhalt-Dessau mit seiner Verfassung vom 29. Oktober 1848, in Österreich mit dem Verfassungsentwurf des Reichstags von Kremsier und – am herausragendsten – in Italien, eben mit der Verfassung der Römischen Republik vom 1. Juli 1849.

Was immer ihre durchaus vorhandenen Schwächen gewesen sein mögen, so hatte letztlich keine europäische Verfassung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die zehn Prinzipien des modernen Konstitutionalismus systematischer und konsequenter umgesetzt als die römische Verfassung von

1849. Sowohl die fünf Kernbestimmungen als auch die darauf fußenden fünf Ausführungsprinzipien fanden sich hier. Damit war der Verfassung zugleich gelungen, was noch keiner amerikanischen wie europäischen Verfassung, weder der pennsylvanischen Verfassung von 1776, noch ihrem europäischen Gegenstück, der jakobinischen Verfassung von 1793, noch kantonalen Schweizer Verfassungen gelungen war, nämlich die Prinzipien des modernen Konstitutionalismus mit den Grundsätzen der radikalen Demokratie in Einklang zu bringen<sup>9</sup>.

Indem die Verfassung der Römischen Republik die Volkssouveränität zum operativen Grundsatz der Verfassung machte, konnte sie die Prinzipien der strikten Gewaltentrennung, der Suprematie der Verfassung und der Unabhängigkeit der Justiz überzeugend in eine konstitutionelles Gesamtsystem integrieren, ohne den demokratischen Charakter der Verfassung zu mindern, statt jene vormals vielfach umstrittenen Prinzipien als vordemokratische Machtreservate einer herrschende Elite erscheinen zu lassen – eine uns heute eher fremdartig anmutende Diskussion, die aber in Teilen der Vereinigten Staaten, in der Schweiz, in Frankreich und anderenorts anhaltend und zum Teil bis heute geführt wird. Dass ihr dieses gelang, macht die eigentliche Bedeutung wie auch die ungebrochene Aktualität der Verfassung der Römischen Republik vom 1. Juli 1849 aus.

## Bibliographie

Aulard (Alphonse) und Mirkine-Guetzevitch (Boris), *Les Déclarations des droits de l'homme. Textes constitutionnels concernant les droits de l'homme et les garanties des*

- libertés individuelles dans tous les pays*, Paris, Payot, 1929  
[Ndr. Aalen, Scientia, 1977], S. 7;
- Bryce (James), *Flexible and Rigid Constitutions*, in ders., *Constitutions* [1905], Ndr. Aalen, Scientia, 1980, S. 3-94.
- Casper (Gerhard), *Separating Power. Essays on the Founding Period*, Cambridge MA, Harvard University Press, 1997;
- Dippel (Horst), *Modern Constitutionalism. An Introduction to a History in the Need of Writing*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 73 (2005) (im Druck);
- *Die kurhessische Verfassung von 1831 im internationalen Vergleich*, in «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte» (2005) (im Druck);
- Fioravanti (Maurizio), *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- Fukase (Tadakazu) und Higuchi (Yōichi), *Le Constitutionnalisme et ses problèmes au Japon. Une approche comparative*, Paris, Presses Universitaires de France, 1984;
- Galasso (Giuseppe), *La Costituzione romana del 1849, in Executive and Legislative Powers in the Constitutions of 1848-49*, hrsg. v. Horst Dippel, Berlin, Duncker & Humblot, 1999;
- Ghisalberti (Carlo), *Storia costituzionale d'Italia, 1848-1994*, 18. Aufl., Rom und Bari, Laterza, 2002;
- Codechot (Jacques), hrsg. v., *Les Constitutions de la France depuis 1789*, Paris, Flammarion, 1979;
- Hamilton (Alexander), Madison (James), Jay (John), *The Federalist*, hrsg. v. Jacob E. Cooke, Middletown CT, Wesleyan University Press, 1961;
- Henkin (Louis), *Constitutionalism and Human Rights*, in *Constitutionalism and Rights. The Influence of the United States Abroad*, ed. by Louis Henkin und Albert J. Rosenthal, New York, Columbia University Press, 1990;
- *Elements of Constitutionalism*, in *International Commission of Jurists. The Review*, 60 (1998);
- Howard (A.E. Dick), *The Essence of Constitutionalism*, in *Constitutionalism and Human Rights: America, Poland, and France. A Bicentennial Colloquium at the Miller Center*, ed. by Kenneth W. Thompson und Rett R. Ludwikowski, Lanham MD, University Press of America, 1991, S. 3-41;
- Maddox (Graham), *A Note on the Meaning of 'Constitution'*, in «The American Political Science Review», 76 (1982);
- Manzi (Irene), *La Repubblica Romana (1849): Rilettura di un'esperienza costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», 5 (2003), S. 139-150;
- Mariani Biagini (Paola), hrsg. v., *I Progetti e la costituzione della Repubblica Romana del 1849. Testi e index locorum*, Florenz, Istituto per la Documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1999;
- Pace (Alessandro), *Starre und flexible Verfassungen*, in «Jahrbuch des öffentlichen Rechts», N.F., 49 (2001), S. 89-101;
- Paine (Thomas), *Rights of Man*, hrsg. v. Henry Collins, Harmondsworth, Penguin, 1969;
- Preuss (Ulrich K.), *The Political Meaning of Constitutionalism*, in *Constitutionalism, Democracy and Sovereignty: American and European Perspectives*, ed. by Richard Bellamy, Aldershot, Avebury, 1996;

- Ranke (Leopold von), *Über die Epochen der Neueren Geschichte. Vorträge dem König Maximilian II. von Bayern gehalten*, hrg. v. Hans Herzfeld, Schloss Laupheim, Ulrich Steiner, [1948];
- Rosenfeld (Michel), *Modern Constitutionalism as Interplay Between Identity and Diversity*, in *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives*, hrg. v. dems., Durham und London, Duke University Press, 1994;
- Rotteck (Carl) von, *Constitution; Constitutionen; constitutionelles Prinzip und System; constitutionell; anticonstitutionell*, in *Das Staats-Lexikon. Encyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände*, hrg. v. Carl von Rotteck und Carl Welcker, 12 Bde. Altona, Johann Friedrich Hammerich, 1845-1848, III, S. 519-543;
- Tena Ramírez (Felipe), *Derecho constitucional Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 2001, 34. Aufl.;
- Vile (M.J.C.), *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Indianapolis, Liberty Fund, 1998, 2. Aufl.;
- Zöpfl (Heinrich), *Grundsätze des allgemeinen und des constitutionell-monarchischen Staatsrechts, mit besonderer Rücksicht auf das gemeingültige Recht in Deutschland, nebst einem kurzen Abrisse des deutschen Bundesrechtes und den Grundgesetzen des Deutschen Bundes als Anhang*, Heidelberg, C.F. Winter, 1846, 3. Aufl.

<sup>1</sup> Alle Zitate aus der Verfassung der Römischen Republik beziehen sich auf *I Progetti*, 1999.

<sup>2</sup> Rotteck 1845-1848, III, 2. Aufl., S. 522. Als Prinzipien führte Rotteck u.a. auf Menschenrechte, Gewaltentrennung, Repräsentativsystem, Machtbegrenzung, Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz (S. 522-524). Ebenso bereits in der 1. Aufl., III (1836), S. 766-768. Zöpfl übernahm davon für die konstitutionelle Monarchie Repräsentativsystem, Machtbegrenzung, Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz (1846, S. 248-252).

<sup>3</sup> Schon Ranke hatte auf diese «völlige Umkehr des Prinzips» hingewiesen, vgl. [1948], S. 181.

<sup>4</sup> Vgl. Rosenfeld 1994, S. 3: «There appears to be no accepted definition of constitutionalism but, in the broadest terms, modern constitutionalism requires imposing limits on the powers of government, adherence to the rule of law, and the protection of fundamental rights». Die Mehrzahl der im folgenden aufgeführten Prinzipien finden sich ebenfalls bei Louis Henkin, «A New Birth of Constitutionalism: Genetic Influences

and Genetic Defects», ebd., S. 40-42. Allgemeiner («institutional devices and procedures» und «basic ideas, principles, and values of a polity») ist das Verständnis des modernen Konstitutionalismus von Preuss 1996, S. 11-13.

<sup>5</sup> Über Menschenrechtserklärungen als «expression de principes constitutionnels fondamentaux» seit dem ausgehenden 18. Jahrhunderts, vgl. Aulard und Mirkin-Guetzevitch 1929. Vgl. auch Henkin 1990, S. 383-395.

<sup>6</sup> Vgl. James Madison im *Federalist* No. 10: «[T]he public voice pronounced by the representatives of the people, will be more consonant to the public good, than if pronounced by the people themselves convened for the purpose» (S. 62).

<sup>7</sup> An diesen Punkt hatte James Bryce bekanntlich seine Unterscheidung der älteren Verfassungen, insbes. der Großbritanniens, von den Verfassungen des modernen Konstitutionalismus als die Unterscheidung zwischen «flexiblen» und «rigiden» Verfassungen festgemacht, vgl. Bryce 1905. Vgl. dazu Pace 2001.

<sup>8</sup> Es sind mitunter neben diesen weitere Prinzipien genannt worden, darunter «open society», «sanctity of the individual» oder die «adaptability» der Verfassung. Hier liegt jedoch eine begriffliche Unschärfe vor, denn anders als damit unterstellt, handelt es sich bei den genannten Begriffen nicht um dem modernen Konstitutionalismus immanente Prinzipien, wohl aber, so lässt sich argumentieren, in der heutigen Zeit um soziale oder politische Faktoren, die das Funktionieren einer derartigen Verfassung, wie übrigens auch jeder anderen, sprich der britischen, durchaus zu erleichtern in der Lage sind. Für das späte 18. oder frühe 19. Jahrhundert wären sie darüber hinaus in der Regel schlicht unhistorisch. Vgl. Howard 1991.

<sup>9</sup> Der Hinweis von Manzi auf das allgemeine Wahlrecht als Begründung eines «costituzionalismo democratico» reicht sicherlich nicht aus, wie schon der Vergleich mit der französischen Verfassung von 1848 belegt, vgl. Manzi 2003, S. 142.

# Il «sigillo dell'esperienza». Mutamento e continuità nell'amministrazione del Granducato di Toscana durante la Restaurazione\*

ALESSANDRO MACRÍ

## 1. *Premessa*

Allora fu che io stimai dovergli rammentare la perfetta legislazione dell'Augusto suo genitore e confermata e migliorata secondo i di lei principi fondamentali, e gli dissi che sarebbe stato colpevole verso il Sovrano e la Patria qualunque toscano avesse voluto avventurare i benefici di questa legislazione con introdurre nuove istituzioni, che oltre i pericoli dai quali erano circondate, non avevano il sigillo dell'esperienza come fortunatamente l'aveva una legislazione stabilita da 40 anni.

Così scriveva il consigliere di Stato principe Neri Corsini, inviato dal granduca di Toscana Ferdinando III al Congresso di Lubiana, in un rapporto al Segretario agli Esteri e Direttore delle Reali Segreterie Vittorio Fossombroni. Parole non dissimili dovevano essere state spese, nel vortice diplomatico, dallo stesso Corsini di fronte al Cancelliere Metternich e all'imperatore ereditario d'Austria, Francesco I, per difendere lo *status quo* toscano (cfr. per la citazione Paolini, *Nel sistema*, p. 486). Proprio il riferimento all'epoca leopoldina sarebbe divenuto il *leitmotiv* della Restaurazione toscana,

intrisa di rievocazioni della felice epoca del "Principe filosofo" e dei suoi provvedimenti normativi, serbati intatti nella propria essenza o, al massimo, ritoccati per adeguarli alle "mutate circostanze dei tempi".

Dal punto di vista istituzionale le coordinate di fondo dell'esile struttura della "terra delle città" toscana rimanevano quelle della riforma comunitativa leopoldina, risalente agli anni Settanta del secolo precedente (Sordi, *L'amministrazione*); né, d'altronde, al di là di agiografiche affermazioni, poteva sostenersi che tutto fosse rimasto immutato.

Il diverso tenore di due dichiarazioni può render palese la difformità di opinioni che, in uno stretto giro di anni, avrebbe accompagnato la fama della Restaurazione toscana. Nell'«orazione funebre di S.A.I. e R. il Granduca Ferdinando III, recitata dall'Avv.

\* Il presente saggio costituisce la prosecuzione di uno studio precedente, A. Macrí, *La costituzione del territorio. La dimensione comunitativa nel Granducato di Toscana durante la Restaurazione (1814-1825)*, in «Rassegna storica toscana», n. 2 (2003), pp. 301-348, e si inserisce nel quadro di una più vasta ricerca sulle istituzioni amministrative granducali nel periodo della Restaurazione.

Lorenzo Collini membro della Deputazione dell'Accademia dei Georgofili», di poco successiva alla morte del sovrano restaurato nel 1814, le rassicuranti note di ottimismo – tali da acuire, nel contrasto, il cordoglio per la perdita di una così benevola guida – erano sparse a piene mani. Allora, nel '24, ne emergeva il quadro di un'oasi felice e tranquilla, priva di scosse, immersa quasi in un'atmosfera di sospensione temporale ove «la filosofia del Padre (sc. Pietro Leopoldo) spira maestosa, e si appalesa ancor più sflogoreggiante nelle leggi del figlio» («Antologia», t. XVI, 1824, p. 79).

Di quanto muteranno le dichiarazioni a distanza di pochi lustri. Le riforme di carattere istituzionale attuate o, in gran parte, progettate e definite sotto Ferdinando III saranno oggetto di aspre critiche. Gli interventi che avevano toccato le procedure di designazione del Gonfaloniere e dei Priori, così come la creazione di un "Corpo di Ingegneri", nel 1825, anche all'interno dei ristretti confini granducali (Macri, *La costituzione*), verranno fatti oggetto di severe critiche da parte dei membri più influenti del *milieu* dei "moderati" toscani.

Ma consideriamo una descrizione che, a prescindere da ogni possibile coloritura politica, delinea anche con toni calcati le modificazioni istituzionali che si erano prodotte. Ecco le parole di un personaggio dedicato agli studi qual era Enrico Poggi:

le leggi organiche dei municipi, e quelle concernenti le loro facoltà emanate da Pietro Leopoldo anziché essere allargate, siccome richiedevano i tempi, furono ristrette e guastate nelle parti migliori per tema che i popoli abusassero delle poche libertà in esse elargite. Il modo di composizione del magistrato fu essenzialmente cambiato e rimesso in balia dell'autorità centrale governativa. Si ordinò che le borse dei priori si formassero dei soli proprietari che godevano di un cen-

so doppio di quello stabilito da Leopoldo, senza curare l'interesse dei piccoli possidenti assai numerosi nelle nostre campagne. Di più fu detto che la estrazione a sorte di costoro dovesse farsi in numero doppio di quello necessario a risiedere nel magistrato, perché fosse in facoltà del soprassindaco lo scegliere tra codesti i residenti di sua maggiore soddisfazione. Rispetto al Gonfaloniere fu prescritto che non più a sorte si eleggesse, ma lo nominasse il principe per stare in carica tre anni, e lo potesse riconfermare per altri tre.

[*Cenni storici*, II, pp. 382-383]

Il mutamento di toni ed accenti tradisce la presenza di una polemica che era andata montando negli anni e che si era indirizzata verso quei provvedimenti normativi che, all'indomani della Restaurazione, si predicava avessero inferto uno "sconcio" *vulnus* all'autoctono prototipo istituzionale settecentesco. Dalle pieghe caustiche degli scritti che precedettero il '48 e la concessione dello Statuto in Toscana emergeva quasi l'immagine di un imponente processo di costruzione di una «bürokratische Monarchie» (Kroll, *Die revolte*, p. 29) che aveva ridisegnato i lineamenti dei rapporti centro-periferia e conculcato la libertà, d'ascendenza fisiocratica, delle comunità toscane.

In una parola, come anche la recente ed approfondita ricerca di Thomas Kroll si propone di verificare, si era assistito, in specie sotto il governo di Leopoldo II, ad una "compressione" delle amministrazioni locali che procedeva di pari passo con una politica della nobilitazione che allontanava le vecchie aristocrazie dalle loro posizioni a favore di una «neue Amtadel der bürokratischen Monarchie» (Kroll, *Die revolte*, p. 72). Scelta deliberata, quindi<sup>1</sup>; e che non poteva non comportare il grave contrappasso di una «revolte des Patriziats» ed il corollario di una feroce «Bürokratiekritik», condotta sul registro della memoria della «"unübertref-

flichen" leopoldinischen Verwaltungstraditionen» (*ibidem*, p. 202). Un conflitto, peraltro, che muoveva anche da precisi e concreti interessi<sup>2</sup>. Pur a fronte di un incremento dei ranghi burocratici e di una modificazione degli originari criteri di selezione ed accesso nelle cariche comunitative e nella configurazione dei meccanismi di supervisione del centro sulle periferie, è conforme alla concreta prassi di gestione della "macchina" pubblica granducale l'etichetta di «Ausbau des modernen Verwaltungsstaates» (*ibidem*, p. 73) che è stata utilizzata per determinare una tendenza carica di conseguenze per la storia della Toscana della Restaurazione e del Risorgimento?

È questo l'interrogativo che ci proponiamo di affrontare in queste brevi notazioni, nel tentativo di offrire qualche primo spunto di riflessione per una periodizzazione che focalizzi in maniera più distesa le singole scansioni delle trasformazioni in atto nel primo corso della Restaurazione nel Granducato di Toscana.

## 2. *Il vero volto del sistema*

Anche ad essere così tenacemente attaccati alla tradizione leopoldina, occorre pur sempre porre attenzione a quelle modificazioni che le "mutate circostanze dei tempi" potessero suggerire. Di questa consapevolezza si ha un riscontro nei documenti d'archivio, in cui traspare una tenue volontà di aggiornamento del prototipo istituzionale ideato e messo in atto nella seconda metà del secolo precedente. Se a comparire sono le linee di una riflessione sulle possibilità di variazioni, al tempo stesso si registrano le divergenti opinioni in merito, così come

fanno capolino certe indirette e spassionate ammissioni dei meccanismi interni di funzionamento del sistema.

È di queste che ci accingiamo a fornire alcuni esempi che paiono esser ben espressivi, per così dire, del "vero volto" dell'amministrazione granducale nel periodo di governo ferdinando. Talvolta troveremo convinte valutazioni della bontà del percorso intrapreso, così come in altre occasioni ci troveremo di fronte ad osservazioni anche di quotidiana e minuta vita burocratica; ma entrambe le tipologie di rilievi contribuiscono a restituire la cifra autentica di un periodo. E ciò vale a maggior ragione se il termine di confronto è quello della predicata "centralizzazione" soffocante sostenuta negli opuscoli pubblicati dai moderati durante la campagna di stampa del 1847 (Bergonzi, *Tra "Stato di municipi"*, pp. 266-271).

Partiamo da uno snodo centrale della futura polemica: la nomina sovrana del Gonfaloniere e le sue attribuzioni. Tale innovazione sarà additata come uno dei mezzi con cui il centro aveva condotto la propria "stretta" sulla periferia; ma, qualora se ne analizzino in maniera ravvicinata le fasi genetiche, si ravvisa la esagerazione di tale punto di vista. Come di consueto, le prime fasi applicative del *Regolamento per la riforma delle comunità* del settembre del 1816 avevano dato luogo a qualche difficoltà ed incomprendimento. Le nuove attribuzioni dei Gonfalonieri, caricati di inedite competenze, avevano fatto sorgere dei dubbi interpretativi presto sfociati in impacciate esecuzioni materiali. Della necessità di correggere precocemente le disfunzioni si erano subito rese conto, anche su suggerimento esterno, le alte sfere governative; di qui l'idea del ricorso ad *Istruzioni integrative*, emanate all'inizio del

1817 (B.O.C.T., codice ventesimo quarto, 1817, n. XII-XIII)<sup>3</sup>.

Vediamo come viene percepito il problema in una rappresentanza del Consiglio del Principe – il supremo organo consultivo del sovrano deputato a trattare tutte le questioni più importanti – sottoscritto da Fossombroni, Corsini, Frullani e datato 15 gennaio 1817 (il documento, indirizzato al sovrano e per conoscenza al "Senator Soprassindaco, è in A.S. Fi, *Segreteria di Finanze (1814-1848)*, f. 449, Prot. Straord. I, n. 70):

Non sfuggirà alla di Lei Saviezza, che ogni nuova Magistratura abbisogna per qualche tempo d'una saggia direzione per prendere la vera strada che può condurre al retto disimpegno delle di lei funzioni e che da questi primi passi dipende il più o meno felice risultato d'ogni istituzione di cui l'esercizio pratico e la consuetudine va' rettificando successivamente le operazioni, ma di cui è importante d'impedire in principio le aberrazioni specialmente in una annata in cui anco i semplici errori possono divenire funesti alle popolazioni, alla loro quiete, ed a quella del Governo.

Ecco che diveniva urgente por mano a «particolari Istruzioni [...] che ne regoli[no] il pratico esercizio (sc. dell'ufficio di Gonfaloniere) tanto nella parte che riguarda le incombenze di Buon Governo e di Polizia, quanto in quella che interessa l'amministrazione economica». Una disciplina necessariamente «per sommi capi» e priva di dettagliate disposizioni come quella contenuta nella legge del '16 evidentemente non era sufficiente.

*Ratione materiae* ad occuparsi della stesura di dette istruzioni avevano provveduto il Presidente del Buon Governo ed il Senator Soprassindaco «essendo questi ministri, che sono stati designati, e che dovevano designarsi dalla Legge come Direttori Principali delle operazioni dei Gonfalonieri» (*ibidem*).

Dopo una rituale e fiduciosa attestazione del "gradimento" da parte della nazione della nuova figura istituzionale, si prospettava la necessità di un intervento correttivo che strideva con il giubilo della precedente affermazione:

ma per mantenere l'unità, e la regolarità dell'azione nel Governo Politico conviene stabilire i Rapporti dei Gonfalonieri colle autorità locali dei Vicarj, Commissarj, e Governatori negli affari di Polizia, e Buon Governo, ugualmente che coi provveditori delle Camere delle Comunità negli affari puramente amministrativi. I Gonfalonieri mancanti finora di questa direzione si sono affrettati d'intraprendere una estesa corrispondenza col presidente del Buon Governo, e col Senator Soprassindaco sopra ogni genere d'affari, come se i loro ordinarij Rapporti dovessero esser indirizzati alle autorità della Capitale indipendentemente dalle autorità locali. La legge ha inteso dare questa facoltà nei casi straordinarij [...] ma se si lasciasse stabilire l'idea, che la loro corrispondenza si dovesse abitualmente [...] indirizzare alle primarie autorità della Capitale, egli è facile il comprendere che la forza morale delle Autorità locali rimarrebbe assai diminuita e paralizzata.

[*Ibidem*]

Invece di essere un elemento di funzionalità centralistica, la nuova figura, almeno nelle battute iniziali, stava creando più problemi di quanti ne risolvesse; procedendo al salto delle competenti autorità locali, era la debole catena burocratica granducale che sarebbe potuta entrare in sofferenza. Occorre sottolineare come una certa tendenza al mantenimento di un "baricentro locale" della vita amministrativa trasparisse da queste osservazioni. Le «primarie autorità della Capitale» apparivano come ultima istanza, quasi a mantener intatto quel ruolo di "supervisione" e coordinamento, anziché di diretto esercizio di poteri decisionali e di assunzione di funzioni di amministrazione

attiva, che la tradizione leopoldina aveva riservato al circuito non strettamente comunitativo. Senza contare, oltretutto, il fatto che in tal modo il canale di raccordo delle "autorità locali" veniva mantenuto in capo ai titolari delle risalenti cariche di Vicario, Commissario, Governatore intrinsecamente portatrici di una non risolta definizione della rispettiva natura, così *Ancien régime* nella indistinzione delle funzioni esecutiva e giurisdizionale. Ma non erano solo questi i problemi. Una voce ulteriore avrebbe portato allo scoperto imbarazzanti rilievi.

Era proprio uno degli interessati alla stesura delle istruzioni, il Presidente del Buon Governo, a far delle osservazioni interessanti e ben espressive delle mende del sistema da poco inaugurato (cfr. la Rappresentanza del Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini del 10 Gennaio 1817, in A.S.Fi, *Segr. Fin.*, f. 449, cit.).

Dubbi interpretativi sorgevano dalla lettera del provvedimento del '16: «il primo dubbio di qualche Governatore, e Giudicante è stato, se i Gonfalonieri sieno nelle materie di Buon Governo, e di polizia subordinati agli ordini, ed alle *direzioni dell'autorità politica locale*, cioè dei Governatori, Commissari Regi e Vicari Regi *nelle di cui giurisdizioni riseggono*». La «mancanza letterale della subiezione precettiva dei Gonfalonieri» riscontrabile nel *Regolamento* non facilitava le cose. Ma il Puccini aveva delle idee precise:

questa subiezione direttiva emerge ad evidenza dalla intenzione del legislatore, che avendo conservato tutto l'ordine gerarchico delle autorità politiche attuali [...] senza alterare in nessuna parte la responsabilità, e la competenza tanto giudiziaria che politica data rispettivamente a ciascuno dagli ordini attuali [...] ha solamente colla formazione dei Gonfalonieri aumentati a queste autori-

tà locali i mezzi di azione, e di vigilanza, senza rompere l'unità governativa nelle Provincie. La disposizione espressa sarebbe stata necessaria per erigere nei Gonfalonieri una competenza nuova indipendente dalle autorità Regie ordinarie, perché avrebbe importato una alterazione al diritto pubblico interno dello Stato, e perché ne sarebbe risultata una montatura di poteri estremamente delicata e pericolosa.

[*Ibidem*]

Nessuna sostanziale alterazione, quindi, del sistema. Il pericolo sarebbe stato, altrimenti, quello di gravi conflitti di competenza: «i Governatori, come i Potestà si sarebbero trovati dirimpetto dei Funzionari con dei poteri sull'ordine civile, con delle incombenze di eccitamento anche presso loro stessi, che avrebbero avuto il diritto di non dipendere dalle loro direzioni, e resistergli, e voltarsi sempre alla Capitale passando sulla loro testa» (*ibidem*). Un fosco scenario di contrasti di autorità, di fastidi al Governo, di indebolimento della macchina istituzionale era quel che si paventava. Il rimedio era semplice e corrispondeva al modello delineato nelle *Istruzioni* che si presentavano alla superiore attenzione: «mi è parso bastare che il risultato delle istruzioni portasse di stabilir bene l'idea che i Gonfalonieri non sono che un altro anello della pubblica amministrazione, che gli riunisce al Governo per il mezzo graduale dei Giudicanti locali, da cui debbono intieramente dipendere, nelle materie di Buon Governo e di Polizia, e da questo Dipartimento nel modo stesso che i Ministri Regi dipendono, e comunicano [...]» (*ibidem*).

Queste passionante valutazioni delineavano un ritratto tutt'altro che modernizzante dell'amministrazione granducale; al limite, ne poteva risultare un ruolo ancillare del Gonfaloniere, rivolto a funzioni di collaborazione con le autorità periferiche.

Come si vede, la funzionalità operativa dei canali di raccordo centro-periferia – se, al limite, tale era il proposito perseguito – non poteva certamente far capo al Gonfaloniere. Anche la nomina sovrana non garantiva in maniera assoluta la subordinazione docile e prona del titolare della carica alle direttive del “centro”. Esaminiamo, a tal proposito, l’ultima parte del ragionamento, certo anche un po’ interessato, del Puccini. È in queste notazioni, quasi velate da un pesimismo antropologico, che scorgiamo una conferma dei timori che avevano animato le prime procedure di selezione dei papabili per la carica di Gonfaloniere.

La vera natura di quest’ultimi li rendeva poco affidabili, non suscettibili di farsi garanti di una compiuta “pubblicizzazione” del sistema. Leggiamo le nitide osservazioni del Presidente del Buon Governo:

I Gonfalonieri hanno è vero la loro diretta missione dal Trono, per cui sono nominati con rescritto a proposizione del superiore amministrativo che è il Soprassindaco; ma essi non ritirano emolumento alcuno dal Tesoro Regio, sono i Principali del Paese, o per possesso, o per influenza, e non sono aderenti al Governo per altro rapporto, ed i più neppure per speranze di avanzamenti, o di Fortuna. Io calcolo sull’esperienza, sugli uomini, e sul corso delle opinioni dei tempi, ed esprimendo libero ed ingenuo il mio sentimento [...] temo generalmente nei Gonfalonieri dopo queste osservazioni, piuttosto le esagerazioni dell’interesse locale, e della maniera di vedere della persona, e le reazioni che ne sono la conseguenza, che un vivo impegno per l’interesse schiarito del Governo Regio, e per le direzioni che da questo vorranno darsi nella Provincia. Il Governo deve ben convincersi che non può ravvisare nei Gonfalonieri degli agenti così a lui tenacemente legati, come lo sono i suoi Ministri diretti, i quali dalla sua rappresentanza riconoscono tutta la loro esistenza; quindi gli occorre maggior forza di disciplina per contenergli, e fargli andare come occorre, in specie dopo il

grande scioglimento delle idee morali, e politiche operato in tanti anni di generali rivoluzioni.

[*Ibidem*]

Difficile trovare parole più esplicite, per di più provenienti da una fonte privilegiata che poteva registrare il polso politico della situazione. Il volto municipalistico della “terra delle città” granducale sfuggiva in buona parte a qualsivoglia tentativo di compressione della sua pluralistica ed intima essenza. E ciò in misura tanto maggiore quanto più si fosse rimasti attaccati alle tradizioni risalenti al periodo leopoldino, cosa che abbiamo visto esser percepita come una irrinunciabile linea di governo. Far affidamento sulle vecchie cariche comunitative, equivaleva a perpetuarne la resa istituzionale, anche con tutti i ritocchi possibili. Uno Stato “minimo”, intessuto consustanzialmente del proprio reticolo di Magistrature cittadine, non poteva andar molto lontano dal prototipo settecentesco. Solo distanziandosi da quest’ultimo – e non pareva certo questa la volontà predominante – si sarebbe raggiunta la “modernizzante” caratura burocratica d’oltralpe importata in Toscana durante il periodo d’annessione all’impero francese.

“Ufficio” e non “comunità”: questa la strada obbligata. Ma si era ben lontani da una consapevolezza del genere. Le parole del Puccini, ancorché all’apparenza evocassero scenari di tal fatta, erano immerse in tutt’altro universo mentale: «la garanzia dei Governi sta nei sistemi, e non negli uomini, i quali in una gran generalità almeno, non sempre corrispondono alle vedute della scelta, e possono anche vacillare nei tempi». Che il “suo” sistema e quello appena rinnovato fossero ancora in buona sostanza aderenti a prototipi di autoctona e luminosa memoria è

facile pronosticarlo. Forse proprio la circostanza che solo a distanza di tempo dalla trasformazione operata sulla figura di vertice della comunità si potesse trovare nell'*Almanacco della Toscana* per l'anno 1823 uno «Stato dei Gonfalonieri di tutte le comunità del Granducato» (ivi, pp. 411-424; cfr. pure *Almanacco della Toscana per l'anno 1824*, pp. 376-392) era un indizio della resistenza di un "sistema" che tardava ad accreditare le mutazioni pur avvenute nelle proprie componenti istituzionali.

### 3. *Un sistema in rodaggio*

Nonostante gli avvertimenti del Puccini la fiducia di essersi incamminati in un tragitto di perfezionamento dell'impalcatura statale doveva essere abbastanza salda. Proprio in tema dei ritocchi operati sulle procedure di controllo finanziario si registreranno delle ottimistiche prese di posizione sulla riuscita degli interventi messi in opera per approntare un serio sistema di supervisione preventiva delle spese e dei bilanci comunitativi e di quelli dei vari Uffici di soprintendenza territoriale del Granducato. A darne un esempio patente sarà, come vedremo, l'esemplare vicenda dell'abolizione del «disposto degli antichi Regolamenti comunitativi in quella parte, che prescriveva l'intervento del Giusdicente locale all'adunanze Magistrali, allorché trattasi di deliberare sopra spese straordinarie» (cfr. i documenti relativi in A.S.Fi, *Segr. Fin.*, f. 482, Prot. Straord. del mese di ottobre 1819, n. 10 – aff. 4). La motivazione che si dava ad una tale statuizione era esplicita: si faceva infatti riferimento ad una organizzazione dei controlli che aveva raggiunto un compiuto grado di

definizione con la legge del settembre 1816 (cfr. Vitali, *Amministrazione*, pp. 161-164).

Facciamo a tal proposito un passo indietro. Proprio nel *Regolamento per le comunità dello Stato* approvato dopo il rientro di Ferdinando III si era predisposto un sistema di regole inerenti alle procedure di presentazione e revisione dei bilanci comunitativi (cfr. § 48 l. 17 settembre 1816). Le Magistrature comunitative si sarebbero dovute adunare nel mese di settembre di ciascun anno per prendere in esame, e quindi approvare il Bilancio di previsione della futura annata, il quale «dovrà esser rimesso ai rispettivi Uffizj di Soprintendenza nel dì dieci di Ottobre successivo per l'opportuna approvazione».

Ma non era stata solo questa la novità in materia finanziaria; nel *Regolamento* del '16 si era provveduto anche ad una rivoluzione nella definizione dei destinatari finali dei frutti dell'imposizione, essendosi stabilito che il «prodotto» della neo-stabilita tassa prediale venisse destinato alla «cassa dell'I. e R. Depositeria» (cfr. A.S.Fi, *Segr. Fin.*, f. 443, prot. 9 – aff. 69) come "Ufficio" «caricato delle spese più essenziali dello Stato». La motivazione di questa modifica veniva rinvenuta nella necessità di correggere una disfunzione pregressa, ossia quella conseguente al versamento della abolita tassa di redenzione (sostituita adesso da quella prediale, la cui imposizione venne fatta scivolare comunque al 1818) in "mani" poco oculate e previdenti. Leggiamo l'analisi contenuta nel *Parere del Consiglio* che accompagnava il nuovo *Regolamento per le Comunità dello Stato*:

Il prodotto di detta tassa versandosi negli Uffizj di Soprintendenza comunitativa, ne avviene che questi sono più liberali nel proporre, e nell'eseguire delle spese a carico dello Stato, avendo in vista cia-

scuno l'Economia del proprio Dipartimento, piuttosto che la situazione generale della pubblica Finanza. La Depositeria così non potendo contare sopra questa tassa diretta, d'altronde la più certa, si trova talvolta defraudata di quelle risorse, che attendeva da detta tassa, la quale perciò esige il miglior sistema economico, che sia corrisposta direttamente alla predetta R. Depositeria, onde possa essa misurare con sicurezza le sue forze.

[*Ibidem*]

La volontà di porre ordine nelle finanze si faceva evidente già a brevissima distanza di tempo dalla stesura di tali osservazioni del Consiglio. È sufficiente, a tal proposito, analizzare il contenuto della relazione di accompagnamento allo «Stato di previsione dell'Entrate, e spese del Dipartimento della Camera delle Comunità di Firenze per il venturo anno 1817», elaborata dal direttore della R. Depositeria (cfr. A.S.Fi, *Segr. Fin.*, f. 448, Prot. Str. 12 – n. 87). Critiche severe non mancavano nei confronti di quanto messo in atto a livello dei documenti contabili sottoposti ad esame; si leggano le parole di Giuseppe Moretti che in tal modo reciso si esprimeva sull'operato di un collega:

Il Provveditore della Camera delle Comunità di Firenze nella formazione del Prospetto previsibile per il suddetto anno 1817 confonde, e promiscua le spese, senza distinguere quelle indispensabili dalle altre di mera volontà del Governo, ed inoltre fra queste ultime vi comprende di quelle che non sono state sottoposte ancora alla Sovrana approvazione.

In tal modo si contraveniva alla regola aurea secondo la quale «la Finanza deve aver per base dei dati positivi, e sicuri, altrimenti tutto diviene un caos, e si rende impossibile conoscere, e reprimere gli arbitri [...]» (*ibidem*). Una precisa classazione delle spese di cui s'era fatta carico, nel bilancio preventivo, la Camera di Firenze avrebbe ovvia-

to allo spiacevole inconveniente di riscontrare come arbitrariamente assunti alcuni esborsi «non connaturali, [né] di pertinenza dell'Ufficio della Camera». Il ricondurre queste stesse erogazioni alla «Cassa generale dello Stato», cioè la R. Depositeria, avrebbe sortito effetti benefici:

Dalla riunione, e centralità di pagamenti di questa specie ad una sola Cassa ne derivano molti vantaggi, fra i quali quello di essere a portata della somma che viene erogata per ciascuno dei medesimi, e l'altro vantaggio non meno significativo si ottiene coll'impedire che un soggetto non conseguisca due stipendi nel tempo stesso

[*Ibidem*]

Ed a riprova il severo censore portava il caso di un "fortunato" studente sovvenzionato indebitamente anche dalla «Cassa della Camera», quando già riceveva un sostanzioso contributo annuo «dalla R. Depositeria [...] come uno dei tre giovani a studio in Roma». Proprio queste disfunzioni andavano evitate se si volevano prevenire perniciosi aggravii di spesa, alla lunga rischiosi. Parimenti, altro profilo degno di riforma era quello dell'eccessiva discrezionalità nella definizione delle spese per «lavori non ancora approvati» dal sovrano, la cui esecuzione – si ricordava – «depende unicamente dalla suprema volontà, non appartenendo alla Camera il presupporla»; lo stesso poteva predicarsi per la "prodigalità" dimostrata nello stanziamento di fondi per situazioni eccezionali ed imprevedute. Le «partite poste in uscita nel Prospetto [sc. contabile] della Camera» per lavori alle strade «per casi meramente fortuiti ed all'occasione di rovine di Ponti, muri», così come la voce contabile prevista per le «spese imprevedute» stavano, in fondo, a dimostrare una nociva prassi consolidata: «il trasporto che ha sem-

pre avuto quel Dipartimento [sc. la Camera delle Comunità fiorentina] di consumare quasi tutto il Prodotto della tassa di Redenzione» (*ibidem*) che un tempo confluiva nelle sue casse. Adesso il nuovo ruolo reclamato dalla R. Depositeria, tramite le incisive notazioni di Giuseppe Moretti, faceva sì che le anzidette "Partite", in quanto «affatto eventuali», non dovessero aver posto nel Bilancio di Previsione della Camera bensì plausibilmente essere prese in considerazione «in quello della R. Depositeria dove la prudenza insegna di tenere una somma a parte per questi infortunj» (*ibidem*)

Nel turbinio di cifre e pungenti osservazioni, emergeva il rilievo che il "serbatoio" finanziario generale del Granducato, nella rinnovata funzione di ispezione e controllo, cercava di assumere, a dispetto dei conflitti di competenza, delle sovrapposizioni nell'incameramento e relativa erogazione dei capitali, delle consolidate prassi gestorie che via via potevano presentarsi. E la chiusa della relazione del Moretti, dal tono allusivo anche se all'apparenza ispirato da preoccupazioni di natura economica, pareva svelare i retroscena del faticoso avanzare delle procedure appena inaugurate; un indiretto ed insidioso rilievo finale scopriva quasi una sorta di risentimento nelle pur esili strutture istituzionali toscane:

Non mi è sfuggita di vista la vistosa somma di £. 95,717 che a tanto ammonta annualmente il Ruolo dei Ministri dell'Ufficio della Camera [...]. I Ministri di presente impiegati nell'Ufficio della Camera sono nel vistoso numero di 56; questa folla immensa di persone non può essere necessaria, ma non appartiene a me stabilire la quantità precisa.

Precedenti simili mal si conciliavano con l'ottimismo profuso, nel 1819, nel Parere del

Consiglio che suggeriva la già ricordata abolizione dell'«intervento del Giusdicente locale all'adunanze Magistrali nel caso di determinare spese straordinarie» (A.S. Fi, *Segr. Fin.*, f. 482, cit.); prassi peraltro già caduta in desuetudine «dopo la promulgazione della [...] Legge de' 16 settembre 1816». Così si esprimeva il Consiglio:

La provvida legge de' 16. 7bre 1816 circoscrive nei più giusti limiti le facoltà delle Magistrature comunitative, rimuovendo il caso di spese arbitrarie, e superflue, mediante la formazione dei Bilanci, l'approvazione necessaria a qualunque stanziamento di nuova spesa in essi portata, la prescrizione di non eccedere le Partite di spesa descritte nei Bilanci medesimi, di non prelevare somma alcuna dalla Massa di Rispetto, e finalmente mediante la facoltà concessa ai Gonfalonieri di sospendere l'effetto delle deliberazioni, quando apparissero meno confacenti al pubblico Bene.  
[*Ibidem*]

Tali parole compendiano in maniera quasi celebrativa la nuova regolamentazione attuata per la supervisione delle spese comunitative; rimaneva allora, in tal prospettiva, «superfluo» adottare le pregresse modalità di intervento «quando la nuova legge provvede in diverso modo, e con maggiore cautela all'oggetto per cui si esige la presenza del Giusdicente».

In effetti, questa "intrusione" di un soggetto titolare di funzioni giurisdizionali nella vita amministrativa delle comunità era un retaggio insolito delle antiche procedure di governo del territorio, testimonianza patente di un sistema ancora invischiato in un universo privo di una netta demarcazione e separazione dei poteri. Risalendo con la mente indietro nel tempo si poteva cogliere la *ratio* di una tale procedura. Ribaltando la prospettiva del silenzio-rigetto per ogni atto deliberato dalla comunità

“pupilla”, da approvarsi dall’antico Magistrato tutorio dei Nove, la riforma leopoldina aveva statuito che

[...] ciascun Magistrato composto dal Gonfaloniere e Rappresentanti debba governare ed amministrare tutti gli affari ed interessi riguardanti le sue rispettive Comunità, volendo specialmente che le di lui deliberazioni, partiti e stanziamenti debbano in avvenire avere piena esecuzione ed effetto senza necessità di veruna successiva approvazione salvo che nei casi e nel modo infrascritto. [vd. art. 24 del *Regolamento generale per le comunità del contado fiorentino* del 23 maggio 1774, in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall’avvocato Lorenzo Cantini*, tomo trentesimo primo, Firenze, 1808, p. 223]

Certo, alla libera gestione delle proprie entrate e risorse faceva da riscontro il pericolo di un’incontrollata gestione dei deliberati di spesa. In questo ambito il centro si riservava un controllo “selettivo” (Sordi, *L’amministrazione*, p. 188), tramite un intervento eventuale in caso di deliberazione di “spese straordinarie”. L’art. 29 dello stesso *Regolamento* infatti stabiliva che

[...] quando si tratterà di determinare con detti partiti spese di titolo nuovo, e straordinario [...] dovrà intervenire anco, e presedere a tutti il rispettivo Giudicante, ma senza render voto, il quale avrà la facoltà di sospendere il partito, qualora trovasse la spesa di cui si trattasse troppo gravosa o poco utile alla Comunità o Luogo, o Patrimonio Pio o comunitativo che la dovesse soffrire. [*Legislazione toscana*, cit., p. 224]

«Accaduta una tal sospensione», il Giudicante doveva entro otto giorni informarne il Soprassindaco e Soprintendente delle Comunità rappresentandogli le ragioni della sua decisione, mandando infine «copia intera del partito per averne poi la risoluzione per mezzo del Soprassindaco medesimo» (*ibidem*, art. 31).

Invero, dall’epoca dell’illuminato riformismo leopoldino, molto tempo era trascorso e vari provvedimenti si erano susseguiti. Adesso, nel giudizio degli uomini di governo della Restaurazione tale forma di controllo poteva essere abbandonata, constatandosi come l’introduzione del bilancio preventivo, da approvarsi dal Magistrato del Gonfaloniere e dei Priori e da trasmettersi a rispettivi «ufizi di soprintendenza comunitativa [...] per l’opportuna approvazione» (cfr. art. XLVIII della legge del 1816), avesse creato una procedura sufficientemente “blindata”.

Senonché, le sicure affermazioni pronunciate dai membri del Consiglio, sopra riportate, non rispecchiavano appieno il significato e le motivazioni degli interventi regolativi che avevano condotto all’attuale quadro normativo dei controlli finanziari. Quel che il tono trionfalistico taceva era che tale concentrazione di “cautele” era stata definita progressivamente alla fine di una parabola operativa che aveva visto il deficitario funzionamento dello strumento del bilancio preventivo quale norma di rigore e freno per le magistrature comunitative. Corollario di una tale situazione era la serie di statuizioni che andavano delineando via via un sistema stringente di verifiche e preventive autorizzazioni contabili (cfr. sul punto Vitali, *Amministrazioni*, pp. 162-163). Le severe regole per le procedure di revisione dei bilanci delle singole comunità contenute nel *Regolamento per la Ragioneria della Camera delle Comunità* approvato il 2 Settembre 1819; il progetto ivi annunciato della predisposizione di un «metodo di scrittura più semplice, e più breve per gli annuali Rendimenti di conti, che ciascuna Comunità deve fare delle proprie Amministrazioni procurando una perfetta armonia fra esso, e il Bilancio di Previsione»<sup>4</sup>.

Infine, le ulteriori e successive prescrizioni contenute nelle *Istruzioni addizionali* per i Ragionieri, attente ad imporre la registrazione delle «somme specialmente autorizzate imputarsi nella massa di rispetto (sc. una sorta di fondo imprevidi incluso nel bilancio) , o negli avanzi disponibili nel corso dell'anno per supplire alle spese non prevedute, o eccedenti quelle prevedute» esprimevano chiaramente la necessità di predisporre idonei strumenti di monitoraggio degli organi locali. Sul funzionamento di tutti questi "presidi contabili" preventivi sono stati avanzati dei dubbi, anche a partire da casi concreti di singole realtà locali (Pacini, *Tra acque*, pp. 265-268).

Spulciando negli archivi, a distanza di pochi "affari" da quello in cui è contenuto il Parere del Consiglio sopra riportato, si trovano spunti interessanti. Gli inviti al Soprasindaco perché si facesse portavoce presso i Provveditori degli uffici di soprintendenza comunitativa (i quali, a loro volta, dovevano presentare i bilanci di previsione delle rispettive Camere) della necessità di «rescicare dai Lavori proposti dagli Ingegneri quelli meno necessari, o che possano soffrire dilazione per alleggerire l'I. e R. Depositeria dalle gravi spese sin qui sofferte, e che dovrà soffrire a causa dell'eccessività dei lavori intrapresi nel tempo passato» (A.S. Fi, *Segr. Fin.*, f. 482, *ibidem*, aff. 13) toccavano un tasto dolente. Evidentemente, anche da parte dei "custodi" delle comunità si era largheggiato. Le misure appena approvate e che abbiamo ricordato sopra avevano evidentemente salde motivazioni. Anche certe stoccate del «Soprintendente all'Ufficio generale delle Revisioni e Sindacati» sul bilancio della Camera delle Comunità di Firenze del 1818 (*ibidem*, aff. 39) andavano nella stessa direzione. Le entrate del Dipartimento erano sta-

te di «Lire 838,021.13.1» mentre le spese erano ascese «alla superior somma di Lire 1,213,366.19.3 ed a questa eccedenza» si era dovuto «supplire con i fondi della R. Depositeria». Forse – così si compendiano le notazioni del Soprintendente nel sunto protocollare dell'affare – qualcosa era sfuggita rispetto alle cifre del Bilancio di previsione:

Nella Revisione stata operata da quell'Ufficio, essendo state ritrovate molte partite di spese eccedenti il già fissato nel Bilancio di Previsjone senza nessuna autorizzazione Sovrana, e troppo forti quelle di interna amministrazione, crederebbe opportuno il detto Soprintendente, che nell'accordare il Bene stare alla Camera delle Comunità per la sua gestione dell'anno 1818 e così sanare l'eccedenza di spesa che sopra, venisse eccitato quel Provveditore ad applicarsi col consueto zelo a stabilire una maggiore economia nelle spese interne di quel Dipartimento; e che quando avenghino dei Lavori pubblici necessitati da casi urgenti, e non portati nei Bilanci di Previsjone, debba, dopo la sua esecuzione farli presenti al R. Trono per ottenere la R. approvazione.

Il Consiglio, nel suo parere sul caso a data del 19 novembre 1819, si associava all'invito proposto per "sollecitare" il Provveditore, adducendo la motivazione che «in caso diverso potrebbe il silenzio prender l'aspetto d'una tolleranza dell'abuso che rischierebbe anco di renderlo maggiore coll'andar del tempo». I membri dell'alto consesso addirittura si associavano ai rilievi avanzati sui consumi di oggetti di cancelleria ed anche, curioso il rilevarlo, sulla «eccessiva [...] partita di libbre 45 di cera in un dipartimento [...] che non sta aperto di sera»; a «fare specie» era anche l'assenza di un «consegnatario di tali generi nella Camera», e che si «fosse indugiato a crearlo dopo l'epoca della revisione». E questo, come esito di un indirizzo tendente all'utilizzo di strumenti contabili "preventivi", non pote-

va dirsi un risultato brillante. Né – si soggiungeva ancora nel Parere – era lecito, anche nei casi di lavori urgenti, procedere senza l'«annuenza sovrana», costringendo a sostituirla con un'«espressa sovrana sanatoria». Tale «sanatoria», in ogni caso, benignamente giungeva, unitamente alle solite raccomandazioni sul cui rispetto non restava momentaneamente che confidare per l'anno successivo. Così veniva infatti comunicato l'esito della procedura di revisione dall'Ufficio delle Revisioni e Sindacati al «Sig. Provveditore della Camera delle Comunità di Firenze» (cfr. *Camera di Soprintendenza comunitativa del compartimento fiorentino (1814-1848)*, Rescritti, f. 521, c. 57):

Avendo io rappresentati al R. Trono i risultati delle verificazione eseguita dai Ministri di quest'Ufficio al Bilancio di cod. a Amministrazione per l'anno 1818 S.A.I. e Reale con veneratissimo rescritto del 20 st. mentre ha avuta la degnazione di accordarne il Benestare, e di sanare anche tutte le spese che eccedono le somme approvate nel Bilancio di Previsione, mi ha egualmente incaricato di farle sentire che tutti i lavori pubblici necessitati da casi urgenti che intraprendono gli Uffici di Soprintendenza comunitativa del Granducato e non portati nei Bilanci di previsione, dovranno dopo l'esecuzione esser fatti presenti al Trono per ottenerne l'approvazione. M'incarica finalmente di farle intendere che le sarà sommamente grato il sapere che i Provveditori delle Soprintendenze comunitative si applicheranno in app. o col consueto zelo a stabilire una maggiore economia nelle spese interne del Dipartimento.

Forse ci si trovava di fronte, più che ad un caso isolato di disfunzione operativa, ad un fenomeno esteso. Indubbiamente ad emergere era l'interrogativo se le misure adottate sarebbero riuscite a porre un argine ad una situazione non rosea.

Anche le procedure di revisione dei singoli bilanci comunitativi presentavano delle

smagliature nel funzionamento del sistema cui, nei vari passaggi burocratici, si tentava di porre rimedio. Più dettagliatamente, i bilanci delle comunità di Firenze, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Pistoia erano sottoposti ad una procedura aggravata, dovendo essere inoltrati dal rispettivo Provveditore competente all'Ufficio Generale delle Comunità del Granducato perché il Soprassindaco ne rendesse «conto separatamente col suo voto a S.A.I. e R. per la sovrana sanzione» (cfr. *Segreteria di Gabinetto*, f. 396, il fascicolo "Istruzioni per la Camera delle Comunità di Firenze", datato 6 aprile 1825). Diversamente, i bilanci delle comunità con un contingente di tassa prediale (imposizione fondiaria) al di sopra di ventimila lire dovevano essere «rimessi» al Soprassindaco che era autorizzato «a munirli della sua approvazione»; infine, gli stessi documenti contabili relativi a comunità con un livello di tassa prediale inferiore alla quota sopra citata erano «rilasciati» all'approvazione dei soli Provveditori dei rispettivi Uffici di Soprintendenza comunitativa.

Ponendo l'attenzione sui rilievi emergenti dall'esame dei bilanci di previsione di alcune comunità si possono ricavare degli spunti interessanti. Per esempio, in occasione dell'approvazione di quelli inerenti all'annata 1820 per le comunità di Siena e Pistoia, pur notandosi che «generalmente le spese comunitative siano meglio regolate, e diminuite quasi in tutte le Comunità per effetto dell'utile sistema dei Bilanci», non si mancava di rilevare le pecche in quest'ultimi riscontrabili (cfr. il "Parere del Consiglio" in A.S. Fi., *Segr. Fin.*, f. 483, Prot. Str. 12 – n.12).

Se a Siena si era dovuto procedere ad un aumento dell'imposizione comunitativa a causa di «varj lavori intrapresi per il maggior

Lustro, ed anche per l'abbellimento di quella città», non meno si era largheggiato – si osservava sulla scia di quanto criticamente indicato dal Soprassindaco – a Pistoia per «l'articolo delle spese per la mobilia dei Pretori, sulle quali le Magistrature sono spesso troppo correnti per un riguardo indispensabile al carattere di quelli che le richiegano». In effetti, non mancano indicazioni che in tale cittadina si fosse andati incontro a spese, in considerazione del cospicuo numero di richieste di approvazione di lavori deliberati dal Magistrato civico e spediti all'attenzione del Provveditore della Camera di Firenze (cfr. A.S.Fi, *Camera di Soprint. Comunit., Affari diversi a parte*, f. 396, *Lavori di Restauri dei Palazzi Pretori dal p.º Gen.º 1819 a tt.º Settemb. detto, ins. Pistoia*).

Ma, cosa più grave, era un'altra pratica a suscitare una decisa reazione nonché la puntuale dichiarazione d'intenti futuri, finalizzata a «sradicare l'abuso, che gl'assegnamenti destinati ad un articolo siano arbitrariamente convertiti a comodo di altro oggetto diverso». Evidentemente lo strumento del bilancio non aveva ancora funzionato pienamente come severa e cogente "norma" di comportamento contabile-operativo. Ecco che scattava il suggerimento dell'alto consenso di governo:

potrebbe essere incaricato il Soprassindaco di rinnovare alle Magistrature, e Cancellieri la proibizione espressa di non erogare somma alcuna in oggetti diversi da quelli descritti nel Bilancio, prevenendogli, che potranno essere richiamati a dar sfogo distintamente di ciascuna Partita, e a dar scarico delle somme destinate ai rispettivi titoli, e della loro precisa erogazione.

Così la triade alla guida delle redini del governo della Toscana granducale (vale a dire Vittorio Fossombroni, il principe Neri Cor-

sini e Leonardo Frullani) si esprimeva reciprocamente nei confronti delle disfunzioni che ancora si appalesavano nei meccanismi di programmazione finanziaria del circuito comunitativo. Ed un tale indirizzo veniva fatto proprio dal sovrano stesso che, nell'autorizzare il Soprassindaco a «munire della approvazione voluta dagl'ordini veglianti» i suddetti bilanci, aderiva alla tesi esposta dai Consiglieri con la significativa aggiunta del richiamo ai «Ragionieri» perché avessero cura di verificare che «si abbia esatto scarico dell'erogazione precisa di ciascuna somma per il titolo contemplato» (*Segr. Fin.*, f. 483, Prot. Str. 12 – n.12).

Notazioni non dissimili colpivano il bilancio della comunità di Pisa (cfr. A.S.Fi, *Segr. Fin.*, f. 483, Prot. Str. 12 – n. 48), rettificato secondo le indicazioni del massimo organo di tutela delle comunità del Granducato, il Soprassindaco, in vari «articoli [sc. di spesa] suscettibili di riforma» proprio in virtù della considerazione che «giova sempre per massima lasciare minore ampiezza alle spese comunitative per assuefare le Magistrature a quella prudente economia, di cui per il tempo passato non erano troppo numerose» (*ibidem*, dal "Parere del Consiglio" ivi allegato).

Forse non solo per il passato v'era stata poca parsimonia; almeno a giudicare le valutazioni sul bilancio di Arezzo (*ibidem*, Prot. Str. 12 – n. 71). Proprio nella gestione di questa comunità, avvertiva il Consiglio, si doveva stigmatizzare (seguendo la scia delle caustiche osservazioni del Soprassindaco) «l'irregolarità commessa dal Cancelliere, e dalla Magistratura nel dare mano ai lavori straordinari senza averne preventivamente reso conto, ed averne ottenuta la superiore approvazione, come prescrivono i regolamenti veglianti». Una tale violazione di legge era

resa ancor più grave nelle conseguenze dalla circostanza che le "partite" di spesa iscritte nel bilancio di previsione riguardavano «lavori [...] già rilasciati in cottimo, ed in parte eseguiti, cosicché la comunità non potrebbe dispensarsi dal pagamento delle rate convenute, che scadono nel prossimo anno» (*ibidem*). Nei fatti tali carichi finanziari erano divenuti non più «radiabili», costringendo ad una convalida successiva che, al di là dell'apparente sapore sanzionatorio, non modificava la sostanza delle cose. L'autorizzazione sovrana al Cav.<sup>re</sup> Soprassindaco per l'approvazione del bilancio, con le modificazioni dal medesimo suggerite, teneva comunque «ferme le tre Partite designate» e si limitava di nuovo ad un monito a futura memoria che lasciava "paternalisticamente" aperta una via d'uscita:

Vuole però l'I. e R.A.S. che ella per mezzo del Provveditore di detta Camera faccia sentire al Cancelliere, e alla Magistratura l'irregolarità commessa [...] e che sia alla detta Magistratura ordinato di non disporre della minima parte delle somme destinate per le indicate Partite se prima non venga reso conto dei rispettivi affari con il corredo delle perizie e scritte di cottimo, onde possa essere esaminato il fatto, e sanato con suprema sanzione.

[*Ibidem*]

Ovviamente, a prescindere dalle determinazioni future, non si può non notare come anche questa prospettata eventualità di un "sanante" e benigno atto di ratifica minava alla base buona parte del valore vincolante dei bilanci preventivi; e ciò, anche per un sistema inaugurato da poco e bisognoso di rodaggio, non era un elemento positivo. L'acribia dimostrata nella verifica delle poste contabili quasi subiva una battuta d'arresto di fronte alla fausta possibilità di un magnanimo procedimento di riesame,

peraltro in netto contrasto con la burbera retorica burocratica che pur faceva capolino, evidentemente non sempre con frutto, nei carteggi d'ufficio.

#### 4. Per raggiungere i «benigni riguardi della sovrana munificenza»

Un altro aspetto del sistema pare esser degno di attenzione: quello dei criteri di selezione dei membri dell'amministrazione. D'altronde anche le maglie, attraverso le quali si accede agli apparati pubblici possono essere espressive dello spirito cui è improntata la gestione della macchina governativa.

Spesso capitava che non precise competenze in singoli ambiti di amministrazione fossero vantate anche dagli esponenti di vertice della scala gerarchica. Certo, nulla di eccezionale; la stessa configurazione del sistema d'istruzione non pareva finalizzata alla formazione di speciali figure di amministratori. In mancanza di una precoce svolta politica successiva alla Restaurazione, mirante alla rigida formalizzazione dei requisiti per accedere ai ranghi della carriera pubblica, i titoli culturali vantabili dai singoli erano un elemento positivo da prendere in considerazione per la selezione, non già una vincolante qualità soggettiva la cui mancanza comportasse esclusione. In tal modo, la "matricola" *in utroque iure* poteva divenire la chiave di accesso ai ruoli burocratici, una sorta di *passpartout* valido per intraprendere una carriera pubblica; ma, d'altronde, l'acquisizione di competenze veniva considerata più come un *work in progress* che un requisito preliminare valevole ai fini dell'ingresso nei ruoli pubblici.

Compulsando i documenti d'archivio, se ne riceve una conferma diretta. Al sopraggiungere della vacanza di un impiego, molteplici istanze andavano ad ingombrare le scrivanie dei soggetti deputati alla scelta. Storie di vita, esposizioni di casi e bisogni personali, itinerari professionali variegati, *curricula studiorum* in taluni casi a dir poco singolari confluivano nelle private segnalazioni del proprio nominativo. Tanto più si scendeva in basso nella scala gerarchica, tanto più il divario tra competenze possedute e mansioni esercitate poteva farsi appariscente.

Si trattava di un fenomeno che, con diverse varianti e con caratterizzazioni di maggior o minor rigore, accomunava la vita istituzionale di più realtà statuali. Personaggi «corroboratisi [...] attraverso una lunga esperienza di praticantato, spesso gratuito, consumata presso uffici statali» (Meriggi, *Funzionari*, p. 142) premevano per una progressione di carriera. Una «legge del calendario» (*ibidem*), cioè la procedura di assegnazione delle cariche in base agli stati di servizio pregressi, stemperata nella sua applicazione più meccanica, faceva ingresso anche nel Granducato. Un modello quantitativamente e qualitativamente distante, per ovvi motivi, sarà quello perseguito altrove nei primi due decenni della Restaurazione; basti pensare ai progressivi livelli di professionalizzazione di un Lombardo-Veneto, indubbiamente anch'essi non alieni da discrasie tra definizione normativa e realtà d'ufficio (cfr. Mozzarelli, *Il modello*, pp. 279-300; Meriggi, *Funzionari*, pp. 61-96; Id., *Ammministrazione*, pp. 255 ss.).

In Toscana le pratiche di selezione saranno improntate ancora ad un'elasticità di criteri in cui le variabili prese in esame non sempre andranno di pari passo con i crismi più severi di un rigoroso accertamento di

prefissati requisiti di idoneità. In singoli ambiti, indubbiamente, come quello del Corpo degli Ingegneri, la caratura specialistica delle funzioni si farà maggiormente sentire, sebbene molto faticoso si riveli il parallelo percorso di adeguamento anche delle strutture di formazione e preparazione (Giuntini, *La formazione*; Toccafondi, *Dall'esperienza*), bisognose di esser messe più in linea con i tempi; percorso che, in ogni caso, ci proietta nel processo di sviluppo socio-economico che in Toscana si aprirà nel quarto decennio del XIX secolo.

Ma consideriamo alcuni casi specifici. All'aprirsi della Restaurazione, nel 1814, con il sovrano ancora non rientrato in Toscana e le redini del governo affidate al Plenipotenziario, il principe Rospigliosi, si apriva la questione della vacanza di due posti, di Primo e Secondo Ingegnere, nell'«Ufficio Generale delle Comunità» di Siena (cfr. A.S. Fi, *Segr. Fin.*, f. 896 «Affari risolti da S.E. il Sig. Commissario Plenipotenziario nella sua Segreteria particolare, [...] dal p.<sup>mo</sup> Magg.<sup>o</sup> a tutto il 12 7mbre 1814», mese di Agosto, aff. 24).

Le domande degli aspiranti giungevano subito e ad essere prese in maggiore considerazione erano due in particolare: quelle dei figli dei precedenti titolari del posto.

Proprio il Provveditore della Camera di Siena, che istruiva il fascicolo relativo alla vacanza di detti impieghi, delineava un quadro preciso dei pretendenti, conosciuti di persona. Gaetano Razzi, propostosi per la carica di Primo ingegnere, già appartenente al genitore, era «abilitato nella Professione» e vantava già una lunga esperienza avendo

supplito per il Padre già avanzato in età nel disimpegno di più operazioni proprie dell'enunciato di Lui impiego e a tavolino, ed in campagna; e nel

1806 poi, resosi del tutto impotente il Razzi padre, eseguì il figlio [...] sopra di se senza veruna retribuzione tutte le ingerenze annesse al d. Impiego, essendovi stato abilitato coll'ordine sovrano de' 28 Giugno 1806.

In pratica, un procedimento di sostituzione personale, sanzionato per di più da un passato regime, era il fatto compiuto che si poneva all'attenzione superiore; né ciò, sia detto per inciso, costituiva uno scandalo, in virtù dell'atteggiamento di non preconcetta avversione nei confronti dei funzionari impiegati sotto il cessato governo del Regno d'Etruria e dell'*Empire* napoleonico.

Percorso simile era quello seguito dall'altro candidato, Filippo Nini, figlio dell'ex Secondo ingegnere. Un *curriculum* variegato il suo: apprendista per un anno nell'Ufficio di soprintendenza comunitativa senese; poi «Ragioniere nel Magistrato supremo del Concistoro» ed in seguito titolare di altri incarichi, ma sempre disposto a «presta[r] ajuto al di Lui Padre in qualcuna delle operazioni a tavolino relative al suddiv.<sup>o</sup> Impiego di Secondo Ingegnere». In realtà anche altri «concorrenti» erano giudicati «abili» per le mansioni connesse alle cariche scoperte. Solamente ci si premurava sommessamente di osservare «a favore» del Razzi la sua volenterosa prestazione d'opera gratuita, rivelatasi utile sotto molti profili. Così si esprimeva l'estensore del rapporto, Giuseppe Brancadori:

Osservo [...] in favore dei primi due Razzi cioè, e Nini il servizio da essi prestato in questo Ufizio nei suddivisati Impieghi, ma più specialmente a favore del Razzi, il quale, pell' assoluta impotenza del di Lui Padre [...] fu abilitato [...] a disimpegnare, conforme disimpegnò gratuitamente tutte le ingerenze annesse al Posto di Primo Ingegnere; attesa la quale circostanza non venne la Cassa di questo Ufizio a soffrire il doppio carico della Pensione per il mentovato suo Padre, e dello stipendio per il di

Lui successore; spesa che senza meno avrebbe dovuto sentire, se non si univa nel Figlio la capacità di supplire alle veci del Padre [...], e la buona volontà di eseguirne gratuitamente tutte le incombenze.

[*Ibidem*]

Una tale «buona volontà», dunque, meritava di essere premiata, come effettivamente avveniva. Pazienza, presenza di sufficienti se non qualificate capacità, disponibilità ad una gavetta "liberalmente" affrontata erano tutti titoli positivamente valutati e che aprivano le porte di una carriera più sicura, anche in sedi non periferiche. Era questo il percorso che occorreva seguire per salire i gradini dei ruoli burocratici granducali; anche da parte di personaggi destinati anche a ricoprire in futuro ruoli rilevanti. Passiamo ad un altro caso.

Resosi vacante un posto di Segretario nella R<sup>a</sup> Segreteria di Finanze (la pianta organica ne prevede due), occorre coprire il vuoto (si vedano i documenti in A. S. Fi., *Segr. Fin.*, f. 1117, prot. straord. 10 – aff. 12, in particolare la *Rappresentanza del Consiglio* del 29 settembre 1825 a firma V. Fossombroni, N. Corsini, F. Cempini). I requisiti richiesti appaiono severi:

la molteplicità, e la mole degli affari del Dipartimento, e l'indole e qualità dei medesimi esigono, che al posto di Segretario venga destinato un soggetto dotato di non comune perspicacia, e di molta attività, un soggetto, che goda interamente la fiducia del Sovrano, dei Ministri [...] un soggetto infine che conosca i sistemi amministrativi, ed economici dello Stato, e che non manchi di sufficiente istruzione nella patria giurisprudenza, e nel diritto comune.

A prescindere da titoli formalizzati, è una attiva capacità di lavoro unita al possesso di nozioni acquisibili con una lunga pratica d'ufficio che sembra dover guidare la scelta;

non manca inoltre il riferimento ad un *intuitus personae* che possa render più stretto il vincolo di fiducia tra dipendente e superiore gerarchico. Chi meglio di un interno di lungo corso può possedere queste qualità? E stavolta si tratterà di un interno destinato ad un radioso futuro:

senza bisogno di rivolgere le vedute a soggetti estranei dalle Segreterie troverebbe il Consiglio riuniti questi requisiti nel Commesso di 1° classe del Dipartimento di Finanze Giovanni Baldasseroni [... egli] incominciò a servire nel 1812, e si distinse come Segretario della Sotto-prefettura di Livorno. Passò nel 1815 in qualità di apprendista nell'Ufficio dei Fossi di Pisa. Fu promosso nel 1818 al posto di Commesso dell'Ufficio medesimo, d'onde poi nell'Agosto 1824 venne trasferito in questa Segreteria nel carattere di commesso di 1° classe<sup>5</sup>.

Come si vede, una lunga trafila, a cavallo di due differenti regimi, attraverso competenze ed incombenze non collimanti. Ma la qualità del servizio prestato lo facevano apparire degno di un'apertura di credito, anche a scapito dell'altro papabile (per di più con maggior anzianità di servizio) proveniente però dal Dipartimento degli Affari Esteri. In fondo, si era insediato già da un po' nella Segreteria di Finanze: «tanto più, che con l'esercizio di più di un anno ha acquistata pratica, ed attitudine a trattare gli affari di competenza di detta Segreteria, dei quali ormai pienamente conosce in ogni rapporto le direzioni» (*ibidem*).

Attestazioni di fiducia fornivano l'abbrivio per la corsa del Baldasseroni; il suo lungo noviziato rappresentava una benemerenzza che, aggiunta alla percezione positiva della sua opera, costituiva il metro di giudizio. Il criterio si faceva ancor più esplicito nelle valutazioni espresse nella *Rappresentanza* in questione circa i due posti di apprendista da assegnarsi:

resterebbero a rimpiazzarsi i due posti di apprendista, per i quali il Consiglio lascerebbe aperta la concorrenza, onde vedere, se si risvegliasse il desiderio di giovani istruiti, *attenenti a famiglie di distinzione, e civili*, che volessero farsi un merito per esser poi iniziati nella carriera degl'impieghi.

Altri freschi talenti di belle speranze, di un certo "rango", avrebbero quindi iniziato il loro cammino.

Né diverso è lo spirito con il quale si procede per la concessione del «godimento di qualche mensile stipendio» implorato dall'«apprendista nell'I. e R. Depositeria» Marco Moretti (A.S. Fi, *Segr. Fin.*, f. 544, Prot. str. 12 – n. 6). Non si trattava certo di una novità o di una richiesta che esulava dalla prassi. A notare tale circostanza erano gli stessi membri riuniti nel Consiglio i quali, estendendo il solito parere datato 7 dicembre 1825, elencavano analoghi casi di «apprendisti stipendiati»; senza contare che «in alcuni Dicasteri poi l'attività degli apprendisti viene animata, ed incoraggiata dalla clemenza sovrana con un annua gratificazione». Le qualità soggettive di «zelo», «intelligenza» ed una «condotta laboriosa ed onesta» dimostrata già nell'arco di tre anni di servizio gratuito presso la Depositeria erano ben riscontrabili nel giovane Moretti. Ma v'è di più. Una motivazione indiretta ulteriore militava a favore del «postulante»: la parentela con il «Cav.<sup>re</sup> Direttore de' Conti», zio paterno del giovane. La conclusione era univoca per i membri del Consiglio:

sarebbe di subordinato parere, che V.A.I. e R. potesse degnarsi di esaudirlo, ciò che servirebbe ad esso d'incitamento a perseverare nelle disposizioni, che ha manifestate, e di consolazione al predetto Ministro il quale riconoscerebbe certamente in questo tratto di clemenza verso il nepote un nuovo contrassegno della sovrana soddisfazione per i di lui utili servigi.

[*ibidem*]

Ancora una volta «il desiderio di giovani istruiti, attenenti a famiglie di distinzione, e civili» veniva ritenuto degno di incentivi, in linea con quella ispirazione “paternalistica” che permeava l’amministrazione granducale, una ispirazione non immune da una logica “parental-famigliare” piuttosto che strettamente meritocratica.

##### 5. *Uno spinoso punto di contatto*

Dagli esempi fatti emerge l’immagine di un’amministrazione che ancora non ha varcato il crinale della modernità. Ben lontano dal prototipo intendental-prefettizio importato per breve tempo durante la dominazione napoleonica, il sistema si era incamminato, dopo quella parentesi, verso un recupero dell’autoctona tradizione istituzionale.

A differenza di altre realtà statuali, dove l’allontanamento dal modello francese (a prescindere dalle proclamazioni ufficiali) era stato minore, il Granducato vedeva durante il primo corso della Restaurazione perpetuarsi il calco del “luminoso” progetto leopoldino. Per fare un esempio, è noto come in tal frangente l’edificazione di intelaiature di governo aderenti ai canoni della “monarchia amministrativa” (Ghisalberti, *Dalla monarchia amministrativa*, pp. 145-183) fosse un obiettivo diffuso in alcune delle maggiori realtà statuali della penisola.

Parallelamente ad essa si era proceduto all’affinamento, come nel caso napoletano, dei primi strumenti del contenzioso amministrativo (Ghisalberti, *Per la storia*, pp. 65-144; Feola, *La monarchia*; Mannori, *I contenziosi*, pp. 148-150; Abbamonte, *Potere*, pp. 221-237; Id., *Amministrare*), un sistema tecnico-giuridico che poteva valere una posta

molto alta. La definitiva enucleazione delle rispettive zone di “interferenza-convivenza” tra giustizia e amministrazione, nei propositi del governo e nella mente delle classi dirigenti, avrebbe contribuito ad una lineare gestione della cosa pubblica tale da garantire la quiete sociale: «il clima di legalità in cui si voleva far vivere la pubblica amministrazione era sembrato un efficace antidoto contro ogni spinta rivoluzionaria» (Feola, *La monarchia*, p. 278).

Garanzia ed accentramento facevano da *pendant* a questo progetto. Facile constatare come un’intenzione del genere fosse votata al fallimento di fronte alle istanze rappresentative che montavano. Si trattava comunque di un tentativo; oltretutto vivificato da un’opera dottrinale, progressivamente destinata ad una crescita qualitativa, che avrebbe lasciato segni duraturi.

Non lo stesso poteva dirsi del Granducato. Le osservazioni del Sottoproveditore Antonio Moggi, contenute nella sua *Memooria sopra la Camera delle Comunità del Dipartimento fiorentino* (A.S. Fi, *Segreteria di Gabinetto*, f. 168 – ins. 3), presentano delle notazioni interessanti. Analizzando le incombenze del suo Dipartimento, il funzionario indicava proprio nella problematica dei rapporti tra giustizia e amministrazione uno degli snodi più spinosi. Leggiamone le parole:

E finalmente, oltre tanti dettagli [...] anco il contenzioso per dipendenza dei Lavori in accolto per conto del Regio Erario, o delle comunità, tra queste, e gli accollatarj è di competenza degli Uffici di Soprintendenza, in conformità delle Istruzioni del 12 settembre 1814, e tali controversie non sono mai né di lieve interesse, né prive di difficoltà, e di spine. Di fatto è questo il punto più immediato di contatto tra l’Autorità Amministrativa, e l’Autorità Giudiziaria, mentre i limiti che dividono queste due Autorità segnati appena dalla notifica-

## Macrì

zione degli 8 Agosto 1796, sono situati in un terreno incerto, e quasi sconosciuto e questa incertezza si difficile a fissarsi esige dalla parte dell'Amministrazione più di riguardo, e di attenzione, perché l'appello del suo giudicato vien portato al Trono di V.A.I. e Reale.

La sconsolata constatazione dell'assenza di sicuri riferimenti normativi appariva quasi una richiesta di un intervento atto a colmare la lacuna. Non si deve dimenticare che con ogni probabilità questa memoria, dell'ottobre del 1824, sarebbe passata tra le mani del successore di Ferdinando III, mancato nel giugno dello stesso anno. Facendo un quadro informativo della propria branca amministrativa di appartenenza, Moggi con sincerità ne indicava anche i profili carenti e bisognosi di riforma; stava al nuovo sovrano raccogliere il suggerimento. Fortunatamente, l'esile burocrazia granducale era, in virtù proprio della sua "leggera" consistenza, meno suscettibile di produrre un massiccio numero di ricorsi. Fatto sta che il sistema di "contenzioso" toscano avrebbe mantenuto forme del tutto peculiari, tali da renderlo ancor oggi, in mancanza di studi sul tema, un pianeta in gran parte sconosciuto.

Per concludere e per fornire una rappresentazione della *forma mentis* che presiedeva alla ripartizione delle sfere di competenza tra giustizia e amministrazione, può risultare utile un giudizio formulato all'incirca trent'anni prima da Neri Corsini. Essendo quest'ultimo ancora al timone del governo granducale, forse poteva ancora essere della stessa opinione e sottoscrivere nuovamente quelle affermazioni. Allora, sullo scorcio finale del secolo precedente, quand'era impegnato nell'opera di riesame delle proposte avanzate dai membri della «Deputazione istituita per la refusione totale, o parziale» dei Regolamenti comunitativi leopol-

dini (Macrì, *La costituzione*, pp. 318-321), aveva espresso un incondizionato elogio della libertà di gestione della "comunità di possessori". La ventata riformista leopoldina aveva inciso in maniera profonda, segnando in modo duraturo le modalità di governo; per questo la Deputazione, della cui opera Corsini revisionava le conclusioni, si era espressa in tal modo:

Le comunità dovendo essere amministratrici delle pubbliche rendite, che si ricavano dalle annuali imposizioni, e dovendo colle loro deliberazioni provvedere a vari oggetti di pubblico servizio è indubitato, che non debbano essere sottoposte ai tribunali nell'esercizio di quelle facoltà che la Legge ha loro conferite [...] ora nel vegliante sistema la giurisdizione dei Tribunali si è arrogata una soverchia influenza negli affari comunitativi, essi accettano i reclami contro le deliberazioni riguardanti l'approvazione, o disapprovazione delle spese stanziate dalle Comunità per risarcimenti di strade, o altri oggetti, come pure per la giustizia, o ingiustizia per la dimissione degl'impiegati, e per la legittimità, o illegittimità dei partiti. La Deputazione toglierebbe ogni giurisdizione ai tribunali locali sopra tutti questi articoli, delegherebbe alla privativa cognizione del Magistrato dei Pupilli in Firenze, dell'Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro in Siena, dell'Auditore del Commissariato in Pisa, e del Commissario della Provincia Inferiore in Grosseto, le pendenze relative a partite non abbonate dai revisori dei rispettivi Dipartimenti, prescriverebbe infine che chiunque si sentisse aggravato potesse avanzarne i suoi reclami al rispettivo Soprintendente.

[A.S.Fi, *Miscellanea di Finanze «A»*, f. 155, *Memo-ria XIII*]

Corsini si dichiarava perfettamente concorde con le proposizioni del consesso; era assurdo, a suo parere, voler sottoporre a giudizio «quelli che si costituiscono liberi amministratori delle comunità sopra quelli oggetti dei quali è stata data loro dalla legge la facoltà di disporre», così come si paventava

tava il rischio che la scarsa conoscenza da parte degli organi giudiziari locali dei regolamenti comunitativi potesse condurre a delle sentenze contrarie allo spirito della legislazione comunitativa. Il sistema era mantenuto intatto nei suoi principi guida, ma i dilemmi interpretativi e le incongruenze – come le parole del Moggi, sopra riportate, stanno a dimostrare – erano destinate a trascinarsi nel tempo.

#### 6. *Se il futuro si fa incerto*

L'aspetto acerbo del contenzioso isolava, d'altronde, solo uno spicchio dell'intero ordinamento granducale. Le spigolature d'archivio che abbiamo citato non erano funzionali ad una descrittiva *pars destruens* dell'impalcatura statale toscana. Quest'ultima, anzi, vantava una delle più originali tradizioni del riformismo settecentesco; né un panorama comparativo sull'assetto istituzionale delle altre realtà preunitarie può dirsi esente dal rilevamento di alcuni dei tratti isolati per il Granducato.

Quel che si voleva mettere in evidenza era l'assenza di un progetto di centralizzazione che già dal 1816 e durante il corso del governo ferdinandeo fosse andato confezionandosi e perfezionandosi nella funzionalità operativa quasi per stadi successivi, in un crescendo di compressione delle libertà comunitative. La fiducia nell'intima superiorità del modello leopoldino è un elemento che pervade per lungo tempo le memorie, i documenti d'archivio, gli stilemi rituali delle singole pratiche burocratiche.

Un senso di ottimismo ne accompagnerà anche i progetti di miglioramento maturati alla morte di Ferdinando III, quasi a

coprire la percezione, maturata solo fra i più previdenti, che altri problemi ed altri sistemi ormai premevano alla porta. Già il Moggi, nella parte finale della sua *Memoria*, suggerendo delle variazioni ancora una volta ispirate ad un'ecclettica modifica del «metodo antico» di estrazione dalle Borse, proclamava che sarebbe stato soddisfatto qualora fosse riuscito a dare elementi utili per «più precise indagini» al nuovo sovrano Leopoldo II. Evidentemente la consapevolezza della necessità di ulteriori riforme cominciava a balenare nella mente dei più lungimiranti.

Eppure poco prima, nel 1821, riflettendo sulla possibile riforma generale della pubblica istruzione in Toscana, si erano sparse note di ottimismo. Il Provveditore dell'Università pisana, Sproni, interrogato sulla possibilità di un miglioramento dell'insegnamento universitario della giurisprudenza, si esprimeva per la soppressione della cattedra di Sacri Canoni a favore della creazione di una di «legislazione politica, civile ed economica» e per il ripristino di quella di diritto pubblico, che veniva definito «sorgente e base di ogni giurisprudenza». Un simile insegnamento poteva essere pericoloso, ma si poteva star tranquilli a detta del professore:

poiché il governo sotto il quale abbiamo la sorte invidiabile di vivere è costantemente guidato dagli invariabili principi della giustizia, poiché i toscani godono, particolarmente sotto il rapporto delle contrattazioni e del commercio un più esteso grado di libertà delle altre nazioni d'Europa, sembra che il governo stesso sia quello fra tutti gli altri che meno abbia a temere di vedere prorogati e diffusi i sani principi della giurisdizione universale. [cit. in Barsanti, *L'Università*, p. 105]

I fondamenti del governo monarchico non sarebbero stati scossi qualora un pro-

fessore, dotato di senso critico, avesse esposto il contenuto delle opere di scrittori «sovente pericolosi», premurandosi di «far conoscere i veri dai falsi principi e quelle modificazioni dei diritti naturali e primitivi degli uomini, che la società ha reso indispensabili sotto qualsivoglia forma di governo» (*ibidem*).

Era una bella apertura in una terra dalla radicata tradizione di diritto comune e dalla non brillante tradizione accademica, sulla quale non sarebbero mancati rilievi critici da parte di insigni giuristi stranieri.

La proposta non avrebbe incontrato un fausto esito. Radicati metodi di insegnamento ed una scarsa propensione all'apertura alle suggestioni provenienti dalle correnti dottrinali estere facevano sfumare questa possibilità di cambiamento. E dire che anche la legislazione leopoldina, in quel toro di tempo, rimaneva sacrificata; non era oggetto di diffusa trattazione che ne esponesse i principi guida e le parti fondamentali. Occorreva attendere le pagine, pubblicate postume, di uno dei giuristi più sensibili del Granducato, Francesco Forti<sup>6</sup>, per averne un limpido quadro, carico della densa "storicità" di questo fine giurista.

La strategia quietista della Toscana ferdinanda forse non era pronta per un passo del genere. Il corso degli eventi futuri si sarebbe però incaricato di spegnere progressivamente gli entusiasmi e la fiducia nutrita sull'irenica e quasi connaturale condizione di stabilità dei territori granducali.

Durante il regno di Leopoldo II, nell'arco di pochi anni e dopo l'interruzione di amorosi sensi tra gli esponenti delle file liberal-moderate del Paese ed il trono, le valutazioni ed i giudizi sul funzionamento della macchina burocratica granducale diverranno argomenti rituali di un'aspra polemica

politica. Le leggi del 1816 e del 1825 verranno additate come passaggi fondamentali di un percorso di allontanamento dal modello leopoldino, in affondi dialettici che dipingeranno un quadro ben preciso della Restaurazione toscana. Gli opuscoli pubblicati nel tornante prequarantottesco assumeranno quasi la veste di tante memorie di un'epoca così vicina e così negativamente ricordata, inizio di un crinale di regresso. Si tratterà spesso anche di proemi dai toni calcati propedeutici alla *pars construens* di un suggerito itinerario riformista; tuttavia conservano ancor oggi il valore di una preziosa testimonianza su di una fase storica prima apparentemente così placida e poi improvvisamente accesi.

Un percorso graduale avrebbe evitato quello scenario evocato da uno dei tanti esponenti del *milieu* sociale della Toscana moderata degli anni Trenta e Quaranta, sebbene appartato ed "eccentrico". Così Niccolò Puccini, nell'aprile del 1840, si esprimeva in una sua lettera al Vieusseux:

la società dorme quieta sopra un gran vulcano, che domani l'incendierà; dico che tutti convengono di necessità di rimedio, ma si placa la coscienza col l'assistere ad un'adunanza di georgofili, o ad una riunione meletiana e fatto ciò fino all'anno futuro non ci si pensa altrimenti.

[cit. in Donati, *Politica*, pp. 744-745]

Un eccessivo attendismo governativo ed una paternalistica propensione conservatrice degli stessi gruppi moderati, qui denunciata, si erano cullati in una mal riposta speranza nell'"alterità" del caso toscano. La luminosa tradizione leopoldina, pubblicizzata nel Settecento anche nei circoli illuminati d'Europa e così sapientemente costruita, non poteva certo diffondere un perenne benefico effetto e non restava che prender

atto di come molte trasformazioni fossero avvenute dai tempi di quella celebrata stagione. I fasti del glorioso passato, lo splendore dei monumenti, delle arti, delle lettere non erano capaci di coprire lo stato attuale di una piccola realtà statale preunitaria<sup>7</sup>.

## Bibliografia

- Abbamonte (O.), *Potere pubblico e privata autonomia. Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno*, Napoli, Jovene, 1991;
- *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio istituzionale delle Sicilie*, Napoli, ESI, 1997;
- Barsanti (D.), *L'Università di Pisa dal 1800 al 1860. Il quadro politico e istituzionale, gli ordinamenti didattici, i rapporti con l'Ordine di S. Stefano*, Pisa, ETS, 1993;
- Bergonzi (G.), *Tra "Stato di municipi" e "Stato moderno". Il contraddittorio percorso dell'amministrazione municipale nel Granducato di Toscana tra il 1825 ed il 1853*, in «Rassegna storica toscana», n. 2 (2003);
- Colao (F.), *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999;
- Donati (E.), *Politica e cultura nella Toscana della Restaurazione. Il «caso» Niccolò Puccini*, in «Ricerche storiche», a. XIII – n. 3 (1983);
- Feola (R.), *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1984;
- Forti (F.), *Libri due delle Istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del foro*, Firenze, Cammelli, 1863<sup>2</sup>;
- Ghisalberti (C.), *Dalla monarchia amministrativa alla monarchia consultiva*, in Id., *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Milano, Giuffrè, 1963;
- *Per la storia del contenzioso amministrativo nel Regno meridionale*, in Id., *Contributi alla storia*, cit.;
- Giuntini (A.), *La formazione didattica e il ruolo nell'amministrazione granducale dell'ingegnere nella Toscana di Leopoldo II*, in Z. Ciuffoletti-L. Rombai (a cura di), *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società*, Firenze, Olschki, 1989;
- Grossi (P.), *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, Giuffrè, 1986;
- Kroll (T.), *Die revolte des Patriziats. Der toskanische Adelsliberalismus im Risorgimento*, Tübingen, Niemeyer, 1999;
- Labardi (A.), *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Macri (A.), *La costituzione del territorio. La dimensione comunitativa nel Granducato di Toscana durante la Restaurazione (1814-1825)*, in «Rassegna storica toscana», n. 2 (2003), pp. 301-348;
- Mannori (L.), *I contenziosi amministrativi degli Stati preunitari italiani e il modello francese. Riflessioni e spunti per un possibile studio comparato*, in «Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte», II (1990);
- (con introduzione e a cura di), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, Le Monnier, 2003;
- Meriggi (M.), *Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione (1816-1848)*, in «Società e storia», n. 7 (1980)
- *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, Bologna, il Mulino, 1983;
- Moscatti (L.), *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000;
- Mozzarelli (C.), *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in F. Valsecchi-A. Wandruszka (a cura di), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna, il Mulino, 1981;
- Pacini (M.), *Tra acque e strade. Lastra a Signa da Pietro Leopoldo al Regno d'Italia*, Firenze, Olschki, 2001;
- Paolini (G.), *Nel sistema di Metternich: il Granducato di Toscana e i Congressi di Lubiana e Verona (1821-1822)*, in «Rassegna storica del Risorgimento», n. 4 (2000);
- Papini (V.), *La figura di Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento italiano*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1967;
- Poggi (E.), *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, Firenze, coi tipi di Felice Le Monnier, 1848;
- Sanacore (M.), *Da Ancien Régime a Stato di diritto. Scienza giuridica e riforme legislative nella Toscana della Restaurazione*, in «Ricerche storiche», n. 1 (1999);
- Sordi (B.), *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Toccafondi (D.), *Dall'esperienza del catasto alla Direzione dei lavori di acque e strade. Gli ingegneri toscani nel quadro dell'evoluzione istituzionale post-napoleonica (1820-1848)*, in L. Blanco (a cura di), *Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2000;
- Vitali (S.), *Amministrazione comunitativa e controlli in Toscana nell'età della Restaurazione*, in «Storia Amministrazione Costituzione», Annale ISAP, 4/1996;
- Zobi (A.), *Pensieri di ulteriori riforme da introdursi nelle pubbliche amministrazioni in Toscana*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1848.

- <sup>1</sup> T. Kroll, p. 72: «Die Lokalverwaltungen wurden dem zentralistischen Instanzenzug unterworfen [...] Mitte der 1820er Jahre setzte ein Prozeß des forcierten Ausbaus der zentralistischen Verwaltung und ein administrativer Verdichtungsschub ein, in deren Verlauf der Adel zunehmend aus den Verwaltungsämtern sämtlicher administrativer Ebenen verdrängt wurde [...] Dieser war vielmehr das Ergebnis des großherzoglichen Verwaltungs- und Adelpolitik, die zu einer weitgehenden Verdrängung des patrizischen Adels aus der staatlichen Sphäre führte».
- <sup>2</sup> T. Kroll, p. 203: «Die Bürokratiekritik des Patriziats reflektierte vielmehr den zunehmenden Machtverlust des Adels in der öffentlichen Sphäre, der sich im Zuge des zentralistischen Verwaltungsausbau abzeichnete».
- <sup>3</sup> L'abbreviazione sta per *Bandi e ordini da osservarsi nel Gran-Ducato di Toscana*...., seguita dall'anno di riferimento e dal numero del bando.
- <sup>4</sup> Cfr. i documenti in A.S.Fi, *Segreteria di Gabinetto*, f. 396, nel fascicolo "Istruzioni per la Camera

delle Comunità di Firenze", il "Regolamento per la Ragioneria della Camera delle Comunità" e le "Istruzioni addizionali per i suddeiti (sc. Ragionieri)".

- <sup>5</sup> Vd. G. Baldasseroni, *Memorie (1833-1859)*, a cura di R. Mori, Firenze, Le Monnier, 1959, pp. 3-6. Tra l'altro l'autore ricorda, quasi con orgoglio, di non aver completato gli studi (p. 2): «Non fui all'università; praticai pochissimo».
- <sup>6</sup> Cfr. *Libri due delle Istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del foro*, Firenze, Cammelli, 1863<sup>2</sup>, pp. 538-543; la prima stampa dell'opera, per l'impegno di Gian Pietro Vieusseux, è del 1840-1. Sulla figura del giurista si veda P. Grossi, *Stile fiorentino*, pp. 21-31; il già citato volume di F. Colao, *Progetti di codificazione*; V. Papini, *La figura di Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento italiano*, Torino, 1967; *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, con introduzione e a cura di L. Mannori, Firenze, Le Monnier, 2003. Per una panoramica di lungo periodo dello sviluppo della dottrina giuridica toscana utile il saggio di M.

Sanacore, *Da Ancien Régime a Stato di diritto. Scienza giuridica e riforme legislative nella Toscana della Restaurazione*, in «Ricerche storiche», n. 1 (1999), pp. 159-185.

- <sup>7</sup> Cfr. Donati, *Ibidem*, in una missiva di poco successiva: «s[ò] bene in qual'aria vivo e quanto pargoleggi questa Toscana che, imbroccata dagli elogi stranieri, crede d'esser gigante e monumentale». In un diverso contesto temporale, visto che si era nel pieno del convulso frangente del '48, analizzando nei *Pensieri di ulteriori riforme da introdursi nelle pubbliche amministrazioni in Toscana* i miglioramenti apportabili alla rinnovata mappatura organizzativa del governo, lo Zobi avrebbe avvertito dall'incorrere nel rischio opposto, cioè quello di un'imitazione di estranei modelli istituzionali (p. 31): «Non perdiamo di vista che la Toscana nella sua piccolezza non può uguagliarsi alle grandi nazioni nella montatura governativa, se vogliamo schivare di formare un corpo politico mostro, con stomaco e visceri sproporzionati alle corte braccia ed alle deboli gambe».



# Tra *Pacta* e *Charte*

## Per una visione unitaria del costituzionalismo tedesco della Restaurazione

RONALD CAR

Il momento chiave adottato per questa ricostruzione della storia costituzionale tedesca è il Congresso di Vienna. Tra le varie questioni postesi di fronte ai demiurghi del nuovo ordine europeo, una attendeva risposta dal 1806: la ridefinizione del quadro giuridico degli Stati che fino a quel momento si erano sviluppati all'insegna di una relativa indipendenza politica *de facto*, ma che, per quanto riguardava il loro assetto costituzionale, si erano evoluti come territori del Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca.

Il compito dei fondatori della Confederazione Germanica era quindi di fornire una fonte di legittimità autonoma ai nuovi Stati emancipatisi dal riparo imperiale. Al di là delle intenzioni "restauratorie" dei governi vincitori presenti a Vienna, la situazione che si era creata con l'abdicazione dell'ultimo imperatore poneva dei vincoli obiettivi riguardo ai nuovi assetti. Un puro e semplice ritorno alle origini, un colpo di spugna che cancellasse i cambiamenti avvenuti durante i decenni dell'emergenza napoleo-

nica non era possibile, non essendo possibile (né desiderabile) riportare in vita il Sacro Impero.

Come pietra miliare del nuovo ordine tedesco avrebbe dovuto servire l'articolo 13 dell'atto costitutivo della Confederazione (*Die deutsche Bundesakte*), adottato l'8 giugno 1815, che imponeva a tutti gli Stati membri l'introduzione di un regime rappresentativo (*landständische Verfassung*): «Art. 13. In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden» (Huber, *Dokumente*, pp. 84-90).

Il termine *Landständische Verfassung* viene spesso tradotto come "costituzione rappresentativa"; ad esempio, Jacky Hummel traduce in francese *Constitution représentative* (Hummel, *Le constitutionnalisme*, pp. 44-45). Ho preferito, invece, sostituire il lemma "costituzione" con "regime", per evitare una fuorviante parificazione dei termini *Verfassung* e *Constitution*.

A differenza dell'Impero, la nuova struttura unitaria non sarebbe più stata in posizione sovraordinata rispetto agli Stati mem-

bri. Quest'ultimi, di conseguenza, in virtù della propria sovranità, avrebbero dovuto trovare il modo di gestire autonomamente i rapporti fra il potere politico ed il territorio, senza poter più rimandare la decisione ad un "giudice" esterno, vale a dire, ad un'istanza imperiale. La Confederazione, almeno secondo le decisioni prese nel 1815, si sarebbe limitata a vegliare affinché le parti non infrangessero l'ordine rappresentativo stabilito, affinché, cioè, la dialettica, interna ad ogni singolo Stato, fra il principe e l'organo rappresentativo, non creasse rischi per l'ordine europeo restaurato dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari.

### 1. *Lo "spirito dell'epoca" e il momento della politica*

Il quadro entro il quale si sarebbe dovuto evolvere l'assetto costituzionale degli Stati tedeschi aveva ricevuto a Vienna le sue coordinate nelle parole *Verfassung* (regime, costituzione) e *landständisch* (rappresentanza dei ceti). Inevitabilmente, alla pubblicazione dell'atto istitutivo della Confederazione avrebbe fatto seguito un acceso dibattito teorico-politico incentrato sul significato di questi termini, un dibattito che avrebbe evidenziato la capacità della formula utilizzata nell'articolo 13 di inglobare concezioni giuridico-politiche contrapposte, riferenti sia al patrimonio giuspublicistico dell'*Ancien régime*, sia alle esperienze costituzionali scaturite dalla Rivoluzione francese, sia, infine, al cospicuo ruolo giocato dal bonapartismo in Germania.

Uno dei Paesi maggiormente impegnati nel processo di aggiornamento del proprio assetto giuridico-amministrativo (e, di con-

seguenza, anche socio-economico) era la Prussia; il suo Cancelliere, principe Hardenberg, era contemporaneamente impegnato nelle trattative riguardanti l'assetto confederale a Vienna e nell'elaborazione della costituzione rappresentativa a Berlino. Allo stesso modo, il barone Montgelas continuava l'opera di riforme iniziate in Baviera seguendo l'esempio della Francia napoleonica, che sarebbero state completate dalla costituzione concessa nel 1818. Come ricorda opportunamente Nicolao Merker, gli editti sulla libertà di mestiere, emanati in Prussia sotto il patrocinio del Cancelliere Hardenberg nel 1810,

erano modellati, sostanzialmente, su un'analogia liberalizzazione dei mestieri proclamata il 5 agosto 1808 da un editto del Regno di Vestfalia, cioè di uno Stato della Confederazione renana; e la cosa è di non poca importanza perché apre il problema dell'incidenza che sul cammino delle forze produttive borghesi ebbe la presenza del sistema napoleonico in Germania.

[Merker, *Introduzione a Hegel, Il dominio*, p.21]

Queste riforme si rivolgevano direttamente contro il dettato del "buon diritto antico"; l'azione intrapresa dai vertici degli Stati membri si dimostrava in grado di rimuovere qualsiasi ostacolo giuridico si frapponesse alla realizzazione del presunto bene comune, in perfetto accordo con la tradizione camerale del tardo illuminismo. L'elemento di novità, però, era rappresentato dalla necessità di sanzionare l'operato statale introducendo una carta costituzionale che regolasse i rapporti pubblici al posto della giurisprudenza imperiale. Per quanto la cosiddetta "rivoluzione dall'alto" fosse perorata sia dalle cattedre universitarie, sia dai vertici dei governi, come la via che avrebbe permesso di realizzare gli ambiziosi progetti di modernizzazione, evitando i rischi di derive anarchiche o

dispotiche, questa si sviluppava all'infuori sia della sepolta costituzione imperiale, sia delle nuove costituzioni, che si prospettavano solo come il momento conclusivo del processo riformistico. Il concetto della "rivoluzione dall'alto" ha goduto di una vasta fortuna tra i pubblicisti tedeschi sin dall'arrivo delle prime notizie sulla Rivoluzione francese. Significativi sono gli interventi a tale proposito di pensatori come Kant o Humboldt apparsi sulle principali riviste dell'epoca, come la «*Berlinische Monatsschrift*», «*Philosophisches Magazin*» o «*Der Teutsche Merkur*». Il gruppo dei riformatori prussiani, salito al potere dopo la disfatta di Jena nel 1806, con i ministri Stein e Hardenberg, tradurrà le esortazioni che circolavano negli ambienti degli intellettuali in un programma di governo presentato alla Corona sotto forma di memoriali:

Also eine Revolution im guten Sinn, gerade hinführend zu dem großen Zwecke der Veredelung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsame Impulsion von innen oder außen, – das ist unser Ziel, unser leitendes Prinzip. [...] Nicht die regellose, mit Recht verschriene: die die blutigen Ungeheuer der Französischen Revolution zum Deckmantel ihrer Verbrechen brauchten oder mit fanatischer Wut statt der wahren, im gebildeten gesellschaftlichen Zustande möglichen, ergriffen, sondern nur diese nach weisen Gesetzen eines monarchischen Staats, die die natürliche Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger nicht mehr beschränken, als es die Stufe ihrer Kultur und ihr eigenes Wohl erfordern.

[Hardenberg, in Winter, *Publikationen*, pp. 306-313]

La *Revolution im guten Sinn* (rivoluzione nel senso buono), in altre parole, operando in un vuoto costituzionale, minacciava, agli occhi dei difensori del "buon diritto antico", il sovvertimento dell'ordinamento giuridico non meno della famigerata "rivoluzione dal

basso". Se, infatti, la Rivoluzione francese, in quanto tipo ideale di ciò che si intendeva per una "rivoluzione dal basso", aveva il proprio elemento centrale nell'autoattribuzione del potere costituente da parte dell'Assemblea Nazionale e, pertanto, proponeva la nuova costituzione come il momento fondante del nuovo ordinamento, lo schema della "rivoluzione dall'alto", condotta da un vertice dello Stato immune agli impulsi provenienti dal basso (*nicht durch gewaltsame Impulsion von innen oder außen*), rifiutava necessariamente l'argomento del potere costituente. La nuova costituzione non sarebbe stata più, di conseguenza, il fondamento normativo del nuovo ordinamento che da questa si sarebbe dovuto sviluppare, ma il coronamento di un processo riformistico con l'unica funzione di sanzionare la nuova situazione e garantire il non ritorno al regime precedente.

Che non esistesse più un'istanza di fronte alla quale reclamare i diritti minacciati, e che il dominio potesse essere riconosciuto solo se conquistato sul campo della politica, era stato segnalato per tempo da alcuni osservatori, come Hegel:

Quando principe e territorio, entrambi proprietari e possessori di particolari privilegi, si fronteggiavano quasi privati che rivendicano un diritto, ed erano così sottoposti ad un terzo, al potere dell'imperatore e dell'impero, allora sì che, essendoci un potere, poteva accadere che essi stipulasero contratti tra loro e che intrattenessero rapporti nella guisa del diritto privato. Anche nell'epoca più recente, [...] l'espressione "contratto politico" ha dato l'impressione d'implicare il falso pensiero che il concetto di contratto sia davvero applicabile, in uno Stato, al rapporto tra principe e sudditi, tra governo e popolo, e che le norme giuridiche del diritto privato, che conseguono dalla natura di un patto, potessero, anzi, dovesse trovare qui la loro applicazione. [...] Col passaggio di un territorio dal suo essere feudo imperiale in Stato è caduta la precedente autonomia

(mediata da un terzo potere, intermediario e superiore) delle due parti, ed è caduto quindi anche ogni sorta di rapporto contrattuale.

[Hegel, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea*, pp. 178-179].

Il terreno di scontro, sia «tra principe e sudditi, tra governo e popolo», sia tra i gruppi sociali contrapposti, tra il nascente mondo borghese e le *libertates* feudali, si trasferiva, di conseguenza, dai fori giudiziari alle tribune politiche nelle quali si sarebbe dovuto decidere il contenuto delle promesse *chartes*.

Non è agile descrivere il percorso che avrebbe dovuto trasformare i membri della Confederazione tedesca in Stati dotati di costituzioni scritte, a causa del loro numero elevato (la Confederazione era composta da 36 Stati, più le quattro città libere), che avrebbe necessariamente condotto ad una pluralità di esperienze relativamente diverse tra loro.

Per questa ragione, nelle ricostruzioni proposte da autori d'indubbia autorevolezza, i diversi percorsi tendono ad essere raggruppati. Tra gli autori di storia costituzionale è d'uso procedere inseguendo somiglianze tra le soluzioni adottate nei diversi Stati, il che, tuttavia, induce a privilegiare il confronto fra le disposizioni delle singole carte costituzionali, a scapito di una ricostruzione dello sviluppo complessivo degli assetti politico-costituzionali. Per quel che riguarda l'effettivo adempimento all'obbligo imposto nel articolo 13 dei *Deutsche Bundesakte*, Ernst Rudolf Huber ha approntato un sommario cronologico dello sviluppo costituzionale nei singoli Stati riferito alla cosiddetta "prima ondata costituzionale", vale a dire al periodo intercorso fra il Congresso di Vienna e la promulgazione dei *Wiener Schlussakte* (1820).

Le nuove carte costituzionali, che intro-

ducevano alcuni elementi cetuali tipici delle assemblee territoriali del vecchio *Reich* in un assetto rappresentativo riconducibile all'esperienza *constitutionnelle* francese, vennero così concesse: Nassau nel 1814, Schwarzburg-Rudolstadt nel 1816, Schaumburg-Lippe nel 1816, Waldeck nel 1816, Sachsen-Weimar nel 1816, Sachsen-Hildburghausen nel 1818, Baviera nel 1818, Baden nel 1818, Liechtenstein nel 1818, Württemberg nel 1819, Hanover nel 1819, Braunschweig nel 1820, Hesse-Darmstadt nel 1820, Sachsen-Meiningen nel 1824.

Rimanevano, invece, in vigore le vecchie costituzioni cetuali nel Meckenburg-Schwerin e nel Mecklenburg-Sterlitz (queste avrebbero mantenuto il proprio carattere cetuale addirittura fino al 1918), nel Hohenzollern-Hechingen, nei tre Stati del Anhalt e nei quattro Stati del Reuss. Le costituzioni corporative municipali vennero restaurate nelle città libere di Lubeca nel 1813, Amburgo nel 1814, Brema nel 1816-18 e Francoforte nel 1816.

Senza alcuna costituzione scritta rimanevano: Austria, Prussia, Elettorato dell'Hessen, Sachsen-Altenburg, Holstein, Lippe, Sassonia, Hohenzollern-Sigmaringen, Schwarzburg-Sonderhausen, Luxemburg, Oldenburg e Hesse-Homburg. Limburg era invece governato secondo la costituzione olandese (Huber, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, pp. 656-657).

Seguendo simili direttive metodologiche, sulla base di numerose analogie che risultano dal confronto fra i testi delle costituzioni della Baviera e del Baden, ambedue redatte sull'onda di intenti relativamente simili e concesse nel 1818, questi due Stati vengono usualmente inseriti nel novero delle monarchie liberali come tipici esempi del *frühliberalismus* caratteristico della Germania meri-

dionale. Procedendo in questo modo, però, si travisa sia la tradizione napoleonica presente nell'operato del ministro bavarese Montgelas, sia l'effettiva realizzazione del potenziale liberale presente nelle carte, che, se conferirà al Granducato del Baden il titolo di "culla del liberalismo nel *vormärz*", sarà, invece, soffocato in Baviera.

Sul fronte degli Stati che non riceveranno una costituzione scritta, l'Austria e la Prussia possono essere assimilate solo dal momento dell'accordo concluso a Karlsbad nel 1819 fra il principe Metternich e il re di Prussia, Federico Guglielmo III. In questo modo, tuttavia, si rischia di sminuire il significato delle esperienze riformistiche in Prussia e dei tentativi, condotti dal Cancelliere Hardenberg e dal ministro per la costituzione Humboldt, di redigere una costituzione scritta (che prevedeva l'introduzione di un'assemblea nazionale), la quale era stata ripetutamente promessa dal monarca stesso.

In generale, a tali ricostruzioni si deve obiettare che tendono a ridurre la molteplicità di istanze coinvolte nelle dinamiche costituzionali al solo conflitto fra la dottrina liberale e quella del principio monarchico (anticipando al contesto storico dei primi anni della Restaurazione una contrapposizione che caratterizzerà i decenni successivi) e a identificare come partigiani di tali istanze gruppi (governo regio e opposizione popolare, Stato e società) in verità ben più eterogenei. Così, all'opera di Huber viene generalmente riconosciuto il merito di aver fornito alla storiografia una meticolosa ricostruzione di tutte le carte costituzionali introdotte nei diversi Stati tedeschi lungo l'Ottocento. Per le ragioni descritte, però, le conclusioni di carattere generale tratte da Huber sulla base di queste catalogazioni, non godono della stessa fortuna.



Federico Guglielmo III, re di Prussia (1770-1840)

Gli autori che si impegnano in ricostruzioni incentrate più sulla storia politica "totale" che su quella costituzionale, conferiscono usualmente un'attenzione maggiore agli Stati politicamente più rilevanti. All'interno di tali schemi, l'analisi procede seguendo le vicende della triade Prussia, Austria, "terza Germania" (includendo in quest'ultima tutti gli altri Stati tedeschi minori). Un'impostazione simile risulta, però, non idonea per un'attenta osservazione del tema costituzionale, perché penalizza l'esame di quegli sviluppi costituzionali, i quali, benché ambientati negli Stati minori, non di meno possono offrire elementi significativi per la comprensione del quadro complessivo.

L'esempio di una ricostruzione politica "totale" di indubbio valore è l'opera di James J. Sheehan, *German History 1770-1866*. L'autore offre un ottimo quadro degli eventi politici seguendo le vicende in Prussia, Austria e Baviera, non mancando, ovviamente, di occuparsi di problematiche di valenza gene-

rale scaturite nelle realtà minori. Tuttavia, le questioni come, ad esempio, lo scontro costituzionale nel Württemberg (1816-1819) o nell'Hannover (1837) non sono approfondite forse quanto meriterebbero, data la chiarezza con la quale, nel primo caso, si delinea il confronto fra concezioni costituzionali contrapposte, oppure, nel secondo, emergono le interessanti implicazioni proprie di un regno legato in unione personale con la Gran Bretagna, madre del liberalismo parlamentare e dotato di conseguenza di una peculiarmente articolata scena liberale (i cosiddetti *hanoverian whigs*).

Anziché tentare un'ulteriore ricostruzione per raggruppamenti della storia costituzionale della Restaurazione, propongo di considerare gli sviluppi costituzionali nei singoli Stati come il risultato di interazioni tra fattori riconducibili, da un lato, alle peculiari circostanze che ciascuno Stato dovette affrontare lungo il proprio percorso autonomo e, dall'altro lato, ad un retroterra ideologico comune. I fattori comuni, che hanno una forte visibilità nel momento iniziale di questo percorso e che si andranno progressivamente offuscando e camuffando con la maturazione e l'articolazione delle singole identità statuali, sono due: l'ambiguità del rapporto con il modello costituzionale abbandonato, cioè l'esperienza imperiale, e la tendenza a costruire un nuovo modello genericamente ispirato all'idea del "governo misto".

## 2. *Una charade per costituzione: il modello imperiale*

Il 6 agosto 1806 i sudditi dell'Impero si erano visti sciolti dai vincoli dell'obbedienza; con il decadere di questi era venuta meno

anche quella parte del diritto pubblico degli ex-territori fondata sul "diritto statale imperiale vero e proprio" (*das reine Reichs-Staatsrecht*).

Il diritto statale territoriale (*Territorial* o *Landes Staatsrecht*), unitamente al diritto statale imperiale vero e proprio, formava il diritto pubblico del Sacro Romano Impero; quest'ultimo si era sviluppato nel corso dei secoli come frutto dei reciproci condizionamenti dei primi due. Per quanto fosse possibile distinguere formalmente la fonte imperiale del diritto pubblico da quella territoriale, il risultato finale poteva essere interpretato solo osservando l'insieme delle relazioni centro-periferia. La giuspublicistica imperiale si era, del resto, abituata a considerare lo *ius publicum germanicum* e quello degli Stati membri come il prodotto di una sintesi tra influenze eterogenee; così, anche in uno dei manuali pubblicati quando la dissoluzione era già una realtà effettiva, per J.Ch. Leist il diritto pubblico non poteva essere che «l'insieme di quelle dottrine che si riferiscono al soggetto del potere nello Stato [...] tanto nella Germania nel suo complesso, quanto nei singoli Stati tedeschi» (Leist, *Lehrbuch*, p. 1).

Ancor prima che l'Impero venisse sconvolto dall'irrompere della *Nation Armée*, la sua legittimazione era infatti profondamente erosa: l'opinione secondo la quale questo non fosse né sacro, né romano, né impero trovava ripetute conferme nella condotta della stessa corte imperiale. Non si deve dimenticare, infatti, che la sovranità del Sacro Romano Impero poggiava originariamente sulla rappresentazione, creata dai teologi filoimperiali, di un *ordo* universale, erede dell'Impero Romano d'occidente e provvidenziale ai fini della diffusione del messaggio cristiano. Questa rappresentazione

perderà la propria ragion d'essere politica dal momento del conflitto fra la "spada spirituale" e quella "temporale", precisamente da quando nella dottrina cattolica sarà introdotta la netta distinzione tra l'origine della sovranità mondana e quella episcopale. Mentre quest'ultima vanta un'istituzione divina, l'altra, terrena, non avrà altra origine se non umana, peccaminosa e quindi demoniaca, non riconducibile a una dimensione provvidenziale.

La costituzione imperiale, nella sua forma definitiva, corrispondeva, pertanto, agli sforzi compiuti, dal XV secolo in poi, nel tentativo di costruire un'idea imperiale autonoma, non confessionale, che partisse dal riconoscimento delle condizioni di fatto e, di conseguenza, dalla demistificazione dell'ideologia imperiale. Per affermare la legittimità del diritto imperiale si volle, quindi, sostituire la rappresentazione di una *translatio imperii* (secondo la quale, una nuova Roma era stata fondata grazie ad un "trasferimento di legittimità" convalidato dalla Chiesa, quale erede dell'autorità imperiale romana), con una legittimità nuova, artefice di un diritto proprio, sviluppatosi all'interno dei territori imperiali e giustificato dalla necessità di costruire degli istituti statali che garantissero il bene comune (cfr. Aretin-Hammerstein, *Reich*, pp. 423-508).

Almeno dal 1797 sarebbe diventato palese, invece, il disinteresse del governo centrale per il destino dei territori dell'Impero non appartenenti alla dinastia degli Asburgo. La segretezza delle clausole del trattato di Campoformio non poteva nascondere a lungo il fatto che l'imperatore avesse consentito alla Francia di stabilizzare la sua influenza nei territori che sarebbero entrati nella Confederazione Renana in cambio di un allargamento dei domini degli Asburgo. Il

congresso dei corpi dell'Impero, che si riunì a Rastadt nello stesso anno con il compito di sanzionare decisioni già assunte a Campoformio, diede infine l'opportunità alla nascente opinione pubblica tedesca di convincersi che l'esperienza politica dell'Impero era arrivata alla sua fine. I Principi espropriati della riva sinistra del Reno sarebbero stati indennizzati a spese degli Stati ecclesiastici; fra rivalità delle maggiori potenze (Prussia, Austria e Baviera) e tentativi degli Stati più piccoli di proteggersi da queste invocando l'appoggio francese, il congresso si sarebbe protratto fino alla primavera del 1799, quando la parola tornò di nuovo agli eserciti.

Di fronte all'indecoroso spettacolo di Rastadt, la reazione degli scrittori politici tedeschi passò dall'indignazione alla rassegnata conclusione che si fosse andati troppo in là perché si potesse sperare ancora di riformare l'Impero. Secondo Claudio Cesa, le ragioni che portarono Hegel a rinunciare alla pubblicazione della sua opera non vanno ricercate esclusivamente nella delusione del "patriota" di fronte all'inezia dei sovrani tedeschi. Con il riassetto dei territori attuato nel 1803, veniva meno l'equilibrio fra gli Stati dell'Impero, la sua potenziale natura federale, la quale rappresentava il presupposto indispensabile per la riforma prospettata dal filosofo. Tale interpretazione delle ragioni della rinuncia indubbiamente rende giustizia a Hegel quale filosofo che vuole «comprendere ciò che è» e non ciò che dovrebbe essere (Cesa, *Introduzione*, p. XXVI).

Per evitare di addentrarmi nella disputa se fosse stato questo sconsolante quadro politico a convincere Hegel a non pubblicare la sua *Costituzione della Germania* pronta per le stampe nel 1803, o, piuttosto, un cambiamento nelle convinzioni teoriche del filo-

sofo, preferisco riportare le parole di chi, come Joseph Görres, espresse in un discorso pubblico la propria sentenza riguardo al destino dell'Impero:

Il 30 dicembre 1797, il giorno della consegna di Magonza, alle 3 del pomeriggio, a Rastadt, nella florida età di 955 anni, 5 mesi e 28 giorni, morì, dolcemente e in pace con Dio, per un indebolimento generale e per un sopravvenuto colpo apoplettico, senza mai perdere la coscienza e provvisto di tutti i santi sacramenti, il Sacro Romano Impero, di pesantissima memoria.  
[Cit. in Cesa, *Introduzione*, p. XXVII]

Per quanto la storia dei rapporti fra i membri dell'Impero e fra quest'ultimo e le singole parti fosse ricca di esempi di prevaricazioni, un complesso intreccio di garanzie, che si era andato progressivamente costruendo dalla pace religiosa di Augusta del 1555 in poi, permetteva al sistema nel suo complesso di prescindere dalle singole offese. Tuttavia, l'elasticità del quadro costituzionale non poteva più contenere la corrente centrifuga innescata dalla contemporanea erosione esterna ed interna. La deliberazione della Deputazione imperiale (*Hauptdeputationschluss*) del febbraio 1803 condusse ad una profonda riorganizzazione territoriale nel segno di un rafforzamento degli Stati maggiori (centododici Stati, per lo più città libere, vennero spartiti fra le potenze tedesche) in pieno contrasto con i diritti garantiti dal diritto pubblico tedesco ai cosiddetti "soggetti dell'Impero", immediati e non, *unmittelbaren* o *mittelbaren Gliedern des Reichs* (cfr. Bussi, *Il diritto*, pp. 152-155). La deliberazione non rappresentava che un'ulteriore conferma del fatto che le forze politiche agivano ormai fuori dalla cornice di ciò che s'intendeva comunemente per "costituzione dell'Impero".

Il tentativo di distinguere i movimenti

politici rispettosi del quadro costituzionale da quelli che lo travalicavano o lo sovvertivano sembrerebbe paradossale all'interno di un contesto dove non era possibile precisare l'assetto normativo della costituzione, se non come un generico "sentire comune". Infatti, non sarebbe affatto difficile evocare numerosi esempi a conferma del vuoto normativo che si nascondeva dietro la babele di voci denominata "giuspubblicistica imperiale". Così, per Hegel, i teorici del diritto pubblico si limitavano ad asserire che l'Impero esistesse empiricamente e che quindi dovesse necessariamente essere dotato di una costituzione (intesa come un assetto, *Verfassung*, indispensabile caratteristica di ogni corpo). Quando, però, cercavano di delinearne l'assetto, quest'ultimo risultava inconcepibile e la *charade* si ricomponeva nel suo punto iniziale:

Non si discute più sotto quale concetto la costituzione tedesca si collochi. Ciò che non può più esser compreso concettualmente, nemmeno è più. Ove la Germania dovesse essere uno Stato, questa condizione di dissolvimento dello Stato si potrebbe definire, seguendo un teorico straniero del diritto pubblico [Voltaire], non altrimenti che con il termine anarchia.

[Hegel, *La Costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, pp. 116-117]<sup>1</sup>

Significativamente, a posto della "costituzione dello Stato", Hegel si riferisce alla "dissoluzione dello Stato". Lo sguardo del filosofo non cerca, infatti, la costituzione fissata nell'immobilità di un atto normativo; l'obiettivo della sua analisi è un movimento storico: non più la costituzione, bensì la dissoluzione della Germania che «non è più uno Stato» (Hegel, *La Costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, p.116). Il diritto, sia privato, sia pubblico, non può sussistere se viene meno la sua base politi-

ca, se, dunque, alla costituzione subentra la dissoluzione (cfr. Bobbio, *Studi* e Weil, *Hegel*). Di conseguenza, il progressivo acuirsi della crisi politica aveva provocato un progressivo offuscamento dell'assetto costituzionale dell'Impero.

Le membra del corpo imperiale non potevano esimersi dall'incertezza dell'assetto giuridico che caratterizzava la sua totalità. L'indipendenza politica, da queste esercitata di fatto (a seconda delle loro capacità extragiuridiche), non aveva mai trovato un'univoca legittimità giuridica. Il riconoscimento della *Landeshoheit* (la sovranità territoriale dei soggetti imperiali) rappresentava una delle questioni di maggiore importanza fra quelle a cui la giuspubblicistica imperiale non aveva saputo dare una risposta. La maggior parte dei soggetti immediati dell'Impero (cioè, quelli che avevano il diritto al seggio e al voto nella Dieta imperiale) godevano anche della sovranità territoriale. Ma da ciò non si poteva dedurre una regola costituzionale, giacché vi erano anche dei soggetti con diritto di voto che non avevano affatto territorio, o altri soggetti che nella Dieta rappresentavano territori privi di sovranità. Come esempi di Stati dell'Impero privi di territorio, Emilio Bussi menziona le Badesse di Lindau, di Buchau, e l'Abate di S. Emmeran; come Stati privi della *Landeshoheit* figurano i Vescovi di Trento e Bressanone (Bussi, *Il diritto*, p. 154).

In un simile quadro di anarchia istituzionale, il summenzionato sistema di reciproche garanzie non va quindi ricercato nella certezza delle situazioni giuridiche, quanto nella possibilità che si offriva ai soggetti di difendere i propri presunti diritti di fronte agli organi giudiziari.

### 3. *Il venir meno dell'ultima istanza imperiale*

Vista l'incertezza delle situazioni giuridiche, si deve concludere che l'azione statutale, sia dell'Impero stesso, sia dei suoi soggetti, poteva essere esercitata in due modi. Si poteva procedere verso la realizzazione dei propri interessi politici senza curarsi se ciò avrebbe provocato delle rimostranze sul piano giuridico; oppure si dovevano condannare all'inerzia gli organi del potere statutale ed affidare il perseguimento della "ragion di Stato" a procedure di carattere fondamentalmente giudiziario.

Per quanto la "ragion di Stato" poteva collidere con il "buon diritto antico", i giuspubblicisti imperiali avevano trovato il modo di inserire questo «*falsum et impium dogma*», «*summa malitia*» nei propri sistemi dottrinari, senza, però, concedere al concetto un appropriato nome tedesco. Si preferì mantenere un legame linguistico tra il concetto e la sua patria d'origine, suggerendo così la propria estraneità a pratiche politiche contrarie allo *ius gentium*.

Così, per Clapmarius, «*arcana Dominationis (Italis et Gallis est ragion di Stato, Germani non efferunt, nisi forte per Reichstand / vel per Reichssachen) sunt certa et secreta privilegia conservandae dominationis, introducta boni publici causa*»<sup>2</sup>. Non potendo essere la prima soluzione considerata come valida, ma tutt'al più come un'inescusable eccezione, un cedimento, in altre parole, alla *ratio status* in vista della *utilitas reipublicae*, l'attenzione della giuspubblicistica imperiale si era incentrata sul carattere giudiziario dell'ordinamento, su ciò che successivamente sarebbe stato descritto come la "giuridificazione della politica".

L'espressione "giuridificazione della politica" riporta inesorabilmente a temati-

che sviluppate da Carl Schmitt, come la "neutralizzazione" e la "spoliticizzazione", che, secondo l'autore, si verificano quando agli organi giudiziari viene imposto il compito di decidere nelle questioni politiche. Nel caso del Sacro Romano Impero, siamo in presenza di un analogo trasferimento del "politico" nel campo giudiziario, ma non si può sostenere che tale trasferimento avesse comportato quei danni alla certezza della legge temuti da Schmitt. Com'è stato già sostenuto in precedenza, infatti, tale certezza non esisteva *a priori*; l'incertezza, quindi, poteva al massimo essere perpetuata.

Non stupisce, pertanto, la pluralità di canali istituiti, dalla pace di Augusta fino agli ultimi giorni dell'Impero, grazie ai quali questioni concernenti l'assetto istituzionale potevano essere risolte attraverso procedure di natura eminentemente giuridica (per quanto tale procedura potesse essere in contrasto con il carattere nominalmente politico di alcuni di questi organi). Secondo Michael Stolleis, il processo di crescente giuridificazione della vita politica è principalmente dovuto all'attività della Camera di giustizia imperiale (*Reichskammergericht*) e al Consiglio aulico (*Reichshofsrat*), ambedue istituiti nel XVI secolo (Stolleis, *Geschichte*, pp. 196-197).

Il compito dei giudici del tribunale imperiale, nominati dai *Reichstände*, era di decidere nelle controversie tra "uomini liberi", categoria che attraversava l'intera piramide dell'ordinamento feudale: dall'imperatore ai suoi vassalli (principi territoriali), fino ai vassalli di questi ultimi (rappresentati dalle assemblee degli Stati territoriali). Per quanto questa piramide formasse l'ossatura dell'assetto costituzionale dell'Impero, il tribunale, nel vagliare i reciproci diritti e doveri, si atteneva alla massima *pacta servanda sunt*;

in pratica, decideva se esistessero o meno le prove che avrebbero potuto dimostrare il fondamento di obblighi contrattualistici. Tale atteggiamento non faceva che spostare il problema: l'impossibilità di assumere una posizione indubbia sui rapporti tra i soggetti di diritto pubblico, si riversava nell'impossibilità di assumere una posizione indubbia nei confronti delle fonti del diritto pubblico imperiale. Per fronteggiare la pluralità delle fonti, i giuristi impiegati presso il *Reichskammergericht* avevano cercato di tracciare una mappa, distinguendo tra leggi fondamentali dell'Impero, consuetudini imperiali, fonti interne particolari e fonti esterne.

Questa prima distinzione non fa che rimandare ad una ulteriore articolazione di ognuna delle suddette categorie, giungendo ad una estrema parcellizzazione e confusione; basti pensare che tra le leggi fondamentali rientravano: la Bolla d'Oro, i *Concordata nationis germanicae*, il trattato della *Pax publica*, la Matricola imperiale, la Ordinanza di esecuzione, le Ordinanze sui Tribunali dell'Impero, le Capitolazioni elettorali, il trattato di pace di Vestfalia e gli altri trattati di pace e i Recessi dell'Impero; inoltre, era raro che tutti questi documenti godessero di una valutazione indubbia e che il contenuto di questi ricevesse un'interpretazione univoca.

Se le leggi scritte e i patti di livello imperiale non potevano garantire la certezza delle situazioni giuridiche soggettive, le fonti interne particolari, come le concessioni imperiali, privilegi, titoli di infeudazione, contratti fra sudditi e sovrani territoriali, leggi delle casate regnanti ecc., formavano un'inestricabile barriera di contraddizioni e incertezze. Per quanto riguarda il versante consuetudinario, basti evidenziare che per definire usi e costumi bisognava accordarsi

sulla volontà presunta del legislatore e che per fonti esterne si intendeva il diritto romano recepito, rifiutato, però, dagli stessi giurispubblicisti, in quanto estraneo a «rapporti di pretta origine tedesca»<sup>3</sup>.

Non è difficile immaginare gli effetti che questa "giuridificazione" produceva sull'andamento dei rapporti pubblici: se la materia del contenzioso riguardava importanti interessi politici (come, ad esempio, i contributi richiesti dal potere imperiale ai propri vassalli in vista di impegni presentati come di interesse comune), le parti in causa si affidavano ai giuristi che avrebbero rastrellato gli archivi alla ricerca dell'atto che confermasse il fondamento del diritto o dell'obbligo in questione (o di una provvidenziale eccezione). Il contenzioso poteva scaturire, da un lato, da un fiero atteggiamento in difesa di ciò che si considerava un proprio storico diritto; dall'altro lato, si poteva trattare di un pretestuoso tentativo di bloccare l'attuazione di un atto d'imperio, in attesa che quest'ultimo venisse sorpassato dagli eventi.

Le testimonianze dell'epoca non ci confermano solo l'esistenza di ambedue gli atteggiamenti descritti. Ancora più significativo appare il fatto che dalle pagine dei commentatori coevi emerge il progressivo consolidamento di due valutazioni costituzionali contrapposte che accompagneranno fino agli ultimi giorni i giudizi complessivi riguardanti l'assetto imperiale: se una parte glorificherà la costituzione imperiale, l'altra le negherà qualsiasi effettività.

Tra gli apologeti del "buon diritto antico", spicca «l'oracolo della scienza giurispubblicistica»<sup>4</sup>, Johann Jacob Moser, il quale nel suo *Von denen Kayserlichen Regierungs-Rechten und Pflichten* (Dei diritti e doveri del governo imperiale), del 1772, descrive una Germania che tra tutti gli Stati europei

dovrebbe essere la più rispettata, giacché, al contrario di questi altri che sono comandati da sovrani assoluti, gode di un sistema che bilancia i poteri fra il *Kaiser* e i *Reichstände* (Aretin-Hammerstein, *Reich*, p. 481).

La convinzione che il complesso edificio giuridico sul quale poggiava il *Reich* rappresentasse un prezioso patrimonio, frutto di un particolare sviluppo storico, riceverà la sua elaborazione teorica nelle opere di Justus Möser (1720-1794), pubblicista, paladino di quell'evoluzionismo storicistico che, come metodo, era stato promosso dall'Università di Göttingen, ritenuta la più prestigiosa nel XVIII secolo (Stolleis, *Geschichte*, pp. 465-466). Un simile giudizio sulla costituzione imperiale, oltre ad un comune metodo storicistico, è riscontrabile anche nei lavori di diversi studiosi di spicco legati alla università di Göttingen, come, ad esempio, August Ludwig Schlözer (1735-1809). Questi sostiene che non sarebbe necessario, né opportuno modificare la costituzione dell'Impero, poiché «lo stesso rappresenta una *insula fortunata* in mezzo alle altre genti di Europa, trovandovisi contemperate democrazia ed autorità, libertà e potere» (Bussi, *Il diritto*, p. 170); il carattere della costituzione imperiale, infatti, così come il nesso confederale che univa le sue parti, trovava la propria legittimazione nella fondazione contrattualistica della società.

Eppure, non appena si abbandona il punto di osservazione contrattualistico sul contesto giuridico imperiale, l'atteggiamento apologetico di Möser assume una natura surreale. Infatti, nei medesimi anni, una pluralità di voci descrive la reale situazione della Germania in maniera opposta: «infelici province che vanno in rovina a causa dell'impotenza dello Stato cui appartengono» (Hegel, *La Costituzione della Germania*, in *Il dominio*

della politica, p. 122). Il mutamento dello scenario permette di comprendere la lamentele di Hegel sulla perdita di potere da parte dello Stato (e di fuggire, di conseguenza, l'accusa di statolatria che gli verrà addossata successivamente dal pensiero nazional-liberale). Se, come ricordato, l'assetto complessivo dell'Impero diventa solo una cornice per controversie di diritto privato,

i poteri e i diritti politici non sono funzioni statali programmate secondo un'organizzazione dell'intero, le prestazioni e i doveri del singolo non sono determinati secondo i bisogni dell'intero, ma al contrario ogni singolo membro della gerarchia politica, ogni casato principesco, ogni ordine, ogni città, corporazione ecc., insomma tutto ciò che ha diritti o doveri nei confronti dello Stato, li ha acquisiti per propria forza; [...] epperò il possesso dei singoli poggia sul potere dello Stato, necessariamente dev'essere molto traballante il possesso di coloro che non hanno altro sostegno al di fuori della potestà statale, la quale è uguale a zero. [Hegel, *La Costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, p. 121]

È la garanzia stessa del possesso dei diritti che viene meno, secondo Hegel, in un assetto costituzionale, nel quale «quella giustizia che scrupolosamente vigila affinché allo Stato non resti più alcun potere, è l'essenza della costituzione» (Hegel, *La costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, p. 122).

Mediante una comparazione fra la posizione costituzionale e l'ordinamento interno del Tribunale imperiale e quello del Consiglio aulico (i due organi erano stati istituiti parallelamente dopo la conclusione della pace religiosa di Augusta), si può comprendere in quale modo si volesse conciliare l'effetto che producevano le garanzie giurisdizionali offerte ai membri dell'Impero con il potere del governo centrale. La competenza

assegnata al Consiglio aulico avrebbe dovuto ricoprire i casi di maggior impatto politico, come quelli relativi alle regalie e ai privilegi legati al riconoscimento di *iura reservata*, e le controversie legate all'applicazione della ragion di Stato (*ius dominationis*). Tale classificazione giuridica della materia sottoposta allo *Imperium* corrisponde alla teorizzazione proposta da Jacob Bornitz nell'opera *De Maiestate Politica et summo imperio*, edita a Leipzig nel 1610. Se, inoltre, i giudici del tribunale imperiale erano nominati dai *Reichstände*, i membri del Consiglio aulico erano di nomina imperiale.

Questa stessa preponderanza degli ambienti della corte sarà, però, anche la causa della limitata legittimazione del Consiglio aulico. Per i giurubblicisti protestanti, infatti, il Tribunale imperiale rimaneva la sola corte suprema dell'Impero, mentre al Consiglio aulico non riconoscevano che una competenza limitata e soprattutto non lo consideravano sufficientemente imparziale da giudicare cause che implicassero questioni religiose. Difatti, il Consiglio, che originariamente era composto solo da consiglieri cattolici, vedrà modificato il proprio regolamento nel 1654, in cambio del riconoscimento della propria competenza da parte protestante.

Quest'accordo, frutto dei negoziati che accompagnarono la pace di Vestfalia, seguirà il destino di altri compromessi che avrebbero dovuto riallacciare i rapporti interconfessionali dopo la guerra dei Trent'anni: non sarà rispettato dalla parte cattolica, che non permetterà mai la realizzazione della parità confessionale tra i membri del Consiglio, né conquisterà la fiducia dell'altra parte, memore degli episodi nei quali la prima aveva abusato del potere esercitato sul Consiglio per sanzionare il proprio dominio.

Car

A proposito dell'oppressione dei territori protestanti esercitata tramite l'attività del Consiglio aulico, Stolleis menziona episodi immediatamente precedenti la Guerra dei Trent'anni che avrebbero permanentemente condizionato l'atteggiamento diffidente verso questa istituzione:

La victoire spectaculaire des catholiques d'Aix sur le conseil de la ville, en 1593, reposait sur une sentence du Conseil aulique. De même la querelle à propos de l'évêché de Strasbourg (1583-1604) et le conflit de Donauwörth (1605-1609) furent tranchés par lui. D'autres affaires vinrent de Dortmund, Hagenau, Biberach, Weil et Kaufbeuren. L'issue des événements d'Aix, de Strasbourg et de Donauwörth persuada les protestants que le Conseil aulique, du fait de sa composition exclusivement catholique, de ses compétences et de son siège à Vienne, était un instrument d'oppression du pouvoir catholique souverain.

[Stolleis, *Geschichte*, p. 205]

Si potrebbe concludere, di conseguenza, che il Consiglio aulico non riuscì a costruirsi lo *status* di foro giudiziario immune da influenze politiche; ma, allo stesso tempo, che l'istituzione del Consiglio aulico non aveva contribuito a liberare l'azione statale dalla stretta della "giuridificazione della politica", se non procedendo contro i principi della costituzione imperiale.

Un simile invalidamento reciproco tra la sfera politica e quella giuridica è possibile riscontrare anche nel principale organo politico dell'Impero, la Dieta imperiale (*Reichstag*). Quest'organo avrebbe dovuto rappresentare la suprema istanza imperiale, l'unione del *Kaiser* e degli *Reichstände* in un unico corpo politico, capace di assumere decisioni di massima importanza, a partire da quelle sulla guerra e sulla pace. La compartecipazione all'esercizio della sovranità e il controllo della Dieta sulle

imposte e sulle spese sono gli argomenti che stanno alla base delle interpretazioni che vorrebbero tracciare un parallelo fra questo assetto e quello inglese del *King in Parliament*.

Questo è il giudizio che si delinea con nettezza dalla ricostruzione di Emilio Bussi, il quale, peraltro, sembra concordare con i pubblicisti imperiali del XVIII secolo, come Heinrich Christian von Sekenberg, che nell'opera *Disertatio de forma systematis Germaniae monarchico-democratica*, pubblicata a Giessen nel 1724, attribuiva al *Reich* una «forma mista di governo monarchico-democratico», o, nelle parole di Bussi, «l'aspetto di una *eingeschränkte Monarchie*, cioè di una Monarchia limitata» (Bussi, *Diritto e politica*, pp. 171-172). Piuttosto che addentrarsi in una valutazione del "grado" di democraticità dell'assetto imperiale fondata su una comparazione delle procedure di funzionamento degli ordinamenti di due paesi tanto distanti nei loro destini storici, sembrerebbe più opportuno valutare l'effettivo agire del *Reichstag* nella storia dell'Impero e le reciproche ripercussioni tra la Dieta e il contesto costituzionale complessivo.

Il carattere "indivisibile", che avrebbe dovuto caratterizzare l'assemblea raffigurante la pienezza della sovranità imperiale, era stato sacrificato alla causa della riappacificazione confessionale con l'introduzione della regola *itio in partes*. In tutte le questioni ritenute concernenti la fede, i rappresentanti di una religione potevano esimersi dall'accettare la decisione adottata della maggioranza della Dieta; ciò significava minare alla radice la regola fondamentale di un processo decisionale assembleare, quello per cui è in seno all'assemblea che si assumono le decisioni, e queste devono essere considerate vincolanti per tutti. Sarà di nuovo compito di

Hegel ragguagliare i suoi compatrioti su quanto l'argomento religioso si prestasse a divenire un pretestuale potere di veto utilizzabile in qualsiasi controversia politica, e quanto fossero nefaste le conseguenze dell'introduzione di questa eccezione per il potere decisionale del *Reichstag*:

Senonché in forza dell'*itio in partes* viene legittimata la separazione della minoranza dalla maggioranza in ogni e qualsiasi affare statale che con la religione non c'entra affatto; nelle decisioni sulla guerra e la pace, sul reclutamento di un esercito imperiale, sulle tasse, insomma su tutto quel poco che epoche più antiche avevano ancora lasciato sussistere come un'ombra dell'intero, la maggioranza dei voti non è legalmente vincolante, ma al contrario la minoranza costituita da un partito religioso può, anche senza avere un programma politico efficace, paralizzare l'attività dello Stato.

[Hegel, *La costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, p. 142]

Lo scisma religioso aveva indubbiamente mantenuto una relativa influenza sulla vita politica fino agli ultimi anni dell'epoca imperiale (almeno come memoria di antichi soprusi, o a livello di sospetti verso l'attività dei gesuiti); del resto, non va dimenticato che in altri paesi la stabilizzazione del sistema politico era stata ottenuta anche attraverso una coercitiva riduzione all'unità confessionale (per esempio, il glorificato sistema parlamentare inglese era stato costruito anche grazie all'espulsione dei cattolici dalla vita pubblica). Il problema non è, quindi, definire se, e in quale misura, alla fine del XVIII secolo, la diffidenza tra le comunità confessionali rappresentasse ancora una seria minaccia per la pace, giacché, come osserva Hegel, per evitare tale rischio sarebbe bastato fondare il possesso dei diritti politici su una base distinta dalla sfera religiosa.

La religione, invece di separarsi dallo Stato a causa del proprio scisma, ha al contrario introdotto questa scissione nello Stato, ha massimamente contribuito a togliere lo Stato, e così si è intrecciata in modo tale con quel che si chiama costituzione da esser, essa, una condizione dei diritti politici. [Hegel, *La costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, p. 140]

Il fatto importante è che il centrale organo rappresentativo dell'Impero non sia stato in grado, a causa della regola *itio in partes*, di costruirsi come un autonomo motore della sovranità politica. La prerogativa dell'eccezione religiosa, in quanto norma di diritto positivo, poteva in ogni momento essere invocata per trasformare il processo decisionale in una disputa giuridica.

Non è un caso, se, sia nel funzionamento del *Reichstag*, che del *Reichskammergericht*, o del *Reichshofsrat*, fosse possibile riscontrare le stesse contraddizioni. Queste non facevano che evidenziare un limite strutturale intrinseco alla costituzione imperiale, un limite che necessariamente influiva sull'operato di ciascun elemento del sistema istituzionale. La legittimazione del Sacro Romano Impero imponeva, infatti, la realizzazione di due obiettivi contrapposti e inconciliabili, e tentare di soddisfare tale ambivalenza equivaleva alla ricerca della soluzione per la quadratura del cerchio.

Se l'Impero cadeva nell'inerzia politica e non serviva alla protezione dei territori imperiali, perdeva la legittimità di fronte ai suoi membri, in quanto non era in grado di assolvere i compiti ai quali era preposto (come, infatti, sarebbe accaduto nel momento dell'invasione francese). Se, dall'altro lato, l'Impero si muoveva in difesa dei propri interessi politici, necessariamente calpestavà i diritti dei suoi membri, gli stessi diritti per la protezione dei quali trovava la propria ragion

d'essere (e, tradendo la fiducia dei propri membri, perdeva comunque la propria *pote-stas*). Per rimandare il confronto con questa pericolosa *impasse* politica, il processo decisionale è stato diluito in un contenzioso giuridico fine a se stesso. All'ombra di questo *status quo* imperiale, i singoli territori si sono potuti progressivamente costituire in principati assolutistici dediti allo sviluppo del buon governo (*Policey*), della *prudencia civilis* e della cameralistica, riversando sull'ultima istanza imperiale l'onere di fornire le risposte alle domande sulla legittimità del potere politico.

#### 4. *L'eredità imperiale*

La manifesta malleabilità dell'unico articolo di valenza coordinativa introdotto nella costituzione confederale del 1814 testimonia la definitiva rinuncia a restaurare un'istanza decisionale sovraordinata agli Stati membri. Tale atteggiamento può essere spiegato alla luce dell'esperienza degli ultimi anni dell'epoca imperiale.

Difatti, lungo gli ultimi decenni del secolo XVIII, non erano mancati appelli e progetti per riformare un Impero che si avviava inerte verso la propria disfatta. I vari tentativi di modernizzare la "costruzione gotica" dello Stato tedesco non erano proseguiti più in là degli auspici; la proposta, formulata da Johann Stephan Pütter nel 1777, di rafforzare il potere centrale in senso federale, attraverso un maggiore impatto della giurisprudenza imperiale (trasformando, cioè, il Tribunale Imperiale in una corte costituzionale *ante literam*<sup>5</sup>), risultava irrealistica, tanto quanto l'invocazione di Hegel verso un «novello Teseo» che avrebbe dovuto ripristinare un potere esecutivo unitario:

[Occorrerebbe] mettere in piedi l'essenza di ciò che costituisce uno Stato, cioè un potere statale che sia guidato da un capo e abbia la cooperazione delle parti. [...] Questo Teseo dovrebbe avere la magnanimità di concedere a quel popolo, ch'egli avrebbe creato unendo piccoli popoli dispersi, una partecipazione a ciò che riguarda tutti.

[Hegel, *La costituzione della Germania*, in *Il dominio della politica*, pp. 154-156]

La natura contrattuale del *Reich* rappresentava il maggiore ostacolo per qualsiasi tentativo di scostamento dalla situazione di stallo; sul versante degli Stati membri, invece, la capacità di intraprendere delle riforme risultava maggiore, o, perlomeno proporzionale al grado di centralizzazione conquistato dai principi. In altre parole, nei territori governati da sovrani assoluti, quali la Prussia o la Baviera, le possibilità di attuare le riforme necessarie non dipendevano, in linea di principio, che dalla risolutezza del monarca e dei suoi consiglieri. Non è quindi un caso, se nel nuovo assetto della Germania delineato a Vienna, i singoli Stati erano visti come agenti capaci di rispondere alle sfide dell'epoca in piena autonomia e se i rappresentanti degli Stati presenti al congresso non desideravano vedere ostruita la propria libertà di manovra dal sindacato di un'istanza sovraordinata.

Per quanto lo scioglimento dell'Impero avesse comportato, come si è già visto, una crisi di legalità in questi Stati di recente indipendenza, e per quanto i nostalgici del "buon diritto antico" invocassero il rispetto della legislazione imperiale in occasione dei dibattiti sulle nuove costituzioni, non di meno, il fallimento del modello imperiale aveva definitivamente conferito a questo un'immagine fittizia, illusoria, quasi spettrale. La ricerca di un modello più adeguato, più razionale, non poteva non partire da un

allontanamento da questa "costruzione gotica". Pertanto, nel commentare il dibattito costituente nel Württemberg, Hegel sottolinea l'irrealtà delle posizioni legate all'«ordinamento politico positivo (che nel linguaggio di Hegel indica la costituzione) di una situazione ormai scomparsa», per indicare la loro irrazionalità:

La Dieta del Württemberg ha voluto ricominciare dal punto nel quale si era trovata la vecchia Dieta; non ha voluto entrare nel merito del contenuto del testo costituzionale dato dal re, e non si è chiesta, né ha cercato di dimostrare, cosa sia diritto razionale, e che qualche cosa lo sia; essa si è irrigidita esclusivamente sulla posizione formale di esigere un antico diritto per la ragione che esso era stato positivo, e sancito da un contratto. [...] Dei deputati del Württemberg si poté dire ciò che fu detto degli emigrati francesi: che non hanno imparato né dimenticato niente; sembrano aver dormito in questi ultimi venticinque anni, senza dubbio i più ricchi che la storia del mondo abbia avuto, e per noi i più istruttivi, perché ad essi appartengono il nostro mondo, e le nostre idee.

[Hegel, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati*, pp. 180-181]

Per Hegel, inoltre, la dottrina del contrattualismo "storico" merita di seguire il destino del Sacro Impero. È importante tenere presente la distinzione fra il contrattualismo "storico" e il contrattualismo giurnaturalista. Per Hegel, i due contrattualismi rappresentano due modi specularmente opposti di intendere lo Stato: il primo sarebbe incentrato sulla «sfera dell'accidentale, invece del sostanziale», mentre all'altro, che riconduce fondamentalmente all'opera di Rousseau, Hegel riconosce il merito «di stabilire come principio dello Stato la volontà». Ma tale differenza non esime quest'ultimo dalla critica, che Hegel rivolge al contrattualismo *tout court*, di aver ridotto il pensiero sullo Stato all'«elemen-

to comunitario» che dovrebbe derivare da volontà singole arbitrarie (Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, pp. 416-417). Se il Sacro Impero non appartiene più al "nostro mondo", al mondo reale, allora nessun diritto fondato su un ordinamento politico scomparso può più essere considerato razionale e giustificato:

Non ci si può però appellare all'antichità per dire buono o cattivo ciò che vien chiamato antico diritto e antica costituzione; anche la proibizione dei sacrifici umani, della schiavitù, del dispotismo feudale, e di innumerevoli infamie fu sempre un sopprimere qualche cosa che era un antico diritto. Si è spesso ripetuto che i diritti non vanno in prescrizione, che cento anni di ingiustizia non creano diritto – e si sarebbe dovuto aggiungere: anche se, per questi cento anni, la secolare ingiustizia fosse stata chiamata diritto.

[Hegel, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea*, p. 181]

Tuttavia, Hegel si dovrà accorgere che, nel clima politico della Restaurazione, l'abbandono di una forma statale unitaria, com'era quella imperiale, indicava solo il desiderio d'indipendenza presente fra le potenze tedesche; non per questo, invece, era considerato necessario anche il ripudio di concezioni riconducibili al contrattualismo "storico". Prova ne è il favore con il quale l'opera di Karl Ludwig von Haller, *Restauration der Staats-Wissenschaft*, fu accolta negli ambienti ufficiali. Contrariamente alle speranze di Hegel, la ricerca del "nuovo" concetto di Stato (e quindi di una nuova costituzione che appartenesse al "nostro mondo e alle nostre idee") non si volgeva alla razionalità, all'analisi del reale. Nel 1821, un anno dopo i *Wiener Schlussakte* che sancirono la soppressione dei dibattiti riguardanti questioni costituzionali (giacché, da quel momento, nella maggior parte dei territori

della Confederazione coloro che avrebbero osato porre in dubbio le soluzioni adottate sarebbero stati perseguitati come "demagoghi"), Hegel riuscirà, grazie all'appoggio del Cancelliere prussiano Hardenberg, nell'intento di pubblicare una chiara, esplicita denuncia dell'irrazionalità di quelle posizioni che vogliono assumere come momento fondante dell'ordinamento politico delle concezioni superate dallo sviluppo storico:

L'altro aspetto opposto del concetto d'intendere conoscitivamente lo Stato come un qualcosa di per sé razionale, è di prendere l'esteriorità del fenomeno, dell'accidentalità del bisogno, dell'esigenza di protezione, della forza, della ricchezza, e così via, non come momenti dello sviluppo storico ma come la sostanza dello Stato [...]. Tale veduta, che sta nel non accorgersi dell'elemento in sé e per sé infinito e razionale che v'è nello Stato, e nel bandire dalla concezione dell'interna natura dello Stato il pensiero, non è stata certamente mai presentata in maniera tanto limpida come nella *restauratione della scienza dello Stato* del signor von Haller, [...]; qui non soltanto si rinuncia consapevolmente al contenuto razionale che è lo Stato e alla forma del pensiero, ma contro l'uno e l'altro si dà l'assalto con ardore passionale.

[Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, p. 417]

Chi si fosse accinto ad «intendere conoscitivamente lo Stato», non avrebbe potuto, secondo Hegel, continuare a considerare il contratto come base sufficiente per «l'unione dei singoli nello Stato». Una siffatta condanna della presunzione che il rapporto fra governanti e governati potesse essere (o fosse mai stato) regolato da un vincolo contrattuale, era sufficiente, di conseguenza, a gettare l'ombra del dubbio anche sulla presunzione di una reale esistenza del governo misto. La pretesa, sostenuta da giuristi filoimperiali quali i già menzionati Schlözer e Sekenberg, di attribuire all'Impero una forma mista di governo monarchi-

co-democratico capace di contemperare libertà e potere, non si poteva fondare su un'analisi dei rapporti effettivi tra i soggetti di diritto pubblico. Il mito del bilanciamento dei poteri fra il *Kaiser* e i *Reichstände*, fondamentale per la legittimazione della struttura imperiale, si appoggiava, piuttosto che sulla realtà, sull'immagine di un ordinamento impegnato nella difesa dei diritti contrattuali. Rimuovendo l'illusione del contratto, si sarebbe palesato che alcune analogie riguardanti gli aspetti formali di quell'ordinamento non giustificavano il suo accostamento, per quanto generico, al concetto di "governo misto".

Il costruito *landständische Verfassung*, adottato nella redazione dell'articolo 13 dell'atto costitutivo della Confederazione, nasconde nella propria indeterminatezza la tendenza ad indirizzare l'evoluzione delle costituzioni degli Stati membri verso una tacita restaurazione di quell'immagine conciliatoria. Il già menzionato dibattito teorico-politico, accesi a causa della necessità di conferire ai termini adoperati il significato corrispondente alle posizioni delle parti in lotta, testimonia la presenza di un conflitto politico che imponeva una decisione, o in altre parole, una distinzione fra "quel che è di Cesare e quel che è di Dio".

Per un teorico "classico", qual era il seguace di Machiavelli Donato Giannotti, il governo misto presupponeva l'essere «ordinato in modo che ciascuna di quelle parti ottenga il desiderio suo» (*Della repubblica*)<sup>6</sup>. Eppure, per le parti ammesse ai dibattiti costituzionali della Restaurazione, la contrapposizione rimaneva aperta fintanto che non fosse deciso quali fossero i loro desideri leciti. Nei casi in cui i rappresentanti del territorio riuscirono a vedere affermati i propri desideri di partecipare all'attività

legislativa in modo vincolante, un disegno costituzionale che avesse limitato il voto dei rappresentanti alla sola funzione consultiva non sarebbe stato ritenuto adatto all'immagine di un governo misto; non avrebbe, nel linguaggio di Giannotti, esaudito il presupposto fondamentale di soddisfare i desideri di ciascuna delle parti.

Di conseguenza, se si analizzano i regimi politici introdotti negli Stati membri della Confederazione secondo i criteri descritti, ne scaturisce una gamma di soluzioni, tra le quali alcune avrebbero ottenuto la loro sanzione tramite una costituzione scritta ed altre no. Ciò nondimeno, tutti gli ordinamenti apparivano ai contemporanei come delle costituzioni (*Verfassungen*) compiute; il concetto di monarchia costituzionale, per il momento, si presentava come un poco chiaro criterio di distinzione. Un criterio, ben più comprensibile da parte dell'opinione pubblica coeva rispetto alla distinzione fra monarchie costituzionali e quelle prive di una *charte*, è individuabile nel riconoscimento del diritto delle diete di votare le imposte. Nel caso del Württemberg, in particolare, i rappresentanti, riuniti dal re per l'approvazione della carta costituzionale, si erano pronunciati contro l'introduzione di questa, ritenendo (a torto o a ragione) che il nuovo ordinamento avrebbe trasformato il loro diritto – nel senso pieno del termine – di ratificare le imposte in una materia suscettibile di pressioni da parte del governo regio (cfr. Hegel, *Valutazione*, pp. 159-164).

L'ordinamento, instauratosi definitivamente in Prussia dopo i travagliati anni delle riforme (all'incirca, dal 1807 al 1822), realizzava in pieno, tranne che agli occhi del nascente movimento liberale, il principio sottinteso all'espressione *landständische Verfassung*. Non è stata introdotta una costi-

tuzione scritta (il monarca non ha ritirato ufficialmente la sua promessa, ma ha riservato per sé la scelta del momento della sua realizzazione), né è stata convocata un'assemblea rappresentativa di tutta la nazione. Alle assemblee provinciali, formate per ceti, non è stato conferito altro potere che quello consultivo. Nonostante ciò, anche ad alcuni esponenti della stagione delle riforme, come il barone von Stein, l'introduzione della rappresentanza cetuale, del consiglio di Stato e di una conferenza ministeriale capace di correlare efficacemente il vertice politico con l'apparato burocratico appariva come un'adeguata risposta allo "spirito dell'epoca"<sup>7</sup>.

Il principe Hardenberg, che succederà a Stein nel ruolo di primo ministro, si impegnerà, invece, nel tentativo di creare un corpo rappresentativo della nazione. Tuttavia, anche agli occhi di Hardenberg, l'istituzione di un'assemblea unitaria non implicava affatto una redistribuzione del potere decisionale: quest'ultima è vista solo come il mezzo necessario per la realizzazione degli obiettivi precedentemente fissati dal governo regio.

Nell'inverno del 1810-1811, Hardenberg avrebbe, pertanto, fatto diramare ai governi provinciali le istruzioni per la convocazione di una prima assemblea generale, composta da notabili cooptati. L'assemblea avrebbe avuto un carattere provvisorio e avrebbe dovuto essere sostituita con un'altra formata da deputati eletti, non appena lo sviluppo del nuovo assetto amministrativo lo avesse consentito. Per superare l'opposizione dei nobili, Hardenberg impose ai rappresentanti dell'aristocrazia una posizione di minoranza, con il fine di indurre questi a cercare un'accordo con i rappresentanti dei ceti subalterni; infatti, mentre i rappresentanti dei

proprietari terrieri, in altre parole dei nobili, erano 30, i rappresentanti dei due ceti inferiori e dei governi provinciali (funzionari statali fedeli al Cancelliere) erano 34. Il compito dell'assemblea sarebbe stato di avvicinare la nazione alle innovazioni istituzionali e di influire sulla opinione pubblica con i propri dibattiti. In nessun caso di influire sull'operato del governo. Al momento dell'apertura dei lavori di quest'assemblea, il 23 febbraio 1811, con il suo discorso inaugurale, Hardenberg si preoccupò di fugare qualsiasi dubbio i deputati avessero potuto nutrire riguardo allo scopo per il quale erano stati convocati:

Una consultazione con gli attuali ceti provinciali [...] non avrebbe fatto emergere l'opinione della nazione, né avrebbe potuto dare risultati rispondenti allo scopo – tuttavia, ad ogni deputato doveva essere chiaro che è stato invitato – per esprimere la sua opinione su questioni ch'io sottopongo, ma non già per esercitare il ruolo di un deputato nazionale o di un rappresentante nazionale. [Koselleck, *La Prussia*, p. 223]

Alla grottesca esperienza scaturita dai lavori di questa prima assemblea generale (che, com'era del tutto prevedibile, non avrebbe procurato al Cancelliere il sostegno auspicato), faranno seguito, nel 1812, le elezioni per la prima assemblea generale provvisoria. Il meccanismo elettorale per la nuova assemblea sarebbe rimasto puramente corporativo: le elezioni sarebbero avvenute, sostanzialmente, in modo separato per ciascun ceto. Invece di svincolare i deputati dal vincolo di mandato tramite un sistema d'elezione unico, Hardenberg cercò, impartendo ai deputati prescelti a base cetuale delle istruzioni riguardanti ciò che ci si aspettava da loro, di trasformare questi in liberi rappresentanti, responsabili solo verso lo Stato e verso la loro coscienza.

L'assemblea generale provvisoria si riunirà a Berlino il 10 aprile 1812. Hardenberg negherà all'assemblea qualsiasi potere d'iniziativa e, dubitando che i nuovi deputati avrebbero saputo destreggiarsi meglio dei loro predecessori tra il vincolo di mandato cetuale e l'invocato interesse nazionale, si adopererà affinché le approvazioni delle leggi di particolare importanza costituzionale fossero accuratamente sottratte dagli ordini del giorno dell'assemblea. L'insuccesso di Hardenberg nell'usare l'assemblea rappresentativa generale come mezzo di pressione per l'attuazione dei suoi progetti di riforma, sarà analizzato dal conte Dohna-Schlobitten in due memoriali letti al cospetto del re nel 1815.

Il conte Dohna e il barone Altenstein furono posti al vertice dell'amministrazione statale dopo che fu imposta la destituzione di vom Stein. Dohna svolse il compito di ministro degli Interni, e continuò a promuovere le riforme iniziate da Stein, riuscendo nell'intento di dividere l'apparato amministrativo da quello giuridico e promuovendo riforme nell'ambito dell'educazione e dell'esercito. Dopo l'ascesa di Hardenberg, Dohna assumerà la direzione della *Landschaft* (assemblea provinciale) della Prussia orientale.

Dalla sua esperienza di ministro degli interni nel periodo 1809-1810, Dohna trarrà la conclusione che il riordinamento del sistema rappresentativo era raggiungibile solamente senza e contro i ceti, che altrimenti «avrebbero agito, appunto in qualità di ceti, come partito». Secondo lui, affinché i deputati dell'assemblea generale diventassero indipendenti e si sentissero impegnati soltanto verso la propria coscienza nelle vesti di portavoce della nazione, le sedute dell'assemblea sarebbero dovute

diventare pubbliche. Inoltre, il Cancelliere Hardenberg avrebbe dovuto permettere la libertà di stampa e di discussione e consentire la rielezione dei deputati. Il parere del conte Dohna non lasciava margini al compromesso: i deputati controllati dall'amministrazione potevano essere al massimo dei rappresentanti di ceto; per ottenere il desiderato appoggio presso la società civile occorreva, invece, dare ai deputati dei poteri veri, quali il diritto di esprimere dei pareri vincolanti riguardo ai progetti di legge proposti, di autorizzare le imposte e di inoltrare petizioni.

Com'è stato già ricordato, di fronte a questa netta alternativa, il monarca prussiano sceglierà (dietro una più o meno rilevante influenza di Metternich), di mantenere l'elemento rappresentativo nei margini del vecchio modello cetuale e di accollare le responsabilità per la gestione degli affari pubblici al solo apparato statale.

Il sistema cetuale introdotto su base provinciale era stato concepito per allontanare la minaccia di un corpo rappresentativo generale nel quale, si temeva, si sarebbero potuti formare dei partiti contrapposti. Un siffatto ordinamento della società civile, spoglio sia di un'autorità sociale ormai orientata verso prospettive capitalistiche, sia di un potere politico limitato all'inutilità del ruolo consultivo, si sarebbe dovuto appoggiare agli organi amministrativi, i veri centri del potere statale. Il vecchio riformatore barone vom Stein, anche se incline ad una costituzione cetuale, già nel 1828 non aveva più illusioni sul fatto che l'assetto cetuale non soddisfaceva nessuno:

Lo stesso barone vom Stein si convinse che una "divisione di partito tra liberali, costituzionali e monarchici di varie sottocorrenti e sfumature sia meno dannosa che una divisione in ceti tale da

contrapporre orgoglio nobiliare, invidia borghese e contadina goffaggine". Tutti erano secondo lui "esacerbati e accecati, e aspiravano soltanto a procacciarsi l'appoggio della burocrazia". [Koselleck, *La Prussia*, p. 385]

Tornando al linguaggio di Giannotti, si potrebbe pertanto sostenere che in Prussia nessuna delle parti avesse ottenuto il desiderio suo.

### Bibliografia

- Amato (Sergio), *Gli scrittori politici tedeschi e la rivoluzione francese (1789-1792)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999;
- Aretin (Karl Otmar Frh.) von, Hammerstein (Notkar), *Reich*, in Brunner (O.), Conze (W.), Koselleck (R.) (a cura di), *Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, bd. Stuttgart V, Klett-Cotta, 1972-1997;
- Bobbio (Norberto), *Studi hegeliani*, Torino, Einaudi, 1981;
- Bussi (Emilio), *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, Padova, Cedam, 1957;
- *Diritto e politica in Germania nel XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1971;
- Giannotti (Donato), *Della repubblica fiorentina*, ed. or. 1531, Venezia, da Gio. Gabbriel Hertz, 1721;
- Haller (Karl Ludwig) von, *Restauration der Staats-Wissenschaft, oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands; der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt*, Winterthur, 1816-1834;
- Hegel (Georg Wilhelm Friedrich), *Beurteilung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816*, in *Heidelberger Jahrbücher für Literatur*, 1817 (trad. it. *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati del regno del Württemberg negli anni 1815 e 1816*, in *Scritti politici*, a cura di C. Cesa, Torino, Einaudi, 1974);
- *Il dominio della politica*, (a cura di N. Merker), Roma, Editori Riuniti, 1997;
- *Scritti politici*, (a cura di C. Cesa), Einaudi, Torino, 1974;
- Huber (Ernst Rudolf), *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 1957-1969;
- (a cura di), *Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte*, bd. I, *Deutsche Verfassungsdokumente 1803-1850*, Stutt-

- gart, Berlin, Köln, Mainz, Verlag W. Kohlhammer, 1978, [prima ed. 1961];
- Hummel (Jacky), *Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée*, Paris, Presses universitaires de France, 2002;
- Kirsch (Martin), Schiera (Pierangelo) (a cura di), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker&Humblot, 1999,
- Koselleck (Reinhard), *La Prussia tra riforma e rivoluzione (1791-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1988;
- Leist (Johannes Christian), *Lehrbuch des teutschen Staatsrecht*, Göttingen, 1803;
- Sheehan (James J.), *German History 1770-1866*, Oxford, Clarendon press, 1989;
- Stolleis (Michael), *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Bd. 1. : *Reichspublizistik und Polizeiwissenschaft, 1600-1800*, München, C. H. Beck, 1988;
- Weil (Eric), *Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani*, (a cura di A. Bugio), Milano, Guerini, 1988;
- Winter (Georg) (a cura di), *Publikationen aus den Preussischen Staatsarchiven, Dreiundneunzigster Band, Erster Teil: Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform, Band I: Vom Beginn des Kampfes gegen die Kabinettsregierung bis zum Wiedereintritt des Ministers vom Stein*, Leipzig, Verlag von S.Hirzel, 1931.

<sup>1</sup> Merker segue la ricostruzione del manoscritto nella versione proposta da Georg Lasson e pubblicata sotto il titolo *Die Verfassung Deutschlands*, all'interno dell'antologia *Hegels Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie*, Leipzig, 1913.

<sup>2</sup> Arnold Clapmarius, *Disputatio de jure publico*, Altdorf, 1602, § XLVII. Per un'esauriente ricostruzione dell'atteggiamento dei giuspubblicisti imperiali nei confronti della ragion di Stato, cfr. Stolleis, *Geschichte*. Il testo di Clapmarius, riportato nella ricostruzione di Stolleis, è tratto dall'edizione francese dell'opera – *Histoire du droit public en Allemagne, droit public impérial et science de la politique, 1600-1800*, Paris, Puf, 1998, p. 296.

<sup>3</sup> L'opinione appartiene al giuspubblicista J.St. Pütter, *Beiträge zum teutschen Staats- und Fürsten Rechte*, Göttingen, 1777, ed è riportata e tradotta in Bussi, *Il diritto*, p. 31, il quale riporta, inoltre, il preciso elenco delle varie fonti del diritto (*ibidem*, pp. 13-31).

<sup>4</sup> Così lo apostrofa Michael Stolleis in *Histoire du droit public en Allemagne*, cit., p. 386. Secondo l'autore, Moser (1701-1785) rappresenta in generale «le plus éminent de tous les "practiciens" qu'on vient de nommer, représente le

point culminant et l'achèvement de ce "positivisme", empreint de patriotisme impérial, qui amoncela des montagnes de recueils et de traités dont la lecture est aussi assommante que la consultation demeure indispensable [...]» e in particolare «le père du droit public allemand, le fondateur du droit international positif, l'écrivain le plus prolifique de son temps [...]». *Ibidem*, pp. 386-387. Secondo Emilio Bussi, fra i circa 500 lavori di Moser, i più importanti sono: *Deutsches Staatsrecht* (in 50 volumi oltre a due *Supplementbände*), Nürnberg 1737-1753; *Neues deutsches Staatsrecht* (in 21 volumi), Stuttgart und Frankfurt, 1766-1775, più 3 volumi di *Zusätze*, 1781-1782; *Deutsches Staatsarchiv*, in 13 volumi, Hanau und Frankfurt, 1751-1752; *Grundriss der heutigen Staatsverfassung des teutschen Reichs*, Tübingen, 1754. Cfr. Bussi, *Diritto e politica*, p. 91.

<sup>5</sup> Riguardo ai propositi riformatori di Pütter, esposti nel suo scritto *Beiträgen zum Teutschen Staats- und Fürstenrecht*, pubblicato nel 1777 a Göttingen, cfr. la ricostruzione offerta in Hans Boldt, *Bundesstaat oder Staatenbund? Bemerkungen zur Verfassungsdiskussion in Deutschland am Ende des Alten Reichs*, in Martin Kirsch, Pierangelo Schiera (a cura di), *Denken*

*und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker&Humblot, 1999, pp. 39-40.

<sup>6</sup> Giannotti, il quale eleva a modello di "repubblica perfetta" quella veneziana, individua le parti nel Doge, quale rappresentante dell'autorità regia, nel Senato, nel Consiglio dei Dieci e nel Colleggio quali rappresentanti degli ottimati e nel Consiglio maggiore quale rappresentante del popolo. Cfr. Giannotti, *Della repubblica*, Libro I, § III.

<sup>7</sup> Il programma di riforme che Stein aveva tentato di realizzare era incentrato prevalentemente sulla riorganizzazione dell'apparato statale e sulla defeudalizzazione della Prussia. Che tale programma non implicasse un'avvicinamento alle istanze del costituzionalismo liberale risulta anche dal memoriale redatto da Stein sotto il titolo *Darstellung der fehlerhaften Organisation des Kabinetts und der Notwendigkeit der Bildung einer Ministerialkonferenz*, e reso pubblico il 10 maggio 1806 a Berlino. Il manoscritto di Stein, copia di una versione abbreviata con la data del 26 aprile 1806, è stato ripubblicato in Georg Winter (a cura di), *Publikationen*, pp. 4-12.



# Società civile e politica in Francia dai *philosophes* alla Restaurazione

PAOLO PASTORI

## 1. *Antefatti*

Il punto di inizio di questa analisi è indubbiamente l'accezione di "società civile" prevalente fin dal XVII secolo. Sino ad allora, nel Seicento, la "società civile" veniva distinta dalla "società naturale", e questa designata anche come "società domestica" o "società familiare"; d'altro canto si confrontava la "società civile" allo Stato, talvolta contrapponendola a questo radicalmente (si pensi a Thomas Hobbes) e talaltra configurandola come da esso distinta, ancorché necessariamente complementare ed interattiva (si pensi a John Locke). A sua volta, questa nozione di Stato era spesso indicata, in dottrina, con il termine di "società politica".

Nel Settecento, questa duplice esigenza sia di distinguere che di rendere interattivi questi diversi contesti della "società civile" e della "società politica" (o Stato) viene fortemente sentita e diversamente risolta. Per un verso, ci si riconnette ad un'antica tradizione giusnaturalistica. Alla tradizione, cioè, che dall'epoca classica, per tutto il Medioe-

vo cristiano, si era fondata sull'idea di quella che sarebbe più esatto ora definire come una "legge di superiore natura", da ripetere, da ricercare, da riattuare proprio nel superamento, nel riscatto da una *lapsa natura*, da quella degenerazione prodottasi a seguito di una colpa originaria. Colpa, crimine di oltraggio, *hybris*, di cui parlano in una misura o nell'altra le diverse culture mediterranee.

In questa luce, la società civile si rivelava il *locus* in cui superare tale *lapsa natura*, della quale a tratti, e per interi regimi ed epoche, si era scorta una vera e propria personificazione nello Stato. E qui certamente le risposte che la cultura settecentesca dava al confronto fra "legge di natura" da ritrovare nella società civile e "legge positiva" impersonata dallo Stato divergevano grandemente nei diversi orientamenti ideologici. In estrema sintesi: le risposte che al quesito del raffronto fra "legge di natura" e "legge positiva" davano – su di un fronte – Gian Vincenzo Gravina, Vico, Montesquieu ed Edmund Burke, erano di segno opposto a

quelle che fornivano i *philosophes* (Voltaire, D'Holbach, La Mettrie, Hëlvetius, e via dicendo).

Come volle sottolineare Rousseau, che per questo se ne distaccò, le risposte dei *philosophes* al problema morale erano elusive ed ambigue proprio per la confusione fra esperienza etica e istintualità naturale. E soprattutto lo erano nei riguardi della continuità storica e delle tradizioni (e qui, va detto, con l'eccezione di Diderot, il quale, come vedremo, sul problema si scontrò con Voltaire).

Pertanto, nel Settecento, da una parte, nella linea di pensiero che va appunto dal Gravina (*Origines iuris civilis*) a Burke, si viene affermando sulla natura della "società civile" qualcosa di ben diverso dal secolo precedente, quando cioè lo Stato (o "società politica") era per Hobbes il grande *Leviatano*, il *locus* dell'integrale laicizzazione della politica e dell'etica. Con Hobbes, politica ed etica vennero identificati con il sovrano assoluto, dalla cui volontà personale si faceva discendere qualsiasi verità religiosa, etica e politica, secondo la massima, appunto hobbesiana, che *auctoritas, non veritas facit legem*.

D'altra parte, su di un altro versante rispetto a quello che, come si è accennato, va da Gravina a Burke, e cioè sulla linea dell'illuminismo dei *philosophes* francesi, nello stesso Settecento viene completamente rigettata l'idea di una *lapsa natura*, addirittura vedendo invece nella società civile il luogo di una perfezione "naturale" da ripetere, ritrovare, riattingere e riproporre in una presunta identità fra società civile e "stato di natura".

## 2. *Il dibattito si riaccende*

Una simile deriva interpretativa dei *philosophes* era del resto il risultato di un'ideologica estraneazione rispetto ai termini del problema definiti nell'intensissimo dibattito filosofico-istituzionale sul nuovo assetto da dare alla società civile, riaccessosi proprio agli inizi del XVIII secolo, a partire cioè dal 1715 (subito dopo la morte del più assoluto dei re, Luigi XIV). Un dibattito che peraltro si era articolato secondo divergenti interpretazioni, per un verso nel riferimento alle opere del conte Henri de Boulainvilliers e per l'altro verso a quelle dell'*abbé* Dubos. Un dibattito che culmina, a metà secolo (con l'*Esprit des Loix*, del 1748) nella concezione misurata e mediatrice di Montesquieu, fra i due suddetti estremi: rispettivamente della *thèse* aristocratico-liberale del Normanno e della *thèse* monarchico assolutista dell'*Abbé*.

Una generazione più tardi prevarranno invece, è noto, le posizioni più estreme: nel senso di tendenze neo-assolutistiche di Luigi XV, alle quali fa da sfondo culturale-ideologico la suddetta concezione ottimistica della "legge di natura". Sarà un "ritorno alla natura" incongruamente confuso con l'ordinamento positivo, con la "legge positiva", in un'inquietante ambiguità fra i referenti allo "stato di natura", concepito come dominio della spontaneità e dell'istinto, e la trattazione sul nuovo assetto da dare alla società civile. Da qui poi gli esiti della convergenza fra questo neo-assolutismo ed il suddetto ottimismo illuministico dei *philosophes*. Al riguardo, si pensi – come accennavamo – ai riflessi politici delle convinzioni di Voltaire, che teorizza la legittimità del colpo di Stato del 1771 contro il *Parlement* di Parigi. Appunto in questo duramente criticato dallo stesso Diderot (Pastori, *Ancora un'ipotesi*, pp. 139-

188). E poi, da consimili atteggiamenti dei *philosophes*, nasce la pretesa coincidenza che tutto il male e l'errore venissero non tanto dall'assolutismo, cioè dalla società politica, ma dalla Chiesa (dalla "società religiosa").

In consimili tratti si configura la vera e propria apocalisse profana che i *philosophes* intendevano operare, strappando il velo a verità troppo a lungo (a loro dire) nascoste all'umanità. Nei fatti, il loro preteso disvelamento faceva appunto scorgere semplicemente l'inquietante identità fra "società naturale" e società civile, impersonata in una maniera alla fine non tanto distante dallo Stato-Leviatano di Hobbes.

Un'identità che pertanto annunciava a chiare lettere la futura deriva dello Stato moderno, così sinistramente concepito. La deriva, cioè, verso il triplice *monstruum* del totalitarismo novecentesco. Approdo *terribilis* alle incerte sponde di un ordine radicalmente nuovo, anti-tradizionale. Tali gli scogli mortali per il moderno politico, fra i quali vanno aggiunti gli altrettanto perigliosi frangenti che per primo Bonald indicò nel prevalere di interessi meramente economici dietro gli sbandierati ideali di un radicale eguagliamento morale e politico.

### 3. Costretto ad essere libero

Per venire ora agli immediati esiti rivoluzionari di un tale ottimismo filosofico o ideologico (rivoluzionari nel senso sovversivo dell'Antico regime), va ricordato anche che riguardo alla nozione di società civile questo ottimismo venne recepito, nei suoi canoni razionalistici ed in un sostanziale tragico riduzionismo, dall'ideologia rivoluzionaria giacobina.

E qui (in una sorta di effetto di ritorno) si operò la singolare *contaminatio* fra ideologia rivoluzionaria ed illuminismo dei *philosophes*, della quale però i "giacobini" recepirono particolarmente alcuni capisaldi del moralismo di Rousseau (si pensi all'ultimo capitolo del *Contratto sociale*, dedicato alla dispotica "religione civile"). Da qui un pericoloso "amalgama" (come avrebbe detto il principe di Canosa) fra molteplici suggestioni culturali, dal quale derivò quello che potremmo chiamare, per sdrammatizzare, un vero e proprio ossimoro politico. Era infatti generato l'ircocervo ideologico, l'animale di fantapolitica partorito dalla mentalità radicale, come questa mezzo tiranno e mezzo liberatore, ibrido dall'anima diabolica, assertore di una nuova tipologia del *compelle ingredi*, assioma di ogni integralismo. In qualche misura era pure l'estrema filiazione del roussoviano assunto per cui l'uomo moderno deve esser costretto, col ferro e col fuoco, ad emanciparsi:

Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcer d'être libre...  
[Rousseau, *Du contract social*, p. 22]

L'uomo moderno va costretto, con la forza, con le sanzioni ed i rigori dello "Stato-Leviatano", ad essere libero. È – in ultima analisi – la versione rammodernata del letto di Procuste (il mitico "tenditore", che adattava i viandanti, accorciandoli o allungandoli, ai suoi due inospitali letti, o corto o lungo, e comunque senza "mezze misure").

Gli effetti di questo "profano disvelamento" sono poi la più completa subordinazione della società civile alla società politica. E si tratta di una subalternità legittimata dalla dittatura di un'Assemblea nazionale personificata da un'oligarchia che potrà arro-

garsi, inaugurando l'ottica totalitaria, il diritto di rappresentare contestualmente la volontà di tutta la società civile come pure i tre poteri dello Stato.

Sotto questo profilo, l'identificazione dei tre poteri nella democrazia radicale, se non avrà niente da invidiare all'assolutismo, né alle spietate procedure autoritarie del neo-assolutismo della Restaurazione, d'altro canto con i criteri repressivi finisce per annunciare e precedere lo stesso totalitarismo moderno.

#### 4. *La società post-rivoluzionaria*

Dopo la tragedia rivoluzionaria, i termini del confronto fra società civile e società politica (o Stato) vennero nuovamente interpretati, anche qui secondo diverse prospettive filosofico-politiche, istituzionali e ideologiche. Qui vanno annoverate le interpretazioni di quanti, come Joseph de Maistre, Chateaubriand, Louis de Bonald, Félicité de Lamennais, Pierre Simon Ballanche, e Karl Ludwig von Haller, più a torto che a ragione vennero annoverati fra i teorizzatori di un tradizionalismo reazionario, passatista, attaccato al passato, ma incapace di considerare il futuro. Ma anche di quanti, a torto, sembrano voler recidere ogni nesso con la tradizione ed asserire i nuovi fondamenti della società civile e dello Stato, le nuove dimensioni della politica ormai decisamente "fattuali", "pratiche", ed alla fine scientifico-tecnologiche, se non addirittura utilitariste ed economiche.

Invano a questi riduzionismi interpretativi che fecero capo alla dicotomia antagonistica fra Antico regime e "nuova società" cercarono di opporsi lungo la via media autori

come lo stesso Bonald, oppure i liberali veri e propri, come Humboldt, M.<sup>me</sup> de Staël, Benjamin Constant, Sismondi, Jourdan e tanti altri che animarono fra Impero e Restaurazione il "Gruppo di Coppet".

Un posto a sé ricopre la speculazione filosofico-politica di Gottfried Wilhelm Hegel che affronta nel vivo il quesito del nuovo significato da dare – nell'epoca della Restaurazione – sia alla società civile che allo Stato. La sua nozione di società civile è altamente significativa, sia a testimoniare il più alto tentativo di teorizzazione storico-filosofica del nesso fra le distinte ed interagenti dimensioni della società politica e dello Stato, sia il sostanziale fraintendimento che della sua riflessione operarono autori che ridussero la sua nozione di società civile ad una "società dei bisogni economici", distorcendo quindi il senso della *Bedürfniss Gesellschaft* definita da Hegel (Pastori, *Rivoluzione e potere*, p. 20).

Riguardo al fraintendimento dell'accezione di "società civile" hegeliana, va qui fatta menzione intanto di quanti fra i lettori meno "bene intenzionati" la intesero come una semplice "società di classi economiche", e non tanto, o non solo, Claude Henri de Saint-Simon ed Auguste Comte, ma soprattutto la sinistra hegeliana e Marx.

Secondo Saint-Simon e Comte, la società civile doveva identificarsi con la struttura della stessa società post-rivoluzionaria, la "società industriale", quale *facies* del nuovo ordine sociale scaturito dai penetrali della rivoluzione industriale (il vero antefatto e preliminare del sovvertimento dell'ordine tradizionale, che questi due padri del positivismo e della sociologia indicavano come retto da "metafisici" e "militari"). Il nuovo ordine presupponeva anche una nuova gerarchia sociale, al cui vertice dovevano

installarsi appunto gli scienziati e gli imprenditori.

Dal canto suo, sviluppando (capovolgendola criticamente) la concezione idealistica di Hegel, Marx ne conserva l'impianto dialettico, riducendo però la connessione hegeliana dei rapporti giuridici e delle forme politiche dello Stato al primato dei rapporti materiali della vita, in una accezione dunque più schematica ed economico-determinista della nozione di società civile hegeliana (Marini, *Libertà soggettiva*, pp. 154 e ss.).

Ormai estraniata da ogni implicazione etico-politica ed istituzionale, la concezione della società civile ridotta alle dimensioni di una società di classi economiche era così già elaborata, confezionata e pronta per divenire il vessillo di battaglia, il mito politico del XIX-XX secolo.

##### 5. Bonald

Se questa riduzione al primato di una società di classi economiche venne condivisa da una parte rilevante della teorizzazione filosofico-politica fra XVIII e XIX secolo, tuttavia su di un altro versante si venne ripensando in maniera del tutto differente il quesito dell'esistenza o meno di una società civile, sopravvissuta in qualche misura alle vicende della Rivoluzione. In questa rilettura degli eventi, argomentata sul presupposto della continuità da recuperare e rafforzare, un posto di rilievo occupa la riflessione del visconte Louis Gabriel Ambroise de Bonald, autore di un'approfondita analisi condotta *sine ira ac studio* sulla natura complessa della società civile, non del tutto distrutta e compromessa dal radicalismo rivoluzionario.

In questa prospettiva, Bonald si colloca a gran distanza dalle suddette interpretazioni unilaterali o riduzioniste. Ossia argomenta la sua concezione della società civile in maniera totalmente diversa sia dalle astrazioni dei *philosophes* illuministi, sia dalle interpretazioni idealistico-statalistiche (se non etico-statolatriche) di un Hegel sostanzialmente frainteso, sia dalle riduzioni da parte di Saint-Simon e di Comte della società civile alle dimensioni di una "società industriale", sia – infine – dalle riduzioni ad una "società di classi economiche", da parte di Marx (e dei suoi più tardi epigoni, i quali in diverse direzioni su questa base teorizzeranno il primato dell'economia sulla politica).

Bonald è del resto un testimone oculare, ed anzi un protagonista di quella tragica transizione, da lui ampiamente ricostruita in numerose opere, a partire da quella che è forse la maggiore, ossia la *Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par le raisonnement et par l'histoire*, del 1796, dove ridefinisce la società civile (contestualmente alle nozioni di società naturale, di società religiosa e di società politica), in tratti che comunque si ritrovano anche in tutte le altre sue opere (dall'*Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social*, a *La Législation primitive* del 1802, sino agli ultimi scritti del 1830, come la *Démonstration philosophique du principe constitutif de la société*, e soprattutto *De la Révolution de Juillet*).

La *Théorie*, sin dal titolo, rivela la complessità del disegno analitico, capace di raffrontare la tradizione cristiana e la concezione illuministica del progresso, ricollegandosi ad un attento studio delle origini della monarchia francese (a partire dall'epoca dei Franchi), in cui riconosce un'originaria concezione evolutiva della società civi-

le, sin da quei primordi improntata alla pluralità di ceti e di funzioni, ordinate secondo il diverso grado di importanza.

Partendo appunto dall'esperienza storica delle origini della monarchia francese (ripercorsa sulla base delle fonti archivistiche e delle opere storiografiche del XVII-XVIII secolo), Bonald considera la società civile nella fattispecie di una "risultante" dello scontro iniziale (poi del contrasto, successivamente mero confronto fra entità diverse all'interno di una stessa coscienza comunitaria) fra la società politica dei conquistatori Franchi e la società religiosa degli assoggettati Gallo-Romani, sopravvissuti (specialmente nelle città) all'annientamento del sistema politico tardo-imperiale romano, ed in qualche misura ancora tutelati – grazie alla mediazione della "società religiosa" – dalla residua energia di tradizioni municipali in quei senati provinciali.

È il rapporto antagonistico che nel VI secolo d. C. si instaura fra la società politica di un'etnia sostanzialmente guerriera e la società religiosa gallo-romana, intesa a tutelare le popolazioni celto-latine sottomesse. Da questo rapporto inizialmente conflittuale, poi, appunto gradualmente, sorge una società civile che è la risultante (e pertanto rappresenta e documenta il relativo superamento) della dialettica inizialmente antagonistica fra società politica e società religiosa.

Una siffatta società civile sarà dunque un aggregato sociale composito, sia per origini etniche, sia – nel futuro sviluppo – per le molteplici finalità etico-religiose e politico-istituzionali, sia per la conseguente distinzione ed interazione di funzioni economiche e giuridiche, complementari e gerarchicamente ordinate.

Nondimeno, secondo Bonald, sin da questa fase iniziale, la società civile assume

due postulati, due prime "leggi fondamentali", di cui la prima consiste nel riconoscimento della necessità di un culto pubblico, imprescindibile fattore di coesione morale (impersonato dalla Chiesa, appunto la società religiosa), attorno a valori condivisibili e di fatto condivisi. «Première loi fondamentale des sociétés civiles, *Réligion Publique*» (Bonald, *Théorie*, p. 164). La seconda "legge fondamentale" si incentra nel riconoscimento della necessaria presenza di un potere politico (impersonato dallo Stato, la società politica) capace di garantire l'univocità e l'efficacia del comando in funzione difensiva. «Seconde loi fondamentale des sociétés civiles, unité de pouvoir» (Bonald, *Théorie*, p. 165)

Da questa fase iniziale della società civile si svilupperanno nel corso del progresso storico – nel periodo che va dal Medioevo al XV secolo – delle nuove specificità funzionali, impersonate da ceti sociali che articolano le loro attività private in un senso compatibile allo stato evolutivo delle istituzioni civili. In tale evoluzione, i ceti sociali diventano titolari delle primarie funzioni politiche, assumendo la connotazione e la dignità di corpi, o ordini funzionali.

È questo un ulteriore requisito della società civile, progredita nel tempo sino a porre come sua terza "legge fondamentale" la necessità del riconoscimento di distinzioni cetuali e professionali, strumenti istituzionali dai quali dipende la persistenza di quell'alto livello di funzioni differenziate che sono da conservare sia nella distinzione delle rispettive specificità, sia nella loro reciproca complementarietà ed interazione. Sotto questo profilo, la terza "legge fondamentale" della società civile verte sulla necessità di distinguere la specificità di una precisa sequenza di funzioni, sino a considerare la

loro esclusiva titolarità, riconosciuta a determinati organi e corpi.

Nel complesso, Bonald riassume le prime tre "leggi fondamentali" della società civile nel modo seguente:

*RÉLIGION PUBLIQUE. POUVOIR UNIQUE. DISTINCTIONS SOCIALES PERMANENTES. Lois fondamentales des sociétés civiles; union de la société religieuse et de la société politique, pour former la société civile [...] pour leur commune et réciproque conservation.*

[Bonald, *Théorie*, p. 165]

Dunque, a nostra volta ricapitolando: il primo livello è quello "funzionale-religioso", che la società religiosa svolge sotto forma di principi etico-morali, di strutture ecclesiali ed anche amministrative che costituiscono la funzione di "guida spirituale" della società civile. Una funzione che nelle origini è ancora molto embrionale, ma coincidente con la massa dei soggetti inclusi nella società politica.

Il secondo livello è quello "funzionale-politico", cioè relativo alla necessità che la compagine sociale sia resa coesiva da quella che sarà poi riconosciuta come "sovranità statale", strumento dell'intersezione tra la società politica e la società religiosa. Intersezione la cui risultante è appunto la società civile, costituita sia delle società naturali (o società domestiche, le famiglie), sia dall'insieme di collegi, corpi, corporazioni e simili organismi (secondo cioè la concezione elaborata già nel XVI secolo da Machiavelli, Guicciardini e Jean Bodin). Questa seconda funzione coesiva dell'intera compagine spetta al sovrano, il cui potere, in tale contesto di progressivo sviluppo, si viene peraltro differenziando sostanzialmente dalla sua connotazione originaria. Se agli inizi la società politica era il fulcro di un mero potere coesivo (come forza, come *Macht*), gradualmente

viene configurandosi nei termini dello Stato sovrano (appunto come personificazione della *sovranità*, cioè della mediazione fra la forza statale e la giustizia).

Tuttavia, la prospettiva evolutiva in cui Bonald colloca l'intero processo formativo della società civile si palesa in tutta grandezza relativamente alla "terza funzione", quella difensiva, che consegue nel tempo un perfezionamento significativo, venendo articolata da un lato nell'originaria difesa militare (della quale, sino alla fine dell'*Ancien régime* è titolare esclusivamente la nobiltà di spada, la *noblesse d'épée*) e dall'altro nella funzione difensiva in senso giurisdizionale, che sempre più, dal XIII secolo, riguarda esclusivamente il ceto dei giuristi, gradualmente elevato a corpo istituzionale, la nobiltà di toga, la *noblesse de Robe*, arroccata nei tribunali, e specialmente in quell'alta corte di giustizia che è il *Parlement* parigino.

Come si vede, Bonald si allinea qui alla nozione di difesa costituzionale dell'ordinamento, più volte considerata come un'esigenza irrinunciabile dallo stesso Sieyès (ma reiteratamente esclusa dai conclusivi documenti costituzionali della Rivoluzione), peraltro maturata dallo sviluppo stesso delle competenze della medievale *Curia regis* in un organismo che, malgrado l'assolutismo, si era reso titolare di una funzione di controllo della legislazione voluta dai monarchi, ossia di verifica della corrispondenza o meno della legislazione positiva ai "principi fondamentali" (secondo la terminologia del tempo: della corrispondenza delle *lois politiques* alle *loix fondamentales*).

Più tardi, Bonald specificherà questo processo progressuale-evolutivo asserendo la graduale rilevanza politica conseguita dai ceti titolari di attività produttive in senso lato, ossia il Terzo Stato. Nella prospettiva di

Bonald risulta anch'esso successivamente articolato in due diversi ambiti, e precisamente in un quinto ed in un sesto livello funzionale, di cui sono titolari rispettivamente sia coloro che si dedicano alle scienze, lettere ed arti, sia quanti si applicano all'economia e più in generale al perfezionamento dell'ambiente fisico (Pastori, *Rivoluzione e potere*, p.15).

Ad un settimo livello Bonald collocherà poi la "funzione di rappresentanza" della "volontà politica" dell'intera nazione, qui interpretata – con tratti tali da indicarci pressoché una quarta "legge fondamentale" della società civile – appunto come organismo complesso, come una "società di corpi" o "società di ordini funzionali". «*Loi politique nécessaire: distinction des ordres dans les assemblées générales de la nation*» (Bonald, *Théorie*, p. 164).

Del resto, una simile funzione corrisponde a quella espletata dagli Stati Generali (gli *États Généraux*), periodiche assemblee di tutti e tre gli Ordini della società civile, al livello sia provinciale che propriamente nazionale. Assemblee che sin dall'alto Medioevo erano state sempre convocate quando particolari circostanze o questioni di più generale momento richiedessero un confronto fra la volontà sovrana e quella dei ceti, corpi o ordini funzionali (in senso sia cetuale, privatistico, che specificamente politico).

E qui Bonald palesava la consapevolezza di come una causa non secondaria della Rivoluzione francese fosse da riconoscere proprio nella riluttanza della monarchia assoluta ad interrogare la Nazione, se si pensa che dal 1615 gli Stati Generali non erano più stati convocati sino a quel fatale 1789. Sempre in materia di concause, un altro fattore di sovvertimento era riconosciuto da

Bonald nella difficoltà di una selezione meritocratico-capacitaria delle forze nuove, dei nuovi talenti emergenti dal gran corpo della massa della nazione. Le aperture cetuali, il passaggio da un ordine all'altro, era troppo angusto, troppo lento ed inesauriente per permettere che le individualità migliori venissero cooptate nei vari ordini e ceti. Una simile angustia nei canali dell'ascesa e del ricambio sociale (secondo lo schema di circolazione delle *élites* descritto poi da Mosca e da Pareto) finirà per proiettare ai margini del sistema quelle forze e quelle istanze che poi imploderanno verso il centro in maniera radicale e subitanea.

#### 6. *Le articolazioni di una società di Ordini*

In questi tratti va vista la sequenza dei diversi livelli funzionali con cui Bonald interpreta evolutivamente la società civile pre-assolutistica, in sostanza definendola nei termini sociologici e politico-istituzionali delle articolazioni specifiche di una società di ordini funzionali. Un sistema tale da sembrargli ancora suscettibile di essere assunto a modello di una società civile quale era quella francese, sia successivamente al 1715, al termine della fase acuta dell'assolutismo monarchico, sia dopo la temperie dagli esiti radicali dell'esclusivismo del Terzo Stato. Infatti, Bonald manifesta la convinzione che questo modello di società civile fosse stato in gran parte recuperato fra epoca napoleonica e Restaurazione, quantunque con persistenti fraintendimenti ed ambiguità che gli sembrava potessero essere superati.

Se non si può comunque passare sotto silenzio che questa di Bonald fosse una teorizzazione elaborata attraverso molte inter-

polazioni, nondimeno il sistema concettuale che ne deriva risulta di tale incisività nel problema istituzionale contemporaneo da permetterci di scorgervi quelle potenzialità che non trovarono alcuna attuazione nella Francia di allora. Del resto siamo in presenza di una delle formulazioni teoriche che hanno diretto riferimento al dibattito che nel corso del XVIII secolo aveva in qualche misura ripreso la forma di un progetto che aveva ispirato la stessa "pre-rivoluzione dei notabili", i quali fra il 1788 ed il 1789 avevano cercato di dare un serio assetto costituzionale alla monarchia borbonica francese. Poteva quella "pre-rivoluzione" essere una rivoluzione nel senso della "ripresa della continuità". Ma è noto che prevalse l'accordo fra Luigi XVI e quella parte del Terzo Stato che tendeva ad un esclusivo primato, per cui già nel 1789 era innescata una "rivoluzione radicale", diversa da quella "giacobina", ma in qualche misura a questa preliminare. La "pre-rivoluzione" dei notabili fallì, e questi vennero scavalcati – oggi si direbbe a sinistra – dalla "rivoluzione democratico-radicalista".

Da qui, per lungo tratto, fra il XVIII ed il XIX secolo, tali approdi impedirono qualsiasi prospettiva di una "rivoluzione nella continuità", appunto una rivoluzione per la ripresa dello sviluppo della società civile, interrotto prima dall'assolutismo monarchico, e poi dal radicalismo giacobino.

Pertanto, quale poteva essere la concezione di Bonald per la società civile della Restaurazione francese, fra il 1815 ed il 1830? La sua non è una proposta di un ritorno puro e semplice alla confusa situazione del decadente neo-assolutismo di Luigi XV, né Bonald condivide l'arrendevolezza di Luigi XVI a questa veemente entrata in scena del Terzo Stato; egli si rivela convinto di poter

fare a meno della sicura egida della monarchia e si muove, disastrosamente, alla ricerca di un nuovo ordine di cose, fatalmente subendo la deriva verso una mera "società di classi economiche".

D'altro canto, il referente bonaldiano non collima nemmeno con un intendimento puramente reazionario contro la democrazia radicale (che, fra l'altro, egli considerava filiazione diretta dello stesso assolutismo monarchico). Si tratta infatti, per Bonald, di riprendere comunque le fila di un discorso interrotto dalla monarchia assoluta già nel XVII secolo, ossia di ritessere la trama dello sviluppo politico-istituzionale della società civile, cominciato nel medioevo e durato fino alla svolta assolutista del XVI-XVII secolo.

Dunque Bonald intende recuperare e restaurare in forme nuove uno sviluppo della società civile articolato ben prima della fase assolutista in forme di rappresentanza della "volontà nazionale" (negli Stati Generali) e di distinzione, interazione e gerarchia dei corpi. E questi corpi sono individuati soprattutto negli Ordini titolari anche di funzioni politiche. E cioè gli Ordini del clero, della nobiltà militare (la nobiltà di spada) e della nobiltà giurisdizionale (la nobiltà di toga), ma senza escludere neppure il Terzo Stato, la borghesia (ceto che non gli sembrava tutto di orientamento filo-assolutistico oppure radical-democratico).

Il riferimento alla ripresa di questo sviluppo significa per Bonald connotare più esaurientemente il modello stesso da proporre per la società civile della Restaurazione borbonica. Sotto questo profilo, il modello di società civile bonaldiano poteva veicolare una visione dialettica dell'esperienza sociale politica, nel senso di una complessità di ambiti distinti che non tendessero a negarsi radicalmente a vicenda, ma si vol-

gessero al reciproco riconoscimento, lungo la linea dell'interazione e complementarietà di funzioni e di ruoli.

Del resto, quella che prefigura Bonald non è una società civile chiusa nell'angusto cerchio di un conservatorismo coincidente con caste chiuse. Presuppone anzi delle classi aperte. Ed aperte non solo al merito, ma anche al demerito. Ossia, Bonald concepisce una società civile in cui non solo si selezionassero i talenti emergenti dal Terzo Stato, ma anche si potessero correggere gli esclusivismi di individui e ceti che si rendevano estranei ai presupposti fondamentali di una "società di ordini funzionali", che si rivelavano motivati dalla ricerca di rendite di posizione, senza alcun correlato di espletamento di funzioni socialmente fondamentali ed utili.

### Bibliografia

- Bobbio (Norberto), *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Torino, Einaudi, 1981;
- Bonald (Louis Gabriel Ambroise) de, *Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par le raisonnement et par l'histoire* (1796), ora in Bonald (L.G.A. de). *Oeuvres complètes*, I, Paris, J.B. Migne, 1859;
- Farneti (Paolo), *Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica*, Torino, Giappichelli, 1971;
- Gravina (Gian Vincenzo), *Origines iuris civilis*, Lipsia, 1708;
- Marini (Giuliano), *Aspetti sistematici della Società civile hegeliana*, Torino, Filosofia, [1976];
- *Tra Kant e Hegel: per una riaffermazione dell'antico concetto di società civile*, in «Teoria», X (1990), 1, pp. 17-28;
- *Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella 'filosofia del diritto' hegeliana*, Napoli, Morano, 1990;
- Pastori (Paolo), *Rivoluzione e potere in Louis de Bonald*, (pres. M. D'Addio), Firenze, Olschki, 1990;
- *Ancora un'ipotesi di localizzazione delle categorie interpretative dell'illuminismo politico*, in A. Quarta e P. Pellegrino (a cura di, PLURES, 'Humanitas'. Studi in memoria di Antonio Verri, t. II, Lecce, Congedo, 1999;
- Rousseau (Jean Jacques), *Du contract social, ou Principes du droit politique*, Amsterdam, chez Marc Michel Ry, 1763;
- Solari (Gioele), *Il concetto di società civile in Hegel*, in «Rivista di Filosofia», XXII (1931), pp. 299-347.

# Il giudizio di costituzionalità nella Francia d'*Ancien régime*: una storia politico-istituzionale\*

## Parte prima. *Fondamenti teorico-pratici*

FRANCESCO DI DONATO

### 1. *Un giudizio fondato sul diritto o un giudizio creatore del diritto?*

La dottrina giuspubblicistica richiede per la sussistenza di un giudizio di costituzionalità almeno due elementi essenziali: 1. una gerarchia delle norme, ossia un diverso grado di forza delle fonti del diritto, i cui rispettivi atti normativi vengono posti a confronto; 2. un organo giurisdizionale chiamato a formulare il giudizio di comparazione tra la norma superiore e la norma inferiore, con il potere di annullare la seconda quando ne riscontri un'incompatibilità con la prima.

La gerarchia normativa è considerata un parametro indispensabile «alla stregua del quale esplicitare il controllo» e l'esistenza di norme di grado superiore è, di conseguenza, ritenuta pressoché unanimemente una *conditio sine qua non* per poter pronunciare un giudizio di costituzionalità. Quanto all'altro elemento (la giurisdizione costituzionale) la dottrina prevalente distingue tra un "sindacato accentrato" e un "sindacato diffuso", secondo che la competenza «a giudi-

care della conformità o meno delle leggi alla costituzione» appartenga a uno specifico organo *ad hoc* con l'«esclusione di ogni altro», ovvero che il controllo competa a «qualsiasi giudice, chiamato a far applicazione di una determinata legge in un caso concreto» (Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, pp. 233-239).

La gerarchia normativa piramidale è teorizzata come un elemento connaturato ai sistemi costituzionali non solo dai costituzionalisti europei, ma anche dai teorici del

\* Questo saggio, di cui viene qui pubblicata la prima parte, è lo sviluppo di una relazione tenuta a Roma il 24 maggio 2001 al Congresso internazionale: *The Origins of Constitutional Adjudication: Institutional Experiences and Doctrinal Debates in America, United Kingdom, Germany, France and Italy*, "Third Conference on Constitutional Adjudication and Democracy", organizzato dalla New York University e dalla Fondazione Olivetti. Esprimo la mia gratitudine a Roberto Martucci per avermi offerto ospitalità in questa prestigiosa rivista e a Michel Troper, che ha discusso con me in più occasioni questa complessa tematica, con la passione e l'acume che gli sono propri. Dedico queste pagine a Lello e Jole Feola che mi hanno sostenuto e incoraggiato con straordinaria amicizia e affetto nel periodo in cui le ho meditate e scritte.

diritto d'oltre oceano (Friedman, *The Legal System*, cap. II, § 4, pp. 93-99). L'organo giurisdizionale di controllo deve essere munito del potere sanzionatorio di annullamento dell'atto normativo di livello inferiore. Sulla scorta della teoria di Hans Kelsen, alcuni teorici sostengono che il controllo di costituzionalità presenta una duplice versione: in relazione alla "gerarchia statica" delle norme, l'organo di controllo verifica se il contenuto dell'atto normativo inferiore sia conforme al contenuto dell'atto normativo superiore; in relazione alla "gerarchia dinamica", il medesimo organo verifica se l'atto normativo inferiore sia stato prodotto secondo le regole procedurali che l'atto normativo superiore prevede per la creazione delle norme giuridiche (Troper, *Per una teoria*, pp. 160-161).

Queste distinzioni sono ritenute importanti perché consentono di comprendere che le norme giuridiche non esistono al di fuori di una gerarchia piramidale e che di conseguenza non si dà sistema normativo senza che sia messo in atto un controllo che sancisca la corrispondenza tra norme di rango inferiore e norme di rango superiore. Una norma giuridica può essere legittimamente considerata tale solo se è stata formata in base a procedure previste in una norma superiore della quale, nel contempo, rispecchia o almeno non contraddice il contenuto.

Alcuni teorici del diritto e i giuristi in genere si servono di questa opposizione tra "diritto" e "giudizio" per accreditare l'idea che l'ordinamento e le norme che vi fanno parte siano una "entità" preesistente al giudizio, un *quid* autonomo che dovrebbe costituire la premessa indispensabile, il fondamento logico del giudizio. Si dà per scontato che il controllo sugli atti normativi, come qualsiasi atto giurisdizionale, consista nella

comparazione tra una norma (premessa maggiore) e un fatto (premessa minore). Da questa comparazione scaturirebbe una sintesi conclusiva in grado di sancire la legittimità o l'illegittimità della norma di rango inferiore. La norma secondaria è considerata, dunque, alla stregua di un "fatto" da sussumere sotto la fattispecie più ampia della norma superiore per verificarne la compatibilità.

L'attività giurisdizionale sarebbe dunque per definizione attività "dichiarativa", non attività "costitutiva" del diritto. Il compito del giudice – anche di quello della legittimità costituzionale – consisterebbe nel rivelare il significato oggettivo e univoco già insito nella formulazione normativa. La giurisdizione non sarebbe, dunque, che un'opera di reperimento del senso universalmente valido delle proposizioni normative. Il giudice opererebbe nello stesso modo in cui – per riprendere la celebre immagine michelangiolesca – lo scultore fa emergere dal blocco di marmo la figura che vi è già contenuta all'interno.

È un dato ormai acquisito dalla teoria del diritto che le norme non vadano confuse con gli enunciati normativi. Ciò che un atto normativo esprime nelle sue disposizioni sono solo gli enunciati normativi. Le norme, invece, vengono espunte da questi enunciati normativi dall'interpretazione fornita dagli organi chiamati a dare applicazione a quelle disposizioni. Poiché le norme giuridiche non possono esistere senza un'interpretazione che ne espliciti il senso, traendolo dall'enunciato normativo, l'attività giurisdizionale si configura come la vera creazione del diritto. È quindi logicamente assurdo far dipendere il giudizio dal diritto, in quanto il diritto non preesiste affatto al giudizio, ma al contrario è costituito da esso. Le decisioni

della giurisprudenza costituzionale sono perciò propriamente quanto crea la gerarchia normativa e non l'attività giurisdizionale compiuta in ottemperanza di quella gerarchia. La gerarchia delle norme esiste, infatti, solo dal momento in cui l'interpretazione giurisdizionale la fa esistere (Troper, *La constitution et le juge*, in Id., *La théorie du droit*, pp. 145-247; Id., *Cos'è la filosofia del diritto*, pp. 53-67).

Se così è, allora una storiografia che prenda ad oggetto il giudizio di costituzionalità e si proponga d'indagare sulle sue origini e sui suoi sviluppi non potrà in alcun modo essere intesa come supporto culturale a quelle attuali tendenze che attraversano molti *milieux* giuridici, giudiziari e accademici interessati a reperire nobili natali all'attività cripto-politica degli organi preposti nei vari Stati al controllo di costituzionalità. Una buona storiografia istituzionale deve rifuggire dall'agiografia corporativa. Al contrario una linea storiografica critica e "strutturale" (uso il termine nel medesimo senso di Bourdieu, *La noblesse d'État*, pp. 265-328) deve proporsi di penetrare all'interno degli *arcana juris* antichi e moderni per mostrarne gli intenti e le implicazioni effettive, a partire dalla "Santa Alleanza" determinatasi da almeno due secoli tra corporazioni giuridico-giudiziarie e corporazione accademica imperniata sulle Facoltà universitarie di diritto (Bourdieu, *Homo academicus*, 91-92). Questa tacita intesa ha raccolto l'eredità di una lunga vicenda di cui "l'invenzione dello Stato" e l'ideologia giuridica che vi è sottesa costituiscono i momenti essenziali: «Dai canonisti medievali sino agli avvocati e ai professori del XIX secolo o ai tecnocrati contemporanei [...] i cosiddetti *robins*» hanno soppiantato «l'antica nobiltà, per ergersi a nobiltà di Stato» (Bourdieu, *La noblesse d'É-*

*tat*, pp. 539-548; Id., *Meditazioni pascaliane*, pp. 130-131).

Di questo processo, che ha visto nella «monopolizzazione universalizzante» della «manipolazione legittima dei testi» da parte del corpo istituzionalizzato dei giuristi il suo scopo prioritario, il controllo di costituzionalità rappresenta il fenomeno centrale, il punto di approdo e di sintesi di un'intera tradizione di pensiero e di azione politico-giurisdizionale delle magistrature. Nel giudizio portato sulle leggi si coagula quell'immenso «lavoro collettivo di vari secoli» con cui i giuristi

hanno potuto creare, veramente *ex nihilo*, tutto un insieme di concetti, di procedure, di procedimenti e di forme di organizzazione volte a servire l'interesse generale, il pubblico, la cosa pubblica, solo nella misura in cui facendo ciò facevano se stessi, in quanto detentori o depositari dei poteri associati all'esercizio della funzione pubblica, e potevano così assicurarsi una forma di appropriazione privata del servizio pubblico.

[Bourdieu, *ibidem*]

Del resto, la struttura «dall'apparenza deduttiva» del procedimento logico con cui opera la giurisdizione costituzionale è l'esatta riproduzione della *forma mentis* attraverso la quale i *legum doctores* hanno elaborato le griglie concettuali e il lessico giuridico e politico che costituisce il nucleo delle loro dottrine. Questa stratificazione culturale e assiologica è principalmente il frutto del possesso di tecniche di dominio fondate sulla *peritia* giurisdizionale dei magistrati e dei giureconsulti e sulla loro sapienziale capacità di effettuare attraverso il potere istituzionalizzato degli apparati politico-giurisdizionali una mediazione triangolare tra *divinitas*, *imperium* e *populus* (Renoux-Zagamé, *Du droit de Dieu*, pp. 148-182 e *passim*; Di Donato, *L'ideologia dei robins*, pp. 17-31 e *passim*).

Un attento esame di nuove e numerose fonti archivistiche ci pone oggi in condizione di ribaltare completamente il giudizio storiografico consolidato (che funge da supporto a quella mentalità) e di approfondire con dovizia di particolari il tema dei rapporti tra potere politico e potere giurisdizionale. Nell'ambito di questo orizzonte tematico il giudizio di costituzionalità costituisce uno dei punti-cardine, perché coagula attorno a sé tutte le molteplici implicazioni politico-istituzionali che si sprigionavano dalla dialettica permanente tra potere politico (impersonato dal re e dai suoi ministri) e potere giurisdizionale (istituzionalizzato nella magistratura parlamentare).

Malgrado appaia un argomento di stretta tecnica giuridico-processuale, quello del giudizio di costituzionalità, ossia della «*vérification*» sulle «*lois du roi*» – secondo la formula adoperata da François Olivier-Martin – è senza ombra di dubbio lo snodo cruciale dell'intero sistema delle relazioni politico-istituzionali dell'Antico regime. Intorno alla procedura del giudizio di costituzionalità ruotano infatti tutti i principali equilibri della società governata dalla monarchia assoluta (Olivier-Martin, *Les lois du Roi*, pp. 290-370).

## 2. *Le cristallizzate posizioni della storiografia giuridica*

La storiografia giuridica, seguita pedissequamente dalla dottrina giuspubblicistica ha prevalentemente sostenuto che gli elementi tipici caratterizzanti il giudizio di costituzionalità – a partire dalla gerarchia delle norme – non esisterebbero che a partire dall'esperienza delle costituzioni scritte, ossia in

Europa solo dopo la Rivoluzione francese. Non essendo gli ordinamenti di Antico regime «retti da un corpo sistematico e completo di norme intenzionalmente prodotte, dotate di valore preminente e consegnate allo scritto in una carta costituzionale», mancherebbero i presupposti stessi per parlare di un giudizio di costituzionalità. La "concezione costituzionale" dell'Antico regime viene fatta consistere in una vaga percezione di principi giuridici generalissimi incapaci di dar luogo a una vera e propria costituzione (Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, p. 36).

Questa idea è peraltro già molto più avanzata rispetto a quelle manifestate sull'argomento dai giuristi positivi (Beaud, *La notion de constitution*, pp. 419-424). La grande maggioranza di questi ultimi (e anche di diversi politologi, per i quali la storia giuridico-politica sembra iniziare dal 1789) rimane ancorata all'idea che l'assolutismo fosse il governo effettivo di un monarca "sciolto dalle leggi". L'ordine giuridico precedente la Rivoluzione non prevedeva perciò alcuna costituzione. Di conseguenza quel contesto «non poteva permettere l'affermazione di nessuna forma di giustizia costituzionale» e «un tribunale costituzionale vero e proprio non poteva nemmeno essere immaginato». Invece, «il presupposto teorico della giustizia costituzionale» verrebbe a realizzarsi soltanto «con l'età delle costituzioni rivoluzionarie, americana e francese» (Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, pp. 14-15).

La più aggiornata storiografia considera questa visione – non a torto – completamente infondata. Essa si basa su un radicato pregiudizio tramandato dai manuali di diritto pubblico, a loro volta figli di una impostazione metodologica largamente

superata dalle indagini più recenti. In reazione all'orientamento tradizionale si è determinata così negli ultimi anni una fioritura in senso opposto di una diffusa saggistica tendente a dimostrare l'esistenza di un giudizio di costituzionalità in alcuni ordinamenti giuridici e politici dell'Antico regime, dei quali la Francia assolutistica costituisce l'esempio di maggior interesse (si vedano per tutti Mestre, *L'évocation d'un contrôle de constitutionnalité*; Gojoso, *Le contrôle de constitutionnalité des lois*; Id., *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique*). In alcuni casi estremi si è perfino giunti ad anticipare il controllo costituzionale addirittura agli ordinamenti greco e romano (Leca, *Les grandes étapes du contrôle de constitutionnalité*).

Grazie a questi studi, un evidente passo in avanti è stato compiuto rispetto alle precedenti impostazioni. Ciò nonostante occorre evitare il tipico rischio che sempre è insito nella retrodatazione di un fenomeno politico-istituzionale: quello di attribuire implicitamente, attraverso un più lontano e radicato fondamento storico, una sorta di forza oggettiva e perciò stesso incontestabile a realtà che presentano invece un alto grado di complessità e che meritano quindi un approfondimento problematico basato sull'analisi di una molteplicità di dati.

Che il giudizio di costituzionalità venisse praticato fin dagli esordi della monarchia assoluta, ossia già nel corso del XVI secolo e probabilmente ancor prima (se si considerano come veri e propri pronunciamenti politico-giurisprudenziali gli *olim* del Parlamento medievale), non significa affatto che questa forma di partecipazione del potere giurisdizionale alla funzione d'indirizzo politico debba essere considerata sempre produttiva di effetti sociogiuridici positivi.

Al contrario, osservare e descrivere questa pervasiva forma di controllo della *jurisdictio* sul *gubernaculum* può essere utile a individuare alcune delle più importanti tecniche attraverso le quali il ceto giuridico, e i corpi magistratuali in primo luogo, hanno proceduto alla costruzione del proprio dominio sull'intero apparato istituzionale e politico dello Stato e di lì sui gangli vitali della struttura sociale. I risultati di questo metodo storiografico iniziano a influenzare anche i più recenti e aggiornati studi sociali che analizzano i non pochi residui di quelle tecniche e di quelle *formae mentis* nei ceti giuridici e nelle magistrature attuali.

Per produrre una storiografia che sia utile alla comprensione profonda dei fenomeni storici e anche delle loro implicazioni contemporanee occorre superare il formalismo normativistico nel quale resta spesso impantanata la storiografia giuridica e applicare all'opposto un metodo di osservazione e di studio dei fenomeni giuridico-politici fondato sul funzionamento concreto, sulla «pratica del sistema» e non solo sul suo *esprit*, ossia sui suoi «fondamenti teorico-dottrinali» (Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, pp. 13 ss. e 61 ss.). Occorre, cioè, indagare sulle «relations effectives» – per riprendere la felice espressione di Roland Mousnier (*La costituzione nello Stato assoluto*, pp. 5-7) – più che sulla legalità formale.

Proprio applicando questo metodo, Mousnier sostenne – fin dal 1955 – che nell'antico regime esisteva una vera e propria «legge costituzionale anteriore e superiore alle leggi ordinarie, una legge munita di una forza capace d'imporsi allo stesso potere legislativo, che non poteva né abrogarla né modificarla». Agli occhi del grande storico parigino era perciò evidente «come la Francia di antico regime non solo avesse una

costituzione, ma che questa costituzione fosse di tipo rigido» (Mousnier, *La costituzione nello Stato assoluto*, p. 116). Quello di Richet e di Mousnier è un metodo d'interpretazione che ancor oggi stenta a essere accettato tra i giuristi e tra gli storici del diritto che preferiscono attenersi più ai dati normativi che scendere all'osservazione empirico-analitica della realtà sociopolitica e alle sue complesse implicazioni con il diritto e con gli apparati istituzionali.

La tesi dell'esistenza di un vero e proprio giudizio di costituzionalità nell'Antico regime presuppone che ci si ponga dall'ottica degli operatori del diritto e in particolare che si guardino i fenomeni giurispolitici con gli occhi dei "giureconsulti". Gli uomini di toga o *robins* (appunto dalla *robe* indossata), costruivano, infatti, sulla base di una visione pangiuridica del mondo l'intera sfera delle relazioni socioeconomiche, politiche e istituzionali in cui si articolava la dinamica sociale. Le strutture mitico-simboliche alle quali essi si rapportavano costituivano un'«oggettivazione» della loro «esperienza sociale» (Cassirer, *Il mito dello Stato*, p. 95). Per loro, il processo di civilizzazione s'identificava con un processo di civilizzazione giuridica imperniata sullo Stato-istituzione e di conseguenza sulle funzioni attive che all'interno di esso, nei suoi apparati, si producevano di necessità (Elias, *Il processo di civilizzazione*). Nell'Antico regime – e nelle monarchie assolute in particolare – il ruolo del giureconsulto non si limitava, quindi, a quello di un tecnico, di un funzionario al servizio delle istituzioni nelle quali operava, ma diventava il perno stesso dell'intera vita politica e sociale (Di Donato, *Un costituzionalismo di antico regime?*, pp. XXX-XXXII).

Di qui la funzione essenziale attribuita agli organi, come le corti di giustizia (in

Francia i Parlamenti), che, investiti della funzione di mediazione tra principi di diritto divino e naturale (da essi interpretati *ad libitum*) e casistica giurisprudenziale, potevano legittimamente considerarsi titolari di un potere di controllo assai incisivo su tutti gli atti prodotti dall'apparato istituzionale, e in primo luogo sulla legge, l'atto che nel comune sentire rappresentava, anche simbolicamente, l'essenza della sovranità. Per i *robins* controllare la legge significava dunque non solo assurgere a regolatori supremi dell'ordine giuridico e sociale, ma identificarsi di fatto con l'uno di quei due corpi del re di cui si sostanzia la *potestas regia* (Kantorowicz, *I due corpi del re*).

### 3. *Dalla giustizia contenziosa alla giurisdizione costituzionale*

Come si accennava poc' anzi è invece un giudizio comunemente accettato e acriticamente riversato in molti lavori di sintesi, e in special modo nei manuali di diritto pubblico, che il controllo di costituzionalità non abbia mosso i primi passi che con le costituzioni scritte, sorte dal radicale mutamento imposto dall'Età delle Rivoluzioni, per poi perfezionarsi in una compiuta dottrina capace di trasformarsi in concrete pratiche istituzionali solo con l'elaborazione kelseniana (Troper, *Kelsen et le contrôle de constitutionnalité*, in Id., *La théorie du droit*, pp. 173-193). Tutto ciò che viene concesso è che il giudizio avente ad oggetto le leggi abbia contratto un vago debito con il giusnaturalismo moderno e il suo «concetto di costituzione» (Ganzin, *Le concept de constitution*).

Secondo questa visione, l'«idea di un diritto superiore» e quindi di una gerarchia

delle fonti giuridiche contrasterebbe, ancora nel XVIII secolo, con «l'assolutismo della legge, espressione della sovranità» totale e indivisibile del monarca (Favoreu et al., *Droit constitutionnel*, pp. 237-238). Nell'Antico regime mancherebbero dunque i presupposti essenziali del controllo di costituzionalità: una costituzione, una gerarchia delle fonti, un organo *ad hoc* deputato al controllo.

Questo punto di vista sottende una radicale opposizione tra assolutismo e costituzionalismo che non ha alcuna ragion d'essere se si guarda al sistema socio-politico dell'Antico regime con gli occhi dei suoi contemporanei. Adottando, invece, i presupposti teorici elaborati dalle dottrine costituzionali successive – tra Otto e Novecento – si finisce inevitabilmente col far violenza ai contesti, che vengono artificiosamente incapsulati in griglie interpretative che non hanno nulla a che vedere con la realtà storica. Se si parte dalla premessa che non vi può essere alcun controllo di costituzionalità in assenza degli elementi fondamentali ritenuti necessari per questo tipo di giudizio e in primo luogo di un testo costituzionale, è chiaro che si è obbligati a concludere che non vi era nulla di simile prima del 3 settembre 1791.

La questione, naturalmente, non può essere posta in questi termini, perché l'elaborazione di quei presupposti è frutto appunto della dogmatica giuridica successiva. Bisogna invece provare a entrare nel funzionamento concreto del sistema politico-istituzionale dello Stato assoluto. È un paradosso che questo assunto venga condiviso, in teoria, anche da quegli studiosi secondo i quali «è meglio continuare a pensare che assolutismo e monarchia costituzionale restino due nozioni antinomiche e inconciliabili» (Descimon-Cosandey, *L'absolutisme*, p. 73). L'affermazione risulta paradossale

perché a chiunque legga le fonti senza far pesare le elaborazioni dottrinali successive appare chiaro che non solo la Francia di Antico regime aveva una costituzione (come già sosteneva Mousnier), ma pure che questa costituzione non era affatto unicamente consuetudinaria, bensì scritta. Scritta era, infatti, la giurisprudenza dei Parlamenti nella quale erano condensate le *maximes* che i *robins*, i magistrati appartenenti a quei prestigiosi organi giurisdizionali che si auto-proclamavano "sovrani", asserivano contenere i fondamentali principi («monuments») della «*constitution du royaume*» (Di Donato, *L'ideologia*, pp. 428-434).

L'obiezione che questo era solo il punto di vista della *robe* e non l'oggettiva realtà non può essere accolta, perché (cfr. § 1) un ordinamento non è composto dagli enunciati legislativi contenuti nella *voluntas principis*, ma dalle norme determinate in concreto dall'attività giurisprudenziale. Che la «costituzione del regno» fosse una creazione della giurisprudenza parlamentare è perciò un dato che non svilisce, ma semmai rafforza l'efficacia di quella costituzione. Nella loro attività ordinaria, i Parlamenti entravano regolarmente nelle «*affaires d'État*» e spesso i loro provvedimenti vertevano su questioni di grande incidenza sotto il profilo costituzionale. E questa prerogativa di unico interprete legittimo del *droit public* fu sempre difesa con tenacia e con straordinaria ampiezza di argomenti da tutti i principali teorici del *Parlement*, da Achille de Harlay a La Roche Flavin, fino alla gigantesca opera, nel contempo teorica e politica, di Louis-Adrien Le Paige.

Il Parlamento pensò sempre se stesso come una istituzione, nel contempo giudiziaria e politica, a «vocazione universale» (Sueur, *Histoire*, II, p. 196). Di qui la sua flu-

viale retorica autocelebrativa che lo portò a definirsi «l'Augusto Senato della Nazione» (BAN, 1422, f. 227r) o il «Santuario vivente della giustizia e delle leggi» (BPR, LP 530=40, c. 16; BPR, LP 538, f. 44) o ancora il «Concistoro dei nostri re» (BPR, LP 539=93-94). Queste formule miravano ad affermare il suo ruolo di rappresentante bivalente: della *voluntas principis* verso il popolo; e del *consensus gentium* verso il sovrano. Nel linguaggio della magistratura il Parlamento era «il legame che la saggezza di un antico governo formò fra il Trono e i sudditi. Le Corti, che furono sempre le interpreti dei popoli, gli organi dei loro bisogni e delle loro voci», dovevano secondo la costituzione del regno mantenere «il diritto di depositare ai piedi del sovrano le loro paura, i loro allarmi e i loro malesseri» (BS, *fonds Boissy d'Anglas*, vol. 805, f. 157r).

Questa prerogativa autorizzava la magistratura a privilegiare gli interessi generali del regno rispetto a quelli particolari dei singoli sudditi. Questi s'inserivano in quelli e la loro tutela non poteva prescindere dall'andamento degli affari politici generali (Renoux-Zagamé, *Du droit de Dieu*, pp. 223-228). Proprio «come il Senato di Roma», si legge in un manoscritto lepaigiano redatto nel settembre 1754, «il Parlamento lascia gli affari particolari in alcune occasioni importanti e necessarie, per occuparsi degli affari pubblici» (BPR, LP 535=4, c. 2).

Di questa enorme accumulazione di potere e dell'erosione che essa determinava alla sovranità politica del re e dei suoi governi erano ben consci i *royalistes* nemici dei Parlamenti. Uno di essi scrisse molto chiaramente:

Il Re cesserà di essere tale se continua a permettere che un corpo, le cui funzioni sono pur necessarie nel suo Stato, prosegua a esercitare questo

abusivo diritto [...] per l'esercizio del quale il Parlamento potrà tutto ciò che vorrà contro il Re, e in ogni istante sarà il Parlamento a regnare e non il Re.

[BPR, LP 42, c. 735]

E in un'altra fonte manoscritta anonima, redatta nel 1694 e rimessa in circolazione durante il *combat parlementaire* sotto il regno di Luigi XV, si paventava il pericolo insito nelle attribuzioni politiche conquistate dalla magistratura:

Un principe che si adagi completamente sui magistrati della giustizia distributiva che egli deve ai propri sudditi fa di quelli altrettanti scellerati e di questi altrettanti disgraziati. [...] Quale che sia il profitto che lo Stato ne ricavi riguardo ai suoi bisogni essenziali, questo comportamento costerà al sovrano, presto o tardi, l'esaurimento e la perdita del regno. [...] Non ci sono guerre, quali che esse siano, più nocive a uno Stato che la polemica [tra i poteri] autorizzata e abbandonata a se stessa; occorre assolutamente subordinare la distribuzione della giustizia pubblica a un'autorità che non dipenda da essa e che non vi abbia mai preso parte; [...] senza di che non vi è alternativa a vedersi perire. [...] Il potere giudiziario non può essere incaricato di occuparsi degli affari particolari, senza che lo si sollevi da quelli pubblici.

[BS, vol. 151, ff. 80-81 e 83-85]

I *robins* non erano certo meno consapevoli della potenzialità politica insita nella giurisdizione. In pubblico essi ribattevano colpo su colpo gli attacchi dei *royalistes* con l'argomento che gli unici veri difensori della *Royauté* erano stati i Parlamenti. Nei momenti cruciali la Corona non si sarebbe salvata senza di loro (BPR, LP 534=35, c. 10). Pur non arrivando mai a mettere apertamente in causa la funzione legislativa del re, i magistrati insistettero caparbiamente nel rivendicare al Parlamento il «potere di deliberare in queste auguste Compagnie sulle leggi e sugli atti del governo». Rispet-

Di Donato

to a questa funzione di controllo politico e costituzionale «le cause private», ossia la giurisdizione contenziosa, erano considerate «accessorie e come secondarie» (BPR, LP 530=40, c. 10). Senza la giurisdizione costituzionale il Parlamento non avrebbe potuto adempiere neppure alla funzione di corte di giustizia ordinaria essendo i due aspetti inscindibili:

Si può mai immaginare – osservò ironicamente il grande *leader* dell'opposizione parlamentare Le Paige – che dei magistrati occupati nei grandi interessi che costituiscono l'oggetto delle proteste del Parlamento, e divisi tra il timore di dispiacere al proprio Signore o di venir meno al proprio dovere, possano agevolmente applicarsi agli affari dei singoli soggetti? Qual è quel giudice che se ne starebbe tranquillamente seduto sul suo scranno a giudicare un processo, mentre il palazzo va a fuoco?

[BPR, LP 530=40, cc. 14-15]

E, ancor più chiaramente, in un altro manoscritto:

La prima giustizia è quella che interessa lo Stato intero. Se essa è annientata [...] che cosa potrebbe attendersi il semplice cittadino, che non ha altra protezione di quella delle leggi? [...] Non è dunque la considerazione di qualche processo particolare che deve avere la meglio. [...] La causa del Parlamento è la causa delle leggi dello Stato, che deve passare avanti alla causa dei singoli soggetti [i quali] non possono garantirsi di ottenere giustizia allorché essa è rifiutata a tutto lo Stato. [...] Il pubblico non vuole soltanto dei giudici, vuole un Parlamento e delle leggi.

[BPR, LP 580ter=161, cc. 1 e 4]

Il controllo di costituzionalità era dunque considerato dai *robins* il nucleo essenziale della giurisdizione parlamentare. Non riconoscere al Parlamento questa prerogativa significava "rovesciare" la più importante delle leggi fondamentali del regno, quella che

consiste nel conservare in un luogo certo un Corpo sempre sussistente, non solo per l'esercizio della giustizia, ma anche per vegliare senza interruzione all'esecuzione delle Leggi e delle Ordinanze.

[BPR, LP 530=40, cc. 6-7]

Attraverso questo decisivo strumento d'incidenza politica, la magistratura intendeva pervenire a un capillare controllo della legislazione e dell'amministrazione. In pratica, grazie al giudizio di costituzionalità, il Parlamento mirava a diventare occultamente una sorta di «governo del governo» (Di Donato, *L'ideologia dei robins*, pp. 130-138).

Questa trasformazione della *jurisdictio* in un penetrante strumento di controllo politico veniva realizzata con un'astuta *fiction préalable* che i giuristi di Antico regime avevano ereditato dalle strutture giuridiche del diritto romano e del diritto canonico. L'attività giurisdizionale veniva pensata come l'enunciazione di un diritto "oggettivo" d'ispirazione divina. La scienza giuridica posseduta dai *sacerdotes juris* era chiamata a rivelare il significato di quelle norme coniugandole con i fatti emergenti dall'esperienza («da mihi factum, tibi dabo jus»).

In realtà, l'interpretazione giuridica, fondata su una tecnica esegetica impenetrabile a chi non fosse insignito del *munus* delle funzioni giudicanti, era propriamente ciò che creava il diritto che fingeva di rivelare traendolo da un *depositum* preesistente *ab æterno*. Erano, dunque, i provvedimenti parlamentari a produrre la «costituzione del regno», anche se la *rhétorique robine* trovava conveniente accreditare l'idea che quei provvedimenti non fossero che l'applicazione di un diritto universale che preesisteva al giudizio parlamentare e sul quale quest'ultimo si dichiarava interamente fondato.

L'esame dei documenti che attengono all'attività e alla strategia della *robe* richiede allo storico una *ruse* supplementare che gli eviti di cadere nella "trappola" tesa dall'ordine del discorso togato. Quel "discorso" è infatti costruito non per rivelare ma al contrario per occultare i veri obiettivi e gl'interessi del ceto giuridico (Di Donato, *La puissance cachée*). Se si prendono alla lettera i testi giuridici dell'Antico regime valutandoli in base ai parametri attuali non si può che liquidarli come la rivendicazione corporativa di una fazione istituzionalizzata, incapace di costruire un razionale disegno politico in grado di abbracciare l'interesse generale (è questa la tradizionale posizione della storiografia francese). Ma in tal modo non si compie alcun passo in avanti nella comprensione del funzionamento del sistema politico-istituzionale dell'Antico regime.

Se si vuol comprendere la reale importanza che quel "discorso" ebbe nel contesto da cui fu partorito e nel quale s'inserì occorre allora spingere l'indagine sull'*arrière pensée* sottesa alla strategia parlamentare, sulle modalità della sua realizzazione, sulle strutture profonde della mentalità togata, sulle matrici lontane dell'ideologia dei giuristi, collegando questi tasselli al reticolato delle relazioni effettive e tenendo conto dei rapporti di forza esistenti.

#### 4. La storiografia innovativa tra giurisdizione parlamentare e ossessioni costituenti

È innegabile che la funzione giurisprudenziale, intesa nel modo in cui la interpretarono i *robins*, aveva l'obiettivo di attribuire alla magistratura parlamentare un potere dall'estensione praticamente illimitata, in quan-

to illimitato è il potere d'interpretazione (Saint-Bonnet, *Les Parlements*, p. 197). E ciò è tanto più vero se si considera che l'interpretazione non era portata su testi conosciuti e verificabili da qualunque *sujet* (come nel diritto codificato), ma su testi arcani contenuti negli archivi giudiziari. A quel *thesaurus juris* potevano accedere solo i magistrati e di fatto vi accedevano solo alcuni di loro.

#### 4.1. Dalla costituzione giurisprudenziale alla separazione dei poteri

Oggetto dell'interpretazione discrezionale del Parlamento erano in primo luogo le "leggi fondamentali del regno", ossia una serie di principi generalissimi di natura consuetudinaria sui quali poteva fondarsi per analogia estensiva qualsiasi decisione. L'applicazione di quei principi ai casi particolari — anche i più specifici — era suscettibile di essere tanto più ampia quanto più astratta e vaga era la loro formulazione.

Attraverso questo immenso potere di trarre dal *dépôt légal* (nel quale veniva ricompresa non solo la legislazione ma anche la giurisprudenza) e dalle *lois fondamentales* i presupposti di qualsiasi decisione, la magistratura parlamentare procedeva a una sistematica disapplicazione del diritto regio ad essa sgradito (Di Donato, *L'ideologia*, pp. 490-495). E anche nell'applicazione delle leggi, come affermava un detto popolare diffuso già all'epoca della Fronda, il Parlamento «faisoit la pluie et le beau temps». Ancora più di un secolo dopo l'avvocato generale al Parlamento di Parigi, Antoine-Louis Séguier affermava che «i re comandano sempre per bocca dei magistrati» (BS, *fonds Boissy d'Anglas*, vol. 805, f. 155v).

Per questo non ci si può fondare sull'as-

senza nelle leggi fondamentali «della garanzia essenziale» che invece sarebbe «contemplata di regola nelle costituzioni contemporanee», ossia delle «sanzioni positive contro chi le violasse», per sostenere che non esisteva una vera e propria costituzione nella Francia di Antico regime (questa idea, espressa da Richet, *Lo spirito*, p. 22, è ora ripresa da Descimon-Cosandey, *L'absolutisme*, p. 72). Infatti, le sanzioni a una legge ordinaria emanata dal re in violazione della "constitution du royaume" consistevano nella disapplicazione o in un'applicazione distorta di quella legge da parte della magistratura. Questa era una "sanzione" molto più efficace di quelle previste dalle leggi attuali, che minacciano conseguenze destinate spesso a restare lettera morta.

Certo, di fronte alla resistenza della magistratura di registrare una legge perché ritenuta incostituzionale il re disponeva di un formidabile strumento di coercizione: poteva imporre la registrazione in un "letto di giustizia" (Brown-Famiglietti, *The "Lit of justice"*; Hanley, *Le "Lit de Justice"*). Ma a parte i furibondi conflitti che ciò sistematicamente provocava, la magistratura si rifiutò sempre di considerare valida una legge approvata senza la registrazione concessa dal Parlamento in piena autonomia. La libera valutazione dei giudici nel giudizio di registrazione era considerata un requisito indispensabile al perfezionamento dell'atto legislativo. Una registrazione forzata non poteva essere in nessun caso ritenuta espressione di quella *libertas judicandi*, giudicata essenziale perché l'atto fosse valido ed efficace.

Inoltre la legge era destinata a regolare dei conflitti. Questi conflitti non potevano che sfociare presto o tardi in un processo. E su questa causa era in ogni caso il Parlamen-



*Lit de justice sotto Luigi XVI, 1787*

to a giudicare come corte di ultima istanza. In sede di suprema pronuncia giurisdizionale, i *robins* recuperavano attraverso le tecniche d'interpretazione il potere di manipolare la legge pressoché *ad libitum*. Accadeva così che ogni qualvolta il re forzasse troppo la mano imponendo, contro tutte le resistenze del Parlamento, la registrazione della legge nel letto di giustizia, i magistrati aspettavano pazienti il momento opportuno per capovolgere a loro favore la situazione. Essi conservavano la forza della certezza che la rivincita sarebbe arrivata inesorabile al momento dell'applicazione giudiziaria delle norme contestate.

Per questo Le Paige affermò, in una sua risoluta e ironica nota manoscritta, che «un lit de j[ustice] ne finit rien» e che dopo la registrazione forzata di un provvedimento «les choses ne sont pas plus avancées qu'auparavant» (BPR, LP 539=179). Con il letto di giustizia il re aveva ottenuto una vit-

toria di Pirro, prevalendo sul piano della pura applicazione procedurale. Ma il problema politico restava; e risultava, anzi, ingigantito.

Come ha notato Lloyd Moote, per il periodo della Fronda, anche quando il diritto di rimostranza fu compreso i magistrati non si diedero mai per vinti e spostarono la loro azione dalla formulazione dei principi generali (in sede legislativa) alla loro applicazione concreta (in sede di pronuncia giurisdizionale). Così, con la mancata o rallentata applicazione delle norme statuite dal re, che restavano in sostanza lettera morta nell'ordinamento vivente o venivano applicate «à contresens», i *robins* attuavano la loro «tactic of slowing down implementation of royal decisions» (Lloyd Moote, *The Revolt of the Judges*, p. 363).

Proprio contro questo strapotere della *robe* venne rielaborata durante la Rivoluzione la dottrina costituzionale fondata sulla separazione dei poteri. Alla parola *constitution* venne allora espressamente attribuito un senso del tutto diverso. Utilizzando in un nuovo contesto l'antitesi concettuale delineata da Montesquieu, che aveva distinto l'"assolutismo" dal "dispotismo", si diffuse allora la contrapposizione, che rispondeva a precisi e ben comprensibili interessi ideologico-politici, tra "assolutismo" e "monarchia costituzionale". "Costituzione" sarebbe stata da allora in poi solo un testo scritto che avrebbe sancito puntualmente la divisione dei poteri e la tutela dei diritti dei *citoyens*.

Sotto l'"ossessione costituente" che attraversò la Rivoluzione ardeva una vemente passione antigjurisdizionale, perché i costituenti avevano esperienza diretta della tirannia occulta della toga. Robespierre arrivò a sostenere che occorreva addirittura cancellare «il termine giurisprudenza dal

vocabolario di un popolo libero»: una prova evidente che il ricordo della giurisdizione costituzionale esercitata fino a pochi anni prima dai Parlamenti era vivissimo e che il potere politico della magistratura, che proprio in quella giurisdizione aveva il suo «noyau dur», era visto come un abominevole «monstre» di cui liberarsi a ogni costo (Troper, *La forza dei precedenti*, p. 68; Id., *La théorie du droit*, p. 166).

Agli occhi dei rivoluzionari, formati alla scuola dell'illuminismo giuridico, appariva assurdo – come affermò lo stesso Robespierre – «che il buon senso e la ragione siano considerati appannaggio esclusivo di uomini che indossano una certa toga» (Cattaneo, *Illuminismo*, p. 109, che riprende testualmente il discorso del 7 aprile 1790 «sur l'institution des jurés tant au civil qu'au criminel»). In aperta e dura polemica con la tronfia immagine del giureconsulto di Antico regime, che si rappresentava come il depositario del Verbo rivelato dalla *Scientia Juris*, la Rivoluzione sosterrà il principio (volutamente ironico) per cui «i veri giuristi sono coloro che aspirano a diventare inutili», in quanto «questo mestiere non esiste che a causa dell'oscurità della legge» (Cattaneo, *ibidem*).

Fu questa la principale ragione, più che l'eccessiva macchinosità del progetto (come sostenuto da Fioravanti, *Costituzione*, p. 117), del fallimento della famosa proposta di Sieyès sulla «giuria costituzionale» (su cui Martucci, *L'ossessione costituente*, pp. 279-283). L'idea di un controllo sulle leggi e quindi sul potere sovrano da parte di un organo munito di un potere assoluto d'interpretazione ricordava troppo da vicino le prerogative parlamentari; e tanto bastava a suscitare timori profondi e istintive reazioni. A fuggire gli uni ed evitare le altre non

bastò neppure l'intuizione del geniale *abbé* che espressamente volle prevedere un organo elefantiano composto di membri elettivi con un mandato breve.

L'intento di questa operazione era chiaro: occorreva diluire il potere contenuto nella giurisdizione costituzionale per attenuarne il più possibile l'incidenza sulla sovranità politica rappresentata dal primato assoluto della *loi*. Malgrado ciò, la proposta suscitò diffidenze più che comprensibili, se si tiene in debito conto che lo spettro del sindacato di costituzionalità che i Parlamenti di Antico regime avevano preteso esercitare sulle leggi aleggiava ancora minaccioso sul nuovo ordine politico-istituzionale in cui la "legge" aveva assunto la funzione, pregnante anche sul piano simbolico, di deposito non più della stratificazione normativa e giurisprudenziale in possesso esclusivo degli interpreti autorizzati, ma della volontà generale dell'intera *Nation* (Cattaneo, *Illuminismo*, pp. 99-115). È stato giustamente osservato al riguardo che il controllo di costituzionalità era nella sensazione diffusa così legato alla giurisdizione dei Parlamenti che sembrava che esso «non potesse più trovar posto se non nel seno di un regime monarchico tradizionale o assolutistico» (Gojoso, *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique*, p. 147, col. II). Non a caso alla vigilia della Rivoluzione, il problema iniziò a essere affrontato con maggiore consapevolezza teorica (Gojoso, *Le contrôle de l'activité normative*).

#### 4.2. Dal costituzionalismo assolutistico al costituzionalismo rivoluzionario

Le ricostruzioni storiografiche ancorate all'idea della discontinuità rivoluzionaria radicale rispetto all'Antico regime hanno inteso,

invece, sottolineare l'influenza sul dibattito del 2 termidoro degli argomenti usati oltreoceano da Alexander Hamilton. Ora, queste teorie esercitarono innegabilmente un'importante influenza nel dibattito in corso nella Francia rivoluzionaria. Ma esse non avrebbero mai potuto dispiegare l'efficacia pratica che invece produssero senza innestarsi su un *background* di lunga durata. La *pesanteur* della tradizione giuridico-parlamentare ebbe quindi un ruolo determinante, dato il complesso di pratiche istituzionali che i Parlamenti erano riusciti, in secoli di costante attività, a radicare nella mentalità sociale.

Se s'intende aprioristicamente mantenere l'opposizione costituzionalismo/assolutismo, è evidente che la struttura tradizionale dell'Antico regime non possa che assumere un valore negativo senza *nuances*. Sarebbe stato allora il fardello della tradizione assolutistica a determinare il fallimento della proposta di Sieyès nel 1795. La proposta del *Jury* non sarebbe attecchita perché a differenza degli Stati Uniti, in Francia e più in generale «nel contesto europeo» non vi sarebbero stati larghi spazi per il «pluralismo sociale e politico» data la «struttura fortemente accentrata» degli Stati (Zagrebelsky, *La giustizia*, pp. 17-18). Ma questa interpretazione non consente allora di spiegare come mai l'idea del controllo di conformità costituzionale sulle leggi avrebbe continuato ad alimentare il dibattito teorico per tutto l'Ottocento.

Va inoltre osservato, al riguardo, che la struttura accentrata dello Stato moderno-assoluto non implicò mai – neppure sotto Luigi XIV – una forzata compressione delle articolazioni sociali, ma si limitò a razionalizzarne gli àmbiti e le modalità d'intervento determinando le condizioni per una sempre più intensa correlazione tra poteri pubblici e

società (Mousnier, *La costituzione*, pp. 205-246). La «tutela amministrativa» non eliminò affatto la contrattazione dei contropoteri sui singoli provvedimenti. Lo "scambio" restò sempre nei grandi Stati europei una caratteristica complementare al processo di accentramento e alla conservazione del potere.

Gli studi di Mousnier hanno rovesciato completamente il paradigma tradizionale del rapporto Stato-società nell'Antico regime. Le articolazioni sociali (corpi e comunità) conservavano una sfera talmente ampia di "libertà e privilegi" da rendere indispensabile un controbilanciamento al centro per garantire l'interesse generale. La concentrazione di potere in capo al monarca, sintesi simbolica di tutto il sistema socioistituzionale, servì soprattutto ad evitare i rischi di particolarismo, di sbriciolamento e d'incoerenza cui una società così articolata e complessa sarebbe stata naturalmente votata (Mousnier, *La costituzione*, *passim*; Id., *Les institutions de la France*).

L'osservazione storiografica di questo equilibrio faticosamente determinatosi in Francia tra le spinte centrifughe e la sintesi politico-istituzionale non può essere tacciata di neo-organicismo (come hanno fatto recentemente Descimon-Cosandey, *L'absolutisme*, p. 69). Le più recenti sintesi storiografiche partono da quel dato di fondo e concludono che l'affermazione dello Stato moderno, che tra Cinque e Settecento assunse la forma della monarchia assoluta, fu un decisivo strumento di stabilizzazione socioistituzionale. La presenza di un potere ben organizzato garantì, meglio di ogni altro fattore, la difesa delle libertà fondamentali e l'ordinato sviluppo della struttura sociale.

I giuristi – e in primo luogo i *robins* – seppero abilmente trarre da questa situazione il massimo vantaggio. In un primo momento

(fra Tre e Cinquecento) esaltarono il potere sovrano del re perché questo consentiva loro di liberarsi di scomodi avversari (Chiesa, Impero, feudi) annullandone o riducendone il potenziale politico. Favorirono così la nascita dello Stato laico, promossero una politica di piena autonomia dall'influenza imperiale, e puntarono decisamente sulla trasformazione della blanda *suzeraineté* medievale in una vera e potente *souveraineté royale*. In cambio chiesero e ottennero il proprio rafforzamento istituzionale e si trasformarono nel «grand corps d'État» destinato a contendere al re il primato politico (Autrand, *Naissance*).

Questo scontro giunse nel corso del Settecento alla sua acme, determinando in larga misura il crollo dell'assolutismo e influenzando poi in negativo l'ideologia politica rivoluzionaria. Un identico convincimento accomunò trasversalmente pressoché tutti i protagonisti della Rivoluzione, a qualsiasi schieramento aderissero: bisognava ridimensionare il potere dei giuristi-magistrati e instaurare l'effettiva supremazia della *volonté générale* obiettivata nel testo legislativo. A questo soprattutto mirarono gli istituti della giuria penale e del *référé législatif*.

L'eco di questa incrollabile certezza avrebbe persistito a lungo. Ancora a metà del secolo successivo, quando ormai il «fascino discreto della funzione di giurista» era di nuovo in netto recupero (Arnaud, *Da giureconsulti*, pp. 25-85), Tocqueville avrebbe colto appieno l'enorme rischio insito nel potere d'influenza politica della magistratura, additando proprio nei Parlamenti di Antico regime il modello negativo del rapporto tra i due poteri. Analizzando lo *stylus* adottato negli atti parlamentari, egli osservò con esplicita durezza come non potesse esistere «alcun potere sovrano, neppure nello Stato

più libero» capace di «tollerare, senza entrare in lotta o in rivoluzione, il linguaggio che il Parlamento di Parigi tenne al re» (Tocqueville, *Frammenti*, p. 937).

Di là dai fasti dei cerimoniali pubblici e dall'immagine del re-taumaturgo, unto del Signore e unico legittimo depositario del potere, nella monarchia assoluta la sovranità era, dunque, nella sostanza «partagée». Molti indici convergono nel restituirci questo livello profondo di comprensione dei processi decisionali. E primo tra tutti il fatto che solo un potere profondamente radicato, com'era la funzione giurisdizionale dei *Parlements*, avrebbe potuto resistere silenziosamente e risorgere in ventiquattr'ore, dopo un lungo e duro regno come quello del Re-Sole durato più di mezzo secolo (Di Donato, *L'ideologia dei robins*, pp. 55-81). Se ne deve concludere che quello tra potere giurisdizionale e potere politico fu nell'Antico regime uno scontro, come scrisse con grande perspicacia Madame d'Épinay a Ferdinando Galiani nell'aprile 1771, dall'esito quantomai incerto e mutevole; e perciò destinato per sua natura a restare indeciso:

È certo che questa discussione sull'autorità, o piuttosto sul potere, tra il re e il Parlamento esiste fin dalla nascita della monarchia francese. Questa indecisione fa, per l'appunto, parte integrante della costituzione monarchica; poiché se si decidesse la questione in favore del re, tutte le conseguenze che ne deriverebbero lo renderebbero un sovrano assolutamente dispotico. Se, invece, si decidesse in favore del Parlamento, il re di Francia non avrebbe, a conti fatti, più potere del re d'Inghilterra; e così, in un modo o nell'altro, decidendo la questione una volta per tutte, si mutebbe la costituzione dello Stato.

[cit. da Carcassonne, *Montesquieu*, pp. 456-457]

Se si considera la dialettica tra i due poteri come un elemento permanente dell'Anti-

co regime, connaturato alla struttura stessa dello Stato assoluto, allora anche il controllo di costituzionalità può essere inquadrato nella sua giusta dimensione d'istituto determinante nell'evoluzione di quello scontro frontale da cui dipese e dipende in larga misura ancor oggi il destino dello Stato moderno.

Ma – ancora una volta – per comprendere in profondità le ragioni e il senso di quel radicale conflitto, del quale il giudizio di costituzionalità rappresentò il nodo cruciale, occorre ridare la parola ai protagonisti, lasciandoci restituire dalle fonti il clima, gli argomenti e le scelte strategiche che determinarono e nutirono la *querelle*.

##### 5. *Il controllo di costituzionalità nella dottrina parlamentare di Ancien régime*

L'affidabilità e la credibilità della letteratura parlamentare sono date da diversi elementi, ma in primo luogo dall'affinità dei contenuti e dalla sostanziale convergenza della linea teorica che vi è espressa pur nella diversità e nella distanza, tanto sotto il profilo cronologico quanto in relazione agli autori e alle contingenze politiche nelle quali furono redatti. È il caso di soffermarsi solo su qualcuna tra le più rappresentative di queste voci.

Un *Essay historique concernant les droits et prérogatives de la Cour des Pairs de France*, un manoscritto del 1721 conservato alla *Bibliothèque Nationale* di Parigi e studiato già da Ély Carcassonne verso la fine degli anni Venti del secolo scorso, spiana la strada alla comprensione del nostro problema (Carcassonne, *Montesquieu*, pp. 29-33). «Angelo tutelare» della Nazione francese, il Parlamento

è, per l'anonimo autore dell'*Essay*, l'unica istituzione che assicura il controllo della volontà legislativa del sovrano in base alla *justice*. Il re, infatti,

può tutto ciò che è giusto. Questa legge è il fondamento di una obbedienza ragionevole, come si conviene a persone libere. Il re è dunque sottoposto alle regole della ragione e della giustizia; e quando ordina qualcosa che è contrario a queste regole, egli non agisce da re, ed è allora permesso di non obbedirgli, o meglio ancora è vietato obbedirgli.

[BNF, n. a. fr., ms. n. 1503]

Secondo Carcassonne questa è una «dichiarazione precisa» e inequivoca. In base al principio che vi è enunciato, la monarchia assoluta, pur difesa «esteriormente», veniva di fatto mutata in «monarchia limitata dal Parlamento». Grazie a questo corpo di magistrati, che formavano un «consiglio perpetuo e pubblico dello Stato», era possibile formulare un giudizio che aveva ad oggetto «la giustizia e l'ingiustizia della legge», fissando, di conseguenza, e con autorità inappellabile, i casi in cui fosse lecito disapplicare la *lex regia*.

È il caso di domandarsi quale sia la natura di questo "giudizio sulla legge" di cui parlano le fonti e come qualificarlo. Non sarebbe utile al riguardo sottolineare la distinzione tra l'ordinamento attuale e l'ordinamento di Antico regime. Se, infatti, l'interpretazione è «una funzione della volontà» e non della conoscenza, in entrambi i casi è sempre l'interprete a creare la norma (Troper, *Una teoria realista*, pp. 475 ss; Id., *Per una teoria giuridica*, pp. 97-108 e 109-121). Che l'interpretazione sia un processo deduttivo-creativo a partire da un testo scritto, ovvero che non essendovi un unico riferimento testuale fisso, ma una pluralità di fonti, l'interprete crei di volta in volta la norma fon-

dandosi su una scienza che attinge ad una sfera di valori ontologici, non sembra incidere sulla sostanza del problema. Nel sistema giuridico di Antico regime l'attività del *jus dicere* assumeva i connotati della *divinitas* e la coscienza del giudice si poneva come la più alta garanzia morale e scientifico-razionale del giudizio (Carbasse-Depambour Tarride, *La conscience du juge*; Renoux-Zagamé, *Du droit de Dieu*, pp. 183-211).

L'attività giurisdizionale era improntata a uno schema logico fondato su continue interazioni tra l'«interpretazione derivata» e l'«interpretazione originaria» (Arnaud, *Le médium*, p. 218), ossia su una relazione arcaica tra il linguaggio giuridico positivo e la dimensione "supranormativa" di un retrostante, impalpabile contesto metalinguistico che rinviava alla sfera ontologico-metafisica. In ogni contesto, i testi legislativi sono «il punto di partenza» dell'interprete, ma il loro senso «diventa intelligibile solo in virtù del contesto e delle "background norms" che gli danno sostanza» (Sunstein, *After the Rights Revolution*). Questi due livelli, di cui solo il primo è reso visibile nella decisione giurisdizionale, si integrano di continuo. Il giudizio di costituzionalità non fa eccezione a questa logica di fondo, ma vi aggiunge la gerarchia delle norme come elemento propedeutico del giudizio.

La significativa testimonianza di uno tra i più alti magistrati francesi del XVI secolo ci rivela che la distinzione tra diversi livelli gerarchici delle fonti del diritto era considerata un dato già acquisito nella cultura, nella mentalità e nella pratica giuridica del tardo Cinquecento. Essa era stata lungamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza parlamentare e risultava da tempo un elemento strutturale, un principio oggettivo che i giuristi consideravano incon-

trovertibile nel diritto pubblico francese. Arringando in presenza del re Enrico III nel 1586, il Primo presidente del Parlamento di Parigi Achille de Harlay sostenne questa linea con parole che non lasciano – e non lasciarono neppure agli osservatori contemporanei – alcun margine di equivoco:

Abbiamo, Sire, due tipi di leggi: da una parte vi sono le leggi e le ordinanze dei re; dall'altra vi sono le ordinanze del regno, che sono inviolabili e immutabili e per effetto delle quali voi stesso siete salito al trono. Dovete perciò osservare le leggi dello Stato, leggi che non possono essere disattese senza revocare in dubbio la vostra stessa potestà sovrana.

[Cit. in Doucet, *Les institutions de la France*; e in Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, p. 22.]

De Harlay prospetta qui non solo una vera e propria gerarchia delle fonti di produzione del diritto regio, ma asserendo che dal livello gerarchicamente superiore si generavano norme dotate dei requisiti di inviolabilità e immutabilità, rivela l'esistenza di un "corpo" o di un sistema di norme non modificabili né dal potere regio né, *a fortiori*, da qualsiasi altro potere estraneo alla sovranità nazionale. In altre parole, egli attesta qui l'esistenza di una costituzione rigida, anzi rigida in massimo grado, a tal punto da non esistere potere costituente in grado di modificarla.

È appena il caso di precisare come questa posizione di de Harlay non sia l'elucidazione isolata di un intellettuale radicale o di un *outsider*, ma costituisca al contrario la meditata analisi di un uomo di apparato che raccoglieva l'approdo ultimo di una lunga elaborazione dottrinale cui avevano partecipato, in varia misura, giuristi, filosofi e politici della più varia estrazione ideologica. La formula di Harlay divenne subito un *topos* del discorso giuridico e non fu mai più abban-

donata fino alla Rivoluzione. I magistrati dei Parlamenti la considerarono sempre come «une maxime liée à la constitution de la monarchie, pratiquée dans toutes ses âges». Ancora nel marzo del 1768, in piena *bagarre* tra Parlamento e Corona, la ritroviamo utilizzata dai *robins*, con gran vigore argomentativo. Ce ne parlano diffusamente i resoconti parlamentari del consigliere Glandres de Brunville (BS, *fonds Boissy d'Anglas*, vol. 803, f. 347r).

La distinzione tra "leggi fondamentali" e "leggi ordinarie" formò dunque un *topos* dottrinale accettato da tutti i giuristi di Antico regime. Fu considerata una nozione giuridica imprescindibile per qualsiasi analisi teorica come per qualsiasi azione politica. Neppure Pasquier, Bodin e Cardin Le Bret – che pure non furono, specie il secondo e il terzo, tra i più fedeli araldi del pensiero giuridico "ortodosso", ossia funzionale alla linea corporativa della *robe* – rimisero più in causa quella concezione, limitandosi a darne interpretazioni più flessibili e maggiormente adattabili alle circostanze politiche del loro tempo. Il caso di Le Bret è davvero emblematico perché egli scrive e opera nel momento in cui il processo di rafforzamento del potere regio, funzionale all'opera di razionalizzazione e di modernizzazione dell'apparato statale, è nella sua fase cruciale (Comparato, *Cardin Le Bret*).

Pasquier, pur non spingendosi, come de Harlay a considerare esplicitamente due livelli contrapposti di legislazione regia, considerò la giurisprudenza dei Parlamenti come uno dei "quattro elementi" fondamentali del diritto pubblico francese (gli altri tre essendo le Ordinanze regie, le consuetudini delle diverse province e «alcune proposizioni morali» che «per lungo ed antico uso» venivano estratte dal diritto romano).

Ben sapendo che quella giurisprudenza era resa, per la sua parte più rilevante, proprio in applicazione del criterio costituzionale del "doppio livello", si affrettò a precisare che

per quanto un'ordinanza sia la vera opera dei nostri re [...], tuttavia le loro ordinanze non producono alcun effetto se non sono preventivamente verificate e pubblicate dalle corti sovrane. [Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, pp. 24 e 17]

In tal modo, Pasquier finiva col legittimare il controllo di costituzionalità da parte dei Parlamenti su tutta la vasta gamma degli atti normativi prodotti dalla Corona e dal suo *Conseil privé*. La necessità dell'*enregistrement* e del *droit de vérification* entrarono così a pieno titolo nel novero dei diritti intangibili contemplati dalla «costituzione consuetudinaria del regno».

### Fonti archivistiche

- BAN = Bibliothèque de l'Assemblée Nationale (126, rue de l'Université, 75007, Paris);  
 BNF = Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Quai François Mauriac, 75013 Paris);  
 BPR, LP = Bibliothèque de la Société de Port-Royal (169 rue St. Jacques, 75005 Paris), *collection Le Paige*;  
 BS = Bibliothèque du Sénat (Palais du Luxembourg, 15, rue de Vaugirard, 75006 Paris).

### Bibliografia

- Arnaud (André-Jean), *Le médium et le savant – Signification politique de l'interprétation juridique*, in «Archives de Philosophie du Droit», 1972, ora in Id., *Le droit trahi par la philosophie*, Rouen, Bibliothèque du Centre d'Étude des Systèmes politiques et juridiques, 1977;  
 – *Da giureconsulti a tecnocrati – Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, Napoli, Jovene, 1993, trad. it. a cura di Francesco Di Donato di *Les juristes face à la société du XIX<sup>ème</sup> siècle à nos jours*, Paris, Puf, 1975;

- Autrand (Françoise), *Naissance d'un grand corps de l'État – Les gens du Parlement de Paris 1345-1454*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981;  
 Beaud (Olivier), *La notion de constitution chez Montesquieu – Contribution à l'étude des rapports entre constitution et constitutionnalisme*, in *Staat, Souveranität, Verfassung – Festschrift für Helmut Quaritsch*, Berlin, Druncker-Humboldt, 2000, pp. 407-448;  
 Bourdieu (Pierre), *Homo academicus*, Paris, Minuit, 1984.  
 – *La noblesse d'État – Grandes Écoles et esprit de corps*, Paris, Minuit, 1989;  
 – *Méditations pascalienne*, Milano, Feltrinelli, 1998, trad. it. a cura di Alessandro Serra di *Méditations pascalienne*, Paris, Seuil, 1997;  
 Brown (Elizabeth A.R.), Famiglietti (Richard C.), *The "Lit of justice": semantics, ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300-1600*, Sigmaringen, J. Thorbecke, 1994;  
 Carbasse (Jean-Marie), Depambour-Tarride (Laurence) (eds.), *La conscience du juge dans la tradition juridique européenne*, Paris, Puf, 1999;  
 Carcassonne (Ély), *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII<sup>ème</sup> siècle*, Paris, 1927, rist. anast. Genève, Slatkine, 1970;  
 Cassirer (Ernst), *The Myth of the State* [1945], tr. it. a cura di Camillo Pellizzi, *Il mito dello Stato*, Milano, Longanesi, 1987 (1<sup>a</sup> ed. 1950);  
 Cattaneo (Mario), *Illuminismo e legislazione*, Milano, Comunità, 1966;  
 Comparato (Vittor Ivo), *Cardin Le Bret – "Royauté" e "ordre" nel pensiero di un consigliere del '600*, Firenze, Olschki, 1969.  
 Crisafulli (Vezio), *Lezioni di diritto costituzionale. II. L'ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative – La Corte costituzionale)*, Padova, Cedam, 1976;  
 Descimon (Robert), Cosandey (Fanny), *L'absolutisme en France – Histoire et historiographie*, Paris, Seuil, 2002;  
 Di Donato (Francesco), *Un costituzionalismo di antico regime? Prospettive socio-istituzionali di storia giuridica comparata*, in Denis Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, cit. *infra*, pp. VII-L;  
 – *La puissance cachée de la robe – L'idéologie du juriste moderne et le problème du rapport entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique*, in Olivier Cayla, Marie-France Renoux-Zagamé, *L'office du juge: part de souveraineté ou puissance nulle?*, Atti del Congresso internazionale di Rouen, 26-27 mar. 1998, Paris, LGDJ, 2001, pp. 89-116;  
 – *Critica della ragione virtuosa – Roland Mousnier: la civiltà giuridica dello Stato assoluto*, in Roland Mousnier, *La costituzione nello Stato assoluto*, cit. *infra*, pp. XV-CXXXVI;  
 – *Le concept de "représentation" dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien Le Paige*, in *Le concept de représentation dans la pensée politique*, Actes du colloque d'Aix-en-Provence, organizzato dall'A.F.H.I.P. (XV), 2-3 mag. 2002, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, pp. 53-73;  
 – *Giuristi e storia dello Stato: il conflitto magistratura-potere politico nella Francia del Settecento*, in «Storia Amministra-

## Di Donato

- zione Costituzione», Annale ISAP, Bologna, Il Mulino, n. 11/2003, pp. 73-122;
- *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi – Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788)*, vol. I, Napoli, ESI, 2003;
- Doucet (Roger), *Les institutions de la France au XVI<sup>e</sup> siècle*, 2 voll., Paris, Picard, 1948;
- Elias (Norbert), *Über den Prozess der Zivilisation*, Suhrkamp, Frankfurt 1969, tr. it. a cura di Giuseppina Panziera, *Il processo di civilizzazione*, Bologna, Il Mulino, 1988<sup>3</sup> (1<sup>a</sup> ed. 1982);
- Favoreu (Louis), Gaia (P.), Ghevontian (R.), Mestre (J.-L.), Pfersmann (O.), Roux (A.), Scoffoni (G.), *Droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2000<sup>3</sup>;
- Fioravanti (Maurizio), *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Friedman (Lawrence M.), *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York 1975, tr. it., *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, a cura di G. Tarello, Bologna, Il Mulino, 1978;
- Ganzin (Michel), *Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste (1750-1789)*, in *La constitution dans la pensée politique*, pp. 167-201;
- Gojoso (Éric), *Le contrôle de l'activité normative royale à la veille de la Révolution : l'opinion de Mercier de la Rivière*, in «Revue de la Recherche Juridique», 1/1999, pp. 237-250;
- *Le contrôle de constitutionnalité des lois dans quelques écrits monarchistes de la période révolutionnaire*, in *La constitution dans la pensée politique*, cit. *infra*, pp. 229-243;
- *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique française de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle : une autre approche*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 4, 2/2002, pp. 145-154;
- Hanley (Sarah), *Le "Lit de Justice" des Rois de France – L'idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours*, Aubier, Paris 1991, tr. fr. dall'orig. americano *The Lit de Justice of the Kings of France – Constitutional Ideology in Legend, Ritual and Discourse*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1983;
- Kantorowicz (Ernst Hartwig), *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton Univ. Press, Princeton (N.J.) 1957, tr. it. a cura di Giovanni Rizzoni, *I due corpi del re – L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989;
- Leca (Antoine), *Les grandes étapes du contrôle de constitutionnalité des lois dans la pensée politique européenne d'Aristote à Kelsen*, in «Revue de la Recherche juridique», 3/1987, pp. 957-979;
- Lloyd Mooté (Alanson), *The Revolt of the Judges – The Parlement of Paris and the Fronde 1643-1652*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1971;
- Martucci (Roberto), *L'ossessione costituente – Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
- Mestre (Jean-Louis), *L'évocation d'un contrôle de constitutionnalité dans les "Maximes du Droit public français" (1775)*, in *L'Europe et l'État*, Actes du Colloque de Toulouse, 11-13 apr. 1991, Aix-en-Provence, PUAM, 1992, pp. 21-36;
- Mousnier (Roland), *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll., Paris, Puf, 1974 e 1980;
- *La costituzione nello Stato assoluto – Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinque al Settecento*, a cura e con introduzione di Francesco Di Donato, Napoli, ESI, 2001;
- Olivier-Martin (François), *Les lois du Roi*, Paris, LGDJ, 1997 (réédition);
- Renoux-Zagamé (Marie-France), *Du droit de Dieu au droit de l'Homme*, Paris, PUF, 2003 (si segnala in part., per la specifica attinenza al tema, il cap. intitolato "Contrôle de légalité contrôle de constitutionnalité", pp. 234-243);
- Richet (Denis), *Lo spirito delle istituzioni – Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1998 (3<sup>a</sup> ed. 2003), trad. it. a cura di Francesco Di Donato di *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris, Flammarion, 1973;
- Saint-Bonnet (François), *Les Parlements, juge constitutionnel (XVI-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, in «Droits», 34, 2001, pp. 177-197.
- Sueur (Philippe), *Histoire du droit public français. XV-XVIII<sup>e</sup> siècle. La genèse de l'Etat contemporain*, 2 voll., I: *La constitution monarchique*; II: *Affirmation et crise de l'Etat sous l'Ancien Régime*, Paris, Puf, 1989 (2<sup>a</sup> ed. 1993-1994);
- Sunstein (Cass R.), *After the Rights Revolution*, Cambridge (Mass.), Cambridge Univ. Press., 1990;
- Tocqueville (Aléxis) de, *Frammenti e note inedite sulla Rivoluzione*, in *Scritti politici*, I, Torino, Utet, 1969;
- Troper (Michel), *La forza dei precedenti e gli effetti perversi del diritto*, in «Ragion pratica», 6/1996, pp. 65-75 (tr. fr. in Id., *La théorie du droit, le droit, l'État*, cit. *infra*, pp. 163-172);
- *Per una teoria giuridica dello Stato*, Napoli, Guida, 1998, tr. it. a cura di Agostino Carrino et al. di *Pour une théorie juridique de l'État*, Paris, Puf, 1994;
- *Una teoria realista dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XXIX, n. 2, dic. 1999, pp. 473-493;
- *La théorie du droit, le droit, l'État*, Paris, Puf, 2001;
- *Cos'è la filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 2003, trad. it. a cura di Riccardo Guastini di *La philosophie du droit*, Paris, PUF, 2003;
- Zagrebelsky (Gustavo), *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988<sup>2</sup> (1<sup>a</sup> ed. 1977).



Esperienze e riflessioni  
costituzionali tra le due guerre



# Stato e sindacati nella giuspubblicistica italiana tra “biennio rosso” e corporativismo fascista\*

PAOLO MARCHETTI

## 1. *Il tema sindacale*

Un tema assai interessante, poco studiato e che meriterebbe di esserlo – scriveva con sarcasmo più che con ironia Vittorio Emanuele Orlando nel 1924 – è quello della “voga scientifica”: si potrebbe dimostrare che alla tirannia ed ai capricci della moda non obbediscono solo le belle signore, ma anche i più severi ed austeri scienziati.

Così se trenta o quarant'anni prima la scienza politica aveva cercato di risolvere i problemi dello Stato interrogando gli usi e costumi «dei Negri dei grandi laghi e degli Indiani dell'alta Amazonia» ora le attenzioni della moda si rivolgevano ai “sindacati”. Problema in sé rilevantissimo sul piano politico, ma assai modesto – suggeriva in forma subliminale Orlando – sul piano della riflessione giuridica (Orlando, *Lo Stato*, p. 319).

Forse il motivo che aveva spinto Orlando ad impegnarsi sul tema dello “Stato sindacale” era stato proprio quello di porre termine a questa *vague* scientifica tematizzando in forma rigorosa l'argomento (dimostrando però assai modeste abilità progno-

stiche), ma non doveva neanche essere del tutto estranea a questa scelta la prolusione al corso di Filosofia del diritto pronunciata all'Università di Ferrara nel novembre del '22 da Sergio Panunzio e pubblicata l'anno successivo nella «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto». Il testo della prolusione, infatti, non solo conteneva qualche passaggio poco riguardoso nei confronti dello stesso Orlando –

dà la sensazione di un uomo che, uscito dopo il terremoto bellico a fare una ricognizione sul terreno, si aggiri come un'ombra shakespiriana in un immenso cimitero di rovine e di cadaveri.

[Panunzio, *Stato*, p. 142]

– ma utilizzava, per sostenere le proprie posizioni “sindacaliste”, alcune delle categorie elaborate da Santi Romano; e per Orlando vedersi polemicamente contrapposto uno dei suoi allievi prediletti risultava

\* Si pubblica la prima parte del contributo di Paolo Marchetti.

decisamente insostenibile (Grossi, *Scienza giuridica*, pp. 161-162).

A ben vedere, al di là dell'artificio polemico di Orlando, sul cui scritto torneremo più avanti, il problema sindacale si era posto all'attenzione della pubblicistica, anche se non sempre di quella specializzata, da parecchi anni. I temi evocati dall'argomento erano talmente connessi con i più usuali ambiti di riflessione del sapere giuridico da risultare quasi impossibile che esso prima o poi non se ne facesse carico (Costa, *Lo "Stato totalitario"*, p. 108).

Già sul finire del secolo precedente si era manifestata una dimensione sino ad allora poco percepita dell'organizzazione sociale, quella del "collettivo". Frutto di una diversa tessitura dei processi produttivi, la forza lavoro, in primo luogo, usciva dai nuovi opifici presentando le proprie rivendicazioni con una compattezza sconosciuta. Anche se, va aggiunto, i luoghi della produzione non erano certamente gli unici dove si palesava un'indubbia tendenza all'organizzazione collettiva degli interessi. La percezione di questo fenomeno, rafforzata da una crescente dimensione del conflitto sociale, aveva introdotto nel dibattito giuridico a cavallo tra Otto e Novecento il tema della rappresentabilità di tali interessi.

Un innesto tematico, questo, che mirava a mettere in discussione il modello liberale classico di rappresentanza politica basato esclusivamente sul rapporto Stato-individuo. Ciò che appariva discutibile per una letteratura di provenienza assai eterogenea era l'idea che lo Stato e la società potessero essere considerate realtà tra loro irrelate, risolvendosi la regolazione giuridica del loro rapporto in una somma di relazioni tra i singoli individui e lo Stato stesso. Nelle pagine di questi scritti trovava spazio un'ampia criti-

ca al sistema della rappresentanza politica intesa esclusivamente come rappresentanza elettorale parlamentare, mettendo così fuori gioco tutte le forme di aggregazione capaci di manifestare interessi sovraindividuali (Ornaghi, *Stato*, pp. 51 ss. e 85 ss.).

Il tema sindacale, che di questo dibattito costituiva il nucleo tematico fondamentale, si prestava ad una lettura che era possibile sviluppare su differenti livelli, non del tutto estranei l'uno all'altro. In senso generale esso poteva essere evocato in una proposta politica di trasformazione della società di tipo corporativo. L'immagine di una società cooperante e solidale non era estranea né alla riflessione politica di ambiente cattolico, la quale vedeva nella corporazione un mezzo di superamento del fondamento individualista dello Stato liberale, né ad alcune correnti del socialismo europeo, per le quali le inefficienze del parlamentarismo borghese non potevano che essere superate da una robusta organizzazione degli interessi dei lavoratori (Ornaghi, *Stato*, pp. 12-13).

In senso più specifico però il sindacalismo poteva essere considerato nella sua accezione comune, ossia come tendenza inarrestabile del proletariato, in particolare industriale, ad organizzarsi in forma collettiva per sostenere con la forza del numero le proprie rivendicazioni nei confronti della classe padronale. La rapida ascesa del movimento sindacale doveva di certo presentarsi agli occhi dell'opinione pubblica come un dato sorprendente (e per alcuni inquietante) data la rapidità con la quale, nel giro di pochi anni, si era passati, in Italia, da una condizione di semiclandestinità ad un'organizzazione di massa dalle proporzioni assai vaste.

Un ulteriore modo di accostarsi al fenomeno sindacale era poi quello di porlo in relazione con una vasta riorganizzazione del-

la stessa amministrazione dello Stato. Alla fine dell'Ottocento le imponenti trasformazioni economico-sociali che avevano investito l'Europa si erano spesso riverberate anche nell'ambito dell'attività amministrativa degli Stati. I compiti cui essi erano ora chiamati (istruzione, sanità, trasporti, acqua, gas, elettricità, previdenza, assistenza, disciplina del lavoro) esorbitavano dalle loro competenze usuali. L'intervento dello Stato in tali settori determinò così una nuova tipologia di attività amministrativa.

Prende[va] forma un'amministrazione chiamata in prima persona e direttamente a produrre "beni pubblici", a fornire prestazioni, a erogare servizi, non più soltanto giuridici, ma economici e sociali: un'amministrazione di erogazione inizia[va] ad affiancarsi ai tradizionali compiti di regolazione e all'amministrazione imperativa.

[Mannori, Sordi, *Storia del diritto*, p. 407]

Ed è in questo contesto, appunto, che si svilupparono nuove teorie giuridiche (capaci di proporsi in veste di modelli di trasformazione sociale) come quella di Léon Duguit, il quale avrebbe voluto ridisegnare l'attività amministrativa dello Stato configurandola in qualità di servizio reso da associazioni di dipendenti alla cittadinanza, in rapporto di stretta collaborazione. Un servizio emancipato dalla sovranità dello Stato e che dallo Stato sembrava quasi potere prescindere.

Il tema veniva affrontato da Léon Duguit in una serie di conferenze tenute nel 1908 (ma anche nei lavori scientificamente più controllati, come quelli dedicati esplicitamente all'insegnamento e allo studio: si veda a questo proposito Duguit, *Manuel*, pp. 417 ss. e 536 ss.); conferenze poi raccolte e pubblicate con il titolo *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat*. In parti-

colare nella terza conferenza trovava spazio l'analisi del fenomeno sindacale ed il discorso sul possibile decentramento "funzionale" dei servizi pubblici.

I sindacati dei funzionari costituiti dapprima per difendere gli interessi professionali, gli interessi di classe, acquireranno a poco a poco un ufficio d'impulso e di direzione del servizio pubblico che è affidato loro. Un diritto di controllo effettivo, di sorveglianza costante dovrà d'altronde essere affidato ai governanti e ai loro agenti.

[Duguit, *Il diritto*, p. 138]

Analogamente in Italia, proprio nel pieno della polemica sullo Stato sindacale, Giovanni Salemi nel novembre del 1919, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Urbino, dedicava parte del suo intervento alla dimensione raggiunta, nella penisola, dal «fenomeno della formazione democratica del volere statale» nella sfera dei rapporti amministrativi. L'autore segnalava, tra l'altro, come fosse cambiato l'atteggiamento dello Stato, affiancato ora nella sua opera da «nuovi soggetti pubblici», esso infatti

anzi che giovare del comando e della coazione, dichiara la sua volontà senza imperativi, applicando i rimedi già in uso fra soggetti privati [...]. L'*imperium* allora non esiste; lo Stato, più che imporsi sugli altri, esorta, consiglia, spinge verso la disciplinata profittevole attività, traendo esempio dalla gestione delle industrie private.

[G. Salemi, *Il nuovo diritto*, p. 61]

Queste differenti modalità d'approccio al tema sindacale non riescono a dare ancora pienamente conto delle questioni che si agitavano dietro ciascuna di esse. Non è difficile intuire, infatti, come premendo con maggior vigore su uno piuttosto che su un altro dei registri tematici fosse possibile proporre alla discussione questioni assai differen-

ti e legate tra loro solo dalla comune appartenenza alla nebulosa concettuale sindacale.

Si andava, infatti, da aspirazioni palinogenetiche sul piano delle relazioni politico-sociali, a proposte di riforma costituzionale che dessero spazio a forme di rappresentanza di interessi: con una latitudine di progetti che a loro volta spaziavano dalla riforma delle Camere elettive all'introduzione di appositi organismi capaci di portare in evidenza interessi frazionali. Senza contare le riflessioni relative all'opportunità di conferire un riconoscimento giuridico alle associazioni sindacali dei lavoratori, la più impegnativa proposta di coinvolgere queste stesse associazioni nell'esercizio di poteri pubblici; la necessità di definire l'efficacia e la stessa natura giuridica delle nuove forme di contrattazione collettiva, l'altrettanto controversa questione della liceità dell'organizzazione sindacale dei pubblici dipendenti.

Tutti questi temi, anche se con accenti e profondità d'analisi differenti, saranno al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e sindacati che tra gli anni Dieci e gli anni Venti del XX secolo coinvolgerà in Italia alcuni tra i più noti giuspubblicisti dell'epoca. L'averne indicato un punto di gravitazione è sembrato un compito utile non solo per dare maggiore coerenza ad un discorso altrimenti sfrangiato e in apparenza poco consonante, ma anche per mettere in evidenza come il fenomeno sindacale nasca sin dall'origine con un margine profondo di ambiguità, abitando un terreno che per molti versi si colloca tra l'attività contrattuale e di rappresentanza degli associati, e l'organizzazione e la gestione di poteri pubblici (cfr. Giugni, *Stato sindacale*, p. 50). Solo sottovalutando questa sorta di perplessità ci si può stupire del fatto che il diritto sindacale sia spesso sfuggito alle pretese colonizzatrici di

consolidati settori disciplinari della scienza giuridica e, contestualmente, si può collocare l'esperienza corporativa in una parentesi temporale incapace di condizionarne lo svolgimento.

D'altra parte il compito che ci si prefigge in queste pagine è proprio quello di far emergere da una serie di interventi di alcuni tra i giuspubblicisti dell'epoca (la cui forma è già consolidata o è destinata ad esserlo) una sorta di presa in carico scientifico-disciplinare del fenomeno sindacale. Fenomeno percepito ben al di là dell'ambito ristretto dell'attività privatistico-contrattuale nella quale le varie associazioni di rappresentanza professionale erano comunque impegnate. Il momento storico in cui questa realtà viene colta è indubbiamente un passaggio epocale, un momento di profonda crisi degli assetti sociali, politici, culturali consolidati che non poteva mancare di esercitare forti pressioni sulle convinzioni scientifiche che i giuristi erano chiamati a sostenere o contrastare con vigore. Nonostante ciò, è evidente lo sforzo di questi autori di leggere attraverso gli strumenti della propria scienza una realtà che si presenta, a seconda della prospettiva dell'analisi, densa di promesse o di pericoli.

Una lettura che può condurre a relegare un presente in evidente fibrillazione in uno sfondo giuridicamente insignificante a o farsene carico attraverso la sua collocazione all'interno di un universo disciplinare destinato attraverso questa contaminazione a mutare le linee essenziali della propria fisionomia. Ed è proprio per questa ragione che nelle pagine che seguiranno si è cercato di riprodurre la testualità giuridica analizzata nella sua forma espositiva più lineare, rispettando, per quanto possibile, anche la successione cronologica degli interventi. Come se si trattasse (ma non detto che in molti casi non

lo fosse) di un dialogo fatto di affermazioni, smentite, dichiarazioni di consonanza, cauti appoggi, che gli autori dei saggi analizzati mettono a punto in risposta l'uno all'altro (Cfr. Ferrajoli, *La cultura giuridica*, pp. 7 ss.; Grossi, *Scienza giuridica*, pp. XV-XVIII).

## 2. Gaetano Mosca e il "medioevo sindacale"

Come ricordato in precedenza, l'interesse per i temi legati allo sviluppo del sindacalismo non era, negli anni in cui Vittorio Emanuele Orlando si accingeva a scrivere il suo articolo, una tendenza del momento. Anche il profilo della discussione più impegnativo sul piano politico-costituzionale, quello dello "Stato sindacale", non rappresentava che lo sviluppo più recente (pur se con accenti tratti di novità) del contrastato dibattito sulla crisi del parlamentarismo che in Italia aveva mosso i suoi primi passi sin dal penultimo decennio del secolo precedente (S. Cassese-B. Dente, *Una discussione*, p. 958). Se è vero poi che modesti erano stati i contributi dedicati dalla scienza giuridica italiana al tema sindacale, era altrettanto innegabile che già da molto tempo, sulle pagine di importanti quotidiani e riviste, una pubblicistica assai eterogenea nel suo complesso, ma di grande spessore intellettuale, non aveva mancato di affrontare la questione con crescente passione.

Proprio all'inizio del secolo, ad esempio, un attento osservatore della realtà come Gaetano Mosca aveva manifestato un qualche apprezzamento per i sindacati. Tali associazioni permettevano, infatti, il manifestarsi di una nuova élite, quella operaia, in forte ascesa e con giuste pretese di giocare un ruolo sociale maggiormente incisivo<sup>1</sup>.

Mi pare quindi più proficuo – scriveva Mosca in un articolo apparso nel «Corriere della Sera» del 5 dicembre del 1904 – occuparsi dei modi pratici coi quali autorità politiche, capitalisti e proprietari potranno riconoscere ufficialmente la nuova aristocrazia lavoratrice legalizzandone e nello stesso tempo limitandone i poteri [...]. Altrimenti continueranno a domandare la loro investitura esclusivamente ai socialisti, che metteranno subito a loro disposizione i loro deputati, i loro conferenzieri, i loro giornali e saranno felicissimi di creare subito tante nuove coscienze collettiviste e di inscrivere tanti nuovi elettori al loro partito. [Mosca, *Il tramonto*, pp. 170-171]

Ma già qualche anno dopo, ritornando sull'argomento, l'autore dimostrava di temere che l'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di alcuni sindacati avrebbe rappresentato un pericolo esiziale per lo Stato moderno.

In *Un pericolo per l'avvenire* («Corriere della Sera» del 5 dicembre 1904) Mosca presentava un nucleo tematico che diverrà centrale in un famoso articolo pubblicato tre anni dopo (*Feudalesimo funzionale*, «Corriere della Sera» del 19 ottobre 1907): il feudalesimo stava ripresentandosi nella società moderna nella forma, appunto, del feudalesimo funzionale. Non si trattava di centri di potere dispersi nel territorio, ma di un novo potere concentrato in coloro che esercitavano determinate funzioni economiche (trasporti, energia ecc.). Come l'autore avrà modo di precisare due anni dopo, era nella eccessiva espansione del potere dei sindacati e in particolare degli impiegati dello Stato che si annidava *Il pericolo dello Stato moderno* («Corriere della Sera» del 27 maggio 1909). Mosca prendeva la parola anche sul tema dello Stato sindacale. In un primo articolo (*Parlamento e sindacalismo*, «Corriere della Sera» del 27 gennaio 1924), l'autore affrontava la questione della rappresentan-

za parlamentare degli interessi professionali negandone ogni opportunità.

Per Mosca le istituzioni rappresentative a base individuale erano sufficientemente elastiche per consentire a tutte le nuove «forze dirigenti» di accedere al governo del Paese. Vi era, a questo proposito, l'esempio dell'Inghilterra «dove il partito del lavoro, che ha la sua base elettorale appunto nei sindacati operai, col sistema della rappresentanza individuale, sta per conquistare, e forse ha già conquistato, la direzione dello Stato». La istituzione di una Camera delle professioni avrebbe costituito, peraltro, uno sbilanciamento di potere a favore di alcune classi sociali ed a svantaggio di altre. Nel 1925 (dopo aver affrontato lo stesso tema in un articolo apparso su «Rinascita liberale» del 20 gennaio 1925, dal titolo *Stato liberale e Stato sindacale*) Mosca tornava sull'argomento (*Lo Stato e i sindacati professionali*, «Corriere della Sera» del 23 ottobre 1925). La sfiducia nella introduzione di una Camera delle professioni sembrava immutata. L'autore si dimostrava più propenso invece ad accettare un possibile dirottamento sul Senato della rappresentanza sindacale, ma senza troppa convinzione.

Io credo infatti che se i sindacati riuscissero ad assumere il potere legislativo, o ad esercitare una pressione abbastanza forte sopra di esso, gli interessi delle singole classi prevarrebbero su quelli della collettività e si avrebbe in sostanza la rivolta delle membra contro lo stomaco e soprattutto contro il cervello.

[Mosca, *Il tramonto*, p. 230]

Nell'ambito della riflessione politico-economica una serie di importanti spunti di riflessione erano stati elaborati da autori di qualche spessore. Luigi Einaudi fu sicuramente uno degli economisti più sensibili al tema sindacale. Le sue opinioni erano

espressione di un liberalismo illuminato che vedeva però con sospetto, quando non con aperta ostilità, ogni proposta che avesse mirato ad aprire la pubblica amministrazione alla rappresentanza degli interessi organizzati. Non avverso all'organizzazione sindacale dei lavoratori, anche di coloro che lavoravano nei servizi pubblici, l'economista piemontese si mostrava contrarissimo a ogni azione sindacale rivolta contro un qualsiasi articolazione dello Stato. Sino alla vigilia della trasformazione costituzionale operata dal fascismo in Italia Einaudi si schierò apertamente contro ogni riforma dei poteri pubblici in chiave "sindacalista" (cfr. Einaudi, *Rappresentanza*, pp. 527-531; Id., *Trasformarsi*, pp. 371-374 e Id., *Sindacati*, pp. 435-435).

Su di un versante opposto, poi, si collocavano le opinioni di chi vedeva nel sindacalismo un momento di rottura e superamento dello Stato liberale. D'altra parte, come segnala Guido Melis, gli inizi del secondo decennio del secolo coincidono con un mutamento di tematiche affrontate all'interno delle organizzazioni sindacali (in particolare di quelle dei pubblici dipendenti). Se negli anni precedenti il tema centrale proposto dall'espansione del sindacalismo degli impiegati era stato essenzialmente quello delle "garanzie del funzionario" e dello stato giuridico, ora diveniva quello dello Stato sindacale (Melis, *Burocrazia*, pp. 131 ss.). Al di fuori, ed alle volte in aperto contrasto con le principali correnti del socialismo, attorno alla galassia dai confini assai sfumati del sindacalismo rivoluzionario si erano raccolti in Italia un serie di autori capaci di teorizzare, sulla scorta della vulgata soreliana del pensiero marxista, un nuovo assetto politico della società basato su di un legame di tipo repubblicano-federale tra le grandi organizzazioni dei lavoratori piuttosto che su relazioni tra i

singoli cittadini e lo Stato. A parte Sergio Panunzio (cfr. Perfetti, *Un teorico*) di cui si parlerà tra poco, Angelo Oliviero Olivetti (cfr. Perfetti, *Introduzione*) fu sicuramente uno dei più coerenti teorizzatori del nuovo Stato sindacale<sup>2</sup> i cui tratti salienti, sul piano teorico, venivano da questo autore riassunti nel *Manifesto dei sindacalisti*, pubblicato nella rivista «Pagine libere» nell'aprile-maggio del 1921 e presentato al Congresso dell'Unione Sindacale Italiana nel settembre di quello stesso anno (Olivetti, *Manifesto*, pp. 197-220. Su l'USI cfr. Osti Guerrazzi, *L'Utopia*).

D'altra parte è pur vero che Santi Romano nel discorso inaugurale per l'anno accademico 1909/1910, pronunciato all'Università di Pisa (S. Romano, *Lo Stato*, pp. 379-396), aveva dato, con intensità di toni non usuale nella giuspubblicistica italiana, una consistenza giuridica al fenomeno sindacale. Un precedente, dato il livello scientifico dell'autore, del quale non era possibile non tenere conto. Quando nei primi anni Venti si intensificheranno gli interventi dei giuristi italiani sul rapporto tra sindacato e pubblici poteri lo scritto di Romano (assieme al suo successivo lavoro su *L'ordinamento giuridico*) rappresenterà per tutti l'indispensabile punto di partenza di ogni ragionamento. Per questo motivo converrà, nel riflettere sull'articolazione di tale dibattito, prendere le mosse proprio da questo celebre discorso inaugurale.

### 3. Santi Romano: verso la comprensione della complessità

L'analisi di Romano su *Lo Stato moderno e la sua crisi*, contenuta nel discorso inaugurale pisano, muoveva dalla segnalazione di un processo che stava ormai attraversando da



Vittorio Emanuele Orlando

tempo la società contemporanea e che lo stesso autore non esitava a definire «il maggior fatto dell'età contemporanea (...) [o], per lo meno, quello che si presenta il più generale di tutti, il più sicuro e il più facilmente constatabile» (p. 385), e cioè il fenomeno della aggregazione spontanea di interessi individuali dotati di un analogo contenuto economico. Questo processo poteva essere definito col termine "sindacalismo" a patto di usare la parola in un senso molto ampio capace di comprendere

sindacati operai, sindacati padronali, industriali, mercantili, di agrari, di funzionari [...], società cooperative, istituzioni di mutualità, camere del lavoro, leghe di resistenza o di previdenza – e quindi non soltanto per designare – le organizzazioni operaie, e tanto meno, quelle, fra tali organizzazioni, che hanno carattere più o meno rivoluzionario. [Romano, *Lo Stato*, p. 385]

Il fatto assumeva, per Romano, un rilievo significativo perché questa tendenza evi-

denziava un'indubbia deficienza dell'«odierna organizzazione statale», un difetto già presente come «peccato d'origine» nell'ordinamento politico uscito dalla Rivoluzione francese, quello cioè di aver ridotto, in forma autoritativa, i rapporti politici a quelli intercorrenti tra Stato e singoli individui, cancellando così da questo piano relazionale tutti i soggetti dotati di una fisionomia collettiva (*ibidem*, p. 386). Ma la vita sociale, incoercibile all'interno di disposizioni normative (*ibidem*), aveva continuato ad evolversi in forma autonoma, accentuando semmai la reazione a quelle costrizioni che avevano tentato di contenerne lo sviluppo.

In questo contesto il diritto stesso, in Italia come in altri paesi europei, pur senza volerlo, aveva assecondato queste spinte, arrivando progressivamente a riconoscere la legittimità dei sindacati industriali, quando non anche dei pubblici funzionari e degli stessi magistrati (fatto sul quale poteva essere espressa più di una riserva). E dove non era intervenuto il legislatore aveva provveduto la giurisprudenza, ampliando in via interpretativa, anche oltremisura, la sfera di applicazione di alcune norme. Spesso così queste associazioni erano state legittimate non da un atto di imperio da parte dello Stato, ma attraverso il tacito riconoscimento della loro esistenza. Fenomeno, questo, la cui osservazione contribuiva a radicare la convinzione dell'autore circa la "fattualità" del diritto (Mura, *Pluralismo*, p. 390). «Il diritto moderno – osservava Romano – non domina, ma è dominato da un movimento sociale, al quale si viene spontaneamente adattando, e che intanto si governa con delle leggi proprie» (Romano, *Lo Stato*, p. 387).

Il seguito del discorso di Romano si inoltra nell'analisi di alcune proposizioni teoriche che seppure qualificate «opera di fan-

tasie più o meno fervide» (*ibidem*, p. 390), sembravano non del tutto irrilevanti nel dare la misura della crisi dello Stato moderno. Le prospettive "sindacalistiche" del primo Novecento non si limitavano infatti, come era avvenuto in precedenza (ad esempio nelle posizioni antiparlamentariste), alla critica di un particolare nesso Stato-società, ma rappresentavano una sfida allo Stato e al suo ruolo centrale in funzione della complessiva unità del politico:

Talvolta poi – osservava Romano – senza riserve e senza sottintesi, è la sostituzione dell'attività del sindacato a quella statale, che si reclama. È precisamente il programma, nella sua forma più radicale e rivoluzionaria, questo cui mira il sindacalismo rivoluzionario in senso stretto.

[Romano, *Lo Stato*, p. 389]

Le posizioni estreme erano quelle che si ispiravano al "diritto economico" di Proudhon. Posizioni che, senza reticenze, auspicavano una decomposizione dello Stato moderno. «L'unità e la sovranità di quest'ultimo – continuava Romano – [in questa prospettiva] non avrebbero ragione di esistere e sarebbero destinate a scomparire», per lasciare spazio ad un'organizzazione di tipo federativo (e sul punto Romano citava Léon Duguit) che non avrebbe dovuto contemplare, sul piano territoriale, neanche le unità geografiche minori, come i comuni, lasciando al contrario ampio spazio alle associazioni di tipo professionale. «Il potere centrale, se pure di esso ci sarà bisogno, ridurrebbe, in un avvenire prossimo, la sua azione ad una semplice parte di controllo e di sorveglianza» (*ibidem*, p. 389).

La proposta sindacalista che sul piano dell'analisi politica costituiva la messa in discussione di una forma di Stato, diveniva nell'ambito del discorso disciplinare gius-

pubblicistico «la eversione degli elementi portanti del proprio quadro teorico» (P. Costa, *Lo stato immaginario*, p. 337). La prolusione di Romano costituisce, da questo punto di vista, un efficace tentativo di non sottrarsi al compito di affrontare, anche se in una prospettiva non consueta, il problema degli interessi frazionali e della loro possibile rappresentanza, privandolo però delle potenzialità eversive delle posizioni sindacalistiche.

La necessità di conferire un'adeguata visibilità istituzionale agli aggregati sociali e agli interessi di cui erano portatori, doveva, per Romano, essere coniugata con la riaffermazione dell'essenzialità di un centro decisionale unificante, un centro che non poteva non essere rappresentato dal polo statale (Magnani, *Stato e rappresentanza*, pp. 364 ss.). Depotenziare così le posizioni "sindacaliste" della loro carica antistatale, la giuspubblicistica poteva mostrarsi disposta ad accogliere la richiesta di un differente criterio di rappresentatività, di un differente rapporto tra Stato e società (Costa, *Lo stato immaginario*, p. 339).

Da questo punto di vista il sistema corporativo, considerato nel suo svolgimento normale e non nelle sue degenerazioni, appare naturale, può servire a mitigare le dannose conseguenze dell'eccessivo individualismo, fonte di contrasti e di lotte, a sviluppare il sentimento di solidarietà fra i singoli, e il sentimento di reciproco rispetto fra i diversi gruppi di individui, contribuendo così ad una più completa e compatta organizzazione sociale. E per quanto riguarda la costituzione politica, si può anche sperare che il movimento corporativo sia diretto non a travolgere lo Stato, nella figura che, per il diritto moderno, è venuto assumendo, ma a completare le deficienze e le lacune, che, come si è visto, presenta per necessario effetto della sua origine.

[Romano, *Lo Stato*, p. 391]

E poco più oltre ragionando sul tema della "rappresentanza degli interessi", pur sospendendo il giudizio circa la sua auspicabilità, l'autore non mancava di aggiungere che il sistema «sembra corrispondere alla crescente divisione in classi e corporazioni della nostra società»; d'altra parte, esso non avrebbe reso più difficile la tutela degli interessi generali più di quanto la divisione per collegi territoriali non negava l'unità dello Stato e l'organicità dei suoi interessi (*ibidem*, p. 394). Ma il tutto, come appena detto, poteva essere accettato a patto che lo Stato avesse continuato a rappresentare un'istituzione superiore capace di ricondurre ad unità le molteplici articolazioni del sociale. Senza nessuna possibilità di frazionare la sovranità ed il suo esercizio (*ibidem*, p. 395). Come è stato osservato, ne *Lo Stato moderno e la sua crisi* il correttivo proposto da Romano riguardava l'istituto della rappresentanza politica, e nello specifico la possibilità di rappresentare gli interessi frazionali. Lo Stato doveva rimanere l'unico soggetto in grado di coordinare le organizzazioni minori in cui la società andava organizzandosi. Nella prolusione pisana Romano è ancora legato

alla distinzione fra ordine politico e ordine giuridico, anche se la nuova specificazione dello Stato in organizzazioni diverse rendeva il confine talmente sottile da risultare a volte non percepibile. [L. Mangoni, *La crisi*, p. 47]

Anche il ricorso all'extrastatalità del diritto doveva essere visto, per Romano, in funzione di integrazione del sistema. La realtà sociale, in altre parole, doveva offrire soluzioni giuridiche idonee a colmare le lacune dell'ordinamento vigente per evitarne un sostanziale irrigidimento; un intervento correttivo e non certo alternativo, incapace di intaccare il dogma dello Stato persona.

In questo senso è proprio nel recupero del pluralismo politico-sociale che Romano pensava potessero essere superate le contraddizioni che caratterizzavano la sua epoca; la società doveva essere considerata come una fonte produttiva, anche se in forma indiretta, di continue integrazioni dell'ordinamento giuridico statale. Un solo esito della crisi doveva essere accuratamente evitato, quello che poteva portare i gruppi sociali, accomunati sulla base di un analogo interesse economico, a considerare lo Stato come una semplice controparte, un interlocutore tra gli altri privo di una propria personalità e di una posizione di superiorità rispetto ai diversi attori sociali (Fioravanti, *Per l'interpretazione*, pp. 215-216).

Quando poco meno di dieci anni dopo Santi Romano pubblicherà la sua opera forse più famosa, ossia *L'ordinamento giuridico*, l'impianto teorico del pubblicista palermitano si era enormemente arricchito. Il diritto, ora, veniva considerato come pertinenza non esclusiva dello Stato, ma come caratteristica propria di ogni aggregato sociale; ogni istituzione era così dotata di un proprio ordinamento giuridico. Questa nuova dimensione della realtà sociale e giuridica evocata da Romano non mutava però nella sostanza la sua posizione nei confronti del ruolo di sintesi svolto dallo Stato. In fondo, in Santi Romano è ancora ben radicata l'idea che lo Stato moderno, opportunamente aggiornato e perfezionato (anche attraverso nuove soluzioni istituzionali), non abbia affatto esaurito la sua parabola storica. Al contrario, per Santi Romano, esso possedeva ancora una grande capacità di interpretare e di tradurre le novità che la società del XX secolo stava proponendo (Fioravanti, *Lo 'Stato moderno'*, pp. 194-195). Ciò che non mancava di essere ribadito era comunque l'esi-

stenza di una gerarchia fra le molteplici realtà istituzionali al vertice della quale si collocava pur sempre quella statale (Mura, *Pluralismo*, pp. 393-394).

Per Pietro Costa (*Lo Stato immaginario*, pp. 133-135) attorno al pensiero di Santi Romano la storiografia giuridica ha dibattuto a lungo, e continua di dibattere, soprattutto a proposito della sua connotazione "pluralistica" o "monista statualistica". La questione in realtà, per questo autore, dovrebbe essere affrontata in un diverso modo. "Pluralismo" e "monismo" non sono connotazioni che si contrappongono frontalmente concernendo momenti differenti del modello giuspolitico. Lo sdoppiamento dei campi (polo "sociale" e polo "statale") permette di ordinare gli enunciati attorno ad uno di essi od attorno ad entrambi, ma non permette soluzione terze. In questo senso si può parlare di "monismo" e di "dualismo". Ma sono questi i termini di riferimento del discorso giuspubblicistico. Ad un orientamento "monistico" si può contrapporre, al suo livello, non un orientamento "pluralistico", ma soltanto uno "dualistico". La tematizzazione del pluralismo sociale non statale può intervenire all'interno di ambedue i modelli.

In breve – scrive Costa – "monismo" connota l'orientamento complessivo del modello, la scelta di uno, piuttosto che di due poli di gravitazione del discorso, mentre "pluralismo" connota una possibile modalità rappresentativa del polo sociale della relazione [...]. "Pluralismo" insomma non si contrappone a "monismo" (nell'ambito della lettura proposta) perché i loro campi semantici sono di raggio diverso.

Il modello romaniano, allora, potrà essere connotato come "monista statocentrico" e contemporaneamente come "pluralista": «è monista statocentrico nella scelta del

punto di gravitazione degli enunciati giurispubblicistici, ma è pluralista nella rappresentazione del polo sociale della relazione». In questo senso si può dire che Romano non ha "inventato" il pluralismo (la testualità giuridica lo aveva da tempo introdotto nei suoi discorsi). Semmai la novità di Romano sta nel pensare di raggiungerlo attraverso un modello statocentrico, fino a quel momento refrattario ad una tematizzazione "pluralistica" del polo sociale. In altre parole è la valorizzazione sul piano giuridico dei gruppi sociali che permette, allo stesso tempo, un uso statocentrico del modello e la conservazione, al suo interno, di una rappresentazione pluralistica del polo sociale. La fascinazione esercitata dal discorso di Santi Romano non deriva, così, da una rottura con la tradizione disciplinare (in particolare quella d'ascendenza orlandiana), ma da una sostanziale fedeltà ad essa.

I riferimenti espliciti al tema sindacale nel Santi Romano de *L'ordinamento giuridico*, in ogni caso, erano assai pochi, ma il senso complessivo del suo discorso risultava enormemente irrobustito dall'introduzione delle nozioni di "ordinamento giuridico" e di "istituzione". Rinviando alla sua prolusione del 1909 scriveva a questo proposito Romano: «La così detta crisi dello Stato moderno implica per l'appunto la tendenza di una serie grandissima di gruppi sociali a costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente» (Romano, *L'ordinamento giuridico*, p. 113).

Se la questione sindacale rimaneva in qualche modo relegata sullo sfondo, non mancavano ne *L'ordinamento giuridico* incursioni, neanche troppo superficiali, nella concretissima realtà sociale dell'industria e del mondo del lavoro. La nuova organizzazione della produzione era stata, per Romano, del

tutto trascurata dal legislatore, il quale insisteva a volerla contenere all'interno dei consolidati istituti giuridici della proprietà e del contratto, strumenti di per sé insufficienti a descrivere e regolare la complessità delle relazioni che da tali assetti scaturivano. Il riconoscere la natura "istituzionale" dell'impresa era, da questo punto di vista, un passo indispensabile per affrontare i problemi giuridici ad essa connessi. Questa operazione preliminare permetteva, infatti, di affrontare l'insieme dei rapporti che ad essa facevano capo in una duplice prospettiva. Per un verso l'impresa doveva essere considerata come una sorta di microcosmo giuridico a sé, capace di vita autonoma:

Questa sarà un'istituzione, pel suo diritto interno, e, come tale, avrà un capo, un legislatore, dei sottoposti, proprie leggi, tutto un coordinamento di autorità e ingranaggi amministrativi: sarà quindi un mondo giuridico a sé, completo nel suo genere e nei suoi fini.

[Romano, *L'ordinamento giuridico*, p. 76].

Da un altro verso però l'impresa doveva essere presa in carico dal punto di vista del diritto statale. In questo caso, allora, essa sarebbe apparsa come l'insieme di relazioni personali degli individui che vi facevano parte, o come *universitas rerum* o, infine, come insieme di attività e passività di un esercizio commerciale. Ed è proprio ricorrendo a questo duplice livello d'analisi che Romano invitava a valutare la condizione del proprietario. Da un lato il diritto statale doveva infatti dare contenuto giuridico alla sua posizione, dall'altro l'organizzazione interna del lavoro poteva prescindere del tutto quando la direzione dell'attività d'impresa fosse stata affidata ad altri. I nuovi opifici, sembrava suggerire Romano, erano cosa ben diversa dalle antiche botteghe artigiane; le più

recenti tecniche di produzione potevano trascendere completamente le capacità di comando del proprietario, e di questi profondi processi di trasformazione, suggeriva il giurista palermitano, «le leggi dello Stato farebbero certo bene a tenere conto» (Romano, *L'ordinamento giuridico*, p. 77).

Questo invito all'aggiornamento e all'integrazione dell'ordinamento giuridico statale veniva successivamente rivolto da Romano anche in relazione alle nuove forme ed ai nuovi contenuti che i contratti di lavoro andavano assumendo. L'insufficienza della disciplina codicistica di fronte alla estrema complessità di tali rapporti era un fatto facilmente constatabile. La forma collettiva assunta di recente da questo tipo di contrattazione rendeva assai difficile mettere a punto sul piano delle categorie giuridiche consuete, sia per la dottrina che per la giurisprudenza, chiavi interpretative del fenomeno che fossero da tutti condivise. Se limitarsi a ribadire la consistenza contrattuale di questi accordi, infatti, sembrava trascurare del tutto le potenzialità espansive delle disposizioni in essi contenute, l'equiparazione all'atto normativo appariva come eccedente rispetto alla loro stessa natura (Romano, *L'ordinamento giuridico*, pp. 127-128).

Per far fronte a queste perplessità, anche in tema di contrattazione collettiva Romano consigliava di sdoppiare i piani dell'analisi. Tale fenomeno, infatti, si svolgeva contestualmente su due livelli differenti atteggiandosi, alle volte, in maniera conflittuale nei distinti ordinamenti giuridici di riferimento. Se per l'ordinamento dello Stato, infatti, la figura del contratto era l'unica ad avere rilievo giuridico, nell'ordinamento particolare che si originava dalla interazione di gruppi di imprenditori e di operai l'ac-

cordo collettivo poteva essere considerato come sistema, più o meno autonomo, di diritto obiettivo; diritto che era possibile far valere con mezzi che le norme statali potevano anche considerare extragiuridici o anti-giuridici, ma che erano pienamente legittimi per il sistema all'interno del quale operavano. D'altra parte per Romano, come al solito, la realtà aveva rotto gli angusti argini del diritto statale ed aveva costituito uno spazio giuridico più confacente alle sue esigenze (Mangoni, *la crisi*, p. 53). Ma anche in questo caso l'esortazione del giurista palermitano era quella di attivare, da parte dello Stato, un processo di tipo osmotico tale per cui la giuridicità del reale potesse trovare una diversa e più robusta formalizzazione nel suo ordinamento.

Quando si constata universalmente che le leggi statuali su tale materia sono inadeguate, ciò non ha altro significato che, all'infuori e alle volte in opposizione a tali leggi, si sono venuti costituendo degli ordinamenti che reclamano, sinora invano, di essere accolti nelle leggi medesime, in modo che alle sanzioni che essi ottengono nell'interno delle imprese industriali, dei gruppi professionali, ecc., si possano aggiungere quelle più efficaci che sarebbero date dallo Stato. In altri termini, si hanno degli enti che, in parte, pel diritto statale sono enti di fatto, ma che, considerati in sé, hanno quel carattere istituzionale che ne fa, secondo i concetti svolti, degli organismi giuridici.

[Romano, *L'ordinamento giuridico*, p. 129]

I profili problematici suscitati dalle nuove tecniche di contrattazione collettiva non erano però per Romano gli unici degni di essere analizzati. Anche per ciò che riguardava il contenuto dei singoli contratti il diritto dello Stato tendeva a trascurare fenomeni che nella modernità si imponevano in maniera evidente. Così, mentre per l'ordinamento giuridico statale l'accordo stipu-

lato tra lavoratore e datore di lavoro era un semplice contratto sottoscritto da persone poste in posizione paritaria, all'interno dell'ordinamento della fabbrica le cose si mostravano in una differente luce. Era la stessa complessa organizzazione del lavoro che si incaricava di demistificare l'assunto paritetico supposto dalla legge. Il lavoratore per le stesse esigenze organizzative dell'impresa si trova in una situazione di "subordinazione" che sembrava impossibile negare. Anche in questo caso allora se il contratto era il presupposto per l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua concreta articolazione ne poteva prescindere, dovendo assumere piuttosto i contenuti dall'organizzazione interna dell'impresa, con la sua disciplina, i suoi obblighi, i suoi ritmi (Romano, *L'ordinamento giuridico*, pp. 198-201).

L'attenzione prestata dal pubblicista Santi Romano al fenomeno sindacale e al complesso articolarsi del mondo dell'impresa e del lavoro rendono questo autore, al di là dello spessore scientifico universalmente riconosciuto, il naturale interlocutore di quei giuristi che tra gli anni Dieci e Venti del '900 alimentarono in Italia il dibattito – sostenuto dalle passioni e dai timori che i tempi della storia proponevano con urgenza – sulle relazioni esistenti, o da costruire, tra lo Stato e le organizzazioni sindacali. D'altra parte, il fatto che Romano si fosse mantenuto, per sua stessa ammissione, sempre e costantemente all'interno dell'universo giuridico, senza mai oltrepassarne i confini, consentiva di utilizzare la sua attenzione verso fatti concretissimi che la realtà proponeva con piena evidenza all'interno di un discorso strettamente disciplinare, senza debordare nell'analisi sociologica o nella polemica politica. L'istituzione, scriveva Romano,

non è un'esigenza della ragione, un principio astratto, un *quid* ideale, è invece un ente reale, effettivo. Dall'altra parte, noi tale ente abbiamo considerato, non dal punto di vista delle forze materiali che lo producono e lo reggono, non in rapporto all'ambiente in cui si sviluppa e vive come fenomeno indipendente con altri, non in riguardo ai nessi di cause ed effetti che vi si ricollegano, e quindi non sociologicamente, ma in sé e per sé, in quanto risulta da un ordinamento giuridico, anzi è un sistema di diritto obiettivo. Ci siamo, naturalmente, dovuti spingere sino alle ultime ragioni, in cui è dato respirare l'atmosfera giuridica, ma non le abbiamo mai oltrepassate. E, mentre la teoria comune è costretta a delimitare il campo del diritto astrattamente e quindi non senza incertezza, noi abbiamo tentato di concludere il diritto in se medesimo, cioè in un'entità obbiettiva, che è il suo principio, il suo regno e la sua fine.

[*L'ordinamento giuridico*, p. 97]

Anche se, a ben vedere, gli umori suscitati dall'incandescente clima politico potevano spesso essere opacizzati, ma non del tutto estromessi, dalla riflessione scientifica proposta da ciascun autore. D'altra parte, come ha scritto Pietro Costa, negli anni Venti, il dopoguerra, il biennio rosso, le incertezze e le divisioni dell'*élite* politica liberale sottraggono al dibattito sulla "crisi" dello Stato e sullo Stato sindacale, che di esso è una sorta di precipitato discorsivo, quella patina accademica che ne aveva caratterizzato la formalizzazione nel periodo prebellico, «facendone la posta in gioco di una durissima lotta politica» (Costa, *Civitas*, pp. 226-227).

#### 4. *La prolusione napoletana di Oreste Ranalletti, o del timor panico*

Il 9 febbraio del 1920 Oreste Ranalletti dedicava al rapporto tra Stato e sindacati la

sua prolusione al corso di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione all'Università di Napoli. L'intervento veniva pubblicato nello stesso anno sia nella rivista nazionalista «Politica», con il titolo *I sindacati e lo Stato*, sia nella «Rivista di diritto pubblico» con il titolo *Il sindacalismo nella pubblica amministrazione*. Quello di Ranalletti era un intervento in cui i timori suscitati dall'incedere della storia presente sembravano premere a ridosso delle riflessioni che vi trovavano svolgimento, fino a condizionarne la formulazione. D'altra parte, mentre Ranalletti pronunciava la sua prolusione, il Biennio rosso era in pieno svolgimento. In particolare il settore del pubblico impiego sembrava percorso nei primi giorni di quel anno da un fervore rivendicativo di proporzioni inusuali, galvanizzato dalle vittorie sindacali riportate già nel mese di gennaio dai postelegrafonici.

Oltre alle normali richieste di aumenti salariali i sindacati dei pubblici dipendenti ponevano però all'attenzione della classe politica e dell'opinione pubblica una forte domanda di auto-organizzazione e di auto-gestione dei servizi. Sulla scia di un dibattito che si stava sviluppando da diversi anni e che aveva tra i propri contenuti proprio i temi della competenza tecnica e della capacità professionale, molte associazioni sindacali reclamavano una riformulazione radicale della gestione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione sintetizzabile in formule ad effetto del tipo "le ferrovie ai ferrovieri".

La Prima Guerra mondiale aveva favorito poi l'accelerazione di tali processi. Durante il periodo bellico si era verificato, infatti, un crescente coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori nel processo di mobi-

lizzazione nazionale (in primo luogo nel settore della produzione industriale) che aveva ulteriormente rafforzato l'idea di un'autonoma capacità di gestione da parte delle classi lavoratrici, sulla base della loro specializzazione funzionale, di interi settori della vita del paese (Gozzi, *Rappresentanza*, pp. 250 ss.). Fatto, questo, che aveva contribuito a rilanciare con sorprendente vigore il tema della rappresentanza professionale, spingendo di lì a poco lo stesso legislatore ad intraprendere iniziative concrete per verificare la possibilità di una sua possibile traduzione sul piano istituzionale (cfr. Ruffini, *Guerra*, p. 53).

In questa temperie politica i tratti salienti dello statalismo «piatto e compatto» (Grossi, *Scienza giuridica*, p. 82) di Ranalletti emergono dalla sua prolusione con un nitore non comune, quasi potenziati dalle vicende storiche che il giurista viveva con un'angoscia neanche troppo celata. Era la preoccupazione di mantenere salda l'identità dello Stato di fronte all'intrusione debilitante che poteva provenire dalla pretesa del sindacato di collocarsi nei gangli vitali della sua organizzazione ad animare l'intervento di Ranalletti. I problemi legati al mondo del lavoro (di cui l'effervescenza sindacale era un sintomo) non lo interessavano affatto.

Col sindacalismo, massime nella pubblica amministrazione – sosteneva l'autore all'inizio della prolusione poi riprodotta in iscritto –, si pone in giuoco la stessa esistenza dello Stato nella sua struttura attuale: e di ciò non pare che la nostra società, i nostri governanti abbiano una chiara coscienza, a giudicare dalla debole, incerta condotta, che essi tengono di fronte all'azione sindacale.

[Ranalletti, *Il sindacalismo*, p. 119]

Per Ranalletti, le cui riflessioni si inserivano in una sequenza argomentativa conso-

lidata, lo Stato moderno era nato proprio sul presupposto del depotenziamento del potere dei corpi intermedi, comprese le associazioni professionali. Ora, le legislazioni europee del XIX secolo avevano forse ecceduto nel vietarne la ricostituzione sotto ogni forma. Tanto che le associazioni dei lavoratori avevano continuato a vivere in maniera clandestina o tollerata.

I costumi amministrativi – scriveva Ranalletti con un'inattesa quanto cauta apertura nei confronti della "giuridicità" del reale, destinata comunque a declinare rapidamente – non possono staccarsi completamente dai costumi sociali generali. [*Ibidem*, p. 123]

Ma non meno nefasto dell'attività repressiva si era, nel tempo, dimostrato il tentativo di legalizzare queste associazioni, le quali ben presto si erano trasformate da istituzioni di sostegno e soccorso reciproco in «organi della lotta di classe, strumenti di guerra sociale, di propaganda e di azione sistematica e accanita contro la organizzazione della società moderna» (*ibidem*, p. 125).

Violentamente critico nei confronti del movimento socialista e dell'esperienza sindacale nel suo complesso, Ranalletti esprimeva però la sua più profonda preoccupazione quando si accostava ai temi ed alle proposte che caratterizzavano il sindacalismo rivoluzionario. In fondo, come lasciava intendere in nota, sia il partito socialista "parlamentare" sia il sindacalismo "riformatore", si mostravano meno "eversivi" nella loro azione politica perché non cercavano di distruggere lo Stato, mirando il primo alla sua conquista e richiedendone il secondo un impegno maggiore nella difesa delle classi lavoratrici (*ibidem*, p. 126, n. 2)<sup>3</sup>. Era solo nelle proposizioni del sindacalismo rivolu-

zionario (che Ranalletti chiamava "sindacalismo", senza ulteriori aggettivazioni) al contrario, che lo Stato sembrava destinato ad un'eclissi irreversibile, sostituito nella sua azione da organismi federativi di tipo professionale (*ibidem*, pp. 128-133). Se le rivendicazioni di questi movimenti si fossero reattivate, scriveva Ranalletti,

lo Stato e il Parlamento potrebbero sparire, perché superflui; in una società puramente tecnica ogni organizzazione extraprofessionale sarebbe inutile. I sindacati prenderebbero interamente il posto dello Stato; e le assemblee professionali potrebbero esaminare tutte le questioni, anche quelle concernenti gli interessi generali, dovendo esse, negli organismi pluriprofessionali, conciliare le divergenze fra gli interessi che rispettivamente rappresentano. [*Ibidem*, p. 128]

L'unità politica dello Stato rischiava, in questo contesto, di frantumarsi in una pluralità di soggetti federati su di un piano economico-politico.

Da questa esposizione – scriveva Ranalletti citando *Lo Stato moderno e la sua crisi* di Santi Romano – appare facile il rilievo che il movimento sindacale attacca le basi stesse dello Stato, nella sua struttura attuale, ne mette in giuoco tutta l'organizzazione, la stessa esistenza. Col sindacalismo la unità politica dello Stato sarebbe spezzata; il sindacalismo costituirebbe la base, la unità politica e sociale del nuovo ordinamento della società; e qualora tutte le funzioni dello Stato, anche le essenziali, venissero assunte dai sindacati, lo Stato sparirebbe, per fare posto ad un federalismo economico-politico. [*Ibidem*, p. 133]

Il pericolo, chiosava Ranalletti utilizzando un'immagine abusata dalla pubblicistica dell'epoca, era quello di un astorico e disastroso ritorno a «forme medievali di ordinamento politico» (*ibidem*, pp. 134-135).

Per questa ragione ogni istanza tesa ad introdurre modalità di rappresentanza politica degli interessi doveva essere decisamente respinta, indipendentemente dal fatto che tali proposte avessero mirato alla ridefinizione delle regole di scelta dei rappresentanti delle assemblee elettive o all'introduzione di organismi tecnici con compiti normativi di settore. L'unità politica e legislativa dello Stato, se spezzata, avrebbe avuto come inevitabile conseguenza quella di «gettare il paese nella peggiore anarchia legislativa» (*Ibidem*, p. 136).

Al massimo i sindacati avrebbero dovuto ambire a partecipare ad organismi consultivi collegati ai vari organi dello Stato, ai quali doveva però negarsi ogni ingerenza nella sua amministrazione "attiva" poiché questa rispondeva ai criteri della competenza tecnica, dell'unità di forza e di comando, della subordinazione e dell'ubbidienza, che erano incompatibili con il principio democratico che avrebbe regolato il criterio di composizione degli organi consultivi di composizione sindacale (*ibidem*, pp. 137 ss.).

Un'ulteriore prospettiva dalla quale osservare il rapporto tra Stato e sindacati era il tema del riconoscimento giuridico delle associazioni dei lavoratori. Anche su tale questione Ranelletti imboccava un percorso da tempo battuto alla scienza giuridica meno aperta alle novità di quegli anni. In linea di principio, sosteneva l'autore, alle associazioni dei lavoratori lo Stato non avrebbe dovuto riconoscere la personalità giuridica, ma visto che tali associazioni potevano svolgere un utile compito di pacificazione sociale e di istruzione professionale la personalità giuridica doveva essere loro riconosciuta a patto che fosse contestualmente affermata la responsabilità civile del sindacato (sia in relazione alle azioni dei suoi iscritti sia per le

violazioni di accordi contrattuali collettivi) e la finalità esclusivamente economica dell'organizzazione. Il riconoscimento doveva essere revocato e l'organizzazione disciolta quando questa non avesse esercitato un'azione conforme alla sue finalità, o contraria alle leggi e agli interessi generali del paese (*ibidem*, p. 141). In questo quadro dovevano poi essere rafforzati i poteri dello Stato in ordine al divieto di serrata e sciopero quando questi avessero ostacolato servizi essenziali (senza distinguere tra settore privato e pubblico) per la vita dello Stato (*ibidem*, p. 142).

Per quanto Ranelletti si convinse nel '19 che in queste sue riflessioni fosse già presente il programma che il Fascismo avrebbe sviluppato in materia sindacale negli anni successivi<sup>4</sup>, non sembra che dalle pagine dell'autore traspaia niente di più che la riaffermazione di idee ormai tutte orientate verso il secolo passato, tese a riaffermare, sul piano della riflessione scientifica, un quadro giuridico-costituzionale centrato sull'assoluta preminenza dello Stato-amministrazione e, sul piano della riflessione politica, un conservatorismo poco attento alle nuove articolazioni della società.

In tale contesto anche le pagine dedicate da Ranelletti al tema specifico della sindacalizzazione dei pubblici dipendenti non si discostavano da questa impostazione (*ibidem*, pp. 143-150). Il divieto per tali lavoratori (compresi quelli assunti con contratti di diritto privato) di costituirsi in sindacato derivava dall'impossibilità di utilizzare nei confronti dello Stato le stesse forme di pressione usate dagli impiegati e dagli operai del settore privato nei confronti dei loro datori di lavoro. Lo Stato, infatti – scriveva Ranelletti – «non è un'impresa qualsiasi; è la organizzazione suprema, necessaria della società, per assicurare e realizzare le condi-

zioni fondamentali, indispensabili della vita sociale, perché questa possa essere ed essere utile» (*ibidem*, p. 143). Lo Stato, per definizione «non può essere ingiusto» (*ibidem*, p. 146). Organismi sindacali potevano al più costituirsi per impiegati appartenenti ad uno stesso servizio pubblico ed alla stessa categoria d'impiego, come associazioni di assistenza legale, o mutualistiche. Ma lo Stato doveva avere un'ampia facoltà di sciogliere queste organizzazioni (che in nessun caso, comunque, avrebbero dovuto assumere atteggiamenti di tipo rivendicativo) quando l'interesse pubblico l'avesse richiesto (*ibidem*, p. 148).

##### 5. *La chiarezza di Alfredo Rocco*

Nel novembre dello stesso anno in cui Ranalletti aveva pronunciato la sua prolusione napoletana, anche Alfredo Rocco affidava ad un'occasione pubblica (il discorso inaugurale dell'anno accademico 1920-21 all'Università di Padova) il frutto delle sue riflessioni sulla crisi dello Stato e dei rapporti tra quest'ultimo e le organizzazioni sindacali.

L'*incipit* del discorso è denso di preoccupazioni. Ma il fatto, anche nel caso di Rocco, non deve sorprendere perché la fase più drammatica del "biennio rosso", quella caratterizzata dall'occupazione delle fabbriche (in particolare di quelle metalmeccaniche di Torino e di Milano) e dai grandi scioperi in quasi ogni settore della pubblica amministrazione era appena alle spalle.

Lo Stato è in crisi; lo Stato va, giorno per giorno, dissolvendosi in una moltitudine di aggregati minori, partiti, associazioni, leghe, sindacati, che lo vincolano, lo paralizzano, lo soffocano; lo Stato

perde, con moto uniformemente accelerato, uno per uno, gli attributi della sovranità.

[Rocco, *Crisi dello Stato*, p. 631]

Pur apprezzando l'intervento di qualche mese prima di Ranalletti, Rocco notava che l'enfasi messa da questo autore nell'additare nel movimento sindacale l'unico responsabile della crisi in atto era il frutto di un'eccessiva semplificazione:

che il movimento sindacale abbia avuto una parte importante in questo progressivo disfacimento dello Stato – scriveva – è cosa che non si potrebbe negare. Ma l'odierna crisi dello Stato ha cause più vaste e profonde di cui lo stesso sindacalismo, che l'ha accelerata ed aggravata, è solo un aspetto ed una conseguenza.

[*Ibidem*, p. 632]

Cause che già Santi Romano aveva in parte analizzato nella sua prolusione pisana. Il richiamo a Romano (si badi bene non al Romano pluralista de *L'ordinamento giuridico*, ma a quello de *Lo Stato moderno e la sua crisi*) nella parte iniziale della esposizione del tema non era casuale per Rocco e rappresentava, come ha sottolineato Luisa Mangoni, un elemento per lui della massima importanza, una sorta di chiave di volta del suo stesso discorso (*La crisi*, pp. 49 ss.). Ciò che serviva a Rocco era infatti un nucleo argomentativo utile per mettere in discussione il punto più delicato della riflessione giuridica della pubblicistica di ispirazione liberale, di cui Vittorio Emanuele Orlando rappresentava in Italia il massimo esponente, ossia quell'irriducibile antitesi fra società e Stato da cui in gran parte dipendeva il permanere della distinzione tra ordine giuridico e ordine politico. Ma questa operazione poteva essere condotta solo a patto di preservare l'altro caposaldo del discorso orlandiano, e cioè l'affermazione della indissolu-

bilità della sovranità statale e la sua indiscutibile supremazia. In altre parole Rocco tentava di utilizzare Santi Romano in una direzione polemica verso Orlando, ribaltando poi la prospettiva d'analisi quando si trattava di riaffermare integralmente la teoria dello Stato giuridico.

Per Rocco, così, la crisi dello Stato moderno non era che la logica conseguenza di un processo storico assai risalente. Lo Stato, infatti, pur avendo vinto nel corso del XVII secolo la sua lotta contro i corpi sociali che ne insidiavano la sovranità, aveva poi permesso che la sua azione si depotenziasse in ragione dell'affermarsi di teorie di stampo individualista e non interventista.

Dalla diffusione del liberalismo – sosteneva Rocco – che predicava l'astensione dello Stato e il suo disinteressamento dai massimi problemi della vita sociale, e giungeva fino a sostenere che esso dovesse, in omaggio ai diritti degli individui, praticamente rinunciare a difendersi contro gli attacchi dei suoi nemici, lo Stato uscì indebolito. Da quel giorno le pretese dell'individualismo non conobbero più limiti [...]. In questa diffusione dello spirito individualistico e antistatale, è, pertanto, la causa maggiore dell'attuale indebolimento dello Stato. Incolparne il movimento sindacalistico sarebbe, a mio avviso, ingiusto.

[Rocco, *Crisi dello Stato*, pp. 635-636]

Lo stesso manifestarsi di un sindacalismo «violento, sovversivo e antistatale» non era altro, per Rocco, che il frutto dell'agnosticismo liberale.

D'altra parte, continuava, la tendenza dei lavoratori ad associarsi in ragione della loro professione era una tendenza «naturale e incoercibile». Lo sviluppo della grande industria non poteva che averne accresciuto l'importanza. Aprendo l'orizzonte della propria analisi alla modificazioni delle nuove tecniche della produzione Rocco constatava

come esse avessero da tempo abbandonato la veste della piccola impresa artigiana, in cui le competenze professionali degli operai si affiancavano in forma collaborativa alla figura del padrone, per assumere la fisionomia del grande stabilimento industriale meccanizzato all'interno del quale le mansioni dei lavoratori addetti alle macchine non rivestivano alcun contenuto tecnico e si erano trasformate in un «lavoro inintelligente e faticoso». Ed era proprio di fronte a queste profonde trasformazioni del tessuto economico che l'astensionismo dello Stato liberale si era riverberato in forma destabilizzante sul piano della coesione sociale. L'incontrollato sfruttamento del lavoro operaio aveva infatti spalancato le porte al proliferare di organizzazioni di classe «tese a farsi da sé quella giustizia che l'inerzia dello Stato negava loro» (*ibidem*, pp. 637-638).

Un "nuovo medioevo" sarebbe stato l'esito infausto di questo atteggiamento lassista. Un medioevo diverso e peggiore di quello ormai assegnato alla memoria della storia. Mentre il corporativismo medievale, infatti, si era organizzato sulla base di principi di tipo collaborativo, nell'epoca contemporanea operai e imprenditori avrebbero accentuato la loro tendenza allo scontro. Inoltre, mentre le corporazioni medievali si erano ben presto assoggettate alla sovranità dello Stato entrando a far parte della sua organizzazione, i nuovi sindacati avrebbero accentuato la loro tendenza a vivere «completamente all'infuori dello Stato e spesso contro lo Stato», volendo addirittura sostituirsi ad esso non solo nell'esercizio di attività di contenuto economico, ma persino nella cura di interessi di carattere generale (*ibidem*, p. 639).

Esaurita la *pars destruens* del proprio discorso Rocco passava ad indicare una serie di

proposte che avrebbero dovuto governare i rapporti tra Stato e sindacati. Nelle parole del futuro Guardasigilli è possibile leggere un progetto di Stato che troverà una compiuta realizzazione nel ventennio fascista, ma nello stesso tempo non è neanche difficile trovare raccolti una serie di enunciati ampiamente circolanti nella giuspubblicistica europea a cavallo tra il XIX e il XX secolo. La proposta di trasformare i sindacati in una sorta di cinghia di trasmissione della volontà dello Stato, conferendo ad essi la natura di sue articolazioni interne, era coerente con la richiesta di un nuovo protagonismo che lo Stato avrebbe dovuto assumere nei confronti dell'intero sistema economico-sociale a seguito delle recenti trasformazioni di quest'ultimo. In questo quadro i sindacati avrebbero potuto funzionare come organismi tecnici, capaci di imprimere una direzione positiva all'attività economica esercitata dalla Stato.

Allo stesso modo il tema di una società disarmonica e conflittuale che solo grazie all'intervento dello Stato avrebbe potuto recuperare una dimensione solidaristica e cooperante, tema che il regime fascista non tarderà ad assumere tra i suoi caratteri fondanti (Costa, *Lo "Stato totalitario"*, pp. 118-119; Id., *Lo Stato immaginario*, pp. 50-51; Ornaghi, *La cultura*, pp. 82-83), veniva presentato da Rocco senza particolari spunti di novità, almeno nell'ispirazione di fondo (Costa, *Lo Stato immaginario*, pp. 371 e 381 ss.), anche se nella richiesta di costituire un sindacato misto al quale avrebbero dovuto partecipare organizzazioni padronali ed operaie, in vista di una collaborazione mirante al «raggiungimento di fini comuni», non è difficile vedere la prefigurazione organizzativa del regime corporativo fascista alla cui edificazione Rocco avrebbe pochi anni dopo concretamente collaborato:

Ma soprattutto, bisogna trasformarli [i sindacati] da strumenti di lotta per la difesa di interessi particolaristici, in organi di collaborazione al raggiungimento di fini comuni. I sindacati operai e quelli padronali debbono essere riuniti, industria per industria, in un unico sindacato misto, organizzato, s'intende, in due, anzi, piuttosto in tre sezioni, giacché sarebbe opportuno che anche gli elementi direttivi, ingegneri, tecnici, capi fabbrica, avessero la loro rappresentanza speciale. Ma l'azione comune del sindacato deve essere ridotta ad unità da un organo apposito, consiglio e direttorio sindacale, per il raggiungimento dei molteplici fini comuni.

[Rocco, *Crisi dello stato*, p. 641]

L'idea di sostituire alla lotta di classe una struttura giuridica di regolazione del conflitto sociale appare nelle pagine di Rocco come uno sviluppo della tematica dell'intervento statale elaborata da tempo nell'ambito della scienza giuridica. Un intervento richiesto dalla impossibilità del verificarsi di una spontanea interazione tra gruppi sociali sul piano "orizzontale", alla cui assenza avrebbe dovuto provvedere l'intervento "verticale" dello Stato che si «pone[va], nei riguardi della dinamica sociale, come istanza esterna e superiore e, insieme, come momento di un processo dialettico che da essa trae[va] origine e ad essa ritorna[va]» (Costa, *Lo stato immaginario*, p. 80). Ed è sulla base di questi presupposti che doveva essere vietata, per Rocco, ogni forma di «autodifesa di classe», come lo sciopero o la serrata. Divieto che, d'altra parte, sarebbe stato compensato dall'introduzione dell'istituto del "giusto salario", ossia di un salario la cui determinazione doveva essere sottratta alle leggi del mercato per essere affidata alla competenza di organi giurisdizionali capaci di commisurarne il valore alle esigenze di vita delle classi lavoratrici (Rocco, *Crisi dello Stato*, p. 642).

All'intervento di un'apposita magistratura del lavoro doveva poi essere affidato anche il compito di risolvere le vertenze eventualmente sorte fra lavoratori e datori di lavoro, previo un tentativo di conciliazione in sede sindacale (*ibidem*, p. 642). Un analogo discorso non poteva essere fatto per i pubblici dipendenti. Non era infatti ammissibile che lo Stato consentisse la creazione di un organo esterno alla propria struttura, ma capace di condizionarne le decisioni. Al più, le associazioni professionali dei pubblici funzionari (come aveva suggerito Ranelletti) potevano essere trasformate «in organi di assistenza e di elevamento materiale e morale degli impiegati» (*ibidem*).

Le osservazioni di Rocco, in ultima analisi, erano le osservazioni di un autore a cui non sfuggiva affatto la nuova dimensione dei rapporti che stava percorrendo la società del suo tempo e che si accorgeva, nel medesimo momento, dell'impossibilità di affrontare questa realtà con una semplice operazione di "rimozione". Ma le riflessioni che Rocco formulava, proponendole anche all'interno della riflessione scientifico-disciplinare, non portavano come in Santi Romano ad una comprensione dell'articolazione pluralistica della società. In Rocco, al contrario, era evidente la richiesta di potenziare al massimo grado l'autorità dello Stato auspicandone un suo prolungamento verso la società in funzione dell'organizzazione dei suoi gruppi e dei suoi interessi, in un movimento unidirezionale che trascurava del tutto la possibilità stessa che tali gruppi potessero essere portatori di forme di regolazione dei rapporti sociali alternative o semplicemente concorrenti con quelle dello Stato.

Anche i sindacati divenivano, così, organismi che potevano essere proficuamente

utilizzati nella costruzione di questo edificio. Un'operazione concludeva Rocco, imponente e poderosa, la cui realizzazione richiedeva di abbandonare la «mentalità liberale e democratica», alla cui responsabilità si doveva ascrivere il fatto che il fenomeno sindacale, in sé innocuo, aveva assunto le forme minacciose e distruttrici dell'epoca attuale (*ibidem*, p. 645).

### Bibliografia

- Antonetti (N.), *La forma di governo in Italia. Dibattiti politici e giuridici tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- Capograssi (G.), *La nuova democrazia diretta* (1922), in *Opere*, I, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 403-473;
- Cassese (S.), Dente (B.), *Una discussione del primo ventennio del secolo: lo Stato sindacale*, in «Quaderni storici», 1971, VI, 18, pp. 943-970;
- Costa (P.), *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986;
- *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, 28, I, pp. 59-174;
- *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Duguit (L.), *Manuel de Droit constitutionnel*, Paris, Albert Fontemaiereg Editeur, 1907;
- *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, trad. it., Firenze, Sansoni, 1950;
- Einaudi (L.), *Rappresentanza di interessi e Parlamento* (1919), in *Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925)*, V, Torino, Einaudi, 1961, pp. 527-531;
- *Trasformarsi sì, ma dopo discussione* (1921), in *Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925)*, VI, Torino, Einaudi, 1963, pp. 371-374;
- *Sindacati e Stato liberale* (1925), in *Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925)*, VIII, Torino, Einaudi, 1965, pp. 432-435;
- Ferrajoli (L.), *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- Fioravanti (M.), *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1981, 10, pp. 169-219;

## Marchetti

- *Lo 'Stato moderno' nella dottrina della Costituzione della prima metà del Novecento (1900-1940)*, in AA. VV., *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 181-217;
- Giugni (G.), *Stato sindacale, pansindacalismo, supplenza sindacale*, in «Politica del diritto», 1970, I, 1, pp. 49-56;
- Grossi (P.), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Gozzi (G.), *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica fra Ottocento e Novecento*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori Editore, 1986, pp. 232-257;
- Magnani (C.), *Stato e rappresentanza politica nel pensiero giuridico di Orlando e Romano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2000, XXX, 2, pp. 349-386;
- Mangoni (L.), *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani, in La crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori, 1986, pp. 29-56;
- Mannori (L.), Sordi (B.), *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Melis (G.), *Burocrazia e socialismo nell'Italia liberale. Alle origini dell'organizzazione sindacale del pubblico impiego*, Bologna, il Mulino, 1980;
- Mosca (G.), *Il tramonto dello Stato liberale*, a cura di A. Lombardi, Catania, Bonanno Editore, 1971;
- *Scritti sui sindacati*, a cura di F. Perfetti e F. Ortolani, Roma, Bulzoni, 1974;
- Mura (V.), *Pluralismo e neo-statalismo nella cultura giusfilosofica del primo Novecento*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori Editore, 1986, pp. 381-411;
- Olivetti (A.O.), *Manifesto dei sindacalisti (1921)*, in *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, a cura di F. Perfetti, Roma, Bonacci, 1984, pp. 197-220;
- Orlando (V.E.), *Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano, Giuffrè, 1940, pp. 319-333. Lo scritto era apparso con il titolo *Lo "Stato sindacale" e le condizioni attuali della scienza del diritto pubblico nella «Rivista di diritto pubblico»*, 15, I, 1924, pp. 4-18.;
- Ornaghi (L.), *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano, Giuffrè, 1984;
- *La cultura della "crisi dello Stato" e il deperimento delle democrazie contrattate. Profili ideologici della tradizione corporativa negli anni Venti*, in *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, a cura di G. Vardaro, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 75-89;
- Osti Guerrazzi (A.), *L'Utopia del sindacalismo rivoluzionario. I congressi dell'Unione Sindacale Italiana (1912-1913)*, Roma, Bulzoni Editore, 2001;
- Panunzio (S.), *Stato e sindacati*, in *Il fondamento giuridico del fascismo*, a cura di F. Perfetti, Roma, Bonacci, 1987, pp. 139-159. Lo scritto era apparso nella «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 3, 1923;
- Perfetti (F.), *Introduzione a A.O. Olivetti, Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, Roma, Bonacci Editore, 1984, pp. 11-103;
- *Un teorico dello Stato sindacale-corporativo*, introduzione a S. Panunzio, *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma, Bonacci Editore, 1987, pp. 7-136;
- Ranelletti (O.), *Il sindacalismo nella pubblica amministrazione*, in *Scritti giuridici scelti, V, L'organizzazione pubblica*, Napoli, Jovene Editore, 1992, pp. 119-150. L'articolo era apparso nel 1920 nella «Rivista di diritto pubblico» (versione poi riprodotta inalterata, a parte qualche aggiornamento in nota, per gli *Annali dell'Università di Macerata*, II, 1927);
- Ricci (U.), *Dal protezionismo al sindacalismo*, Bari, Laterza, 1926;
- Rocco (Al.), *Crisi dello Stato e sindacati*, in *Scritti e discorsi politici, II, La lotta contro la reazione nazionale (1919-1924)*, Milano, Giuffrè, 1938, pp. 631-645. L'articolo era apparso nel 1920 in «Politica»;
- Romano (S.), *L'ordinamento giuridico (1918)*, ristampa inalterata della seconda edizione del 1946 (edita senza variazioni rispetto alla prima se non nelle note), Firenze, Sansoni, 1962;
- *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori, I, Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 379-396. L'articolo era comparso nel 1920 nella «Rivista di diritto pubblico»;
- Ruffini (F.), *Guerra e riforme costituzionali (Suffragio universale. Principio maggioritario. Elezione proporzionale. Rappresentanza organica)* Torino, Paravia, 1920;
- Salemi (G.), *Il nuovo diritto pubblico e le sue caratteristiche fondamentali*, in «Rivista di diritto pubblico», 1921, I, pp. 37-64.

<sup>1</sup> Gli articoli di Gaetano Mosca pubblicati sul «Corriere della Sera» sono raccolti in G. Mosca (1971), *Il tramonto dello Stato liberale*, a cura di A. Lombardi, Catania, Bonanno Editore (da cui si cita). *Stato liberale e Stato sindacale*, apparso su «Rinascita liberale» del 20 gennaio 1925, è presente in Mosca (1949), *Partiti e sindacati nella crisi dello Stato liberale*, Bari, Laterza. Più di recente gli interventi di Mosca sul tema sindacale sono stati raccolti in G. Mosca, *Scritti sui sindacati* (1974), a cura di Perfetti e Ortolani, Roma, Bulzoni.

<sup>2</sup> Non può essere trascurato però neanche Alceste De Ambris, se non altro perché fu l'ideatore (assieme a Gabriele D'Annunzio che ne curò il versante estetico-letterario) della *Carta del Carnaro*, cioè della Carta costituzionale del minuscolo Stato creato a Fiume nel settembre del 1919. Tale Costituzione, dalla vita assai effimera, veniva considerata, da una parte della giuspubblicistica italiana, come il fondamento giuri-

dico di un possibile modello di Stato sindacale (su Alceste De Ambris si veda Furiozzi, *Alceste Ambris*, 2002; sulla Carta del Carnaro De Felice, *La Carta*).

<sup>3</sup> D'altra parte anche un autore come Vilfredo Pareto, parlando di sindacalismo, ricorreva alle consuete immagini che evocavano una disgregazione "medievale" dello Stato (Pareto, *Trasformazioni*, pp. 73 ss. e 111). Ciò che lo inquietava non era tanto l'arroganza dei sindacati, quanto piuttosto la loro volontà di non dare vita, appunto, ad una nuova legalità, ad uno Stato forte e solido, magari affermando la loro supremazia su tutte le altre forze sociali. Sul punto si veda Lanaro, *Nazione*, p. 220, n. 3.

<sup>4</sup> Nel '27, quando la prolusione veniva ripubblicata negli *Annali dell'Università di Macerata*, l'autore aggiungeva delle note al testo originario. Ranelletti non poteva fare a meno di segnalare come con la legislazione del 1926 il quadro normativo della materia sindacale fosse radicalmente

cambiato. A suo giudizio tutte le questioni sollevate nella prolusione napoletana del '20 avevano trovato una soluzione positiva nella legislazione fascista. (Ranelletti, *Il sindacalismo*, p. 142, n. 2).

<sup>5</sup> Le tappe della progressiva centralità dello Stato nella riflessione di Panunzio sono state messe in evidenza da Giovanna Cavallari per la quale già a partire dal 1912 è possibile notare nell'autore un relativo distacco dalle tesi anti-stataliste del sindacalismo rivoluzionario (Cavallari, *Pluralismo e gerarchia*, pp. 416 e 426). E' dopo la prima guerra mondiale però che si rende più visibile il senso della svolta. D'altra parte, lo stesso Panunzio aveva appoggiato nel 1918 l'Unione Italiana del Lavoro, promossa da Edmondo Rossoni e Alceste De Ambris, che propugnava principi produttivistici e di collaborazione organica tra lavoratori e capitale, accentuando in polemica con le correnti socialiste, il primato degli interessi nazionali.

# Entre «État total» et «totalitarisme», une filiation controversée. La pensée politique de Carl Schmitt en discussion

SANDRINE BAUME

La notion d'État total, qui apparaît sous la plume de Carl Schmitt, en 1931, n'est pas un concept de circonstance, elle synthétise ses écrits antérieurs qui dénoncent les travers de l'État libéral bourgeois, dès 1923, dans *Parlementarisme et démocratie*<sup>1</sup>. L'État total, dans ses caractérisations volontairement polysémiques, constitue un prisme intéressant, pour qui cherche à définir une théorie de l'État, proprement schmittienne, même si l'auteur semble prendre quelques distances avec ce concept, dès la parution de *Le Léviathan* (1938).

Sans pour autant céder à la séduction des mots, nous suggérons que ce concept totalise la pensée politique de Schmitt, puisque cette notion lui permet simultanément de réitérer des critiques à l'égard du libéralisme, du pluralisme, du parlementarisme et de présenter, dans une démarche d'innovation, une ligne politique qui contrecarre les courants idéologiques, qu'il dénonce. Plus particulièrement ceux qui précipitent la fin du politique et celle de la souveraineté de l'État.

Dans l'ensemble des occurrences, où le concept d'État total apparaît, Schmitt joue de manière maîtrisée sur la polysémie ou l'ambivalence du terme<sup>2</sup>. Dans une première acception, le terme «total» est connoté négativement, au sens où il renvoie à plusieurs travers du système constitutionnel, des agencements politico-institutionnels de la République de Weimar. Dans un autre sens, l'État total constitue un modèle valorisé, dont l'État fasciste («*Stato totalitario*») mussolinien et éventuellement l'État bolcheviste inspirent Schmitt. Le soin qu'il accorde aux définitions, à la fois antagoniques et complémentaires de l'adjectif «total», dénote chez cet auteur une extrême attention à l'usage des termes, quasiment une compétence de philologue. Celle-ci se révèle dans d'autres concepts qu'il analyse, en l'occurrence la notion de neutralité (Schmitt, *Übersicht*, pp. 179-183), qui joue par ailleurs un rôle important dans la caractérisation de l'État total.

La proximité phonétique que les notions d'État total et d'État totalitaire entretiennent,

fréquemment source d'une assimilation trop prompte de l'une à l'autre<sup>3</sup>, nécessite un examen plus détaillé du concept d'État total. Nous nous proposons donc de le définir, dans ses deux acceptions schmittiennes, pour ensuite discuter de la filiation existante ou inexistante entre État total et État totalitaire, dans le cas spécifique du national-socialisme.

### 1. *L'extension de l'État au péril de sa souveraineté*

En premier lieu, considérons la notion d'État total dans son acception dépréciative, quantitative, telle qu'elle apparaît dans *Le virage vers l'État total*, paru en 1931. La réflexion de Schmitt s'ancre dans le constat d'une inadéquation entre le système constitutionnel, institutionnel allemand, en place dans le régime weimarien, et la situation concrète dans laquelle cet agencement juridico-politique est "saisi". C'est dans la perception de ce décalage que s'inscrit une partie importante de l'argumentaire de Schmitt, qui cherche à mettre en phase les agencements institutionnels et constitutionnels avec une situation historique, qui, selon lui, a les traits d'une conjoncture de crise, d'abord de nature politique. C'est dans cette tentative que s'esquissera l'État total, dans son sens programmatique (ou qualitatif), abordé dans la seconde partie du texte.

Lorsqu'apparaissent les premières occurrences schmittiennes du concept d'État total, l'expérience de la République de Weimar court depuis une dizaine d'années. Le constat de son caractère labile, instable n'est pas original chez Schmitt. Ce qui est peut-être plus particulier, ce sont les raisons

qu'il tient pour responsables de cette fragilité institutionnelle: la République de Weimar constitue une forme d'aberration, puisqu'elle promeut les principes du libéralisme du XIX<sup>ème</sup> siècle, qu'elle entérine dans sa constitution et qui ne sont plus de nature à répondre au contexte nouveau du XX<sup>ème</sup> siècle. Ce hiatus entre la situation politique et la configuration institutionnelle est notamment évoqué dans *Der bürgerliche Rechtsstaat* (1928): «La constitution de Weimar est en un certain sens posthume. Elle réalise les revendications, les idéaux, les programmes, qui étaient déjà d'actualité en 1848» (pp.44-45, nous traduisons).

Schmitt ne s'attaque donc pas frontalement au libéralisme et à la constitution qui en résulte, mais dénonce davantage l'inadéquation de ce système constitutionnel, inapproprié à la configuration politique du XX<sup>ème</sup> siècle. Pour Schmitt, l'État est un concept historique, qui doit offrir une réponse «politique» particulière à une situation, dont les contours varient<sup>4</sup>. Il en va de même pour la critique qu'il adresse au parlementarisme, dont les institutions se dissolvent, se minent de l'intérieur, puisqu'il postule un état de fait, en l'occurrence la distinction entre État et société, qui ne prévaut plus au tournant du XX<sup>ème</sup> siècle.

Selon Schmitt, la situation du XX<sup>ème</sup> siècle présente des attributs radicalement différents de ceux du siècle précédent, relativement à trois aspects, autour desquels il tisse son argumentaire: une imbrication croissante de l'État et de la société; la structuration et le développement accrus des organisations intermédiaires, notamment des partis politiques; l'émergence de nouvelles puissances technologiques. Ces trois éléments constituent, pour Schmitt, les «mutations historiques» qui singularisent politi-

quement la situation du XX<sup>ème</sup> siècle. Revenons sur ces trois traits, qui jalonnent l'ensemble de son argument et constituent finalement les justifications d'un État total au sens qualitatif.

Les développements de Schmitt concernant l'État total sont connexes à une réflexion sur les relations qui s'établissent entre État et société. Cette dualité connaît une évolution historique en trois temps, qui modifie radicalement la nature de leur coexistence. Dans la typologie très sommaire, presque idéal-typique que Schmitt établit, on passe de l'État absolu des XVII<sup>ème</sup> et XVIII<sup>ème</sup> siècles, à l'État neutre, libéral du XIX<sup>ème</sup> siècle, caractérisé par une distinction marquée entre État et société, pour finalement aboutir à l'État total (dans une acception quantitative), où État et société ne sont plus distingués clairement<sup>5</sup>.

Si l'on examine plus spécifiquement le passage de l'État libéral-neutre à l'État total, dans son acception quantitative, les tâches du premier se réduisent à son minimum, il se contente de maintenir les institutions existantes, il assure la pérennité des structures capitalistes, il est un «État veilleur de nuit», par opposition à l'État-providence qu'il deviendra. Ce qui lui confère sa force, c'est son autonomie par rapport aux revendications de la société. L'État libéral du XIX<sup>ème</sup> siècle est un État fort, sans être absolu, parce qu'il s'assure une clôture face à l'ensemble des demandes de la société. En revanche, l'État total, au sens qualitatif, laisse l'opportunité à la société civile de l'investir, ce qui consacre sa perte d'autonomie et de souveraineté.

Dans *Hugo Preuss. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre*, paru en 1930, Schmitt souligne d'une autre manière la progressive égalisation des statuts

entre État et société, relayée théoriquement, dans la deuxième moitié du XIX<sup>ème</sup> siècle, par les doctrines organicistes (Baume, *Penser*) de l'État, dont un des représentants serait Otto Friedrich von Gierke, juriste allemand de droit public.

Cette imbrication entre État et société dérive en grande partie d'une structuration et d'un développement accrus des organisations intermédiaires, notamment des partis politiques, auxquels le Parlement offre une opportunité presque inespérée. Les partis politiques, structurés, constituent une interface influente entre société et État, en revendiquant une participation dans la formation de la volonté de l'État. Cette structure multipartisane mène le pluralisme politique à son point d'aboutissement, elle consacre la fragmentation de l'unité de l'État et de la société.

## 2. *L'État total, une entité politique souveraine et autonome*

A ce premier concept d'État total, décrit précédemment, fait écho un autre type, qui a en commun avec le premier son épithète, que Schmitt "transfigure". Il est défini clairement dans *Évolution de l'État total en Allemagne*, paru en 1933. La première acception du terme total renvoyait à une extension de l'État dans l'ensemble de la société. L'État total apparaissait comme un produit historique, ou plutôt une malformation, engendrée par une inadéquation entre une configuration politique particulière et un système constitutionnel et institutionnel, hérité du siècle précédent.

Dès lors, que signifie la notion d'État total, dans sa seconde acception qualitative, cette fois-ci adaptée aux circonstances his-

toriques? L'État total, au sens de l'intensité, est un État qui rétablit sa souveraineté, son indépendance par rapport à la société. Son plus proche synonyme réside dans l'expression État fort ou éventuellement État autoritaire. Si l'État total, au sens de l'extension, donc quantitatif, s'illustre par son intervention dans la sphère économique, car il est soumis aux demandes de protection, de sécurité, de couverture des risques, de réparation, l'État total, dans son acception qualitative, se distingue également dans la relation qu'il établit avec la sphère économique, en tant qu'il s'en désengage.

A noter que la première énonciation du concept État total survient dans une conférence que Schmitt a adressée au Conseil économique du Reich en 1930, ce qui laisse à penser qu'un lien existe entre l'émergence du concept et la politique économique. En 1932, dans une conférence intitulée *Starker Staat, gesunde Wirtschaft*, Schmitt revendique un État fort, condition nécessaire pour une économie saine. Le modèle qu'il dénigre est celui de la «Wirtschaftsdemokratie», qui résulte d'une interpénétration entre État et économie, sans que le premier n'affirme sa souveraineté (*Starker Staat*, p. 80). Un État fort ne peut l'être ou le devenir que par un désengagement de l'État par rapport aux sollicitations de la société.

A ce propos, Schmitt parle de dépolitisation («Entpolitisierung»), ce qui, dans un paradoxe apparent, constitue de la part de l'État un acte politique par excellence. Dépolitisation est ici synonyme d'un retrait de l'État des domaines de la société, dans lesquels il était jusque-là investi, et qui le fragilisent (*ibidem*, p. 77). A nouveau, Schmitt joue sur l'ambiguïté et la réversibilité des termes: "Entpolitisierung" est, dans ce contexte, un acte éminemment politique, puisqu'il sup-

pose une séparation volontaire de l'État entre les attributions de la sphère du politique et d'autres domaines. Cette distinction est, pour Schmitt, garante de la souveraineté de l'État. Toutefois, «Entpolitisierung» correspond également, dans un autre contexte, à un attribut de la «métaphysique» libérale, où l'État n'assume pas sa souveraineté, que les expertises techniques, juridiques, économiques, peuvent substituer (*L'ère des dépolitisations*). Dans cette seconde acception, «Entpolitisierung» renvoie au concept de neutralité, qui annule la décision politique. Dans cette perspective spécifiquement libérale, l'État se contente de veiller à ce que chaque groupe politique dispose des mêmes chances pour accéder au pouvoir ou conquérir la majorité, cela dans une certaine indifférence par rapport au contenu normatif des propositions ou des programmes<sup>6</sup>.

Quelles sont les méthodes que Schmitt propose pour restituer à l'État son autonomie et sa souveraineté? C'est d'abord à la fonction publique que revient préalablement la tâche de restituer à l'État sa vraie nature. La fonction publique, comme celle que Max Weber dépeignait dans le système bureaucratique légal-rationnel, extrait sa force de son indépendance à l'égard des groupes de pression. Outre la restauration d'une fonction publique loyale et indépendante, une armée «intacte» semble nécessaire, ainsi que des dispositions et agencements de type autoritaire. Le soutien que Schmitt accorde à la défense de l'article 48 de la constitution de la République de Weimar, qui constitue à son sens le seul instrument légal de pouvoir, dont il est fait usage en situation d'exception, est éloquent. Cet article octroie les pleins-pouvoirs au président du Reich, lorsque la sûreté et l'ordre public l'exigent, et autorise une suspension provisoire des

droits fondamentaux. Le soutien de Schmitt à l'article 48 provient, avant toute chose, d'une obsession dans la préservation de l'ordre public, plus qu'il ne résulte d'une intention répressive.

Toutefois, dans la configuration politique du XX<sup>ème</sup> siècle, la non-intervention, selon le modèle de l'État libéral du XIX<sup>ème</sup> siècle, n'est pas, pour Schmitt, une issue envisageable, car cela équivaudrait à s'en remettre aux groupes sociaux les plus forts, qui détermineraient eux-mêmes les règles du jeu. Comme évoqué précédemment, la non-intervention, selon Schmitt, se justifie dans un contexte de non-interpénétration entre État et société, où les groupes sociaux, en particulier les partis politiques, ne sont pas en mesure de concurrencer l'État. Dans l'esprit de Schmitt, l'État doit nécessairement intervenir, afin de contrer d'autres formes de pouvoir, rivales de l'État: soit les organisations partisans, soit d'autres menaces, qui lui sont plus contemporaines, en l'occurrence les nouveaux moyens de communication et les technologies, notamment la radio, le cinéma, qui «défient» la sphère étatique dans la formation de l'opinion.

Selon Schmitt, le développement des moyens techniques accrédite doublement la thèse du «virage vers l'État total», puisque cette nouvelle technologie suppose, d'une part, une réaction forte de l'État, qui doit soumettre les forces qui lui sont concurrentes, sans quoi il met en péril sa souveraineté. D'autre part, les développements technologiques représentent en eux-mêmes de nouveaux moyens mis à disposition de l'État, susceptibles d'accroître sa puissance. Pour cet auteur, la technique représente le lieu où la neutralité cesse: face à une technologie en expansion, l'État est contraint d'augmenter lui-même sa puissance, pour

la dominer. L'État total, dans son acception qualitative, sera celui qui parvient à augmenter sa force, proportionnellement à celle que la nouvelle technologie lui oppose (Schmitt, *L'ère des dépolitisations*, 1932, p. 152). La technique semble induire une certaine «dépolitisation»<sup>7</sup> et simultanément précipiter la venue de l'État total: d'une part, elle est tentée de se substituer à la décision politique, en particulier dans un contexte libéral, d'autre part, la technique, par son potentiel de puissance, renforce l'État<sup>8</sup>.

### 3. *Entre État total et État totalitaire: un qui-proquo*

L'essentiel des textes de Schmitt, ayant trait à l'État total, a été rédigé et publié entre les années 1931 et 1933<sup>9</sup>. D'autres écrits, précédant cette période, où le concept d'État total ne survient pas – *Der bürgerliche Rechtsstaat* (1928), *Wesen und Werden des faschistischen Staates* (1929), *Staatsethik, und pluralistischer Staat* (1930) – constituent un terreau théorique préparatoire, dont la continuité idéologique avec ce qui suivra semble avérée, plus particulièrement dans la critique schmittienne des institutions libérales, de l'État de droit bourgeois et dans son exploitation du modèle fasciste.

En outre, quelques textes succédant à la période de 1931-1933, où le terme d'État total surgit, peuvent être signalés: *Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und Descartes* (1937), *Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat* (1937), *Völkerrechtliche Neutralität und völkische Totalität* (1938), *Théorie du partisan* (1960). Parmi les écrits parus après 1936, le concept d'État total reste relativement marginal, il a perdu sa dimension pro-

grammaticale. Ainsi, la majorité des textes, où le concept d'État total est défini, développé, constitué en instrument idéologique, précède immédiatement les premières démarches de «collaboration» de Schmitt avec le régime nazi. *Évolution de l'État total en Allemagne*, qui constitue peut-être l'écrit le plus élaboré sur la question, est publié en janvier 1933, dans la «Europäische Revue».

Rappelons quelques éléments biographiques: «le 22 avril 1933, Heidegger écrit à Schmitt pour l'inviter à collaborer de lui-même avec le régime et tous deux s'inscrivent au parti national-socialiste, le 1<sup>er</sup> mai 1933, Schmitt recevant à Cologne la carte immatriculée 2.0980.860» (cité par Séglaard, *Présentation*, p. 26). Cet engagement le gratifie immédiatement, ses promotions sont nombreuses: Schmitt se voit dès lors attribuer d'importantes fonctions dans le corps des juristes du III<sup>ème</sup> Reich; il s'impose peu à peu comme le «Kronjurist». Ses compromissions avec le parti nazi entre les années 1933 et 1936 ne sont pas à mettre en question.

En revanche, la nature de cette "coopération" semble plus difficile à caractériser: le débat oscille entre les hypothèses de l'opportunisme et d'une continuité théorique entre sa réflexion, telle qu'elle s'exprime dans ses écrits avant 1933, et son engagement politique (Dorémus, *Esquisse*). Plutôt que de retranscrire ici toute la controverse, nous souhaiterions évaluer ces possibles "ruptures" ou "continuités" au travers de la notion d'État total, telle que Schmitt la conceptualise: est-elle compatible avec l'idéologie nazie ou n'est-elle pas conciliable et subit-elle une métamorphose, de sorte à la rendre "acceptable"?

Afin de juger d'une filiation existante ou inexistante entre État total et totalitarisme,

dans le cas particulier du national-socialisme, deux indices, développés ci-après, peuvent clarifier cette relation.

#### 4. *L'État total à l'épreuve des circonstances*

Une première manière d'évaluer la compatibilité de nature, qui prévaut ou non, entre l'État total schmittien et le totalitarisme serait de vérifier la fidélité que Schmitt témoigne à son propre concept, dès son adhésion au parti national-socialiste, en 1933.

Si Schmitt n'apporte aucune modification au concept d'État total, alors même qu'il montre des signes d'intégration au sein du parti national-socialiste, cela signifierait, selon notre hypothèse, qu'il considère ce concept comme compatible avec l'idéologie nazie ou acceptable par le national-socialisme. En revanche, s'il s'écarte des linéaments de l'État total dans les attributs, dont Schmitt le dote dans *Évolution de l'État total en Allemagne*, on peut en déduire qu'il pressent un décalage entre ce concept et l'idéologie nazie.

Ce premier indice sert donc à capter son appréciation de la différence de nature qui prévaut entre son concept d'État total et la manière dont le parti national-socialiste définit le rôle de l'État. Le texte clef qui permet d'évaluer un éventuel hiatus de part et d'autre de 1933, c'est *État, Mouvement, Peuple. L'organisation triadique de l'unité politique*. Il constitue la première tentative schmittienne de mettre en application ses positions dans la structure politique et constitutionnelle du III<sup>ème</sup> Reich.

La principale modification que Schmitt réalise dans *État, Mouvement, Peuple* (1933), se rapporte à la "mise en place" d'une structure ternaire, censée assurer l'unité de l'État.

Cette nouvelle composition, qui devait remplacer la structure binaire, traditionnelle, opposant État et individu, est constituée de

l'État, au sens strict, comme la partie statique politiquement, [du] Mouvement comme l'élément dynamique politiquement, [du] Peuple comme la partie non-politique grandissant sous la protection et l'ombre des décisions politiques.

[Schmitt, *État*, p. 25]

De cette organisation triadique, émanent trois ordres:

- a) le corps de l'Administration et de la Fonction publique,
- b) un parti, en charge de l'État et du Peuple,
- c) une sphère du peuple (*ibidem*).

Dans quelle mesure cette structure ternaire, apparaissant dans *État, Mouvement, Peuple* est-elle compatible avec le modèle de l'État total, tel que Schmitt le conceptualise dans *Evolution de l'État total en Allemagne*? Constitue-t-elle un prolongement ou souligne-t-elle une fracture? La forme ternaire, telle que Schmitt la conçoit dans *État, Mouvement, Peuple* place entre l'État et le Peuple, un élément intercalaire – le Mouvement – qui est en l'occurrence le parti national-socialiste, organisation, qui prend «en charge» l'État et le Peuple.

Le centre névralgique de cette composition réside dans le parti, unifié et hiérarchiquement structuré. Si, dans *État, Mouvement, Peuple*, Schmitt est fidèle à lui-même dans son souci de préserver l'unité politique, il nous paraît s'éloigner de ses écrits antérieurs dans la solution qu'il propose pour contrer le pluralisme et l'interpénétration entre la société et l'État, caractéristiques de l'État total quantitatif. Le "remède" qu'il suggère dans *État, Mouvement, Peuple* confère au parti – au Mouvement national-socialiste – le

rôle de refonder l'unité et de dissoudre les divisions qui opposent l'État au peuple.

En conséquence, le virage que Schmitt opère entre 1930 et la rédaction de *État, Mouvement, Peuple* consiste en une réponse différenciée au pluralisme politique. Si celui-ci est toujours perçu comme menaçant, puisqu'il constitue le premier danger pour l'unité politique, Schmitt apporte au pluralisme des "remèdes" différents, qui soulignent, à partir de 1933, son éloignement par rapport au concept d'État total.

Avant la parution de *État, Mouvement, Peuple*, Schmitt ne contestait pas l'existence même d'un pluralisme social, en quelques manières incompressible:

L'unité de l'État a toujours été une unité faite de multiplicité sociale. A diverses époques et dans différents États, elle a été très diversifiée, mais toujours complexe et, en un certain sens, en elle-même pluraliste.

[Schmitt, *Éthique*, p.141]

C'était à l'État, dans son unité, sa force, de *relativiser* les antagonismes sociaux, mais pas au parti, qui reste une émanation de la société civile. En revanche, dans la structure triadique de l'unité politique, l'État total est démis de ses fonctions, pour confier son énergie, sa dynamique au parti qui devient le garant d'une certaine unité. Dans l'ensemble des textes examinés, qui définissent la notion d'État total, seule la sphère étatique – et non une organisation intermédiaire, même unifiée dans la figure du parti – est source d'unité politique. En cela, Schmitt est, avant 1933, parfaitement fidèle à Hobbes, dont il se réclame notamment, en 1932, dans la préface de *La Notion de politique* et dans *Le Léviathan* (1938), qu'il consacre notamment à une discussion de la théorie hobbesienne de l'État.

L'hypothèse d'un "décrochage" dans la pensée schmittienne, à laquelle nous adhérons, ne résulte pas d'un hiatus, avant et après 1933, entre la volonté d'établir ou de maintenir un État "clément", respectueux du pluralisme, soucieux de la protection des intérêts individuels et un État brusquement répressif. Ce décalage résulte davantage d'une discontinuité entre, d'une part, le soutien de Schmitt à un État fort, répressif, contrôlant les moyens de formation de l'opinion, concurrençant ceux de l'État et d'autre part, une perspective fort différente, telle qu'elle apparaît dans *État, Mouvement, Peuple*, où ce n'est plus la sphère étatique, mais le parti, qui constitue le ferment de la société.

##### 5. La réception nazie du concept d'État total

Considérons notre second indice, celui de la réception nazie du concept d'État total schmittien, afin d'évaluer différemment la compatibilité ou l'incompatibilité de nature entre État total et État totalitaire.

Otto Koellreutter, juriste nazi de droit public, publie en 1933, dans «Grundriss der Allgemeinen Staatslehre», quelques considérations sur l'État total, dont Schmitt est la cible. Il y conteste chez cet auteur la "centralité" de l'État, qui constitue en elle-même une finalité, l'accomplissement d'une totalité politique. Selon Koellreutter, l'essence de l'État («Führerstaat») ne doit pas résider dans sa totalité, mais doit être inspirée de l'idée de l'État national-socialiste, qui est elle-même une émanation du parti.

Koellreutter n'a, à notre sens, commis aucune erreur d'interprétation. L'État schmittien n'est jamais au service d'une structure intermédiaire, comme celle du

parti: Schmitt souhaite le monopole du politique par l'État, il s'agit d'empêcher les organisations intermédiaires de participer à la formation de la volonté étatique. Le modèle de l'État total schmittien semble donc beaucoup plus proche du *Leviathan* de Thomas Hobbes que de l'État national-socialiste, ce que les remarques de Otto Koellreutter laissent entrevoir.

En janvier 1934, Alfred Rosenberg, probablement inspiré par Otto Koellreutter, publie un article dans «Völkischer Beobachter», qui s'intitule *Totaler Staat*. Rosenberg dénonce dans l'État total sa propension à s'emparer de l'ensemble de la vie politique, économique et culturelle de la nation; c'est un tuteur, un guide de toutes les expressions de la vie, qui assure l'unité sur l'ensemble de ces champs. Selon Rosenberg, il n'est plus opportun de parler de totalité de l'État, mais d'une totalité de la conception nationale-socialiste, dont l'État ne doit être que l'instrument.

Si l'on se fie à cette dernière citation, l'interprétation que fait Rosenberg de l'État total qualitatif schmittien, n'est à notre sens pas correcte, puisqu'il le décrit comme tentaculaire, très investi dans la société, celui précisément que Schmitt rejette. Dans le prolongement de Koellreutter et abstraction faite de son erreur d'interprétation, Rosenberg dénonce la fonction primordiale que l'État total schmittien joue dans la formation de l'unité politique. Si dans *État, Mouvement, Peuple*, Schmitt réhabilite le parti, comme pièce maîtresse de cette organisation triadique, le Peuple reste confiné à un rôle apolitique – «le peuple grandit sous la protection et à l'ombre des décisions politiques» (Schmitt, *État*, p.25) –, ce que Koellreutter dénonce, en 1936, dans *Deutsches Verfassungsrecht*. Selon lui, le droit et l'État ne sont

que les fonctions vitales du peuple allemand (*ibidem*, p. 65).

Aux deux indices, utilisés ici pour évaluer la compatibilité ou l'incompatibilité de nature entre l'État total et l'idéologie nazie, s'ajoute une autre considération, celle de la place que Schmitt confère aux individus et l'intérêt ou le désintérêt qu'ils recèlent à ses yeux. Dans *La valeur de l'État et la signification de l'individu* (1914), Schmitt refuse de considérer les particuliers comme la source et la raison d'être de l'État, ceci dans une perspective largement anti-individualiste, mais également d'indifférence par rapport aux attributs sociaux, génétiques des individus. Selon Schmitt, c'est le fonctionnaire, dans la relation nécessaire qu'il noue à l'État, qui est digne d'intérêt.

Cette perspective ne sera pas démentie ultérieurement: l'État total est indifférent aux caractéristiques individuelles et par conséquent à toute idée d'une unité biologique. Qu'il s'agisse d'individus ou d'un parti, même unifié, ils ne constituent jamais la matière première à partir de laquelle l'État doit être pensé. Ce dernier élément confirme, d'une autre manière, que l'État total ne pouvait pas être le Cheval de Troie qui a permis à Schmitt de pénétrer les cercles d'obédience nazie, tout au contraire l'étatisme schmittien fait violence à cette idéologie, ce que Koellreutter et Rosenberg n'ont pas tardé à réaliser.

## 6. *Note conclusive*

Les développements de Schmitt, ayant trait à l'État total, s'insèrent dans un contexte de

crise ou jugé comme tel par l'auteur. Le sentiment d'être parvenu à une «époque charnière», qui rend criantes les limites du modèle démocrate-libéral, induit une recherche de systèmes politiques alternatifs, inscrivant Schmitt dans le fil de la "Révolution conservatrice".

Ces réflexions politiques, portées vers l'"innovation" et conjointes à une dénonciation des agencements politico-institutionnels de Weimar, s'expriment clairement chez Heinz O. Ziegler, dans les premières lignes de *Totaler Staat oder autoritärer Staat?* (paru en 1932):

Dans la lutte qui s'engage sur la forme définitive de l'État national allemand, une nouvelle étape se fait jour. La tentative d'assurer et d'organiser l'unité politique de la nation avec les moyens de la démocratie traditionnelle et parlementaire du XIX<sup>ème</sup> siècle, est parvenue à une limite, où elle semble échouer. De nouvelles catégories, de nouvelles valeurs émergent, qui rassemblent d'importants mouvements populaires et qui veulent leur donner la certitude d'un but, c'est comme si de nouvelles forces, qui proviennent d'une conjoncture autre, aspiraient à leur propre langue et à leur représentation du monde  
[cit. par Schmitt, *Legalität und Legitimität*, 1932, p. 93].

L'exemple fasciste, évoqué par Schmitt et Ziegler, inspire ces auteurs dans l'élaboration de modèles politiques, qui remplaceraient l'«État de droit bourgeois», dont les principaux attributs sont la distinction des pouvoirs et le «principe de répartition» («Verteilungsprinzip»). Celui-ci consacre la liberté illimitée des individus et le pouvoir limité de l'État. Aux deux formules de l'État démocrate-libéral et de l'État total, au sens quantitatif, doit succéder un autre type, qui a les traits d'un État autoritaire, fort, total, dans cette acception. Par rapport au

modèle libéral, peu ou pas interventionniste, Schmitt rend au politique sa "plus-value", sa légitimité à intervenir dans des sphères que la pensée libérale laisse se régir de manière autonome. A titre d'exemple, Schmitt plaide pour un contrôle des moyens de formation de l'opinion (radio, télévision)<sup>10</sup>. Contrairement à l'État total, dans son acception quantitative, un État fort doit s'appliquer à redéfinir un nouvel ordre («Neuordnung»), dans lequel l'État se décharge d'attributions qui le fragilisent, plutôt que de le fortifier, comme c'est le cas de sa politique économique, orientée vers la réparation, la rétribution, la redistribution.

Le concept de totalité, tel qu'il a été saisi dans ses multiples facettes, nous semble résulter chez Schmitt d'une construction théorique cohérente, "robuste". Pourtant, sa démarche, si conséquente soit-elle, s'inscrit dans un réseau sémantique, qu'il construit et auquel son argumentation a partie liée: "ennemi total", "guerre totale", "parti total", ainsi que les notions, qui portent en elles-mêmes des significations antagoniques, telles que "État total" et "dépolitisation" constituent une illustration de la prégnance des jeux de langage dans l'analyse de Schmitt. Une argumentation qui cherche dans la résonance des termes une source de persuasion supplémentaire.

## Bibliographie

- Baume (Sandrine), *Penser l'État organique', enjeux critiques d'une analogie*, dans «*Revue européenne des sciences sociales*», XL, 2002, 122, pp. 119-139;
- Dorémus (André), *Esquisse pour une mise en perspective des rapports entre Schmitt et le régime hitlérien*, dans Dupeux (Louis) (dir.), *La «Révolution conservatrice» dans l'Allemagne de Weimar*, Paris, Kimé, 1992, pp. 303-314;
- Gueydan de Roussel (William), *Du politique. «Légalité et légitimité» et autres essais*, Puiseaux, Pardès, 1990;
- Kelsen (Hans), *Wer soll der Hüter der Verfassung sein?*, Berlin & Wien, Verlag von Julius Springer, 1931;
- Koellreutter (Otto), *Deutsches Verfassungsrecht*, Berlin, Junker und Dünhaupt Verlag, 1936;
- Rosenberg (Alfred), *Totaler Staat*, dans «*Völkischer Beobachter*», 9 janvier 1934;
- Schmitt (Carl), *La Valeur de l'État et la signification de l'individu (Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen)* (1914), traduction, introduction et notes par Sandrine Baume, Genève, Droz (Les Classiques de la pensée politique), 2003;
- *Der bürgerliche Rechtsstaat* (1928), dans *Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995;
- *Hugo Preuss. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1930;
- *Übersicht über die verschiedenen Bedeutungen und Funktionen des Begriffes der innerpolitischen Neutralität* (1931), dans *Positionen und Begriffe*, Berlin, Duncker & Humblot, 1988;
- *Starker Staat, gesunde Wirtschaft* (1932), dans *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Legalität und Legitimität*, München, Leipzig, Duncker & Humblot, 1932;
- *L'ère des dépolitisations et des neutralisations* (1932), dans *La notion de politique*, Paris, Calmann-Lévy, 1972, pp. 133-153;
- *Staat als konkreter, an geschichtliche Epoche gebundenerer Begriff* (1941), dans *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954*, Duncker & Humblot, Berlin, 1958;
- *Éthique de l'État et État pluraliste*, in *Parlementarisme et démocratie*, Paris, Seuil, 1988;
- *État, Mouvement, Peuple. L'organisation triadique de l'unité politique de l'État*, Paris, Kimé, 1997;
- *Évolution vers l'État total*, dans Traverso (Enzo) (dir.), *Le Totalitarisme*, Paris, Seuil, 2001;
- Ségler (Dominique), *Présentation*, dans Schmitt (Carl), *Les trois types de pensée juridique*, Paris, Puf, 1995;
- Ziegler (Heinz O.), *Autoritärer oder totaler Staat?*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1932.

<sup>1</sup> Les renvois aux textes de Carl Schmitt sont en français, lorsque la traduction existe, sinon ils sont retranscrits en langue allemande.

<sup>2</sup> Pour Schmitt (*Hugo Preuss*, p.5), tout concept politique est formulé dans une opposition à un autre concept.

<sup>3</sup> William Gueydan de Roussel traduit «totaler Staat» par «État totalitaire» (*Du politique*, pp. 39-79).

<sup>4</sup> Cette conception de l'État est à l'origine de son différend avec Johann Popitz, évoqué dans *Staat als konkreter*, p. 384.

<sup>5</sup> Hans Kelsen conteste cette typologie. L'Etat total du XX<sup>ème</sup> siècle, tel que Schmitt le décrit, n'est pas une forme inédite: «[...] dass der totale Staat des 20. Jahrhunderts keineswegs, wie C.S. zu glauben scheint, eine Neuerscheinung ist, weil schon der antike Staat und ebenso der 'absolute Staat', d.i. der Polizeistaat des 18. Jahrhunderts ein 'totaler Staat' war, und

daher in keiner dialektischen Stufenfolge über diesem steht; dass schon der liberale Staat des 19. Jahrhunderts sohin eine Reaktion gegen einen totalen Staat war, ist nicht weiter von Bedeutung» (*Wer Soll der Hüter*, pp. 31-32). Il n'est pas certain que Kelsen interprète correctement l'Etat total quantitatif, qu'il ne différencie pas du type qualitatif, selon la distinction schmittienne.

<sup>6</sup> Schmitt vise plus particulièrement l'article 76 de la Constitution de Weimar, dans son principe de neutralité.

<sup>7</sup> «Dépolitisation» signifie, dans ce contexte, un renoncement de l'État à sa souveraineté.

<sup>8</sup> «Derrière la formule de l'État total, se trouve également la véritable compréhension que l'État d'aujourd'hui dispose de nouveaux moyens de pouvoir insoupçonnés et de possibilités d'une intensité énorme. Nous devinons

à peine dans quelle mesure ils influent, parce que notre vocabulaire et notre imaginaire résident encore profondément dans le XIX<sup>ème</sup> siècle. L'État total dans ce sens est simultanément un État particulièrement fort. Il est total au sens de la qualité et de l'énergie. L'État fasciste se nomme «Stato totalitario», ce qui signifie que les nouveaux moyens de pouvoir appartiennent exclusivement à l'État et servent à accroître son pouvoir» (Schmitt, *Starker Staat*, p. 74, nous traduisons).

<sup>9</sup> *Die Wendung zum totalen Staat* (1931), *Der Hüter der Verfassung* (1931), *Starker Staat und gesunde Wirtschaft* (1932), *Konstruktive Verfassungsprobleme* (1932), *Legalität und Legitimität* (1932), *Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland* (1933).

<sup>10</sup> Ici, l'insistance sur un contrôle accru des moyens de formation de l'opinion rapproche Schmitt de velléités totalitaires.



# Les premières années du régime national-socialiste (1933-1938) vues par un observateur perspicace, René Capitant\*

OLIVIER BEAUD

De René Capitant, on a le plus souvent conservé l'image de l'homme politique qui a fidèlement accompagné le général de Gaulle, d'un "outsider" (gaulliste de gauche) qui a vécu pour la politique, sans vivre d'elle<sup>1</sup>. Mais cette image de l'homme politique a pour effet de gommer l'autre image, celle du grand universitaire qu'il fut, et qu'il continua à demeurer même pendant son engagement dans la Cité.

Il y a cependant dans la carrière universitaire de René Capitant deux périodes nettement distinctes, celle de l'entre-deux-guerres, et celle de l'après Seconde Guerre mondiale. La première (1928-1940) est celle la plus productive, et de loin: on y trouve un ensemble d'écrits de grande qualité portant aussi bien sur la théorie du droit, l'histoire des doctrines politiques que sur le droit constitutionnel et le droit administratif, même si l'auteur se spécialise progressivement dans le droit constitutionnel.

De cette quantité de travaux se dégage une masse homogène de textes relatifs à l'Allemagne nazie et écrits entre 1934 et 1938.

Un simple aperçu de ceux-ci figure dans le recueil de ses *Écrits constitutionnels*, où ont été insérées deux études sur l'Allemagne – l'une sur «le rôle politique du Président du Reich» de la République de Weimar et l'autre sur «l'idéologie nationale-socialiste». Mais ces études, qui étaient reléguées au rang d'Annexes, donnaient une bien faible idée de l'importance accordée par René Capitant à l'analyse du droit et de la politique allemands. En effet, outre un autre article sur le président du Reich sous Weimar qu'il a achevé d'écrire en novembre 1932, à la veille des élections qui vont porter Hitler au pouvoir (Capitant, *Le Président du Reich*), il a consacré une dizaine d'articles sur l'Allemagne nationale-socialiste dans lesquels il examine le régime sous forme de triptyque: l'idéologie, les institutions (politiques, économiques, sociales) et la politique extérieure.

Malgré leur grand intérêt ces textes sont restés méconnus, sinon inconnus. Les

\* Ce texte est paru comme préface à *Face au nazisme* (Textes de René Capitant, réunis par Olivier Beaud), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004.

bibliographies de l'œuvre de René Capitant les ignorent le plus souvent, de sorte qu'ils n'ont pas été analysés par ceux qui ont étudié sa pensée constitutionnelle. Gérard Conac n'y fait pas allusion dans son étude *L'apport de René Capitant au droit constitutionnel*. De même, deux substantiels mémoires de droit public – Gruffat, *Les écrits de doctrine de René Capitant* et Decaux, *La pensée constitutionnelle de René Capitant* – n'étudient pas davantage ses articles, même s'ils mentionnent l'engagement de Capitant contre l'hitlérisme.

Quant à nous, si l'on nous permet cette incidente personnelle, nous les avons découverts un peu par hasard à la Bibliothèque Nationale, lorsque nous avons esquissé une étude de la réception de l'œuvre de Carl Schmitt à l'occasion de la rédaction de la Préface à la *Théorie de la Constitution*. Mais nous les avons étudiés systématiquement bien plus tard, à l'occasion d'une conférence faite dans le cadre des échanges entre juristes et philosophes allemands animés par Jean-François Kervégan et Heinz Mohnhaupt (v. nos deux articles tirés d'une seule conférence: *René Capitant, analyse méconnue et lucide du régime national-socialiste* et *René Capitant et sa critique de l'idéologie nazie*).

On peut évidemment se demander pourquoi de tels textes, s'ils étaient intéressants, restaient si peu connus. Cela tient à ce qu'ils ont été, pour l'essentiel, publiés dans une revue très confidentielle, le «Bulletin mensuel jaune» de l'Office d'informations allemandes du Centre d'études germaniques de l'Université de Strasbourg, qui redeviendra, fin 1935, la revue «L'Allemagne contemporaine». Cela signifie donc que, même à l'époque de leur rédaction, ils étaient presque inaccessibles au public.

Il est d'ailleurs étonnant que ni René

Capitant, ni son ami Charles Eisenmann<sup>2</sup> – deux des plus brillants juristes de leur jeune génération – n'aient point trouvé dans la «Revue du droit public» une tribune pour publier leurs analyses sur le national-socialisme, alors que la même revue publiait régulièrement des chroniques sur le droit public nazi. Certaines émanèrent de juristes allemands<sup>3</sup>. Les autres furent rédigées par des auteurs français. Mais, que ce soit l'étude d'un docteur en droit en 1934 (Aubry), ou les analyses de Roger Bonnard (v. *infra*), elles n'égalent pas en qualité celles de René Capitant. Ce dernier les publiera d'ailleurs dans trois revues d'audience nationale, clairement engagées contre l'Allemagne hitlérienne: d'abord, l'«Année politique française et étrangère», ensuite, la «Revue politique et parlementaire», et enfin les «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique».

Quasiment inédite, cette partie de l'œuvre constitutionnelle de René Capitant ne pouvait être que méconnue. Méritait-elle pour autant de sortir de l'oubli? Sans aucun doute à nos yeux: la qualité de ces textes fait qu'ils méritent d'être connus d'un plus large public. Celle-ci avait été reconnue par ses contemporains. Roger Bonnard mentionne de façon très laudative son article sur l'idéologie nazie (*Le droit et l'État dans la doctrine nationale-socialiste*, note 1, p. 4) et Pelloux mentionne aussi cette étude dans sa brochure *Le parti national-socialiste* (p. 12). Quant à «L'Année politique française et étrangère», elle justifie, en 1937, la publication d'un de ses articles par le fait que son auteur «a des problèmes allemands une connaissance exceptionnelle» (Capitant, *La politique allemande et le discours du Chancelier Hitler*, note 1, p. 193). Plus récemment, on a ainsi commenté son travail:

Beaud

Peu d'analyses de la monstrueuse idéologie hitlérienne, des malheurs dont elle était grosse pour le Monde et l'Humanité, auront été aussi pénétrantes que celles de M. Capitant.

Et un historien de l'Allemagne aussi informé que le regretté Louis Dupeux a cru bon de consacrer un article à ces écrits à propos desquels il note:

Le grand mérite de René Capitant, c'est d'avoir aperçu très tôt toute l'importance concrète de la contre-révolution culturelle nazie.

[Dupeux, *René Capitant et l'analyse idéologique du nazisme*]

En effet, de tels textes constituent un témoignage contemporain, dont la spontanéité le rend unique et irréductible aux interprétations ultérieures proposées par les historiens de la période. En outre, son analyse fournit l'un des rares exemples, chez les contemporains du régime, d'une critique "libérale" du national-socialisme. Elle peut faire figure de pendant libéral à l'ouvrage de Franz Neumann, *Béhémoth*, qui jouit, en France, d'une très grande réputation – même si elle est un peu excessive au regard de certaines critiques (par exemple Burrin, *Fascisme, nazisme, autoritarisme*, p. 102).

L'analyse du premier ne nous semble pas inférieure, bien au contraire, à celle du second. À l'inverse de la démarche marxiste de Neumann, qui relativise constamment l'idéologie nazie – considérée comme purement opportuniste (*Béhémoth*, p. 51) – au profit de l'analyse des rapports sociaux, le juriste français la prend au sérieux et essaie de conférer aux discours nazis une certaine cohérence doctrinale. Dès 1935, il avertit tous les penseurs marqués par la philosophie matérialiste qu'ils ne devraient pas balayer d'un revers de la main toute cette « mystique » nazie:

Ne croyons pas trop vite à la victoire de la réalité [...]. Semblable à Mahomet soulevant l'Islam, Hitler prêche la religion du germanisme et s'apprête à fonder un nouvel et prodigieux empire. Le matérialisme historique nous enseigna longtemps que les intérêts mènent le monde. Nous voudrions que l'esprit le domine, mais craignons que la passion et le fanatisme puissent encore le bouleverser.  
[Capitant, *L'idéologie national-socialiste*, p. 467]

L'avenir ne lui a pas donné tort, car l'on sait où a mené le délire antisémite du Führer. Enfin, il diversifie avec bonheur son étude du nazisme, passant selon les objets, du droit public à la science politique, de l'économie politique aux relations internationales. Toutes les facettes du régime sont examinées avec le talent de celui qui pratiquait avec bonheur l'interdisciplinarité, sans le savoir et le faire savoir.

Toutefois, quelle que soit la qualité de ses écrits, il ne faudrait probablement pas exagérer l'apport de ces écrits de René Capitant à l'analyse du nazisme. Il n'a pas été le seul français contemporain à l'avoir étudié, même s'il semble surtout se fonder sur des sources allemandes. Par ailleurs, certains historiens lui reprocheront peut-être un certain "intentionnalisme" qui prête à Hitler et à son idéologie, une importance décisive (Dupeux, *René Capitant et l'analyse*, p. 632).

D'autres lui reprocheront peut-être aussi son silence sur les camps de concentration, à une époque où les premiers prisonniers politiques y arrivent. Une dernière limite tient à la chronologie: ces écrits cessent en 1938, c'est-à-dire au moment où l'on admet que le régime nazi bascule de régime autoritaire en régime totalitaire, et donc avant le *crescendo* tragique de la guerre et de la "solution finale". Ce témoignage sur le nazisme est donc partiel. Pour l'évaluer cor-

rectement, il faudrait être historien du nazisme, et maîtriser, en spécialiste, l'immense littérature sur les débats historiographiques suscités par cette période (pour un récent tour d'horizon, v. les textes réunis par Fabreguet, *L'historiographie et l'Allemagne nazie*).

N'étant pas un tel spécialiste de la période, ni d'ailleurs un historien, nous voudrions, dans les pages qui suivent, adopter une démarche plus modeste, et essayer de comprendre pourquoi René Capitant s'est intéressé au nazisme, et en quoi la connaissance qu'il en a eue peut être encore utile aujourd'hui (§1). On le fera principalement en examinant ces textes d'un point de vue particulier qui est celui de l'auteur, c'est-à-dire d'un juriste, et non d'un historien (§2). Pour finir, on tentera d'expliquer la raison pour laquelle Capitant a concentré son analyse du nazisme sur la question de la politique internationale (§3).

### 1. René Capitant, l'Université de Strasbourg, et l'Allemagne

Ces trois données, réunissant un homme, un lieu, et un pays étranger, sont en étroite symbiose. René Capitant a vingt-huit ans lorsque, venant de la capitale, où son père, Henri Capitant, est un des maîtres de la Faculté de Droit de Paris, il arrive, en 1929, à la faculté de droit de Strasbourg pour remplacer, en qualité de chargé de cours, Charles Beudant, nommé à la Cour de cassation.

Jeune docteur en droit, il vient de rater son premier concours d'agrégation de droit public. Au cours de l'automne 1930, il réussit à sa seconde tentative ce concours, et choisit alors de rester en poste à Strasbourg. Cette année-là, le ministère affecte trois postes

du concours à cette Université, il convainc ses deux excellents amis, reçus comme lui cette année-là, Marcel Prélot et Charles Eisenmann, de l'y rejoindre (Decoux-Paolini, *René Capitant, homme de gauche*, p. 17). Il restera fidèle à l'Université de Strasbourg jusqu'à la guerre, et il y sera très apprécié si l'on en juge par les observations de ses collègues<sup>4</sup> et des autorités administratives<sup>5</sup>.

Ainsi, par deux fois, le jeune René Capitant, né dans l'Isère, mais ayant passé son adolescence et ses années d'étudiant à Paris, choisit l'Université de Strasbourg, pour y exercer le métier d'universitaire. Ce choix n'est pas le fruit du hasard car son intérêt pour la capitale de l'Alsace est étroitement lié à des raisons politiques et patriotiques. En 1919, il fait partie d'une délégation d'étudiants parisiens qui assiste aux cérémonies solennelles de réouverture de l'Université de Strasbourg: «Il s'agissait de renouer les liens indéchirables unissant l'Alsace aux autres provinces» (Decoux-Paolini, *René Capitant, homme de gauche*, p. 17).

De 1922 à 1924, son père dirige les travaux du Comité consultatif d'Alsace-Lorraine qui examine les problèmes juridiques liés à la réintroduction du droit civil dans une région qui a connu un droit allemand pendant plus de quarante ans. Son fils a probablement été sensibilisé au destin de cette région auquel son père a été mêlé en sa qualité de légiste. Vingt-cinq ans plus tard, René Capitant est ministre de l'Éducation nationale du Gouvernement provisoire quand il prononce, en cette qualité, une allocution officielle à l'occasion de la visite à cette Université de Strasbourg du général de Gaulle (alors Chef du Gouvernement provisoire de la République française). Dans cette allocution, il livre la clé de son attachement à cette Université, dont il dit que

## Beaud

sa mission s'étend au-delà des Vosges, car elle doit recevoir des maîtres et des étudiants de toutes nos provinces. Au-delà du Rhin, car elle doit être un foyer de culture française rayonnant dans le monde.

[Allocution du 5 octobre 1945 en Annexe n° III de Ch. Funck-Brentano, *René Capitant*, p. 29]

Autrement dit, à ses yeux, «l'Université de Strasbourg représente l'Université française». Elle est davantage qu'une Université sise en Alsace et dans sa capitale; en raison de l'histoire tragique de l'Alsace-Lorraine indissolublement liée à l'histoire de la France, elle représente la pointe avancée de la science française face à la science allemande (Beaud, Wachsmann, *Science juridique française*). En la choisissant, il suit le chemin emprunté par d'autres grands juristes qui ont voulu, eux aussi, participer à la reconstruction de l'Université française en quittant leur propre Université pour rejoindre l'Alsace. C'est le cas, en particulier, du grand civiliste, Eugène Gaudemet qui, par sentiment du devoir envers la nation, quitte la situation confortable acquise à l'Université de Dijon pour enseigner à Strasbourg.

En outre, cet intérêt précoce pour Strasbourg est vivifié par l'évolution politique de l'Allemagne qui l'inquiète. Ainsi s'explique le second choix effectué après l'agrégation, à la fin de l'année 1930, pour l'Université de Strasbourg. Le témoignage de son épouse va en ce sens:

Il s'intéressait beaucoup à la question de l'Alsace. L'Alsace était alors partagée entre les Alsaciens autonomistes, les Alsaciens pro-allemands, et les Alsaciens pro-français. Il avait l'idée qu'il fallait apaiser les choses, concilier et réunir les Alsaciens. [...] A ce moment aussi, on voyait pointer en Allemagne le national-socialisme, et mon mari voulait étudier cette question-là. Nous aurions pu partir à Poitiers, mais il m'a dit: «Ce n'est pas à Poitiers

que j'aurai les éléments pour étudier cette question-là, c'est à Strasbourg.

[citée par Decoux-Paolini, *René Capitant*, pp. 16-17]

Il opte donc une seconde fois en faveur de l'Université de Strasbourg, mais cette fois, avec un projet universitaire qui est celui d'étudier l'Allemagne contemporaine. Dès cette époque,

il lit assidûment les journaux allemands de l'époque, fit quelques brefs séjours sur la rive droite du Rhin, où il s'informe de l'évolution de la situation.

[Decoux-Paolini, *René Capitant*, p. 19]

Son projet d'étudier le régime politique allemand s'affermir à partir de 1931 lorsqu'il succède à la chaire de droit constitutionnel de Raymond Carré de Malberg. Il oriente désormais ses recherches vers le droit constitutionnel, français et étranger. Dans son cours, dans ses articles ou brochures, et même dans des conférences organisées par l'Université populaire, il entreprend de cerner le concept du parlementarisme, d'un point de vue théorique et comparé, afin d'analyser sa variante française pour comprendre les difficultés de la III<sup>ème</sup> République (Beaud, *La crise de la III<sup>ème</sup> République sous le regard de René Capitant*).

C'est dans ce contexte qu'il examine, en détail, le fonctionnement de la République de Weimar qu'il appréhende essentiellement à partir de la position du chef de l'État. Dès mars 1932, il publie, dans la revue «Politique», un article sur *Le rôle du Président du Reich* qui a été écrit dans la perspective des élections présidentielles de 1932. Il y fait preuve d'une fine connaissance du droit constitutionnel allemand, c'est-à-dire aussi bien du texte, de la pratique constitutionnelle et politique, et des interprétations doc-

trinales auxquelles le texte et la pratique ont donné lieu.

Aux yeux de Capitant, la République de Weimar est un parlementarisme dualiste et démocratique qui se caractérise par une égalité de puissance entre le Parlement et le président du Reich, deux instances également représentatives. Il a donc perçu la nouveauté de ce régime weimarien qui a organisé un «dualisme renouvelé» (Lauvaux, *Destins du présidentielisme*, p. 13).

Mais il va au-delà de ce constat en voulant montrer, non sans audace, que le chef de l'État détient, en réalité, des prérogatives équivalentes à celles d'un monarque, en période de monarchie limitée: il peut révoquer des ministres, individuellement, et se débarrasser d'un gouvernement qui ne lui convient pas. Il a en outre des pouvoirs exceptionnels grâce à l'article 48 de la constitution qui en fait une sorte de législateur-bis et que Capitant défend avec une certaine cohérence par rapport à ses positions relatives aux décrets-lois en France. Ainsi, loin de désapprouver l'extension des compétences présidentielles, il la salue car il voit dans le président du Reich l'autorité capable de sauver un régime parlementaire, miné par les divisions partisans et par l'existence de partis de masses anti-parlementaires.

Cette conviction est encore plus nettement affichée dans son article écrit quelques mois plus tard, achevé en novembre 1932 (juste avant les élections législatives qui verront la victoire des nazis), puis publié en décembre 1932 dans une revue belge (Capitant, *Le Président du Reich*, pp. 707-732). L'article révèle sa parfaite connaissance de la vie politique allemande et de la doctrine constitutionnelle allemande. Il sait par exemple reconnaître les grands noms de cette doctrine: les autorités établies (Anschütz, Thoma,

Poetschz-Heffer), les *outsiders* (Schmitt, Jacobi) et les jeunes auteurs qui montent (Leibholz, Scheuner). L'article contient d'ailleurs un éloge très appuyé de Carl Schmitt, dont il connaît bien les ouvrages majeurs de l'époque: *Die Verfassungslehre*, *Le Gardien de la Constitution* et *Légalité et légitimité*.

Cet article, dont nous n'avons malheureusement pas pris connaissance quand nous rédigeâmes notre étude *René Capitant, juriste républicain*, prolonge le précédent en accentuant la thèse selon laquelle il faut interpréter de façon extensive les compétences du président du Reich car il n'est pas, ou ne doit pas être une autorité neutre, ou régulatrice, mais «un pouvoir politique» autonome et qui doit être au-dessus des partis.

Toutefois, Capitant n'est pas dupe des dangers qui guettent l'Allemagne. Dans son article de mars 1932, il dresse un portrait flatteur du général Hindenburg, qui ne correspond à l'image qu'on en a aujourd'hui, dans la mesure où il le perçoit comme un gardien fidèle de la constitution de Weimar. Mais il est déjà conscient du problème posé par l'importance des pouvoirs conférés au président du Reich et de la menace que représente un tel pouvoir, attribué à une seule personne pour qu'elle sauvegarde la République.

Une institution – observe-t-il – doit-elle dépendre d'un homme? Entre les mains d'un autre, la Présidence du Reich pourrait bien facilement renouveler l'expérience du 2 décembre, et l'apreté que mettent à la conquérir les partis anticonstitutionnels, ne montre que trop qu'ils l'ont compris.

[Capitant, *Le rôle politique du Président du Reich*, p. 445]

En novembre 1932 à la veille de ces élections législatives primordiales, et une fois

donc Hindenburg réélu, le danger s'est seulement déplacé. Capitant doit admettre que tout repose sur les frêles épaules d'un vieillard:

Quoi qu'il en soit, le moment de la grande décision approche pour le Président Hindenburg et l'on saura bientôt s'il reste fidèle au serment qu'il a prêté. Jusqu'à présent, nous l'avons montré, les événements répondent, beaucoup plus qu'on ne le croit généralement, à l'esprit de la Constitution. [Capitant, *Le Président du Reich*, p. 730]

Mais il est conscient du péril nazi, comme l'atteste la conclusion de son article où son jugement oscille entre le sentiment du danger imminent et la possibilité d'y parer:

On ne saurait donc nier au terme de cette étude que la situation constitutionnelle en Allemagne soit pleine d'incertitude. Les partis les plus puissants condamnent ouvertement les institutions parlementaires. Les projets de restauration monarchique sont toujours menaçants. Mais nous avons essayé de montrer que néanmoins le système de Weimar n'est pas la constitution mort-née qu'on se plaît à dire. L'évolution doctrinale et pratique qu'elle a subie depuis 1919 montre bien qu'elle est vivante, et qu'il lui reste une chance encore de triompher de la crise qui la menace. [*Ibidem*, p. 732]

Comme on le sait, le président Hindenburg choisira finalement, le 30 janvier 1933, de nommer Hitler Chancelier du Reich, et l'on sait comment ce dernier utilisa les pouvoirs qui lui étaient conférés pour écarter progressivement tous ses rivaux politiques, et pour affermir un pouvoir sans partages (sur ce point, la synthèse d'Arno Mayer, *La «solution finale» dans l'histoire*, pp. 139 et s.).

Toutefois, quels que soient les mérites de ces deux articles, il faut bien convenir que l'interprétation de l'évolution de la République de Weimar proposée par Capitant

prête le flanc à la critique. Il nous semble qu'à la même époque, le jeune Georges Burdeau a vu plus juste que lui. En effet, dans un ouvrage fort remarqué, *Le régime parlementaire dans les Constitutions Européennes d'après-guerre*, il prétend que le renforcement du pouvoir exécutif à partir de 1930, et plus particulièrement celui du président du Reich, est incompatible avec la théorie du parlementarisme. Il estime que, non seulement le texte de la constitution de Weimar, mais surtout la pratique constitutionnelle s'écarte de l'esprit du parlementarisme.

Depuis le tournant présidentialiste de 1930, on voit – écrit-il – le Chancelier constituer son ministère «sans s'embarrasser par des considérations de partis», ajourner de plus en plus souvent le *Reichstag*, et le Président du Reich multiplier le recours à l'article 48. Il en résulte un glissement inquiétant: «une évolution du Reich vers une République dictatoriale, l'émergence d'une dictature légale» (Burdeau, *Le régime parlementaire*, p. 349) qui le conduit à formuler, à la même époque, un diagnostic sans appel: «il est d'ores et déjà certain qu'il n'est plus en la puissance du régime parlementaire d'arracher l'Allemagne au danger qui la presse» (*ibidem*, p. 356).

A l'opposé, René Capitant, qui prend explicitement position contre son cadet (dans son article de décembre 1932), a essayé, à tort selon nous, de soutenir la thèse de la compatibilité d'un "pouvoir politique" du président du Reich, doté de compétences étendue, avec le régime parlementaire. Selon lui, le principe demeure selon lequel

le véritable gouvernement reste le Chancelier, non seulement en face du *Reichstag*, mais aussi en face du Président. C'est lui qui est chargé de gouverner; *Reichstag* et Président n'en ont que le contrôle.

C'est lui qui a les compétences positives; *Reichstag* et Président ne peuvent que l'arrêter, en lui retirant leur confiance.

[Capitant, *Le Président du Reich*, pp. 721-722]

Autrement dit, obsédé par son idée selon laquelle la démocratie parlementaire devait prendre la forme d'une démocratie exécutive, il est passé à côté du tournant «autoritaire» qu'a connu la République de Weimar, en 1930, lorsque Brüning est arrivé au pouvoir, tout comme il a sous-estimé les arrière-pensées politiques d'un Carl Schmitt, qui voulait moins sauver la République de Weimar que restaurer une autre forme d'État autoritaire (Beaud, *Les derniers jours de Weimar*).

En France, il croit à la nécessité de renforcer l'Exécutif (au profit ici du Président du Conseil) et il s'inspire plutôt du modèle anglais du parlementarisme de Westminster. Or, il transpose cette analyse de la France à l'Allemagne, mais il le fait en sous-estimant grandement les différences culturelles et politiques entre les deux pays qui résultent principalement de leur histoire. C'est donc autant la méconnaissance du contexte allemand que la volonté de plaquer sur Weimar une interrogation propre à la France qui explique cette interprétation discutable de la constitution de 1919.

Selon nous, René Capitant aura été plus avisé dans sa description du nazisme que dans celle de Weimar. En raison de sa radicalité et aussi de sa nocivité, le régime nazi-ci évite à l'observateur étranger de commettre certains contre-sens. Après la nomination de Hitler comme Chancelier, il sollicite, en 1933, une bourse de la Fondation Rockefeller pour effectuer un séjour de recherches d'un an en Allemagne<sup>6</sup>. La démarche est plutôt insolite à l'époque, mais par une lettre du 11 juillet 1933, la Direction des services d'Alsace-Lorraine estime que

«rien ne s'oppose à ce que M. Capitant puisse profiter de cette libéralité». On appréciera la formule administrative, très évocatrice: la bureaucratie étatique se borne à ne pas faire obstacle à cette demande, ce qui est déjà beaucoup.

Muni des précieuses autorisations, et soulagé par Marcel Prélot qui assure, à sa place, son enseignement de droit constitutionnel, René Capitant part avec sa famille en Allemagne, où il passera l'année 1933-1934. Plus exactement, il séjourne à Berlin du 17 octobre 1933 au 15 juillet 1934, où il fréquente la faculté de droit de l'Université Humboldt; il fait de courts voyages à Kiel et à Königsberg. Après les vacances, il prend la direction de Munich, où il séjourne du 6 septembre 1934 au 1<sup>er</sup> novembre 1934. On n'en sait pas davantage sur son séjour (Archives de la Fondation Rockefeller, RF, RG 1.2. Series 500S, Box 19, Folder 177).

Pour quelle raison précise a-t-il souhaité passer une année d'études en Allemagne? Son ami Funck-Brentano donne l'explication suivante dans la brochure qui a dû servir à la campagne électorale de la Constituante de 1945:

René Capitant avait particulièrement étudié la constitution de la République de Weimar et il en suivait sur place [à Strasbourg] le fonctionnement. L'Allemagne démocratique allait-elle devenir pour la France une voisine pacifique? Et d'abord, l'Allemagne allait-elle se faire réellement démocratique? Des réponses à ces questions dépendaient l'avenir de notre patrie et le sort de nos provinces frontalières. Capitant franchit souvent le Rhin et parcourt l'Allemagne. Un jour, il entend Hitler, dont on riait encore en France. Alsacien d'adoption, comment ne serait-il pas en éveil?

[Funck Brentano, *René Capitant*, p. 5]

On pourrait donc croire que l'arrivée au pouvoir d'Hitler (le 30 janvier 1933) coïnci-

dant avec sa demande de bourse (premier semestre 1933), le poussait à étudier le nouveau régime national-socialiste. Toutefois, il ressort d'autres pièces de son dossier que son projet avait, à l'origine, un caractère rétrospectif. Sa demande de bourse à la Fondation Rockefeller indique, comme projet de recherche, l'étude de

l'évolution politique du Reich (*Reich's Government*) depuis 1919 et la façon dont la constitution de Weimar a fonctionné pendant 14 années. Il veut tenter d'analyser les raisons pour lesquelles la démocratie parlementaire a échoué en Allemagne. [Archives de la Fondation Rockefeller, cit.]

A cette fin, il se propose de «rencontrer les dirigeants politiques les plus en vue (*out-standing*), les sociologues, les politologues (*politists*) ainsi que les juristes» et entend visiter aussi bien Berlin que Bonn et Leipzig. Dans une lettre adressée après l'obtention de sa bourse, à un membre de la Fondation Rockefeller, il rappelle que son projet de recherches consiste «au lendemain de la Révolution nationale» à «retracer dans son ensemble l'histoire de la Constitution de Weimar». Mais pour mener à bien cette entreprise, il veut ici se placer «moins en face des textes votés en 1919 que des faits et des pratiques pendant les quatorze années de leur application» (Lettre à M. Fehling, s.d., *Archives privée de René Capitant*, consultées après autorisation des héritiers, et notamment du professeur David Capitant).

Quoique juriste sa méthode s'inspire surtout de la science politique, ou des juristes de droit public le plus tournés vers l'étude du fait politique. Elle révèle son penchant à examiner la constitution à partir de sa pratique, démarche qui trouve son origine dans une réflexion originale de théorie constitutionnelle. S'il part en l'Allemagne pour étu-

dier le régime disparu – la République de Weimar –, c'est parce qu'il se fait du souci pour l'avenir de la III<sup>ème</sup> République pour laquelle il craint un destin à l'allemande. Il n'a pas tort d'ailleurs car la grave crise du 6 février 1934 viendra confirmer ses craintes. A cette époque, son œuvre juxtapose et entrecroise, d'un côté, la dénonciation du régime nazi et, de l'autre, la défense du parlementarisme et donc du régime de la Troisième République. Marcel Waline a d'ailleurs judicieusement noté que l'inquiétude de Capitant

naît du contraste qu'il observe entre la faiblesse congénitale du régime des démocraties libérales, et particulièrement de la République française, avec le redoutable venin de l'hitlérisme. Dès lors, il s'attache à la fois à l'analyse du national-socialisme qu'il importe de faire connaître aux Français pour les mettre sur leurs gardes, et simultanément, il démonte les mécanismes du régime de la III<sup>ème</sup> République et cherche déjà comment remédier à ses faiblesses.

[Waline, Préface aux *Ecrits constitutionnels*, p. 7]

En tout cas, il est très probable qu'une fois sur place, à Berlin à l'automne 1933, il a modifié son projet. Pourquoi étudier le passé, cette constitution défunte de Weimar, alors que le présent "révolutionnaire" s'imposait avec force aux yeux d'un observateur étranger, témoin de l'instauration d'un nouveau régime, le régime national-socialiste? On sait de source indirecte que là-bas

il suit des cours et prépare un travail sur l'organisation de l'université allemande. Surtout, il fréquente les autres professeurs, discute avec eux de la situation, et analyse de l'intérieur le fonctionnement du régime – notamment par le biais de sa législation. Bien au fait d'un des aspects majeurs du nazisme, à savoir la glorification de la race aryenne, qu'accompagne un violent antisémitisme, il en voit, indigné, mais impuissant, les funestes conséquences au sein de l'université berlinoi-

se, dont les professeurs israélites sont chassés les uns après les autres.

[Decoux-Paolini, *René Capitant*, p. 19]

Lorsqu'il arrive en octobre 1933, la Faculté de Droit de l'Université de Berlin (Humboldt-Universität) a déjà connu les premières étapes de sa « mise au pas » (*Gleichschaltung*). Celle-ci se manifeste d'abord par des modifications législatives et réglementaires émanant soit du Reich, soit de l'État prussien. Parmi les mesures les plus importantes figurent notamment la décision de procéder à de nouvelles élections pour renouveler les instances dirigeantes de l'Université de Berlin (Recteur, doyen), la décision, issue d'un décret de l'État prussien visant à introduire dans les établissements d'enseignement supérieur, le *Führerprinzip*, et enfin une décision unilatérale de réduction des traitements alloués aux universitaires (Lösch, *Der nackte Geist*, pp. 152 et s.).

Pendant son année berlinoise, René Capitant observe donc la nazification de l'Université qui se traduit par l'épuration des membres d'origine juive. Ceux-ci sont progressivement tous privés de leur emploi à la Faculté de Droit. Parallèlement à l'expulsion des universitaires juifs et des opposants politiques, l'Université de Berlin s'oriente vers une politisation de son recrutement. La Faculté de Droit recrute des juristes ralliés au régime selon des procédures contraires au principe libéral de cooptation.

De ce point de vue, la nomination à Berlin de Carl Schmitt, qui coïncide avec la venue de Capitant (automne 1933), marque « la fin de la vieille Université » (Lösch, *Der nackte Geist*). Non seulement, c'est le premier recrutement d'un juriste ouvertement fidèle du régime nazi, mais au lieu d'être vérita-

blement élu par ses collègues, il est quasiment désigné, imposé, par le ministère qui invoque des raisons politiques – Schmitt est nommé le 6 novembre 1933. Ce qui n'empêchera pas, on le sait, Capitant d'entrer en contact avec le *Kronjurist* de l'époque et de nouer des relations avec celui qu'il considérerait comme « le plus grand publiciste de son temps », selon le témoignage du Prof. Dr. Walter Leisner, ancien élève de René Capitant (Lettre du 24 octobre 1999).

De retour à Strasbourg, il continue à s'intéresser vivement au régime nazi. Le professeur y consacre des cours dans le cadre du Centre d'études germaniques qui avait été créé au sein de l'Université, cours qui ont probablement été la matière première de ses textes sur le nazisme. Le citoyen, quant à lui, veut alerter les Français sur le danger nazi qui représente une double menace, extérieure et intérieure<sup>7</sup>. C'est pourquoi il multiplie les conférences sur ce thème, et devient même le président régional du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.

C'est à cette occasion qu'il entre en contact avec le philosophe Jean Cavaillès qu'il retrouvera pendant la Résistance, selon ce qu'il évoque dans son témoignage paru dans Debü-Bridel, *La Résistance intellectuelle* (p. 137). A ce titre, il préside un meeting au lendemain de Guernica en 1937. Mais le bilan de cette activité politique et militante est maigre: Capitant est peu écouté. Ce faible écho le détermina peut-être à ne pas poursuivre la rédaction de ses articles qui s'arrête en 1938. Mais on a du mal à comprendre qu'il n'ait pas publié un livre, pour lequel il avait tous les éléments à sa disposition.

2. *Deux juristes face au national-socialisme: René Capitant et Roger Bonnard*

Visant notamment René Capitant, Louis Dupeux écrit:

Certains des grands juristes universitaires français d'avant-guerre ont discerné très tôt la nature et les intentions du national-socialisme hitlérien qu'ils se sont efforcés d'expliquer à un public peu familier avec les données de la pensée "organici-  
ste". C'est cette lucidité précoce qui explique la forte proportion de juristes parmi les cadres de la Résistance française.

[Dupeux, *René Capitant et l'analyse idéologique du nazisme*, p. 627]

Inversement, les juristes français qui ont accueilli plutôt favorablement la doctrine nationale-socialiste, étaient le plus souvent des adversaires du parlementarisme et de la Troisième République qui se sont retrouvés ensuite du côté de Vichy. C'est vrai en particulier pour William Gueydan de Roussel, un jeune publiciste tombé dans l'oubli, mais qui fit parler de lui dans les années 1935-1945. Il publie dans la «Revue du droit public», une série d'études (tirées de sa thèse), sur *L'évolution du pouvoir exécutif en Allemagne (1919-1934)* qui, malgré quelques formules prudentes – il ne prétend pas, explique-t-il, faire de la Révolution nationale-socialiste un modèle pour des pays étrangers – ne laisse guère de doute sur la sympathie qu'il éprouve à l'égard du nouveau régime (RDP, 1935, pp. 393-481). Lorsqu'il examine la question cruciale du changement de régime, il a une formule particulièrement élogieuse:

Aux polémistes de prétendre que la légalité de l'état parlementaire était légitime et que la légitimité de l'état national-socialiste est une tyrannie déguisée.

[*Ibidem*, p. 396]

Ses véritables sentiments politiques s'ex-primeront dans sa réception enthousiaste de Carl Schmitt, qui provoquera de vives réactions, et plus tard, sous Vichy, où il sera un collaborateur virulent, condamné à mort par contumace, après la guerre (v. notre préface à C. Schmitt, *Théorie de la constitution*, p. 10, où nous citons la réaction indignée de Georges Gurvitch à la lecture de la Préface de Gueydan de Roussel à sa traduction de *Légalité et légitimité*. Même opinion de E. Jarnelle, dans son compte-rendu paru dans «L'Année politique française et étrangère» de 1938).

Mais si l'on veut faire ressortir l'originalité de la description du nazisme par Capitant, il vaut mieux la comparer avec celle de son collègue Roger Bonnard, doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux. A l'époque, ce dernier est l'un des maîtres du droit public français. Principal disciple de Léon Duguit, il co-dirige, avec Gaston Jèze, la «Revue du droit public», qui est la revue dans laquelle écrivent les spécialistes de droit constitutionnel et de droit administratif. Dans cette revue, il multiplie des contributions relatives au fascisme et au national-socialisme.

En 1936, il y publie une longue étude sur *Le droit et l'État dans la doctrine nationale-socialiste* (RDP, 1936, pp. 205-231, et pp. 415-418), et en 1937, une très longue étude sur *Syndicalisme, Corporatisme et État corporatif* (RDP, 1937, pp. 168-253), ainsi qu'un compte-rendu de deux ouvrages de droit constitutionnel et administratif représentatifs de la nouvelle doctrine nationale-socialiste (*Constitution et administration du III Reich. A propos de deux ouvrages récents*, où les ouvrages sont: E.R. Huber, *Verfassung*, 1937; et Th. Maunz, *Verwaltung*, 1937). Par ailleurs, il publie, en 1936, un ouvrage entier consacré au *Droit et à l'État dans la doctrine Natio-*

*nal-Socialiste*, qui connaît un certain succès puisqu'il fait l'objet d'une seconde édition, augmentée, en 1939, et qui fera l'objet d'un compte-rendu critique par un juriste allemand dans cette même revue (Scheuner, *Le peuple, l'État, le droit et la doctrine nationale-socialiste*).

Pourtant, malgré la renommée de son aîné bordelais, la comparaison entre les écrits des deux professeurs tourne, sans conteste, à l'avantage du jeune professeur de Strasbourg. On pourrait imputer cette supériorité aux opinions politiques des auteurs qui, dans un cas (Capitant, le républicain) pousseraient à la critique, et dans l'autre (Bonnard) à l'adhésion. Certes, l'adhésion ultérieure du Doyen de Bordeaux à la Révolution nationale, attestée par son commentaire des actes constitutionnels du Gouvernement de Vichy, et par son *Précis de droit administratif* de 1943, pourrait laisser deviner les affinités de son auteur avec le régime national-socialiste. Il suffit de lire son réquisitoire contre le syndicalisme des fonctionnaires, et son apologie «d'un certain rétablissement de l'autorité hiérarchique opérée par la Révolution nationale» (Bonnard, *Précis de droit administratif*, pp. 32-33).

Cette assertion a été contestée dans une thèse érudite qui, retraçant la complexité de sa pensée, refuse de le considérer comme un zéléateur du nazisme en France (Noyer, *Essai sur la contribution du Doyen Bonnard au droit public français*). Pourtant, ses textes sur le droit public hitlérien (1936-1939) laissent filtrer un certain attrait pour cette expérience. Dans la conclusion de son ouvrage de 1936, il estime que «le National-Socialisme ne s'oppose pas aussi intégralement qu'on le croit à l'état présent des choses et des idées. Il ne heurte pas tellement la conception actuelle de la démocratie et ses conséquen-

ces» (Bonnard, *Le droit et l'État dans la doctrine National-Socialiste*, p. 167).

À l'encontre de l'opinion commune, son analyse le porte à gommer la différence qui existerait entre les démocraties parlementaires et le régime national-socialiste.

La méprise de l'opinion commune sur la véritable portée *novatrice* [ital. OB] du National-socialisme provient d'une analyse insuffisante tant des régimes démocratiques dans leur état actuel que de la doctrine National-Socialiste elle-même. [...] De sorte que, si l'on tient compte de ces faits, déformations des démocraties représentatives et caractère propre du National-Socialisme, ces deux systèmes politiques sont en réalité moins éloignés qu'ils ne le paraissent à prime abord.

[*Ibidem*, pp. 167-68. Dans la seconde édition de 1939, Bonnard a considérablement atténué la formulation de son idée, pp. 285-286]

Plus surprenant, Bonnard veut montrer qu'il existe des sources françaises à la doctrine national-socialiste du droit et de l'État, et croit percevoir une «concordance à peu près complète entre la conception du droit soutenue par Duguit et celle du national-socialisme» (Capitant, *Constitution et administration*, p. 608, note 1). Cette concordance entre le sociologisme juridique de Duguit et la doctrine nazie du droit peut surprendre, mais s'explique par la commune tendance des deux doctrines à rejeter l'individualisme et à adopter une conception "holiste" de la société.

C'est pour cette raison que Bonnard découvre dans la doctrine nazie du droit certains éléments qui, dégagés de tout contexte politique, figuraient dans la pensée de son maître, Duguit. Mais il a le tort, évidemment, d'éluder la différence radicale de pensée entre les deux courants, c'est-à-dire à la fois d'ignorer le combat permanent du Maître de Bordeaux en faveur de l'idée d'État de droit

et des droits individuels et d'oublier la dimension de la violence qui est constitutive du nazisme et du fascisme (Burrin, *Fascisme, nazisme, autoritarisme*, p. 259).

Mais en même temps, dans ses écrits sur le nazisme, Bonnard souligne l'antilibéralisme et l'autoritarisme d'une telle doctrine. Il souligne à propos des rapports entre l'État et les individus que le

National-socialisme ne pouvait pas conserver les solutions du libéralisme et devait forcément y apporter de grosses modifications.  
[Bonnard, *Le droit et l'État*, I éd., p. 149]

Pour expliquer l'absence de problème des droits subjectifs des administrés, il indique que

L'État National-socialiste n'est ni individualiste, ni libéral. [...] [II] n'est pas libéral. Il ne reconnaît pas à l'individu une sphère de liberté qui doit être respectée et à laquelle il ne faut pas porter atteinte. L'État National-socialiste est totalitaire en ce sens qu'il peut s'emparer de l'individu dans son entier.  
[*Ibid.*, p. 159]

Il n'est donc pas dupe de la nature réelle du régime politique allemand, mais il ne va pas jusqu'à le condamner. Cette attitude qui aboutit au refus d'évaluer axiologiquement la doctrine nazie pourrait être attribuée à son positivisme juridique. N'écrivait-il pas dans son Avertissement à la seconde édition de son ouvrage, qu'il a voulu faire «un exposé aussi objectif que possible de la doctrine nationale-socialiste»? (*Le droit et l'État*, II éd., p. 1). On reproche souvent à la doctrine positiviste du droit d'avoir adopté «une attitude d'acceptation confinante à la lâcheté» en présentant la doctrine nazie ou le droit nazi sans le critiquer. En particulier, on critique la doctrine française d'avoir sous Vichy,

décrit le "droit antisémite" *sine ira et studio*, sans colère et avec application, selon le conseil de Max Weber, l'élaboration et l'application des normes, les procédures et les décisions juridictionnelles, les rouages administratifs, les constructions doctrinales.

[Gros, *Peut-on parler d'un droit antisémite?*, p. 14]

Mais cette accusation est contestée. Elle l'a été dès l'époque si l'on relit Marcel Waline selon qui «il n'y a pas une conception courageuse ou une conception lâche de droit: ce sont les juristes qui peuvent être lâches ou courageux»<sup>8</sup>.

Mais si Roger Bonnard a failli dans son analyse de la doctrine nazie, c'est moins en raison de ses préjugés politiques, ou de sa conception philosophique du droit, que de ses présupposés. L'un d'entre eux tient à sa surévaluation de la doctrine juridique allemande nationale-socialiste, qu'il interprète comme une théorie complètement nouvelle de l'État et du droit «qui vient s'ajouter à la théorie allemande de l'époque de Laband et de Jellinek» et à la «théorie française» (Bonnard, *Le droit et l'État*, I éd., p. 3).

Dès lors, il entreprend d'étudier exclusivement les disputes juridiques sur la personnalité de l'État, sa souveraineté ou sur l'État de droit. Il oublie alors l'essentiel: l'étude du contenu du droit positif, c'est-à-dire de la législation ou de la jurisprudence qui lui aurait dessillé les yeux sur ce système juridique et les horreurs qu'il contenait (Capitant, *Les lois de Nuremberg*). En le lisant, on a l'impression d'un extraordinaire irréalisme qui résulte de ce qu'on appelait la «fétichisation» du droit pour exprimer cet aveuglement de la doctrine sur les réalités politiques et sociales. Une telle erreur de perspective tient à son ignorance ou, si l'on veut, à sa mauvaise information sur la réalité du régime qui l'a conduit à faire preuve d'une cer-

taine forme de naïveté. Comment, sinon, pourrait-on expliquer, des formulations aussi irréalistes que celle-ci :

la nouvelle doctrine allemande du droit et de l'État [...] se fait peu à peu, au jour le jour, par la collaboration ardente et passionnée de tous les juristes allemands, dans un effort intellectuel de construction vraiment admirable. Et alors chacun publie ses découvertes à mesure qu'elles se produisent ?

[Bonnard, *Le droit et l'État*, I éd., pp. 4-5]

A l'en croire, la doctrine allemande de droit public connaîtrait une sorte d'âge d'or. C'est la même ignorance qui le conduit à accorder un grand crédit à l'opinion du juriste allemand Reinhard Höhn, dont les travaux auraient – croit-il – conféré une plus grande cohérence à cette doctrine (*ibidem*, p. 7). Il tient compte, pour la seconde édition de son livre, de certaines critiques formulées par ce dernier à l'encontre de la première édition de son livre (*ibidem*, II éd., p. 2).

Or, à l'époque, Höhn est surtout connu, en Allemagne, pour avoir bénéficié d'une carrière brillante sous le nazisme du fait de son appartenance au corps de la S.S. Il sera élu, grâce à son activité politique, membre de la Faculté de Droit de la prestigieuse Université de Berlin (sur ce point, v. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, p. 259; et, pour d'autres précisions sur Höhn, les remarques faites par Weil dans *Qu'est-ce qu'un Français?*, pp. 302-303, notes 64 et s.).

On pouvait difficilement trouver pire référence dans la doctrine juridique allemande de l'époque. Enfin, et surtout, le signe le plus évident de cette naïveté réside dans la complète occultation du rapport étroit qui unit le droit nazi, la doctrine juridique et l'idéologie politique. Bonnard n'hésite pas à

affirmer que « dans la limite des croyances Nationales-Socialistes [*sic*], les points de vue s'expriment assez librement » (Bonnard, *Le droit et l'État*, I éd., p. 6).

Qui ne voit que la première partie de la phrase prive de sens la seconde partie de la phrase ! En effet, cette autonomie de la doctrine n'existait pas dans le régime hitlérien. Bien au contraire, le trait caractéristique de la doctrine nazie du droit était précisément son extrême idéologisation, c'est-à-dire « le mélange entre science et valeurs, ou en termes juridiques, entre droit et politique » (la formule est de Rückert, *Die Historisierung der Rechtsgeschichte*, p. 88).

On aura compris que le lecteur français ne pouvait être correctement informé sur le droit nazi en lisant les écrits de Roger Bonnard. Contrairement à lui, René Capitant a su éviter le piège consistant à s'enfermer dans une dogmatique juridique "réfiée", coupée de la réalité politique. Il prend le droit positif comme l'un des moyens – pas le seul évidemment – de saisir les événements politiques, et surtout il évite de se noyer dans le commentaire spéculatif de querelles doctrinales. Il est en effet convaincu que le juriste de droit public doit s'appuyer sur l'étude des réalités politiques afin de mieux interpréter le droit positif.

Dans l'hommage qu'il rend à Carré de Malberg, à la même époque, il plaide en faveur d'une alliance entre le droit et la science politique qui lui paraît fructueuse. Même si sa description de la mutation des facultés de Droit en « facultés de sciences sociales » correspond davantage à ses vœux personnels qu'à la réalité, elle révèle cependant sa conception du droit constitutionnel, ouverte aux sciences auxiliaires (Capitant, *L'œuvre juridique de Raymond Carré de Malberg*, p. 84).

Telle est la méthode qu'il s'efforcera de mettre en œuvre dans l'analyse du nazisme puisqu'il refuse de séparer l'analyse littéraire du droit positif des réalités politiques et de l'idéologie politique. Ici, le droit et la science politique se donnent la main pour décrire et expliquer le régime. Les articles de René Capitant sur le national-socialisme sont une illustration exemplaire de sa conception du droit constitutionnel qui – résume ici Gérard Conac

n'est pas seulement une donnée à prendre en compte parmi d'autres (par exemple: le rapport de forces politiques et sociales, le comportement des acteurs), c'est la réalité politique elle-même. Ce sont ses règles qui en s'associant, se renforçant, se neutralisant, établissent une hiérarchie des pouvoirs. Mais ce ne sont pas des règles mortes. La pratique est inséparable des textes.  
[Conac, *L'apport de René Capitant*, p. 55]

Intellectuellement adéquate à son objet, l'analyse de René Capitant ne souffre d'aucune ambiguïté politique: elle tend à démontrer la nature profondément anti-démocratique de l'hitlérisme. De ce point de vue, elle ne sacrifie pas à la "neutralité axiologique". Il décrit le régime national-socialiste, sans jamais dissimuler l'aversion qu'il lui procure. Il veut comprendre et expliquer, mais aussi juger. Comprendre et expliquer le régime national-socialiste, voilà ce qu'il ambitionne de faire pour ses lecteurs français.

Il privilégie donc les sources qui émanent du régime lui-même: non seulement les sources juridiques, et en particulier la législation, mais aussi les documents qui émanent soit des dirigeants nazis – les textes d'Hitler (*Mein Kampf* et ses discours de Chancelier), ou de ses lieutenants – soit des partis politiques, soit des journaux. Il se fonde aussi probablement sur des témoignages qu'il a rassemblés lors de son séjour

allemand. En fait, il entend surtout restituer le langage même des dirigeants nazis qui se suffit à lui-même, et ne se réfère qu'assez peu aux propos critiques des exilés politiques allemands.

Toutefois, la compréhension et l'explication n'interdisent pas, aux yeux d'un Capitant, le jugement politique ou moral. Il ne peut s'empêcher d'émettre des réserves critiques sur ce qu'il étudie, même s'il est conscient qu'un tel jugement de valeur peut déformer le jugement de fait:

Le grand danger pour nous – écrit-il en 1934 – serait de la sous-estimer [la force du régime] et de nous laisser abuser par notre hostilité morale sur la force réelle que représente le régime. L'observation objective oblige, en effet, de reconnaître que l'État national-socialiste recèle des possibilités d'action et de réalisation matérielles infiniment plus grandes que celles de l'État libéral.  
[«L'Alsace française», 23.XII.1934, p. 915]

Il s'efforce donc à l'objectivité, mais son tempérament naturel le pousse à exprimer sa subjectivité et le dégoût que lui inspire ce nouveau régime qu'il s'est cru obligé d'étudier par devoir professionnel et patriotique. En réalité, ses articles sont marqués par une sorte de colère ou d'indignation retenue, qu'il ne peut cacher à son lecteur. Après avoir décrit l'État comme un moyen de politique extérieure, il note:

Quelque horreur que nous puissions avoir pour un tel État, et quels que soient les dangers internes qui le menacent [...], sachons que notre plus grand péril serait de sous-estimer sa force qui est grande, et tout entière orientée vers la guerre.  
[Capitant, *L'idéologie nationale-socialiste*, in *Écrits constitutionnels*, p. 461]

Quelquefois, il exprime nettement la détestation du régime qu'il étudie. Il écrit par exemple que l'organisation de cet État

conduit au plus «terrible absolutisme» (*L'État national-socialiste III*, B.M.J., mars 1935, p. 69), et que le régime policier instauré par un tel État est odieux, car il ajoute à la police politique

un système de délation généralisée qui décuple son efficacité et qui marque un des aspects les plus sinistres du régime. [...] Partout, dans tous les milieux, dans toutes les familles, la police a ainsi des oreilles qui écoutent. Quelle puissance pour elle, mais quel avilissement pour le pays.

[*L'État national-socialiste II*, B.M.J., fév 1935, p. 40]

Mais il a été même encore plus virulent dans un article où, après avoir décrit l'idée dominante du régime – «la mobilisation permanente et totale du peuple allemand» – il commente: si une telle idée

explique la cohérence du régime, sa force, la puissance de ses réalisations, [elle] dénonce aussi son inhumanité foncière. Elle appelle, elle exige la résistance irréductible de tous ceux qui restent fidèles à l'humanisme.

[*L'organisation économique et sociale, III*, «L'Allemagne contemporaine» [A.C.] 20.V.1936, p. 86]

Ici encore, la prise en compte des valeurs et de l'idéologie fait partie du métier de juriste constitutionnaliste, et elle éclaire son interprétation du droit. Ici aussi, son analyse du nazisme illustre sa démarche générale: puisqu'il était

convaincu qu'à la base de toute organisation politique, il y a des valeurs, une certaine conception de l'homme, il n'excluait pas les idéologies de son champ d'investigation [...]. Et c'est parce qu'il allait jusqu'à la racine philosophique des régimes politiques qu'il pouvait se garder des confusions verbales (par exemple entre totalitarisme et démocratie) et donner à des institutions comme le suffrage universel des significations différentes selon qu'elles intervenaient dans un contexte libéral ou autoritaire, dans un système de parti unique

ou de pluralisme partisan. Ce gardien des concepts n'admettait pas les amalgames trompeurs.

[Conac, *L'apport de René Capitant*, pp. 55-56]

C'est cette ouverture qui explique, en dernière analyse, la supériorité de l'analyse du nazisme par René Capitant sur celle de Roger Bonnard. Le droit, qui n'est plus coupé des faits sociaux ou de l'idéologie politique, est un bon révélateur de la nature d'un système politique. C'est cette très vieille leçon que Capitant applique avec bonheur à l'étude des premières années du régime national-socialiste. Mais cette analyse ne le suffit plus quand il acquiert, assez rapidement, la conviction que ce régime est foncièrement anti-démocratique. De ce point de vue, l'article sur *Force et faiblesse de l'hitlérisme* («L'Alsace française», 23.XII.1934, pp. 914-917) constitue l'un des tournants majeurs dans son analyse. Il commence à diriger son regard vers la politique extérieure de l'Allemagne car il voit un avenir sombre se profiler en examinant les implications, pour la France et l'Europe, de la consécration du nouveau régime nazi.

### 3. *La politique extérieure du III Reich ou la marche vers la guerre*

Laissons à Charles Eisenmann le soin d'expliquer la décision prise par son collègue et ami de privilégier, après 1936, l'étude de la politique extérieure allemande. Après son intermède raté du passage dans le cabinet du Léon Blum, dont il critique notamment la politique de non-intervention en Espagne adoptée en août 1936,

[il] revint à son seul professorat à Strasbourg. Mais les circonstances le déterminent à se préoccuper

de plus en plus de la politique et, en tout premier lieu, de la situation internationale: le danger hitlérien s'aggrave, c'est-à-dire fatalement le danger de la guerre. René Capitant a étudié à fond l'idéologie, l'État, le programme National-Socialiste. Il a été [l'un] des premiers à comprendre que *Mein Kampf* n'était pas – ou n'était plus – une aimable divagation, que son auteur lui-même ne prendrait plus au sérieux une fois devenu Chancelier, mais annonçait ce qu'il ferait son programme, notamment sur le plan de la politique internationale, un programme grandiose de domination au minimum de l'Europe. Et il fera ce qu'il pourra pour éclairer l'Alsace [...]. Et il nouera des relations avec le Général de Lattre de Tassigny, qui pensait, lui aussi, à une guerre plus ou moins proche.

[Discours précité de Ch. Eisenmann]

Ce témoignage est confirmé par la lecture des articles de Capitant sur le nazisme qui sont, entre 1935 à 1938, principalement consacrés à la politique extérieure du régime nazi et mentionnés brièvement par Louis Dupeux (*René Capitant et l'analyse idéologique du nazisme*, pp. 636-637). Ils reposent sur l'idée du «primat de la politique extérieure» (Capitant, *L'idéologie nationale socialiste*, p. 451).

Selon lui, le national-socialisme peut être défini essentiellement comme «une mobilisation de la nation en vue de mettre toutes les forces de celle-ci au service de sa politique extérieure» (*ibidem*). Pour étudier celle-ci, d'ailleurs avec un réel talent, Capitant semble s'inspirer de ce qu'on appelle de nos jours une doctrine «réaliste» des relations internationales. Il s'efforce, en effet, d'analyser le plus froidement cette politique extérieure en s'appuyant moins sur les paroles des gouvernants que sur les actes. Surtout, il tente de dégager les buts de cette politique et les moyens correspondants, tout en partant de l'idée que c'est le seul intérêt national qui guide Hitler. Son idée directrice est la vieille

idée de «l'équilibre européen» (Capitant, *La signification*, in A.C., déc. 1938, p. 239), idée menacée par l'Allemagne hitlérienne qui vise à l'hégémonie européenne.

Autrement dit, il voit grandir la menace allemande pour l'Europe et la France; tel Cassandre, il tente en vain d'alerter ses concitoyens. Il observe que l'Allemagne

est mobilisée pendant que ses voisins sont encore sur le pied de paix. Mais si l'on veut toucher toute la réalité, il faut ajouter: l'Allemagne est mobilisée, sans faire la guerre. C'est dire qu'elle évite cette effroyable consommation du front, et qu'au lieu d'appliquer ses forces à détruire, elle les applique à construire. Cela suffit à montrer la puissance d'action dont elle est actuellement capable.

[*Force et faiblesses de l'hitlérisme*]

Dans la course à la guerre qu'elle veut déclencher, l'Allemagne aurait pris une longueur d'avance – elle l'a anticipée –, alors que les démocraties occidentales soumises au contrôle de l'opinion publique ne peuvent pas exiger ce sacrifice – paradoxal – d'une mobilisation en temps de paix. Fort de ces prémisses et conscient de la nature du régime qu'il étudie, Capitant prône une politique "réaliste" qui consiste, dans ce cas précis, à répondre par la force à la force, par la puissance à la puissance, et il se révèle, très tôt, un anti-munichois convaincu.

Compte-tenu de ce qui précède, on comprend pourquoi, dans son analyse de la politique extérieure de l'Allemagne hitlérienne, il ne se réfère jamais au droit international public, ce qui peut sembler singulier de la part d'un professeur de droit public. A la différence par exemple de Franz Neumann, autre juriste qui consacre des passages fort intéressants à la théorie du droit international (*Béhémoth*, pp. 151 et s.) – et notamment à la doctrine de droit international de Carl

Schmitt (*ibidem*, pp. 153 et s.) –, il n'étudie pas les nouvelles théories allemandes du droit international public.

Surtout, il se démarque de la plupart de ses collègues juristes français qui sont favorables à la politique de Briand – à propos de Joseph-Barthélémy, qui a représenté la France à la S.D.N, la thèse très fouillée de Saulnier, *Joseph-Barthélémy (1874-1945)* – et qui estiment la France liée «à Genève et à Londres» (Bastid, *La situation internationale*, p. 204). Pour ces juristes, dont la figure emblématique est Georges Scelle, conseiller de Briand et internationaliste reconnu, l'avenir de la paix dépend de la manière dont on pourra faire appliquer le système de sécurité collective. Ils sont attentifs à établir, et donc à dénoncer chaque violation du droit international commis par Hitler<sup>9</sup>. A la différence de ses collègues, René Capitant se désintéresse peu à peu du pacte de la Société des Nations, et des violations du droit international public commises par le Chancelier allemand.

On peut ici émettre l'hypothèse qu'il agit ainsi parce qu'il dénie à l'idéal pacifiste promu par le pacte Briand-Kellog toute validité pour penser les relations internationales, et peut-être aussi parce qu'il n'est pas complètement convaincu de la légitimité du système international établi par le Traité de Versailles. On peut enfin interpréter son silence à ce sujet comme une conséquence tirée de l'attitude même des dirigeants nazis. Puisque ceux-ci se moquent du droit des gens<sup>10</sup>, il faut en prendre acte et se placer sur le terrain classique des relations internationales, la diplomatie et les rapports de force militaires, et négliger les disputes juridiques.

En outre, en bon "réaliste", il plaide, ici aussi, en faveur d'un effort de lucidité impliquant de comprendre la situation avant de la

juger. Ainsi, écrit-il après la signature de l'accord de Munich: «malgré le caractère passionné des discussions, il est possible, sur ce plan, de formuler un jugement objectif» (Capitant, *La signification et les conséquences de l'accord de Munich*).

Réagissant à ce fameux accord, il note qu'il doit être considéré comme

un moment de la diplomatie, une étape de la politique extérieure. Ce n'est qu'en remontant aux forces dont les équilibres successifs dessinent la courbe européenne que l'on a quelque chance de prévoir l'évolution de celle-ci.

[*ibidem*]

Ainsi, le spécialiste des relations internationales ne doit pas se limiter à constater une situation, mais doit faire œuvre prospective, c'est-à-dire juger la manière dont cette situation évoluera en fonction d'un cadre théorique fourni par l'examen des buts de politique extérieure des États. Dans ce domaine, il existe des prévisions possibles, car un événement en appelle un autre; bref, il existe une logique interne tenant à la détermination des moyens par les buts. Ainsi, écrit-il à propos de l'accord de Munich qui, conclu à Munich le 29 Septembre 1938 entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie et reproduit dans Colliard (*Droit international et histoire diplomatique*, pp. 567 et s.) enregistre le démembrement de la Tchécoslovaquie: «il ne faut rien y chercher d'autre, sinon les conséquences que ce fait emporte inéluctablement après lui» (Capitant, *La signification et les conséquences*, p. 240). La prise de risque, c'est-à-dire le pronostic émis par l'observateur, est donc possible en raison de l'enchaînement des faits. Mais cet enchaînement n'est possible que si l'on remonte à la "logique" du régime agresseur, c'est-à-dire du régime nazi.

4. *Pangermanisme et impérialisme, véritables fins de la politique extérieure allemande*

Cette logique du régime est à rechercher dans l'idéologie nazie qui est, aux yeux de Capitant, la clé de compréhension du régime; ceci vaut tant pour sa politique intérieure que pour sa politique extérieure. Il entend montrer que les objectifs de politique extérieure de l'Allemagne, "expansionnistes" ou "impérialistes", résultent directement de l'idéologie nazie.

La constatation initiale de toute étude sur la politique extérieure doit être que le national-socialisme tend à l'expansion et à l'hégémonie de l'Allemagne en vertu d'une nécessité qui découle de ses postulats.

[Capitant, *Le discours du 30 janvier*, p. 21]

Ceux-ci ont été fixés par Hitler dans *Mein Kampf*, et ils sont repris par lui à l'occasion de ses discours de Chancelier. Pour les observateurs étrangers, cette politique extérieure allemande "dynamique" signifie tout simplement une «politique de conquête, une politique pangermaniste» (*L'idéologie nationale-socialiste*, p. 451).

En réalité, cet expansionnisme, mot-clé de cette politique extérieure, résulte du mélange détonant de deux éléments principaux de l'idéologie nationale-socialiste: le nationalisme et le racisme. D'un côté, le national-socialisme

est le nationalisme porté à son expression la plus haute, le nationalisme intégral, dans toute la force du terme. Telle est l'idée-force, l'idée mère du national-socialisme. Toute la politique, intérieure et extérieure du III Reich en découle.

[*Le discours du 30 janvier*, p. 21]

Il faut entendre par là que ce nationalisme est intrinsèquement belliciste. Capitant

(*Organisation économique*, A.C., juillet 1936, p. 109) n'écrit-il pas que «la mobilisation totale de la nation [...] est, en somme, le dernier mot du national-socialisme»? D'un autre côté, cette doctrine nationaliste est intrinsèquement liée à la "doctrine raciale" qui renforce ce nationalisme. En effet, écrit-il

si tout peuple, [...] comme tout organisme vivant tend à s'accroître, combien cet élan vital est plus puissant et plus légitime chez les peuple élu. Car le mythe aryen vient ici s'insérer dans l'idéologie nationale-socialiste et en décupler la force d'expansion.

[*L'idéologie nationale-socialiste*, pp. 451-452]

Le mythe de la race nordique, dominante et conquérante s'ajoute au nationalisme moderne et à la volonté de revanche.

La guerre de conquête mondiale est l'horizon inévitable d'une telle idéologie, comme Capitant l'a compris très tôt:

Le parti national-socialiste puise [...] dans cette idéologie ses lettres de noblesse et le droit de lancer à nouveau l'Allemagne sur la voie du pangermanisme. Car ce long détour [par l'idéologie raciale, *OB*] a pour but de prouver à l'Allemagne que, depuis la Révolution hitlérienne, elle est redevenue le peuple-roi que la conjuration mondiale de 1914 et le coup de poignard des traîtres, en 1918, avaient tenté d'anéantir. Si le national-socialisme tend, déjà par lui-même, à mettre toutes les forces de la nation au service de la politique extérieure, le racisme lance l'Allemagne à la conquête du monde. Car le destin de l'Allemagne inscrit dans sa supériorité raciale est d'établir cette *pax germanica* que, sans ses divisions antérieures, elle eût déjà fait régner dans le monde: "Une paix fondée non sur les rameaux des pleureuses pacifistes, mais sur l'épée victorieuse d'un peuple de maîtres (*Herrenvolk*) imposant au monde une culture supérieure". Tel est l'aboutissement de l'idéologie raciste.

[*Ibidem*, p. 458. La citation est extraite de *Mein Kampf*, p. 437]

En d'autres termes, «le racisme conduit à un impérialisme sans mesure» (*ibidem*, p.

461). S'il définit clairement le but de la politique extérieure d'un tel régime, Capitant s'oppose aux auteurs marxistes qui interprètent cet impérialisme comme une nécessité économique qui s'impose aux dirigeants nazis pour sortir de la crise. Il prend au sérieux, quant à lui, cette justification de l'impérialisme: le racisme, c'est-à-dire la conviction de ses dirigeants nazis, et d'Hitler en particulier, d'appartenir à une race supérieure appelée et justifiée à dominer les autres. Dans l'idéologie national-socialiste, «l'idée de colonisation est incluse dans l'idée de *Volk*» (*ibidem*, p. 464).

##### 5. *Du programme à sa réalisation: vers la guerre mondiale*

Le reste découle de ces principes et concerne les différentes étapes de ce programme pangermaniste, tel qu'il est établi dans les derniers chapitres de *Mein Kampf*. Alors que, dans son article sur l'idéologie nationale-socialiste, Capitant a déterminé les buts de politique extérieure du nazisme, c'est-à-dire ses buts de guerre, il montre dans les autres articles relatifs à des événements importants de politique extérieure (l'invasion des Sudètes, l'*Anschluss*, l'intervention en Espagne, et l'accord de Munich) que le risque de guerre ne fait qu'augmenter à chaque initiative du Chancelier Hitler.

La réalisation de cette politique extérieure se fera – explique Capitant qui résume Hitler – en deux étapes principales: d'abord, ce qu'on peut appeler une "phase préparatoire" au cours de laquelle l'Allemagne hitlérienne devra reconquérir sa souveraineté perdue depuis la fin de la première guerre mondiale, et, ensuite, une fois qu'elle aura à

nouveau la force d'un État, une seconde phase – plus offensive – d'expansionnisme territorial. Cette seconde phase comportera deux étapes différentes. La première d'entre elles consiste à faire coïncider les frontières de l'Allemagne – en tant qu'État – avec celles du peuple allemand. Or, et c'est là tout le problème, le peuple allemand (*Volk*) déborde les frontières juridiques de l'Allemagne, telles qu'elles ont été dessinées par les traités de paix. D'où un immense champ de revendications pour l'Allemagne hitlérienne: reconquérir les territoires de la germanité (du *Deutschum*).

Et Capitant d'énumérer toutes ces populations allemandes destinées à être récupérées par l'Allemagne nazie: de l'Alsace-Lorraine aux Sudètes en passant par Dantzig, Memel, et les Allemands de la Volga. Le premier objectif du Reich sera le rassemblement dans un même Empire du peuple allemand, c'est-à-dire la réalisation de «l'unité de la grande Allemagne». Et il commente, lacornique: «A lui seul, il signifie une transformation profonde de l'Europe» (*ibidem*, p. 462). Telle est la conséquence de cette politique que le professeur de Strasbourg appelle «l'irrédentisme germanique» (*Le discours du 30 janvier*, p. 24).

Quant au second objectif de politique extérieure prescrit par Hitler dans *Mein Kampf*, il s'agit de la revendication de «l'espace vital». Il s'agit d'un «impérialisme sans mesure». Une fois le peuple allemand rassemblé dans les frontières du même empire, il élèvera une nouvelle revendication: il réclamera des terres, «sa place au soleil» suivant la vieille formule que reprenait tout récemment à Essen le 4 août 1935, le Dr. Frick, ministre de l'Intérieur (*L'idéologie nationale-socialiste*, p. 464). C'est le thème ressassé par Hitler de «l'espace suffisant»

(*Mein Kampf*, pp. 728 et s.) pour un peuple allemand, nombreux mais qui manqueraient dramatiquement de terres. Le choix politique d'Hitler est de renoncer à l'aventure coloniale, à cause de l'échec de Guillaume II. Il les prendra donc en Europe. «Le troisième Reich sera un Empire continental» (*L'idéologie nationale-socialiste*, p. 465). Et la direction de son entreprise de conquête est toute désignée: c'est la Russie et les terres limitrophes (encore Mayer, *La «solution finale» dans l'histoire*, pp. 129 et s.).

Selon Capitant, la politique extérieure de Hitler est conforme au programme politique fixé dans *Mein Kampf*. En effet – écrit-il

il suffit de lire [...] les plus récents et les plus retentissants discours du chef de la nouvelle Allemagne pour voir qu'ils restent strictement conformes au plan que nous avons essayé de résumer.

[*L'idéologie nationale-socialiste*, p. 466]

En février 1937, il effectue la même remarque, après avoir résumé les deux principaux buts de politique extérieure de l'Allemagne hitlérienne:

De discours en discours, on peut, depuis 1933, en suivre à la fois l'exécution méthodique, audacieuse et puissante, par tranches de plus en plus larges et massives, et la préparation continue et progressive des étapes suivantes.

[*Le discours du 30 janvier*, p. 22]

En outre, au lendemain de l'Anschluss, il note:

le plan décrit dans *Mein Kampf* et suivi depuis, continue de s'appliquer, avec une rigueur implacable, avec un rythme qui va s'accélérant.

[Capitant, *Après l'Anschluss*, dans «L'Année politique française et étrangère», 1938, p. 1]

Comme ce plan est expansionniste, il ne faut jamais se laisser abuser par les discours

de paix du Chancelier. Quand l'Allemagne par la voix de Hitler (discours du 22 mai 1935) propose la paix à l'Europe occidentale ce «n'est autre chose qu'une demande de neutralité pendant qu'elle réalisera ses projets à l'Est». D'ailleurs s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas adresser à Hitler, «c'est son hypocrisie», car il est au contraire «d'une brutale franchise» et «sincère comme un prophète» (*L'idéologie nationale-socialiste*, p. 466). Les Européens seraient donc inexcusables de ne pas comprendre sa politique extérieure.

Dans son analyse du discours du 30 janvier 1937, où Hitler dresse le bilan des quatre années passées, René Capitant observe que la première étape du programme politique est désormais accomplie. Hitler avait proclamé qu'il fallait «forger le glaive allemand». Or, en ce qui concerne la politique extérieure, «l'Allemagne a retrouvé sa souveraineté en droit, et en fait» (*Le discours du 30 janvier*, p. 22): en droit, parce qu'elle s'est retirée de la Société des Nations et a retiré solennellement sa signature du traité de Versailles, et, en fait, parce qu'elle a reconquis sa «souveraineté militaire». Le résultat doit faire réfléchir les démocrates: «l'Allemagne aura la force dans son jeu et se sentira plus assurée encore dans son action» (*ibidem*).

Capitant ne croit pas à l'importance des revendications coloniales avancées par Hitler qui, selon lui, s'inscrivent moins dans la phase de l'expansionnisme territorial que dans celle de la «phase préparatoire. [...] La récupération de colonies doit concourir à assurer l'autarchie allemande» (*ibidem*) – condition de la reconquête de la souveraineté en tant qu'indépendance économique. Un tel diagnostic se fonde sur la thèse de la continuité de la politique hitlérienne entre *Mein Kampf* et ce discours de 1937:

Hitler reste fidèle à lui-même. Pas plus aujourd'hui qu'il y a dix ans, il n'entend rechercher et conquérir au-delà des mers ces terres, ces espaces, cet empire qu'il aspire, de toute la force de sa mission, à donner à l'Allemagne. Comme il y a dix ans, il redoute de se heurter à l'Angleterre et il sait trop bien que la Grande-Bretagne lui ferme la route de l'impérialisme colonial.

[*Ibidem*, p. 23]

Si ce n'est la revendication coloniale, quel est alors l'objectif immédiat de la politique extérieure allemande? Selon Capitant, la réponse ne fait pas de doute: c'est l'achèvement de l'unification de l'Allemagne, première grande étape de cette politique d'expansion:

rassembler la nation germanique en un seul État, élargir le Reich jusqu'aux frontières du germanisme, achever l'unité du peuple allemand que Bismarck n'avait réalisé que partiellement, telle est la première mission du Troisième Reich, telle doit être la première expansion allemande.

[*Ibidem*, p. 23]

Les manifestations de cette politique sont nombreuses: tantôt des succès, comme le retour de la Sarre dans le Reich et de la ville de Dantzig, malgré les efforts de la S.D.N, tantôt des travaux d'approche, avec les Sudètes de Tchécoslovaquie et l'assassinat du Chancelier Dolfuss qui a failli provoquer l'Anschluss. Hitler aurait renoncé à celui-ci au profit de l'entente avec l'Italie. L'observateur doit donc rendre compte de la politique de temporisation de Hitler. Certes, il constate que, comme le corridor de Dantzig, le territoire de Memel et l'Autriche ne sont plus «des foyers probables de l'incendie européen». Pourquoi? Cela signifie-t-il un abandon de cette première politique d'expansion? Pas du tout, c'est une tactique: «l'unification de la nation allemande reste un objectif de l'Allemagne, mais les exigen-

ces de la diplomatie ont porté Hitler à en retarder la conquête» (*ibidem*, p. 24). Cette politique passe désormais — on est en 1937 — par la question des Sudètes de Tchécoslovaquie qui est maintenant dans «l'œil du cyclone». La raison en est "géopolitique" en quelque sorte. Car — explique Capitant

la Tchécoslovaquie se trouve au croisement des deux grandes routes de l'expansion allemande. Non seulement la frontière tchèque sépare les Sudètes du Reich et s'oppose ainsi à l'unité de la Germanie, mais encore la forteresse tchèque est sur la route de la Russie, sur la route de l'Empire. C'est pourquoi elle est aujourd'hui le point névralgique de l'Europe.

[*Ibidem*]

Mais surtout, si Hitler se détourne — temporairement — du premier objectif fixé dans *Mein Kampf* — l'unification de la germanité, c'est pour mieux porter son effort sur le second qui est l'impérialisme, la revendication pour l'Allemagne d'un espace suffisant.

Entendons-nous bien, cette revendication ne se confond nullement avec celle de l'irrédentisme germanique. L'unification de la nation allemande ne ferait même que rendre plus pressant et plus urgent son besoin de terres et d'espace. C'est pourquoi Hitler peut, sans contradiction, se lancer sur la voie de l'impérialisme avant d'avoir parcouru jusqu'au bout celle de l'irrédentisme.

[*Ibidem*]

De ce point de vue, l'objectif territorial reste le même: c'est la Russie et ses immenses terres:

Le discours du 30 janvier, venant après la proclamation de Nuremberg, nous montre, avec évidence qu'Hitler conserve les yeux fixés vers l'Est et que, systématiquement, il prépare cette nouvelle et grandiose expédition d'Alexandre.

[*Ibidem*]

Le discours du 30 janvier 1937 révèle l'association subtile entre cette vieille revendication et sa justification anti-bolchévique. L'impérialisme allemand prend ici la forme d'une «croisade anticommuniste qui doit ouvrir à l'Allemagne les portes de la Russie» (*ibidem*, p. 24). Le corollaire juridique en est le rejet de tous les liens de droit qui avaient uni la République de Weimar à l'URSS (notamment le pacte de Locarno). A ce discours s'ajoute un fait inquiétant: le projet de création d'un Lycée où seraient formés des spécialistes allemands des questions russes. D'où son pronostic aussi précis que (rétrospectivement) judicieux: «On ne peut se refuser à l'évidence: Hitler prépare la conquête de la Russie» (*ibidem*).

Cet objectif politique se heurte, à court terme, à un double obstacle: l'un, militaire et géostratégique, et l'autre plutôt diplomatique. Le problème géostratégique tient à l'absence de frontières communes entre l'Allemagne et la Russie:

On déduit souvent – note Capitant – de ce fait l'impossibilité d'une guerre germano-soviétique. C'est raisonner bien vite, car il impose seulement à l'Allemagne de se ménager une voie d'accès qui soit une voie de l'agression.

[*ibidem*, p. 25]

Et l'auteur d'étudier les deux voies poursuivies par Hitler: la première est l'alliance avec la Pologne, mais le pacte germano-polonais (dirigé contre l'URSS), a été contrecarré par le pacte franco-soviétique; quant à la seconde voie possible, elle réside dans l'accès à la Russie par l'axe Tchécoslovaquie, Hongrie et Roumanie. L'Allemagne concentre ses efforts sur la Tchécoslovaquie, lui proposant, comme à ses voisins, un pacte de non-agression «sous la condition expresse de la rupture des liens qui la rattachent à la

Russie et sous la condition tacite du droit de passage pour ses troupes» (*ibidem*); l'objectif est évidemment de se ménager une voie d'accès directe à la Russie.

Le second obstacle diplomatique résulte de l'attitude des Européens occidentaux. La politique extérieure hitlérienne doit résoudre le problème suivant: «s'assurer la neutralité de l'Europe». Mais nous explique Capitant, il faut interpréter cette offre de paix proposée par Hitler (qui semble contraire à ses objectifs impérialistes) si l'on ne veut pas en être la dupe. Il observe lucidement: «[...] cette paix n'est plus comme celle de la S.D.N. une fin, mais un moyen, et même un moyen de guerre. Elle n'est, en vérité, que la neutralité des tiers. Cette neutralité, Hitler la réclame d'ailleurs, non pas résignée, encore moins honteuse, mais consentante et même approbative. Si, en effet, le bolchevisme est un danger européen, l'Allemagne mérite bien de l'Europe en se chargeant de la croisade contre le bolchevisme. Elle accomplit une mission qui lui donne droit à la reconnaissance des États européens» (*ibidem*). C'est ici, encore une fois, voir très juste: Hitler a pu gagner la plupart de ses coups de poker diplomatico-militaires en jouant de l'anticommunisme des élites occidentales.

René Capitant, quant à lui, entend démontrer ce mythe de la croisade anti-bolchévique qui n'est qu'un «prétexte» (*ibidem*, p. 26), d'ailleurs commode puisqu'il justifie l'intervention en Espagne. Cette revendication idéologique vise à masquer la véritable revendication hitlérienne de l'espace vital. De ce point de vue, son analyse de l'intervention des nazis en faveur de Franco est très intéressante; elle est menée à partir du contexte franco-allemand et vise à justifier une intervention française en Espagne. La France a refusé l'offre allemande

de d'un pacte commun, et elle s'est tournée au contraire vers l'URSS (pacte franco-soviétique). Hitler a donc changé ses plans. Il a – semble-t-il – abandonné son plan de *Mein Kampf*, de l'attaque préalable et brusquée contre la France au profit d'une tactique déformais défensive:

Elle consiste à attendre notre intervention afin de nous isoler de nos alliés et à briser celle-ci grâce à des mesures défensives soigneusement et habilement préparées.

[*Ibidem*]

Capitant interprète donc l'intervention allemande («véritable expédition») en Espagne à partir du contexte des relations franco-allemandes afin de rechercher sa cause et son but.

Pas plus que la seule haine du communisme ne peut justifier la conquête de la Russie, pas davantage la défense du nationalisme espagnol ne peut expliquer l'expédition d'Espagne.

[*Ibidem*]

Le but est donc géostratégique: fixer sur la frontière pyrénéenne des troupes françaises de manière à contrecarrer une éventuelle intervention française sur le Rhin. Une telle politique s'inscrirait dans le plan plus général d'Hitler qui serait «cette neutralisation, cette occidentalisation forcée de la France qui est certainement l'idée maîtresse du Führer à notre égard» (*ibidem*). Comme on le voit, derrière le théâtre d'ombres, derrière ce qu'on appelle la gesticulation diplomatique, se dessinent des lignes de force de la politique extérieure hitlérienne que Capitant essaie de discerner: en bon réaliste, il refuse de se laisser abuser par des discours rassurants.

Un an plus tard, il réagit à chaud à l'*Anschluss* en rédigeant un article qui commen-

ce par le rappel de son analyse précédente du discours du 30 janvier 1937. Pour lui, ce nouvel événement signifie que désormais «tout est plus clair, plus brutal, plus évident encore». Et il ajoute:

Une étape décisive vient d'être franchie. L'*Anschluss* est fait. [...] L'Allemagne en retire un énorme accroissement de force, de prestige et d'audace. Comment, dans ces conditions, supposer un instant qu'elle puisse renoncer à poursuivre l'application de ses plans d'expansion? Chaque étape, sachons-le prépare et facilite la suivante.

[*Après l'Anschluss*, p. 1]

Quelle est en même temps l'innovation produite par l'*Anschluss*? Elle découle de l'alliance germano-italienne, de l'Axe Berlin-Rome. L'*Anschluss* démontre la «solidité» de cette alliance et sa «portée» puisque

Mussolini vient de lui sacrifier l'indépendance autrichienne. Et, quant à son objet, quel est-il sinon d'associer les deux impérialismes montants, d'unir et de solidariser leurs efforts dans la conquête de leurs empires respectifs?

[*Ibidem*, p. 2]

En termes de stratégie, cette alliance signifie que l'Italie et l'Allemagne ont désormais une frontière commune, et que l'Allemagne peut, par conséquent, avoir accès à la Mer Méditerranée. D'où la mise en relation entre la guerre d'Espagne et cette question de la Méditerranée. Modifiant son diagnostic de l'année précédente, Capitant réévalue l'importance de l'affaire d'Espagne: «la vérité est plus grave. Non seulement, on cherche à nous paralyser, mais encore à nous prendre nos colonies» (*ibidem*, p. 3). Il y aurait ici, pour une fois, un changement de la politique d'Hitler par rapport à son programme de *Mein Kampf*. S'il renoue avec des revendications coloniales, c'est en raison de l'alliance avec Mussolini qui lui a ouvert la

porte de la Méditerranée<sup>11</sup>. Dès lors, l'attitude diplomatique-stratégique de la France s'impose. Elle doit réagir à cette politique impériale de l'Axe:

Telle apparaît la situation, à qui la considère de sang-froid. Elle révèle les dangers qui menacent notre pays. Elle nous dicte aussi notre attitude. Nous ne pouvons laisser se constituer ni l'Empire allemand, ni l'Empire italien. Nous devons agir en Europe centrale, mais il est clair que nous ne le pouvons qu'avec l'alliance avec la Russie. Nous devons agir, contraints par une nécessité encore plus impérieuse encore, en Espagne et en Méditerranée. La non-intervention eût été encore plus légitime si nous l'avions imposée à l'Allemagne et à l'Italie [...]. Nous devons et nous pouvions assurément le faire. Que si l'Angleterre hésitait à nous suivre, il fallait au moins en lui adresser publiquement la demande. Quelle force morale aurait eue celle-ci et quelle influence sur l'opinion, sur celle d'Outre-Manche, et sur la nôtre dont elle eût préparé l'unité sur ce point! Mais, quoi qu'il en soit des erreurs passées, la riposte, la seule riposte immédiate et possible à l'*Anschluss* doit se produire en Espagne, parce que c'est là que se font sentir les conséquences les plus directes et les plus immédiatement dangereuses.

[*Ibidem*, pp. 3-4.]

Dans cet article, René Capitant rappelle ainsi son opposition avec la politique de non-intervention suivie par le Gouvernement du Front populaire<sup>12</sup>. Plus tard, quand il analysera l'accord de Munich, il ne discutera guère la modification juridique des frontières internationales qu'implique le rattachement des Sudètes à l'Allemagne. Encore une fois, l'effort de lucidité consiste à dégager la portée de cet accord en ce qui concerne l'avenir des relations internationales: concrètement, il faut évaluer le risque de guerre avec l'Allemagne.

Or, cet événement confirme les craintes antérieures de réalisation progressive du programme expansionniste de Hitler. En

effet, écrit-il, «l'annexion des Sudètes doit être définie par rapport à la politique extérieure du III Reich». A cet égard,

il faut bien voir qu'elle représente à la fois un aboutissement et un commencement. Elle achève la conquête du premier objectif et elle ouvre la route à la conquête des suivants. L'*Anschluss* des Sudètes, succédant à celui de l'Autriche, réalise en effet pratiquement l'unité du germanisme. Le vieux rêve est ainsi exaucé, consistant à rassembler dans un même Reich tous les Allemands d'Europe.

[*La signification*, p. 237]

Mais c'est surtout l'avenir qui préoccupe le professeur de Strasbourg. Après avoir réalisé l'unification germanique, Hitler poursuit encore trois autres objectifs. Le premier, «c'est le Sud-Est européen, c'est le Danube et les Balkans». Il s'agit non pas de réaliser une expansion territoriale, mais de transformer ces pays, grâce à des traités de commerce, en une vaste aire économique qui servira les desseins allemands de l'indépendance économique et énergétique. Le second objectif est connu: c'est la Russie, que Hitler veut transformer en terres de colonisation allemande. La région visée est l'Ukraine. Quant au troisième objectif, c'est la restitution des terres coloniales à l'Allemagne qu'il faudrait interpréter selon Capitant, comme un «moyen d'appuyer les revendications italiennes» (*ibidem*, p. 238). On retrouve ici l'idée, déjà émise, selon laquelle l'axe Rome-Berlin menace les colonies françaises, Mussolini ayant d'ailleurs depuis l'accord de Munich précisé ses revendications sur la Corse et la Tunisie.

Mais la portée de l'accord de Munich est fondamentale pour la conduite de la politique extérieure de la France en Europe. Elle exige, explique l'auteur, «un renversement» de sa politique. En effet, «tout le

système de pactes édifié pour assurer la sécurité collective s'est effondré avec la Tchécoslovaquie qui en était la clef de voûte» (*ibidem*, p. 239). Ainsi, après Munich, le tableau de la situation s'avère très sombre pour la France qui «a cessé d'être le garant de l'ordre européen établi en 1919» (*ibidem*) et qui n'est donc plus maître du jeu car en signant avec l'Angleterre l'accord de Munich, elle a consenti à «l'expansion allemande». Le jugement est sévère et critique à l'égard du gouvernement Daladier, mais il n'interdit pas de songer aux moyens de remédier à cette politique extérieure défectueuse. Que peuvent encore faire les puissances occidentales pour mettre un frein d'arrêt à l'expansion allemande? L'objectif politique que Capitant assigne à la France et à l'Angleterre est de «recréer un équilibre européen», de «rechercher et de favoriser ce nouvel équilibre» (*ibidem*), ensemble donc. Un tel objectif condamne le repli sur soi et l'isolement diplomatique:

ce serait une illusion fatale pour notre pays que de croire qu'il lui fût possible d'acheter sa sécurité par son repli à l'ouest du Rhin, à l'abri de la ligne Maginot et l'abandon de l'Europe à l'hégémonie allemande. Il en résulterait un déséquilibre contre lequel il a lutté tout au cours de son histoire et qui la mettrait à la merci de son puissant voisin [...].

[*Ibidem*]

Concrètement, une telle politique exige de se rapprocher davantage des nouveaux États de l'Europe centrale et qu'il faudrait encourager à s'unir à la Russie.

On ignore quelles furent les analyses de René Capitant pendant l'année 1939, mais une chose est sûre: son analyse antérieure l'avait convaincu de l'imminence de la guerre avec l'Allemagne. Que ce soit dans ses études sur la politique intérieure ou dans celles

sur la politique extérieure, il a su percevoir, pour reprendre un jugement contemporain,

la volonté d'Hitler, fixée une fois pour toutes [et] la cohérence de sa politique dont le but n'était pas seulement l'exercice du pouvoir, mais entraînait en cas de besoin le risque pris d'aboutir à la guerre et de mettre en danger tous les "succès" déjà acquis.

[Bracher, *Tradition et révolution dans le national-socialisme*, p. 200]

\*\*\*

Ayant eu raison trop tôt, Capitant a probablement été découragé d'être si peu entendu. Ayant eu la possibilité d'approcher les hommes politiques de près, et pas des moindres (Léon Blum), et donc de les avoir alertés en vain, il a jugé, peut-être, qu'il était inutile d'en faire davantage, et il n'a pas publié le livre pour lequel il avait pourtant tous les matériaux.

Si l'intellectuel a dû être désenchanté, le citoyen est resté vigilant et déterminé à lutter contre les nazis, comme en témoigne son parcours ultérieur sur lequel on terminera cette étude. Alors que l'Université de Strasbourg est repliée à Clermont-Ferrand, il demande et obtient sa mutation à Alger (janvier 1941), sans évidemment mentionner les motifs patriotiques de sa demande<sup>13</sup>. Là-bas, il s'engage dans la Résistance, et s'oppose, pied à pied, à la politique de Vichy<sup>14</sup>. Il sera d'ailleurs révoqué par ce gouvernement le 5 avril 1943 pour «activités anti-nationales» (Arrêté du 15.III.1943, Arch. Nat. F17, non coté).

Une dernière anecdote permettra de mieux évoquer sa personnalité, que nous avons un peu laissée dans l'ombre. Alors que l'un de ses fils est au lycée Bugeaud d'Alger en classe de sixième, l'administration fait

remplir un questionnaire aux parents d'élèves dans lequel figure notamment la question de savoir si l'un des deux grands parents «est ou était de race ou de religion juive» pour déterminer la qualité de «juif». René Capitant renvoie cette fiche en rayant le mot de «race», et en l'annotant ainsi: «Il n'existe pas de race juive. Si vous voulez imiter Hitler, prenez au moins la peine de le lire. Vous verriez que le maître de l'antisémitisme lui-même reconnaît qu'il n'y a pas de race juive. Mais vous joignez l'ignorance à l'intolérance» (Arch. Nat., F17, non encore coté)<sup>15</sup>.

Sa lettre remonte jusqu'au Recteur qui, la transmettant par ailleurs au secrétariat d'État à l'Education nationale, écrit au professeur Capitant pour lui signifier que sa lettre «constitue à tous égards une grave incorrection» (Lettre du 23.X.1942, *ibidem*)<sup>16</sup> et lui demande de présenter ses excuses au Proviseur du lycée. René Capitant répond au Recteur qu'il n'a pas à présenter ses excuses, et ajoute: «en affirmant qu'il n'existe pas de race, mais seulement une religion juive, je n'ai fait qu'exprimer une vérité [...] juridique incontestable».

Son étude du nazisme avait préparé Capitant à être intransigeant vis-à-vis du gouvernement de Vichy qui voulait imiter l'Allemagne hitlérienne.

## Bibliographie

- Bastid (P.), *La situation internationale*, dans «Revue Politique et Parlementaire», (nov 1935);
- Beaud (O.)-Wachsmann (P.), (sous la dir.), *Science juridique française et science juridique allemande de 1870 à 1918*, dans «Annales de la faculté de droit de Strasbourg», Nouvelle Série, n°1, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997;
- Beaud (O.), *Les derniers jours de Weimar, Carl Schmitt face à l'avènement du nazisme*, Paris, Descartes & Cie, 1997;
- René Capitant, *analyse méconnue et lucide du régime national-socialiste*, dans J.F. Kervégan et H. Mohnhaupt (sous la dir.), *Influences mutuelles et réception dans le droit et la philosophie en France et en Allemagne*, Francfort, Klostermann, 2001, pp. 445-498;
- René Capitant, *juriste républicain. Etude de sa relations paradoxale avec Carl Schmitt à l'époque du nazisme*, dans *La République. Mélanges Pierre Avril*, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 41-66;
- René Capitant et sa critique de l'idéologie nazie (1933-1939), dans «Revue d'histoire des idées politiques», n° 14, 2<sup>ème</sup> semestre 2001, pp. 351-378;
- *Découvrir un grand juriste: le premier René Capitant (1928-1940)*, dans «Droits», n° 35, 2002, pp. 163-193;
- *La crise de la III<sup>ème</sup> République sous le regard de René Capitant*, dans C.-M. Herrera (sous la dir.), *Les juristes face au politique. Le droit, la gauche et la doctrine sous la Troisième République*, Paris, Kimé, 2003, pp. 147-192;
- Bonnard (R.), *Le droit et l'État dans la doctrine National-Socialiste*, Paris, LGDJ, 1936 (II éd. 1939);
- *Précis de droit administratif*, Paris, Dalloz, 1943;
- Bracher (K.), *Tradition et révolution dans le national-socialisme*, dans M. Grawitz, J. Leca (sous la dir.), *Traité de science politique*, Paris, Puf, tome II, 1985;
- Burdeau (G.), *Le régime parlementaire dans les Constitutions Européennes d'après-guerre*, Paris, Les Editions internationales, 1932;
- Burrin (Ph.), *Fascisme, nazisme, autoritarisme*, Paris, Seuil, 2000;
- Capitant (R.), *Ecrits constitutionnels* (textes réunis par J.-P. Morelou, préface de M. Waline), Paris, éd. CNRS, 1982;
- *Le rôle politique du Président du Reich*, in «Politique», mars 1932, pp. 216-229; in *Ecrits constitutionnels*, pp. 435-45;
- *Le Président du Reich*, dans «Res publica», déc. 1932, pp. 707-732;
- *L'idéologie nationale-socialiste*, dans «L'Année politique française et étrangère», (oct. 1935), rééd. dans *Ecrits constitutionnels cit.*, pp. 446-467;
- *Les lois de Nuremberg*, dans «Revue Politique et Parlementaire», (mai 1936), pp. 283-93;
- *La politique allemande et le discours du Chancelier Hitler le 30 janvier 1937*, dans «L'Année politique française et étrangère», 1937
- *L'œuvre juridique de Raymond Carré de Malberg*, dans «Archives de philosophie du droit», 1937, n° 1-2;
- *Constitution et administration du III Reich. A propos de deux ouvrages récents*, RDP, 1937, pp. 602-17;
- *Ecrits d'entre-deux-guerres (1928-1940)*, Paris, Editions de Panthéon-Assas, 2003;
- *Face à l'Allemagne nationale-socialiste (1934-1938)*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003;
- Colliard (C.A.), *Droit international et histoire diplomatique*, II éd., Paris, Montchrestien, 1950;
- Conac (G.), *L'apport de René Capitant au droit constitutionnel et à la science politique*, dans *Apports de René Capitant à la*

- science juridique [Journée d'étude de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 16 novembre 1990, Paris], Paris, Litec, 1992, pp. 55-86;
- Debü-Bridel (J.), *La Résistance intellectuelle*, Paris, Julliard, 1970;
- Decaux (E.), *La pensée constitutionnelle de René Capitant*, Mém. D.E.S. droit public, Paris II, 1972;
- Decoux-Paolini (R.), *René Capitant, homme de gauche et gaulliste. Un juriste engagé sous la V<sup>ème</sup> République*, Mémoire maîtrise d'histoire, Paris I, 1994
- Dupeux (L.), *René Capitant et l'analyse idéologique du nazisme (1934-1939)*, dans *Francia*, (Bd 5), 1977
- Fabréguet (M.), *L'historiographie et l'Allemagne nazie*, dans «Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande», tome 32 (juillet-sept. 2001);
- Funck-Brentano (Ch.), *René Capitant*, Paris, Editions Combat, 1945;
- Gros (D.), *Peut-on parler d'un droit antisémite?*, dans D. Gros (sous la dir.), *Le droit antisémite de Vichy*, Paris, Seuil, 1996;
- Gruffat (J.C.), *Les écrits de doctrine de René Capitant*, dans «Politique», 1970, pp. 9-112;
- Lauvaux (Ph.), *Destins du présidentielisme*, Paris, Puf, 2002;
- Lösch (A.-M), *Der nackte Geist. Die juristische Fakultät der Berliner Universität im Umbruch von 1933*, Mohr und Siebeck, 1998;
- Mayer (A.), *La «solution finale» dans l'histoire*, Paris, Découverte (1990), éd. poche, 2002;
- Neumann (F.), *Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme* [II éd. 1944], trad. franc. Paris, Payot, 1987;
- Noyer (B.), *Essai sur la contribution du Doyen Bonnard au droit public français*, th. Bordeaux, 1984, dactyl.;
- Pelloux (R.), *Le parti national-socialiste et ses rapports avec l'État* [préf. Louis Eisenmann], Paris, Hartmann, 1936;
- Rückert (J.), *Die Historisierung der Rechtsgeschichte und ihre NS-Charakteristik als Wissenschaft mit Ideologie*, dans «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 15 Jg, 1993, n° 1/2;
- Saulnier (F.), *Joseph-Barthélémy (1874-1945). La crise du constitutionnalisme libéral sous la Troisième République*, th. Paris II, 1996;
- Scheuner (U.), *Le peuple, l'État, le droit et la doctrine nationale-socialiste*, RDP, 1937, pp. 38-57;
- Schmitt (C.), *Théorie de la constitution*, Paris, Puf, 1993;
- M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Bd. III, 1914-1945, München, 1998;
- Weil (P.), *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution*, Paris, Grasset, 2002.

<sup>1</sup> Il fut ministre de l'Éducation nationale (1944-1945) et Garde des Sceaux (1968-1969), député à éclipses (1946-1951; 1962-1967; 1967-1968), président de la commission des lois (1962-1967) et conseiller municipal de la ville de Paris.

<sup>2</sup> Qui a publié, dans ce Bulletin mensuel jaune [désormais *B.M.J.*] deux excellents articles sur le III Reich: *L'organisation constitutionnelle du Reich* (20.VI.1934) et *Le Gouvernement de l'État national-socialiste* (20.XI.1935). Il a également traduit *Les lois de Nuremberg*, dans «Allemagne contemporaine», janv. 1936, pp. 10-13. Ces textes ne figurent ni dans la bibliographie établie dans le *Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann*, Paris, Cujas, 1974, ni dans le très utile recueil de ses textes, récemment édité par Charles Leben, *Écrits de théo-*

*rie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques*, Paris, Presses de l'Université de Panthéon-Assas, 2002.

<sup>3</sup> *RDP*, 1934, pp. 352-353. En 1934, Walter Jellinek, fils de Georg Jellinek et professeur à Heidelberg, décrit de manière prudente «le droit public de l'Allemagne en 1934». A la fin de cet article très "positiviste", il essaie, en vain, de trouver des limites au pouvoir du Führer, ce qui est une manière habile de suggérer le caractère autoritaire du régime. Plus libre apparemment dans son expression, un autre auteur allemand, Gerhard Riegner, étudie, un an plus tard, *Le pouvoir du Führer-Chancelier en Allemagne*, et conclut à «l'omnipotence césarienne» de Hitler, *RDP*, 1935, p. 711.

<sup>4</sup> Chargé d'établir le rapport sur sa candidature à la succession de la chaire de Carré de Malberg, son

ainé Joseph Delpesch, observe: «Au cours des trois années qu'il a passées parmi nous, M. René Capitant a révélé de très grandes qualités de professeur. Par son enseignement vivant et plein de vues générales, il sait éveiller la curiosité scientifique des étudiants». Il ajoute: «Son dévouement à tout ce qui intéresse ses élèves a créé autour de lui une atmosphère de sympathie qui lui assure un grand crédit dans le milieu étudiant». *Rapport de M. le professeur Delpesch sur les candidatures à la chaire de Droit constitutionnel*, Arch. Nat. F17 (non enco-re coté).

<sup>5</sup> Le Doyen Duquesne note en 1931: «Excellent professeur, ayant beaucoup d'action sur les étudiants»; et en 1934: «Excellente recrue pour la Faculté, M. René Capitant donne un très bon enseignement qui lui donne

beaucoup d'action sur les étudiants. A le souci d'établir sa réputation scientifique par de bons travaux». Jugement confirmé cette année-là par le Recteur qui ajoute: «Professeur de grande valeur» Arch. Nat. F17 (non encore coté).

<sup>6</sup> La Fondation Rockefeller alloue également une bourse d'étude à l'économiste Henry Laufenburger, membre du Centre d'études germaniques de l'Université de Strasbourg. La procédure a nécessité l'accord de la faculté de droit, du ministère de l'instruction publique et de l'autorité de tutelle de l'Université de Strasbourg qui est la Direction des services d'Alsace-Lorraine, rattachée auprès de la Présidence du Conseil. Par une lettre du 27 mai 1933, le ministère de l'Instruction publique informe «à toutes fins utiles» la présidence du Conseil «que la Fondation Rockefeller se propose de faire bénéficier d'une bourse d'études à l'étranger pour l'année scolaire 1933-1944, M. René Capitant, professeur à la faculté de droit de l'Université de Strasbourg. [...] Comme boursier de la Fondation, M. Capitant passerait un an en Allemagne pour y étudier l'évolution constitutionnelle depuis 1919. Je souhaite qu'il vous soit possible de prendre toutes les mesures permettant à M. Capitant de profiter de la libéralité de la Fondation Rockefeller», Arch Nat. F17 (non encore coté).

<sup>7</sup> D'une part, la convoitise du pangermanisme «[...] d'autre part, parallèle au premier, le renforçant, il distingue le péril intérieur. Il a lu *Mein Kampf* dès sa

publication et l'a compris. Il y a vu que la guerre des armes serait précédée par une œuvre intérieure de dissolution», Ch. Funck Brentano, *René Capitant*, p. 5.

<sup>8</sup> Il ajoutait: «[...] ce livre montrera qu'un positiviste peut être un clerc qui ne trahit pas» in *L'individualisme et le droit*, II éd., Paris, Montchrestien, Avant-propos. Sur ce point, v. la controverse entre Danièle Lochak et Michel Troper qui lui a répondu sur l'accusation d'une sorte de collusion de la doctrine positiviste avec la doctrine nazie: D. Lochak, *La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme*, in CURAPP, *Les usages sociaux du droit*, Paris, Puf, 1989, pp. 255 et s.; et une réponse de Troper, *Science du droit et dogmatique juridique*, in M. Troper, *La théorie du droit, le droit, l'Etat*, Paris, Puf, 2001, pp. 4 et s.

<sup>9</sup> On doit de ce point de vue comparer les analyses de Capitant avec celle de son collègue strasbourgeois, Robert Resdlob qui suit dans la même revue l'actualité allemande. V. par exemple, ses deux articles: *L'annexion de l'Autriche et le droit des gens*, A.C., 20.IV.1938, pp. 69 et s.; et *Le drame des Sudètes et le droit des gens*, A.C., sept.-oct. 1938, pp. 169 et s.

<sup>10</sup> Dans l'un de ses articles, Capitant mentionne à propos de la guerre d'Espagne le fait que «Hitler et ses lieutenants attribuent [...] à l'Allemagne un droit d'intervention contre le communisme, partout où celui-ci se manifeste. Droit inconnu du Droit des gens, droit contraire à tous les principes du Droit international, sans doute? Mais qu'importe? Le communisme est mis hors la

loi», *Le discours du 30 janvier*, A.C., fév. 1937, p. 26.

<sup>11</sup> «Dans *Mein Kampf*, Hitler n'avait pas songé à la voie d'accès méditerranéenne. Il n'avait, comme Guillaume II, songé qu'à L'Océan. Mais là, l'Angleterre est maîtresse, et c'est pourquoi plus prudent que le Hohenzollern, il avait renoncé aux conquêtes coloniales. Mais, depuis, Mussolini, lui a enseigné un nouveau chemin, à travers le *mare nostrum*, vers le continent noir. Et après s'être partagé l'Europe, ne veulent-ils pas se partager l'Afrique?», Capitant, *Après l'Anschluss*, p. 3.

<sup>12</sup> Il réitère sa position relative à l'Espagne dans son dernier article de politique extérieure, *La signification*, cit., p. 239.

<sup>13</sup> Il remplaça R.E. Charlier en tant que professeur de droit public. Son dossier administratif est évidemment muet sur ses réelles motivations.

<sup>14</sup> Sur son activité militante à Alger, on a désormais accès à l'ensemble de ses articles rédigés pour le Journal résistant «Combat-Alger» entre 1943-1945, réunis par J.-P. Morelou, et publiés dans la «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 16 (1995), pp. 39 et s.

<sup>15</sup> Mayer, commentant la directive du 15.XI.1935, portant application de la loi nazie sur la citoyenneté, observe: «c'est l'appartenance religieuse, non la race, qui restait le critère décisif», A. Mayer, *La «solution finale» dans l'histoire*, p. 179.

<sup>16</sup> La réponse à cette dernière de Capitant est datée du 25.X.1942.



# All'origine della giustizia. Una nota su Carl Schmitt a Norimberga

MICHELE SURDI

Gross ist ihr Mass, doch es misst gern mit der Spanne der Mensch.  
Der Wanderer

Perhaps the fundamental characteristic of imperial sovereignty is that *its space is always open*.  
Empire

## 1. *Cattivi maestri*

Il 19 marzo del 1947 Carl Schmitt veniva arrestato a Berlino e tradotto, il 29 dello stesso mese, nelle carceri di Norimberga per rispondere, nel processo istituito davanti al Tribunale Militare Internazionale contro i principali criminali di guerra (*major war criminals*), dell'accusa, rivoltagli in fase istruttoria dal sostituto procuratore Robert Kempner, «di aver collaborato, direttamente ed indirettamente alla organizzazione di guerre aggressive, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità» (Schmitt, *Antworten*, p.52)<sup>1</sup>.

Da Atene all'Aia, da Norimberga a, fra

breve, Baghdad il tema della giustizia politica si impone attraverso i secoli tanto all'attenzione dei filosofi del diritto quanto all'attualità. Non intendiamo però in queste note suscitare un dialogo fra Critone, Kelsen e Brenno (cfr. Quaritsch, *Giustizia politica*; Destexhe, *De Nuremberg*; Kelsen, *Will the Judgment*, pp. 153 ss.). Ci rivolgiamo piuttosto all'oggetto dell'accusa, ed in particolare all'imputazione rivolta a Schmitt di aver svolto, tramite l'elaborazione del concetto giuridico di spazio contenuta nei suoi scritti, «un ruolo decisivo [...] in quanto professore universitario fra i più eminenti del III Reich», nel «porre le basi ideologiche», sono parole dell'inquisitore, dell'aggressione bellica tedesca a vari paesi europei, «propugnando un nuovo ordinamento internazionale in coerenza con le idee hitleriane» e, in primo luogo con lo studio sul concetto di impero *Voelkerrechtlicher Grossraumordnung*, «favorendo il consolidamento teorico della politica hitleriana dei grandi spazi» (Schmitt, *Antworten*, p. 53).

Abbiamo premesso che non si tratta di discutere, ancora, delle accuse rivolte ad un cattivo maestro, tanto più che il 29 aprile del 1947 le accuse stesse venivano lasciate cadere e terminava la vicenda giudiziaria di Schmitt. Proviamo invece a considerare il pretesto accusatorio (cfr. Quaritsch, a cura di, *Antworten*, p.31), il concorso nell'organizzazione della guerra di aggressione, i termini dell'intera questione. Proviamo cioè ad assumere il concetto giuridico di "grande spazio" proposto da Schmitt non come l'oggetto di un procedimento di giustizia ma come il concetto di uno spazio sovrano all'origine di un ordinamento e quindi di una giurisdizione e della giustizia stessa.

## 2. *Cuius oeconomia*

*Grande spazio*, nella definizione originaria è

un ambito di pianificazione, organizzazione ed attività umane che risulta da una generale tendenza evolutiva contemporanea, un ambito capace di superare tanto le precedenti configurazioni giuridiche fondate su ambiti spaziali minori e particolari quanto le istanze di universalità proprie dei sistemi che questi stessi ambiti si contrappongono dialetticamente.

[Schmitt, *Raum und Grossraum*, p. 237; cfr. Schmoeckel, *Grossraumtheorie*]

Il concetto di grande spazio rappresenta quindi il tentativo di ricostruire un rapporto fra spazio e diritto a partire dalla constatazione dell'obsolescenza irreversibile del modello tradizionale statale di sovranità territoriale, del modello cioè definito in primo luogo dalla delimitazione sovrana di una regione intrastatale impermeabile ad ogni immissione (cfr. Carre' de Malberg, *Contribution*, p. 72).

Lo stesso grande spazio ha un valore giuridico, non rappresenta una semplice grandezza geografica (o geopolitica), perchè è all'*origine* di una istituzione o ordinamento (Schmitt, *Der Nomos*, p.13; cfr. Surdi, *Egemonia*, pp. 565 ss.). L'ordinamento stesso, in altri termini, non è pensabile in modo astratto, senza un riferimento, cioè, tanto alla sua efficacia quanto all'ambito spaziale in cui questa si produce e si esplica, l'origine, appunto; ma l'ambito in questione, il grande spazio, non coincide, come abbiamo visto, con il territorio, o con la sovranità statale.

Occorre adesso chiarire perché a questa stessa sovranità statale si contrapponga solo dialetticamente, nell'ipotesi di Schmitt, una configurazione giuridica universalizzante, un sistema ultrastatale cioè che esplica il proprio ambito di efficacia anche all'interno delle figure territoriali sovrane. Un sistema, o un'organizzazione del genere (il riferimento originario è alla coeva Società delle Nazioni ginevrina) mantiene comunque l'ipotesi giuridica della figura sovrana statale ma riconosce, in nome di ideali umanitari, e perciò universali, un diritto, altrettanto universale, di intervento o di immissione agli Stati più forti (in primo luogo alle potenze anglosassoni). La teoria dei grandi spazi conclude Schmitt, pone, in antitesi a questo sistema imperialista (Schmitt, *Voelkerrechtliche*, p.184), come al suo contraltare statale (Schmitt, *Raum*, p.251) «il concetto giuridico di impero (*Reich*) a fondamento tanto del diritto internazionale quanto di quello costituzionale» (Schmitt, *Voelkerrechtliche*, p. 320).

Se il concetto di impero non trova un ulteriore sviluppo nell'operazione di Schmitt (*et pour cause*, considerato che il referente iniziale è il III *Reich*), il concetto di grande spazio mantiene la propria vitalità teorica

anche dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, tanto da essere applicato dall'autore alla successiva guerra fredda (Schmitt, *Der neue Nomos; Die geschichtliche; Id., Die Ordnung*, pp. 513, 523 e 592; cfr. Lukacs, *La distruzione*, p. 808). Possiamo così distinguere in una prima approssimazione due diverse versioni di grande spazio: una versione antebellica pluralista, predicata cioè sulla coesistenza in equilibrio di più grandi spazi, ed una versione postbellica dualista, articolata sulla contrapposizione globale Est-Ovest.

In particolare per quanto riguarda questa seconda, più recente, versione vanno sottolineati due aspetti. Il grande spazio postbellico come spazio sovrano, definito cioè, lo abbiamo spiegato, dal rapporto fra origine ed ordinamento, eredita dall'obsoleto ordinamento statale il principio ordinativo classico dello Stato territoriale europeo, *cuius regio*, in una versione rifunzionalizzata allo sviluppo economico e tecnologico. *Cuius regio eius oeconomia* quindi, quanto simmetricamente *cuius oeconomia eius regio*: i due blocchi contrapposti rappresentano due ordinamenti sovrani la cui efficacia si produce negli ambiti di estensione delle due economie, di mercato e socialista, e si esplica nella capacità di escludere da questi spazi planetari il sistema economico avverso. Non solo: l'assetto dualista non va considerato come definitivo. L'esito della guerra fredda si apre nuovamente ad una conclusione pluralista, o per contro, con la vittoria di uno dei contendenti, al predominio globale del vincitore, e quindi ad una soluzione monista (Schmitt, *Die Ordnung*, p. 607; Id., *Der neue Nomos*, p. 521).

Con la vittoria del blocco occidentale e con il prevalere esclusivo dell'economia di mercato si costituisce un'unica regione

mondiale. Nasce così, pur contro l'espresso voto di Schmitt (*Der neue Nomos*, p. 522) il *nomos* della Terra, uno spazio sovrano planetario all'origine di un ordinamento capitalista globale (cfr. Lukacs, *La distruzione*, p. 809; Cardini, *Astrea*, p. 163; Zolo, *Il riemergere della nozione di Impero*, p. 25).

### 3. *Due process of law*

Occorre adesso, per proseguire nel compito che ci siamo posti assumendo il concetto di grande spazio, individuare il regime giuridico, la costituzione, più esattamente, intesa sempre con Schmitt in senso positivo, come atto cioè che pone, costituisce, un ordine di diritto (Schmitt, *Dottrina*, p. 38), dell'ordinamento che risulta dalla sussunzione dei grandi spazi in un unico spazio globale. Già nel 1950 lo stesso Schmitt, nel III corollario al notissimo *Concetto del politico*, ad un

diritto vigente... *inter imperia*, fra grandi potenze cioè, dotate di una supremazia nello spazio che supera l'ambito del territorio statale [...] e che si distingue dal diritto vigente all'interno di un grande spazio contrapponeva un *diritto comune generale* valido anche al di sopra delle *gentes* (popoli, stati, imperi) chiuse in sé [...]. Questo diritto può consistere in un metro costituzionale comune [...] e l'esempio più importante è rappresentato da un diritto generalmente riconosciuto come vigente... al di sopra dei confini degli Stati... degli uomini liberi alla proprietà e ad un minimo di procedura (*due process*) [nostra traduzione].  
[Schmitt, *Der Begriff*, p. 112]

Attenzione: va notato che questa contrapposizione è polemica quanto datata. Polemica perché oppone agli ordinamenti ultrastatali che trovano la propria origine nei grandi spazi un ordinamento del pari

sovrastatale ma privo, per la sua pretesa di validità generale, di uno spazio di riferimento e perciò di un'origine. Datata, perché il diritto ad una garanzia procedurale minima alla proprietà ed alla libertà costituisce il fondamento giuridico dell'economia di mercato, di un'economia cioè che come abbiamo visto, alla fine del XX secolo vede la propria regione, il proprio ambito di esclusività, estendersi all'intero spazio terrestre, il quale si pone, di conseguenza, all'origine di un ordinamento planetario.

Determinante diventa allora, per la nostra indagine sul regime di questo ordinamento, il riferimento al valore costituzionale del requisito procedurale. Se questo requisito di una garanzia procedurale alla libertà ed alla proprietà rappresenta necessariamente il metro comune agli ordinamenti subalterni ricompresi nell'ordinamento sovrano, se ne deduce che esso rappresenta allo stesso modo il principio ordinativo di quest'ultimo. Se, in altre parole, la costituzione in senso positivo degli ordinamenti statuali, al di là della lettera delle varie costituzioni formali, deve uniformarsi al requisito procedurale, pena l'esclusione dall'ordine globale sancito dalla prevalenza assoluta della forma di produzione capitalista – altrimenti detto, dell'*oeconomia* della *regio* planetaria – il requisito in questione non può che rappresentare il principio ordinativo dell'ordinamento globale stesso. Un principio ordinativo, inoltre che si pone come valore costituzionale, tanto fondamentale quanto prevalente su ogni disposizione che ad esso contravvenga, una norma, in altri termini, che definisce un ordinamento generale rigidamente sovraordinato ad una pluralità di ordinamenti parziali o locali.

Non è difficile rinvenire l'archetipo di una norma del genere nel XIV emendamen-

to alla costituzione statunitense. Questo emendamento, adottato nel 1868, a seguito della vittoria degli Stati del Nord su quelli del Sud nella guerra civile, per sancire l'esclusione del lavoro servile da tutto il territorio dell'Unione, ed in primo luogo dalla regione meridionale che su quella forma lavoro fondava la propria economia antebellica (cfr. Moulner Boutang, *De l'esclavage*), statuisce nella *due process clause* del I comma che «nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale». Lo stesso emendamento, inoltre, sostituisce un consolidamento nazionale, e con questo un assetto monista, all'equilibrio federale ed all'assetto pluralista originariamente instaurati dalla costituzione del 1791 (cfr. Amar, *The Bill of Rights*; Schmitt, *Dottrina*, p. 473).

Una norma del genere esprime quindi tanto un principio di sovranità, dal momento che essa costituisce un ordinamento generale tramite l'esclusione di ogni ordinamento locale che alla norma stessa non si adegui, quanto un principio di giustizia. La norma si applica infatti verificando tramite una funzione giurisdizionale, esercitata dalla Corte Suprema (cfr. Ackermann, *We the People*), l'incompatibilità fra clausola costitutiva dell'ordinamento generale (la *due process clause*, appunto) e le disposizioni che regolano i vari ordinamenti locali (le costituzioni dei singoli Stati dell'Unione postbellica).

Proviamo adesso ad effettuare un'inedita *translatio*<sup>2</sup>, proiettando il modello costituzionale statunitense sull'ordinamento globale che abbiamo sopra proposto. L'assenza di una costituzione formale (non esiste infatti una costituzione degli Stati uniti del mondo) non rappresenta un ostacolo insuperabile alla nostra operazione, dal momento che abbiamo scelto di prendere in considerazio-

ne il concetto positivo di costituzione, nella classica accezione schmittiana che abbiamo richiamato. Se una proiezione del genere è possibile, l'atto costitutivo dell'ordinamento globale, l'atto, ripetiamolo, che esclude dall'ordinamento stesso ogni forma di economia che non sia omogenea al mercato capitalista, coincide con ogni atto di verifica della garanzia di regolarità. Più linearmente: la garanzia di regolarità canonizzata nella *due process clause* è l'atto costitutivo dell'ordinamento generale, un ordinamento, lo ricordiamo, ad origine non locale ma mondiale. La garanzia stessa, inoltre, comporta per sua natura una funzione giurisdizionale<sup>3</sup>, e cioè una procedura. È allora questa procedura, l'esclusione giurisdizionale dall'ordinamento generale degli ordinamenti locali devianti<sup>4</sup>, a costituire l'ordinamento stesso. L'ordinamento fondato sulla *due process clause* è un ordinamento procedurale ad estensione planetaria.

Coniugando questa definizione col nostro tentativo di ricombinare i due termini, grande spazio e giustizia, che sono per l'appunto all'origine delle peripezie di Schmitt a Norimberga, possiamo dire che il grande spazio mondiale (*Weltraum*) è l'origine (*Weltortung*) di una procedura giurisdizionale, di una giustizia, in altri termini, costitutiva di un ordinamento globale.

Occorre peraltro precisare che la regola planetaria, pur costituendo nella nostra ipotesi un ordinamento monogenico garantito giurisdizionalmente non è una astratta *Grundnorm* kelseniana – *actiones sunt servanda* – (cfr. Riccobono, *Interpretazioni*, p. 123). L'ordinamento in questione, infatti, esplica la propria efficacia all'interno di un grande spazio, di un ambito territoriale che non è meno concreto per essere planetario. Non solo: la norma procedurale non può

porre se stessa, deve essere posta, rappresenta il contenuto di un atto costituente. Il nostro modello storico, la decisione politica presa, in nome del popolo degli Stati Uniti, con il XIV emendamento, fa della regola procedurale tanto la norma generale dell'ordinamento federale quanto il metro ultimo dell'autonomia degli ordinamenti federati. La decisione politica per la garanzia procedurale è quindi in primo luogo decisione per un'estensione della garanzia stessa non limitata dalla sovranità statale, un'estensione in altri termini indirizzata alla globalità. In questo senso il compimento della *translatio*, del "moderno esodo" (cfr. Schmitt, *Die Raumrevolution*) che abbiamo ipotizzato ci consente di indicare nella costituzione (in senso positivo) del mercato globale omogeneo, il processo, sempre aperto, di estensione della garanzia procedurale agli "uomini liberi" e quindi a tutti gli uomini del mondo<sup>5</sup>.

#### 4. *Capitan Harlock*

La rivoluzione spaziale, «il mutamento delle rappresentazioni spaziali che si produce su tutta la superficie della terra... a seguito dell'innovazione tecnica dei mezzi di comunicazione e di scambio, che altera i metri ed i canoni tradizionali» (Schmitt, *Die Raumrevolution*, p. 388), è però ancora una rivoluzione incompleta. La sussunzione dell'intero spazio planetario nell'origine dell'ordinamento globale preconizzata da Schmitt definisce solo parzialmente la natura del grande spazio contemporaneo.

Questo si costituisce, infatti, con l'estensione della garanzia procedurale dallo spazio territoriale a quello virtuale, ad uno spazio cioè, non di luoghi, ma di flussi di informa-

zione, uno spazio costituito e regolato da una serie di codici cibernetici in cui la proprietà intellettuale diventa il tipo di proprietà dominante. In forma estesa: la regione retta dall'economia, per ipotesi assolutamente predominante, di mercato, comprende adesso tanto lo spazio planetario quanto lo spazio virtuale in cui il valore viene prodotto dalla circolazione digitale dei flussi di informazione. Questo spazio ibrido, geografico quanto cibernetico, assume comunque le caratteristiche del grande spazio che abbiamo indicato, viene cioè reso omogeneo dall'applicazione necessaria (*due*) della garanzia procedurale. Il compimento della rivoluzione spaziale non dà unicamente luogo ad un ordinamento planetario (Schmitt, *Gespraech*, p. 567; Koselleck, *Zeitschichten*, p. 93) ma ad una delocalizzazione geografica dell'*Ortung* e di conseguenza ad un *Ordnung* ibrido.

È utile osservare peraltro che la delocalizzazione dell'origine che ipotizziamo non equivale ad un esodo onirico, per moderno che esso possa essere, nella realtà virtuale. L'ordinamento globale mantiene la propria origine, geografica e planetaria, quale condizione necessaria della dimensione cibernetica. La produzione dei *bit* che circolano nello spazio virtuale dipende, in altre parole, dalla sovranità esercitata sulle molecole di idrocarburi, ovvero sulle risorse energetiche presenti nello spazio territoriale (cfr. Schmitt, *Raum und Grossraum*, p. 236; Mommer, *Global Oil and the Nation State*).

Ancora la natura ibrida dell'ordinamento si riflette nella tutela prestata alla proprietà intellettuale vale a dire al tipo di proprietà che nell'ordinamento stesso è, come abbiamo visto, quello in grado di produrre maggior ricchezza. Non è infatti irrilevante che l'insidia alla proprietà privata di codici e di flussi di informazione prevalente nello

spazio virtuale prenda il nome di pirateria. La figura del pirata cibernetico, del nemico criminale della proprietà, che agisce non nello spazio astattuale degli oceani o in quello cosmico (Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 64), ma nello spazio post-stattuale dei codici cibernetici è il simbolo (Schmitt, *Der Begriff der Piraterie*, p. 274) di un'ostilità all'ordinamento, ovvero alla regola del mercato, non definibile in base ai canoni obsoleti della sovranità territoriale.

Allo stesso modo la tutela della proprietà garantita tramite la clausola procedurale assume connotati radicalmente diversi a seconda degli spazi in cui essa si esercita. Se nello spazio territoriale la garanzia si attua in primo luogo per via giurisdizionale, nello spazio virtuale – uno spazio, lo ricordiamo, tanto giuridico, perché parte di un ordinamento, quanto estraneo allo spazio di una giurisdizione, o generale o locale che essa sia – la garanzia assume come unica forma possibile quella dell'autotutela. Questa garanzia, privata quanto quella giurisdizionale è pubblica, mantiene comunque i caratteri della giuridicità come quelli della proceduralità. È giuridica, in primo luogo, perché viene fatta valere nell'ambito di un ordinamento a produzione libera, integralmente pluralista cioè, dal momento che le norme che lo costituiscono e lo regolano sono poste da tutti i detentori, sia pubblici che privati, della capacità di codificare, di sancire cioè le proprie pretese, e, prima fra queste, la tutela della proprietà intellettuale tramite il codice cibernetico (Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*).

È una garanzia procedurale inoltre, dal momento che la regolarità nello spazio virtuale consiste nella necessaria riduzione della complessità dei flussi di codice al codice particolare che di volta in volta tute-

la tramite la criptazione la proprietà stessa (cfr. Cammarata-Maccarone, *La firma digitale sicura*, p. 22). La semplicità del dominio diretto sulla cosa virtuale è quindi il risultato di una procedura giuridica intesa non come *due process of law* ma come *due process of code*, un regolare procedimento di codifica.

Cosa ne è, possiamo chiederci in ultimo, della giustizia nello spazio che abbiamo appena descritto? Si tratta di uno spazio giuridico in cui la produzione statale di codice non ha una prevalenza gerarchica sugli altri codici, né la tutela statale risulta più efficace per definizione di quella privata. Altrimenti detto: la garanzia cibernetica approntata dall'autotutela alla proprietà intellettuale nel grande spazio virtuale (oggi in modo difensivo tramite la criptazione, ma domani in modo aggressivo, tramite contromisure attive) è efficace quanto e più della garanzia approntata dalla sanzione normativa dello Stato alla stessa proprietà nello spazio territoriale. Il grande spazio virtuale è inoltre, lo abbiamo visto, all'origine di un ordinamento a produzione libera, caratterizzato dall'autotutela. In uno spazio del genere il *due process of code*, la necessaria (al calcolo di capitale) procedura che abbiamo tratteggiato svolge un ruolo analogo a quello sostenuto dalla faida legittima nell'ordinamento premoderno (cfr. Surdi, *Faida, contratto, patto*, p.33). Come in quell'ordinamento infatti l'affermazione di un diritto soggettivo coincide con la capacità concreta del soggetto di sancire, volta per volta ed in modo autonomo, la propria pretesa di giustizia.

## Bibliografia

- Ackermann (B.), *We the People Foundations*, Cambridge, Mass., Harvard U.P., 1991;
- Amar (A.), *The Bill of Rights. Creation and Reconstruction*, N. Haven, Yale U.P., 1998;
- Cardini (F.), *Astrea e i Titani*, Bari, Laterza, 2003;
- Cammarata (M.), Maccarone (E.), *La firma digitale sicura*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Carré de Malberg (R.), *Contribution à la theorie générale de l'État*, Paris, Sirey, 1920;
- Cole (D.), *Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism*, N.York, New Press, 2003;
- Destexhe (A.), *De Nuremberg à la Haye et Arusha*, Bruxelles, Bruylant, 1997;
- Irti (N.), *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, Laterza, 2004;
- Kelsen (H.), *Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?*, in «*Int'l L.Q.*», n°1 (1947);
- Koselleck (R.), *Zeitschichten*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2000;
- Lessig (L.), *Code and Other Laws of Cyberspace*, N.York, Basic Books, 1999;
- Lukacs (G.), *La distruzione della ragione*, Torino, Einaudi, 1970;
- Mommer (B.), *Global Oil and the Nation State*, Oxford, Oxford U.P., 2002;
- Moulier Boutang (Y.), *De l'esclavage au salariat*, Paris, Puf, 1998;
- Quaritsch (H.), *Giustizia politica: le amnistie nella storia*, Milano, Giuffrè, 1995;
- Riccobono (F.), *Interpretazioni kelseniane*, Milano, Giuffrè, 1989;
- Schmitt (C.), *Antworten in Nuernberg* (a cura di H. Quaritsch), Berlin, Duncker & Humblot, 2000;
- *Der Begriff der Piraterie*, in *Positionen u. Begriffe*;
- *Der Begriff des Politischen*, Berlin, Duncker & Humblot, 1963;
- *Der Nomos der Erde im Voelkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Koeln, Greven, 1950 (trad. it. E. Castrucci, *Il Nomos della terra*, Milano, Adelphi, 1991);
- *Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatzes von Ost und West*, 1955, in *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg*, 1962, in *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Die Raumrevolution*, 1940, in *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984;
- *Gespraech ueber den neuen Raum*, in *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Raum und Grossraum im Voelkerrecht*, in *Staat, Grossraum, Nomos*;
- *Staat, Grossraum, Nomos*, (a cura di) G. Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 1995;
- *Teoria del partigiano*, Milano, Il Saggiatore, 1981;

– *Voelkerrechtlicher Grossraumordnung mit Interventionsverbot fuer raumfremde Maechte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Voelkerrecht*, 1940, in *Staat, Grossraum, Nomos*  
 Schmoeckel (M.), *Grossraumtheorie*, Berlin, Duncker&Humblot, 1994;  
 Surdi (M.), *Egemonia, istituzione e norma in una nota di Carl Schmitt*, in «rifid», lii, n°4, 1976;

– *Faida, contratto, patto*, Torino, Giappichelli, 2001;  
 Zolo (D.), *Il riemergere della nozione di Impero e l'influenza del pensiero di Carl Schmitt*, in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», I, n°3 (2004).

<sup>1</sup> La ricerca di Quaritsch può a buon diritto essere considerata definitiva. Si osservi il contrappasso: Kempner era *Regierungsrat* presso il Ministero degli Interni del governo socialista del Land Preussen (Schmitt (C.), *Antworten in Nuernberg*, p.109, n.3) destituito con la celebre ordinanza presidenziale *ex art.*48 *rv* del 20 luglio 1932. Schmitt difese vittoriosamente davanti allo *Staatsgerichtshof* di Lipsia la legittimità dell'ordinanza stessa.  
<sup>2</sup> Traduciamo con convinzione in questo modo il termine schmittiano *Ortung*.  
<sup>3</sup> Deriviamo peraltro l'uso del termine dallo stesso Schmitt, che parla di una «translatio Imperii Britannici», nell'ambito, si badi,

delle forme tradizionali dell'imperialismo anglosassone prebellico.  
<sup>4</sup> «Implica necessariamente l'intervento di un giudizio», come recita la sentenza della Corte Suprema statunitense *Joint Anti-fascist Refugee Committee v. McGrath*, del 1951.  
<sup>5</sup> Nell'uso corrente *rogue States*. Traduciamo così correttamente il termine *rogue*, che l'oed definisce, fra l'altro, come «wild beast...driven apart from the herd».  
<sup>6</sup> Non vale obiettare che la regola globale non potrebbe configurarsi come costituzione in senso positivo, ché questa implica per definizione, un soggetto titolare della capacità di decidere, un

potere, in altri termini, che non può risolversi in una procedura costituente. Il potere costituente in questione infatti, il popolo degli Stati del mondo (uniti dall'applicazione della garanzia procedurale) resta, creatore necessario e necessaria fonte di legittimità democratica, esterno all'ordine che esso ha posto, un ordine regolato non da un soggetto ma da una procedura. In senso contrario a questa tesi, ci pare, Irti, *L'ordine giuridico del mercato*. Sull'estensibilità a tutte le persone del mondo della *due process clause* prevista all'art.V del *Bill of Rights* che emenda la Costituzione statunitense cfr. Cole, *Enemy-Aliens*.

Testi & pretesti





# Il fascino discreto dell'aristocrazia in un episodio della *Recherche*

BARBARA CARNEVALI

## 1. *La serata dell'amicizia*

È una sera parigina fredda, eccezionalmente nebbiosa. Il Narratore della *Recherche* e Robert de Saint-Loup, il giovane Guermantes conosciuto in vacanza a Balbec, escono per andare a cena insieme: Robert, che milita nell'esercito, ha ottenuto una breve licenza, e vuole approfittarne per trascorrere qualche ora con l'amico del cuore. Dopo una surreale traversata per i *boulevards* trasfigurati dalla nebbia, la loro carrozza raggiunge la meta, un ristorante alla moda frequentato da una doppia clientela, aristocratica ed ebraica. Mentre Saint-Loup si attarda sul marciapiede per dare istruzioni al vetturino, il Narratore, in cerca di riparo dal gelo, si avventura da solo nel locale. È la prima volta che vi mette piede, e la sua inesperienza viene immediatamente tradita da un incidente dalle conseguenze umilianti:

una volta infilatommi nella porta girevole, con cui non avevo dimestichezza, temetti di non riuscire più a venirne fuori. [...] Quella sera il padrone del ristorante [...] indugiava accanto all'ingresso per

il piacere d'ascoltare le gioiose lamentele dei nuovi venuti, tutti illuminati dalla soddisfazione di chi ha penato per arrivare e temuto di perdersi. Ma la ridente cordialità della sua accoglienza fu dissipata dalla vista di uno sconosciuto che non riusciva a liberarsi dalle mobili pareti di vetro. Questo segno flagrante di ignoranza gli fece aggrottare il sopracciglio come a un esaminatore che ha una voglia matta di non concedere il *dignus est entrare*. Per colmo di sventura, andai a sedermi nella sala riservata all'aristocrazia, dalla quale egli mi fece rudemente sloggiare indicandomi, con una malagrazia cui tutti i camerieri s'affrettarono ad unirsi, un posto nell'altra sala.

Mortificato, il Narratore si siede obbedientemente al suo posto: il divano è scomodo, pieno di gente, e si trova proprio di fronte alla porta secondaria del locale, riservata agli ebrei, che si apre e chiude in continuazione, investendo i clienti di spifferi ghiacciati. Inquieto per la propria salute, proverbialmente cagionevole, il Narratore avanza la preghiera di cambiare tavolo. Ma il padrone del ristorante concede in risposta un severo rimprovero: «No, signore, non posso mica disturbare tutti quanti solo per voi».

L'avventura viene interrotta da un lungo *excursus*, in cui Proust descrive la clientela del ristorante attraverso gli occhi del Narratore che attende Saint-Loup guardandosi curiosamente intorno. Al centro della sua attenzione c'è un gruppo di *habitués*, rampolli dell'aristocrazia parigina viziati e tronfi del loro orgoglio di classe, tra i quali spicca, per titoli e alterigia, il principe di Foix:

Apparteneva a un gruppo aristocratico per il quale l'esercizio dell'impertinenza, persino nei confronti della nobiltà quando non fosse di primissimo rango, sembrava costituire l'unica occupazione. Non rispondere a un saluto; se la persona si permetteva di insistere, sogghignare con aria beffarda o gettare indietro la testa con aria furiosa; far finta di non riconoscere un uomo anziano cui si doveva riconoscenza; riservare stretta di mano e saluto ai duchi e agli amici assolutamente intimi dei duchi, presentati dai duchi medesimi: tale era l'atteggiamento di quei giovani, e del principe di Foix in particolare.

Quest'orgoglioso gioco di distanze, come osserva divertito il Narratore, viene turbato dallo spirito particolare della serata, che rimescola leggermente ranghi e posizioni, instaurando tra gli avventori del ristorante una specie di solidarietà da sopravvissuti, una familiarità da "arca di Noè" – dalla quale, però, egli si sente l'unico escluso. Ma ecco che entra Saint-Loup, la cui apparizione ha l'effetto di un'epifania divina: il padrone comincia a flettersi in salamelecchi e a vociare per offrire un'accoglienza degna, mentre i *maitres* accorrono al completo, attirando sul giovane gli sguardi ammirati di tutti i clienti. Mentre sta per accomodarsi nella saletta riservata all'aristocrazia, Robert scorge l'amico tra la folla della sala grande: «"Mio Dio, che cosa fai lì, e con quella porta aperta?", gridò, non senza lanciare un'occhiata furibonda al padrone, che corse a chiuderla dan-

do la colpa ai camerieri». È la fine delle disgrazie del Narratore che, nobilitato dalla compagnia più prestigiosa, diventa oggetto di complimenti e attenzioni servili. Frain-tendendo la situazione (o fingendo di non coglierne i presupposti imbarazzanti) Saint-Loup si offre di mangiare a sua volta nella sala degli ebrei, imponendo una piccola rivoluzione nella gestione del locale. «Preferisci cenare lì che nella saletta? Ma, povero caro, gelerai. Mi farete il piacere di bloccare quella porta, – disse volgendosi al padrone. – Subito, signor marchese. Tutti i clienti che verranno, d'ora in avanti, passeranno dalla saletta, ecco tutto».

Si avvicina ora proprio quel principe di Foix che Proust ha introdotto come l'unico nobile in grado rivaleggiare con il clan dei Guermantes, per prestigio e nobiltà del sangue: chiede umilmente il permesso di cenare ad un tavolo vicino ai due amici. Ma Saint-Loup lo allontana, manifestando il desiderio di restare a tu per tu col Narratore. La parentesi è suggellata da un breve scambio di battute con il padrone del ristorante. «Ha un gran bel mantello, vero?, il signor principe?». «Sì, lo conosco», annuisce il marchese; e subito dopo scompare con fare misterioso, per riapparire dopo pochi istanti nell'imprevista esibizione che costituisce il centro dell'episodio:

si riaffacciò all'ingresso con in mano il grande mantello di vigogna del principe, al quale capii che l'aveva chiesto perché mi tenesse caldo. Mi fece segno, da lontano, di non disturbarmi; s'avvicinò. Sarebbe stato necessario spostare ancora il mio tavolo, o che io cambiassi posto, perché potesse sedersi. Appena messo piede nella sala grande, saltò con leggerezza sui divani di velluto rosso che giravano lungo tutta la parete [...]. Fra i tavoli, a una certa altezza, erano tesi dei fili elettrici: senza il minimo imbarazzo, Saint-Loup li scavalcò agilmente, come un cavallo da corsa un ostacolo; con-

## Carnevali

fuso che essa venisse esercitata espressamente per me, all'unico scopo di evitarmi un semplicissimo movimento, ero in pari tempo colpito dalla sicurezza con cui il mio amico eseguiva quell'acrobazia; e non ero il solo: infatti, il padrone e i suoi aiuti – che certo l'avrebbero ben poco apprezzata da parte di un cliente meno aristocratico e meno munifico – ne erano affascinati [...]; e quando Saint-Loup, dovendo passare dietro i suoi amici, balzò sul bordo dello schienale e vi proseguì reggendosi in equilibrio, dal fondo della sala si levò qualche applauso discreto. Arrivato, infine, alla mia altezza, frenò di colpo il suo slancio con la precisione d'un comandante davanti alla tribuna d'un sovrano, e, inchinandosi, mi porse con un gesto pieno di cortesia e di sottomissione il mantello di vigogna, che subito dopo, sedutosi accanto a me, e senza che dovessi muovere un dito, mi accomodò, come uno scialle caldo e leggero, sulle spalle.

Al termine dell'*exploit*, i due amici cominciano la loro cena, conversando affettuosamente e celebrando quella che, per tutti e due, resterà nel ricordo una serata indimenticabile. «Robert mi parlò di amicizia, di predilezione, di rimpianto [...]; le dolci parole che gettò quella sera nel caldo del mio cuore vi accendevano dolci fantasticherie. [...] Per lui, come per me, fu la sera dell'amicizia». Ma il significato dell'evento poggia su un malinteso, che il Narratore riconosce con amarezza: «Tuttavia, quella che provavo in quel momento non era quasi per nulla, temevo, l'amicizia che gli sarebbe piaciuto ispirarmi».

Nel mistero delle dolci *rêveries* accese nel cuore del Narratore dal gesto di amicizia di Saint-Loup è contenuta una delle chiavi interpretative della *Recherche*.

### 2. «Una leggera balaustra ornata di piante»

Cominciamo la nostra lettura dall'ambientazione dell'episodio, che condensa mira-

bilmente i più importanti temi sociali di Proust. Il ristorante alla moda, diviso tra la *petite salle* riservata alla nobiltà e la *grande salle* riservata ai borghesi (e in particolare agli ebrei, che della borghesia proustiana sono l'anima grottesca) è un microcosmo dello spazio sociale, che riproduce la bipartizione dell'universo simbolico del romanzo come i due *côtés* di Combray o le due ali di palazzo Guermantes a Parigi. Anche il campione di umanità che vi vediamo rappresentato ripropone in piccolo equilibri e dinamiche dell'intero sistema dei personaggi.

La vicenda si gioca essenzialmente tra gli esponenti di due classi, gli aristocratici e i borghesi, mentre i personaggi popolari fanno da contorno come spettatori, comparse, camei spesso cruciali e assai riusciti dal punto di vista letterario e psicologico, ma estranei alla sostanza dell'intreccio. Possiamo leggere la serata al ristorante come un frammento emblematico dell'intera storia della *Recherche*, che a sua volta è allegoria di una più grande Storia, quella della società francese tardottocentesca, di cui mette in scena gli stessi protagonisti, alle prese con analoghi conflitti.

Considerata nell'ottica proustiana, la peculiarità della storia sociale della Terza Repubblica può riassumersi nella formula di Arno Mayer sulla «persistenza dell'Ancien Régime». (Il titolo italiano dell'opera, *Il potere dell'Antico Regime fino alla Prima Guerra mondiale*, rende in modo molto meno pregnante il nesso tra "decadenza" e "resistenza" che è al centro anche dell'interesse di Proust). Il suo libro risponde alla domanda dell'ottuso «progressismo medio» – evocata in questa forma da Adorno – che si chiede «perché ci si dovrebbe interessare a un'alta aristocrazia già ai tempi di Proust spogliata della sua funzione reale e statisti-

camente per nulla rappresentativa» (Adorno, *Piccoli commenti*, p. 197). Alle soglie del ventesimo secolo, benché ferita a morte, la nobiltà francese non solo non era ancora uscita dalla storia ma, a dispetto della perdita di potere politico e di un ingente indebolimento economico, conservava quasi intatto l'antico primato sociale. Il segreto della sua longevità risiedeva fondamentalmente nel "prestigio". Come per un'inconscia strategia di sopravvivenza volta a compensare il declino materiale, essa aveva investito le sue forze residue sul piano simbolico: esasperando la propria identità di classe, riconoscendola nell'unico attributo che i concorrenti non avrebbero mai potuto rivendicare – l'idea stessa di "nobiltà", e inorgogliendosi della propria distinzione come nessun'altra nobiltà europea.

Fu una strategia efficace: cent'anni dopo il 1789 lo stile di vita aristocratico era ancora un modello di vita compiuta, cui moltissimi borghesi si ispiravano con condiscendenza, senza essere in grado di opporre uno stile alternativo, altrettanto seducente e affascinante. La conquista di un titolo o della possibilità di aggiungere la particella *de* al proprio cognome rappresentava il compimento del loro sogno di ascesa:

I magnati del capitale e delle professioni non realizzarono mai un'unione sufficientemente compatta da contestare seriamente la supremazia sociale, culturale ed ideologica della vecchia classe dominante; e ciò si deve solo in parte al fatto che la nobiltà cooptò sistematicamente alcuni degli elementi più ricchi e più capaci della loro cerchia. Soprattutto, il borghese, servilmente remissivo, e perciò dedito alla scalata sociale e anelante alla nobilitazione, fu impaziente di negare sé medesimo. La sua ambizione suprema era non già di stringere d'assedio o rovesciare l'establishment signorile, ma di inserirvisi. Per i grandi dell'industria, della finanza e delle professioni, social-

mente e psicologicamente insicuri, l'alta borghesia non era che l'"anticamera della nobiltà"; e la loro suprema aspirazione era innanzitutto di conquistarsi l'ammissione nella nobiltà, e poi di salire al suo interno.

[Mayer, *Il potere*, pp. 77-78]

La reazione tra il «complesso siconfantico della borghesia» (Mayer) e l'egemonia aristocratica generò un conflitto di classe irriducibile al modello marxiano classico o all'utilitarismo. La migliore approssimazione teorica è offerta dalla sociologia di Bourdieu. Estranea al proletariato, uscito temporaneamente di scena in seguito alla repressione della Comune, la lotta è interna al gruppo dominante, di cui oppone le due principali frazioni in cerca del primato: la grande borghesia dell'impresa, della finanza e delle professioni, e l'aristocrazia titolata. La lotta si esprime attraverso strategie simboliche di mimesi e distinzione, più che sullo scontro tra interessi materiali: la borghesia, più ricca di capitale economico, ingaggia un'affannosa corsa all'imitazione del ceto superiore, nella speranza di conquistare in tal modo i titoli della legittimità culturale; mentre la classe più prestigiosa si sforza di aumentare la propria superiorità moltiplicando gli ostacoli, "scarti" e "differenze", spesso tanto più efficaci, quanto più indecifrabilmente insostanziali. (Cfr. Sprinker, *History*, capp. I, II).

È esattamente lo scenario illustrato nell'affresco sociale della *Recherche*, che rende con risultati virtuosistici lo stesso effetto di lunga durata rilevato da Mayer. Più precisamente, potremmo dire che l'opera di Proust sta a quella di Mayer come la poesia sta alla storia nella *Poetica* di Aristotele: ci presenta un verosimile che mira all'essenza della realtà sociale, estremizzando e rimontando i fenomeni che la ricerca storica ha poi rileva-

to in una forma forse più rispettosa della realtà empirica. È significativo che molto materiale proustiano provenga dall'opera di Taine, che a sua volta aveva dipinto, in una forma volutamente idealizzata, un'immagine archetipica dell'*Ancien régime*. Da qui l'effetto "iperreale", o, secondo Benjamin e Adorno, «surreale», del realismo proustiano. Così, nei primi volumi del romanzo, e in particolare nel *Côté de Guermantes*, che ne costituisce il vertice sociologico, il mondo aristocratico del Faubourg Saint-Germain sembra uscito da una cronaca settecentesca: identici i luoghi simbolici – castelli, teatri, *salons*; identiche le pratiche sociali della mondanità e della conversazione; identico l'*ethos* incentrato sulla rappresentazione pubblica del rango, sul culto delle forme e delle buone maniere.

Apparentemente ignari delle trasformazioni politiche e sociali che hanno sconvolto e riconfigurato il vecchio ordine, i nobili proustiani continuano a celebrarne i rituali come se nulla fosse cambiato dai tempi di Luigi XV. Se un cliché storiografico vuole che alla fine del diciannovesimo secolo la borghesia stia imponendo il suo sistema di valori, la società che Proust ci descrive sembra un pezzo di storia congelatosi prima della Rivoluzione.

Ancora più riconoscibile è il tema della distinzione, che, implicito nell'architettura topografica del romanzo e nel suo sistema di titoli – la strada apparentemente impercorribile tra il *côté* di Tansonville e il *côté* di Méséglise, archetipo di tutte le successive "distanze" –, trova riscontro nelle relazioni fra i personaggi: prima tra tutte quella che unisce i due protagonisti morali (il Narratore e il suo alter ego Swann) alla dinastia dei Guermantes, e cui si affianca, in forma più satirica, la lotta che oppone i salotti altoborghesi a quelli del Faubourg Saint-Germain.

Il rapporto tra i due universi può esser letto sia come un'opposizione strutturale che come una guerra di conquista e di difesa. Dal basso si solleva l'imitazione borghese, espressa attraverso strategie differenziate e diversamente efficaci: l'elegante disponibilità all'assimilazione dei due transfughi intellettuali, che ottengono facilmente il riconoscimento aristocratico grazie alla loro cultura, e l'assedio materiale dei *parvenus* capitanati da Madame Verdurin, inizialmente perdente ma destinato, alla fine, a rivelarsi il più efficace. A questo attacco corrisponde una strenua resistenza da parte della controparte aristocratica, il cui esclusivismo aumenta in modo proporzionale all'entità della minaccia plebea.

Se la figura di madame Verdurin è un capolavoro di comicità e patetismo, che mette in luce la grettezza, ma allo stesso tempo l'irresistibile volontà di potenza dell'ambizione borghese, meno caricaturale, e proprio per questo più interessante ai fini di una lettura filosofica, è la questione dello snobismo di Swann e del Narratore. Il carattere di questi due personaggi (cui si può ovviamente accostare quello dello stesso Proust) si presenta come una sconcertante miscela di profonda umanità e di frivolezza, che lascia perplesso persino il lettore più simpatetico.

Com'è possibile che un uomo intelligente, colto e fine come Swann, certamente disinteressato perché ricchissimo e privo di preoccupazioni materiali, sperperi la propria vita in compagnia di persone futili come i Guermantes? E cosa spinge un giovane promettente, circondato dall'affetto della sua famiglia, a rinnegare genitori e vocazione letteraria per un invito nei loro salotti? Adorno, che amava ricordare le reazioni infastidite di Gide e di altri critici, ha coniato a questo proposito la formula di «erotiz-

zazione dei rapporti sociali», insistendo sul fatto che la passione dello snob obnubila l'animo e trasfigura la realtà come la più potente delle forme d'amore (Adorno, *Piccoli commenti*, pp. 197-198). In fondo, se la morale della storia raccontata da Proust è che non vale la pena perdere tempo alla ricerca dei Guermantes, è pur sempre vero che tre quarti del romanzo mettono in scena la rincorsa di questo mito. Ma allora, e a maggior ragione, bisogna chiedersi: da cosa nasce l'amore per i Guermantes? Perché questo desiderio struggente di essere riconosciuti dai nobili, di essere ammessi tra loro?

Ma prima di cercar di rispondere a questa domanda, torniamo alla serata al ristorante, che offre un'illustrazione di questo dramma tanto perfetta da sembrare onirica: un sogno ad occhi aperti di riconoscimento sociale. O meglio, un sogno di risarcimento, che ricompensa la coscienza dalle ferite inflitte dal principio di realtà – giacché l'incidente con cui si apre l'episodio non può esser considerato un'offesa immeritata, ma ha il significato di un'autodenuncia.

La gaffe del Narratore, che incespica sulla soglia, tradisce quelli che per lo snobismo sono due peccati capitali: la mancanza di assiduità mondana (non frequentare i locali alla moda, entrarvi per la prima volta) e quello, ancora più imperdonabile perché di più lenta espiazione, della goffaggine fisica (l'inciampo del borghese nella porta girevole corrisponde specularmente all'agile acrobazia aristocratica nella scena-*clou*). Siamo con ogni evidenza nel campo della lotta per la distinzione, dove vittorie e sconfitte si misurano in base a indici di familiarità con il capitale simbolico, primo tra tutti il *savoir-faire* caratteristico di chi appartiene da più tempo all'*élite*. E infatti il proprietario del ristorante, dotato dell'ermeneutica infallibile degli

spiriti servili che si identificano coi dominatori, non esita a interpretare questi comportamenti come vergognosi marchi d'inferiorità: «Questo segno (*marque*) flagrante di ignoranza gli fece aggrottare il sopracciglio come a un esaminatore che avrebbe una gran voglia di non pronunciare il *dignus est entrare*».

A nulla vale il tentativo in extremis del Narratore che, accecato dal desiderio, si dirige dritto verso il suo luogo di elezione: «andai a sedermi nella sala riservata all'aristocrazia, da cui egli venne rudemente a cacciarmi, indicandomi un posto nell'altra sala». Come un custode incaricato di preservare la purezza della gerarchia sociale, il padrone assegna a ogni cliente il legittimo luogo naturale: e quello cui appartiene il Narratore è la *grande salle*, la sala degli ebrei che sono la caricatura del borghese.

Ecco dunque, cristallizzato in uno scenario dalla perfetta unità aristotelica di tempo, luogo e azione, il nucleo del conflitto che attraversa la società francese di fine Ottocento. Il ristorante, emblema del consumo lussuoso, del privilegio e dell'agio, accoglie entrambe le frazioni della classe dominante: i borghesi più o meno ricchi, e i grandi aristocratici del sangue. Ma le sue sale interne sono separate da una linea divisoria tanto sottile – «soltanto una leggera balaustra ornata di piante» – quanto assolutamente invalicabile. Nemmeno la familiarità da "arca di Noè" può cancellare questi confini, come rimarca la sventatezza del padrone del ristorante, che si è permesso di paragonare le peripezie del principe di Foix a quelle di un avvocato ebreo:

"Il signor principe di Foix si è perso tre volte venendo da Porte Saint-Martin", non si peritò di dire ridendo, non senza additare il celebre aristocratico, come in una presentazione, a un avvocato israelita il quale, in qualsiasi altro giorno, ne sarebbe stato separato da una barriera ben più

## Carnevali

insormontabile di quel tramezzo ornato di verzure. "Tre volte! Pensate un po'", commentò l'avvocato toccandosi il cappello. Il principe non apprezzò la frase di avvicinamento.

Nobili e borghesi non fanno parte della stessa umanità, perché i primi si autolegittimano in una distinzione – *un snobisme de caste suraigu* – irriducibile, se non addirittura opposta al denaro:

Un duca miliardario, o quasi, che sembrava assommare in sé ogni pregio, passava in secondo ordine rispetto a loro, in quanto, capi di casata, discendevano da principi sovrani d'un piccolo paese dove anticamente avevano diritto di batter moneta, ecc. Spesso, in quel caffè, c'era chi abbassava gli occhi quando entrava qualcun altro, per non costringere il nuovo venuto a salutarlo. Era perché, nella sua fantasiosa caccia alla ricchezza, aveva invitato a pranzo un banchiere.

Ma con l'ingresso di Saint-Loup scoppia la rivoluzione destinata a sconvolgere questa rigida architettura di distanze. In armonia con lo spirito dell'episodio, e con quello dell'intera *Recherche*, Proust rappresenta il mutamento con metafore spaziali. Rispetto però a quello che avremmo immaginato come l'esito più prevedibile (il borghese "eletto" ed ammesso nel sacrario nobiliare, come avverrà in altri luoghi del romanzo), è l'aristocratico a declassarsi, rinunciando ai suoi diritti esclusivi in un empito di generosità democratica: «Perché ti sei mosso? Preferisci cenare lì che nella saletta?».

La distorsione topografica è sintomatica del ruolo di Saint-Loup nel sistema simbolico proustiano, ruolo che può essere considerato analogo e complementare a quello della duchessa di Guermantes. Se i riconoscimenti di Oriane sono assunzioni in cielo, atti arbitrari che innalzano alla propria altezza i candidati alla promozione, sancendo e



Marcel Proust, 1921

legittimando lo *status quo*, quelli del nipote sono piccoli terremoti sociali. Fedele alle sue convinzioni egualitarie, Robert riconosce il Narratore abbassandosi al suo livello, inchinandosi a valori estranei al suo ceto e stravolgendo l'"ordine" tradizionale – come esemplifica icasticamente l'inconsueto *détour* imposto per necessità ai nuovi avventori: «Tutti i clienti che verranno, d'ora in avanti, passeranno dalla saletta. Ecco tutto».

L'inversione delle gerarchie diventa eclatante con l'allontanamento del principe di Foix, cui Saint-Loup antepone, esibendola quasi per provocazione, la compagnia dell'oscuro borghese; per culminare nell'esibizione circense che costituisce il cuore simbolico dell'episodio. Si tratta di una simbologia "sacrificale": Proust ci invita a leggere nelle delicate poltroncine di velluto rosso l'emblema dei privilegi materiali immolati all'idolo dell'amicizia:

quei divanetti color porpora, effettivamente e simbolicamente calpestati, sontuoso percorso di

cui il mio amico si compiaceva soltanto perché gli consentiva di venire verso di me con più rapida grazia;

e ancora più apertamente sacrificale è il gesto del prezioso mantello «deposto» sulle spalle plebee (del borghese freddoloso):

il giovane principe (discendente di Catherine di Foix, regina di Navarra e nipote di Carlo VII) ch'egli aveva lasciato per venire da me, i privilegi di nascita e di patrimonio che deponeva ai miei piedi, gli antenati sdegnosi e flessuosi che sopravvivevano nella padronanza, l'agilità, la cortesia con cui aveva deposto attorno al mio corpo freddoloso il mantello di vigogna, tutte queste cose non erano, forse, come suoi amici di più lunga data che, a mio modo di vedere, avrebbero dovuto eternamente separarci e che lui, invece, mi sacrificava, compiendo una scelta possibile solo ai più alti livelli dell'intelligenza e grazie a quella libertà sovrana di cui i movimenti di Robert erano l'immagine e nella quale si realizza la perfetta amicizia?

La scena, ispirata a un aneddoto della biografia di Proust che ne fornì il "materiale diurno", ha i tratti iperbolici e ingenui dei sogni infantili di appagamento: l'*escalation* di riconoscimenti è spettacolare, così come sono *ad hoc* il luogo e l'occasione, a cominciare dalla presenza di un pubblico pronto a ratificare il trionfo di amor proprio del borghese nobilitato. (Il padrone del ristorante si rivolgerà al Narratore con un «barone» e poi un «conte», elargendogli «sperticati segni di rispetto»). Nei termini di Ernst Bloch potremmo parlare di un'«immagine di desiderio», accostabile ad episodi della *Recherche* che presentano analoghi tratti onirici, a cominciare dall'esclusivo saluto della duchessa di Guermantes concesso dall'alto di un palco davanti a centinaia di spettatori dell'*Opéra* di Parigi. Ma proprio il fatto che lo snobismo proustiano sia definibile nei ter-

mini di un desiderio profondo di autorealizzazione e di riscatto, autonomo dalla necessità o dal vantaggio materiale – su questo aspetto non s'insisterà mai abbastanza: la borghesia di Proust non corteggia la nobiltà per ragioni economiche – ci costringe a reintrovarci sull'origine di questo strano complesso di classe. Cosa manca al borghese per giustificare un tale disprezzo di sé?

### 3. *Il corpo dei Guermantes*

È il personaggio di Saint-Loup a offrire a Proust il pretesto per soffermarsi ancora una volta sul mistero dei Guermantes, l'enigma di quel fascino irresistibile che promana dalle loro persone trasmettendosi ai loro gesti, alle loro parole, ai loro corpi, ai loro nomi e a tutte le loro cose. Come nelle due celebri scene dedicate alla duchessa – l'apparizione fiabesca nella cattedrale di Combray e quella mitologico-marina all'*Opéra* di Parigi – il Narratore rivive la serata al ristorante come un'epifania conoscitiva: osserva la nobiltà da lontano, colmo di ammirato stupore, interrogandosi sull'essenza del suo "spirito", quell'aura capace di soggettivizzare il mondo come un'emanazione magica, trasfigurando ogni particolare in feticcio, irradiandolo dall'interno.

Delle epifanie di Oriane ritroviamo anche l'ispirazione voyeristica. Il Narratore si sorprende a più riprese in un'estasi contemplativa: «Intanto guardavo Saint-Loup, e riflettevo...». È la figura fisica dell'amico a offrirsi per prima allo sguardo, definito da Proust «intellettuale e disinteressato» come a sottolinearne la natura estetica, pura, priva di sottintesi sessuali o semplicemente affettivi. Accostato a un'«opera d'arte», il

corpo di Saint-Loup stimola uno spietato paragone fisiognomico tra la grazia aristocratica e la sgradevolezza degli altri clienti del ristorante, in particolare quegli ebrei con cui il Narratore è stato in un primo momento confuso e nei quali, malgrado il contingente innalzamento di *status*, non può non continuare a riconoscersi.

Corpi così goffi «coi loro pretenziosi mantelli», le «cravatte 1830», i «movimenti maldestri», i «capelli troppo lunghi», «il naso e gli occhi troppo grandi», «i gesti teatrali e inconsulti»; corpi che, sotto la superficie di un «aspetto stravagante, bislacco» quasi sempre nascondono «una generosità d'animo», «una larghezza di vedute», «una sincerità», in confronto alle quali «la madre di Saint-Loup e il duca di Guermantes facevano una ben magra figura morale con la loro aridità»; ma che un destino fisico indipendente dalla buona volontà soggettiva ha condannato all'incomprensione e al ridicolo:

Guardavo Saint-Loup, e mi dicevo che è una gran bella cosa quando non vi è disgrazia fisica a far da vestibolo alle grazie interiori, e le pinne del naso sono delicate e di disegno perfetto come le ali delle farfalle che, intorno a Combray, si posano sui fiori di campo; e che il vero *opus francigenum*, il cui segreto non è andato perduto col tramonto del XIII secolo, e non scomparirebbe con le nostre chiese, non sono tanto gli angeli di pietra di Saint-André-des-Champs, quanto i piccoli francesi, nobili, borghesi o contadini, il cui volto è scolpito con una delicatezza e una schiettezza non meno legate alla tradizione che nel famoso portale, ma ancora creative.

È un'osservazione insolita, un po' stridente con la consueta sensibilità storicistica di Proust, capace di smascherare anche i più accaniti residui di falsa natura – i falsi miti, le false ideologie, le false identità indi-

viduali e collettive – che soccombono al potere corrosivo del tempo. Questo richiamo alla purezza del "tipo" francese sembrerebbe spiegarsi solo in senso estetico, nell'equivalenza tra razza e "bellezza", l'unico valore che possa rivendicare trascendenza nella visione filosofica della *Recherche*. L'*opus francigenum*, come un bello naturale superiore addirittura a quello artistico, perché ancora più durevole, eterno, instancabilmente creativo, si staglia in un'universalità interclassista, indifferente al ceto e al denaro: «E allora, bisogna pur dirlo a imperitura gloria della Francia, quando tali qualità albergano in un francese di razza pura, appartenga all'aristocrazia o al popolo, esse fioriscono [...] con una grazia che nessuno straniero, per quanto stimabile sia, è in grado di offrirci».

Ma cosa sia interamente questa «razza» evocata con adorazione, lo scopriamo alla fine dell'episodio. È il salto sulle poltroncine a rivelare il segreto di Saint-Loup, del suo corpo così armonico, al cui confronto la goffaggine pesante degli ebrei offende l'occhio dello spettatore disinteressato. Nuovamente assorto nella contemplazione, il Narratore comincia a percepire il potere umano della storia accanto a quello impersonale della natura:

Tutto pieno, ancora, del piacere destatosi in me nel vederlo avanzare al piccolo galoppo e giungere graziosamente al traguardo, sentivo che tale piacere era connesso col fatto che ciascuno di quei movimenti lungo la parete, sul divano, aveva il proprio significato, la propria causa, forse, nella natura individuale di Saint-Loup, ma più ancora in quella che per nascita e per educazione egli aveva ereditato dalla sua razza.

Se la razza si eredita, oltre che per nascita, con l'educazione, cessa di essere «razza» in senso propriamente biologico. Da dono innato e naturale si trasforma in un insieme

di proprietà acquisite che chiamano in causa l'esperienza, l'autocontrollo, l'apprendistato, e prima ancora il privilegio e la lunga consuetudine con il potere. La bellezza e l'eleganza di Saint-Loup – questo comprende a poco a poco il Narratore – non sono solo attributi eterni del carattere nazionale francese, ma prerogative di classe, trasmesse, invece che dal patrimonio genetico, da quello sociale:

Una sicurezza nel gusto, non nel campo della bellezza ma in quello dei modi [*des manières*] che in presenza di una nuova circostanza faceva sì che l'uomo elegante – come il musicista cui si chiede di eseguire un brano a prima vista – cogliesse subito il sentimento, il movimento ch'essa richiede e vi adattasse il meccanismo, la tecnica che meglio le si addicono, consentendo al gusto stesso di esercitarsi senza l'impaccio di nessuna delle considerazioni da cui tanti giovani borghesi sarebbero stati paralizzati, per paura sia di rendersi ridicoli agli occhi degli altri venendo meno alle convenienze, sia di apparire troppo premurosi agli occhi del loro amico, e che in Robert erano sostituite da un disprezzo certo mai provato nel proprio cuore, ma ereditato nel proprio corpo, e tale da piegare le maniere dei suoi antenati a una familiarità della quale non potevano immaginare che il destinatario potesse essere altro che lusingato ed estasiato...

Al centro della riflessione di Proust è l'idea di *manière*: figura intermedia tra spontaneità e disciplina, in cui la cultura si impadronisce della natura corporea modellandola secondo il suo significato sociale. Leggendo questa pagina non possiamo non pensare ai concetti di *sens pratique* o «incorporazione delle strutture oggettive» sviluppati da Bourdieu. Nelle maniere l'individuo esprime il rapporto con il proprio corpo, come oggetto di fierezza o di vergogna, di impaccio o di ostentazione, e quello con il mondo esterno, secondo la posizione che crede di occuparvi. Abitando lo spazio, muovendosi

all'interno di esso con movimenti più o meno sicuri, timidi o sciolti, assumendo una postura, maneggiando le cose e rapportandosi agli altri corpi, comunica, o meglio "rivela" una verità su se stesso, permettendo all'osservatore di collocarlo, interpretandolo, in senso tanto diacronico che sincronico.

In senso diacronico, perché incarnando secoli di abitudini, automatismi, riflessi indotti e condizionati, ogni corpo parla del suo gruppo d'origine e della sua storia, ci dice se i suoi genitori hanno lavorato, servito, sofferto privazioni, o se invece hanno impartito ordini e goduto dell'abbondanza. Sincronico, perché – come insegna sempre Bourdieu e come Proust illustra contrappuntando gli attributi positivi del nobile a quelli negativi dell'ebreo (e così lo spirito dei Guermantes a quello dei Verdurin, il gusto di Odette a quello di Oriane...) – ogni singolo *habitus* acquista senso soltanto in rapporto all'intero spazio sociale, nel rimando al suo strutturale sistema di distinzioni.

Proust sa che la verità comunicata dal corpo è tanto più preziosa quanto meno intenzionale. Difficili da controllare e dunque per lo più "involontarie" (l'attributo-chiave della verità proustiana, sempre antifilosofica e antimetodica), le maniere offrono un campo di osservazione straordinario per l'indagine conoscitiva. Nella *Recherche*, ricorda Deleuze, non si arriva mai alla verità «per affinità o forza di buon volere: essa "si tradisce" attraverso segni involontari» (Deleuze, *Proust*, pp. 18 e 25), che colpiscono il pensiero come uno *shock*, costringendolo al lavoro di analisi e decifrazione. Tra tutti i segni possibili, gesti e movimenti sono uno dei più plastici ed espressivi, proprio perché hanno a che fare con la corporeità, conservando un rapporto forte con l'incosciente irrazionale: sono il

corrispettivo, per lo storico sociale, di quello che il sogno è per l'analista freudiano o la calligrafia per il grafologo.

In un'ipotetica seduta di psicanalisi sociale, dunque, cosa potremmo leggere nel salto di Saint-Loup? Di cosa è "segno" la sua disinvoltura? Ci guida verso la risposta la metafora musicale in cui Proust paragona la destrezza dell'aristocratico a quella del musicista esperto che interpreta un brano a prima vista: entrambi conoscono il segreto di dominare perfettamente l'arte al punto dal violarne a piacimento le regole, imponendo la "propria" regola come la più adatta, la migliore per la situazione.

È in questa sicurezza istintiva nel campo del comportamento che va riconosciuto l'effetto dell'educazione aristocratica, che conferisce al giovane l'infalibilità del sovrano assoluto. La stessa della duchessa di Guermantes, che ancora prima di parlare o scegliere un abito, sa che ogni sua battuta, ogni sua *mise*, sarà accolta in società come una legge. Il gesto più imprevedibile e assurdo, come scavalcare al galoppo una schiera di panchette e di fili elettrici, che compiuto da un qualunque borghese risulterebbe volgare, ridicolo, o più semplicemente impensabile perché estraneo alle "convenienze", può allora apparire come il più naturale del mondo: «senza il minimo imbarazzo, Saint-Loup li saltò come un cavallo da corsa che superi un ostacolo». Quest'assenza di timore, questa noncuranza per l'intralcio, non è il frutto di un'originalità individuale. È la sicurezza di sé – «disprezzo certo mai provato nel proprio cuore, ma ereditato nel proprio corpo» – che l'erede del ceto dominante assorbe per osmosi dal proprio *milieu*:

una nobile liberalità che, non tenendo in alcun conto tanti vantaggi materiali [...] lo induceva a mettersi sotto i piedi, come quei divanetti color

porpora effettivamente e simbolicamente calpestati, sontuoso percorso di cui il mio amico si compiaciava soltanto perché gli consentivano di venire verso di me con più rapida grazia: tali erano le qualità, tutte essenziali all'aristocrazia, che trasparivano dietro a quel corpo non già opaco e oscuro come sarebbe stato il mio, ma significativo e limpido, come attraverso un'opera d'arte la potenza industriale ed efficiente che l'ha creata, e rendevano i movimenti dell'agile corsa disegnata da Robert lungo la parete non meno intelleggibili e affascinanti di quelli dei cavalieri scolpiti in una metopa.

La sensibilità proustiana per i meccanismi vitali inconsapevoli – l'abitudine, la memoria involontaria, le intermittenze del cuore – si colora di accenti materialistici, leggermente foucaultiani. Proust approvverebbe il motto del genealogista del potere, che vuole «mostrare il corpo tutto impresso di storia, e la storia che devasta il corpo» (Foucault, *Nietzsche*, p. 37). Ed è significativo che la sua scelta delle metafore slitti dal campo semantico del bello naturale a quello della creazione artistica, forgiata dalla «potenza industriale ed efficiente» dell'uomo. Se il corpo degli ebrei, con i suoi gesti inconsulti e i suoi lineamenti espressionistici, esibisce le stimmate dell'esclusione sociale, in quello di Saint-Loup è possibile riconoscere le movenze degli antichi dominatori francesi, quegli «antenati sdegnosi e flessuosi che sopravvivevano nella padronanza, l'agilità e la cortesia con cui aveva disposto attorno al mio corpo freddoloso il mantello di vigogna». Grazia e bellezza sono prerogative dei forti, i cui corpi si levigano, i cui modi si affinano nel godimento dell'agio e della libertà, mentre i soccombenti somatizzano l'esperienza del dominio in volti grossolani e movenze impacciate. E benché questa differenziazione fisica abbia avuto origine nel tempo, da un atto arbitra-

rio di potere, e si sia perpetuata grazie al tempo, l'illusione è che si tratti di un dato di fatto naturale. L'*habitus* dei dominatori, ricorda ancora una volta Bourdieu, riesce a nascondere le tracce della sua origine storica nell'illusione di una perfetta ovvietà:

naturalizza delle differenze reali, trasformando in differenze naturali delle diversità che derivano invece dai modi di acquisizione della cultura, e dando un riconoscimento di legittimità solo a quel rapporto con la cultura [...] che presenta tracce meno visibili della sua genesi; che, non avendo nulla di "imparato", di "già preparato", di "affettato", di "studiato", di "scolastico", di "libresco", manifesta con disinvoltura e naturalezza il fatto che la vera cultura è natura, rinnovato mistero dell'Immacolata concezione.

[*La distinzione*, p. 69]

Ugualmente, la stupefacente *nonchalance* di Saint-Loup non è altro che quell'abilità di fare nel modo apparentemente più semplice le cose più difficili che Baldassar Castiglione definiva «sprezzatura», identificandola con la qualità distintiva del perfetto cortigiano:

Quella sprezzata disinvoltura (ché nei movimenti del corpo molti così la chiamano), con un parlare o ridere o adattarsi, mostrando non estimar e pensar più ad ogni altra cosa che a quello, per far credere a chi vede quasi di non saper né poter errare.

[Castiglione, *Il libro del cortegiano*, cap. I, XXVI, p. 62]

Arte sviluppata al suo massimo grado, nasconde la sua origine culturale spacciandosi credibilmente per natura: il suo fine è la grazia, miracoloso equilibrio che non rivela tracce di studio, né si scontra con l'attrito dello sforzo, ma sorge spontaneo, come per un immediato senso di appropriatezza.

Ma dove Castiglione inseguiva ancora un'idea, un codice normativo per un'*élite* in

*fieri* che doveva abbandonare i suoi tratti barbarici, spade ed armature, per contenere la natura animale e sublimare il dominio in civilizzazione, Proust ha davanti agli occhi una realtà. Secoli di signoria hanno ormai pienamente incarnato la disciplina simbolica nel corpo vivente della nobiltà, e fatto del dover essere un essere: i gesti sono ormai spontaneamente sciolti, i movimenti aggraziati, i corpi allungati e cesellati al punto che le pinne del naso di un giovane marchese sono «delicate e di disegno perfetto come le ali delle farfalle». E così Saint-Loup, repubblicano, democratico, amico degli ebrei, può permettersi di disprezzare intellettualmente la propria classe di origine perché essa lo domina, lo possiede inconsciamente:

Perché il corpo di Saint-Loup fosse abitato da tanta aristocrazia, occorreva che questa disertasse il suo pensiero, teso a più alti oggetti, e si riassorbisse nel suo corpo, fissandovisi in linee nobili e incoscienti.

Questo è lo spettacolo offerto da Robert mentre, ignaro di essere contemplato come una metopa, celebra la sua «serata dell'amicizia». Ma quello del Narratore è un lungo cammino di disillusioni. E questa è una delle tante che dovrà demistificare prima di giungere alla rivelazione finale.

### Bibliografia

L'episodio commentato è tratto dalla sezione centrale dei *Guermantes*: M. Proust, *Le Côté de Guermantes*, in *À la Recherche du temps perdu*, a cura di J.-Y. Tadié, 4 voll., Paris, Gallimard, 1987, vol. II, pp. 692-708. La traduzione italiana riprende, con qualche modifica, quella di Giovanni Raboni per Mondadori.

Adorno (Th.W.), *Piccoli commenti a Proust*, in *Note per la letteratura (1943-1961)*, trad. it. Torino, Einaudi, 1979;

## Carnevali

- Belloï (L.), *La Scène proustienne. Proust, Coffman et le théâtre du monde*, Paris, Nathan, 1993;
- Benjamin (W.), *Per un ritratto di Proust*, in *Avanguardia e rivoluzione*, trad. it. Torino, Einaudi, 1973.
- Bidou-Zachariasen (C.), *Proust sociologue. De la maison aristocratique au salon bourgeois*, Paris, Descartes & Cie, 1997;
- Bourdieu (P.), *La distinzione*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1983;
- Castiglione (B.), *Il libro del cortegiano*, Milano, Mursia, 1988;
- Deleuze (G.), *Proust e i segni*, trad. it. Torino, Einaudi, 1967;
- Dubois (J.), *Pour Albertine. Proust et le sens du social*, Paris, Seuil, 1997;
- Elias (N.), *La civiltà delle buone maniere*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1998;
- Foucault (M.), *Nietzsche, la genealogia, la storia*, trad. it. in *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977;
- Majer (A.J.), *Il potere dell'Antico regime fino alla Prima guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 1983<sup>2</sup>;
- Sprinker (M.), *History and Ideology in Proust*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.







# Il più bel gioiello della Corona. La grazia nella tradizione costituzionale italiana

MONICA STRONATI

Cos'è la grazia? "È una delle più belle parole di cui dispone l'italiano. È gratuita ed è questa una delle cose più preziose di questo concetto. Si pensa che la giustizia debba essere temperata dalla misericordia.

Ma la grazia non è un temperamento della giustizia. [...] La parola grazia ha in italiano un'adiacenza fisica e logica con un'altra parola che le altre lingue non hanno [...] Grazie".

[A. Sofri in A. Arachi, *Io, da sette anni*]

La grazia è un istituto che per sua natura chiama in causa una pluralità di statuti disciplinari, è istituto di "confine" che opera tra costituzione, codici, dottrine e prassi. E non può essere inteso nei suoi reali contenuti senza tener conto del contributo apportato dal patrimonio simbolico al quale attinge.

Di recente, il tormentato (e, per il momento, irrisolto) dibattito sul potere di grazia, ha suscitato grande interesse, tanto da provocare una proposta di revisione del dettato legislativo per ovviare agli intoppi istituzionali dovuti, si sostiene, all'ambiguità delle fonti normative. Probabilmente la proposta è diretta ad ottenere quello che

una parte dell'opinione pubblica definisce un atto di giustizia per un condannato, atto che solo la grazia potrebbe realizzare.

Le riflessioni ruotano sostanzialmente attorno ad argomenti che ne richiamano le origini, quando, nel nuovo quadro costituzionale, la dottrina ottocentesca fu impegnata nell'ideazione dell'istituto. La natura dell'atto di grazia, la titolarità, la necessità della domanda del supplicante, la possibilità di rifiuto, i limiti dell'istituto: è questo l'elenco sommario dei temi coinvolti.

"Chi decide?": è questa la domanda principale emersa dal dibattito. Apparentemente la storia dell'istituto non dà risposta: la grazia non deve avere un autore identificabile.

La grazia dev'essere un atto dello Stato, concesso dal Capo dello Stato che appunto lo rappresenta sia come sintesi dei poteri, sia come organo espressione dell'opinione pubblica. Ed è necessariamente irresponsabile.

1. *La grazia è un atto di giustizia?*

La grazia "non è giustizia", perché un atto di giustizia è "manifestamente conforme alle leggi, ed alle consuetudini. [...] La giustizia è appunto fondata sul dritto".

[S. Camilli, *La giustizia*]

La legge è, in qualche modo, una risposta all'eterna domanda di giustizia: è la garanzia d'eguaglianza di tutti i soggetti e di libertà per ciascuno. Tuttavia nello Stato "moderno"

il problema della giustizia della legge, della rispondenza a quanto la comune coscienza reputa giusto, è sostanzialmente estraneo a questa visione. La giustizia resta ovviamente il fine dell'ordine giuridico, ma è un fine esterno; i cittadini possono soltanto sperare che i produttori di leggi – che sono, poi, i detentori del potere politico – vi si adeguino, ma devono in ogni modo prestare obbedienza anche alla legge ingiusta.

[P. Grossi, *Mitologie giuridiche*, p. 16]

Inoltre, anche di fronte ad una legge "giusta" può accadere che nell'applicazione al caso concreto, individuale, si tramuti in ingiustizia.

L'istituto della *grazia* opera in tale contesto. E sebbene abbia antiche origini si fa istituto a sé stante, prossimo al contemporaneo, in un determinato momento storico. Nasce nell'Ottocento, nel secolo del positivismo e della legalità, del consolidamento degli Stati nazionali e delle costituzioni. Deriva da una legge che lo disciplina al di là e talvolta al di sopra del dettato costituzionale.

L'art 8 dello Statuto – «Il Re può far grazia, e commutare le pene» – pone una questione giuridico-terminologica: "grazia" in senso stretto o comprendente tutte le forme di clemenza, quindi anche l'amnistia? Il Guardasigilli propone la questione giuridica – della titolarità del potere d'amnistia – alla

Sezione di Grazia e Giustizia del Consiglio di Stato, integrata per l'occasione da magistrati e giureconsulti.

Il 4 luglio 1856 il Consiglio di Stato dà il proprio parere: nonostante il principio costituzionale della separazione dei poteri, «gravi considerazioni di ordine pubblico consigliano un'eccezione a questa regola», quindi il diritto di concedere amnistie appartiene «al potere esecutivo incaricato di provvedere, sotto la responsabilità dei Ministri, alle quotidiane emergenze dello Stato, anziché al potere legislativo».

Nella stessa occasione si dà la definizione dell'istituto della grazia: «il diritto di grazia che compete alla Corona, dee per massima generale intendersi ristretto alla remissione di una pena pronunciata in seguito a regolare giudizio» (Levi, *Amnistia-Indulto*, p. 93).

Il legislatore del c.p.p. del 1865 può colmare la lacuna del codice precedente, del 1859, che non faceva cenno all'amnistia: «L'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri».

Il momento è d'importanza storica: formalmente si pone fine all'ambiguità degli strumenti di clemenza, adeguandosi al principio della separazione dei poteri e alle relative competenze. Eppure nella pratica sorgono ancora problemi applicativi.

I procuratori non distinguono i confini degli istituti, perché l'elaborazione giuridica contrasta con la pratica consolidata della clemenza: spesso gli indulti interrompevano o impedivano l'esercizio dell'azione penale, non diversamente dall'amnistia. I giuristi di proposito limitano le definizioni tecniche all'assolutamente necessario, preferiscono cioè lasciare l'effettivo contenuto degli atti di clemenza alle esigenze contingenti. La cle-

menza dev'essere strumento agile. Tanto è vero che solo nel 1893 si riscontra l'effettiva distinzione tra amnistia ed indulto:

Fra i vari decreti d'amnistia rimarrà specialmente memorabile quello del 22 aprile '93, n. 190, che, sebbene, come al solito, elargito per ragioni festaiuole, fu il primo a distinguere nettamente l'amnistia dall'indulto.

[L. Lucchini, *Elementi*, p. 123]

La novità è tale che il Guardasigilli Bonacci invia ai rappresentanti del p.m. una Circolare per l'applicazione dell'atto di clemenza:

Perché le disposizioni contenute nel R. Decreto 22 aprile 1893, n. 190 siano applicate in modo per quanto è possibile, uniforme, credo opportuno di farle seguire da alcune brevi spiegazioni, specie in quelle parti che, discostandosi dal sistema finora seguito, potrebbero dar luogo ad una maggiore varietà di apprezzamenti e d'interpretazioni.

[E. Ferri, *L'amnistia*, p. 355]

## 2. *Il Guardasigilli*

La firma del ministro come il Giano degli antichi con una faccia guarda l'invulnerabilità e la salva, con l'altra la responsabilità e la teme.

[P. Castagna, *Diritto costituzionale*]

L'art. 5 del Proclama dell'8 febbraio 1848 – «Ogni giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene» – ascrive la grazia alla sfera giudiziaria: è uno strumento giuridico previsto allo scopo di rendere giustizia. Successivamente, con lo Statuto albertino l'articolo viene smembrato. La prerogativa regia viene ribadita all'articolo 8: «Il Re può far grazia, e commutare le pene» e all'articolo 68: «La giustizia emana dal Re, ed è ammi-

nistrata in suo nome dai giudici che egli istituisce».

Lo Statuto si limita a garantire che la grazia rimanga una prerogativa del Re, e solo parte della dottrina a questo punto ritiene che sia contigua alla sfera del giudiziario che lo Statuto non riconosce come potere, bensì come "ordine", costola dell'esecutivo. Secondo altri indirizzi, invece, sarebbe una prerogativa nella forma regia ma sostanzialmente governativa, e non a caso se ne dichiara responsabile un ministro.

Difficile stabilire l'effettiva titolarità: questa sembra dipendere dalle contingenze storiche e dal maggiore o minore peso politico del Monarca. La questione è complicata, dipende dalla natura attribuita alla grazia e non si risolve prescindendo dal complesso assetto costituzionale e dall'equilibrio dei poteri che si vogliono mantenere separati.

L'art. 8 va letto in relazione anche all'art. 4, ovvero all'invulnerabilità (e sacralità) del Re. Parte della dottrina, infatti, sostiene che a fronte dell'invulnerabilità del Re – e quindi della sua irresponsabilità – lo Statuto prevede la responsabilità ministeriale: art. 67, «I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma d'un ministro».

La responsabilità dei ministri viene sistemata nella parte riguardante il potere esecutivo perdendo l'originaria relazione diretta con l'invulnerabilità della persona del Re sulla falsariga dell'articolo 63 della Costituzione belga del 1831: «La personne du roi est inviolable; ses ministres sont responsables».

Al di là delle teorie sugli equilibri costituzionali, di fatto l'esercizio della grazia interferisce sull'operato del giudiziario, e probabilmente proprio questa è la ragione della scelta del legislatore: vincolato dalla costituzione a disporre l'intervento d'un ministro

responsabile, designa il Guardasigilli. La procedura per accedere alla grazia viene delineata all'art. 826 (c.p.p., 1865):

Le suppliche per grazia di pene pronunziate, dovranno essere dirette al Re e presentate al ministro di grazia e giustizia: esse saranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente. Le suppliche per grazia, presentate come sopra o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno l'esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo del ministro di grazia e giustizia. Il decreto di grazia non può riguardare che una condanna passata in cosa giudicata.

La scelta del legislatore non dirime la questione circa la natura, tuttavia indica il luogo opportuno della grazia. Ed è schiettamente politico: è il governo come viene confermato alla Camera nella tornata del 10 gennaio 1865. La discussione verteva sulla possibilità di commutare la pena di morte ai fratelli La Gala, noti briganti.

Il Guardasigilli, Vacca, dichiarò d'assumersi la responsabilità dell'atto:

Il Ministero non verrà invocando il presidio della irresponsabilità ministeriale, ove si tratti di una questione dell'esercizio del diritto di grazia, né chiamerà in soccorso le teoriche di gravi pubblicisti e scrittori di diritto costituzionale, i quali hanno pure sostenuto che l'esercizio del diritto di grazia, di questa eminente prerogativa della Corona, non si discute, non si giudica, né si misura alla stregua degli atti ordinari governativi, imperocché risalga ad una sfera più alta e attinga le sue ispirazioni più pure nei moti generosi del cuore e del sentimento religioso. No, il Ministero assume la responsabilità di quest'atto e l'assume perché si è trovato di fronte ad un fatto, ad un impegno irrevocabile, che non aveva facoltà di disfare, né di disconoscere.

[M. Mancini, U. Galeotti, *Norme ed usi*, p. 655]

Sono in gioco i rapporti diplomatici con la Francia; è un momento di grande coinvol-

gimento politico, e la dichiarazione ha grande valore giuridico-politico, ma sembra non andare oltre l'episodio.

L'ex Guardasigilli Vigliani – che si difende sulle colonne dell'Opinione dall'accusa di «eccesso od abuso nella concessione delle grazie» – illustra il suo modo d'operare: le domande di grazia

pervennero in gran numero [...] specialmente per iniziativa dei direttori degli stabilimenti penali che provocavano le grazie in premio della buona condotta dei condannati per lunghi anni nei luoghi di pena e dei manifesti segni del loro ravvedimento. Non solo, le suppliche venivano confortate dal voto delle autorità giudiziarie, le quali, oltre il beneficio della legge più mite, quando era applicabile, adducevano in parecchi casi altre circostanze favorevoli od intrinseche ai fatti delle condanne o alla prova di essi, che non furono e non poterono essere valutate dai giudici, o relative alle persone dei condannati, come l'età molto avanzata, i buoni precedenti, lo stato di salute, le particolari condizioni di famiglia, nelle quali condizioni la riduzione od il condono della pena era suggerita non solo dall'umanità, che ha pur tanta parte nell'esercizio del diritto di grazia, ma ben più da un sentimento di giustizia distributiva e da un esatto concetto del fine delle pene riposto nella morale riabilitazione dei condannati.

[P. O. Vigliani, *Il diritto di grazia*]

Vigliani illustra le motivazioni che per consuetudine vengono valutate ai fini della concessione della grazia, ma anche la pratica e le autorità che collaborano all'adozione di «una risoluzione conforme a quei principi di equità e di prudenza». L'opinione pubblica deve sapere:

che è errore il credere che, appo noi, il diritto di grazia sia nella pratica abbandonato in tutto nell'arbitrio del ministro, mentre esso invece va soggetto a certe norme le quali, quando siano bene osservate, ne guarentiscono il savio e prudente esercizio in guisa da impedire ogni abbaglio ed

## Stronati

ogni sorpresa. Ed infatti sopra ciascun ricorso di grazia si assumono le informazioni e il parere del Pubblico Ministero che ha promossa la condanna e anche, in alcuni casi, del presidente del collegio che l'ha pronunciata. Negli affari di maggior gravità si esplora eziandio l'opinione dell'autorità politica e si chiede il voto del Consiglio di Stato o talvolta se ne riferisce al Consiglio dei ministri. Questi atti, che dirò d'istruzione, sono esaminati diligentemente prima dalla Divisione degli affari penali, custode delle massime e delle tradizioni del ministero in questo argomento, e poi dal segretario generale, che ne fa relazione al ministro, il quale viene in questo modo posto in grado di prendere una matura risoluzione conforme a quei principi di equità e di prudenza che debbono guidare l'applicazione di questa benefica ed importante prerogativa della Corona.

[*Ibidem*]

L'art. 826 ha scelto di far intervenire il ministro di Grazia e Giustizia; progressivamente il relativo Ministero si struttura fino a prevedere un settore investito funzionalmente delle suppliche di grazia. Perché, ricorda Vigliani, è fondamentale la diligenza usata nell'istruzione degli atti ed è basilare il patrimonio «delle massime e delle tradizioni».

Il Ministero di Grazia e Giustizia viene istituito con le regie patenti del 23 luglio 1835, ma con un nome differente: "Ministero per la giustizia e gli affari ecclesiastici". Con l'Unità il regio decreto 16 ottobre 1865, n. 275, muta la denominazione e con altro decreto vengono istituite due Direzioni generali. È un primo ordinamento, riformato con Regio decreto (4 novembre 1866, n. 3321): "il Ministero opera con 4 Divisioni e La Direzione generale degli 'affari civili e penali' comprende tre divisioni (III, IV, V) e l'ufficio di traduzione posto all'immediata dipendenza del direttore generale degli affari civili e penali. Alla divisione III sono riservati gli affari civili; alla IV i penali; alla V le grazie. [...] La divisione V ha tre sezioni ed un ufficio di protocollo e copisteria. La 1<sup>a</sup> sezione ha attribuzioni in materia di amnistie e indulti, di liberazione condizionale e riabilitazio-

ne dei condannati; la 2<sup>a</sup> sezione in materia di grazie per condanne pronunziate dalle Corti di assise e dai tribunali; la 3<sup>a</sup> in materia di grazie per condanne pronunziate dai pretori, o pronunziate in applicazione di leggi speciali".

[I. Santangelo Spoto, *Ministerto*, pp. 450-451]

Tuttavia non si deve dedurre che l'esercizio della grazia sia di competenza dell'esecutivo:

Mais, le fait que le chef de l'exécutif ait été investi du droit de grâce ne signifie pas *a priori* que l'acte de grâce soit par sa nature un acte de l'exécutif; [...] ce droit était dévolu au chef du pouvoir exécutif; mais, de cette tradition, il ne résultait pas que l'acte de grâce fût par sa nature un acte de l'exécutif [...].

[J. Monteil, *La Grâce*, p. 25]

La scelta del legislatore è obbligata, per non venir meno al principio costituzionale dell'irresponsabilità regia, e di conseguenza alla necessità della controfirma. Ma l'intervento del Guardasigilli è posto proprio a tutela dell'autorevolezza del Capo dello Stato.

Il re personifica lo Stato nella sua unità e nella sua continuità storica, e questa posizione giustifica la sua inviolabilità:

Politicamente risponde a un altissimo interesse pubblico sottrarre la persona del capo dello Stato a una censura diretta ad evitargli attriti pericolosi: giuridicamente è sufficiente che di ogni atto siavi chi risponde, e tanto più quando chi risponde degli atti del capo dello Stato non è un gerente responsabile qualunque, ma il rappresentante delle idee e della coscienza della nazione

[P. Ducceschi, *Prerogative*, p. 443]

La grazia deve essere un atto del Capo dello Stato e prescinde dall'effettiva partecipazione ai singoli atti; non è fondamentale «la sua partecipazione effettiva alla procedura di concessione [...] sul suo mecca-

nismo di legittimazione, che condiziona largamente l'opinione dominante sui problemi di competenza sostanziale» (Dimoulis, *La grazia come frontiera*, p. 230).

Senza dubbio il Capo dello Stato gioca un ruolo simbolico, ma negli equilibri dei poteri, soprattutto nei momenti di tensione, non è neutralizzata la sua capacità d'intervento. Ha gli strumenti per intervenire e agire – anche con l'attribuzione del potere di grazia – a patto che la sua azione politica sia neutrale:

Giammai il re agisce in proprio nome; posto alla cima di tutti i poteri crea gli uni, modera gli altri, dirige così l'azione politica temperandola senza parteciparvi, e da ciò risulta la sua inviolabilità. [...] Credo che non mi si accuserà di essere troppo favorevole al potere assoluto, ma voglio che il potere del re sia investito di tutta la forza, circondato di tutta la venerazione che gli sono necessarie per la salute del popolo, e per la dignità del trono. [B. Constant, *Corso di politica*, p. 347]

Grazia e giustizia non si possono separare:

In Italia, il ministero che si occupa degli affari giudiziari si chiama "di grazia e giustizia": esso è l'unico a chiamarsi in tal modo fra i ministeri di giustizia europei; [...] la "grazia" precede la "giustizia", che ad essa si accompagna. Non vi è dunque contrasto, almeno negli atti ministeriali, fra la giustizia, che dovrebbe essere fondata sul principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, e la grazia, che fa invece eccezione, com'è noto, all'applicazione della legge uguale per tutti. [V. Frosini, *Il diritto di grazia*, p. 391]

La pratica, ancora legata ai principi del buonsenso più che alla ferrea logica legalistica, riporta l'istituto nel suo ambito naturale. Tuttavia subisce una trasformazione, diventa istituto sempre più impersonale, quasi uno strumento automatizzato in mano all'amministrazione.

La trasformazione è tanto evidente da far sembrare l'istituto in crisi: «Oggidi, nel nostro ordinamento politico-amministrativo, l'istituto della grazia traversa un periodo critico. Di diritto esso è una prerogativa regia; di fatto, invece, nella forma della grazia particolare, è divenuto un atto di amministrazione ordinaria» (Piola Caselli, *Giurisdizione*, p. 802).

La vera protagonista, nel formarsi dell'istituto, rimane la pratica, cioè è fondamentale la collaborazione dell'autorità giudiziaria, tanto che progressivamente s'assiste ad una "inversione" della procedura indicata dal legislatore: è l'autorità giudiziaria che istruisce autonomamente la supplica e invia poi il proprio parere al ministro: con la *Circolare 3 dicembre 1898* il Guardasigilli Finocchiaro – Aprile invita espressamente l'autorità giudiziaria a ricevere le istanze di grazia.

Si rivolge ai procuratori generali e del re, al fine di

rendere più spedita e sollecita la risoluzione sulle domande per grazia, che affluiscono in gran numero a questo Ministero, e il cui invio agli uffici giudiziari subisce spesso un notevole ritardo, credo opportuno ne sia consentita, anzi agevolata la presentazione alle stesse Autorità che sono state chiamate ad istruirle ed a dare il loro parere. [V. Manzini, *Trattato*, pp. 235-236]

Questa inversione sembra rafforzare l'ipotesi che la controfirma ministeriale abbia una funzione di garanzia nel processo decisionale: il ministro agisce in funzione della decisione reale, assicura cioè l'esattezza della procedura e riceve le considerazioni dell'autorità giudiziaria. Il ministro esprime, poi, un'ulteriore opinione su quanto così istruito, ma la sua non è l'ultima parola.

Proprio la laconicità delle previsioni codicistiche ha permesso alla pratica dell'i-

stituto di riportare la questione al suo equilibrio originario:

Le necessità pratiche, immanenti alla sua natura, hanno fatto sì che esso sia venuto a cadere nella competenza del Ministero di grazia e giustizia, al quale spetta di provocare i singoli decreti di grazia [...]. Le necessità pratiche medesime hanno spinto più oltre, a costituire una procedura per la concessione delle grazie particolari, che rappresenta un simulacro delle forme giurisdizionali, tanto quanto basti a far sentire più viva la reale assenza delle forme stesse.

[E. Piola Caselli, *Giurisdizione*, p. 802]

Il decreto di grazia è firmato dal re, controfirmato dal ministro proponente, ma quest'ultimo forma la propria opinione sul fondamentale parere dei giudici non solo perché questi conoscono meglio di chiunque altro le vicende dal punto di vista strettamente processuale, ma sono anche in grado d'offrire la rappresentazione dell'opinione espressa in giudizio dai giurati e di quella dell'opinione pubblica locale.

Per il caso di Nicolò Calandrino viene chiesta dal ministro relatore, come impone la prassi, l'opinione del procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo. Il procuratore osserva che

niuna condanna può ottenersi certezza di prove maggiore di quella addensatasi a carico del Calandrino. Che il misfatto spietato e atroce pel numero delle vittime per la esuberante quantità di colpi con cui esse furono straziate – inoltre osserva che è un uomo – qualificato in paese come uomo perverso, nato con istinto di ferocia e rapina, predisposto alle grassazioni con omicidio, e per altra grassazione appunto con doppio omicidio già condannato – e dunque:

Per tali riflessi ed a legittima esemplarità dalla pubblica coscienza richiesta, lo stesso Procuratore Generale conchiude, d'accordo coi Magistrati che trattarono quella grave causa perché sia lasciata alla giustizia pieno corso, colla esecuzione della pronunciata condanna.

In egual senso ha pure opinato il Consiglio di Stato ed il referente ravvisando il ric.te Nicolò Calandrino indegno di grazia, rimessamente propone alla M. V. di non accoglierne la domanda.

[A. C. S., caso Calandrino]

La dottrina non si spinge fino a determinare chi effettivamente debba decidere sulla supplica, ma prevede la partecipazione necessaria di più soggetti, tutti in vario modo determinanti, perché la decisione ultima, sebbene riferibile al re sotto la responsabilità ministeriale, deve essere collettiva, dello Stato.

In ogni caso il Guardasigilli non può evitare che la domanda di grazia raggiunga il re, altrimenti eserciterebbe autonomamente una parte del potere di grazia: la possibilità di negarla.

Il procedimento che conduce alla concessione della grazia si fa via via sempre più burocrattizzato, sostanzialmente per necessità pratiche – per l'altissimo numero di pratiche da istruire –, tuttavia la gestione effettiva della grazia, da parte degli organi giurisdizionali, non è dovuta solo a necessità organizzative: la tendenza è quella d'affiancare agli organi politici «organi in qualche modo collegati al potere giudiziario o, quantomeno, estranei alla funzione di indirizzo politico». Ed è una tendenza ben visibile in Francia, ma non solo:

Una simile tendenza ad affiancare al Capo dello Stato organi più o meno collegati al potere giudiziario non è, del resto, manifesta soltanto in Francia, ma si riscontra pure in altre costituzioni europee, come quella dei Paesi Bassi del 1887, che prevede l'audizione obbligatoria del giudice addetto alle domande di grazia, la costituzione svedese del 1809, che prevede l'audizione del Tribunale supremo amministrativo, la costituzione finlandese del 1919, che esige il parere della Corte suprema, e per ultima la costituzione della Grecia del 29 settembre 1968 che richiede

il parere di un consiglio composto in maggioranza da giudici.

[Zagrebel'sky, *Amnistia*, pp. 42-46]

Dal punto di vista istituzionale il problema della Giustizia è un problema che investe la definizione del potere giudiziario. Problema rimosso attraverso l'escamotage della partizione: si attribuisce alla re, irresponsabile, l'esercizio della funzione propriamente politica e ai giudici la mera applicazione sillogistica della legge.

L'atto di grazia infatti attinge direttamente ai valori costituzionali recuperando la parte di giudizio politico. Tale giudizio dovrebbe rimanere nelle competenze del giudiziario, ma la dottrina lo ritiene inopportuno: metterebbe a rischio l'immagine d'imparzialità della magistratura che non può costituire un potere.

L'ostinazione nell'affermare l'apoliticità del potere giudiziario, e dunque l'estraneità all'atto di grazia, non è finalizzata a rafforzare il potere giudicante in sé, quanto ad assicurare un consenso nei confronti del sistema politico attraverso la rappresentazione di un potere giudiziario imparziale. All'opposto, denunciare la parzialità del potere giudicante, la sua politicità, non fa che screditare il sistema politico nel suo complesso. Nella pratica, tuttavia, sono proprio i giudici a fornire i pareri sulle suppliche e questi costituiscono il punto di riferimento più importante nella concessione o meno della grazia. Le precauzioni nella concessione del provvedimento di grazia sono molte e condivise da diverse autorità, a tal punto da rendere impossibile risalire all'effettiva responsabilità dell'atto. Questo è il mistero e l'efficacia della grazia.

Nel dicembre 2000 Oscar Luigi Scalfaro si trova a dover commentare la concessione

della grazia a Giorgio Panizzari, reo graziato e sorpreso a rapinare una banca di Todi. Scalfaro ovviamente non si dichiara "pentito" della concessione:

Nel verificarsi delle condizioni di allora, avrei piuttosto ritenuto grave andare di diverso avviso dal ministero di Grazia e giustizia e non firmare l'atto di clemenza.

[cit. da Ragone, *Scalfaro*]

Si fa scudo con il parere favorevole espresso dal Ministero: «L'Ufficio affari giuridici del Quirinale chiese allora una relazione obiettiva all'ufficio Grazie del ministero, il quale confermò la proposta di clemenza. Non vi è dubbio che nella valutazione finale pesarono anche i ventotto anni di carcerazione già scontati» (*ibidem*).

Non a caso, però, il tribunale di sorveglianza e la stessa Procura generale avevano espresso parere contrario alla concessione della grazia a Panizzari.

Anche l'opinione dell'autorità giudiziaria non è sufficiente se l'istruzione delle domande si risolve in un mero automatismo. Occorre, prosegue Scalfaro,

Un dialogo diretto anziché un semplice passaggio di carte, e un'analisi dettagliata, puntuale, motivata, relativa al comportamento umano, alle capacità di ripresa, a eventuali possibilità di affidamenti, diventano elemento essenziale per una valutazione sia del ministero che poi del capo dello Stato. Dialogare invece su un caso umano con un passaggio scritto di valutazioni è come se dei medici facessero un consulto senza il contatto diretto con il malato e senza un dialettico scambio di diagnosi tra loro. Una valutazione di irrecuperabilità può essere motivata per un periodo temporale ma non credo che possa diventare una sentenza definitiva e irrimediabile.

[*ibidem*]

### 3. *Grazia e giustizia*

Ma bello che il Ministro s'intitoli di Grazia e Giustizia, anziché di Giustizia e di grazia; non già che le benigne eccezioni alla legge debbano violarla; ma il sentimento che guida nella sua esecuzione, dev'essere un sentimento d'affetto, non di passione, e appunto le altrui passioni reprimere, gli affetti eccitando.

[N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario*]

Le opinioni dei giuristi sulla grazia sono spesso divergenti, ma su un punto c'è generale accordo: la grazia dev'essere strumento eccezionale, cioè dev'essere l'eccezione che conferma la regola. E la regola è la legge positiva che assume la forma della sentenza irrevocabile:

La giustizia, in un certo aspetto, si fa consistere nella conformità ad una legge; ma d'altra parte si afferma pure che la legge deve esser conforme a giustizia. Ciò che, per un verso, si assume come criterio del giusto e dell'ingiusto, può essere alla sua volta – da che appaia qual mero fatto d'ordine empirico – sottoposto a un giudizio di egual specie: postulandosi, nel nome stesso della giustizia, un più alto criterio ideale, che trascende tutte le determinazioni giuridiche positive, e deve avere altrove il suo fondamento.

[G. Del Vecchio, *La Giustizia*, p. 4]

Luogo comune sulla grazia è che questa sia un atto di alta giustizia, quasi il compimento d'una giustizia ideale. È, questo, un modo di presentare la grazia volto a valorizzarne un'importante funzione: è complementare al sistema penale vigente.

Talvolta la grazia si presenta come atto di giustizia, ma non è la sua caratteristica principale come dimostra la grazia, forse la più nota, quella concessa da Pilato a Barabba:

La grazia concessa dal procuratore romano a Barabba, da lui riconosciuto colpevole, invece



Alla Verità / Alla Giustizia (*particolare*), incisione di Quevedo

che a Gesù, da lui riconosciuto innocente, per cedere alla richiesta della folla, risponde ad una logica politica crudele di opportunità [...], è chiaramente contraria alla giustizia. Da un punto di vista giuridico [...] quella grazia non è certo servita a confermare la regola della giustizia, come sarebbe avvenuto, se fosse stata concessa a Gesù.

[V. Frosini, *Il diritto di grazia*, pp. 392-393]

Ma la grazia, a ben vedere, non si caratterizza neanche per il fatto di confermare la regola giusta. La grazia segue una logica che non è contrapposta alla giustizia penale ordinaria; ma ciò che più interessa è che si tratta d'una logica diversa e certamente giuridica.

Il Capo dello Stato, che fa la grazia, di fatto si erge a custode della legge: integra l'ordinamento positivo rendendo giustizia nel caso concreto, non previsto dalla legge astratta e generale, o sanando eventuali errori giudiziari. Conferma il principio della legge quale fonte unica di produzione del diritto, e accede al criterio del giudizio equitativo solo in via eccezionale.

Solo la figura del re, vertice e *summa* dello Stato, può ricoprire un tale ruolo: attinge al patrimonio della coscienza nazionale e crea un diritto limitato al caso concreto, che non avrà mai dignità di codificazione e dunque di legge generale ed astratta.

In altre parole, non ci si scandalizza del fatto che il decreto di grazia sia l'esito d'un giudizio equitativo, addirittura sottratto ai controlli giurisdizionali, perché in ogni caso si riconferma che tale criterio giuridico non appartiene agli organi deputati all'ordinaria amministrazione della giustizia.

La grazia è uno strumento di negoziazione e mediazione dei conflitti, è strumento intrinsecamente politico. Nello Stato moderno non può essere gestito dalla magistratura il cui compito è "fare giustizia" applicando la legge.

I giudici non possono governare la leva della clemenza: il potere giudiziario

dee giudicare *secundum leges*, non *de legibus*; dee procedere puramente secondo la legge, non per apprezzamenti. Ciò che legittima la grazia è invece la necessità di un prudente apprezzamento, e questo è contrario all'indole della magistratura, la snatura e corrompe.

[A. Martini, *Potere giudiziario*, p. 153]

D'altronde la questione era già chiara con il Codice d'istruzione criminale del 1808, che all'art. 595 attribuiva al giudice un potere di "stimolo": la Corte, dopo la pronuncia della decisione, potrà, per gravi motivi, raccomandare l'accusato alla commiserazione dell'Imperatore. Tuttavia

Questa raccomandazione non sarà inserita nella decisione, ma in un processo verbale separato, segreto, motivato, disteso nella camera del consiglio, inteso il ministero pubblico, e firmato come la minuta della decisione di condanna. La spedizione del detto processo verbale, unitamente alla decisione di condanna, sarà in seguito indiritta dal

procurator generale imperiale al gran giudice ministro della giustizia.

[P. A. Merlin, *Grazia*, p. 512]

Il XIX secolo ha di fatto accantonato la Giustizia, concentrandosi nella costruzione di un sistema legificato. La grande riflessione sulla Giustizia s'è come fermata alla forma triadica rappresentata nell'allegoria di Ambrogio Lorenzetti. La Giustizia di Lorenzetti fa da bilico e corregge la bilancia: «Essa (che non ha spada, e non regge la bilancia) applica la sua *voluntas* al gioco dei piatti per correggerli all'occorrenza *proportione comparata, sive geometrica*, che vuol dire in spirito di equità» (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata*, p. 66).

Questa Giustizia non ha l'attributo della spada che punisce, ma in essa si coglie un particolare importante: il ginocchio protruso, cioè la sede della clemenza (*ibidem*, p. 92). Un tale attributo appartiene ad un tipo di rappresentazione regale che scopre, o in qualche modo mette in evidenza la gamba sinistra: «un particolare anatomico preciso: il ginocchio» (S. Bertelli, *Il Re*, p. 25). Probabilmente la clemenza del re risiede nelle ginocchia perché i sudditi quando chiedevano pietà o intercessione: «si abbracciavano le ginocchia implorando perdono [...]. La clemenza del re era il suo tratto più bello, quello che designava il più compiutamente possibile come *pater*» (*ibidem*).

La clemenza è una virtù regale ed è condivisa con la giustizia (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata*, pp. 94-95), che «è giusta con la bilancia, potente e severa con la spada, imparziale e terribile con la benda, ma anche clemente e benigna col ginocchio» (*ibidem*, pp. 93-94).

La rappresentazione della giustizia attinge ad un patrimonio simbolico di grande

importanza, soprattutto in relazione all'istituto della grazia. L'istituto, infatti, assume un contenuto ulteriore rispetto al semplice dettato giuridico.

La finalità della grazia è quella di "fare giustizia", come se appartenesse ad un sistema alternativo. Ma porre l'alternativa tra *grazia* e *giustizia* è una falsa questione che non coglie l'essenza della grazia:

trattasi di un puro sofisma, è una nuova prova che, anche nelle questioni di applicazione ci si sbaglia, ed accade quando non si prenda cura di risalire laboriosamente ai principi. [...] Innanzitutto, l'applicazione della pena o la sua durata possono essere nocive della società stessa? La società ha il diritto di farla cessare, sempre per quel principio costante che la giustizia sociale non è una giustizia di espiazione, che essa non può, ancora una volta, discostarsi dai principi del giusto e del buono, ma che essa non è tenuta ad applicarli se non nei limiti del suo interesse; senza questo, sarà necessario aggiungere ben altri articoli al codice penale.

[P. Rossi, *Lezioni*, p. 315]

La grazia viene concessa a seguito di valutazioni che spesso ripercorrono manifestamente alcune fasi processuali, come si vede per esempio nella relazione ministeriale al re circa la supplica di Antonio Mengoli:

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Parma riferendo sul merito di tale domanda dimostra che punto non sussiste il dubbio in essa risollevato sulla premeditazione e sulla intenzione micidiale del Mengoli, però soggiunge:

"Nel verdetto del Giuri vi fu un errore od equivoco che non avendo riscontro negli atti non era riparabile in dritto, ma a cui ben può in via di grazia riparare la Clemenza del Re. Coerentemente all'atto di accusa le questioni poste ai giurati furono 3; 1<sup>a</sup> sull'omicidio volontario; 2<sup>a</sup> sulla premeditazione; 3<sup>a</sup> sull'agguato. Il loro responso fu affermativo sulle due prime, negativo sull'ultima, e fu poi muto sulle circostanze attenuanti.

Assassinio in conseguenza era il misfatto di cui

essi dichiararono colpevole il Mengoli e retta-mente la Corte applicava la legge condannandolo all'estremo supplizio. Questa condanna per altro, secondoché ebbe a risultare allo scrivente, sorprese e costernò i giurati i quali opinavano che la negativa al terzo quesito dovesse portare un giovamento, la diminuzione almeno d'un grado di pena all'accusato; non si potevano essi persuadere che una risposta affermativa o negativa su tale quesito dopo l'affermativa ai due precedenti dovesse essere oziosa ed inutile.

Ond'è che in siffatta erronea persuasione, e ritenuto con ciò di usare soverchia indulgenza al Mengoli non ammisero, come sarebbe stata loro intenzione, le circostanze mitiganti a di lui favore".

Dovendosi così ascrivere ad equivoco se mancò al Mengoli il beneficio delle attenuanti mentre è palese che la coscienza dei giurati era nel caso contrario all'applicazione della pena capitale e trovandosi d'altronde l'implorata grazia appoggiata sì alla spontanea confessione del Mengoli fatta nel primo stadio dell'istruttoria, sì dal voto per l'abolizione della pena di morte già manifestato in un ramo del Parlamento conchiude il Proc. Gen. esprimendo avviso favorevole alla commutazione della estrema pena suddetta in quella dei lavori forzati a vita.

Egual voto manifestò pure il Consiglio di Stato. Perciò di buon grado associandovi il referente e concorrendo nelle considerazioni su esposte ha l'onore di proporre alla M.V. di voler commutare nei lavori forzati a vita la pena capitale inflitta colla succitata sentenza della Corte di Assise di Modena all'Antonio Mengoli, a quale effetto pregiasi di sottoporre all'Augusta firma di V.M. il relativo decreto.

[A.C.S., Caso Mengoli].

Ad ogni modo la concessione della grazia si lega inscindibilmente al caso individuale. Gli elementi presi in considerazione possono anche essere tipizzabili, tuttavia la valutazione è lasciata alla sensibilità dei soggetti e alle contingenze storico-politiche.

Così, nonostante la certezza d'una giusta condanna e la gravità del crimine commesso, si può proporre di concedere la grazia. È sufficiente l'intesa tra ministro e magistra-

tura, nonostante il diverso parere del Consiglio di Stato, ma l'ultima parola spetta al re:

Il P.G. di Cagliari richiesto del suo parere, ha opinato per la commutazione nei lav. forzati a vita, perché quantunque la gravità del reato commesso nel centro stesso della città di Cagliari, la qualità di militare del condannato e la doppia conforme sentenza rendono giusta la condanna, pure è da osservare che l'Usai è ancora in giovine età e con la sua confessione agevolò molto l'opera della giustizia che nei primordi del processo avea colpiti altri individui dichiarati poi innocenti.

Per tali considerazioni e per le altre accennate nell'altra relazione di pari data, riferentesi al condannato Navazzini [...] Giovanni, e relative all'imminenza della discussione per l'abolizione della pena di morte, il referente, quantunque il Consiglio di Stato abbia opinato per l'esecuzione della sentenza, non esita a proporre alla M. V. la commutazione della pena estrema in quella dei lav. forzati a vita. Ed a queste considerazioni vuolsi anche aggiungere che essendo la sentenza definitiva stata pronunciata a Sassari, ivi dovrebbe aver luogo l'esecuzione, e così mancherebbe in certa guisa la necessaria esemplarità, essendo il reato avvenuto a Cagliari.

Avendo per altro riguardo alla gravità del misfatto che non consiglia soverchia mitezza, il referente stima opportuno che i primi 10 anni della pena commutata siano espiati con la stretta custodia; equiparando così la condizione dell'Usai a quella che avrebbe avuta se fosse stato condannato all'ergastolo secondo il nuovo progetto di cod. pen. italiano; e ciò per le stesse ragioni esposte alla M. V. nella citata relazione relativa al Novazzini [...].

Ciò premesso, il referente ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M. decreto di commutazione nei lav. forz. a vita, da espiarsi per i primi 10 anni con la stretta custodia, della pena di morte come sopra inflitta a Francesco Usai.

[A.C.S., caso Usai Francesco]

#### 4. *Grazia, Parlamento e opinione pubblica.*

L'unico freno al ministero di grazia e giustizia nell'esercizio di poteri così estesi è il controllo del

parlamento, ma è questo forse un freno sufficiente? E può dirsi un freno che giovi giustizia? O non ha piuttosto per effetto un danno peggiore, quello di far intervenire l'azione dei partiti politici nella giustizia?

[G. Giolitti, *Discorsi*]

Adriano Sofri è un uomo che ha rovesciato i principi del *Panopticon* di Bentham: da osservato s'è fatto acuto osservatore del nostro tempo. Una risorsa straordinaria per tutta la collettività.

La giustificazione del rifiuto opposto dal Guardasigilli, peraltro non dovuta all'opinione pubblica (cfr. *Opinione pubblica*, 2003), poggia su motivi anche plausibili, probabilmente in linea con la prassi dell'istituto, ed è quindi legittimamente sostenibile. Tuttavia sorge quantomeno il dubbio che la pena, nel caso Sofri come in molti altri, si risolva in pura afflizione.

Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, di fronte al rischio d'uno strappo istituzionale ha preferito «sciogliere il nodo, invece che tagliarlo di netto» (G. Ferrara, *Può*). Non s'è valso dello scudo offerto dalla dottrina costituzionalistica, concedendo autonomamente la grazia ad Adriano Sofri. Ciampi è stato coerente col suo ruolo di custode della Costituzione "vivente" ed ha rimesso la questione nelle mani dei rappresentanti della Nazione.

Il Guardasigilli Roberto Castelli dal canto suo non vorrebbe «opporre ciecamente una resistenza solitaria», ma dichiara di non poter «scendere a patti con la propria coscienza», visto che la controfirma al decreto di grazia comporterebbe «inequivocabilmente assunzione di responsabilità» (P. Bassi, *Ciampi*). Il Guardasigilli, in questo modo, potrebbe di fatto esautorare il Capo dello Stato venendo meno al proprio ruolo istituzionale. A prescindere dall'ammissibilità del-

l'atto di grazia unilaterale da parte del Capo dello Stato, sarebbe da verificare l'effettiva portata della responsabilità ministeriale.

La storia dell'istituto rivela che il ruolo del ministro è stato originariamente quello di verifica delle condizioni per l'ammissione alla grazia, sulle quali esprime poi anche la propria opinione. Ma la decisione di graziare, o di negare l'atto di clemenza, è un potere del Capo dello Stato, a maggior ragione nei casi più delicati.

L'atto di grazia è comunque sempre una decisione complessa, che mette in gioco gli equilibri tra i poteri. Ogni caso è a sé stante e soprattutto quando è coinvolta l'opinione pubblica, la decisione dipende dalla capacità di dialogo tra le parti coinvolte.

Quando entra in gioco la grazia i confini tra i poteri diventano sottili e appare difficile mantenerli in equilibrio. I dibattiti parlamentari ne sono una testimonianza.

Nella tornata del 1° luglio 1870, con una petizione collettiva, si domanda al Parlamento di graziare i condannati alla pena di morte a seguito dei fatti politici di Piacenza e Pavia.

Il giorno precedente Casati aveva accusato l'onorevole Macchi d'aver manifestato «l'intenzione che il Parlamento facesse indirettamente una pressione sulla Corona nel libero esercizio di un diritto che dallo Statuto le è esclusivamente riservato» (A.P., 1870, p. 2933). Ma il Parlamento vuol proseguire rivendicando il proprio ruolo di controllo e di sindacato sulla politica del governo, facendosi scudo anche dell'opinione pubblica che s'è espressa attraverso la petizione.

La seduta si propone di risolvere la questione specifica, ma inevitabilmente emergono anche altre informazioni circa il moderno istituto della grazia.

Rattazzi prende la parola e sinteticamente illustra le nozioni basilari dell'istituto: a prescindere dalla sua natura,

Il diritto di grazia, o signori, spetta ed è esclusivamente riservato alla Corona: su ciò non può moversi dubbio; ma non è men vero che anche questo è uno di quegli atti che la Corona esercita colla firma del Ministero responsabile, ed è per conseguenza un atto del potere esecutivo che cade [...] sotto il sindacato della Camera. Nulla, quindi, sotto l'aspetto costituzionale, nulla impedisce che anche il Parlamento, per effetto di quel diritto di controllo che ha sul potere esecutivo possa esprimere un voto, il cui effetto non può essere certamente quello di concedere, o negare la grazia, e così d'invadere il diritto della Corona, ma solo di far conoscere al Ministero risponsale le conseguenze che sopra di esso potrebbero ricadere, se quel voto non venisse accolto.

[A.P., 1870, p. 2933]

Il sindacato della Camera dovrebbe rimanere entro i confini d'una "sorveglianza" che non si traduca nell'invasione della sfera d'esercizio del potere di grazia, cioè sostituirsi di fatto nell'esercizio della prerogativa regia attribuita al re dalla costituzione.

Del resto ciò non vuol dire, o signori, ed è bene che la cosa sia sotto questo aspetto specialmente avvertita, non vuol dire, ripeto, che vi siano bene spesso circostanze, le quali rendono meno opportuno e meno conveniente che il Parlamento esprima un voto a questo riguardo; non vuol dire che generalmente sia assai più conveniente che rimanga esso estraneo al modo col quale si esercita questo diritto e libero se ne lasci alla Corona l'esercizio. Ma questa è questione di opportunità e di convenienza. La quale potrà solo essere apprezzata dal Parlamento, quando si discuterà la petizione; ma non potrà mai dirsi che sia questa incostituzionale, e che si debba perciò senz'altro respingere.

[A.P., 1870, p. 2933]

Nel caso di specie ha un peso anche la forma della "supplica" perché un possibile

esito conseguente alla petizione è il «rinvio al Ministro», in altre parole la Camera ritiene che la questione debba essere approfondita e quindi la trasmette al ministro. Di per sé ciò non avrebbe alcuna forza vincolante rispetto al merito della decisione, e il ministro mantiene la propria libertà di valutazione. Tuttavia il rinvio del Parlamento

non può significare una semplice notizia, una formalità, una raccomandazione qualunque da tenersi dal Ministro anche in non cale o in una considerazione relativa; ma è voto esplicito e palese, è designazione chiara pro o contro qualcosa di cui il Ministero dovrà ben curarsi.

[I. Brunelli, *Petizione*, p. 691]

I ministri oppongono una certa resistenza nei confronti del sindacato parlamentare, perché verrebbe meno la loro libertà d'azione politica. Tuttavia il Parlamento, forse inconsapevolmente, porta avanti un'altra battaglia: mantenere la prerogativa della grazia nelle mani del re. Perché in ogni caso il ministro dovrebbe sottoporre alla firma del Sovrano il decreto di concessione o di rifiuto della grazia, non dovrebbe cioè esercitare di fatto autonomamente un potere politico.

Il legislatore ha tratteggiato l'effettiva portata del potere di grazia: non consiste nella sola concessione, ma anche nel rifiuto. Il re, ovviamente, non può farsi carico della gravosa istruzione delle grazie, quindi viene demandata al Ministero, ma non viene delegato il potere di decidere sul non esercizio della clemenza. Il peso della volontà del Capo dello Stato, nella perfezione della grazia, non va ricercato tanto nel singolo atto, nel quale possono entrare in gioco molteplici fattori. Piuttosto l'effettivo potere risiede nella possibilità-minaccia del rifiuto della firma. Questo è il vero e proprio potere politico: non solo concedere ma anche negare la grazia.

Il ruolo del ministro dovrebbe essere di mera gestione della fase istruttoria – facendo anche una selezione preventiva delle suppliche manifestamente insostenibili – ma non al punto da esautorare il re, bensì per arrivare ad assumere una decisione che non sia lesiva dell'immagine dello Stato nella persona del re.

Il braccio di ferro ingaggiato in Parlamento rivela, però, come di fatto il Guardasigilli abbia un potere discrezionale così ampio da impedire al re l'esercizio della prerogativa costituzionale, un'incongruenza, questa, tanto più grave se si tiene conto del fatto che l'intervento del Guardasigilli è stato introdotto dal legislatore e non previsto dalla costituzione.

L'intervento legislativo potrebbe mutare il senso del dettato costituzionale: attribuire al ministro l'avvio dell'istruzione impedisce al re di farsi promotore di un atto di grazia – in quanto condizionerebbe la libera volontà di determinazione del ministro controfirmante – e di fatto il re non può conoscere che le domande istruite dal ministero. Il sindacato parlamentare, apparentemente preventivo, in realtà è quindi un sindacato sull'omissione del ministro, quindi sulla scelta politica già operata da un singolo soggetto.

Il Ministero ha il dovere d'istruire la pratica e sottoporla al re, come avviene nella pratica, per esempio quando il re ordina al Guardasigilli d'istruire le domande "erroneamente" inviategli. Il ministro esegue, non per "cortesia istituzionale", ma perché il suo dovere prescinde dalle modalità con le quali ha ricevuto la supplica.

È questo il caso di Giovanni Ruffino: il Gabinetto Particolare di Sua Maestà trasmette, nel febbraio del 1867, al ministro la supplica di grazia inviata erroneamente al re dalla suocera del condannato.

## Stronati

Gabinetto Particolare di Sua Maestà.

Elenco di N. 1ª Petizione stata presentata a S. M. la quale d'ordine della M. S. si trasmette al Ministero di Grazia e Giustizia.

Firenze addi Febbraio 1867.

Numero d'ordine 1.

Ricorrente Ruffino Giovanni domiciliato a Palermo e per esso la di lui suocera.

Oggetto della petizione: condannato a morte per omicidio dalla Corte di Palermo domanda una commutazione di pena.

[A.C.S., Caso Ruffino]

La consuetudine colma ogni lacuna, infatti la selezione delle domande da sottoporre al re non avviene in un contesto d'arbitrarietà del singolo ministro: nella pratica la selezione dovrebbe avvenire con la stretta e fondamentale collaborazione dell'autorità giudiziaria.

Nel caso Cipriani, per esempio, il Guardasigilli decide di non presentare la domanda di grazia e il Parlamento tenta di censurare la scelta del ministro. Amilcare Cipriani è un ex volontario garibaldino, successivamente colonnello della Comune in Francia. L'accusa che pende sul suo capo è di omicidio. Commesso in Egitto nel 1871, viene processato e condannato in contumacia. Dopo dieci anni, pensando di essere al sicuro per intervenuta prescrizione, decide di tornare in Italia per assistere il padre morente. Viene arrestato e sottoposto a nuovo processo. Nel marzo del 1882 la Corte d'Appello d'Ancona lo condanna a venticinque anni, ma si ricorre alla Corte di Cassazione di Roma, perché la prescrizione non riguarderebbe la pena realmente applicata, bensì quella minacciata per il reato.

La vicenda di Cipriani ha vasta eco nella Romagna, dov'era nato. Si crede sia vittima di persecuzioni politiche in quanto anarchico. Viene organizzata una grande mobilita-

zione popolare con dimostrazioni e proteste: si domanda la revisione del processo e poi anche la grazia del re. Infine si tenta la strada dell'elezione: viene così eletto a Ravenna e a Forlì. A questo punto la Camera è costretta ad occuparsi del caso. La storia di Cipriani si conclude nell'estate del 1888 con la grazia che precederà la visita del re in Romagna.

Il caso Cipriani propone diversi temi, anzitutto quello del rapporto tra la grazia e il principio d'uguaglianza davanti alla legge. Tale principio per alcuni verrebbe inficiato dall'esercizio della grazia, per altri al contrario troverebbe la sostanziale realizzazione facendo "giustizia" nel caso concreto.

La questione si presenta alla Camera sotto diverse forme: il 23 aprile 1887 l'onorevole Borgatta riferisce alla Camera sulle conclusioni della Giunta circa la petizione numero 3757 presentata dall'avvocato Augusto Santini per il caso Amilcare Cipriani. L'avvocato chiede l'interpretazione autentica (art. 73 dello Statuto) dell'art. 138 del c. p.: la prescrizione si applica alla pena realmente inflitta e non a quella che conseguirebbe dal titolo originale del reato. Lo conferma il nuovo progetto di codice penale che dà ragione a Cipriani.

Il problema è legislativo, quindi secondo alcuni il Parlamento ben può ingerirsi nella questione. Lo sostiene, per esempio, Forti. Questi addirittura si dice convinto che si tratti d'ingiustizia e il Presidente è costretto a riprenderlo, perché non si può dire "ingiustizia" riferendosi alla magistratura. "Ingiustizia" presuppone l'intenzione, al più può dire «che è una men retta applicazione della legge, ma non dica che è una ingiustizia» (A.P., 1887, p. 2381).

Ad ogni modo prosegue e delinea la soluzione: fare la grazia.



Pratica istruita dal Gabinetto particolare di Sua maestà

Non possiamo tacere ora che si tratta dell'istanza di diecimila cittadini i quali ci dicono: in nome della giustizia e della equità, in nome dell'umanità, vogliate prendere interesse alla causa di Amilcare Cipriani, provvedete a questo caso miserando. Posta così la questione, perché si dovrebbe ancora trarre in campo la politica? [...] Se, vinta la difficoltà politica, si tratta solo di come provvedere, parmi, o signori, che non si presenti ardua soluzione. La Camera non può o non deve fare istanze di grazia, ma la proposta di grazia può ben farla il Governo. Né io credo fondato ciò che in altra occasione fu affermato in questa Camera, che cioè di grazia non si possa parlare senza l'istanza della parte.

La grazia è prerogativa sovrana non subordinata ad alcuna condizione.

La grazia può anche essere consigliata da considerazioni di merito.

[A.P., 1887, p. 2381]

La prima impressione è che la Camera voglia sostituirsi al ministro nel promuovere le suppliche di grazia, ma in effetti Forti solleva una questione costituzionale: il re può essere chiamato ad esercitare la propria prerogativa direttamente dall'opinione pubbli-

ca; il re rappresenta l'opinione pubblica che è altra cosa rispetto a quella espressa dai giurati.

Ferrari pone esplicitamente la questione: può il Guardasigilli farsi unico interprete dell'opinione pubblica, del bene e della volontà dello Stato?

Il nostro popolo può talora rassegnarsi alle normazioni della libertà, alle violazioni della giustizia giammai. E la giustizia sente in modo assoluto, non afferra le distinzioni giuridiche, non comprende e non comprenderà mai che la legalità possa scompagnarsi dalla giustizia. Coll'analisi serena ed imparziale dell'indole del nostro popolo noi possiamo restituire alla questione Cipriani il carattere di equità che scomparve dinanzi alla malaugurata introduzione della politica [...]. La provincia di Forlì pose termine alla agitazione elettorale con una domanda di grazia rivolta in forma solenne al Re; le due provincie di Ravenna e Forlì si rivolgono unite alla rappresentanza nazionale. Questi rivoluzionari adunque si rivolgono al cuore del Re e della rappresentanza nazionale d'Italia. Io domando, se il Re e la rappresentanza nazionale debbano rispondere a nobili provincie [...].

[A.P., 1887, p. 2385]

Il Ferrari sostanzialmente denuncia la gravità dell'omissione del Guardasigilli: non sottoporre al re la domanda di grazia mette in pericolo lo Stato di fronte all'insoddisfazione e all'incomprensione dell'opinione pubblica. La discussione procede con l'intervento di Nocito. Sostiene la necessità del rinvio della petizione al ministro per una ragione molto semplice: la Camera ha il dovere d'interpretare l'opinione pubblica tanto più quando è così consistente e senza dubbio superiore all'esiguo numero di giurati presenti nel processo:

votando noi l'invio della petizione al ministro di grazia e giustizia non facciamo che votare quello che nel linguaggio parlamentare si chiama la *presa in considerazione*, e nessuno vorrà negarmi che

## Stronati

il ripetuto verdetto delle urne delle Romagne sia meritevole d'una considerazione. Anche questo verdetto ripetuto più volte da dieci e più mila elettori è coscienza del paese, che ben vale la coscienza dei sette giurati d'Ancona che condannarono il Cipriani. Noi votando la presa in considerazione non facciamo, come alcuno dice, un atto di violenza parlamentare. Noi non forziamo la mano, né al Governo, né alla prerogativa reale (*Oh! Oh! — Rumori*) perché faccia la grazia. Noi vogliamo che sia studiata la quistione di questa condanna che ha suscitato tanti vivi clamori, e contro la quale, esempio nuovo, si sono sollevati, col voto legale delle urne politiche, gli elettori delle Romagne. Noi lasciamo integro al ministro il potere di proporre o non proporre la grazia al Sovrano che ha il diritto di concederla o di rifiutarla; ma vogliamo che non si mandi agli archivi una petizione che ha dietro di sé quattro elezioni politiche.

[A.P., 1887, p. 2390]

Nocito riafferma poi il principio della separazione dei poteri:

la Camera non è certo competente a trattare quistioni di giurisprudenza penale per approvare o disapprovare i pronunziati della suprema autorità giudiziaria. Noi non siamo una Corte suprema di cassazione su tutte le altre Corti di cassazione, né il potere giudiziario può essere chiamato al sindacato nostro.

[A.P., 1887, p. 2390]

Tuttavia oltre la questione strettamente giudiziaria c'è quella politica:

io non so se sia buona politica chiudere gli occhi di fronte al voto d'un imponente Corpo elettorale, quasi considerandolo come la parte malsana del Corpo della nazione, né so che politica sia quella di rimandare agli archivi petizioni come queste, cioè stracciarle in faccia agli elettori che le presentano.

[A.P., 1887, p. 2390]

La concessione della grazia prescinde da chi invia la supplica, da questo si deduce la sostanziale natura d'atto di equità; la grazia

non è semplice dono, viene accolta perché considerato atto dovuto, di giustizia:

Cosa c'entra la Corona in un voto della Camera che invita il ministro a studiare la quistione? L'onorevole Tajani considera a questo modo la grazia come una specie di regale munificenza, alla quale si possa applicare il noto adagio giuridico *invito beneficium non datur*.

No, la grazia non è un dono, ma un atto d'equità. E se è vero che nel Codice di procedura penale viene considerato il caso dei condannati che fanno le domande di grazia, ciò deriva dacché ordinariamente sono i condannati che fanno domanda di grazia; ma ciò non significa che da altri individui non possa provenire questa domanda, ed essere accolta quando appaia giusta.

Voi avete un ben meschino concetto della grazia quando la riducete ad un semplice favore di ministro o di principe. La grazia è il compimento della giustizia. Essa non deve considerarsi coi criteri dei regimi assoluti, come nel medioevo o nel periodo imperiale di Roma (*Vivi rumori*). Ma, signori, se credete che queste cose non fanno per voi io mi taccio volentieri (*Si! Si!*). È molto bene il sapere che voi preferite il silenzio al voto di tanti cittadini, e che in una questione così grave di diritto costituzionale e di diritto penale, voi volete coi vostri rumori, come se fossero ragionamenti, soffocare la verità (*Bravo! A sinistra. — Oh! Rumori a destra e al centro*).

[A.P., 1887, pp. 2390-2391]

La discussione si conclude con l'intervento del Guardasigilli, Zanardelli. Il ministro non può fare a meno di ribadire la necessità di rispettare l'autonomia e l'autorità del potere giudiziario:

quanto meno a questa tribuna si ragiona delle sentenze dell'autorità giudiziaria, e tanto meglio è per la giustizia (*Benissimo! Bravo!*). E di questo rispetto per i giudicati, io per il mio ufficio debbo essere il primo a porgere l'esempio (*Benissimo! Bravo!*).

[A.P., 1887, p. 2391]

In secondo luogo ribadisce la differenza tra la teoria e la prassi parlamentare; il rin-

vio della petizione al ministro va oltre il semplice invito ad approfondire la questione:

certo è che il rinvio al Ministero, nelle nostre consuetudini parlamentari, suona appoggio alla domanda, e che una specie di vincolo ne verrebbe al ministro di grazia e giustizia (*Benissimo!*). Ora io vi domando come questo vincolo potrei lasciarmi imporre?

[A.P., 1887, p. 2391]

In ogni caso il Guardasigilli non si trincerava dietro l'irresponsabilità del Re, piuttosto rivendica anzitutto il diritto alla propria libertà di giudizio sull'opportunità dell'atto, e soprattutto pone un limite invalicabile alle richieste della Camera: l'intangibilità delle sentenze del giudiziario, in primo luogo per il potere legislativo.

Errore giudiziario, mi sono sentito continuamente ripetere in tutta questa discussione. Io voglio per un momento ammettere che errore giudiziario vi sia; ebbene io domando chi è giudice, chi è vindice dell'errore giudiziario commesso dai tribunali? A tale stregua sarebbe facile distruggere ogni sentenza. Io sono lungi dall'escludere la possibilità di errori giudiziari. Chi è mai infallibile al mondo? [...] Tutti i giureconsulti di ogni tempo ebbero pure presenti questi errori giudiziari quando scrissero o confermarono la massima che *res judicata pro veritate habetur*, ma questa massima dettarono ugualmente, e vollero che la sentenza facesse nero il bianco e bianco il nero, secondo l'adagio della scuola, perché se grave consideravano la calamità di errori giudiziari, assai più grave calamità reputarono l'anarchia che sarebbe prodotta nel mondo giuridico scuotendo l'autorità della cosa giudicata (*Benissimo! Bravo!*) [...].

Ora io non voglio disconoscere che nel proporre l'esercizio del diritto di grazia [...] il Governo non debba tener conto eziandio di eventuali errori e di rigide interpretazioni di legge, poiché la grazia può reputarsi scritta nelle Costituzioni degli Stati civili come completamento della giustizia. Ma l'atto coscienzioso con cui mirasi a temperare questo rigoroso diritto, allorché il Governo si risolve di fare appello alla più augusta delle sovrane prerogative,

deve essere compiuto in condizione di tale libertà e serenità di giudizio da non presentare nemmeno l'apparenza di una qualunque coazione. (*Approvazione*).

Con quanto ho detto, io non precludo l'adito ad alcun esame; mi regolerò sempre nel proporre l'esercizio del diritto di grazia in modo che esso risponda al fondamento razionale del diritto medesimo, il quale risponde in pari tempo a quelli intenti di pacificazione sociale, cui fecero appello i nostri onorevoli colleghi che appoggiano la petizione. Ma nelle circostanze delle quali si tratta ripugna alla coscienza giuridica, la quale deve guidare i miei atti, l'accettare il rinvio della petizione anziché l'ordine del giorno proposto dalla Giunta delle petizioni (*Benissimo! Bravo! – Applausi*).

[A.P., 1887, p. 2392]

Vero ostacolo per la Camera non è la prerogativa regia, quanto piuttosto il rischio di compromettere l'autorità del potere giudiziario: la discussione sull'opportunità della concessione della grazia non può assumere i toni d'un sindacato sulla sentenza. Per questa ragione, per esempio, non si concedono grazie quando sono troppo a ridosso della sentenza di condanna o quando sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.

Lo stesso principio viene stabilito in Francia:

Le contreseing permet d'engager la responsabilité ministérielle devant le Parlement. Toutefois, la critique, pour être prise en considération, doit nécessairement s'élever au-dessus des cas d'espèces – così statuisce la Camera francese il 5 giugno 1890 – car il n'appartient pas au Parlement d'apprécier une décision prise par le Président de la République dans la plénitude de son droit.

[J. Joëlle, *Le droit*, p.152]

La concessione della grazia, di fatto, non ha responsabili. Per questo motivo necessità della più ampia convergenza delle autorità coinvolte. Per salvaguardare l'immagine

del Capo dello Stato, e in altre parole del sistema politico nel suo complesso. Anche la previsione della necessità della domanda del condannato si pone su questa linea. È una peculiarità dell'istituto della grazia, rispetto agli altri strumenti di clemenza: mentre «L'ammnistia e l'indulto non possono esser che atti spontanei della potestà suprema; la grazia invece è concessa dietro domanda dell'interessato o di un suo patrocinatore» (L. Lucchini, *Elementi*, p. 427).

La domanda di grazia serve a garantire il re da eventuali imbarazzanti rifiuti del beneficiario, ma è anche indice della diversa valutazione che l'autorità compie rispetto all'indulto e all'ammnistia: è in primo piano, cioè, la persona del supplicante. Al di là delle logiche ragioni d'opportunità, per l'equilibrio e l'autorevolezza istituzionale, non esiste in capo al cittadino un diritto all'esecuzione della pena e pertanto non si porrebbe la questione d'un eventuale rifiuto della grazia:

Il provvedimento della grazia, anche nel caso in cui sia stata concessa solo una grazia parziale, non può essere rifiutato dal condannato in quanto questi non ha il diritto ma solo l'obbligo di scontare la pena, e non può quindi rinunciare al beneficio in nome di un diritto all'esecuzione che non possiede  
[G. Ambrosini, *Grazia*, p. 48]

Il legislatore ottocentesco ha scelto di tacere. Uniche due eccezioni: Svezia e Norvegia, che ammettono la possibilità di rifiutare il beneficio. Proprio in Svezia, rammenta la dottrina, nel 1834 un tale di nome Lindeberg – condannato alla pena di morte per la pubblicazione di un libello sedizioso – rifiutò la commutazione di pena concessagli. Tanto che il re fu costretto, dietro la pressione dell'opinione pubblica, a concedere piena grazia. In effetti il potere di grazia

conosce un limite: non può aggravare la condanna inflitta con sentenza.

Storicamente si sono presentati rari casi di rifiuto e si sono risolti attingendo al buon senso e alla ragionevolezza che poi dovrebbero essere sempre l'anima della giustizia, quando si esprime nella forma della legge, della sentenza o della grazia.

### Bibliografia

- Ambrosini (Giangiulio), *Grazia*, in «Digesto delle Discipline Penalistiche», VI, Torino, Utet, 1992, pp. 44-47;
- Arachi (Alessandra), *Io, da sette anni in carcere. Conseguenze per chi decise*, in «Corriere della sera», mercoledì 31 dicembre 2003, p. 8;
- Archivio Centrale di Stato (A.C.S.), fondo "Direzione Generale Affari Penali – Grazie – Pratiche relative a condannati a morte", busta n. 11;
- Atti del Parlamento italiano (A.P.), Legislatura VIII, Sessione 1869-1870, 3, Camera dei Deputati, Discussioni, Tornata del 1° luglio 1870;
- Atti Parlamentari della Camera dei Deputati (A.P.), Discussioni, Legislatura XVI – Sessione 1°, tornata del 23 aprile 1887, *Relazione di petizioni*;
- Bassi (Paolo), *Ciampi, dopo le parole del Guardasigilli e di Bossi, puntualizza con Casini l'iter della legge Boato. Castelli: il Quirinale sia il solo a decidere per la grazia a Sofri* in "La Padania", mercoledì 31 dicembre 2003, p. 7;
- Bertelli (Sergio), *Il Re, la vergine, la sposa. Eros, maternità e potere nella cultura figurativa europea*, Roma, Donzelli, 2002;
- Brunelli (Ignazio), *Petizione (diritto di)*, in «Digesto Italiano», XVIII, parte seconda, 1906-1912, pp. 681-693;
- Camilli (Stefano), *La giustizia nei Dicasteri amministrativi ossia norme generali teoriche e pratiche pel trattamento delle vertenze che in essi son proposte*, Roma, A. Natali, 1847;
- Castagna (Pasquale), *Diritto costituzionale*, Napoli, 1861;
- Colombo (Paolo), *Il Re d'Italia: prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Angeli, 1999;
- Constant (Benjamin), *Corso di politica costituzionale*, I, Firenze, Presso Enrico Monti, 1849;
- Del Vecchio (Giorgio), *La Giustizia*. Discorso del prof. Giorgio Del Vecchio per l'inaugurazione dell'anno accademico 1922-23, Roma, Tipografia Ditta Fratelli Pallotta, 1923;
- Dimoulis (Dimitri), *La grazia come frontiera interiore. Funzioni simboliche della clemenza individuale e il "caso Sofri"*, in «Dei delitti e delle pene», 1-2/1999, pp. 205-245;

- Duceschi (Piero), *Prerogative regie*, in «Digesto Italiano», XIX, parte prima, Torino, Ute, 1909-1912, pp. 440-452;
- Ferrara (Giuliano), *Può e, se vuole, deve*, in «Il Foglio Quotidiano», anno VIII, numero 359, p. 3;
- Ferri (Enrico), *L'amnistia*, in «La Scuola Positiva», 1893, pp. 349-356;
- Frosini (Vittorio), *Il diritto di grazia fra la regola e l'eccezione*, in «Quaderni della biblioteca filosofica di Torino», Torino, 1976, pp. 388-398;
- Giolitti (Giovanni), *Discorsi extraparlamentari*, Torino, Einaudi, 1952;
- Grossi (Paolo), *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Joëlle (Jeanjean), *Le droit de grâce*, in «Pouvoirs», 41, 1987, pp. 151-155;
- Levi (Abramo), *Amnistia-Indulto*, in «Digesto italiano», vol. III, parte I, Torino, Ute, 1895, pp. 73-162;
- Lucchini (Luigi), *Elementi di procedura penale*, Firenze, Barbera Editore, 1899<sup>2</sup>;
- Mancini (Mario), Galeotti (Ugo), *Norme ed usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1887;
- Manzini (Vincenzo), *Trattato di diritto penale italiano. Seconda edizione accresciuta e perfezionata. Volume terzo*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, già ditta Pomba, 1921;
- Martini (Antonio), *Potere giudiziario*, in «Digesto Italiano», XIX, parte I, 1909-1912, Torino, Ute, pp. 148-169;
- Merlin (Philippe Antoine), *Crazia – grâce*, in *Dizionario universale ossia Repertorio ragionato di Giurisprudenza e questioni di diritto*, Tomo VI, Venezia, Giuseppe Antonelli Ed., 1837, pp. 510-513;
- Monteil (Jacques), *La Grâce en Droit Français Moderne*, Paris, Librairie Technique, 1959;
- Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, numero monografico del «Giornale di Storia costituzionale», n. 6/II semestre 2003;
- Piola Caselli (Eduardo), *Giurisdizione penale*, in «Digesto Italiano», XII, Torino, Ute, 1900-1904, pp. 792-807;
- Racioppi (Francesco), Brunelli (Ignazio), *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. I (dall'art. 1 all'art. 23), Torino, UTET, 1909;
- Ragone (Vittorio), *Scalfaro: "Una sconfitta la grazia a Panizzari"*, in «La Repubblica», 15 dicembre 2000;
- Relazione a Sua Maestà sulla supplica di grazia di Nicolò Calandrino*, in Archivio Centrale di Stato, fondo "Direzione Generale Affari Penali – Grazie – Pratiche relative a condannati a morte", busta n. 11;
- Rossi (Pellegrino), *Lezioni di Diritto Costituzionale alla Sorbona*, Roma, Colombo, 1992;
- Santangelo Spoto (Ippolito), *Ministero e Ministri*, in «Digesto Italiano», XV, parte seconda, 1904-1911, Torino, Ute, pp. 449-451;
- Sbriccoli (Mario), *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medio evo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 345-364;
- Tommaso (Nicolò), Bellini (Bernardo), *Dizionario della lingua italiana*, volume secondo, parte seconda, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1869;
- Vigliani (Paolo Onorato), *Il diritto di grazia*, in «L'Opinione», 11 settembre 1876, pp. 1-2;
- Zagrebelsky (Gustavo), *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1974.

Camere con vista





# Il tiranno involontario.

## L'immagine di Robespierre e la sua evoluzione nella letteratura e nel cinema

SANTINO DE LUCA

### 1. *Prologo: il tiranno del giorno dopo*

Parigi. 10 termidoro dell'anno II.

Robespierre sale sulla carretta che lo porterà in *place de la Révolution* assieme a Saint-Just, Couthon e i colleghi con cui ha condiviso le speranze di una Rivoluzione che si portasse a compimento.

La voce si è sparsa in fretta. Un evento inaspettato e importante si sta realizzando sotto gli occhi dei cittadini di Parigi: un nuovo tiranno sta per essere abbattuto. Questa volta si tratta di un mostro sanguinario, il macellaio, l'uomo casto e probo che ha eliminato i suoi colleghi, che ha limitato la libertà di stampa, che ha impedito il libero pensiero, che ha riempito le prigioni di innocenti cittadini con accuse improvvisate. L'uomo che ha fatto scorrere il sangue a fiumi, non soltanto degli aristocratici e dei monarchici, ma dei liberi pensatori o semplicemente dei sospetti che non erano riusciti a procurarsi il certificato di civismo con cui dimostrare il loro patriottismo. L'uomo che, con crudele ostinazione, voleva soddisfare la sete degli dei.

Parigi è agghindata a festa, una festa improvvisata. Sino a due giorni prima il tiranno ha lanciato gli ultimi strali contro gli avversari che complottavano nel seno, addirittura, del Comitato di salute pubblica, nel cuore del governo, nel cuore della Rivoluzione. Ma era l'agonia di un mostro ferito a morte, erano i colpi di coda di un animale straziato che tentava una vana difesa. Alcuni prodi, valorosi, rischiando la propria vita, lo hanno fermato definitivamente. Gli hanno tolto la potenza micidiale delle sue parole, impedendogli di parlare ancora, di accusare ancora. Un coraggioso gendarme lo ha ferito alla mascella bloccandogliela per sempre. La vistosa fasciatura, ora, rassicura i suoi avversari.

Robespierre affronta il suo ultimo viaggio con gli occhi chiusi. Non si tratta della propria vita che termina, ma di un ideale che crolla. Quei cittadini per i quali aveva costruito il suo pensiero, sulla cui felicità aveva concentrato ogni affanno, festeggiano la sua morte. Cosa ne sarebbe stato della Rivoluzione? A chi sarebbe stata consegnata? La Francia sarebbe stata ancora la scintilla con cui infiammare tutto il continente?

La folla si raccoglie per lo spettacolo. Alcuni cantano il *Ça ira*, danzano la *carماغnole*. Altri urlano, sfogano la propria rabbia contro il tiranno che ha tolto loro un familiare, un amico. Tra i cittadini si confondono generali, Convenzionali, giacobini, aristocratici, tutti uniti per l'inizio di una nuova era, o semplicemente incuriositi per la fine di un incubo.

Non potendo parlare, né scrivere, a Robespierre resta solo lo sguardo, che usa per un addio volgendolo verso l'amico Saint-Just che lo precede al patibolo.

Vorrebbe pronunciare il suo ultimo discorso, vorrebbe ancora discolarsi dalle accuse di tirannia, ma i gradini della ghigliottina non lo conducono alla tribuna. Se, almeno, i cittadini sapessero che questa non è la fine:

Mi chiamano tiranno... Se lo fossi, coloro che mi accusano striscerebbero ai miei piedi, io li rimpinzerei d'oro e li lascerei compier indisturbati i loro delitti, ed essi mi colmerebbero di gratitudine... Io fui fatto per combattere il crimine, non per governarlo... No, Chaumette, no Fouché, la morte non è affatto un sonno eterno. Cittadini, cancellate dalle tombe questa iscrizione di mani sacrileghe, che getta sulla natura un drappo funebre... Questo scolpite: No, la morte non è un sonno eterno, la morte è il principio dell'immortalità.

[Robespierre, *Discorso del 26 luglio 1794*]

In quel momento, per Maximilien Robespierre, termina il periodo della vita terrena e inizia il periodo dell'immortalità.

## 2. *La caccia all'immagine*

Robespierre era un credente e, come tale, credeva di potere vivere una vita ultraterre-

na ma, sicuramente, come uomo di Stato, come rivoluzionario, come capo indiscusso della corrente politica e di pensiero dominante durante tutto il periodo rivoluzionario, accarezzava l'idea di trasmettere la sua immagine alla posterità:

Nel vedere la moltitudine dei vizi che il torrente della rivoluzione ha rotolato alla rinfusa assieme alle virtù civiche ho temuto talvolta, lo confesso, di venire macchiato – dinnanzi agli occhi della posterità – dalla vicinanza impura degli uomini perversi che si mescolavano tra gli amici sinceri dell'umanità.

[Robespierre, *Discorso del 26 luglio 1794*]

Infatti, Robespierre non temeva la morte e l'aveva a lungo preconizzata. Piuttosto, si preoccupava di morire per una giusta causa: «Tra noi e i tiranni c'è questo di diverso: che essi corrono al patibolo per la via del delitto e noi per quella della virtù».

Robespierre consegna queste parole agli amici del club dei Giacobini, come testamento per l'esecuzione che avverrà dopo meno di quarantotto ore. Si lascerà arrestare, quasi senza opporre resistenza e il boia spalancherà, per lui, i cancelli dell'aldilà.

Mentre l'anima di Robespierre raggiungeva la dimora assegnatagli, in Francia iniziava una poderosa caccia all'immagine di Robespierre. Si apriva, infatti, l'era termidoriana.

Se tutto ciò che precedette il 9 termidoro aveva rappresentato il laboratorio della sovranità popolare con tutti i suoi errori e le fatalità, adesso occorreva ricucire le fila della Rivoluzione liberando il campo dalle macerie dell'ingombrante eredità politica, istituzionale e simbolica del Terrore (Baczko, *Termidoriani*, pp. 476-478).

Occorreva, in pratica, una nuova unificazione, una nuova comune identità che per-

mettesse la fuoriuscita dal Terrore adattando la politica rivoluzionaria ad uno scenario inedito.

Ed era proprio la caccia ai terroristi il nuovo comune denominatore della Rivoluzione. Già dal 10 termidoro iniziava la campagna di denigrazione contro Robespierre, accusato di avere ordito un complotto contro la Repubblica: mentre veniva ritrovato a casa sua un sigillo con il giglio di Francia, si sosteneva che l'*Incorruttibile* mirasse a proclamarsi re e che fosse intenzionato a sposare la figlia di Capeto.

Sul piano simbolico, intanto, la Convenzione decideva di spostare la ghigliottina sul luogo di esecuzione dell'ultimo tiranno, Luigi XVI, in *place de la Révolution*, ottenendo il doppio effetto di fare attraversare alla carretta il centro della città e di chiudere in un unico cerchio immaginario l'ultimo re e il nuovo, presunto, aspirante al trono (Baczko, *Come uscire dal Terrore*, p.19).

Nel 1789, c'era in Francia un re investito di un potere senza limiti nella realtà, limitato solo in apparenza, sostenuto da antichi pregiudizi e ancor più dalla facoltà che aveva di disporre di tutto il denaro e di tutte le cariche dello Stato [...]. Anche nell'anno II c'era in Francia un uomo il cui potere era assoluto nella realtà, limitato soltanto in apparenza, sostenuto da una popolarità acquisita non si sa come e cui si era attribuita una falsa reputazione di probità e di capacità, come a tanti altri principi. Quest'uomo disponeva di tutte le cariche e del denaro della Repubblica.

[Merlin di Thionville, *Capet et Robespierre*, per estratto da B. Baczko, *Come uscire dal Terrore*, pp. 59-60]

Ed ecco, sotto i colpi implacabili dei suoi accusatori Robespierre veniva sgretolato, rimosso, espulso e cancellato. Con lui, i piccoli Robespierre, i suoi accoliti e quanti gli avevano creduto: i vandali, i cannibali, colo-

ro che non avevano esitato ad uccidere. E se uccidere poteva essere considerata una conseguenza della Rivoluzione, come giustificare la foga distruttrice barbara e vandala che si proponeva di fare "regredire lo spirito umano" e di privare la Francia dei "più bei titoli della sua gloria"?

Nella primavera dell'anno III, il tema della barbara ignoranza delle canaglie che vandalizzavano la Francia veniva ripreso, con enorme successo, da una commedia di Ducancel: *L'intérieur des Comités révolutionnaires ou les Aristides modernes*. La commedia terminava con la notizia che «gli infami triumviri erano finalmente abbattuti» e con l'impegno che «i partigiani del terrore e i bevitori di sangue sarebbero stati perseguitati». Scopo della rappresentazione era quello di dimostrare il trionfo della virtù e della giustizia sulle canaglie e sulle barbarie. Inoltre, attraverso la denigrazione di una canaglia che continuava a darsi del tu, si cercava di mettere in ridicolo lo stesso popolo sovrano e il potere rivoluzionario.

Robespierre, intanto, continuava a turbare da morto quasi quanto da vivo: l'Assemblea era costretta a prendere posizione, in un dibattito, sulla vera natura dell'immagine che si celava dietro la figura del Popolo – Ercole con la mazza, che si ergeva in cima alla montagna ideata da David e innalzata di fronte agli *Invalides*. Il monumento raffigurava un gigante, e questo gigante era il popolo. Ora, sotto una prospettiva nuova, la montagna avrebbe potuto ricordare la fazione della Convenzione individuata appunto con l'appellativo di "Montagna" e dietro la figura del gigante si sarebbe potuta nascondere «quella del tiranno che ha mutilato la Convenzione». E, così, era meglio non correre rischi: il monumento veniva abbattuto (Baczko, *Come uscire dal Terrore*, pp. 246-249).

3. *Nello spazio letterario*

Nella letteratura, era Samuel Taylor Coleridge, giovane romantico autore di teatro inglese, in *The fall of Robespierre* pubblicato nel mese di settembre del 1794, il primo a percepire la drammatica posizione di Robespierre, stretto tra originale purezza nelle intenzioni e mostruosità delle azioni, tra temperamento patriottico e propensione al dispotismo, tra ardore rivoluzionario e gelida ferocia.

Coleridge, appena ventunenne, dava prova di grande maturità artistica realizzando un dramma politico su un argomento di tale scottante attualità, senza scadere nella propaganda dell'una o dell'altra ragione, ma cercando piuttosto di fare emergere le sensazioni e gli stati d'animo dei personaggi direttamente dai loro dialoghi.

Negli anni successivi, l'immagine di Robespierre si identificava sempre più in quella di un bruto senza cuore, di un tiranno bilioso privo di scrupoli. L'iniziale storiografia della Rivoluzione francese, infatti, tendeva a schedare Robespierre come la vera incarnazione del male.

Robespierre veniva ricordato, insieme a Danton, anche in *Le rouge et le noir* di Stendhal (1830), ma bisognava attendere la pubblicazione delle *Mémoires* di Charlotte Robespierre, sorella di Maximilien, nel 1834, perché ne fossero evocati anche i tratti migliori del carattere e della personalità. Purtroppo, il contributo di Charlotte alla definizione dell'immagine di Robespierre conteneva in sé lo sgradevole peso di una presunta parzialità. Inoltre, la figura del fratello, a distanza di tanti anni, aveva oramai assunto connotazioni abbastanza delineate nel senso negativo, per potere essere ridefinite in positivo.

Charlotte si giustifica così:

Credevo che il tempo che tutto distrugge avrebbe demolito le calunnie con cui si è travisato il carattere del mio degno e sventurato fratello Maximilien... Avrei voluto combattere un pregiudizio tanto funesto... Dopo aver immolato il giusto, l'incorruttibile Maximilien, i suoi carnefici hanno messo tanta improntitudine nei loro attacchi da far passare il mio povero fratello per uno scellerato, non solo in patria, ma anche nelle altre nazioni. Hanno instillato il loro fiele dovunque, nei libelli, nei giornali, nelle biografie, perfino nei romanzi... I malvagi mostrano maggiore zelo nello spargere e diffondere la menzogna di quanto non ne prodighino i buoni nell'appurare la verità.

L'opera è, comunque, talmente ricca di particolari inediti, e altrimenti irreperibili, sulla vita di Robespierre che merita una particolare considerazione, o quantomeno il diritto al confronto con i più noti resoconti biografici.

Quasi contemporaneamente (1835) giungeva un ulteriore contributo attraverso un'opera teatrale – ancora dall'estero – a dimostrazione del fatto che la Francia non aveva ancora metabolizzato la vita e la morte del dittatore. Ancora un autore molto giovane, Georg Büchner, di soli ventiquattro anni, che si confrontava con il tema della Rivoluzione francese. Büchner, apologeta di una rivoluzione tedesca che non avverrà, scriveva *La morte di Danton*, mentre la polizia lo ricercava.

Il canovaccio è quello della contrapposizione tra Robespierre e Danton, quello del confronto tra virtù e natura, tra terrore e tolleranza, tra la morale troppo rigida di Robespierre e l'epicureismo di Danton, ma sono molteplici i temi che si intrecciano nello sviluppo della trama, aprendo la strada a svariate riflessioni.

Danton è raffigurato come un eroe stanco che, nonostante l'avventura esaltante della Rivoluzione, si rende conto di non potere fare nulla per cambiare effettivamente la Storia, di essere impossibilitato a creare qualcosa di diverso. La sfiducia di Danton è, probabilmente, la stessa del giovane Büchner che scriveva di sé: «...se ora potessi credere anche lontanissimamente alla possibilità di un rivolgimento politico. Ma da ormai sei mesi mi sono completamente convinto che non c'è niente da fare e che chiunque si sacrifica in questo momento porta la sua pelle al mercato».

Questo tema conduce direttamente a quello della "Rivoluzione congelata". E, mentre Danton rappresenta la stanchezza della Rivoluzione, Robespierre caparbiamente vuole tentare la fuga in avanti per portarla a compimento<sup>1</sup>.

I dialoghi del dramma sono tesi, serrati e coinvolgenti. A proposito del "continuare la Rivoluzione", Robespierre incalza:

ROBESPIERRE: La rivoluzione sociale non è ancora finita, chi fa una rivoluzione a metà si scava da sé la propria fossa... Il vizio deve essere punito, la virtù deve dominare per mezzo del terrore.

DANTON: Tu, con la tua virtù, Robespierre! Tu non hai preso denaro, tu non hai fatto debiti, non hai dormito con una donna, hai sempre portato un vestito decente, non ti sei mai ubriacato. Robespierre, sei di una rettitudine rivoltante... Ma non c'è dunque niente in te che qualche volta, sottovoce, segretamente, ti abbia detto: "Tu menti, menti!"?

ROBESPIERRE: La mia coscienza è pulita.

DANTON: La tua coscienza è uno specchio di fronte al quale si tormenta una scimmia; ognuno s'imbellezza come può e a modo suo ci cava il proprio divertimento... Se loro non si vergognano di andare in giro così, non per questo hai il diritto di cacciarli nella tomba. Sei forse il poliziotto del cielo? E se non puoi vedere cose simili, così come fa il tuo caro signoriddio, allora tieniti il fazzoletto davanti agli occhi.

La drammaticità del fanatismo di Robespierre ha il suo culmine quando, dopo avere chiesto l'accelerazione dell'esecuzione di Danton, rimane solo con i suoi pensieri:

ROBESPIERRE: Sì, messia di sangue, che sacrifica e non viene sacrificato. Lui li ha redenti col suo sangue e io li redimo con il loro. Lui li ha resi peccatori, io prendo il peccato su di me. Lui ha avuto la volontà del dolore, io ho il tormento del boia.

Danton, da parte sua, non rinnega la morte che considera il nulla, «una decomposizione più semplice, mentre la vita è una decomposizione più complicata, più organizzata». È piuttosto preoccupato di adattarsi a questa nuova situazione. Filosofeggia, decanta, consola, s'incensa, minaccia, forse per distrarsi, per allontanare la noia e il pensiero sul nulla imminente. Si abbandona idealmente nelle braccia del popolo che lo ama e si interroga, non sulle sue colpe, ma sull'interminabile battaglia che affatica i superstiti della Rivoluzione. Diventa un eroe dalle venature romantiche, malinconico, crepuscolare e tragico che si proietta nei mille ruoli dei personaggi dell'antichità.

L'abbinamento Robespierre-Danton rivestirà, comunque, un'importanza fondamentale per la letteratura successiva e influenzerà parecchio l'immaginario collettivo, che dovrà fare i conti sul ruolo giocato dai due eroi: l'uno compromesso, ma indulgente e in fondo buono; l'altro integerrimo, ma intransigente e in fondo cattivo. Per quale dei due varrà la pena di partecipare?

Anche Dickens pubblicava un romanzo sulla Rivoluzione, *A Tale of two Cities*, del 1859, ispirandosi ad un precedente libro di Carlyle del 1837, *The French Revolution*. Qui erano le folle rivoluzionarie e le violenze di massa al centro degli interessi degli autori e Parigi, città sanguinaria e cruenta, assume-

va una dimensione apocalittica, di enorme palcoscenico del terrore. Uno sfondo animato, che viveva di vita propria.

In effetti, nel palcoscenico della Rivoluzione erano transitati molti protagonisti. Non solo Robespierre, non solo rivoluzionari del Terrore, ma anche uomini e donne dall'ineffabile carisma e dotati di una seducente personalità: non solo Danton, Saint-Just, Marat, ma anche La Fayette, Mirabeau, Barnave, Condorcet, Desmoulins, Madame De Staël; artisti rivoluzionari come Chénier, David; strateghi e uomini di Stato come Neckker; scienziati come Lavoisier; illustri vittime come Maria Antonietta; donne passionali come Charlotte Corday e persino il controverso protagonista involontario della Rivoluzione, Luigi XVI. Uomini e donne che, singolarmente, potevano riempire romanzi, storie, biografie. Era come se la Rivoluzione avesse attivato una produzione di protagonisti eccezionale, unica e irripetibile.

E questi protagonisti, nel bene e nel male, si contendevano lo spazio letterario. Catturavano la fantasia degli autori. Dunque Robespierre, protagonista principale, diminuiva. I comprimari aumentavano. Lo sfondo della Rivoluzione diventava il soggetto. Si affermava, del resto, l'idea del romanzo storico come genere letterario.

Victor Hugo dava una prova memorabile di come uno scrittore possa dipingere con le parole. A grandi e generose pennellate creava l'indimenticabile affresco del *Novantatré* (1874). Un'opera – e qui il termine va considerato nel suo senso più profondo – ricca di personaggi, avventure, emozioni, colpi di scena e riferimenti storici in grado di soddisfare i desideri dei lettori più esigenti<sup>2</sup>.

Hugo distribuisce le sue attenzioni sui diversi protagonisti e giunge ad intrecciare le loro vite in un ricamo molto elaborato. Lan-

tenac, Cimourdain e Gavain uniscono i loro destini sullo sfondo degli eventi del *Novantatré* e della guerra in Vandea.

Gli scenari sono vivi, respirano: i boschi della Bretagna, gli sprazzi di schiuma sul mare di notte, il covile del mendicante scavato sotto le radici di una quercia, la sala della Convenzione, la torre medievale sono *location* ideali per il racconto storico e contribuiscono a mettere in risalto le vicende dei protagonisti. La descrizione delle strade di Parigi vale, da sola, il piacere dell'intero romanzo: Hugo, in un solo fiato, di seguito e per oltre sei pagine, descrive la città e il modo di vivere dei parigini durante e dopo il Terrore. L'effetto è quello di una carrellata vertiginosa, in cinematografia corrisponderebbe alla realizzazione di un unico, sensazionale "piano-sequenza".

Nel *Novantatré*, Hugo ritaglia un cammeo per Robespierre, Danton e Marat. I nostri eroi stanno segretamente seduti attorno a un tavolo e si preparano a prendere delle importanti decisioni. Sembrano tre esseri spaventevoli, quasi fossero mezzi uomini e mezza belve, diversi tra loro, ognuno con i suoi difetti e le sue nevrosi, ma tutti e tre così tremendamente rivoluzionari: tre teste, nell'unico corpo della Rivoluzione, che lottano contro il nemico e si mordono, cercando spazio individuale e convivenza allo stesso tempo.

Il triumvirato è male assortito. Danton e Marat si lasciano prendere dalla collera, sono trasandati, «l'uno una sorta di gigante, l'altro quasi un nano». Robespierre, seppure «pallido, giovane, grave, le labbra sottili, lo sguardo freddo», è vestito in modo inappuntabile, studia i suoi appunti, dispiega la carta della Vandea, illustra le prossime mosse dei nemici con impareggiabile preveggenza e, soprattutto, mantiene la calma e la



Robespierre gravemente ferito, *Melingue, 1877*

lucidità dell'uomo di governo. È, così, facile simpatizzare per Robespierre, fra i tre il più compassato, un vero capo di Stato, un fine stratega, non un cencioso rivoluzionario. Qui, Robespierre ricorda magistralmente l'idea che di lui si fece Mathiez.

Scorgendo Cimourdain, Robespierre capisce subito che è un ex prete. Hugo commenta: «L'aria pretesca non sfuggiva a Robespierre, che riconosceva, al di fuori di sé, ciò che in sé nascondeva». Durante la riunione, l'autocontrollo di Robespierre è tale che Hugo l'immagina posare «la mano fredda sul pugno febbrile di Danton». Ma non è amicizia, è cerimoniale tattico. Marat grida: «Quel che ci vuole è un dittatore. Robespierre, voi sapete che io voglio un dittatore». Robespierre studia attentamente la carta, rialza il capo: «Lo so, Marat, o voi o io». Hugo conclude: «Così parlavano quei tre uomini formidabili. Alterco di tuoni».

Il ritorno di Robespierre avveniva nel 1912, con *Gli dèi hanno sete* di Anatole Fran-

ce. In effetti, anche in questo romanzo, Robespierre non era il vero protagonista, sebbene fosse rappresentato come simbolo vivente del Terrore. Era il Terrore ad occupare un ruolo di primo piano, il Terrore che avviluppava la vita dei personaggi, bloccandoli e condizionandone la volontà e la sorte.

La presenza del Terrore, nel romanzo di Anatole France, è tangibile sotto l'apparente normalità. Uomini e donne si muovono alla ricerca di un punto di equilibrio per continuare a vivere una vita normale, senza essere accusati, arrestati e, inevitabilmente, giustiziati. Il volto del Terrore è quello del Tribunale rivoluzionario, «la bestia mistica», e dei suoi componenti:

I giurati, diversi per origine e per carattere, gli uni istruiti gli altri ignoranti, vili o generosi, dolci o violenti, ipocriti o sinceri, ma che sentivano, o fingevano di sentire, tutti, per la Patria e la Repubblica in pericolo la stessa angoscia, di ardere della stessa fiamma, tutti atroci per virtù o per paura, formavano un solo essere, una sola testa sorda

e irritata, una sola anima, una bestia mistica che, col naturale esercizio delle sue funzioni, produceva inesauribilmente la morte.

L'*alter-ego* di Anatole France è il personaggio di Brotteaux, quasi una voce fuori campo attraverso la quale l'autore contrappone la libertà di pensiero al fanatismo imperante dell'epoca. Attraverso Brotteaux, France lancia un messaggio a Robespierre:

BROTTEAUX: Per me, preferisco i nostri semplici "mangiadio", che non sanno ciò che dicono né ciò che fanno, a quegli arrabbiati legiferatori, che si danno da fare a ghigliottinarci per renderci virtuosi e saggi, e per farci adorare l'Essere supremo che li ha creati a sua immagine. In altri tempi, facevo celebrare la messa nella cappella "des Ilettes" da un povero diavolo di curato che dopo alcuni bicchieri, diceva: "Non diciamo troppo male dei peccatori; ci danno da vivere, a noi poveri preti indegni che siamo!" Convenite, signore, che quel biascicatore di *oremus* aveva delle sane massime in fatto di governo. E bisognerebbe ritornare a questo: governare gli uomini come sono, e non come si vorrebbe che fossero!

Il prezzo da pagare per questa libertà è molto alto e Brotteaux sarà ghigliottinato. Il suo carnefice è Evariste Gamelin, seguace di Robespierre, membro del tribunale, pittore senza particolari qualità, cresciuto nel mito di David, ineguagliabile artista della Rivoluzione. Gamelin rappresenta il rivoluzionario condizionato dalla politica di regime, ossessionato dalla virtù, accecato dal fanatismo, che non esita a condannare seguendo, addirittura, gli impulsi del cuore. Inizia il suo compito tra mille scrupoli e finisce per farsi del castigo un'idea religiosa e mistica.

Gamelin rispecchia la personalità del suo idolo, Robespierre. Anzi, ne è un prototipo: «Che cosa importano le nostre privazioni, le nostre sofferenze di un momento! La Rivoluzione farà nei secoli la felicità del

genere umano». Nei ricordi della madre, Gamelin assume in controluce gli stessi tratti di Robespierre nella memoria della sorella Charlotte:

CITTADINA GAMELIN: Eri di carattere dolce e affettuoso... Avresti potuto approfittare della tua avvenenza per correre dietro alle ragazze... Sin dall'infanzia fosti sempre giusto e benevolo in ogni cosa. Non hai mai tollerato la malvagità e ti sei sempre opposto con tutte le tue forze alla violenza. Avevi pietà degli infelici.

Quando si rende conto del baratro nel quale la Rivoluzione è piombata, Gamelin, consapevole della sua imminente morte ma incapace di abbandonare la strada intrapresa, si congeda dalla sua amata e, idealmente, dalla vita abbracciando un piccolo fanciullo. Anche Gamelin, come Robespierre, consegna la sua immagine al mondo e presagisce il disprezzo della posterità:

EVARISTE GAMELIN: Piccolo, quando sarai un uomo, mi dovrai la tua felicità e la tua innocenza; ma se udrai pronunciare il mio nome, lo esecrerai.

Il cittadino Blaise è, nel romanzo, un personaggio di secondo piano, ma il tono dei suoi discorsi ricorda da vicino quello di Danton, la sua noia, la sua stanchezza:

BLAISE: Voi vivete nel sogno; io vivo nella realtà. Credetemi, amico, la Rivoluzione annoia, dura troppo. Cinque anni di entusiasmo, di abbracci, di massacri, di discorsi, di *Marsigliese*... di carmagnole... sono lunghi. E poi, si comincia a non capirci più nulla. Ne abbiamo visti troppi di quei grandi cittadini che voi avete condotti al Campidoglio soltanto per poi precipitarli dalla Rupe Tarpea: Necker, Mirabeau, La Fayette, Bailly, Pétion, Manuel e tanti altri. Chi ci dice che non prepariate la stessa sorte ai vostri nuovi eroi?

Il vero obiettivo di Anatole France è combattere il fanatismo nelle sue molteplici e

variegate sfumature. Per fare ciò lo scrittore usa un tocco delicato e coinvolge con garbo il lettore nelle vicende storiche. Si legge il romanzo ma, in realtà, si ripassa la storia della Rivoluzione. Infatti non è la Storia lo sfondo, ma il romanzo un pretesto per rivedere il passato. E questo confondersi e mescolarsi tra Storia e romanzo finisce per creare una certa emozione quando il protagonista, Evariste Gamelin, inaspettatamente si imbatte in Robespierre.

...Era termidoro e Evariste si trovava ai giardini Marbeuf, c'era un piccolo suonatore, quando

Un uomo, giovane ancora e snello, in giubba azzurra, con i capelli incipriati, seguito da un grosso cane, si fermò ad ascoltare quella musica agreste. Evariste riconobbe Robespierre. Lo trovò pallido, dimagrito, col viso indurito e solcato da rughe dolorose.

Al lettore sembra che Robespierre "personaggio" appaia in un libro di storia, ovvero che "quello vero" fuoriesca da un romanzo. Il lettore vede Robespierre con gli occhi di Gamelin. Robespierre non conosce Gamelin. Così il lettore osserva Robespierre, di nascosto, nei suoi ultimi giorni di termidoro, poco prima che muoia, mentre passeggia col suo cane. Non partecipa più alle sedute del Comitato di salute pubblica. Ecco venire Tallien, con un altro uomo. Notano l'*Incorruttibile*. Il lettore vede la scena, sente il commento dei due: «Eccolo lì il re, il papa, il dio». Anatole France crea, così, un gioco di specchi nel quale finzione e realtà si riflettono all'infinito, proiettando personaggi storici, protagonisti del romanzo e il lettore in un'unica, comune, dimensione.

Durante le sue brevi apparizioni, Robespierre è descritto nelle sue pose più eleganti e compassate, ma non per questo meno peri-

colose; il club di Robespierre è visto come il centro di fabbricazione della volontà generale:

Senza pompa, si esercitava in quel luogo, per mezzo della parola, il più grande potere dello Stato: esso governava la città, l'impero e dettava i suoi decreti alla Convenzione [...]. Quel giorno, 11 vendemmio, un uomo giovane, dalla fronte sfuggente, lo sguardo penetrante, il mento aguzzo, il viso butterato, l'espressione fredda, salì lentamente alla tribuna [...] Robespierre pronunciò con voce chiara un eloquente discorso contro i nemici della repubblica e scagliò terribili argomentazioni metafisiche contro Brissot e complici. Parlò a lungo, con abbondanza e con armonia. Librato nelle celesti sfere della filosofia, lanciava folgori contro i cospiratori che strisciavano al suolo. Evariste ascoltò e comprese [...] Robespierre gli semplificava tutto, gli presentava il bene e il male in formule semplici e chiare [...] Gamelin gustava la gioia profonda di un credente che sa la parola che salva e quella che perde.

Proseguendo, Anatole France narra anche dell'arrivo di Robespierre alla Comune e del suo discorso, il 9 termidoro. E, improvvisamente, forse involontariamente, ne rivela il possibile vero volto. È appena un'ipotesi, sospesa e inquietante, che minaccia la chiara fama di Robespierre quale tiranno sanguinario disposto a tutto:

Robespierre parla, parla con voce sottile, con eleganza; parla con purezza di eloquio, con abbondanza. Coloro che sono presenti, che hanno giocato la vita sulla sua testa, si accorgono, con spavento, che è un uomo da discorsi, da comitati, da tribuna, incapace di una pronta decisione e di un atto rivoluzionario.

Non sappiamo con certezza se Robespierre sia mai stato tentato dal dubbio. Sappiamo che non aveva mai assistito alle esecuzioni che sollecitava (Baczko, *Come uscire dal Terrore*, p. 42). Eppure, è difficile creder-

lo sempre sicuro delle sue scelte, soprattutto quando mandava al patibolo i suoi amici migliori.

Lo scrittore Pa Kin, nel suo breve romanzo *Le secret de Robespierre*, immagina il potente e severo Robespierre che, mentre Parigi dorme immersa in un silenzio profondo, chiuso nella sua camera, appone la sua firma sulle liste dei condannati.

La prima è una fiorista di diciotto anni: «A la guillotine!». È poi la volta di altri condannati, Robespierre inizia a essere tormentato, si richiama al suo sangue freddo. Ma, ecco un nome davanti al quale si deve fermare: «Lucie Desmoulins, ventidue anni, vedova».

Pa Kin vagheggia su un Robespierre segretamente innamorato di Lucille, la sposa del suo caro amico Camille Desmoulins. Robespierre ricorda di aver voluto bene ai due giovani sposi, di avere tenuto sulle ginocchia il loro bambino. Poi, ha fatto condannare Camille. Ma Lucille lo inquieta profondamente, lei non gioca alcun ruolo politico, è solo una giovane donna, adorabile, che ha cercato di difendere il suo sposo. «Tout cela n'est qu'une comédie!». Ma Lucie gli appare in visione, lo tormenta. Robespierre resiste, il popolo di Parigi vuole il sangue, e firma il documento.

Robespierre rimane sconvolto quando un'altra visione si presenta davanti a sé: è una folla immensa, dagli occhi rossi. La folla si avvicina, lui crede di sapere cosa vogliono: giustizia, vendetta, sangue. «Du pain! Du pain!... A bas le tyran!».

«Du pain?», ha udito bene? Il finale è brusco: «Je suis fou!»; qualche giorno dopo, Robespierre riconoscerà davanti all'Assemblée l'esistenza dello spirito e l'immortalità dell'anima.

È il tema dell'amore la vera tessera man-

cante nella vita del "personaggio" Robespierre. Virtù e terrore lo rendono interessante e conferiscono spessore alla sua personalità, ma manca l'amore. Non l'amore per la patria, quello è inconfutabile, ma l'amore per una donna, la passione, il tormento, l'estasi, i fremiti che gli sono negati dalla volontaria castità a cui si sottopone. Pa Kin si preoccupa di colmare questo vuoto, attribuendo a Robespierre un amore impossibile.

Dunque, il successo dell'immagine di Robespierre è condizionato anche dall'assenza di un vissuto d'amore, di passione e di sofferenza che (si provi ad ipotizzarlo solo per un momento) ne avesse potuto giustificare, in qualche modo, gli slanci e gli accanimenti contro le fazioni aristocratiche e realiste. Se è vero che in letteratura l'abbinamento tra potere e seduzione, tra mostruosità e bellezza, tra atti di eroismo e gesta d'amore si è spesso rivelato vincente, lo è ancor più nel cinema<sup>3</sup>.

E, mentre in letteratura si può sfruttare tutto il potenziale discorsivo per mettere in campo i personaggi, narrare le loro storie, le emozioni e le sfumature, in cinematografia vale la regola del "parlare per immagini". Lo stato interiore, infatti, non può essere visto se non indirettamente, attraverso i comportamenti dei protagonisti. Potrà mai, allora, l'enigmatico Robespierre divenire un successo cinematografico?

Considerato che il nome di Robespierre è assente dai titoli dei film sinora prodotti, si deve ritenere che la sua immagine manchi dell'*appeal* necessario per richiamare spettatori in sala. Il fatto che la figura di Robespierre corrisponda, in una semplificazione elementare, a quella di un tiranno, non è di per sé sufficiente a motivarne l'esclusione dall'arena dei protagonisti principali delle storie cinematografiche.

Infatti, basta scorrere i titoli dei film ispirati ai leggendari e controversi personaggi della storia e del mito, per rendersi conto della singolare esclusione: *Giulio Cesare (Julius Caesar)*, di Joseph L. Mankiewicz, con John Gielgud, Marlon Brando, USA, 1953); *Cromwell (Nel suo pugno la forza di un popolo)* (*Cromwell*, di Ken Hughes, con Richard Harris, GB, 1970); *Marat – Sade (Marat – Sade – The persecution and Assassination of Jean-Paul Marat –)*, di Peter Brook, GB, 1966); *Napoleone Bonaparte*, che vanta addirittura sei titoli di film con il suo nome (Su tutti *Napoleone*, il capolavoro di Abel Gance, Fr, 1927); menzionati nei titoli pure i nomi di *Lucrezia Borgia*, *Nerone e Messalina*, *Mussolini*, *Hitler*. Innumerevoli le opere su questi o altri personaggi storici altrettanto ambigui, oscuri e problematici ai quali sia stato dedicato un intero soggetto cinematografico, seppure il loro nome non fosse stato inserito nel titolo. Evidentemente, le motivazioni di questo disinteresse per Maximilien Robespierre vanno ricercate altrove.

Del resto, riservare a Robespierre una parte, piccola o grande, in un film sulla Rivoluzione francese non equivale esattamente a farne un protagonista.

Sulla Rivoluzione esistono alcune pellicole: molte datate, poche veramente di successo. Vale la pena di ricordare: *Le due orfanelle* di David Wark Griffith (muto, USA, 1921), in cui le due protagoniste rischiano la ghigliottina e sono salvate da Danton; *Maria Antonietta regina di Francia* con Michèle Morgan (Fr, 1955), che sottolinea la dignità della deposta sovrana davanti al Tribunale rivoluzionario; *La marsigliese* di Jean Renoir (Fr, 1937), enfatico e rigorosamente repubblicano; *Il mondo nuovo* di Ettore Scola (Fr-It, 1982), che descrive la famosa notte in cui Luigi XVI e la sua famiglia cercarono di fug-

gire in carrozza verso la frontiera orientale, finché non furono riconosciuti e arrestati a Varennes; *Versailles* di Sacha Guitry (Fr, 1953), commedia a siparietti sulle abitudini degli inquilini della famosa residenza, da Luigi XIV a Napoleone, e che annovera tra gli interpreti Orson Welles; *Verso la città del Terrore* di Ralph Thomas (GB, 1958), seconda versione cinematografica del romanzo *Le due città* di Charles Dickens; *Jefferson in Paris* di James Ivory (USA, 1995) che narra il soggiorno a Parigi, dal 1784 al 1789, del futuro terzo Presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, nella qualità di ambasciatore: sul tappeto il conflitto tematico tra una Rivoluzione americana compiuta, ma incompleta sul piano dell'eguaglianza tra bianchi e neri, e un *Ancien régime* dissolto e in crisi, ma consapevole di un'indispensabile eguaglianza tra le razze senza compromessi.

Nonostante sia, oramai, consacrata l'importanza del film storico come mezzo di divulgazione culturale, la Rivoluzione francese sembra ancora oggi un soggetto difficile da affrontare con neutralità. Inoltre, i produttori cinematografici sono più sensibili degli editori – per le ovvie ragioni della dimensione del rischio commerciale – al mutevole atteggiamento dell'opinione pubblica circa il taglio ideologico dei film. Sani (*Il cinema tra storia e filosofia*, pp. 10-11) ricorda «le trasformazioni che ha subito il cinema dedicato alla guerra in Vietnam, in cui si sono verificati dei "cambi di barricata", ora a favore, ora contro l'intervento americano, a seconda del variare degli umori del pubblico». In queste fastidiose questioni, la Rivoluzione e Robespierre finiscono per rimanere vicendevolmente condizionati in senso negativo.

Ma l'insuccesso al cinema di Robespierre non è dovuto solamente alle colpe della

Rivoluzione, bensì a diversi fattori. Innanzitutto, la tipica contrapposizione cinematografica tra il buono e il cattivo, tra il bene e il male, che risucchia prepotentemente le immagini dei due eroi della Rivoluzione, Danton e Robespierre, in un vero e proprio duello per l'affermazione del più forte.

In questo scontro Danton esce sicuramente vittorioso su Robespierre, e i motivi sono evidenti. Danton è un protagonista a tutto tondo, un vero mattatore, tiene la scena con mille atteggiamenti. È gigionesco, a volte drammatico, austero, altre volte gaudente. Muta carattere e stato d'animo frequentemente, diventa patetico, si compiange, si annoia, si esalta. Riveste, insomma, un ruolo che qualsiasi attore sognerebbe di interpretare.

Robespierre invece è una figura monolitica, drammatica e cupa, severa e rigida. Il suo viso, lo si immagina non mutare mai espressione, non ride mai, non perde mai la calma. Una vera maschera, impenetrabile.

Il tema del dualismo si ripresenta nel film *Danton* di Andrzej Wajda (Pol – Fr, 1982), con un bravissimo Gérard Depardieu nel ruolo del tribuno Georges-Jacques Danton e Wojciech Pszoniak in quello di Maximilien Robespierre. Il film ripercorre gli ultimi giorni che precedettero la morte di Danton, decisa da un intollerante e dogmatico Robespierre. Tratto da un'opera drammatica della polacca Stanisława Przybyszewska del 1929 – *L'affare Danton* – il film mette in risalto la contrapposizione tra i due modi di condurre la Rivoluzione, contraddittori in sé e opposti tra essi.

Danton è il rivoluzionario popolare, capace di amare e di essere amato ma incline alla passione per il potere e il denaro. Robespierre è il suo opposto. Spia dalla finestra il popolo che adora Danton, ama la Rivo-

luzione e i suoi dogmi al punto tale da togliere al popolo l'idolo corrotto. Decreta la morte di Danton sacrificando anche il suo amico Camille Desmoulins, ma è consapevole dell'irreversibile errore e dell'imminente fine della Rivoluzione.

Tormentato dalla febbre, dal dubbio e dalla mancanza di sonno, confida all'amico Saint-Just:

ROBESPIERRE: Ma Danton non lo si può uccidere. Perché Danton è un colosso dell'esistenza – il figlio primogenito della Natura – la Bestia immortale che è nell'uomo [...]. La Rivoluzione non giungerà alla sua meta né questa, né la seconda, né la quinta volta. La corruzione di Danton, la menzogna di Danton, col tempo avranno sempre la meglio sulla forza dello slancio verso l'alto<sup>4</sup>.

Nel corso di una cena, Robespierre cerca di convincere Danton a fare un passo indietro. Danton provoca Robespierre in tutti i modi, persino scompigliandogli un po' la parrucca (una mossa veramente azzardata). Robespierre resta impassibile e adotta un tono stucchevole, quasi fosse un moderno politicante di basso rango:

ROBESPIERRE: Danton, le sue manovre paralizzano il governo. Lei ha già perso da molto tempo, le manca però il coraggio di arrendersi. Ora per certi motivi, Danton, preferiamo conservarla piuttosto che... toglierla di mezzo. Se lei sconfesserà la sua opposizione controrivoluzionaria, prenderà energeticamente posizione contro di essa e regolerà il suo organetto Desmoulins su una nuova musica, le garantiamo l'immunità e perfino il favore dell'opinione pubblica. Ritengo che lei vorrà approfittare di questa congiuntura insperatamente favorevole.

Przybyszewska scrive il suo dramma riscattando in parte la figura di Robespierre a danno di Danton, ipotizzando nel finale un Robespierre particolarmente restio ad accettare l'assunzione dell'inevitabile dittatura:

## De Luca

SAINT-JUST: ...Credo che tu ti renda conto che adesso devi assumere la dittatura sulla Francia.

ROBESPIERRE: Tu mi tormenti.

SAINT-JUST: ...Sei dittatore amico mio!... Ora il popolo ti ha dato carta bianca...

ROBESPIERRE: Ascolta, Saint-Just, perché tu ti subordini a me? Perché non ritieni che a te, e non a me, spetti il potere dittatoriale?

SAINT-JUST: ...Mio caro: la dittatura non la si invidia a nessuno. Non è una corona reale... È una carica terribile... Mi sembra chiaro, Maxime. Sei tu geniale, non io e il nostro obiettivo è lo stesso... Nessuno inoltre è divenuto maturo per il potere... Tu solo non dimentichi mai di non essere che un cane da guardia del popolo.

ROBESPIERRE: Ragazzo, se dubitassi solo di me e sapessi ciò che esige il bene comune... allora non ti amareggerei con lo spettacolo della mia... irresolutezza. Invece io non so più nulla.

Nella trasposizione cinematografica di Wajda, invece, la franchezza di Robespierre affiora più sfumata. Resta maggiormente impressa l'immagine di un Danton idolatrato dal popolo, facilmente identificabile nell'uomo comune, che lotta contro il perfido nemico di sempre, Robespierre.

Ne *Il regno del Terrore* (USA, 1949), di Anthony Mann, è Robespierre ad attaccare. Prepara un libro nero dove annota i nomi delle prossime vittime. In una coinvolgente atmosfera da *thriller* le presunte vittime riescono ad impossessarsi del documento e a deporre Robespierre, facendolo condannare. Le fazioni di allora divengono, nel film, quasi due moderne *gang* contrapposte per l'affermazione del potere.

Il Terrore visto da una nobildonna inglese, Grace Elliott, in *La nobildonna e il duca* (Fr, 2001) è il soggetto dell'ultima fatica di Eric Rohmer. Grace Elliott è l'amante del duca d'Orléans, Philippe Égalité, col quale si incontra e discute delle giornate tumultuose della Rivoluzione e del Terrore, cercando di dissuaderlo dal votare la morte del re. Il

duca spera di potere dirigere il corso della Rivoluzione a suo favore, ma la dinamica sfugge a tutti e Parigi, gelida e assetata di sangue, diventa un'immensa prigione dell'orrore, dalla quale nessuno può entrare o uscire.

Le strade sono battute e controllate e Grace aiuta un fuggiasco rischiando, lei stessa, la vita. Indagata e interrogata, ritenuta una spia al soldo di Pitt, sente il pericolo ormai imminente, quando Robespierre, nella consueta breve apparizione, interviene in suo favore facendola liberare. Ma non è pietà. Robespierre mette il pragmatismo tra le priorità e, semplicemente, ritiene che non esistano indizi talmente rilevanti a carico della nobildonna, per perdere ancora del tempo con lei.

L'inserimento di Robespierre è puntuale e coerente con il clima e gli scenari. È quasi una simbiosi tra la città e il suo padrone. Una città algida e austera, la folla sanguinaria quasi cristallizzata nella propria ferocia, i colori spenti dei quadri che fanno da scenografia immobile alla precaria vita dei personaggi che in essi si muovono, creano un senso di sgomento e di oppressione proporzionalmente contrapposto al lento incedere del Terrore.

Altrettanto lento, ma per ragioni diverse, è *La Rivoluzione francese* (Fr, 1989) di Robert Enrico, film storico diffuso in quattro puntate televisive nel bicentenario della Rivoluzione. Nel film, un Robespierre inedito, più umano: lo vediamo dapprima disteso, sereno, che scherza con Camille Desmoulins e Lucille, gioca con il loro figlio. Poi muta carattere, si adegua al corso degli eventi.

Finalmente, i ruoli sono più equilibrati: Danton (Klaus Maria Brandauer) non è più il tenero e molle eroe, vittima di Robespierre, ma un uomo tenace e ambizioso legato al

potere; Mirabeau (interpretato magistralmente da un grande Peter Ustinov) cerca di conciliare il suo credo politico con le esigenze di risanamento dei debiti originati da una vita dispendiosa; l'evoluzione del carattere di Robespierre è giustificata anche dalla lunghezza del film che, in verità, risente del passo lento da sceneggiato televisivo.

Eppure, nonostante queste pagine sembrino talvolta dimostrare il contrario, l'immagine di Robespierre non ha avuto riservato un posto d'onore nella letteratura e nel cinema. Robespierre, nel bene e nel male, ha guidato la Francia per due anni, con il suo contributo di idee e con l'azione di governo. Due anni di intensa azione politica e di tentativi di fondazione e ristrutturazione di uno Stato moderno i cui effetti si sono ripercossi nelle attuali democrazie europee. Per essere uno dei personaggi più popolari della storia, Robespierre risulta in fondo ancora poco raccontato.

Ci si potrebbe domandare, leggendo la tragedia di Büchner, se Robespierre abbia sbagliato o meno a condannare Danton. Si potrebbe rispondere che, a distanza di duecento anni, non si è ancora detto se sia stato giusto o no tagliare la testa a Robespierre e alla Rivoluzione.

Ci si può domandare se le persone che ballarono sulle rovine della Bastiglia e quelle che esultarono per la morte di Luigi XVI erano le stesse che ebbero fiducia nell'applicazione della ragione universale alla morale, agli affari, alle arti, alla politica, alla filosofia.

Ci si può chiedere se Rousseau, padre del movimento romantico, sia lo stesso Rousseau ispiratore e mentore di Robespierre<sup>5</sup>. E ci si può chiedere, anche, come Robespierre abbia potuto far convivere in sé virtù e terrore, amore per i poveri e feroce

intolleranza. La sorella Charlotte non ci descrive forse un Robespierre "romantico", incline alla meditazione e alla malinconia? Anatole France non ci descrive una capanna, spaccio di bibite e gelati, dove «il gelatiere aveva costruito una tomba sotto un salice: una colonna sormontata da un'urna funeraria»? Amore, malinconia e morte.

Nel *Novantatrè*, Lantenac, dopo aver appuntato la croce di San Luigi al cannoniere che salva la nave, lo fa fucilare perché era stato colpevole di negligenza. Hugo racconta del giornalista Carra che, «ai piedi del patibolo disse al carnefice: "Mi secca morire. Mi sarebbe piaciuto vedere il seguito"». Danton vuole vivere, ma vuole anche morire. Tutta la Rivoluzione vive nel "doppio". Tutti gli eroi della Rivoluzione muoiono. Vincere e morire sono un unico traguardo.

Il tema del "doppio" unisce Danton e Robespierre nelle loro diversità. Si potrebbe "ripensare la Rivoluzione" anche ripensando l'immagine di Robespierre. Privarsi di questo significherebbe rubare una pagina ai libri di storia.

La Rivoluzione francese e il Terrore rappresentano una delle pagine di storia più controverse, oscure, enigmatiche. Un «misterioso intreccio di benefici e di sofferenze», di fronte al quale, Hugo ha detto, «si drizza il "Perché" della storia».

### Bibliografia

- AA.VV., *Dictionnaire critique de la Révolution française*, curato da François Furet – Mona Ozouf, trad. it. *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1994;  
Baczko (B.), *Comment sortir de la Terreur – Thermidor et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1989 (trad. it. *Come uscire dal Terrore – il Termidoro e la Rivoluzione*, Milano, Feltrinelli, 1989);  
– *Thermidoriani*, in *Dizionario critico*, cit;

## De Luca

- Berlin (I.), *The Roots of Romanticism*, Washington, 1965 (trad. it. *Le radici del Romanticismo*, Milano, Adelphi Edizioni, 2001);
- Büchner (G.), *Dantons Tod*, 1835 (trad. it. *La morte di Danton*, in *Teatro* di Georg Büchner, Milano, Adelphi Edizioni);
- Coleridge (S.T.), *The Fall of Robespierre*, 1795 (trad. it. *La caduta di Robespierre*, a cura di P. Bosisio e A. Corrias, Torino, Giulio Einaudi editore, 1989);
- Dickens (C.), *A Tale of two Cities*, 1859, (trad. it. *Una storia tra due città*, Frassinelli, 2000);
- France (A.), *Les dieux ont soif*, 1912 (trad. it. *Gli dèi hanno sete*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1951);
- Furet (F.), *Terreur*, in *Dictionnaire critique de la Révolution française*;
- Hugo (V.), *Quatrevingt-treize*, 1874 (trad. it. *Novantatré*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1983);
- Kin (P.), *Le secret de Robespierre et autres nouvelles*, Paris, Éditions Mazarine, 1980;
- Przybyszewska (S.), *Sprawa Dantona*, 1929 (trad. it. *L'affare Danton*, Genova, Costa & Nolan, 1983);

- Sani (A.), *Il cinema tra storia e filosofia*, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2002;
- Stapper (L.), Altena (P.), Uyen (M.), *Van Abelard tot Zoroaster*, Nijmegen, SUN, 1994 (trad. it. *Miti e personaggi della modernità*, Milano, Bruno Mondadori, 1998).

## Cinematografia essenziale su Robespierre

- Enrico (Robert), *Tit. orig.: La Révolution française*, in italiano *La Rivoluzione francese*, Francia, 1989;
- Mann (Anthony), *Tit. orig.: Black book – Reign of Terror*, in italiano *Il regno del Terrore*, USA, 1949;
- Rohmer (Eric), *Tit. orig.: L'anglaise et le duc*, in italiano *La nobildonna e il duca*, Francia, 2001;
- Wajda (Andrzej), *Tit. orig.: Danton*, in italiano *Danton*, Polonia-Francia, 1982.

<sup>1</sup> In un universo rivoluzionario animato, come dice Furet, dal «conflitto fra le buone intenzioni e i disegni nefasti», il fanatismo non può essere arginato: «Ogni individuo può fare proprio il vecchio monopolio divino, quello di creare il mondo umano, con l'ambizione di ricrearlo» (Cfr. F. Furet, *Terrore*, in *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, p.184.)

<sup>2</sup> Per dirla con le parole dello stesso Hugo: «Il '93 è la guerra dell'Europa contro la Francia e della Francia contro Parigi. E che è la rivoluzione? La vittoria della

Francia sull'Europa e di Parigi sulla Francia. Donde l'immensità di quell'istante spaventoso, il '93, più grande di tutto il secolo. Niente di più tragico [...] Drama che ha la statura dell'epopea».

<sup>3</sup> Ne offre un esempio *Braveheart – Cuore impavido*, *Tit. orig.: Braveheart*, di Mel Gibson, USA, 1995, 5 premi Oscar, dove, sullo sfondo della Scozia del XIII secolo occupata dagli inglesi di Edoardo I, William Wallace si mette a capo dei ribelli, consegue importanti vittorie regalando momenti di gloria ai disperati scozzesi ma, successivamente, tradito e ab-

bandonato viene preso e giustiziato. Il tutto ha inizio, però, dallo storia d'amore tra Wallace e la sua giovane sposa, tragicamente uccisa nel nome di un'ingiusta legge sul diritto della prima notte di matrimonio.

<sup>4</sup> I dialoghi sono tratti da *L'affare Danton* di Stanislaw Przybyszewska.

<sup>5</sup> Su queste espressioni e, più in generale, sul tema del Romanticismo nella Rivoluzione francese, (cfr. Berlin, *The Roots of Romanticism*).







# Primo piano: Jacques Guilhaumou

## *Sieyès et l'ordre de la langue.*

### *L'invention de la politique moderne*

Paris, Kimé, 2002

ISBN 2-84174-283-0, Euro 24

LIA FORMIGARI

Se Marx annoverava Sieyès tra gli inventori della politica moderna, i suoi manoscritti, di cui è in corso l'edizione, rivelano quanta parte in questa invenzione abbia la consapevolezza del legame organico tra linguaggio e politica. Sieyès, nel suo secolo, non è certo il solo a nutrire questa consapevolezza, a collegare la teoria politica con l'analisi delle funzioni del discorso e delle vie attraverso le quali il discorso orienta la prassi umana.

Di teoria del linguaggio si sono occupati espressamente teorici di economia e politica come Adam Smith e Cesare Beccaria, Edmund Burke, Turgot, Jeremy Bentham. L'intrinseca politicità della comunicazione linguistica e dell'interazione simbolica è stata presente nell'opera di storici e riformatori come Vincenzo Cuoco e Gaetano Filangieri, di contro-

riformatori come De Maistre e Bonald. Negli anni 1970-90, gli storici delle scienze del linguaggio hanno scavato attivamente in quella miniera di materiali per una storia delle ideologie che è la "linguistica" dei non-linguisti — quel senso comune linguistico che emerge particolarmente attivo e condiviso in certe epoche, che impone la riflessione sulle pratiche linguistiche come momento ineludibile sia della teoria che della prassi politica, giuridica, costituzionale.

Di quest'opera di scavo Jacques Guilhaumou è stato promotore e protagonista. Si è occupato del rapporto tra linguaggio e ideologie e di analisi del discorso politico in diversi saggi, fra cui (con Denise Mالدیدیر e Régine Robin) *Discours et archive: expérimentations en analyse du discours* (Liège, Mardaga, 1994). È autore, in

particolare, di molti studi sulla "linguistica" della Rivoluzione francese, tra cui *La langue politique et la Révolution française: de l'événement à la raison linguistique* (Paris, Méridiens / Klincksieck, 1989), tema su cui ha curato inoltre il volume *Langages de la Révolution française* (Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1988).

Co-editore dei manoscritti di Sieyès, ha dedicato all'autore una lunga serie di studi tra cui segnalo come particolarmente pertinente al tema del volume di cui qui ci occupiamo il saggio *Sieyès et la science politique (1773-1789): le seuil de la langue*, in *Europäische Sprachwissenschaft um 1800*, a cura di B. Schlieben-Lange, Münster, Nodus Publikationen, 1992.

Ora, questo *Sieyès et l'ordre de la langue* ha in più il particolare pregio d'un lavoro fonda-

to su materiale inedito. Si propone di «mettere in evidenza il valore euristico degli *elementi di una teoria del linguaggio* presenti nei manoscritti di Sieyès per tutto il corso della sua lunga vita di scrittore, e la loro capacità di rivelarci un percorso in cui si mescolano in modo indissolubile teoria e pratica» (p. 14). In effetti, quello che impressiona è in primo luogo la costanza e continuità con cui il nesso linguaggio-politica emerge e si dispiega via via nella vita intellettuale di Sieyès e costituisce la sostanza delle diverse fasi del suo pensiero, che Guilhaumou ci rappresenta, o se vogliamo "drammatizza", in una successione di figure fenomenologiche. Vediamole, dunque, queste fasi, e le relative personificazioni. È anche un modo per descrivere in breve la struttura del libro.

Negli anni Settanta, Sieyès, *spectateur philosophe*, elabora una metafisica dell'io nei termini di una "lingua astratta". È il tema della prima parte del volume (pp. 21-59). La fonte primaria per lo studio di questo periodo è il manoscritto del *Grand cahier métaphysique*, che ci fa conoscere un giovane Sieyès lettore di Leibniz, di Mau-pertuis, lettore dapprima critico poi sempre più convinto di Condillac. Il giovane studioso riecheggia i temi di critica del linguaggio di tradizione baconiana («Je déteste la langue parce qu'elle a imprimé dans ma mémoire les préjugés de

ceux qui m'ont environné depuis ma naissance [...]»). Sensista quanto basta per escludere altra fonte delle idee che non sia la sensazione, riconosce però la "nature linguale" dell'animale umano come una seconda natura, e come strumento indispensabile per la formazione del pensiero astratto, non ultima quella *mathématique sociale* che sta alla base della scienza della politica.

Negli anni Ottanta, *l'écrivain-patriote* (parte II, pp. 61-112, parte III, pp. 121-126) elabora questa scienza della politica come *science de l'ordre sociale*. Il soggetto non è ora l'*homme isolé* della metafisica dell'io. La teoria politica verte attorno alla figura dell'individuazione, «là dove la soggettività è [...] invenzione, fonte di credenza e somiglianza, produzione di ciò che è comune» (p. 66). Sieyès in questa fase partorisce alcuni fortunati neologismi (tra cui *socialisme* e *sociologie*, ma anche *socionomie*, *sociocratie*, *asocialité*...). C'è una sorta di proliferazione delle aree semantiche: *art social* produce per un verso la serie lessicale *artien*, *artile*, *artiliser*, *artisien*, *artilisé*, *artilité*, *artifier*; per altro verso la finalità dell'arte sociale, il regime delle tutele che costituiscono l'ordine sociale, viene designato con una serie di nozioni imparentate: *homocratie*, *natiocratie*, *légicratie*, *social-cratie*, *sociocratie*.

La creatività lessicale è un epifenomeno della centralità

che nel progetto politico di Sieyès acquista ora la lingua politica e l'analisi delle idee che in essa si esprimono. La teoria dell'ordine sociale impone infatti di «fissare attraverso un'analisi esatta il senso delle parole che formano la lingua della morale e della politica» (Sieyès, cit., p. 72).

Ma l'89 sembra segnare una svolta nella creatività linguistica di Sieyès: i neologismi non sono più concepiti come termini dettati dalle necessità analitiche della teoria. L'urgenza pratica di battezzare le nuove istituzioni rivoluzionarie si traduce in più d'un «neologisme de combat» della «nouvelle langue politique» (Sieyès, cit., p. 91): tra questi la denominazione di *Assemblée générale*. Le nozioni della scienza politica proliferano nella ricchezza del registro metaforico.

La nuova figura, quella del *législateur philosophe*, non può dissociarsi dalla ricerca di una retorica rivoluzionaria: «con l'avvento del radicalismo rivoluzionario e della sua concretizzazione retorica, è ormai possibile praticamente sperimentare la "lingua filosofica" necessaria a fondare la migliore delle società possibili» (p. 126). La prassi legislativa esige che la «langue du droit» si trasformi in una «langue du peuple».

Il *philosophe analyste* degli anni del Direttorio, infine (III parte, pp. 139-161), indaga il

## Primo piano

rapporto pensiero-lingua, tema consueto della filosofia del tempo — l'analisi delle idee e dei segni — nel quadro d'un programma scientifico di «meccanica sociale». E tuttavia la riflessione teorica sul linguaggio e sulle sue strutture (il verbo, ad esempio) si compie al di fuori delle correnti dominanti della filosofia francese del tempo (i cosiddetti «idéologues», primo fra tutti Destutt de Tracy), con una tendenza a risalire alla struttura ultima della soggettività umana, all'unità dell'io e al suo potere sintetico, che lo imparenta sia pure alla lontana con la filosofia tedesca del tempo, fino alla formulazione di un concetto di «monde lingual» come mondo a parte, come sfera autonoma rispetto all'esperienza. Il che non toglie il suo potere sul-

l'esperienza, anzi: come dice bene Guilhaumou (p. 148), il mondo della parola «apre la realtà all'infinità del possibile». Una citazione dall'inedito *Cahier métaphysique* rende bene l'idea di questo trapasso "linguale" dal reale al possibile. Con l'uso della parola, scrive Sieyès, «acquisto la forza di conoscere [...] un'infinità di oggetti che non ho mai visto, che mai potrei vedere. E non basta: collego a semplici segni arbitrari idee metaforiche, idee da me costruite che non costituiscono oggetti reali in natura; ne raddoppio, ne centuplico la massa. Ancora: collego quei segni tra loro. Li organizzo in un sistema di giudizi, di proposizioni, di ragionamenti, di discorsi, e il mondo linguale è mille volte più ricco [...] di quanto non sia il suo primo

oggetto di rappresentazione, il mondo reale» (cit. da Guilhaumou, pp. 148-149).

Passaggio dal reale al possibile significa anche apertura di nuove possibilità della "meccanica politica", e si salda qui il cerchio tra la teoria linguistica di questo grande eclettico e l'elemento unificatore di tutta la sua lunga speculazione: l'invenzione della politica moderna.

Il senso dell'itinerario politico-teorico di Sieyès emerge da questo libro come scoperta del politico attraverso la mediazione linguistica. Ricostruendo attraverso gli inediti questo profilo sconosciuto dell'autore, Guilhaumou compie, oltre che una formidabile opera filologica, un'operazione teorica stimolante per gli storici delle istituzioni, e della lingua fra queste.



# Quarantasei proposte di lettura

A CURA DI ROBERTA CIARALLI, SALVATORE CINGARI, SIMONA GREGORI, LUIGI LACCHÈ, FEDERICO LUCARINI, ALESSANDRO MACRÌ, ROBERTO MARTUCCI, PAOLA PERSANO, GIOVANNI RUOCCO, LUCA SCUCCIMARRA, ALFREDO SENSALES, MONICA STRONATI, MARIA VALVIDARES

## A

Nicola ANTONETTI  
*La forma di governo in Italia.  
Dibattiti politici e giuridici tra  
Otto e Novecento*

Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 208  
ISBN 88-15-09068-1, Euro 16

La forma di governo è un tema al centro del dibattito politico-costituzionale italiano tra Otto e Novecento e si dipana tra politica e diritto toccando una molteplicità di aspetti: dalla rappresentanza alla divisione dei poteri.

Nelle diverse stagioni della nostra storia costituzionale i rapporti tra i poteri hanno realizzato precari equilibri e solo con la Costituente repubblicana si darà avvio alla svolta democratica del sistema politico italiano. La crisi del sistema isti-

tuzionale venne precipitosamente imputata perlopiù al sistema elettorale proporzionale. Tuttavia le radici erano ben più profonde, riposando su questioni costituzionali e inevitabilmente politiche. La forma di governo parlamentare non è, infatti, indifferente ai rapporti conflittuali tra le rappresentanze politiche e gli esecutivi.

La Costituente si propone, dunque, di realizzare uno strappo concreto con l'ordinamento fascista: in particolare con la funzione esercitata da un governo fondato su un diverso tipo di legittimazione politica. D'altro canto – pur nei differenti indirizzi – non si intese abbandonare l'elaborazione della dottrina liberale e la continuità con la forma di governo parlamentare.

La ricostruzione della forma di Stato si doveva, allora, misurare con la «tendenza maggioritaria a trasformare profondamente le modalità democratiche

di svolgimento dei processi decisionali e la stessa forma di governo parlamentare rispetto alla tradizione liberale».

L'autore espone compiutamente i dibattiti politici e giuridici intrapresi per rispondere alla sfida di coniugare in senso democratico governo, Stato e società, cioè «fissare dopo le esperienze totalitarie un nuovo raccordo costituzionale tra organi, strumenti di governo e nuovi protagonisti della vita collettiva».

M.S.

Alberto AQUARONE  
*Alla ricerca dell'Italia liberale*

Con un'introduzione di Romano Paolo  
Coppini e Rolando Nieri  
Firenze, Le Monnier, 2003,  
pp. XXVIII-328  
ISBN 88-00-85761-2, Euro 23,30

Il volume ripropone meritoriamente saggi raggruppati

attorno a una tematica unitaria: la messa a fuoco dei caratteri di fondo dell'Italia liberale quale venne costruita dalla Destra storica, una classe dirigente che, a giudizio dell'autore, seppe confrontarsi efficacemente con gli enormi problemi posti dalla troppo rapida unificazione del Paese.

Tra i saggi più rilevanti, quello finale che dà il titolo al volume; inoltre, il saggio sul problema di Roma, quello sull'accentramento e i prefetti, lo scritto sul secondo Ministero Ricasoli (1865) e quello relativo al fallimento di un Ministero Cialdini nella crisi del 1867.

R.M.

Jan ASSMANN

*Potere e salvezza**Teologia e politica nell'antico Egitto, in Israele e in Europa*Torino, Einaudi, 2002, pp. X-293  
ISBN 88-06-16085-0, Euro 32

Una teologia politica filtrata attraverso gli studi sulle origini culturali della civiltà europea e mediterranea è il punto di convergenza di questa raccolta di recenti saggi di Assmann, nei quali l'autore della *Memoria culturale* si propone di sconvolgere e modificare sensibilmente le coordinate del concetto normalmente ricondotto a Carl Schmitt, ma non da lui originariamente concepito.

Dalla definizione schmittiana Assmann propone di

allontanarsi rilevandone la natura eminentemente polemica e "militante", ristretta dal giurista tedesco alla dimensione conflittuale del rapporto amico-nemico; ad essa egli preferisce un approccio descrittivo dello stesso concetto e una considerazione ampia del nucleo della teologia politica: il rapporto tra potere e salvezza, in tutte le sue possibili dimensioni. In questo senso, Assmann analizzando le società antiche dell'Egitto e di Israele, ribalta la prospettiva schmittiana, evidenziando l'origine politica di concetti, resi successivamente funzionali alla prospettiva teologica.

G.R.

B

Bruna BAGNATO (a cura di)  
*I diari di Luca Pietromarchi.  
Ambasciatore italiano a Mosca  
(1958-1961)*

Firenze, Olschki, 2002  
ISBN 88-222-508-93, Euro 49

L'interesse suscitato dalla pubblicazione dei diari di Luca Pietromarchi risulta immediato, non solo per l'oggetto trattato ma anche per il fatto che tutta la documentazione successiva al 1957-1958, contenuta presso l'Archivio Storico del Ministero degli Esteri, non è accessibile agli studiosi. Tali quaderni furono infatti trovati

in circostanze fortuite dagli eredi Pietromarchi e donati alla Fondazione Luigi Einaudi nel 1996. Qui, in circostanze altrettanto fortuite, ne venne a conoscenza la curatrice dell'opera che, a ragione, scelse di provvedere alla loro divulgazione. In questo senso sono state privilegiati gli argomenti strettamente attinenti all'attività professionale dell'ambasciatore e tralasciate annotazioni di carattere più personale. Sebbene infatti si tratti di una fonte memorialistica e dunque con tutti i limiti ad essa propri, non si può altresì evitare di notare l'importante contributo che essa fornisce ad una ricostruzione più strettamente storiografica degli eventi di quegli anni. Anni contraddistinti da una sostanziale delicatezza e difficoltà nei rapporti con le due superpotenze mondiali, specie per quel che riguarda appunto i contatti con Mosca.

Quando, infatti, nel 1958 Luca Pietromarchi va a sostituire il precedente ambasciatore italiano a Mosca Mario Di Stefano, le relazioni italo-sovietiche erano tutt'altro che fluide e pesantemente condizionate dall'eredità della guerra e delle riparazioni che il governo italiano doveva a quello sovietico. Un clima dunque non certo facile ma nel quale l'ambasciatore, seguendo l'ottica privilegiata che la sua carica gli consentiva, cercò di muoversi con una certa oggettività.

## Quarantasei proposte di lettura

È bene notare come questo tipo di approccio, seppur coraggioso, fosse pesantemente condizionato dalla formazione dell'ambasciatore, che non fece mai mistero del suo ferreo anti-comunismo. Fatto che non toglie comunque nulla alla ricchezza di informazioni di cui questi diari sono intrisi ed all'importanza di dare voce ad un protagonista attivo della scena politica estera per comprenderne appieno gli sviluppi in una delicata fase quale quella che contraddistingueva gli anni 1958-1961.

R.C.

Alberto Mario BANTI  
*Il Risorgimento italiano*

Roma-Bari, Editori Laterza, 2004,  
pp. XII-235  
ISBN 88-420-7174-9, Euro 16

È un Risorgimento lunghissimo quello di cui ci parla Banti che inizia il suo racconto dal 1796 e dal Triennio – detto abitualmente giacobino ma, più correttamente ribattezzato “repubblicano” dall'autore (pp. 3, 8 n. 2) – non senza ventilare per la Nazione italiana un retroterra di lunghissima durata che arriva a lambire Dante, Petrarca e Machiavelli.

Contrappasso dotto all'ortodosso Scirocco (*In difesa del Risorgimento*, Il Mulino, 1998), quello di Banti è libro pervaso da sottili ambiguità, che sottrae il finale sbocco unitario all'azione concreta «di un uomo solo [...] o di una fortunata

congiuntura internazionale», per farne «piuttosto l'esito di un processo culturale e politico» (p. V).

Dense ed efficaci le pagine sull'Italia napoleonica, abilmente calibrate sui temi delle speranze deluse, del consenso fievole e della modernizzazione amministrativa; dell'Italia della Restaurazione ci vengono ricordate l'annientamento dell'indipendenza di Genova e Venezia, le contaminazioni massonico-religiose della Carboneria, l'apatia delle campagne, l'esempio di Cadice che fonda nella Napoli del 1820 istituzioni rappresentative basate sul suffragio universale maschile; ermeneuticamente ricche le considerazioni sulle basi letterarie del progetto e immagine della Nazione italiana; ben reso nella sua complessa polifonia il Quarantotto, tanto nei suoi aspetti costituzionali che in quelli militari, dove si lascia il dovuto spazio al fenomeno del volontariato; perspicue le pagine sul Piemonte costituzionale con l'ascesa ministeriale di Cavour, le aperture di politica estera (Crimea, Plombières), l'incoraggiamento attivo alla Società Nazionale di Giuseppe La Farina; abile la ricostruzione della crisi del 1859-60, anche se non del tutto convincente riguardo al valore dei plebisciti di annessione. Ben articolata, pur con singolari omissioni che la rendono soggettivamente selettiva, la bibliografia finale.

R.M.

Nicoletta BAZZANO  
*Marco Antonio Colonna*

Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 506  
ISBN 88-8402-401-3, Euro 29

La storia in forma di narrazione, attraverso il racconto biografico dei grandi personaggi del passato, torna in questo volume di Nicoletta Bazzano, che ripercorre la vicenda avventurosa di Marco Antonio Colonna, tra i grandi protagonisti del Cinquecento, condottiero militare e vincitore di Lepanto, uomo politico intraprendente, viceré di Sicilia negli ultimi anni della sua vita. La biografia ripercorre a spettro ampio l'intera avventura della vita di Marco Antonio, attraverso un racconto serrato e meticoloso degli eventi, fondato sull'esame di un imponente materiale di archivio, tra cui le 15.000 lettere del suo carteggio personale.

Una narrazione che si vale – come questo particolare approccio alla storia richiede in special modo – di una scrittura elegante, asciutta e puntuale. Una narrazione attraverso la quale viene ricostruito, come riflesso della descrizione e dell'analisi delle iniziative politiche del protagonista, della sua “arte” anche in questo campo, lo scenario complesso che fornisce la grammatica al suo agire, quello della corte europea cinquecentesca.

G.R.

Giuseppe BRONZINI, Heidrun  
FRIESE, Antonio NEGRI,  
Peter WAGNER  
*Europa, costituzione e  
movimenti sociali*

Roma, manifestolibri, 2003, pp. 318  
ISBN 88 7285 347 6, Euro 24

Proseguendo e ampliando la riflessione avviata con *Europa politica. Ragioni di una necessità* (Roma, manifestolibri, 2002), i saggi raccolti in questo volume si propongono come un ulteriore contributo critico all'ampio dibattito pubblicistico sviluppatosi nel corso degli ultimi anni sul tema della costituzione europea. Ad offrire lo spunto per un approfondimento a più voci su questa cruciale tematica della politica contemporanea sono, però, in questo caso, più degli stessi lavori della Convenzione europea, i nuovi fenomeni di mobilitazione di massa che in tempi recenti hanno caratterizzato la dinamica dello "spazio pubblico europeo".

La "tensione costruttiva" espressa da alcuni di essi sembra, infatti, conferire una inaspettata concretezza a quel modello di *multilevel constitutionalism* che, secondo molti degli autori del volume, rappresenta l'unico efficace strumento per rivalizzare il progetto federalistico europeo, liberandolo dal "guscio tecnocratico ed elitista" nel quale esso sino ad oggi è stato avvolto.

L.S.

C

Antonio CANTARO  
*Europa sovrana.*  
*La costituzione dell'Unione tra  
guerra e diritti*

Bari, Dedalo, 2003, pp. 168  
ISBN 88-220-5336-2, Euro 14

Dice Cantaro che si hoy es «el momento de la escritura», pronto ha de llegar el de la reflexión crítica sobre los fundamentos de la ideología europea. ¿No hubiera sido mejor al revés? ¿Hubiéramos conseguido evitar así la división de Europa ante el unilateralismo estadounidense frente a Iraq? Y pensando en el futuro ¿Podremos evitar una nueva ruptura en una Europa ampliada a 25? Es por ello central la pregunta que Cantaro plantea: ¿Estará contribuyendo la débil ideología europea a la fortaleza ideológica americana? Puede ser que tenga razón el autor al definir su libro como "políticamente incorrecto", ya que obliga a Europa a asumir su parte de responsabilidad en el asunto.

El profesor Cantaro, constitucionalista dedicado a la integración europea, introduce nuevos términos para el análisis del debate sobre el futuro de Europa. A su juicio, las *élites* dirigentes europeas tanto euro-optimistas como euro-escépticas coinciden en guiarse – peligrosamente – por un maximalismo jurídico que

confía en los procedimientos y en las formas como fuente de legitimidad – legitimidad a través del derecho y de los derechos – de modo tal que "los poderes constituidos se apropian de la soberanía de los poderes constituyentes". Con ello se pretende cubrir el hueco dejado por la renuncia a la política en el sentido clásico, esto es, por la renuncia a proyectar en la Unión Europa, *tertium genus* por excelencia, Objeto Político No Identificado para Jacques Delors, los conceptos clásicos del constitucionalismo: nación, *demos*, soberanía. La consecuencia, para el autor, es clara: debilidad de la comunidad política, de su identidad y de su capacidad de decisión.

M.V.

Carlo CARINI,  
*Pensiero politico, rappresentanza, forme di governo fra  
Ottocento e Novecento*

Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2001,  
p. 155  
ISBN 88-7957-181-8, Euro 15,49

Il pensiero giuspubblicistico e politologico italiano post-unitario non è particolarmente attento alle problematiche giuridiche liberal-democratiche ed è orientato, piuttosto, a segnalare i possibili effetti degenerativi dell'allargamento del suffragio, segnalando il cesarismo, la «falsa popolarità», come la chiamava Luigi Palma, la corruzione, la frantu-

## Quarantasei proposte di lettura

mazione della rappresentanza dello Stato nell'emergenza corporativa di sindacati e partiti (Santi Romano) – fin dai tempi del Risorgimento sentiti in Italia come elementi disgregatori dell'unità nazionale –, l'illusorietà del rispecchiamento democratico (Mosca, Pareto), l'esigenza di un recupero della sovranità dello Stato e del rafforzamento del governo (Orlando, Sonnino).

Questo libro si vale di una preziosa comparazione culturale e politica col contesto tedesco, da Bluntschli all'esperienza della socialdemocrazia. Carini individua un filone di ricerca, quello della scuola lombardo-veneta dei Brunialti e dei Luzzatti (e dei Lamperico e Messadaglia), che – prendendo una "via media" tra protezionismo e libero scambio e superando gli estremi dell'organicismo dei socialcattedratici e la dissoluzione individualistica degli "economisti puri" – si pose con serietà il problema di valorizzare l'allargamento del suffragio e l'istituto della rappresentanza. Pur nei limiti di un liberalismo ancora dibattuto fra disciplinamento e diritti, autorità e libertà, maggioranza e aristocrazie. Sostiene Carini che il movimento operaio perse l'occasione di nazionalizzare la democrazia, seguendo la strada del socialismo liberale e laburista inglese, dividendosi invece e radicalizzandosi su posizioni anti-parlamentaristiche.

È convinzione di Carini che la stagione inaugurata dalla Comune di Parigi, a cui vanno anche rimandate le suddette paure anti-democratiche, non sia soltanto caratterizzata dallo sfrenamento industrialistico e imperialistico, ma anche dall'«espansione delle libertà e della democrazia, della ricerca di forme politiche nuove e più rispondenti agli interessi della società».

Il tema è certo di grande attualità, dato che oggi si parla nuovamente con insistenza di «crisi della democrazia», di un nuovo svuotamento della cittadinanza e della rappresentanza ad opera di potentati economici globali che superano il controllo statale e di monopoli mediatici che attuano nuove forme di bio-politica.

S.C.

Jean Paul CLEMENT,  
*Aux sources du libéralisme constitutionnel: Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais*

Paris, L.G.D.J., 2000  
ISBN 2-275-01882-4, Euro 36,59

La scelta di Clement di riflettere su Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais nasce dall'esigenza di dare notorietà a tre uomini politici a lungo trascurati dalla storiografia o ridotti a meri rappresentanti del *reflux thermidorien*. L'autore, attraverso un percorso che dal 1789 arriva fino alla Monarchia di Luglio, ricostruisce la carriera,

le opere, il credo, le battaglie dei tre uomini politici, mettendone in evidenza sia il comune sentire che le differenze. In particolare, proprio nel tracciarne una sorta di "identikit", Clement riesce magistralmente a definire non solo i singoli Boissy, Daunou e Lanjuinais ma anche il periodo storico che di volta in volta si trovano a dover fronteggiare.

Emergono quindi non più dei comprimari (come erano stati a lungo interpretati) della storia rivoluzionaria francese ma dei veri e propri protagonisti, forieri di scritti fertili e numerosi. Emergono delle figure che si sono direttamente confrontate con le grandi domande del XIX secolo: come terminare la Rivoluzione? Quali garanzie fornire agli individui usciti dall'89? Come mantenere il legame sociale in una società atomizzata? Figure che si evince avessero una elevata concezione della vita politica e che tenderanno sempre a mantenere una politica di *juste milieu* in una Francia dilaniata dai conflitti e dalla faziosità. Un'utile lettura, dunque, che affascina e permette di cogliere l'ostinata volontà di un Boissy, di un Daunou e di un Lanjuinais a garantire, nonostante le contraddizioni loro proprie, che il sistema uscito dall'89 non andasse perduto.

R.C.

Paolo COLOMBO  
*Con lealtà di re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*

Bologna, Il Mulino, 2003  
 ISBN 88-15-09357-5, Euro 16

La concessione dello Statuto albertino, il 4 marzo 1848, segna l'inizio della storia costituzionale italiana ed è appunto a questo inizio che l'autore vuole guardare. Con lo sguardo attento, infatti, di un regista che mette in scena i suoi personaggi, Paolo Colombo ricostruisce l'altalena degli eventi che precedono la stesura dello Statuto e le difficoltà insite nel prendere una decisione che tenderà inevitabilmente a cambiare per sempre il futuro di casa Savoia. Centrale, in questo contesto, è la figura di Carlo Alberto, in bilico costante fra concessione ed abdicazione, nonché il ruolo fondamentale di un organo, il Consiglio di Conferenza, a lungo trascurato dalla storiografia.

Il quadro viene poi completato con una puntuale indagine sulle mancanze ed i nodi irrisolti nell'assetto dei poteri uscito dallo Statuto. Mancanze e nodi irrisolti che non incidranno affatto sul portato simbolico della Carta albertina e che anzi costituiranno una delle caratteristiche peculiari della sua imprevedibile longevità.

R.C.

Alessandra CONTINI  
*La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*

Firenze, Olschki, 2002, pp. XXVIII-431  
 ISBN 88 222 5126 1, Euro 46

Nel segno di un esito da alcuni paventato, da altri auspicato ed, in ogni caso, non corrispondente ai fasti di una casata che aveva conosciuto momenti di ben altra gloria nel corso dell'età moderna, si estingueva, nel 1737, con la morte di Gian Gastone, la dinastia dei Medici.

Uno scenario di cambiamento si apriva per le sorti della Toscana; i giochi della politica turbinosa di mutamenti dinastico-territoriali della prima metà del Settecento, nell'Europa delle Guerre di Successione, avevano già deciso i destini di questa piccola, ma strategicamente importante, pedina dello scacchiere italiano. Oggetto di un complesso "balletto diplomatico" la Toscana si trova ad essere scambiata con la Lorena – andata, assieme al ducato di Bar, al candidato sconfitto alla successione polacca, Stanislao Leszczynski – ed a finire in possesso di Francesco Stefano, genero di Carlo VI.

Proprio dagli esordi di questa nuova fase dell'ex territorio mediceo prende avvio la trattazione dell'autrice che, in questa robusta monografia, delinea un quadro particolareggiato della vita politica (*lato sensu*) del nuovo possedimento lorenese, in un arco crono-

logico che si distende dall'arrivo del principe di Craon, giunto a prender possesso del Granducato a nome di Francesco Stefano, sino a lambire i primi contrastati segnali di quella composita stagione di riforme che sarà il periodo di governo leopoldino.

Ad avvalorare la ricchezza di questa ricostruzione storica della Reggenza lorenese, tema già oggetto di contributi precedenti, è un dato che balza evidente agli occhi: la solida base di fonti archivistiche, non solo attinte dai fondi fiorentini, ma anche da archivi esteri – come, per esempio, le carte dell'Archivio Rosenberg depositate a Klagenfurt, nonché le preziose citazioni dai corposi fondi viennesi dell'*Haus-Hof-und Staatsarchiv* –, sulla cui scorta scorre l'esposizione analitica delle vicende rievocate nell'impianto del testo.

La pluralità di riferimenti e di citazioni si raccorda, d'altra parte, in modo naturale con l'ispirazione palese del volume: vale a dire quella di fornire un quadro il più possibile articolato di questioni che, per la consustanziale "interdipendenza" dei destini toscani con quelli della *Maison d'Autriche*, assumono una valenza ulteriore rispetto al mero dato di politica interna. L'ottica allargata, "sovraterritoriale", con cui si guarda ai singoli personaggi e funzionari della *Maison Lorraine*, costretti ad un forzato "trasloco" in un nuovo e sco-

## Quarantasei proposte di lettura

nosciuto paese (esaustivamente rievocati nel primo capitolo del lavoro, non a caso intitolato "I Lorenesi e la Reggenza: corti uomini ed esperienze"); il medesimo angolo visuale con cui si affrontano le coordinate della politica militare di un piccolo Stato, sicuramente dalla non "spiccata" vocazione guerresca, rivestono di ulteriori e più illuminanti sfaccettature i singoli uomini, le decisioni di governo, le motivazioni profonde dell'orientarsi del contesto politico, una volta rapportati alla più vasta cornice di una Europa delle dinastie.

E ciò vale anche nel capitolo conclusivo del volume, quello dedicato alla fase finale della Reggenza. In questo delicato frangente, sospeso tra la "disillusione" per un quadro politico interno fattosi progressivamente "indolente" e le attese suscitate dall'arrivo di un "principe residente", quel Pietro Leopoldo destinato a segnare in modo duraturo il corso della storia granducale, i legami e le connessioni con la galassia esterna della monarchia asburgica continuano a farsi sentire. Nelle maglie di questa rete prendono pur corpo iniziative politiche e si materializzano idee di governo che rendono ricca anche questa stagione, un tornante entro il quale l'autrice guida il lettore con mano sicura, favorendo, con una perspicua periodizzazione delle singole scansioni di questa fase, la comprensione

dei prodromi della futura stagione riformistica leopoldina.

A.M.

# D

Claudio DE BONI

*Descrivere il futuro.*

*Scienza e utopia in Francia nell'età del positivismo*

Firenze, Firenze University Press, 2003,  
pp. 135  
ISBN 88-8453-099-7, Euro 14,80

Tradizionalmente catalogata come l'età del positivismo, la seconda metà dell'Ottocento rappresenta nella storia del pensiero francese un momento caratterizzato da una molteplicità di fermenti ideali e di diversificate proposte teoriche.

Lungi dall'essere riconducibile ad un impianto di pensiero unitario e compatto, la filosofia positiva tardo-ottocentesca appare infatti articolata in movimenti e correnti sensibilmente diversi tra loro: dal positivismo "ortodosso" di Laffitte a quello "istituzionale" di Littré, dal positivismo "scientifico" di Berthelot a quello ampiamente rielaborato di intellettuali come Renan, Taine, Zola. Al centro del volume c'è appunto il tentativo di restituire una piena visibilità alla complessità di questa costellazione teorica, a partire da quel nucleo futurizzante di ispirazione utopistica che – dalla predicazione dell'ultimo Comte alle narrazioni di Gabriel Tarde

– può essere considerato come una componente fondamentale del discorso tardo-positivistico.

L.S.

Francesco DI DONATO  
*L'ideologia dei robins nella Francia dei lumi. Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788)*

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,  
2003, pp. 888  
ISBN 88 - 495 - 0755 - 0, Euro 71,50

L'opera imponente nei contenuti, si propone una ricostruzione a tutto campo della *Robe* come gran *Corps de l'État* scandagliandone l'azione politica, l'impatto istituzionale, il *milieu* ideologico e le strumentalizzazioni religiose.

Attraverso un'attenta e meticolosa analisi dei documenti e degli atti del Parlamento di Parigi conservati nel preziosissimo fondo Le Paige, l'autore osserva con gli occhi di questa magistratura costituita da nobili giuriconsulti e "tecnici" problematiche fondamentali quali il rapporto tra costituzionalismo e assolutismo, mettendo in risalto come quest'antitesi logico-dottrinale possa riuscire a coesistere in un'ideologia che fa della conservazione del *dépôt éternel* il perno della costituzione oltre che l'indispensabile presupposto alla sopravvivenza monarchica e al raggiungimento dell'interesse pubblico.

Artefici e sostenitori solidali della Corona nella costruzione assolutistica della monarchia francese, i *Robins* sono costretti dal Re Sole ad un lungo periodo di acquiescenza durante il quale vengono privati del loro diritto di rimostranza. Solo la morte del vecchio sovrano, e la necessità di alleanze istituzionali del duca d'Orléans per cassarne il testamento ed ottenere il pieno controllo politico del Consiglio di Reggenza, permettono ai Parlamenti di Francia il recupero del loro ruolo istituzionale e l'affermarsi di una vera e propria ideologia di corpo, germe congenito di quella conflittualità politica che giungerà alle soglie della rivoluzione.

Mettendo in risalto l'integrazione tra ideologia e strategia politica, attraverso la figura cardine di Adrien Le Paige, Di Donato disvela come la mediazione patriarcale nell'ideale conciliazione tra sovranità e *jurisdictio* non sia altro che una corsa all'affermazione della sovranità assoluta della legge interpretata.

Un saggio monumentale per la ricchezza argomentativa, apollineo nell'equilibrata analisi di teoria e prassi giuridica, oltre che originale per l'individuazione di un'elaborazione sistematica e consapevole della strategia politica dei giureconsulti dalle pagine di Le Paige e dei suoi predecessori. Originale è inoltre l'analisi del conflitto politico-istituzionale con la

Corona, la cui periodizzazione non è scandita solo dalle crisi più eclatanti: queste cesure tradizionalmente individuate, infatti, rischiano di non rendere il senso di endemicità connaturata nella Diarchia inscritta nella "costituzione originaria".

S.G.

Loreto DI NUCCI -  
Ernesto GALLI DELLA LOGGIA  
*Due Nazioni.*  
*Legittimazione e delegittimazione nella storia dell'Italia contemporanea*

Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 365  
ISBN 88-15-09555-1, Euro 19,50

I dieci saggi qui presentati sono il risultato di una ricerca commissionata dalla Fondazione Giovanni Agnelli sulla società civile in Italia e danno conto dell'elevatissimo livello di contrapposizione esistente nel Paese a partire dal 1861, quando prende forma un sistema politico «su basi marcatamente minoritarie» (p. 11).

Come ricordano i curatori, la modernizzazione politica italiana è caratterizzata dalla persistenza di coppie antinomiche fondative a forte tasso politico-ideologico: monarchici/repubblicani, laici/cattolici, interventisti/neutralisti, fascisti/antifascisti, comunisti/anti-comunisti, con «una forte propensione alla divisività» (p. 10) scaturita da una debole cultura istituzionale che ha finito con il delegittimare gli organi di rap-

presentanza politica e lo stesso Stato, percepito come il prodotto di una iniziativa minoritaria.

R.M.

Helga DITTRICH-JOHANSEN  
*Le "militi dell'idea".*  
*Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale fascista*

Firenze, Olschki, 2002,  
ISBN 88-222-5073-7, Euro 29

Appiattite dallo stereotipo cattolico-conservatore di mogli e madri, le donne non hanno trovato che spazi residuali nel dibattito storiografico sull'ascesa ed il consolidamento del Partito Unico fascista. Anche le più complete opere contemporanee hanno dedicato scarsa o nessuna attenzione al ruolo svolto dalle donne come componenti attive e partecipi della vita politica fascista.

Helga Dittrich-Johansen cerca di riparare in parte alla lacunosità delle opere in materia e tenta di rispondere ad un quesito fondamentale: chi era la donna fascista? Per far questo sceglie di muoversi in una cornice più istituzionale e politica, conscia dei limiti che può comportare una lettura dei fatti imperniata sulla letteratura ufficiale prodotta durante il Ventennio.

D'altra parte, una lettura differente sarebbe stata quantomeno ardua, dal momento che le "donne nuove" sembrano non aver avvertito l'esigen-

## Quarantasei proposte di lettura

za di lasciare traccia di sé attraverso scritti autobiografici. Nonostante ciò emerge con chiarezza la caratteristica principale di queste donne, perfettamente integrate nel sistema di potere entro cui scelsero di operare vuoi per opportunismo, vuoi per fede politica. Una fede politica spesso incrollabile anche laddove, a partire soprattutto dal 1926, quando i vertici fascisti optarono per un mero ruolo di contorno delle organizzazioni femminili, questa avrebbe potuto legittimamente vacillare.

Caso esemplare quello di Elisa Majer Rizzioli, nominata ispettrice generale dei Fasci femminili che, nonostante proprio a seguito del 1926 avesse avvertito la progressiva emarginazione delle istituzioni femminili, non metterà mai in discussione il credo fascista. In tal senso non mancano i riferimenti ai giornali come la «Rassegna Femminile Italiana» o il «Giornale della donna» attraverso i quali l'attivismo di tali militi dell'idea aggiungeva un altro importante tassello alla storia del fascismo.

Naturalmente l'autrice, con un'accortezza degna di nota, non manca di far notare come accanto alle vere militanti vi fossero anche quelle donne che avevano scelto di partecipare alle istituzioni femminili fasciste non per credo politico quanto spinte da un forte desiderio di emancipazione. Le organizzazioni femminili, infatti, per-

mettevano alle partecipanti di uscire dalla retrograda dimensione sociale italiana ed affacciarsi ad una realtà del tutto differente. Una realtà fatta di lavoro, di carriera, di partecipazione attiva alla vita pubblica. Uno studio dunque che trova il suo fascino non solo negli interrogativi che scioglie ma anche in quelli che contribuisce a creare.

R.C.

# F

ENRICO FALCONCINI  
*Cinque mesi di prefettura  
in Sicilia*

Prefazione di Andrea Camilleri  
Palermo, Enzo Sellerio editore, 2002,  
pp. 369  
ISBN 88-768-1141-7, Euro 15

Prefato deludentemente dall'arguto inventore del commissario Montalbano, è questo un libro di Memorie che ci restituisce con la freschezza dell'occhio "partigiano" le difficoltà del primo insediamento dell'amministrazione italiana in Sicilia.

Ad Enrico Falconcini, rattazziano e deputato toscano eletto a Bibbiena, c'è la grana di esser nominato prefetto di Girgenti (oggi Agrigento) non già a un anno di distanza dallo sbarco dei Mille (11 maggio 1860), come attesta incautamente la 4<sup>a</sup> di copertina, bensì due anni dopo (13 agosto 1862) a ridosso dell'avventura

garibaldina di Aspromonte e pochi giorni prima che l'intera Sicilia venisse dichiarata in stato d'assedio, con immediata subordinazione di tutte le autorità civili all'autorità militare, rappresentata dal generale Efsio Cugia prefetto di Palermo.

Imprigionato nella trama di eventi più grandi di lui, il prefetto Falconcini, pur preavvertito, non riesce ad evitare la fuga in massa dei centoventisette reclusi dal carcere del capoluogo, avvenuta proprio nel Natale 1862. Tempestivamente dispensato dal servizio dal Segretario generale agli Interni Silvio Spaventa (11 gennaio 1863), non sarà più reintegrato nell'Amministrazione, vedendo anche bruciata la propria esperienza parlamentare al termine della 8<sup>a</sup> legislatura il 7 settembre 1865.

Uomo del "commendatore Rattazzi" (presidente del Consiglio per un nonimestre, nonché pronubo del pasticcio garibaldino d'Aspromonte), Enrico Falconcini si trova proiettato in una colonia di cui non comprende nulla, schiacciato tra la sua incomprendenza della mentalità isolana e le crescenti inquietudini per la tutela della pubblica sicurezza, solo parzialmente garantita dal robusto dispositivo militare attivato con lo stato d'assedio dell'agosto 1862.

Concepito nell'ottica di una memoria difensiva di un centinaio di pagine (arricchita da una robusta appendice docu-

mentaria), redatta da un prefetto "politico" che si sente ingiustamente silurato dal nuovo Gabinetto anti-rattazziano Farini-Minghetti, il testo di Enrico Falconcini propone un interessante affresco della Sicilia proto-unitaria, già lontanissima dall'artificiale stereotipo di terra resa alla libertà dalla Spedizione dei Mille.

R. M.

Gian Biagio FURIOZZI,  
*Alceste De Ambris e il sindacalismo rivoluzionario*

Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 91  
ISBN 88-464-4020-X, Euro 13,00

Con questo libro su Alceste De Ambris, Gian Biagio Furiozzi offre un nuovo contributo importante alla storia del socialismo italiano, di cui egli è, in Italia, uno degli studiosi più fecondi ed appassionati.

La figura di De Ambris suscita interesse nella misura in cui essa fuoriesce dall'idealtipo consolidato del sindacalista rivoluzionario, visto opportunamente da Gian Mario Bravo come tendente a farsi carico delle esigenze di un ceto "residuale" rispetto al proletariato: una piccola-borghesia artigianale con inclinazioni "irrazionali" e "difensive". De Ambris, invece, sottolineava la centralità del proletariato, sebbene non limitato alla classe operaia, citando più volentieri Marx che Bakunin o Proudhon.

Altro aspetto che Furiozzi

tiene a rilevare è la componente liberistica del sindacalismo rivoluzionario, che vedeva l'uguaglianza come abbattimento dei privilegi protezionistici verso uno stadio di "economia pura" in cui il valore corrispondeva al lavoro. Lo stesso De Ambris non proponeva un'abolizione totale del mercato, ma mirava ad una cogestione dell'industria fra Stato, proprietari e lavoratori.

Una delle conferme dell'eccentricità deambrosiana nell'ambito sindacalistico-rivoluzionario è la sua denuncia delle mire espansionistiche e colonialistiche – oltre del carattere anti-economico – di una guerra, come quella di Libia, che ebbe invece l'adesione dei Labriola, degli Olivetti e degli Orano. È in quell'evento che risiede il nucleo dell'incontro dei sindacalisti con il nazionalismo, all'insegna di una sorta di scoperta del corpo della nazione, mobilitata in armi. Interessante è anche la proposta "comunista" di De Ambris, che auspicava l'instaurazione della Repubblica nel solco dei comuni medioevali, collocandosi così in un filone federalistico singolarmente coniugato con le tensioni anarchico-rivoluzionarie.

Dalla ricostruzione di Furiozzi sembra peraltro che anche l'interventismo di De Ambris, pur nel suo radicalismo proletario, somigli piuttosto a quello degli ambienti democratici (nel senso anti-

autoritario), piuttosto che irrazionalistico-rivoluzionari. Dopo la parentesi dannunziana, del resto, a differenza di molti compagni sindacalisti, egli mantenne una lineare posizione anti-fascista, dal suo esilio francese.

S.C.

Carlo FUSARO

*Il presidente della Repubblica*

Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 141  
ISBN 88-15-09318-4, Euro 8

La *querelle* politico-constituzionale che negli ultimi mesi – innescata dall'*affaire* Sofri – ha investito il potere di grazia del presidente della Repubblica può essere vista come l'ennesima conferma di quanto l'autore di questa breve ma eccellente monografia sostiene efficacemente.

Livio Paladin, come ricorda l'autore, aveva colto l'estrema difficoltà insita nell'inquadrare la figura del presidente della Repubblica nel nostro ordinamento: «la più enigmatica e sfuggente fra le cariche pubbliche previste dalla Costituzione». Fusaro ha il merito di non limitare la sua analisi al contesto repubblicano e nazionale. Al contrario, utilizza con grande finezza i dati offerti dalla storia e dalla comparazione, facendo capire al lettore che le ambiguità connesse all'ufficio presidenziale sono anche il portato della lunga storia degli ordinamenti monarchici, delle trasformazio-

## Quarantasei proposte di lettura

ni costituzionali che tra XIX e XX secolo hanno riguardato il capo dello Stato, oltretutto, infine, dell'interpretazione della costituzione del 1948 e delle prassi invalse nel corso dei decenni.

Le pagine sul re nel parlamentarismo orleanista o nell'ambito dello Statuto albertino sono raccomandabili per precisione e per aderenza ai più aggiornati orientamenti storiografici. Il presidente repubblicano – sulla scorta di queste tradizioni – assomiglia ad un "camaleonte" essendo molte cose (troppe) insieme: simbolo, arbitro, capitano.

Tuttavia la figura che nell'ultima fase della storia italiana ha assunto maggiore rilevanza è quella del tutore, per ovviare alla crisi del sistema politico e alla difficoltà di ridare credibilità al circuito governo-parlamento. Ma, osserva l'autore, è necessario che in una democrazia potere e responsabilità «tornino a camminare insieme».

L.L.

# G

Claudia GORI

*Crisalidi. Emancipazioniste liberali in età giolittiana*

Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 176  
ISBN 88-464-4579-1, Euro 17

"Per Annarita Buttafuoco", recita la commossa dedica di

questo libro, con cui l'autrice, la giovane studiosa perugina Claudia Gori, rende un degno omaggio alla scuola della sua grande maestra di storia delle donne, precocemente scomparsa alcuni anni fa.

*Crisalidi* indaga un mondo finora poco studiato: quello delle emancipazioniste liberali di inizio secolo. Di estrazione, in genere, aristocratica o alto-borghese, le esponenti del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane hanno il merito di portare le istanze emancipazioniste in un ambiente sociale non toccato dalle spinte democratiche e socialiste. Il risultato è ambivalente, nel senso che sostanzialmente non vengono superate le contraddizioni fra le aspirazioni alla parità e i cardini fondamentali di un assetto sociale che, tuttavia, non si vuole mettere in discussione.

La tensione interclassista tende dunque a privilegiare la coesione sociale, all'insegna della pedagogia del "self-help" – a ciò va addebitato il paternalismo della pur rilevante attenzione a strumenti di assistenza sociale che andassero oltre la tradizionale beneficenza –, con la finale tendenza ad appoggiare l'Italia in guerra, terminale riscatto e tentativo di riconoscimento nell'identità dominante, con una declinazione conservatrice del differenzialismo, che – all'insegna dell'ancora non ispentato scientismo razzista

lombrosiano – relegava le donne in una sfera dell'emotività vista come risorsa per un proprio riscatto, ma anche come debolezza rispetto alle tendenze di una modernizzazione che le nuove avanguardie leggevano sempre più come sfrenamento purificatore di virile volontà di potenza.

Ma, accanto a tutto ciò, la Gori rileva, con rigore e raffinata sensibilità, fermenti autentici di una nuova consapevolezza, volti ad una reale autonomizzazione del "carattere" delle donne. Un liberalismo, in questo senso, effettivamente progressivo, che emerge ad esempio in Laura Orvieto, o in Amelia Rosselli, che, come altre interlocutrici, vivrà con tormento la fuoriuscita dalle menzogne del nazionalismo e dell'interventismo.

Quello della Gori è un lavoro stimolante anche per la sua interdisciplinarietà, che, facendo interagire un'ampia padronanza della bibliografia sull'argomento con tutta una serie di fonti inedite (in particolare carteggi privati) da lei consultate negli archivi soprattutto fiorentini, rievoca un capitolo importante della nostra storia, con strumenti che spaziano dalla storia politica e sociale a quella del pensiero politico, dall'analisi letteraria a quella delle forme di soggettivazione.

S.C.

Paolo GROSSI

*Prima lezione di diritto*

Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 120  
ISBN 88-420-6436-X, Euro 9,50

Parlare di diritto ("Che cos'è il diritto") alle matricole di una Facoltà di Giurisprudenza, è impresa tutt'altro che piana. Del resto, chi abbia avuto modo di riferire ad un pubblico di non giuristi, sa bene quanto sia difficile trovare le "parole" e i modi giusti per far percepire all'ignaro uditorio il senso di un fenomeno, straordinariamente complesso e potenzialmente ispido, il quale, tuttavia, altro non è se non una manifestazione dell'esistere e del vivere in una società.

Paolo Grossi sa rendere "facile" ciò che è difficile e parlando ai suoi "carissimi studenti fiorentini" (che lo ricambiano dell'affetto) – gli imperiti di cui sopra – si rivolge in realtà ai "periti" e perviene a toccare la polpa di quelle grandi questioni che spesso i giuristi amano celare dietro cortine e fumisterie varie. L'autore prende per mano il neofita e lo conduce, anche grazie ad esempi azzeccatissimi, lungo un percorso che spazia nel tempo e nello spazio, tra storia, teoria, comparazione, sostanza e forme.

Naturalmente del diritto Paolo Grossi vuole evidenziare alcuni aspetti in particolare e le manifestazioni più adatte a partecipare il senso più profondo del giuridico. La visione personale, tuttavia, è un viatico utilissimo per il lettore, perché la

grande capacità di penetrazione e di sintesi offre alla nostra ipotetica matricola la possibilità di poter intuire i tanti volti del diritto inforcando le lenti dello storico e del giurista che sa leggere i dati dell'esperienza e guardare nello specchio di un presente inquieto e colmo di interrogativi.

È un "libriccino", questo, destinato ad "alfabetizzare", con successo, le nuove generazioni di giuristi.

L.L.

## H

Marta HERLING,

Pier Giorgio ZUNINO

*Nazione, Nazionalismi ed Europa nell'opera di Federico Chabod. Atti del convegno Aosta, 5-6 maggio 2000*

Firenze, Olschki, 2002, pp. 307  
ISBN 88-222-5076-1, Euro 33

Il volume costituisce la raccolta degli Atti del convegno dedicato alla figura dell'insigne storico valdostano. I saggi in esso accorpati si sviluppano nel solco storiografico delineato dai lavori del simposio del 1983 per approfondire, alla luce degli studi e dei materiali affiorati recentemente, alcuni aspetti meno noti della bibliografia intellettuale dello Chabod.

I contributi affrontano il tema della nazione e dell'idea di Europa nel complesso dell'in-

tera produzione del maestro a partire da una rilettura degli *Scritti su Machiavelli*, con notazioni sul concetto della "modernità del Cinquecento". Propone sia un'analisi cronologica che storiografica, affrontano il "principio dell'equilibrio" nel confronto con Ranke e nelle reazioni della storiografia italiana tra le due guerre.

Un ulteriore insieme di relazioni producono uno studio di maggiore dettaglio dell'*Idea di Europa* e dell'*Idea di Nazione*, considerata quest'ultima nel suo rapporto con la cultura illuministica e con gli esiti del suo ultimo maggiore libro, *Storia della politica estera italiana*. Nuovi spunti e piste promettenti di ricerca affiorano nell'analisi dell'impatto storiografico dell'*Idea di Nazione* sulla cultura italiana novecentesca, affiancate nella chiusura dell'opera da una rivisitazione del rapporto di "stima senza amicizia" che legava Chabod e Venturi, dall'esperienza del Partito d'Azione alla «Rivista storica italiana».

S.G.

## J

Francis JENNINGS

*La creazione dell'America*

Torino, Einaudi, 2003, pp. IX-362  
ISBN 88-06-16197-0, Euro 30

Un titolo anodino per un libro che, pur riunendo semplice-

mente gli argomenti tradizionalmente rivolti contro la trasparenza del significato universale di liberazione attribuito alla Rivoluzione americana, presenta una tesi controcorrente, revisionista nel suo insieme, esplicitamente polemica: la lotta e la liberazione delle tredici colonie inglesi è qui "ridotta" ad una lotta per il potere da parte di una minoranza della popolazione, nel nome presunto dei diritti universali, a spese in realtà di alcune "minoranze": indiani, schiavi di colore, persino gruppi religiosi come i quaccheri, oltre, naturalmente, ai fedeli alla Corona britannica. E questo senza nulla voler togliere, afferma l'autore, al significato di liberazione individuale che la storia americana ha saputo poi rappresentare.

Jennings ripropone così un argomento generale sul quale una parte della storiografia contemporanea insiste generalmente: che la lotta per la costruzione di un'identità nazionale, con il vestito ideologico di una battaglia per l'affermazione di principi di civiltà oppure per l'estensione di diritti, prende spesso corpo in forme di colonizzazione razziale di spazi e popolazioni o verso l'esterno, o verso l'interno dei confini di un paese.

G.R.

L

Fedele LAMPERTICO, Luigi LUZZATTI, Angelo MESSE DAGLIA, Emilio MORPURGO  
*La linea veneta del federalismo,*  
a cura di G. Gangemi

Roma, Gangemi, 2000, pp. 206  
ISBN 88-7448-986-2, Euro 15,49

Il federalismo di cui si occupa il volume qui riproposto in ragione delle attuali vicende dell'Italia repubblicana, è un principio organizzativo, alternativo al liberismo e al socialismo lassalliano, che riconosce le specifiche esigenze di una comunità, le sviluppa e le mette in comunicazione con quelle di altre comunità (p. 11). Nell'Italia degli anni Settanta dell'Ottocento, tale principio ha un antesignano in Daniele Manin, ascendenze ebraiche e corifei tra gli esponenti della "scuola lombardo veneta", un gruppo di economisti che, richiamandosi alla cultura economica tedesca, si raccoglie intorno alle facoltà giuridiche delle Università di Pavia e di Padova.

Il loro obiettivo è quello di riscoprire le radici pre-asburgiche delle comunità lombarda e veneta per indirizzare l'Italia unita, ma ancora arretrata, lungo direttrici simili a quelle della sviluppata Gran Bretagna. Da qui l'impegno di favorire la formazione di istituzioni economiche (banche, cooperative, uffici statistici, ecc.) necessa-

rie per sostenere la transizione dallo sviluppo agricolo a quello industriale.

All'interno della "scuola lombardo veneta", la figura di maggiore spicco è quella di Angelo Messedaglia, demografo, economista e statistico formatosi agli insegnamenti di Giambattista Vico, di Gian Domenico Romagnosi e di Antonio Rosmini, che nel 1879 ristampa, con l'aggiunta di alcune note e richiami a scritti precedenti, la *Prelezione al corso di Filosofia della Statistica* tenuta nel 1872 all'Università di Roma (p. 39). *Prelezione* che si rifà alla *Teoria della popolazione principalmente sotto l'aspetto del metodo*, 1858, in cui Messedaglia spiega le relazioni tra sussistenza e popolazione con la progressione aritmetica a differenza doppia e con le astrazioni deduttivo-sperimentali in polemica con la progressione geometrica e con le induzioni a posteriori di Thomas R. Malthus (p. 67).

Tra gli allievi di Messedaglia, Lampertico distingue la costituzione formale da quella materiale e propone di formare la mentalità federalista su norme giuridiche legittimate nella prassi e corroborate dalla statistica (p. 89). Morpurgo riflette sugli sviluppi del metodo newtoniano nelle teorie economiche (p. 170). Luzzatti pone l'accento sul "consenso universale" necessario a fondare l'intervento dello Stato nell'economia di mercato: una contraddi-

zione che potrà essere sanata solo esprimendo il pluralismo dei soggetti economici nella libera dialettica tra maggioranza e minoranza (p. 193).

Per concludere, l'introduzione di Giuseppe Gangemi, che da anni polemizza con il decisionismo secessionista, è convincente laddove delinea un federalismo *à la* Silvio Trentin in cui i principi di sussidiarietà, di dialogo e di partecipazione bilanciano gli squilibri territoriali nel rispetto delle minoranze.

Qualche perplessità suscita invece la proposta di una comparazione antropologica sul federalismo costituzionale degli Stati Uniti d'America, dell'Italia unita e dell'Unione europea. Confronto che piuttosto che antropologico, dovrebbe essere storico.

A.S.

Sergio LUZZATTO

*Il Terrore ricordato.**Memoria e tradizione dell'esperienza rivoluzionaria*Torino, Einaudi, 2000 (ristampa)  
ISBN 88-06-15386-2, Euro 17,56

«La storia dei modi in cui la Francia del primo ottocento ha guardato alla Rivoluzione ed alla prima Repubblica coincide con la progressiva presa di coscienza dell'impossibilità di ogni oblio [...]». In questa frase Sergio Luzzatto concentra il senso della sua opera, ovvero il tentativo di comprendere in

che modo gli esuli "regicidi" intendevano porsi nei confronti di un passato che li aveva visti versare sangue in nome del nobile ideale della Rivoluzione francese. Attraverso le memorie degli ex-terroristi Luzzatto ci porta in un viaggio affascinante tra i fasti e le miserie del sogno giacobino, mostrando al contempo le difficoltà e le paure tutte umane di vivere lontani dalla propria patria ed anzi ripudiati da essa.

R.C.

## M

Luca MANNORI (a cura di)

*Tra due patrie.**Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*

Con un'appendice di lettere inedite pubblicate da Antonio Chiavistelli, Collana del Centro di studi sulla civiltà toscana fra '800 e '900.  
Firenze, Fondazione Spadolini - Nuova Antologia, Le Monnier, 2003, pp. 242  
ISBN 88-00-84136-8

Merita grande attenzione questa bella iniziativa di Luca Mannori a cui dobbiamo una puntuale messa a fuoco di una delle più interessanti personalità della cultura italiana della Restaurazione. Se il curatore - nella densa introduzione - ricorda come sia necessario procedere ad uno scavo ulteriore per addivenire ad una «rivisitazione complessiva» dell'opera di Francesco Forti, è però indubbio che questo contribu-

to, volto ad offrire un meditato florilegio della variegata e poco nota attività del nipote di Sismondi, rappresenta già un punto fermo per comprendere una personalità complessa e singolare.

Le due patrie del titolo evocano una chiave di lettura efficace per inquadrare i dilemmi che hanno contrassegnato la breve vita di Francesco Forti, ma anche l'ambiente nel quale è vissuto. Le due patrie sono Pescia e Ginevra (ovvero il mondo largo della cultura liberale europea); da una parte la tradizione antica di una famiglia patrizia fiera del suo patrimonio cospicuo, dei suoi riti, dell'inevitabile conservatorismo sociale e politico, dall'altra la possibilità di vivere «un'altra vita», di diventare un uomo pubblico, uno scrittore in grado di «exercer une action sur les autres» (Sismondi).

Alle due patrie corrispondono due padri: quello naturale, Anton Cosimo, che per il figlio immagina un futuro congruente con lo *status* tipico di un cadetto avviato all'avvocatura o a ricoprire un ufficio statale nella Toscana lorenesse, quello "elettivo", lo zio Jean-Charles-Léonard Sismondi - uno dei più grandi intellettuali del suo tempo - che ne riconosce l'ingegno non comune e lo vede già proiettato, qualora seguirà le sue orme, sulla scena della grande patria degli scrittori liberali europei.

## Quarantasei proposte di lettura

Alla fine Forti sceglierà – in un itinerario sofferto – di servire lealmente, come magistrato, il principe, subendo però l'ostracismo della repubblica letteraria. È la via dell'antica libertà civile, difesa e consolidata dal diritto e dal ceto forense all'ombra degli uffici e delle magistrature dello Stato, a segnare la parabola di Francesco Forti.

L.L.

Giuseppe MARANINI

*La costituzione degli Stati Uniti d'America*

A cura di Eugenio Capozzi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 274  
ISBN 88-498-0643-4, Euro 8

Questo scritto, meritoriamente riproposto da Eugenio Capozzi (che firma l'Introduzione), raccoglie il corso universitario di Diritto pubblico comparato e storia delle costituzioni, tenuto da Maranini nell'anno accademico 1949-50 all'Istituto Cesare Alfieri di Firenze.

Al centro di queste pagine la genesi della costituzione e del sistema americano nella loro lenta processualità: istituzioni nuove che rappresentano, al tempo stesso, l'esito finale della risalente eredità giuridica inglese, di una libertà fondata nel medioevo e ancorata alle acquisizioni della Guerra civile di metà Seicento.

R. M.

Nicola MATTEUCCI

*Jacques Mallet-Du Pan. Ginevra, l'Illuminismo e la Rivoluzione francese*

Lungro di Cosenza, Costantino Marco Editore, 2004, pp. XII-423  
ISBN 88-88897-08-9, Euro 35

Per lodevole iniziativa di un giovane editore di nicchia, rivede la luce a una quarantina d'anni dall'edizione napoletana apparsa presso l'Istituto italiano per gli Studi storici diretto da Federico Chabod, quello che può essere considerato un classico nella storia del pensiero politico.

Conosciuto oggi solo da pochi specialisti, Jacques Mallet-Du Pan è stato uno dei grandi protagonisti del dibattito politico-culturale di fine Settecento. Interlocutore dei maggiori pensatori del tempo, collaboratore apprezzatissimo dell'«Atlante dell'editoria» Charles-Joseph Pancoucke (l'ultimo editore dell'*Encyclopédie*, nonché l'inventore della *Méthodique*), Mallet-Du Pan, abbandonata una Ginevra ormai emarginata, diviene a Parigi una delle intelligenze più lucide, subito consapevoli dei pericoli di *déravage* corsi dalla rivoluzione costituzionale.

Attraverso una minuziosa ricerca bibliografica e archivistica, in questo suo lavoro pionieristico, che resta ancora oggi fondamentale per chiunque voglia accostarsi al Settecento riformatore, Nicola Matteucci ha ricostruito l'ambiente culturale ginevrino in cui venne formandosi Mallet-Du Pan (tra Burlamaqui,

Voltaire e Rousseau), restituendoci poi anche il redattore politico del «*Mercure de France*», oltre che acuto interlocutore dei *Monarchiens* anglofrancesi nella Parigi della Costituente.

R.M.

Fernanda MAZZANTI PEPE

*Profilo istituzionale dello Stato italiano. Modelli stranieri e specificità nazionali nell'età liberale (1849-1922)*

Roma, Carocci, 2004, pp. 376  
ISBN 88-430-2879-0, Euro 24,40

Titolo *trompeur* quant'altri mai per un libro di lettura interessante firmato da una studiosa di Storia delle istituzioni politiche che, all'apparenza, non intende tagliare il cordone ombelicale con la storia del pensiero (giuspubblicistico, nella fattispecie).

Sommessamente, l'intrigante volume si presenta quale «strumento per la didattica universitaria» (p. 18), e come tale affianca a un perspicuo saggio introduttivo (pp. 17-107) una robusta antologia di settantotto documenti (pp. 109-376): di cui solo tredici sono fonti legislative, mentre sessantacinque sono interventi dottrinali coevi antologizzati ed estratti da opere ben più vaste. La mole dell'apparato critico si palesa sovradimensionata per l'utenza triennialista degli attuali studi universitari, apparendo, piuttosto, calibrata per il biennio specialistico: sempre

che la didattica sia l'effettivo obiettivo di un volume dalle ambizioni più vaste che infatti, e significativamente, si pone anche quale «tentativo [...] di messa a punto critica di alcune acquisizioni storiografiche» (p. 18).

Ed è questa la chiave di lettura del *Profilo*: dotta quanto completa carrellata della dottrina giuspubblicistica italiana quale è venuta aggregandosi dai primi tentativi di Lodovico Casanova e Luigi Palma a quelli ermeneuticamente più articolati di Giorgio Arcoleo, Oreste Ranelletti e Vittorio Emanuele Orlando; con una maggiore attenzione al "dover essere giuspubblicistico" che all'"essere" istituzionale.

R.M.

GUIDO MELIS (a cura di)  
*Impiegati*

Torino, Rosenberg & Sellier, 2004,  
pp. 216  
ISBN 88-7011-924-6, Euro 18,50

Dopo i convegni tenuti dal 1996 al 2002 sul mondo della burocrazia otto-novecentesca, il Centro Studi per la storia del lavoro di Imola si fa promotore di una ulteriore iniziativa dedicata a questo tema con specifico riferimento al ventesimo secolo. Come rimarca Sabino Cassese in un breve intervento, per buona parte dell'arco cronologico considerato alle forti aspirazioni ad entrare nei ranghi dell'amministrazione pubblica corrisponde – quasi inversamente – la scar-

sa considerazione di cui ha goduto il personale burocratico nell'opinione pubblica italiana. Tuttavia, non è sempre stato così o, perlomeno, non soltanto così.

Lo testimonia il lungo saggio del curatore stesso del volume, il quale esamina le vicende degli impiegati pubblici, scandite da varie fasi, molto spesso autonome e perfino indipendenti dalle cesure politico-costituzionali. E dunque all'immagine anche letteraria del burocrate – per lo più piemontese – che si impone nel decennio seguente all'Unità, si affianca (in alcuni casi potremmo dire si sovrappone) quella dei protagonisti a pieno titolo di una stagione di generale espansione delle funzioni pubbliche tra gli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo. È il momento aurorale ma deciso dell'affermarsi di inediti settori di intervento: la legislazione speciale per le aree depresse del Paese e la sperimentazione di prime misure di assistenza pubblica, passando per la tutela della salute e dell'igiene e l'espansione pianificata dei centri urbani.

Rispetto a tale periodo l'età giolittiana non segna soltanto una crescita numerica considerevole dell'apparato amministrativo, bensì un cambiamento di mentalità quasi "antropologico" che impronterà di sé tutto il secolo successivo. Basti riflettere qui al problema della sindacalizzazione che, rimasto allo stato latente durante il Fascismo, sarà ereditato dall'Italia repub-

blicana con tutte le implicazioni – positive o meno – determinate ad esempio durante l'ultimo ventennio soprattutto in connessione con la riforma privatistica del pubblico impiego.

Una tendenza in parte confermata dagli altri tre saggi, in particolare da quello di Giovanna Tosatti sugli impiegati privati, per i quali il cammino lungo e difficile (sottolineato anche dalla relativamente scarsa attenzione della storiografia) dai primi tentativi mutualistici ottocenteschi alla decisa politicizzazione degli anni '60 e '70 del Novecento, conobbe un importante momento nella legge speciale approvata all'indomani della Grande Guerra. E ribadita dal contributo di Patrizia Ferrara su un argomento – quella della presenza femminile negli uffici – che ha attirato l'attenzione degli studiosi solo in tempi recenti. Ma che promette notevoli frutti al lavoro degli storici se solo pensiamo che ben prima del "boom" del secondo dopoguerra, e cioè nel 1911, il settore impiegatizio femminile (sia pubblico che privato) era pari a circa il 12% degli occupati totali.

Il volume si chiude con un intervento di Angelo Mari dedicato all'affermarsi della privatizzazione del pubblico impiego durante l'ultimo quarantennio ed è corredato da una bibliografia piuttosto ricca, che offre un panorama degli studi non soltanto storici sull'argomento.

F.L.

## Quarantasei proposte di lettura

Marco MERIGGI

*Gli stati italiani prima  
dell'Unità.*

*Una storia istituzionale*

Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 191  
ISBN 88-15-08466-5, Euro 11

Alla penna di uno dei più brillanti storici italiani dobbiamo un'agile quanto perspicua lettura delle dinamiche istituzionali attivate negli Stati italiani pre-unitari a partire dal Triennio giacobino del 1796-99.

Spaziando dalla fine del Settecento all'Unità l'autore ricostruisce tensioni e illusioni rivoluzionarie del caduco Triennio, il non facile impianto delle istituzioni nel Decennio napoleonico con la prevalenza dell'esecutivo e la costruzione di un efficiente nuovo ordine amministrativo a base prefettizia, la complessiva «sofferenza del Legislativo» nell'Italia di Bonaparte.

Della Restaurazione sono evidenziati sia l'egemonia degli Asburgo che il peso della complessa eredità napoleonica, la riduzione a mera dignità onorifica della nobiltà, la crescente burocratizzazione dell'amministrazione, il peso del notabilato locale nelle municipalità. L'Epilogo delinea alcuni tratti istituzionali del Quarantotto (gli Statuti di derivazione francese) aprendosi al Decennio di preparazione e al finale sbocco unitario a guida piemontese.

R. M.

Nelson MOE

*Un paradiso abitato da diavoli  
Identità nazionale e immagini  
del Mezzogiorno*

(Prefazione di Piero Bevilacqua) Napoli.  
L'ancora del Mediterraneo, 2004, pp. 376  
ISBN 88-8325-082-6, Euro 25

Densamente prefato da Piero Bevilacqua — e mirabilmente reso in lingua italiana da Milena Zemira Ciccimarra — compare questo importante volume sui modi di rappresentare il Mezzogiorno dall'Antico regime borbonico all'ultimo Ottocento sabauda e unitario, «quando l'Italia meridionale è divenuta il "Sud", un luogo e un popolo immaginato diverso e inferiore rispetto al resto del paese» (p. 15).

Sorretto da una bibliografia vastissima, quasi alla moviola compaiono in pagine lucide stili e luoghi comuni destinati ad accompagnare le vicende meridionali per più di due secoli, fino all'ultima ventata xenofoba impersonata dalle ondivaghe fortune elettorali della Lega Nord di Umberto Bossi.

R.M.

Roland MOUSNIER

*La costituzione nello Stato  
assoluto. Diritto, società, istituzioni  
in Francia dal Cinquecento  
al Settecento,*

(introduzione di Francesco Di Donato)  
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,  
2002, pp. CXXXVI-427  
ISBN 88-495-0413-6, Euro 38

Il volume raccoglie e presenta tradotti per la prima volta per il

pubblico italiano, tredici dei saggi che, secondo il curatore, forniscono un quadro generale dei postulati metodologici fondamentali e della linea storiografica dell'autore. Lo Stato assoluto, scriveva Mousnier, al di là dell'oscurantismo descritto dalla tradizione rivoluzionaria, nasconde un sistema socioistituzionale, degno di interesse e di nuove e approfondite ricerche.

Questa raccolta di saggi sviluppa l'analisi di concetti come «ordine», «status» e «monarchia assoluta» mettendo il lettore di fronte ad una cristallina e motivata scelta metodologica e storiografica dell'autore, presentandone le riflessioni critiche sulla nozione di assolutismo e sulla percezione dell'idea di costituzione in Antico regime. Indugiando sul ruolo e sulla funzione del ceto giuridico nella costruzione della *civilisation étatique* contro i nemici della *royauté*, fino al collasso finale del sistema monarchico indotto dall'endemico ed inevitabile conflitto politico tra "giustizia e amministrazione", non è trascurato né il momento teorico dottrinale fornito dal saggio dedicato alle idee politiche di Fénelon, né quello filosofico-giuridico offerto attraverso la figura del Cancelliere d'Aguesseau.

Di Donato, curatore, oltre che autore del saggio introduttivo — *Critica della ragione virtuosa* — Roland Mousnier: la

*civiltà giuridica dello Stato assoluto* – ci accompagna con mano sicura e leggerezza stilistica nella lettura di questi saggi e dell'opera tutta del Mousnier, sviscerandone i fondamenti teoretici e filosofico giuridici. Notevole l'aggiornamento dell'opera con un apparato bibliografico, come al solito, di rara e meticolosa completezza.

S.G.

Luigi MUSELLA  
*Il trasformismo*

Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 197  
ISBN 88-15-09548-9, Euro 12

Il termine coniato da Agostino Depretis (per incentivare il passaggio dei *leaders* dell'opposizione all'area ministeriale), nel lessico italiano ha immediatamente assunto un significato dispregiativo.

L'autore lascia intendere che nella realtà italiana le transazioni politiche tra soggetti non eccessivamente distanti, finendo con l'emarginare le forze anti-sistema fortemente radicalizzate (e delegittimantesi reciprocamente), hanno reso possibile il governo del Paese.

R.M.

P

Paolo PASTORI

*Frammenti di un altro 1799. Comunità e federazione nella resistenza delle popolazioni italiane alle armate «giacobine»*

Torino, G. Giappichelli editore, 2003,  
pp. 324  
ISBN 88-348-3161-6, Euro 25

Paolo Pastori ricostruisce, con l'ausilio di tutta la storiografia più recente, la vicenda delle insorgenze in Italia fra il 1794 e il 1799. Il suo tentativo è quello di mettere in luce «frammenti» di questa importante stagione della nostra storia, in precedenza non ben evidenziati a causa delle contrapposte visioni ideologiche delle varie tradizioni storiografiche. La tesi di fondo è che nelle insorgenze – di cui l'anti-nichilismo di una cospicua pubblicistica contro-rivoluzionaria autoctona costituisce come la legittimazione teorica – si possa rilevare una tendenza al ripristino di forme costituzionali di rappresentanza municipale, basate su di una società organizzata su corpi intermedi, che non si poneva soltanto contro il radicalismo democratico dei giacobini, ma anche contro l'assolutismo monarchico, sia nella versione riformata settecentesca, sia in quella reazionaria del dopo '89, non senza far emergere tensioni schiettamente repubblicane ed anticipare fer-

menti patriottici di tipo risorgimentale.

In tal senso Pastori raccoglie suggestioni della storiografia di estrazione marxista, ma respinge la linea neo-illuminista, rappresentata in primo luogo da Furio Diaz, così come, pur accettando la rivalutazione etico-politica delle insorgenze ad opera della storiografia revisionistica, non ne accetta le venature neo-reazionarie, preferendo rimarcare, in quegli episodi di protesta popolare, le tensioni dirette a forme intermedie di costituzionalismo repubblicano irriducibile al legittimismo, non a caso, talvolta, risonanti con settori stessi di certo patriottismo giacobino deluso dalla politica del Direttorio.

Le pagine di Pastori sono indubbiamente stimolanti anche da un punto di vista filosofico-politico: da un lato, perché egli tematizza uno dei problemi centrali della politica contemporanea, e cioè quello del rapporto fra modernizzazione e sovranità popolare, in cui le categorie di "sinistra" e "destra" si incrociano e sovrappongono al di fuori di facili dicotomizzazioni; dall'altro perché l'autore tende esplicitamente a problematizzare, alla luce delle sue ricerche, i concetti di "tradizione", "reazione", "progresso", riattivando in contesti non consueti quelli stessi di "repubblicanesimo" e di "democrazia". Tuttavia queste pagine possono essere sottoposte a critica nella

misura in cui la componente anti-assolutistica delle insorgenze non ne esclude di per sè la caratteristica "reazionaria". L'appello all'autonomia etica del popolo rispetto alla democratizzazione forzata, sebbene anti-assolutistica e permeata di nuove esigenze di partecipazione, rimanda ad un assetto tradizionale costituito da privilegi e gerarchie.

Non si vede come si potessero creare, in Italia, le condizioni per una emergenza del "merito" (a cui Pastori fa riferimento), senza intervenire con la ghigliottina della "politica" su una società (e una mentalità) profondamente strutturata sul privilegio (con tutte le drammatiche aporie che ciò, beninteso, comporta in termini di democrazia liberale), sebbene poi è nota la valenza schiettamente proprietaria che il giacobinismo nostrano ha assunto.

Il problema è, cioè, quanto quelle istanze federalistiche, tese ad un'autonomia della società civile rispetto alla politica, non siano poi confluite in un certo moderatismo italiano, che nel secondo Ottocento contestava l'interventismo della Sinistra storica da posizioni che intendevano in realtà difendere lo *status quo* dall'irruzione di uno Stato eguagliatore, coagulandosi poi, teoreticamente, nel neo-legittimismo del maturo Ferrero; diverse, quindi, dal federalismo democratico di matrice cattaneana, rifluito in quello meridionalista.

La dedica che Pastori, con intensa partecipazione, inserisce all'inizio del libro («*questo libro è dedicato a tutti coloro / che si sacrificarono su fronti avversi, / per affermare gli ideali di libertà, / di eguaglianza, di fraternità, e di fede, / onore e lealtà, vivendo / la tragica impresa di renderli / compatibili con la giustizia ed un ordine / universale, di contro ad aberrazioni / e barbare infamie dei loro stessi / commilitoni e compagni d'armi*»), difficilmente può sembrare attagliarsi agli insorgenti, sia pure di quelli dei «frammenti» da lui riportati alla luce, dato che la libertà da essi rivendicata non è certo quella dell'individuo, incapsulato in corpi intermedi e comunità tradizionali, mentre di eguaglianza e fraternità non mi pare che se ne parli punto.

S.C.

Q

Diego QUAGLIONI  
*La sovranità*

Roma-Bari, Laterza, 2004  
ISBN 88-420-7001-7, Euro 10

Parafrasando l'affermazione di Bodin – lo Stato si distingue da ogni altra comunità per essere governato con potere sovrano – ci si può spingere fino a sostenere che "Dove c'è Stato c'è potere sovrano".

Il principio della sovranità si lega allo Stato moderno, ma i

due fenomeni vanno letti nella dialettica della storia e non come fenomeni "unitari che si svolgono entro una sola linea dinamica".

Il concetto giuridico di sovranità viene elaborato dalla dottrina dell'età intermedia: il sovrano è al culmine dell'ordinamento ed è sciolto dalle leggi civili (*legibus solutus*), ma è vincolato dal principio morale e dal diritto divino (*legibus alligatus*).

Il distacco da tale concetto avviene con fatica. Il primo scossone alle categorie del diritto comune pubblico l'aveva provocato Machiavelli: la sovranità "assoluta" si esercita ordinariamente in deroga alle norme giuridiche e a quelle morali, secondo le esigenze del governo. La sovranità consiste nell'esercizio d'una *plena et absoluta potestas*, ovvero nel potere di creare e modificare il diritto.

Ma neanche con Bodin si può parlare di sovranità politica, come strumento di formalizzazione giuridica dello Stato moderno, ovvero una forma determinata d'organizzazione del potere. Il compito del sovrano, per Bodin, è ancora di armonizzare le "diseguali" forze sociali.

Solo con Hobbes la sovranità "non esprime più un pezzo dell'antica costituzione", e il popolo è l'insieme di eguali individui sottoposti alla medesima legge.

Le dottrine dello Stato liberale ottocentesco prendono il

via da qui e si nutrono di tipizzazioni e semplificazioni facendo della sovranità un congegno di autolimitazione dello Stato, un mero postulato metastorico. Ma la sua inevitabile "crisi" non implica la "rimozione" della categoria della sovranità.

Anzi, pone l'esigenza d'una sua restaurazione, come principio conservativo: una sovranità «contrattata, principio della suprema mediazione fra contrari e di garanzia della pluralità di valori».

M.S.

## R

Gaetano RAMETTA (a cura di)  
*Filosofia e guerra nell'età  
dell'idealismo tedesco*

Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 233  
ISBN 88-464-4692-5, Euro 18,50

Elemento-chiave del moderno vocabolario della politica, la nozione di guerra rappresenta al tempo stesso il punto di cristallizzazione di un secolare processo di trasformazione concettuale che ha accompagnato la vicenda storica europea nei suoi decisivi passaggi epocali. Obiettivo dei saggi raccolti in questi volumi è appunto quello di indagare la complessa storia del concetto, attraverso l'approfondimento di costellazioni di senso non riducibili alla geometrica linearità del discorso politico-giuri-

dico moderno: da un lato il composito panorama teorico che tra tardo Medioevo e prima età moderna fa da preludio alla genesi del nuovo giusnaturalismo razionale; e dall'altro il grande dibattito che nell'età dell'idealismo tedesco accompagna la definitiva crisi di quel modello.

Un itinerario in due tappe che si propone di restituire al tema della guerra quella drammatica profondità filosofica, ancor oggi ostinatamente negata dalle asettiche variazioni polemologiche del pensiero politico occidentale.

L.S.

Lucy RIALL

*La Sicilia e l'unificazione  
italiana. Politica liberale e  
potere locale (1815-1866)*

Torino, Einaudi, 2004, pp. X-292  
ISBN 88-06-16071-0, Euro 22

Risorgimentista di vaglia, già nota per un suo precedente lavoro del 1994 pensato per i lettori anglosassoni ma fecondo di suggestioni per tutti (*Il Risorgimento. Storia e interpretazioni*, Roma, Donzelli, 1999), Lucy Riall ci restituisce il dramma siciliano dalla Restaurazione del 1815 alla rivolta di Palermo del 1866, all'interno del più ampio quadro del rifiuto della dinastia Borbone, soppiantata dai Savoia con la Spedizione dei Mille.

Una densa Introduzione (pp. 3-35) fa il punto sulla sto-

riografia meridionalista, inserendo l'indagine sulla Sicilia nell'ottica polifonica dei tanti Sud a sviluppo differenziato, sostanzialmente contrapposta alla prospettiva monocromatica di un Mezzogiorno indifferenziato nel suo sottosviluppo atavico.

Il tema della ingovernabilità siciliana come un filo rosso attraversa la triplice transizione Borbone-Garibaldi-Savoia, accompagnata dal crescente peso della malavita organizzata, di cui è opportuna l'alleanza per conquistare il potere ma, immediatamente, ingombrante invitato di pietra quando si tratta di insediare le nuove istituzioni.

Qualche perplessità – ma si tratta di ubbie da filologo – le desta l'inserimento di un lungo capitolo (IV. Dal liberalismo moderato alla Destra storica, pp. 124-158) sul Piemonte costituzionale nel "decennio di preparazione" che spezza il discorso siciliano, poi ripreso negli ultimi tre capitoli.

R.M.

Maurizio RICCIARDI (a cura di)  
*Ordine sovrano e rivoluzione in  
età moderna e contemporanea*

Bologna, clueb, 2003, pp. 286  
ISBN 88-491-2088-5, Euro 21

Raccolta ragionata di brani tratti dal complesso di dichiarazioni giuridiche – tra le meno note la "Dichiarazione dei diritti della donna e della città-

dina” che Olimpe de Gouges dedicherà nel 1791 alla regina Maria Antonietta – e di riflessioni politiche condotte in Occidente tra la seconda metà del Seicento e gli esordi del Novecento intorno al tema della rivoluzione, quale fattore emergente ed “eccedente” nel moderno consolidamento della sovranità statale. Emancipata da concezioni di matrice medievale che, ispirandosi alla regolarità dei moti celesti, ne facevano un fenomeno di ritorno ciclico ad un certo ordine politico, la rivoluzione in senso moderno veicolerà l’aspirazione altrettanto moderna alla libertà, in quanto capacità tipicamente umana di istituire un nuovo inizio mediante una progettazione politica rivolta al futuro.

Tuttavia l’impatto di ogni nuovo inizio sull’assetto istituzionale esistente, o, altrimenti detto, la dialettica fra modi ordinari e straordinari della politica, già tematizzata nel fecondo dibattito cinquecentesco tra Machiavelli e Guicciardini di cui il curatore dà opportunamente conto nell’*Introduzione* all’opera, si invererà storicamente nelle rivoluzioni settecentesche – sia francese che americana, con conseguente presa di distanza dai *distinguo* arendtiani sul punto. Entrambe le rivoluzioni atlantiche veicoleranno la pretesa universalistica a spazi di libertà giuridicamente garantiti – la costituzione quale prodotto dell’eser-

cizio del potere costituente – all’interno dell’esercizio ordinario della sovranità.

Ne deriverà una libertà che, passando per la via straordinaria del potere costituente, eccederà la sovranità popolare, fino a tendere – con l’identificazione marxiana fra rivoluzione politica e rivoluzione sociale – al definitivo superamento della sovranità stessa: dall’eccedenza al rifiuto.

P.P.

Giovanni RUOCCO

*Lo Stato sono io*

*Luigi XIV e la “rivoluzione monarchica” del marzo 1661*

Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 154  
ISBN 88-15-08857-1, Euro 14

Alla morte di Mazarino, Luigi XIV annuncia il suo governo personale, abbandonando la tradizione del *ministériat* per rispondere alle esigenze di unità sociale e monismo politico manifestate dalla Francia dei suoi giorni.

Analizzando l’impatto storico di una tale dichiarazione sulla sapiente costruzione propagandistica del mito di Luigi XIV, Giovanni Ruocco s’interroga sull’effettiva concretizzazione di una cesura istituzionale.

Un attento ed approfondito viaggio nel panorama storico, istituzionale, politico e dottrinale della Francia di *Ancien régime*, attraverso un percorso tanto chiaro quanto “succoso”, evidenza come la contingenza

politica prevalga su qualsiasi progetto di lineare edificazione istituzionale.

Se di *coup d’État royal* si deve parlare, giunge a concludere Ruocco, esso raggiungerebbe la sua piena affermazione solo alla morte dei Colbert con il disgregarsi del suo apparato di gestione clientelare degli interessi.

La vera “rivoluzione” attuata dal *Roi Soleil*, non tocca tanto il panorama istituzionale quanto la sistematica costruzione di un riscontro mediatico dell’opinione pubblica attorno al suo mito.

S.G.

S

Giovanni SABATUCCI

*Il trasformismo come sistema. Saggio sulla storia politica dell’Italia unita*

Roma-Bari, Editori Laterza, 2003,  
pp. VII-130  
ISBN 88-420-6924-8, Euro 14

Ampliamento di un saggio pubblicato nel 1990 sulla rivista «Il Mulino», imperniato sull’assenza nella storia costituzionale italiana del cosiddetto “governo di legislatura”, in carica da un’elezione politica all’altra.

A partire dal connubio Cavour-Rattazzi, passando per Depretis e infiniti altri successori, il trasformismo ha rappresentato un sistema di governo che, emarginando le

ali estreme dello schieramento politico, ha impedito l'avvio di una regolare alternanza tra forze politiche contrapposte. Questo stimolante e agile lavoro mostra come sia tutt'ora difficile in Italia affrancarsi da tale modello.

R.M.

Gilberto SACERDOTI  
*Sacrificio e sovranità  
Teologia e politica nell'Europa  
di Shakespeare e Bruno*

Torino, Einaudi, 2002, pp. VI-378  
ISBN 88-06-15423-0, Euro 22

Studioso e docente di letteratura inglese, Sacerdoti muove il suo discorso da una scena di difficile interpretazione di una delle opere meno celebri e meno amate di Shakespeare (*Pene d'amore perdute*), per offrire un grande affresco del problema della secolarizzazione della politica e dello Stato e della costituzione della sovranità tra Cinquecento e Seicento.

Il saggio, che attraversa le principali figure del pensiero moderno (da Erasmo a Calvino, da Bruno a Bodin) risale alle origini della cultura occidentale, che rinviene nella riflessione sul rapporto tra filosofia e teologia, e tra religione e politica, giunta in Europa dall'averroismo e dalla tradizione islamico-ebraica medievale.

G.R.

Francesca SOFIA (a cura di)  
*Sismondi e la civiltà toscana.  
Atti del convegno  
internazionale di studi  
(Pescia, 13-15 aprile 2000)*

Firenze, Olschki, 2001, pp. 518  
ISBN 88-222-5058-3, Euro 49,06

Storico, letterato ed economista, Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi fu un personaggio di primo piano della cultura europea dei primi decenni del diciannovesimo secolo. La poliedricità della sua produzione, la capacità di affrontare con rigore tematiche afferenti a diverse aree disciplinari, hanno decretato la fortuna duratura della sua opera, come ben testimoniano i vari saggi contenuti in questa raccolta degli Atti del Convegno internazionale di studi promosso nel 2000 dall'Associazione di Studi Sismondiani con la collaborazione del Centro Romantico del Gabinetto Vieusseux, dell'Università di Pisa e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescia.

La prospettiva che caratterizza il volume è quella di valorizzare il rapporto che legò il celebre ginevrino alla realtà toscana, seconda "patria" cui era legato da profondi vincoli ideali e materiali. Meta di frequenti soggiorni, in particolare durante il primo ventennio dell'Ottocento, la Toscana si sarebbe rivelata per lo studioso una fonte d'ispirazione per i propri studi politici economici e sociali, in un rapporto che, come anche uno studio recente di Pazzagli ci

ricorda, non fu mai scontato, bensì frutto di uno "scambio complesso, contraddittorio, e differenziato nel tempo".

Proprio sulle tracce di questa mutevole e complessa parabola ideale si muovono i contributi contenuti nel volume, ricostruendo una trama fitta di intersezioni di vita e di pensiero tra il Sismondi e la terra granducale. Le tre sezioni in cui è suddivisa questa proficua e meritoria opera di scavo coprono un vasto arco tematico che si estende a cavaliere tra indagine storico-critica del pensiero e rievocazione dello stesso itinerario biografico del ginevrino: "Sismondi tra Coppet e la Toscana"; "La Toscana di Sismondi come modello storiografico e civile"; "Gli studi economici e sociali di Sismondi".

La scelta di privilegiare l'ottica dell'interscambio tra la "civiltà toscana" ed il complesso dell'opera del nostro pensatore non si rivela costringente, resa angusta dall'altalenante svolgersi di un rapporto che, già a partire dai contatti e dai collegamenti con gli esponenti dell'*élite* intellettuale e politica toscana, non si dimostrò alieno da momenti di flessione. La dimensione di termine di paragone, di «avamposto, e proprio per questo d'ideale laboratorio sociale, per quello che ha prodotto e per quanto promette di produrre ancora» che la terra granducale assume agli occhi del famoso personaggio, unitamente al respiro "europeo" del liberali-

## Quarantasei proposte di lettura

simo sismondiano, imprimono una caratura affatto peculiare al recupero di una dimensione storica e geografica "eccentrica" quale quella toscana.

Il contrappunto creato dai vari saggi tra i due campi, apparentemente produttivi di tensione, tra "modello particolare" e "riflessione generale", tra l'evocativo e ridotto scenario storico italiano e le volute di più ampi ed alti "paradigmi" di sviluppo politico e civile prospettano sempre, in modo stimolante, la ricchezza del pensiero di Sismondi. Un pensiero dalle sfaccettature così composite da far accogliere con viva soddisfazione la rassegna bibliografica finale di Letizia Pagliai (J.C.L. Simonde de Sismondi. Bibliografia delle edizioni e della critica, 1972-2000) che si incarica di guidare il lettore tra la massiccia teoria di studi che tali riflessioni hanno contribuito, al pari del volume in esame, ad indagare e far conoscere.

A.M.

# T

Massimo TERNI

*Una mappa dello Stato  
Guerra e politica tra "regimen  
delle anime" e governo dei sud-  
diti*

Milano, Carocci, 2003, pp. 134  
ISBN 88-430-2497-3, Euro 12,70

Potremmo definire "classico" questo studio di Massimo Terni,

che, muovendosi sul terreno della filosofia politica, ricostruisce la mappa della riflessione moderna sul concetto di Stato con la "s" maiuscola, nei termini di un discorso sulle origini e la natura della sovranità.

Utilizzando la sintassi della teologia politica, Terni costruisce il suo discorso sulla tesi di uno scambio reciproco o di un'osmosi tra sfera (e potere) temporale e spirituale, che ha condotto ad un «superamento nella continuità» della politica moderna rispetto al Medioevo cristiano, attraverso alcuni noti passaggi storici: dal governo-disciplina delle anime a quello "secolarizzato" dei sudditi, evocato nel titolo; da una concezione limitata di governo esercitata attraverso i corpi sociali a quello assoluto del sovrano per grazia di Dio; da una concezione "continuista" della formazione della società e dei suoi gradi, modellata su Aristotele, sostanzialmente fatta proprio da Bodin, ad una, altrettanto antica, che considera hobbesianamente la guerra come origine conflittuale della società e componente essenziale della politica; fino al lessico del giusnaturalismo moderno, definito qui come una nuova metafisica, fondata sulla finzione dell'individuo atomizzato, portatore di diritti naturali dedotti razionalmente e libero contraente del patto sociale, modello poi storicamente inverato nel moderno Stato di diritto.

G.R.

Tzvetan TODOROV

*Benjamin Constant*

*La passione democratica*

Roma, Donzelli, 2003, pp. 151  
ISBN 88-7989-763-2, Euro 19,00

«Constant è uno scrittore? O piuttosto un filosofo? O un erudito, uno storico, un sociologo?» si domanda l'autore di questo breve studio monografico, individuando nella difficoltà ad avvicinare e a definire la poliedricità del suo pensiero una delle possibili cause dell'oblio che il nostro tempo riserva ad uno dei padri del liberalismo dei nostri giorni.

Todorov si propone così di ricostruirne la figura, attraverso la valutazione della complessità filosofica e umana di Constant – definito come il primo autore francese pienamente moderno, tanto per la sensibilità, quanto per il pensiero – e dei suoi tre assi portanti: la politica, l'amore, la religione. Ed offre di lui un ritratto appassionato, a tratti quasi una "memoria difensiva" (in particolare nelle pagine in cui ricostruisce secondo un filo di coerenza i suoi ambivalenti atteggiamenti politici).

Primo autore moderno e, insieme, primo critico della modernità stessa, con la sua polemica, tanto contro la libertà politica degli Antichi e i suoi riflessi rivoluzionari a lui contemporanei, quanto contro la passività e il disinteresse dell'uomo del suo tempo per il bene pubblico, che ispira e rompe quella negativa dei moderni, esponendola al

rischio della degenerazione tirannica dell'autorità. Due modelli di libertà, che, secondo Todorov, sono in realtà entrambi presenti in Constant, all'interno di un campo di tensione tra opposti bisogni umani, quello individuale e quello sociale: una struttura binaria che ne caratterizzerebbe l'intero pensiero, ma anche la sua vita e, conseguentemente la sua visione dell'uomo.

Così come nel suo celebre saggio dedicato a Rousseau, *Una fragile felicità*, lo sguardo di Todorov legge i temi teorico-politici alla luce della concezione antropologica – e viceversa –, fondata, nel caso di Constant, non sul solo bisogno di indipendenza dell'individuo, ma sulla sua esigenza di essere in relazione con gli altri, di amare e di sentirsi amato, e sul sentimento religioso, l'una e l'altro aspirazioni alla trascendenza.

G.R.

# W

J. H. H. WEILER

*Un'Europa cristiana.  
Un saggio esplorativo*

Milano, RCS Libri, 2003, pp. 197  
ISBN 88-17-00080-9, Euro 7,50

Ante el encendido debate relativo a la inclusión de una refe-

rencia a la herencia religiosa cristiana de Europa – en sus tres variantes: referencia a Dios, al Cristianismo o a las raíces judeo-cristianas – Weiler, hebreo declarado, defiende en este ensayo tanto la conveniencia de dicha mención como el derecho de la comunidad cristiana católica de reivindicarla con fuerza. El texto está escrito con un lenguaje sencillo, alejado de los estudios técnicos e históricos sobre el tema de la identidad de Europa, con un estilo directo y coloquial – tal vez en exceso en ciertos párrafos.

Considera Weiler que la Constitución "agnóstica" es la que garantiza tanto el reconocimiento de la sensibilidad religiosa como de la laica, por lo que no puede ser utilizado constitucionalmente como un argumento en contra de la inclusión del Cristianismo en la futura Constitución de la Unión Europea. Por eso, a su juicio, es la exclusión de la misma lo que supone un silencio "ideológico"; ya que su inclusión no sería más que un ejercicio de "memoria histórica" que está a la base de toda comunidad ética.

Tampoco convencen a Weiler los argumentos relativos a las minorías existentes en Europa que podrían sentirse "excluidos" de la misma si se afirmase la importancia del Cristianismo en la formación de Europa.

Aunque reconoce que el Islam ha estado presente en la historia europea no le supone ningún problema el hecho de que no sea mencionado, ya que «en la evolución europea ha sido dominante el influjo cristiano». Frente a ello, privilegia la religión hebrea ya que «no es posible contar honestamente la historia europea separada de la historia de los judíos», dando primacía, en consecuencia, a la inclusión de una referencia a la «tradición judeo-cristiana».

Ante el silencio de las personalidades (políticos, filósofos, etc.) cristianas en Europa que, por vergüenza, sentimiento de culpa o por confundir neutralidad con laicismo, no reivindican la herencia cristiana, Weiler propone, finalmente, una historiografía europea cristiana. No debe buscarse, pues, en este libro, un estudio constitucional profundo, como podría esperarse dado el perfil profesional de Weiler, sino un ensayo libre en el que este autor presenta sus argumentos personales ante el llamado proceso constituyente de Europa.

M.V.